MEMORIE
IN DIFESA
DELLE PREROGATIVE
DELL'
INSIGNE COLLEGIO
DE' SACRI MINISTRI
DELLA CATTEDRALE CHIESA NAPOLITANA
CHIAMATI
EDDOMADARJ.









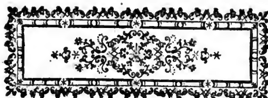
IN NAPOLI. MDCCLXXII.

INDICE
DE' CAPITOLI.

due

CAP.

IN-



INTRODUZIONE.

I. I è veduta, fuori di ogni aspettazione, in istampe un' Allegazione sottoscritta dal dotto Avvocato *D. Damiano Romano*, col titolo: *Per l' Insigne Collegiata di S. Gio. A Maggiore contro de' RR. Eddomadarj della Cattedrale di questa Città*. Essa contiene tre petizioni, e perciò è divisa in tre §§. Nel primo §. s'imprende, che *gli Eddomadarj, quando vanno disuniti dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale, debbano cedere la preferenza al Rev. Capitolo di S. Gio. a Maggiore*; e perciò si pretende, che *debba Monsignor Vicario della Curia Arcivescovile dichiarare tal preferenza a prò di S. Gio. a Maggiore* (*a*). Nel secondo §. s' intraprende, che *debba Monsignor Vicario dichiarare ancora, che non sia lecito a' RR. Eddomadarj l'entrare colla Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, qualora vanno associando i Cadaveri, se non interviene con essi il Capitolo de' Canonici della* Cat-

A 2

(a) Facc. 3. fin alla 24.

Cattedrale [*a*]. E finalmente nel terzo §. si vuol sostenere, che *fintantochè Monsignor Vicario non dichiarerà, se sia lecito, o nò agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio: a Maggiore, non si può dar esito all'azion criminale dagl'istessi Eddomadarj promossa*.

II. Ciascuno in leggendo una tale Allegazione, non comprende nè poco nè punto, qual sia la cagione, onde siesi impegnato un Avvocato di conosciuto merito a tutto ciò intraprendere contra l'Insigne Collegio degli Eddomadarj della Chiesa Cattedrale. Perciò fa d'uopo di premettere la narrazione del fatto, per indi farci luogo a convenevolmente rispondere alla contraria Scrittura.

Narrazione del fatto.

I. Egli è da sapersi, che nel dì 24. di Novembre dello scorso anno nel mentre l'Insigne Collegio de' sacri Ministri della Chiesa Cattedrale chiamati *Eddomadarj*, associava con la Croce inalberata un cadavere, che si dovea seppellire nella Parrocchiale Chiesa di S. Giovanni Maggiore, avvenne, che dinanzi la porta di essa Chiesa, prima di entrare, si commise un attentato da un Prete *assisio* della Chiesa sudetta *D. Cristoforo Gambajoli*, e da un altro, che serviva qual Cherico la stessa Chiesa, per nome *Vincenzo Silvestri*, con istrappare la Croce dall'asta, ov'era inalberata, con publica e scandalosa irriverenza. Non ci era cosa più regolare, che il Giudice procedesse all'emenda di quest'atto sì criminoso, che contiene non meno violenza, che scandalo ed irriverenza alla Croce del Signore. II. La

(a) Facc. 24. fin a 42.

II. La Curia Arcivescovile procedendo contra gli autori del commesso attentato, quali erano i sopraccennati *Gambajoli*, e *Silvestri*, per dare a costoro una condegna mortificazione, ognun si aspettava che il corpo rispettabile della Collegiata di S. Gio. Maggiore concorresse pur ella almeno a non approvare, se non a promuoverne col dovuto zelo l' emenda. Un attentato, una violenza, ed un attacco, che si vuol fare in pubblico, nell' atto di una divota, e religiosa funzione, e che si vuol fare da persone addette al servizio di quella Chiesa, in cui dovea seppellirsi il cadavere, qual è quella legge, e qual è quel Magistrato, che non lo vieti, e condanni? E qual è quel buon Cittadino, e quell' Ecclesiastico, che nol disapprovi, e non desideri a tale ingiuria ed affronto il dovuto giudiziario riparo? Senza che la Collegiata era ben consapevole della determinazione Pontificia del 1741. esecutoriata nel Regno, con la quale dopo una lunga lite agitata in Roma con gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè fine alla pretensione della stessa Collegiata, il cui debito era ed è di far entrare nelle occorrenze il Collegio degli Eddomadarj nella lor Parrocchia con la Croce inalberata, come CROCE DELLA CATTEDRALE.

III. Ma scorsero appena otto giorni dopo l' atto criminoso, che si vide produrre nella Curia Arcivescovile un' istanza presentata in nome della Collegiata di S. Giovanni Maggiore dal Dottor *D. Gennaro Antonio Amato* (il quale si asserisce Procuratore *senza esibizion di mandato*) contenente cose vaghe e generali, del seguente tenore. „ Nel-
„ la Rev. Arcivescovil Curia di questa Città comparisce il
„ Proccuratore del Rev. CAPITOLO di S. Gio: a Maggio-
„ re, e dice, come gli RR. Eddomadarj della Cattedrale
„ vantano di avere la prerogativa di rappresentare il Capi-
„ tolo e come tali di esercitare tutti li diritti, che al Ca-

„ pitolo dell' Arcivefcovado competono, quando essi non so-
„ no, che femplici Beneficiarj, e come tali, qualora sono
„ feparati dal Capitolo, e da' Canonici, non hanno alcuna
„ preeminenza; E perchè questa vana pretenfione, ch' è
„ venuta in testa a' fudetti Eddomadarj, può produrre in-
„ numerabili, e gravissimi fconcerti; ricorre perciò in essa
„ Curia Arcivefcovile, e fa istanza, che si dichiari non
„ competere alli fudetti Eddomadarj alcuna prerogativa so-
„ pra il CAPITOLO di S. Gio: a Maggiore, e così dice
„ e fa istanza: *Salvis &c. cum protest. expens. &c.* „ (*a*) Fu questa tale istanza decretata da Monsignor Vicario nel dì 2. di Dicembre dello fcorfo anno coll'*Intimetur parti* [b]. Ma fenza indovinarsi il perchè, non fu notificata, che nel dì 10. Gennajo del corrente anno al Rev. Cellerario degli Eddomadarj [c]. Or sì, che in questa istanza si sperava, che il pretefo REV. CAPITOLO di S. Gio: Maggiore difapprovando l' attentato, e la violenza, avesse voluto foltanto di nuovo intraprendere di non poter il Collegio degli Eddomadarj entrare in quella Parrocchia colla Croce inalberata. Ma il Procuratore, che la distese, non entrò nel punto della difapprovazione, nè al particolar punto, fe gli Eddomadarj potessero, o no, entrare colla Croce inalberata in quella Chiefa; ma folo espresse, come si è di sopra osservato, che ficcome gli Eddomadarj vantavano aver prerogativa di rappresentar Capitolo, e come tali esercitare tutti i diritti, che al Capitolo convengono, così chiefe doversi dichiarare dalla Curia di non appartener loro tal diritto.

IV. Que-

(a) Atti intitolati: *Civilia inter RR. Canonicos insignis Collegiatæ Ecclesiæ S. Johannis Majoris hujus Civitatis Neap. &. RR. Hebdomadarios Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ. fol.* 1.
(b) *Ibid. fol.* 1.
(c) *Ibid. fol.* 1. *e* 5.

IV. Questa istanza era del tutto insignificante ; ma nel dì 31. di Gennajo del corrente anno, per avvalorare la petizione già fatta, si esibirono per parte della stessa Collegiata tre sentenze emanate dalla Congregazione particolare de' cinque Cardinali, la prima del dì 27. di Novembre 1752., la II. del dì 10. di Dicembre 1754., e la III. del dì 15. di Settembre 1756. relative alle controversie agitate in Roma tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale (*a*). Ma siccome le recate tre sentenze risguardavano la lunga, e gia finita controversia tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e che piuttosto favorivano al diritto degli Eddomadarj, che a quel di S. Gio. Maggiore per essersi anche in queste dichiarato, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, sia Croce della stessa Chiesa Cattedrale, non si potè ragionevolmente comprendere, qual fosse stato il disegno di esibir quelle carte.

V. Contemporaneamente ricorse il creduto Cherico Vincenzo Silvestri, opponendo la declinatoria del Foro, con dire, ch'egli non era affatto Cherico, ma un semplice Laico. La Curia, rispetto a costui, il quale sebbene era addetto al servizio di quella Chiesa Parocchiale, come Cherico, pure perchè tale non era, decretò: *Partès adeant Judicem competentem*; ma rispetto agli altri Ecclesiastici soggiunse, *procedatur ad ulteriora*. In questo decreto della Curia dovendosi nominar gli Eddomadarj della Cattedrale, si diè loro il titolo d' *Insigne* Collegio. Ecco una nuova Istanza esibita nel dì 8. di Febrajo del corrente anno, in nome del Procuratore del preteso Rev. *Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, in cui chiede, che si cassi il titolo di *Collegio Insigne* dato agli Eddomadarj nel decreto interposto per la remissione della causa del creduto Cherico

(a) *Ibid. fol. 3. ad 8.*

có Vincenzo Silvestri, dovendosi trattare come semplici *Fratanzari*; avvanzandosi anche a dire, che sia stato un *errore grossolano* di Monsignor Vicario. Queste espressioni così intempestive, e così ardite non potevano uscir di bocca da niuno de' RR. Canonici di S. Gio. Maggiore. Il Procuratore adunque *senza mandato* si prese questa licenza (*a*).

VI. Ma eccovi un' altra istanza, e quel che dispiace è, il vedersi presentata in nome del Procuratore dello stesso creduto Cherico Vincenzo Silvestri, e del preteso *Rev. Capitolo*, e Collegiata di S. Gio. Maggiore, e questo tal Pro-

---

(a) L' istanza fu concepita del seguente tenore: *nella Rev. Curia Arciv. di questa Città comparisce il Proccuratore del Rev. Capitolo, e Collegiata di S. Gio: a Maggiore, e dice, come jeri; che correvano i 7. Febrajo del corrente anno 1772. gli fu notificato decreto interposto dall' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Vicario, firmato ancor dal Rev. Canonico D. Berardino Verde Avvocato Fiscale della medesima Curia, ed in esso vide, che si dava al corpo de' RR. Eddomadarj della Cattedrale il titolo di* Collegiata Insigne; *il comparente non potè non farsene le meraviglie, considerando, come avesse potuto Monsignor Vicario prendere* un errore sì grossolano, *sì perchè il Canonico Mazzocchi nella sua celebre dissertazione avea dato chiaramente a conoscere, che i RR. Eddomadarj non sono stati mai altri, che* semplici Fratanzari, *e non già corpo di Collegiata Insigne; sì anche perchè in più decisioni fatte dagli EE. Cardinali, non fu mai loro dato titolo di Collegiata Insigne; sì perchè parimente il Genuese Vescovo d' Isernia, che ha fatta la pratica di essa Rev. Curia, avendo parlato degli Eddomadarj avea dimostrato, chi essi erano; sì finalmente perchè un corpo di semplici beneficiarj per divenire Collegiata, e Collegiata Insigne, si ricerca* principalmente *che sia tale dichiarato dal Romano Pontefice, e che su la Bolla del Romano Pontefice sia interposto il Reg. Exeq., affinchè S. M., del di cui pregiudizio si tratta, lo approvi, e voglia farlo riconoscere per tale, circostanze tutte che mancano nel caso nostro; onde non potea, nè dovea Monf. Vicario, nè il Rev. Canonico Verde dare il titolo di Collegiata Insigne al corpo de' sudetti Rev. Eddomadarj, i quali non sono stati mai altri, che semplici Fratanzari. Ricorre pertanto in essa Rev.* Curia, *e fa istanza ordinarsi all' Attuario, che* cassi *il sudetto titolo dal mentovato decreto, altrimente non lascierà di averne ricorso a S. M., ed al Romano Pontefice, e di dar tutti que' passi, che sono necessarj, affinchè si tolghi via una novità, che reca pregiudizio grandissimo alle vere Collegiate, ed all' inviolabile prerogativa della Sovranità del Re N. S., il quale non riconosce per Collegiata que' corpi, che non sono stati mai tali, ed ordinarsi all' Attuario sotto gravissime pene, che non ardisca in avvenire di porre ne' decreti il sudetto titolo: e così dice, e fa istanza,* non solum isto, sed omni &c. salvis &c.

Procuratore in nome dell' uno, e dell'altro si duole della seconda parte del decreto, nel quale si aggiunse, che rispetto agli altri si procedesse *ad ulteriora*, domandando doversi prima trattare l' articolo civile, e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato. Non si capirà mai, come il Procuratore del creduto Cherico diventi Procuratore della Collegiata, e che nello stesso tempo si combini la ragione del Cherico già laico, e rimesso al Giudice competente, colla ragione di un preteso *Rev. Capitolo, e Collegiata Insigne (a)*. Farà anche maraviglia, che la stessa Collegiata voglia con tal condotta assumere in se tutto il peso del violento attentato commesso. Si dovrà dunque opinare, che il Procuratore del creduto Cherico già conosciuto laico, e rimesso al suo Giudice competente, trovandosi anche per accidente Procuratore della Colleggiata avesse voluto di suo talento far un' istanza, e non già farne due distinte, come per altrò conveniva, per non confonder la ragione di una persona già laica, che nulla ci avea più che fare nella Curia Arcivescovile, col corpo Ecclesiastico della Collegiata insigne di S. Gio. Maggiore. Ma ciò non ostante rimarrà sempre ad ammirare, come questo insigne Corpo abbia preteso doversi prima trattare l' articolo civile e pregiudiziale, per indi procedersi nella causa dell' attentato, come se un tale attentato si fosse commesso con intelligenza di tutto il Corpo, che non si dovrà mai presupporre, e come se la violenza, e l' attentato fatto alla Croce del Signore potesse dal preteso articolo civile risolversi a favore di quel Prete *assisio* di quella lor Chiesa, il quale con

B pu-

(a) Essendosi da noi osservati gli atti al fogl. 9. trovasi quest' Istanza senza alcuna presentata, e sembra scritta di carattere dell'Avvocato di S.Gio. Maggiore.

publica e ſcandaloſa irriverenza commiſe il fallo.

VII. Ma non ſon finite le iſtanze della ſteſſa Collegiata. Ve ne hà un'altra decretata nel dì 14. di Marzo del corrente anno coll' *intimetur parti* . In queſta ſi finge un caſo , come ſe foſſe del tutto nuovo , e non altra volta accaduto ; cioè , che può avvenire , che nell' aſſociare qualche cadavero alla ſepoltura , o per altra funzione ſia chiamato non meno il Corpo de' RR. Eddomadarj , che il *Capitolo* , ovvero *Collegiata Inſigne* di S. Gio: Maggiore , e pretendendo l' un all' altro precedere , potrebbe naſcere qualche ſcandalo, e ſconcerto in pregiudizio della publica tranquillità. In queſto tal caſo ſi pretende, che per diſpoſizione di legge Eccleſiaſtica la Collegiata di S.Gio.Maggiore debba precedere agli Eddomadarj, ancorchè con eſſi intervenga il Canonico Cimiliarca, qualora vanno diſuniti e ſeparati dal Corpo de' RR. Canonici della Cattedrale ; e perciò ſi conchiude con farſi iſtanza, che la Curia dichiari, che intervenendo nell'aſſociazione di qualche cadavero, o in altra funzione Eccleſiaſtica il *Capitolo dell'inſigne Collegiata* di S.Gio: Maggiore, ed il Corpo degli Eddomadarj diſunito e ſeparato dal corpo de' RR. Canonici della Cattedrale , debba quello a queſto precedere , ancorchè con eſſi intervenga il Canonico Cimiliarca (*a*) .

VIII. Ecco quante iſtanze ſi ſono l' una ſopra l' altra aggruppate, ſenza che il Collegio degli Eddomadarj aveſſe ancora riſpoſto, come convenevolmente poteva , a ciaſcuna di eſſe per appaleſarne l' inſuſſiſtenza . Ma non era queſto il compimento dell'opera. Si dà fuori con le ſtampe un'Allegazione per non defraudarne il pubblico. Ed in vece di ſeria-

---

(*a*) Atti della Curia *fol.* 10. Queſt' ultima iſtanza anch' è di carattere dell' Avverſario ; la preſentata non è ſtata del tutto diſteſa , leggendoſi le ſeguenti parole : *Die decimaquarta Martii* 1772. *Neap. in Curia Archiep. præſentata per U. J. D. D.* . . . .

feriamente attenderfi all'efame de' punti che fi voglion difputare, fi adorna la fcrittura di elogj a prò de'Canonici di S. Gio. Maggiore; fi fregia quefta recentiffima Collegiata *tertio quoque verbo* del titolo di *Reverendo Capitolo*, ed i Canonici di quefto nuovo *Reverendo Capitolo* fi pretende poterfi anch' effi con ragione denominare *le membra del noftro Arcivefcovo, ed i di lui cooperatori nella vigna del Signore, e'l Senato della Chiefa Metropolitana della noftra Città* [a].

IX. Se la cofa fi riduceffe a comporre elogj a pro del *nuovo Rev. Capitolo, e del nuovo Senato* della Chiefa Metropolitana di quefta Capitale, e delle *nuove membra* del noftro Arcivefcovo, potrebbe meritare il conveniente applaufo di Chi fi compiace di quelle decorazioni, che fogliono i Canonifti chiamare DIGNITA' VENTOSE. Ma quel che dovrà rincrefcere a chiunque legge la contraria Scrittura, è appunto non tanto il *bene dire*, che fi fa del *nuovo Reverendo Capitolo*, e *nuovo Senato* della Chiefa Metropolitana, ch' è ftato ignoto fino a' dì noftri, quanto il *male dire*, che importunamente, e fuori di ogni ragione, e contra la legge di oneftà fi vuol fare del Collegio degli Eddomadarj della fteffa Chiefa Metropolitana. Ed in vero ecco come fi malmenano gli Eddomadarj. Si vuole, che non compongano un Collegio, *perche non hanno Bolla di Roma, requifito neceffario per far diventare collegiata un corpo*, come fi pretende [b]. Se non può dirfi Collegio, molto meno può meritare il titolo d' *Infigne Collegio*; e ficcome in un decreto della Curia fi è dato agli Eddomadarj quefto tal titolo, fi è chiefto formalmente che fi foffe abolito, e caf-

(a) *Scritt. contr. facc.* 24.
(b) *Scritt. contr. facc.* 38. *e facc.* 47.

caſſato [c] . Se gli Eddomadarj non compongono un Collegio , e molto meno un Collegio inſigne , hanno almeno riportato nella contraria Scrittura l' umile titolo di ſemplici *Fratanzari* [b] . Spogliati già gli Eddomadarj della qualità di Collegio, e dell' onore di Collegio Inſigne, e ridotti nella claſſe di ſemplici Fratanzari, ſi fa lecito il dotto Avvocato del *nuovo Senato* della Chieſa Metropolitana di trattarli come ſconoſcenti ed ingrati, e di tacciarli di nota infame e vergognoſa, e finalmente di riputarli come *capaci di manomettere tutta la ſocietà umana*; dappoichè dopo d'aver aſſerito e non provato, che gli Eddomadarj della Cattedrale foſſero ſtati ingrati a' Canonici della ſteſſa Cattedrale, per le liti fra loro lungo tempo agitate, piantando come baſe del ſuo principale argomento l' ingratitudine di coſtoro, ne trae la conſeguenza, che ſe non per altro, per queſto ſol capo debba la Collegiata di S. Gio: Maggiore aver la preferenza a coſtoro, per la ragione appunto , che i Canonici , ed i Beneficiarj della predetta Collegiata non ſiano ſtati mai di taccia sì infame e sì vergognoſa notati . E quel ch' è più , ſi pretende , che in queſto tal caſo non ci ſarebbe nè Giudice , nè Magiſtrato , nè Tribunale , che potrebbe decretare l' oppoſto. Ed acciocchè niun creda, che ſieſi potuto da noi in menoma parte alterare queſto quanto invincibile, altrettanto incredibile argomento, ſarà pregio dell' opera rapportarne quì le parole : „ Or ſe nient' altro vi foſſe per „ gli Eddomadarj , che la ſola , e ſemplice qualità di ſco„ noſcenti ed ingrati, qual Giudice, qual Magiſtrato, e qual „ Tribunale potrebbe decretare contro della Collegiata Inſi„ gne di S. Gio: a Maggiore, e permettere, che un corpo „ di

(a) *Vedi facc.* 38.
(b) *Facc.* 47.

„ di uomini, i quali per la loro mostruosa ingratitudine „ son capaci, siccome ci accerta Seneca *de benef.*, di manomettere tutta la società umana, abbiano la preferenza in „ concorso della suddetta Collegiata Insigne, i Canonici, e „ Beneficiarj della quale non sono stati mai di taccia sì in„ fame, e sì vergognosa notati? (*a*)

X. Or queste tali espressioni non si crederebbero mai dettate da un valente Avvocato, qual è il nostro Contradittore, e molto meno suggerite da quell' *Insigne* Collegiata, da lui anche decorata della nuova dignità di *Capitolo*, e di *Senato* della Chiesa Metropolitana; ma soltanto concepite da livido spirito, o di quel Prete *assisto* della stessa Collegiata, o del creduto Cherico, che commisero la publica e scandalosa violenza alla Croce del Signore.

XI. Intanto il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale usando la più discreta moderazione, non ha prima replicato a tante istanze, che dopo vedersi ridotto nella più dura necessità della difesa; ed in una istanza presentata non prima del dì 2. Aprile del corrente anno con due documenti (*b*) ha convenevolmente risposto, e specialmente ha

(a) *Scritt. contr. facc. 6. num.IX.*

(b) *Fol.* 11. 13. 15. *ad* 21.

Nel fol. 11. sta esibita copia estratta dalla Curia del Cappellan Maggiore contenente la supplica del Capitolo, e Canonici della Cattedrale con Real dispaccio de' 9. di Ottobre 1766. del seguente tenore: *S.R.M.*: *Il Capitolo, e Canonici della Chiesa Cattedrale di questa Città umilmente a Regali piedi di V. M. l' espongono, come essendosi già incaminato la spedizione del Regio exequatur d'ordine di V. M. all' Istromento di sentenza venuta da Roma per la causa verte tra supplicanti col Collegio degli Eddomadarj dell' istessa Chiesa Cattedrale, hanno li supplicanti preinteso, che il sudetto Collegio abbia fatto spedire altro simile Istrumento della stessa sentenza, con inserirsi nel principio di esso una protesta delle pretese loro ragioni, ed azioni, colla facoltà di avvalersene, ed a suo tempo di poter di nuovo comparire in qualsivoglia altro Tribunale di Roma, ancorchè tale protesta presentatasi nella Sagra Congregazione si fosse ributtata, come a' supplicanti viene avvisato, e che si pretende da' medesimi ottenersi il Regio*

ha fatto conoſcere coll' *exequatur* accordato al Breve di Benedetto XIV. del 1741., che l'inſigne Collegio degli Eddomadarj ha dritto di entrare con la Croce inalberata in tutte le Chieſe Parocchiali, e ſpecialmente in quella di S.Giovanni Maggiore dopo una lunga lite agitata in Roma colla ſteſſa Collegiata, ſiccome ſi potrà rilevare dall'intero tenore del documento, che nella nota traſcriviamo (*a*). Queſt' Iſtan-

gio exequatur ſopra del medeſimo. E perchè dandoſi il Regio exequatur a detto Iſtrumento del Collegio colla ſudetta proteſta, rimarrebbe aperta la ſtrada non ſolo di continuarſi la lite, ma d' intraprenderſene anco delle nuove, con pregiudizio, e danno de' ſupplicanti, e contro la Regal mente di V. M.; ricorrono pertanto dalla M. V., ed umilmente la ſupplicano, che attento l' eſpoſto, ſi degni ordinare, che non ſi dia altro exeq. Regio all' iſtrumento della detta ſentenza, che forſe ſi domandaſſe dal Collegio ſudetto; e l' avrà a grazia ut Deus. Copia &c. Illuſtriſſimo Senor: De orden del Rey remito a V. S. I. el adjuncto recurſo de los Capitulo, y Canonigos de la Catredal de eſta Ciudad tocante a un Iſtrum. expedido por parte de los Edomadarios de la miſma Cathedral, de la ſentenza ſobre la cauſa agita entre los miſmos Capitulo, Canonigos, y Ebdomadarios, a efecto de que la Curia de V. S. Illuſtriſſima no le de curſo a tal Iſtrumiento con la protexta, que ſe dice quando le ſera preſentado: Dios guarde a V. S. Illuſtr. muchos anos como deſeo. Palacio y Octobre 9. de 1756. Illuſtriſſimo Senor: El Marques Brancone: Monſ. Obiſpo Capellan Major.

(a) Nel fol.13. e 14. ſta eſibita copia del Regio exeq. del ſeguente tenore: *S. R. M. Li RR. Eddomadarj dolla Chieſa Metropolitana di queſta Città ſupplicando eſpongono a V. M., come da Sua Santità hanno ottenuto Breve per la cauſa tengono col Capitolo di S. Giovanni Maggiore; ſupplicano V. M. per lo Reg. exeq. ut Deus &c. Rev. Regius Capellanus Major videat, & in ſcriptis referat: Maggiocca: Caſtagnola: Fraggianni: Proviſum per Regalem Cameram S. Claræ: Neap. die 18. April. 1741. Maſtellonus: Illuſtris Marchio Præſ. S.R.C. imped., & Illuſtr. Marchio Rocca non interfuit: S. R. M.* Per obbedire agli ordini di V. M., ho veduto un Breve *ſub annulo Piſcatoris* in data de' 7. di Marzo 1741., dal tenor del quale ſi legge la lunga e diſpendioſa lite vertita fra gli Eddomadarj, e Quarantiſti di queſta Metropolitana con il Capitolo della Chieſa Collegiata di S. Gio. Maggiore di queſta Città, tanto ſopra l'uſo dell' *Inſegne* conceſſali da' Sommi Pontefici, quanto ſopra l'aſſociazione de' Cadaveri, che dagli accennati Eddomadarj, e Quarantiſti ſi pretende fare *ſotto la ſua Croce particolare*, così per li Colleghi di eſſo Collegio, quanto per eſteri di qualſivoglia Parocchia, per le di cui prerogative varie ſono ſtate le Bolle, e deciſioni ottenute dagli accennati Eddomadarj, e Quarantiſti; pertanto inerendo Sua Santità alle medeſime deciſioni tanto de' Tribunali di Roma;

Istanza fu notificata al Procuratore contrario, e nel mentre il Collegio degli Eddomadarj si lusingava, che in virtù de' documenti esibiti, fosse del tutto svanita la contraria pretensione, vide anzi farsi alla sudetta loro modestissima istanza una lunga e feroce replica, la quale è di carattere dello stesso Avvocato di S. Gio. Maggiore. Sono degne di memoria l'espressioni che in quella si usano, fra le quali basterà accennar le seguenti: *Lo Procuratore dell'insigne Collegiata di S. Gio: a Maggiore si fa le meraviglie per le tante sconnessioni, e bartucchierie esposte nella retroscritta Istanza &c.* (a).

XII. In tali circostanze il dritto della difesa suggerisce agli Eddo-

ma; quanto di quella fatta dalla buona memoria del Cardinal Pignatelli Arcivescovo di detta Cattedrale in virtù di special delegazione Pontificia, gli da facoltà di portare l' *Insegne*, cioè cappa, e rocchetto colle maniche in qualsivogliano funzioni, Coro, e Congregazione, processioni così publiche, come private, tanto dentro, quanto fuor di questa Metropolitana, e nell' esequie non solo de' Colleghi sudetti, ma degli Estranei, o Canonici di essa Metropolitana, o chiamati da se soli, e di *elevare la propria Croce* in questa Città, e *Diocesi* nel distretto di tutte le Chiese Parocchiali, e particolarmente *nella già detta Collegiata* di S. Gio: Maggiore, e di lui Grancia, *senza intervento* di ciascun Paroco, o Beneficiato, nè *di Croce* di ciascuna Parocchia, ed *in specie* di quella sopra detta di S. Gio: Maggiore, dispensando la Santità Sua a tutte e qualsivogliano costituzioni Apostoliche in contrario. Sopra del quale si è supplicata V. M. per lo *Reg. exeq.* Pertanto veduto, e considerato l'affare, inteso in ciò il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scassa mio ordinario Consultore son di voto, che la M. V. può restar servita concedere alli supplicanti il *Reg. exeq.* per trattarsi fra persone Ecclesiastiche, e di asportazione d'Insegne, e di preeminenze fra persone Ecclesiastiche, locchè spettà a Sua Santità, e S. Sede Apostolica. E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da casa, in Napoli a' 22. Aprile 1741. Di V. M. Umiliss. Vassallo e Cappell.: Nicolò di Rosa Vescovo di Pozzuolo: Onofrio Scassa: Francesco Albarelli: *Exequatur servata forma retroscriptæ relationis: Maggiocco: Castagnolà: Provisum per Regalem Cameram S. Claræ: Neap. 24. Aprilis* 1741.: *Mastellonus: Illustr. Marchio de Ippolitho Præs. S. R. C. tempore subscript. impedit. & cæteri Aularum Præfecti non interfuerunt.*

(a) Nel *fol.* 15. e *seg.* si legge l'istanza presentata nel dì 2. Aprile del corrente anno per parte dell'Insigne Collegio degli Eddomadarj; e la replica nel *fol.* 21. *a t.*

domadarj di dovere alla già pubblicata Allegazione, che contiene più improprietà, che parole, far anche palesi le sue ragioni, o non conosciute, o dissimulate, o adulterate nella contraria scrittura. Si aspetti adunque il nostro Contraddittore una risposta, ch'egli troverà quanto sterile di parole improprie, altrettanto feconda di monumenti e di pruove. E comechè la presente scrittura richiederebbe altro ordine; pur nondimeno perchè il nostro Avversario non rimanga deluso di non essersi a tutto convenevolmente risposto, seguiremo, *invita Minerva*, la stessa sua disposizione usata nel suo ferocissimo attacco.

XIII. Per la qual cosa divideremo questa risposta in tre parti, due delle quali, perchè alquanto lunghette, partiremo in Capitoli, e l'ultima, perchè brevissima, non avrà bisogno di alcuna suddivisione.

XIV. Nella prima parte si mostrerà, che la contraria pretensione di dover gli Eddomadarj, quando vanno disuniti da' Canonici della Cattedrale, cedere la preferenza alla Collegiata di S. Gio: Maggiore, sia non solo mal fondata, insussistente, ed illegale, ma strana ed assurda.

XV. Nella II. si farà conoscere il debito de'Canonici di S.Gio: Maggiore di far entrare in quella Chiesa l'insigne Collegio degli Eddomadarj colla Croce inalberata, come Croce della Chiesa Cattedrale.

XVI. E finalmente nella III. brevissimamente si farà comprendere, che l'attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difender l'attentato, si son volute industriosamente proporre.

PAR-

PARTE I.

Si dimostra, che la nuova pretensione della Collegiata di S. Gio. Maggiore, di dovere gli Eddomadarj della Cattedrale, quando van disuniti da' Canonici, cederle la preferenza, sia non solo mal fondata, insussistente, ed illegale, ma strana, ed assurda.

I. PEr serbare quell' ordine, che per noi si può il migliore in questa risposta, darem prima un saggio di quanto contiensi nella prima parte, o §. della contraria scrittura, per indi in distinti capi manifestarne le mostruosità, e gli assurdi.

II. Il valente Contraddittore per fondamento del suo assunto va spargendo, essere stato un sogno degli Eddomadarj della Cattedrale, che nella Chiesa di Napoli sienvi stati due Vescovi, e due riti, l' uno Latino, e l' altro Greco: che sia stata favolosa l' origine degli Eddomadarj attribuita a S. Attanasio nel IX. secolo: che questo corpo di Eddomadarj languiva nella miseria, non aveva nè rendite, nè sepoltura, nè onori, e che ne furono da' Canonici della Cattedrale misericordiosamente provveduti: che ciò non ostante con mostruosa ingratitudine mossero liti a' loro benefattori: e che inoltre sien costoro servidori non meno del Vescovo, che degli stessi Canonici; ed in conseguenza rappresentandosi la Cattedrale da' soli Canonici, non possano gli Eddomadarj aver la preminenza sopra la Collegiata di S. Gio. Maggiore. Di più che il Cimiliarca lor capo nulla influisce a dar loro

alcuna prerogativa, e che il dirsi socj di costui vaglia lo stesso, che siccome i Canonici sono *tamquam socii* dell'Arcivescovo, così gli Eddomadarj *tamquam socii* del Cimiliarca, e perciò non compongano altro, se non se il Capitolo del Cimiliarca, il cui nome non è titolo di dignità, ma di semplice officio; e finalmente dopo di essersi spogliato il Collegio degli Eddomadarj di tutte le sue prerogative, si pretende, che le Chiese Collegiate non abbiansi a trattar meno de' Canonici delle Cattedrali, e perciò non debba far maraviglia, che la Collegiata di San Gio. Maggiore si fregi del titolo di *Reverendo Capitolo, di membra del nostro Arcivescovo, e di senato della Chiesa Metropolitana di questa Città*.

III. Ecco in sustanza quale aggruppamento si fa di tante nuove e stupende proposizioni, per assicurare il gran colpo di precedenza della Collegiata di S. Gio. Maggiore all' insigne corpo e Collegio degli stessi Eddomadarj della Cattedrale, la qual pretensione non si è mai per lo innanzi, ma oggi la prima volta promossa. Ciascuno sarà curioso di ascoltarne le pruove, le quali debbono esser tali da far ricredere tutto il mondo già prevenuto in contrario. Ne' seguenti capitoli a parte a parte vedremo così la novità delle proposizioni, come degli argomenti, e delle pruove, per indi, bandite le novità e gli assurdi, trarne la dovuta conchiusione.

CAP.

C A P. I.

Si dimostra, non essere stato sogno degli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe due Vescovi, e due riti.

I. IL nostro valoroso Contraddittore ha voluto trattar la faccenda con alti principj, e nel I. numero o paragrafetto del suo I. §. (secondochè gli è piaciuto divider la sua scrittura) incomincia così. „ Sognarono negli anni addietro i „ RR. Eddomadarj della Cattedrale, che la Chiesa di Na„ poli avea avuto un tempo due Vescovi, che la governa„ rono, l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, e „ su questo sogno andarono da per tutto divolgando, ch'era„ no essi i Canonici del rito Latino, e per contrario i Ca„ nonici veri, e genuini della nostra Cattedrale rappresen„ tavano quelli del rito Greco. Onde non solo ardirono di „ rendersi eguali al corpo de' suddetti Canonici, ma ne „ ostentarono ancora la maggioranza (a) „. Ecco quel che si contiene nell'intero primo paragrafetto della contraria Scrittura. Qui si parla di un sogno, che negli anni addietro inventato si fosse dagli Eddomadarj. Il nostro Contraddittore non s'impegna nè poco nè punto a manifestarci, come, e quando caddero gli Eddomadarj in questo tal sogno; dappoichè nel suo II. *paragrafetto*, che immediatamente succede, vuol far credere, che gli stessi Eddomadarj abbandonarono questa lor favolosa origine, e si appigliarono ad altro partito, siccome si vedrà nel seguente capitolo. Or in queste circostanze, che si assenta francamente una proposizione, senza recarne alcuna pruova o documento, potrebbe la risposta esser breve e concludente così. Se il Contraddittore dice, che *sognarono negli*

(a) *Scritt. contr. facc.3.*

gli anni addietro gli Eddomadarj, che la Chiesa di Napoli ebbe un tempo due Vescovi, l'uno del rito Latino, e l'altro del rito Greco, possono ben con ragione replicare gli stessi Eddomadarj, che se essi abbian sognato *negli anni addietro* questa creduta mostruosità, vogliasi oggi anche *sognare*, che in una stessa Metropoli vi sieno due *Reverendi Capitoli*, *e due Senati di una stessa Chiesa Metropolitana* per essersi la Collegiata di S. Gio: Maggiore oggi la prima volta battezzata dal nostro Contraddittore per un altro Reverendo Capitolo, e Senato della stessa Chiesa Metropolitana. Che maraviglia dunque sarebbe, se negli anni addietro gli Eddomadarj avessero anche sognato, che vi erano due Vescovi? Se vi erano due Vescovi, uno del rito Latino, e l'altro del Greco, componenti due Presbiterj, o sieno Senati, l'uno Greco, e l'altro Latino, non era certamente un sogno generativo di assurdi; ma che a dì nostri si vegga sedere un solo Arcivescovo del solo rito Latino con due Presbiterj, e due Senati dello stesso rito Latino, è certamente un sogno del tutto assurdo, e mostruoso.

II. Ma vediamo di grazia, se gli Eddomadarj *negli anni addietro* si fossero sognati, o se altri fossero stati gli autori del sogno, o se finalmente concorressero vestigj, e testimonianze tali, che difendessero almeno il preteso lor sogno. Il nostro Contraddittore si potea meglio ricordare su questo suo assunto, nè dovea incolpare gli Eddomadarj di aver in Napoli *negli anni addietro* veduto in sogno due Vescovi. Egli ben sa, come versato nella nostra storia, che sono a noi pervenute pochissime antiche memorie della Chiesa Napolitana. Le più sincere ed autentiche rimasero nel giro de' secoli per lo più non curate, e sepolte, e diedero luogo alle più recenti e favolose; dimanierachè dopo il rinascimento delle lettere valenti Uomini

ni fra noi ſudaron molto, e con poco ſucceſſo a ſeparare le vere e genuine dalle adulterate e fallaci. Le controverſie che ci ſono ſtate da due ſecoli a queſta parte tra i Ceti Eccleſiaſtici intorno a' loro diritti e prerogative, lo ſtudio che ſi è ripigliato su queſte materie eccleſiaſtiche, e parte di quel miſero avanzo de' Codici e MSS., fattoſi paleſe con le ſtampe, han riſvegliata la diligenza de' Dotti a farci venire in cognizione di molte rare notizie, ignorate nelle età meno culte. Ma dee ſempre far maraviglia, come il Clero di Napoli foſſe ſtato così traſcurato a conſervare i ſuoi antichi monumenti. Non abbiamo de' Veſcovi della Chieſa Napoletana, che un imperfetto Catalogo ſcritto ne' tempi barbarici, e propriamente nel IX. ſecolo da *Giovanni Diacono*, la cui cronaca incomincia da S. Aſpreno, e termina a S. Attanaſio eletto nell' anno 850. al qual catalogo aggiunſe Pietro Suddiacono *Attanaſio II.* che nel 872. ſuccedette a S. Attanaſio I. ſuo Zio. Ed oltre a ciò un altro più riſtretto Catalogo de' medeſimi Veſcovi di antico autore anonimo è ſtato publicato da Monſ. *Franceſco Bianchini*. Ne' tempi poſteriori niun ſe ne preſe una più diligente cura, e ſe alcuno ci ſia ſtato, la coſtui opera non ſi è a' poſteri tramandata. Bartolomeo Chioccarelli fu il primo dopo il corſo di XVI. ſecoli, che s' impegnò il meglio che potè, ſono già 130. anni, di raccogliere dopo infinite ricerche da lui fatte, tutte le memorie della Chieſa Napolitana fino a ſuoi tempi, col diſegno non ſolo di ſupplire le lagune, e correggere gli abbagli preſi dal Croniſta Diacono, ma eziandio di continuare la ſerie de' Veſcovi dal IX. ſecolo in poi, ſiccome egli eſeguì fino ad Aſcanio Filomarini, creato Arciveſcovo della noſtra Chieſa nell' anno 1641. di noſtra ſalute.

Or queſto benemerito Scrittore della Chieſa Napoletana, il qua-

quale non fu mai nè Cherico, nè Eddomadario, nè Canonico, ma fu uno de' più dotti Giureconfulti ed Avvocati de' fuoi tempi, e per le fue fagaci inveftigazioni era lepidamente chiamato *Can bracco* dal celebre Pietro Laufena fuo amico, è appunto l'Autore di quel pretefo moftruofo fogno de' *due Vefcovi*, che vuolfi oggi attribuire dal noftro Contraddittore agl' innocenti Eddomadarj della noftra Cattedrale. Il Chioccarelli adunque da un *folo* monumento ch' ebbe allora tra le mani, cioè dalla vita e dagli atti del Vefcovo S. Attanafio del IX. fecolo traffe il fuo argomento dell' efiftenza de' *due Vefcovi* della Chiefa di Napoli, l'un Greco, e l'altro Latino; le cui parole nella nota trafcriviamo (*a*).

III. Convien dunque che fappia il noftro Avverfario, che l'autore di quel fogno è ftato appunto non già alcuno degli Eddomadarj della noftra Cattedrale, ma quel Bartolomeo Chioccarelli, il quale fu un Giureconfulto, ed Avvocato nel foro Napoletano di cui egli fegue gloriofamente la traccia coll' efercizio della fteffa profeffione. Fu per altro il Chioccarelli quel *Can bracco*, che colle fue ricerche procurò il primo di raccorre quante memorie potè

(a) *De Epifc. Neap. in S. Athanaf. p.* 95. fcriffe così:

DUO EPISCOPI NEAPOLITANI, GRÆCUS, ET LATINUS. 878.

Quis crederet Neapolim, & fi eo tempore celeberrimam, ac Civium copia affluentem, parvam tamen urbem, & brevi murorum ambitu fe continentem, DUOS habere EPISCOPOS, GRÆCUM nempe, qui Græcis praerat, alterum vero LATINUM, qui Latinis præfidebat, duofque effe Cleros, Latinum fcilicet, & Græcum, quod ex UNICA tantummodo authoritate deprompfimus, ex vita nempe & actis S. Athanafii Neapolitani Epifcopi, quæ ejus ætatis nobilis author (ut ea tempora ferebant) confcripfit, quæ quidem vita characteribus Longobardis iis temporibus exarata pluribus in locis, ac monafteriis habetur, in cœnobii nempe Caffinenfis bibliotheca, in Vaticana itidem, ac penes nos iifdem caracteribus confcripta affervatur, aliifque etiam in locis confpicitur, & ne REM NOVAM prodentes, temerarii conjectores videamur, authoris verba fingillatim referre placuit. Quum enim is Neapolitanam urbem ab ejus pulchritudine, atque ædificiis, & a Chriftiana religione commendat, fic ait &c.

potè per illustrare la storia della Chiesa Napoletana, così per lo innanzi dagli stessi Ecclesiastici trascurata e negletta. E niun mai potrà negare, che sarà sempre la Chiesa Napoletana debitrice a questo valent' Uomo di molte interessanti scoverte. Ferdinando Ughelli nella sua *Italia sacra* non potè far altro che trascrivere l'Opera del Chioccarelli. E poi tutti i nostri Scrittori Ecclesiastici nelle posteriori lor cure la maggior parte delle notizie e de' lumi trassero dalla stessa Opera di costui commendata sempre da tutti, e venerata. Se poi il preteso sogno del Chioccarelli sia bene o mal fondato sul solo monumento ch' egli cita della vita e degli atti di S. Attanasio, il vedremo più innanzi. Intanto fa duopo avvertire, che siccome fuggì alla diligenza del Chioccarelli l'altro monumento qual è quello che si rileva dagli atti del Concilio Generale di Sardica celebrato nell' anno 347. di nostra redenzione, da' quali apparisce, che in quell' anno appunto 347. erano esistenti in Napoli due Vescovi l'uno *Calepodio*, e l'altro *S. Fortunato*, così questo tal monumento non ha fatto credere più un sogno l'esistenza contemporanea di due Vescovi in Napoli ne' primi secoli della Chiesa, ma è stata, ed è tuttavia una delle più celebri controversie tra tutti i Scrittori, se erano due Vescovi l'uno indipendente dall'altro, o l'uno all'altro subordinato, cioè il primo in qualità di Vescovo, ed il secondo di Corevescovo. E tralasciando ora di recare le confacenti testimonianze su questo argomento, giacchè più innanzi sarà luogo a trattarne: ci basterà quì solo accennare, che l'incomparabile Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della nostra Cattedrale nel suo laborioso commentario al *Calendario della Chiesa Napoletana*, ch' egli diè alla luce nell' anno 1744. , sei anni prima di sorgere le controversie tra i Canonici cogli Eddomadarj della stessa Cattedrale , trattan-

tando di *S. Fortunato* Vescovo di Napoli, non potè non affermare, che in quella età erano esistenti i due Vescovi, cioè dire *Calepodio* e lo stesso *S. Fortunato*, per tutto ciò rilevarsi dagli atti del Sardicense Concilio; se nonche supponendo che il Canone 8. del Concilio Niceno vietasse due simultanei Vescovi in una sola Città, gli parve più verisimile, che *Calepodio* non fosse stato il primario *Vescovo Napoletano*, ma secondario, e *Corevescovo* in grazia *de' Greci* insignito *dell' Ordine Vescovile*; affermando parimenti che un tale istituto nel IV. secolo ebbe vigore in Napoli, e che di poi fu intermesso (*a*). L' autorità adunque di questo così insigne Letterato, il quale era un rispettabilissimo Canonico del Capitolo Napoletano, non dovea far credere al nostro Contraddittore, che il sogno de' due Vescovi l'uno del rito Latino, e l' altro del rito Greco, o che si vogliano ambedue primarj, o l' uno primario, e l' altro secondario, era un parto degli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

IV. Or se mai fosse avvenuto, che gli Eddomadarj avessero dato un qualche credito all' opinione, che di molto favoriva il loro assunto, opinione fondata sull' autorità di Scrittori *imparziali*, potrebbero mai essere così insultati di essere stati essi gli autori di questo preteso lor sogno? Non si negherà mai, che Napoli sia stata Città *Greca*, e che in processo di tempo compose un popolo misto di Greci, e di Latini: dappoichè essendo circondata da

(a) Mazzocch. Comment. *In Kalendar. Eccl. Neapol. in vita S. Fortunati pag. 616. vol. II. Quo circa tempore Sardicensis Concilii Græcis Neapolitanis* Calepodium, *Latinis* Fortunatum *præfuisse. Atqui duos simul in una* Civitate *Episcopos ordinari* Canon *Nicenus vetabat. Quare id forsitan verisimilius dici potest*, Calepodium *non primarium Neapolitanorum Episcopum extitisse, sed secundarium, & Chorepiscopum in Græcorum gratiam episcopali ordine insignitum. Quod institutum IV. sæculo Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumenti* Diatriba *alicubi ostendetur.*

da popoli Latini, dovè tratto tratto, sì per l'amenità del sito, come per le varie incursioni de' Barbari, di cui per lo più fu ella esente, accogliere nel suo seno gran numero de' convicini, come un ricovero de' fuggitivi ed oppressi. Napoli adunque da che ebbe la sorte di essere illuminata dal Vangelo sino al XII. secolo di nostra Redenzione, sì per essere *Greca* in origine, e sì per essere stata dal VI. secolo in poi subordinata al *Greco* Romano Imperio, sino alla conquista fattane da Normanni, o sia fino al XII. secolo, dovè conservare in gran parte, siccome luminosi monumenti lo attestano, non meno il suo originario linguaggio, che il Greco costume, ed accogliendo di età in età Latine famiglie, crebbe in una popolazione e Greca e Latina, fino a che per lo suo ingrandimento il numero de' secondi vincesse il primo, come naturalmente avviene, e poche reliquie lasciasse ne' secoli a noi più vicini della origine sua. Da ciò avvenne che in Napoli risplendessero due Cleri, l'un Greco, e l'altro Latino per comodo de' fedeli dell'una, e dell'altra Nazione. Un monumento chiarissimo il dimostra della vita di S. Attanasio scritta da Pietro Diacono Cassinese, il quale fiorì nel IX. secolo. Fu questo santo Vescovo menato in prigione dal Duca Sergio. Si commosse il popolo, e 'l Clero tutto, e con questi la turba Monastica, e l' Abate de' Monaci con tutto il Clero giunto al Pretorio in nome di tutti chiese la liberazione del Santo. Eccone le parole: *Inter hæc GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS, & Monachica turba, præcipueque Antonius, vir satis idoneus, & provectæ ætatis, Monachorum Abbas, diutinis jejuniis, & ægritudine corpore jam defecto, alienis evectus manibus, CUM UNIVERSO CLERO ad prætorium advenit, qui ita exorsus est: Dic miser, & Dei contemtor, quid est hoc quod fecisti? Hoc ergo pro infando*

 sce-

scelere noveris, te non solummodo periturum, cunctumque genus tuum, sed etiam tota urbs, quæ Athanasii hactenus oratione gubernata est, sine dubio desolabitur, pastore decedente. Redde nobis, inquiunt, patrem nostrum, qui nos spiritali carnalique protectione tuebatur: si enim hunc retinere tentaveris, omnes hinc egrediemur, & tibi extemplo veniet perditio.

V. Quì si rifletta a quelle parole: *Inter hæc GRÆCA LATINAQUE PARS SACERDOTALIS;* ed a quelle altre, *CUM UNIVERSO CLERO;* per mostrare appunto, che tutto il Clero Napoletano era composto parte di Greci, e parte di Latini *Sacerdoti*, dinominandosi in primo luogo i Greci, per favorir sempre LA GRECA AMBIZIONE. Allorchè il corpo di S. Attanasio dal Monistero di Montecasino fu trasferito in Napoli nell'anno 881.; fu negli atti della sudettà traslazione registrato così: *Confluebant autem uterque sexus, & ætas universa, & quisque ut poterat psalmodiæ cantus VARIUSQUE linguarum GRÆCÆ, & LATINÆ suavi modulatione resonabant* (a). E negli atti della traslazione di S. Severino Abate fatta nell'anno 920, ed in quelli di S. Sossio fatta nel medesimo anno fu praticato lo stesso, dappoichè *altercantibus choris LATINIS, & GRÆCIS*, furon celebrate quelle sacre funzioni (*b*). Se questa era l'usanza del IX. e X. secolo non potrà mai dirsi un sogno, che in Napoli sianvi anche stati due riti l'un Greco, e l'altro Latino. Quanti sono stati gli Scrittori, che sono entrati a discorrere dell'antica Liturgia della Chiesa Napoletana fin all'anno 1752. tutti concordemente han conosciuto ad evidenza esser fioriti in Napoli i due Cleri Gre-

(a) Appresso Chioccarelli *De Episcop. Neap. pag.* 98.
(b) *Ibid.*

Greco, e Latino. Tra gli altri *Cesare Baronio* padre della Storia Ecclesiastica, i Bollandisti, l'Ughelli, il Fleurì, il Muratori, ed ultimamente i due Assemani; e tra i nostri il Capaccio, il Chioccarelli, il Caracciolo, il Falcone, il Giannone, il Sersale, e tra gli stessi Canonici della Cattedrale i due illuminatissimi Scrittori, quali sono stati il Canonico D. Gennaro Majelli, e lo stesso Canonico Mazzocchi nella cennata Opera sul Calendario della Chiesa Napoletana. Anzi è pur degno di tutta la riflessione, che insorta nel 1750. una fiera controversia promossa da Canonici contra gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, come più innanzi vedremo, ed altercandosi in Roma su questi punti dell'antica Chiesa Napoletana, quantunque il celeberrimo Canonico Mazzocchi, come si dirà nel seguente Capitolo, fosse stato indotto da suoi Colleghi Canonici di publicare un'altra Opera come egli fece per sostenere il contrario di quel che prima avea scritto; pur non dimeno un altro rispettabilissimo Canonico della Cattedrale dopo il Mazzocchi, qual'è il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano, dopo aver pur egli voluto sostenere di non esservi stati in Napoli i due Vescovi l'un Greco, l'altro Latino, ma non potendo negare esservi stati i due Cleri, stimò dipartirsi dall'opinione del Mazzocchi, e s'ingegnò a dimostrare l'*Unicità* del Vescovo, col presupporre, che il primo Vescovo S. Aspreno, ed i successori fossero bene istruiti dell'una, e dell'altra lingua in un popolo misto di Latini, e di Greci (a).

(a) Nella Parte I. delle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa*; Cap. VI. pag. 100. Eccone le parole: „ A me sembra „ chiarissimo, che fin dal principio della fondazione della Chiesa quì in Na„ poli, fosse stato sempre un sol Vescovo, e sempre Latino. Si niega ciò da „ alcu-

VI. Se adunque così la duplicità de' Vescovi , come de' Cleri del rito Greco , e Latino fosse stato un sogno degli Eddomadarj , ed un recente sogno degli *anni addietro* , qual dovea esser la necessità , e l'impegno di tanti nostri Scrittori, e quel ch'è più di tanti rinomati Scrittori Oltramontani , di abbandonarsi alla sognata opinione, quando costoro non furono mai nè poterono essere Eddomadarj della Cattedrale di Napoli? All' incontro i due rispettabilissimi Canonici della stessa Cattedrale Mazzocchi e Sparano dopo le mosse controversie , tanto è lontano , che lo

---

„ alcuni nostri Scrittori, spezialmente dal Chioccarelli, e dal Caracciolo: Ma „ mi fa molto più di peso l' autorità del Bollandista Daniello Papebrochio, „ il quale, trattando, *Ad XV. Junii*, di S. Fortunato nostro Vescovo, rap„ porta, che sedendo in quel tempo in questa Chiesa unitamente Calepodio, „ non può altrimenti dirsi, se non che fosse stato Vescovo Greco , e perciò „ osservò nel num. xI. *Paucos fortassis Graecos sedisse*. Ultimamente nell' anno „ 1757. contro al Ch. nostro Mazzocchi scrisse il Bollandista Giovanni Stil„ tingo, il quale difende il Papebrochio, non volendo però in questa Chiesa, „ come principale, il Vescovo Greco, ma come coadjutore , e soggetto al „ Vescovo Latino, e pruova ciò più tosto rilevarsi dal Canone Niceno l'VIII., „ che quello che afferma il Mazzocchi.

„ Ciò non ostante io pruovo la mia opinione della unicità del Vescovo in „ quella guisa, che mi è paruta più convincente, e risponderò al testo dell'Au„ tore della vita di S. Attanagio, ch'è l'unico scoglio, al quale si possa urta„ re, *in maniera differente da quella, che pensò il Mazzocchi* mio singolar Mae„ stro; pregandolo che voglia in questa parte condonare il mio ardimento, e „ correggere le mie risposte, se sono strane, disposto in tutto a rivocar quanto „ dico, se si truova inverisimile, o falso. Appoggio le mie ragioni primamente; „ perchè niuna necessità fuvvi mai quì tra noi di elegger due Vescovi, non es„ sendo stato a' Napoletani ignoto l'idioma Greco, e Latino: onde poteva un „ solo Vescovo adempir bene le sue parti con chi e Greco era, e Latino. Il „ più che potrebbe dirsi, si è, che prevalendo l'idioma Greco per l'origine della „ nostra Napoli, dovea eleggersi un Vescovo, che Greco fosse, e non Latino. Ed „ a ciò risponde il Mazzocchi: *literis ergo valentior quovis tempore fuerit*, *potuit* „ *& Graecos homines Pastor Latinus temperare*, *& Latinos Graecus*. Così egli: *de* „ *Cathedr. Ecc. Nap. semp. unic.* Ma l'eruditissimo Monsignor Giuseppe Simone „ Assemani è di parere, che sempre fu uno, e fu sempre Latino, perchè queste „ nostre parti erano Occidentali, e vicinissime con Roma, e così non trovan„ dosi mai nell'Occidente scritte Liturgie Greche, ma tutte Latine, vuopo è il „ dire,

lo credessero un sogno, che anzi il primo impiega tutto il suo sottilissimo acume contra il Papebrochio, ed il secondo abbandona il sentimento del proprio Collega, per indagarne la più plausibile ragione. Ma così rispetto ai due Vescovi, come alle due Sedi del rito Greco e Latino, ci darà motivo il nostro Contraddittore di trattarne più ampiamente ne' seguenti capitoli, ne' quali si conciliera l'una coll'altra opinione, e si farà conoscere, come surse in Napoli la necessità delle due Sedi prima governate da due Vescovi distinti, ed indi da un solo Vescovo, secondo le circostanze de' tempi.

XI. Intanto bandisca il Contraddittore quel sogno, ch' egli ha attribuito erroneamente agli Eddomadarj, a sol fine di malmenarli. Basterà per ora, ch' egli sappia, che gli Eddomadarj non sono stati gli autori del sogno così de' due Vescovi, che delle due sedi, o due riti. Ma se pur è tale, come non è, e come ad evidenza si mostrerà più innanzi, dee attribuirlo a tanti Valentuomini pocanzi menzionati, ed a quel che prima scrisse lo stesso incomparabile Mazzocchi, e dee riportar la pretesa favola de' due Vescovi agli atti del Conci-

---

„ dire, che il Vescovo fosse stato altresì Latino. A questo però, che sostiene
„ quest'insigne Letterato del secol nostro, aggiugnerei io una riflessione, la qua-
„ le sembra, che sciolga ogni nodo. Che dicono i contrarj, che S. Aspreno
„ era nato in Napoli, *Città Greca*, e che essendo fatto Vescovo appellarsi do-
„ vea *Vescovo Greco?* Ed io rispondo, che non solamente S. Aspreno, ma pa-
„ recchi altri di lui successori furono per origine *Greci*; poichè basta dire, che
„ fossero in que' primi tempi nati in Napoli, per appellarsi *Greci*: e furono non-
„ dimeno così versati nell'idioma latino, che poterono egualmente bene farsi
„ sentire da'*Latini*, che da'*Greci*: sicchè bisogno non fosse quì di altro Vesco-
„ vo, che di un solo Perito nell'una, e nell'altra lingua. Or questo Vescovo
„ si chiami pure o *Greco* per la sua origine, o *Latino* per la lingua, che usar
„ dovea nella sagra Liturgia, nulla certamente importerà, sempre che a noi
„ si conceda un solo Vescovo, ed una Liturgia Latina, tramischiata in qual-
„ che parte del Greco Idioma, che S. Aspreno fosse stato peritissimo della
„ lingua anche Latina, chi ne può dubitare? ".

cilio Generale di Sardica, agli atti attribuiti a S. Ilario, ed a quel che ne scrisse lo stesso S. Attanasio Vescovo di Alessandria, siccome vedremo a luogo più opportuno.

C A P. II.

Si risponde al Contraddittore su di ciò che afferma dell' istituzione degli Eddomadarj fatta da S. Attanasio: si rapporta l' autorità del Mazzocchi, e si difende dagl' insulti dell' Avversario.

I. IL valentissimo Contraddittore seguita a malmenare i nostri Eddomadarj, con aggiugnere nel II. suo *paragrafetto* del I. §. le seguenti parole: „ Conoscendo „ poi essi medesimi (cioè gli Eddomadarj) che difficil- „ mente avrebbero potuto giustificare questa lor favolosa „ origine, crederono meglio fatto di appigliarsi alla Crona- „ ca di Giovanni Diacono, e di spacciare, che la loro „ istituzione derivava da S. Attanasio Vescovo di Napoli, „ che fiorì nel IX. secolo dell' era Cristiana (a). "

II. Indi immediatamente soggiugne nel III. paragrafetto: „ Ma surse in tempo il *celeberrimo Alessio Simmaco Maz-* „ *zocchi*, uno de' più insigni *Canonici* della stessa Cattedrale, „ e colla sua Dissertazione Istorica: *De Cathedralis Eccl.* „ *Neap. semper unicæ variis diverso tempore vicibus*, che „ nel 1752. diede alle stampe, ed all' Augusto Re Cattoli- „ co, allora Monarca delle due Sicilie, dedicò: Prima fè „ conoscere la insussistenza de' *due Vescovi*, e de' due corpi „ de' Canonici del rito Greco, e del rito Latino, ed indi „ lo *abuso enormissimo*, che faceano gli Eddomadarj delle „ parole della Cronaca di Giovanni Diacono, direttamente „ al

(a) *Scritt. contr.* facc. 3. e 4.

„ al loro intento contrarie , e finalmente pose in chiaro ,
„ chi essi erano , e qual' era stata la loro *prima origine* .
„ Io non farò altro , che SEGUIRNE FEDELMENTE
„ LE TRACCE , affinchè non si dica , che quelche da
„ me si scrive contro degli Eddomadarj , sia effetto della
„ passione , che hà un Avvocato per li suoi Clientoli , per
„ servire alla difesa della causa , che hà per le mani . "

III. Fin quì il difensore di S. Gio. Maggiore . Primieramente è bello il vedere , come ben convengan fra loro il I. il II. e 'l III. *paragrafetto* . Nel I. i poveri Eddomadarj *negli anni addietro* sognarono i due Vescovi , ed i due riti : nel II. lasciarono il sogno , e si appigliarono alla Cronaca di Giovanni Diacono per trarre la loro *origine* da S. Attanasio : e poi nel III. si fa *sorgere in tempo*, anzi fuori tempo, il celeberrimo Mazzocchi, come dissipatore di tali sogni, il quale colla sua opera nel 1752. fè conoscere l'insussistenza de' due Vescovi , de' due riti , e di quell *abuso enormissimo*, che faceano gl'istessi Eddomadarj delle parole della Cronaca di Giovanni Diacono .

IV. Ognun si aspettava dopo di aver veduto gli Eddomadarj cadere nel sogno de' due Vescovi, e de' due riti, sentire dal nostro Contraddittore, quando fu il tempo, che gli stessi Eddomadarj si risvegliassero da quel letargo, ch' ebbero *negli anni addietro* : ma tutti ne son rimasi delusi . Ed in vero il fissarsi quest' Epoca, sarebbe stata un' opera ben degna della comune approvazione ; dapoichè era bello il vedere un sogno degli *anni addietro*, e dopo bandito il sogno, ricorrere gli stessi Eddomadarj ad un *abuso enormissimo*, qual si vuole che sia stato quello di appigliarsi costoro alla Cronaca di Giovanni Diacono per trarne l'origine da S. Attanasio , ed era piucchè curioso il vedere, come ne sorgesse quell' *abuso enormissimo*, che cotanto *enormissimamente* si decanta . Ma chi 'l crederebbe ?

be! Il nostro Contraddittore confonde il *sogno* coll' *abuso enormissimo*, giacchè l'epoca, in cui si bandirono questi due *mostri* si fissa nel 1752. allor quando fu publicata colle stampe l'opera del Mazzocchi, il quale, come afferma lo stesso Contraddittore, fece conoscere colla stessa Opera così l'insussistenza de' due Vescovi, e de' due riti, come quell' *abuso enormissimo*, che a sentirsi farà sempre orrore, e spavento.

V. E quì si contemplino per poco le parole della Cronaca di Gio. Diacono. Ecco quali sono in parlando appunto di S. Attanasio: *Ordinavit, ut in Ecclesia Salvatoris omni die Missa publica cum diptycis celebretur, offerens ibidem terras, ex quibus ejusmodi aleretur Collegium*. L'autore poi della vita dell'istesso S. Attanasio più chiaramente spiegò, di qual Collegio si trattasse, imperciocchè scrisse: *Hic itaque (Athanasius) zelo fretus divino constituit Sacerdotes HEBDOMADARIOS in Ecclesia Domini Salvatoris quæ Stephania vocatur, qui in ea continuis diebus publicam Missam celebrarent, sicut mos est Ecclesiæ Romanæ; in qua etiam ad eorum sumtus necessarias rerum distribuit opes*. Ciò posto si potrà mai dire, che gli Eddomadarj facessero un abuso enormissimo delle parole della Cronaca di Gio: Diacono, se così questa Cronaca parla d'istituzione di Collegio fatta da S. Attanasio, come l'autore della vita di questo Santo espresse, che degli Eddomadarj appunto s'intendesse il Collegio? Gli Eddomadarj credendo che il Fondatore del loro Collegio sia stato S. Attanasio han fatto il debito uso, e non abuso, e molto meno un'abuso enormissimo delle parole di quella Cronaca, e lo stesso uso, e non abuso ne fu fatto nelle antichissime lezioni dell'Uffizio del Santo con quelle parole, che vi si leggono: *Ministros Altaris Hebdomadarios in templo maximo a se institutos proprio ditavit ære*. Ma fu di un

tale

tale argomento tornerà più acconcio trattare in uno de' ſeguenti capitoli.

VI. Intanto riflettiamo a quelle altre parole del noſtro Avverſario. Proteſta egli non ſenza ſommo giudizio, che *non farà altro, che ſeguir fedelmente le tracce del Mazzocchi*. Ed acciocchè ſi comprenda qual ſia la cauſa finale di una sì ſincera proteſta, ſoggiugne così: *affinchè non ſi dica, che quel che* da lui *ſi ſcrive contra l'Eddomadarj ſia effetto della paſſione che ha un Avvocato per li ſuoi Clientoli per ſervire alla difeſa della Cauſa che ha per le mani*. Abbiamo adunque un contraddittore *Avvocato* ſenza paſſione per gli ſuoi Clientoli, ma come uno Scrittore indifferente, il quale per mettere in uſo la totale ſua imparzialità non ſi briga di altro che di ſeguir fedelmente le tracce dell' incomparabile Mazzocchi, il quale era per altro un Canonico della Cattedrale di Napoli, e s'induſse a ſcrivere, ed a pubblicare quella ſua Opera nel 1752. in tempo che ardeva la lite in Roma tra gli ſteſſi Canonici, di cui egli era riſpettabiliſſimo membro, con i ſonnacchioſi, e ſavoloſi Eddomadarj della ſteſsa Cattedrale. Chi non ammirerà il criterio di un *Avvocato* così ſpaſſionato ed imparziale?

VII. Ma ecco dove s'innoltra l'imparzialità di coſtui. Dopo aver profeſſato di non voler far altro che *fedelmente ſeguir le tracce dell' incomparabile Mazzocchi*, l'abbandona indi di fatto, e nel §. XXVII. in parlando della Cronaca di S. Maria del Principio, che il Mazzocchi vuol ſoſtenere, che ſia ſtata formata dalla Cronaca antichiſſima della Chieſa Cattedrale, dice le ſeguenti *memorande* parole: „ Che ſebbene il lodato Canonico Mazzocchi ſi „ è impegnato a farcelo credere, pur non dimeno i ſuoi „ argomenti ſono così deboli, ed inefficaci, che BISOGNA „ NON AVER CRITERIO, NE' LUME DI RAGIONE

E „ PER

„ PER SEGUIRNE LA TRACCIA." Indi soggiugne enfaticamente, come sempre suole: „ Chi in vero ha detto „ mai che vi era questa CRONACA antichissima nella Chiesa „ Cattedrale ? E poi chi si è sognato di scrivere che le „ notizie Storiche, le quali in essa si leggevano, furono „ fedelmente traspiantate nella Cronaca di S. Maria del „ Principio ? Queste circostanze sostanzialissime han bisogno „ di pruova, e di pruova incontrastabile e chiara, altri„ menti con quella stessa facilità che si asseriscono, si pos„ sono ragionevolmente negare, trattandosi di materia di „ fatto, il quale non si ammette nè si crede, se non „ è ad evidenza dimostrato (a)."

VIII. Ecco con quali modi improprj si strapazza la memoria dell'incomparabile Mazzocchi nell'atto medesimo che non trova altri in sua difesa che questo così insigne Letterato, che sarà sempre la gloria della nostra Nazione. Se adunque per avviso del nostro Contraddittore l'autorità del Mazzocchi dee valere per soda base e fondamento del suo assunto con innalzare questo valent'Uomo al grado non dico di uno Scrittore che abbia colla sua profonda erudizione, e maravigliose scoverte vinti e superati tutti gli altri, che seguirono la contraria sentenza, ma di un Giudice inappellabile, a cui niun altro possa contradire, talche egli medesimo professò seguirne fedelmente le tracce; come poi è avvenuto, che distrugge in un baleno gli argomenti di questo così insigne suo Antesignano, con affermare arditissimamente, che *bisogna non aver criterio nè lume di ragione per seguirne la traccia*, con aggiugnere, che *trattandosi di materia di fatto non si ammette nè si crede, se non è ad evidenza dimostrato?*

IX. Il che così essendo, chi è così sfornito di criterio, e di

(a) Facc. XVI.

di lume di ragione, che voglia prestar fede a quel che dice il nostro Contraddittore sull'autorità del Mazzocchi; giacchè ne priva tutti gli altri nel caso, che ne volessero seguire le tracce. Egli ha spacciato, e di suo carattere ha scritto nella replica fatta alla modestissima istanza degli Eddomadarj, *farsi le maraviglie per le tante sconnessioni e bartucchierie in quella esposte*. E quantunque queste tali *sconnessioni o bartucchierie*, che non sappiamo indovinarne il significato, sieno e possano essere un parto dell'umana debolezza; pur nondimeno sono tali, come si mostrerà in questa Scrittura, che faran credere l'autore di quella istanza nè così arrogante, nè presuntuoso, nè involto in contraddizioni così manifeste, e non irriverente alla memoria del più culto ed egregio nostro Scrittore, qual è stato il Mazzocchi; dalla cui feconda messe trae l'avversario tutta la materia del suo discorso; ed in vece di essergli grato, come ci accerta Seneca *de Benef.* citato già a proposito dal nostro Contraddittore, gli si mostra barbaramente sconoscente ed ingrato.

X. Noi all'incontro per mostrare a tutti il ben dovuto rispetto, e molto più al nostro Avversario, lo seguiremo in questa Scrittura in quella sola massima; che *trattandosi di materia di fatto non si ammette, nè si crede, se non è ad evidenza dimostrato*. Dovrà adunque il nostro Contraddittore ad evidenza dimostrare, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore sua *Clientola* dee aver la preferenza al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, e tutti i *fatti*, che egli asserta, non debbono ridursi a semplici asserzioni, ma a dimostrazioni evidenti. Fin quì abbiam veduto, com'egli vi sia riuscito in quanto al supposto *sogno* degli Eddomadarj, ed al preteso *abuso enormissimo* che han fatto costoro delle parole della Cronaca di Gio. Diacono, ed alla fedeltà prima da lui professata, ed in-

di negata al Mazzocchi di ſeguir le ſue tracce. Vedremo tratto tratto, com'egli ci riuſcirà in tutto il reſto. Intanto ritorniamo al Mazzocchi.

XI. Si aſcolti un poco, come il chiariſſimo Mazzocchi, divenuto oramai il miracolo di tutta l'Europa per le ſue maraviglioſe e ſtupende ricerche nelle più aſtruſe antichità Ebraiche, Egizie, Greche, e Romane, e nella profonda ſcienza della Sacra Bibbia, fu indotto, e quaſi traſcinato dal pertinaciſſimo impegno de ſuoi colleghi Canonici dopo un'oſtinatiſſima renitenza a dar di mano a *quella diſſertazione iſtorica ſulle vicende della Cattedrale di Napoli*, della di cui autorità ſi è ſervito il Difenſore di S. Giovanni Maggiore in ciò che credeva giovargli, e di malmenarlo in ciò che ſuppone potergli nuocere.

XII. Egli è più che noto, che dopo il celebre Breve di Benedetto XIV. del 1741. fatto a pro dell'inſigne Collegio degli Eddomadarj, ſcorſero alcuni anni in pace; ma come talvolta ſuole avvenire anche tra perſone Eccleſiaſtiche, ſi riſvegliò nell'anno 1750. tra i Canonici, e gli Eddomadarj della ſteſſa Cattedrale per alcuni punti di onorificenza un fiero litigio (*a*). Si difendevano gli Eddomadarj con le

(a) Non è quì fuor di luogo il rapportare quel, che ſcriſſe dell'origine di queſta controverſia il chiariſſimo Avvocato, oggi Regio Conſigliere, *D. Stefano Patrizj* nella ſua erudita Operetta, intitolata: *Relazione dell'antica Liturgia della Chieſa di Napoli intorno alla Iſtituzione del Collegio degli Eddomadarj* indirizzata al Sommo Pontefice *BENEDETTO XIV.* di chiara rimembranza e data alla ſtampa nel 1751. le cui parole nella facc. 2. 3. e 4. ſono le ſeguenti „ Si brieve prefazione io ho ſtimato premettere alla „ preſente relazione, che porgo alla S. V. in nome del Collegio degli Ed- „ domadarj di queſta Chieſa di Napoli; imperciocchè eſſi ne' paſſati meſi „ chiedettero, che io doveſſi eſſer loro Avvocato nel dimoſtrare la di loro „ giuſtizia, narrandomi i maneggi, la vigilanza, e la potenza del Capito- „ lo della ſteſſa Chieſa, che tentava di diſtruggere tutte le di loro prero- „ gative, e mi rappreſentarono tutti gli altri di loro timori; dimoſtrando „ con ciò un totale abbattimento del di loro ſpirito. Allora io gli diſſi, „ che

le antiche loro prerogative, sostenute col predetto Breve di Benedetto XIV. fatto appunto in occasione delle liti coll'istessa Collegiata di S. Gio. Maggiore, che oggi ci vuol menare all'istesso contrasto. I Canonici della Cattedrale all'incontro pretesero doversi moderare quella Pontificia determinazione relativamente al corpo de' Canonici dell'istessa Cattedrale, giacchè inquanto alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, era un articolo pienamente risoluto, e deciso dal Papa, e solennemente esecutoriato nel Regno

„ che la di lor caussa mi pareva nata sotto l'astro più felice, che mai si „ possa desiderare. La di lor causa, Santissimo Padre, è riposta nella più „ profonda notizia del dritto Canonico, e nella erudizione dell' Antichità „ Ecclesiastica. Voi, che ne dovete esser Giudice supremo, nel lungo cor- „ so della vostra vita, e fin da teneri anni avete fatto sempre conoscere, „ quanto siete dotto in questa facoltà, la quale; a dir vero, sembra essere „ il vostro nativo patrimonio: e molto più, che voi ne siete informato ba- „ stantemente fin d'allora che la Chiesa di S. Giovanni Maggiore di questa „ Città cercò ancora turbare nel possesso il nostro Collegio dalle sue antichis- „ sime prerogative. Allora la S. V. tolte da mezzo tutte le discordie giu- „ diziarie, stimò di stabilire le sue ragioni per mezzo d'un Apostolico Bre- „ ve. Per mezzo di questo mio credere dunque, e di questi miei sinceri „ sentimenti, il Collegio ha ripigliate le sue antiche speranze, e liberato „ da qualunque timore mi ha dimandato di consacrarvi questa relazione pri- „ machè la causa passi per le tumultuarie agitazioni del Foro, ed accioc- „ chè la S. V. possa prendere quegli opportuni espedienti, e deliberazioni che „ stimerà più proprie alla quiete, e tranquillità delle Chiese, ed alle loro „ antiche pratiche Ecclesiastiche.

„ L'attual causa, che si move dal Capitolo contro il nostro Collegio, „ non è differente da quella, che si mosse negli anni addietro dalla Chiesa „ di S. Giovanni Maggiore. Si pretese allora che il Collegio non potesse „ innalzar la sua Croce trà il distretto dell'altre Parrocchie nell' esequie de' „ defunti: che questo dritto non potesse appartenere, se non che al Capi- „ tolo della Cattedrale, la quale è la Parrocchia universale: che favolosi „ racconti sian sempre stati quelli della Cattedralità di un tal Collegio, „ giacchè ripugna al dritto Canonico, che in una Città sian due Cattedra- „ li: che tutti li dritti, che sembravano di esercitarsi con qualità precaria „ del Capitolo, essendo il Collegio degli Eddomadarj eguale a tutti gli al- „ tri corpi degli Eddomadarj delle Cattedrali d'Italia, li quali non rap- „ presentano altra prerogativa, di essere addetti e consacrati all'ossequio „ e ser-

gno. Fu destinata una particolar Congregazione di cinque Cardinali al nuovo esame, e dieder moto a quelle sentenze del 1752. del 1754., e del 1756. delle quali a luogo più proprio ragioneremo.

XIII. Or questa sì strepitosa lite impegnò talmente i Canonici della Cattedrale, che procurarono distogliere dalle gloriose sue cure l'incomparabile Mazzocchi per indurlo a scrivere a pro loro, e vi riuscirono finalmente. Il Mazzocchi premise un anteloquio alla sua dissertazione Istorica, *de Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ semper unicæ &c.*. E non potè

„ e servitù de' Capitoli. Questa fù quella controversia, la quale con pie-
„ no esame, e secondo si conveniva, la S. V. stimò di richiamare dalle
„ Congregazioni, nelle quali si era per molti anni trattata e determinarla
„ secondo i lumi della vostra vasta dottrina ed erudizione; onde si vide,
„ tolto di mezzo ogni litigio, conservata l'antica consuetudine della Chie-
„ sa Napolitana a prò del Collegio.

„ Finora niuno ha ardito di dire cosa alcuna in contrario di ciò che or-
„ dina V. S. col suo Breve, e ciaschedduno corpo ha goduto pacificamente
„ delle sue prerogative, libertà, ed indipendenze. Ora si preintende che
„ sia il Capitolo ricorso, affinchè il breve si riduchi al senso legale, e co-
„ me esso dice, all'equità e dirittura Canonica. Ha dato occasione ad un
„ tale movimento un piccolo fatto accaduto nel giorno, in cui ora scrivo,
„ del passato anno. Essendosi fatta dal Celebrante la benedizzione delle Can-
„ dele, ed innalzata la Croce degli Eddomadarj, nell'atto della processio-
„ ne, che si facea secondo l'antico costume, si videro alcuni delli Cano-
„ ci minacciare di doversi ritirare una tal Croce, come infatti loro riusci
„ per mezzo di alcune violenze; le quali poi essi medesimi fecero risolvere
„ in una processura ingiustissima contro gli Eddomadarj, siccome l'esito
„ del giudizio ha chiaramente dimostrato. Questo fatto fece un gran ru-
„ more in questa Città, e specialmente presso coloro, i quali sono infor-
„ mati dell'antichissima Liturgia di questa Chiesa. Per la qual cosa il Ca-
„ pitolo preso da un certo impegno mal'inteso, tenta ora di far conosce-
„ re anche per le vie giudiziarie, che un tal Collegio non sia che subalter-
„ no a se; e che tutti i riti e funzioni, che da quello si celebrano, di-
„ pendono totalmente dalla sua supremità, e che siano soggette al suo libe-
„ ro piacere. Questo è lo stato della controversia. E se mai sarà vera la
„ qualità subalterna del corpo degli Eddomadarj, cessa ogni quistione, e
„ tutti gli atti che si esercitano dal medesimo, non possono mai produrre
„ un dritto di libertà, ed indipendenza.

potè contenersi di non far a tutti conoscere, che egli non si aspettava mai di dover intraprendere un lavoro su di cose tenebrose ed oscure, e di essergli stata usata violenza ad intraprenderlo, e di averne sempre fatto le sue querimonie, tanto più che si trattava di esaminar cose relative a tempi barbarici, che egli col suo sublime ingegno avea sempre schifate, ma che finalmente dovè cedere alla forza, ed al comando de' suoi Colleghi. Eccone le parole. *Nihil suspicabar minus, quam suscipi a me laborem tantum debuisse, ut res tum salebrosas, atque insuaves, tum etiam densissima obseptas caligine nec ullius antea signatas vestigiis (cujusmodi ea sunt omnia, quae hac dissertatione tractantur) tentando experiundoque, & quibuscumque modis possem, extundendo detegerem ac palam exponerem. Profecto si unquam alias hic certe vim mihi allatam fuisse, ne id onus averterem, saepe apud amicos expostulavi, & nunc quoque conqueror. Æquiore profecto animo* opera agro nona Sabino [*quod ille ait*] *accessissem, quam ut ista*, ad quae *NUNC VIX TANDEM OCCALLUI, mihi ut tractarem persuaderetur. At equidem pertinacissimo meorum Collegarum [quos semper quasi parentes pro eo ac debeo colui] imperio obstiti quoad potui : postquam nihil renitendo ac obluctando profecissem ; vel sic etiam aegerrime dedi manus. Itaque quidquid hujus rei factum est faciundum fuit* (a). "

XIV. Le quali cose così essendo: chi non vede e conosce, che se il chiarissimo Mazzocchi prese la difesa de' Canonici suoi colleghi dopo le ostinate sue ripugnanze, dovè di necessità scrivere in una causa de' Canonici, di cui egli era rif-

(a) *Dissert. historica de Cathedralis Ecclesiae Neapolit. semper unicae varii verso tempore vicibus pag.* 1.

rispettabilissimo membro; e non solo egli faceva in questa occasione da Avvocato de' Canonici; ma aveva ancor egli, e dovè avere la stessa parte in quel giudizio. Or se non ignoravasi, che il celeberrimo Mazzocchi come Canonico della Cattedrale di Napoli scriveva in una causa propria, e che ci fu indotto malvolentieri a scrivere; ne seguita necessariamente che il dirsi dall' Avvocato di S. Gio. Maggiore: *io non farò altro, che seguirne fedelmente le tracce, affinchè non si dica che quel che da me si scrive contro degli Eddomadarj, sia effetto della passione che ha un Avvocato per i suoi Clientoli, per servire alla difesa della causa che si ha per le mani:* sia lo stesso che bandire il criterio ed ogni lume di ragione nell' atto che si vuol mostrare imparzialità nella difesa de' proprj Clienti. Dov'è quel criterio, e quel lume di ragione che egli medesimo non riconobbe nello stesso Canonico Mazzocchi di cui fedelmente volea seguir la traccia? Egli ricorre all' autorità del Mazzocchi per uscir d'impaccio di ogni sua passione. Vuol far valere la costui autorità, come se fosse imparziale, giudiziaria, e solenne, e vuol che sola trionfi a suo vantaggio; ed indi di criterio e di ragione priva gli argomenti di lui, ove non torni a suo conto.

XV. La sola autorità del Mazzocchi sarà sempre riputata in tutte le sue maravigliose e stupende ricerche, nelle più astruse antichità Greche, Romane, ed Ebraiche, dove avea consumata tutta l'età sua. Ma la sola sua autorità in una causa propria e de suoi Canonici, in tempo che ardeva la lite, per ragion legale nulla potrà mai valere. Se si vuole il Mazzocchi qual giudice, dice il testo: *Generali lege decernimus, neminem sibi esse judicem, vel jus sibi dicere debere: in re enim propria iniquum admodum*

est

est alicui licentiam tribuere sententiæ (a). Se si vuol qual testimonio: *omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem jura submoverunt* (b). E perciò scrisse Pomponio; *nullus idoneus testis in re sua intelligitur* (c). E finalmente se si considera che i Canonici della Cattedrale quasi a forza il menarono ad un' opera così insuave e scabrosa per appoggiare alla sola autorità del Mazzocchi ogni lor ragione, e difesa; questa stessa condotta evidentemente dimostra, che non era sufficiente ed idonea la sola opera degli Avvocati e de' Causidici di cui abbondavano, ma vi si richiedeva lo studio profondo di uno de primi letterati di Europa. Non era dunque un sogno degli Eddomadarj, non favolosa la loro origine, non insussistenti i due riti, e finalmente non vane, ed inefficaci le loro ragioni da potersi dileguare col semplice studio forense, e colla volgar condotta de professori, ma fu d'uopo d'un Opera voluminosissima di 364. pagine per trattare il grande, il difficile, e'l quasi invincibile argomento.

(a) *L. unica Cod. Ne quis in sua causa judicet.*
(b) *L. 10. Cod. De Testib.*
(c) *L. 10. D. De Testib.*

CAPO III.

Si manifesta il fondamento della opinione, che nella Chiesa Napolitana sienvi stati due Vescovi, onde surfero le due Sedi, o Cattedre Vescovili, l'una Latina, e l'altra Greca.

I. IL seguace infedele dell'incomparabile Mazzocchi crede, che siesi già fatta conoscere la insussistenza de' due Vescovi colla celebrata opera *de Cathedrali Neap. Ecclesiæ semper unica &c.* dello stesso Mazzocchi. Questo tal punto volentieri si sarebbe da noi tralasciato, se l'Avversario non avesse voluto risvegliare una sì famosa controversia, che è stata, ed è tuttavia l'occupazione de' più sagaci Investigatori delle Antichità Ecclesiastiche. E quantunque siesi voluto far credere, che la esistenza de' due Vescovi in Napoli sia stata una pura e pretta favola, sognata ultimamente dagli oppressi, e malmenati Eddomadarj; pur nondimeno come questo è un punto d'Istoria assai luminoso della nostra Illustre Metropoli; così ci sia lecito accennarne pur noi alcuna cosa, per non essersi un tale argomento da altri finora convenevolmente trattato.

II. Egli è da sapersi, che se *Giovanni Diacono*, il quale fiorì nel IX. secolo di nostra Redenzione, non ci avesse lasciato quel *Catalogo*, per altro imperfetto, de' Vescovi di Napoli nella sua *Cronaca* che si è conservata fino a questi dì, non avrebbe la nostra Chiesa altro più antico monumento, giacchè tutte le altre memorie o si son perdute, o quelle poche, che ci avanzano, come foggiate ne' tempi posteriori, sono miste di favolosi, ed incerti racconti. La Cronaca dunque di questo benemerito Scrittore, il quale fu *Diacono della Chiesa Napolitana*, si è quel solo più antico documento, che ci fornisce la serie de' Vescovi Napolitani fino

ſino a S. Attanaſio , eletto Veſcovo nel 850. il quale poi trapaſsò nell'anno 872. e gli ſuccedette Attanaſio II. ſuo nipote. E ſebbene dopo il *Diacono* troviſi un altro più riſtretto Catalogo ſcritto bensì da antico Autore, e dato alla luce dall' eruditiſſimo Bianchini , pur non dimeno da queſt' altro antico Catalogo poche coſe ſi riſchiarano , tralaſciate nel primo .

III. Nel corſo di tutta queſta età , o ſia fino all' 850. numera il *Diacono* l'un dopo l' altro XLV. Veſcovi , incominciando da S. Aſpreno fino a S. Attanaſiò. Ne' primi IV. Secoli il Croniſta ne numera XII. ed erroneamente gli deſcrive in modo, come ſe l' uno all'altro foſſe ſucceduto (*a*). Avvertirono i noſtri Antiquarj (*b*), e fra queſti lo ſteſſo chiariſſimo Mazzocchi, che il Croniſta Giovan Diacono non ebbe notizia e non deſcriſſe ne' primi IV. ſecoli che pochi Veſcovi della Chieſa Napolitana . Ecco le ſue parole :

 Scien-

(a) Roma che meglio conſervò le antiche memorie ne' primi *quattro* ſecoli , o ſia da S. Pietro fino a S. Anaſtaſio I. eletto nel 398. conta nientemeno che *quaranta* Veſcovi : e Gio. Diacono nella durata di quattrocento anni non ebbe altra notizia, che di ſoli XII. *Veſcovi* Napolitani. Dal quinto ſecolo in poi fino alla metà del IX. ſecolo, o ſia nel corſo di quattro ſecoli e mezzo ne conta altri XXXIII.

(b) *Bartol. Chioccarelli* nell'opera intitolata: *Antiſtitum Præclariſſimæ Neapolitanæ Eccleſiæ Catalogus ab Apoſtolorum temporibus ad hanc uſque noſtram ætatem , & ad annum MDCXLIII.* nell' Avviſo , che premette al Lettore accenna la gran difficoltà dell' Opera , che intrapreſe colle ſequenti parole : *Cui ſane operi ſciat lector plurimos viros non contemnendos variis temporibus manus admoviſſe , at ob inextricabiles difficultates , & incredibiles labores , & librorum , & veterum monumentorum jacturam exterritos ab incœpto deſtitiſſe , unus tantum Joannes Diaconus Eccleſiæ Neapolitanæ , qui floruit anno* 870. *de Epiſcopis Neapolitanis libellum conſcripſit , quem Petrus Subdiaconus ejuſdem Neapolitanæ Eccleſiæ aliquantulum produxit , cujus exemplum a Vaticana Bibliotheca accepimus :* (ſed o bone Deus*!*) *valde jejune, de quibus paucula tantum verba eſt locutus , cum multos prætermiſiſſet, aliquot etiam Epiſcopos alterius Neapolis inſeruiſſet, eorumdemque tempora , VEL NULLA , vel ADEO PERVERSE conſignaſſet , ut vix aliquibus ſua ætate geſtis fides ei debeat adhiberi.* L' Ughelli , i Bollandiſti , il Muratori fanno preſſochè le ſteſſe doglianze .

Sciendum eſt , priorum quatuor ſæculorum Epiſcopos admodum paucos ad Joannis Diaconi notitiam perveniſſe ; & tamen in ejus chronico Mſ. & edito ſic numeros ordinales præponi ſingulis , quaſi ſi ſeries integra & nuſquam interrupta exhibeatur . Id non ignoraſſe proderit (*a*) . Ed invero non dee far maraviglia, che uno Scrittore del IX. ſecolo ignoraſſe molti de' Veſcovi de' primi IV. ſecoli; impercciocchè fino alla pace accordata alla Chieſa da Coſtantino il Grande, ſiccome prima l'eſercizio della Religione, mentre l'Impero tutto era gentile , ſi facea colle maggiori cautele ; così dopo Coſtantino, o ſia nel IV. ſecolo, cominciò la Religione a ſpiegare l'eſterior ſua polizia .

IV. Riuſciva al certo difficile ad uno Scrittore del IX. ſecolo di aver la notizia di quanti Veſcovi in Napoli foſſero ſtati ne' primi III. ſecoli , e nel principio del IV. per le tante perſecuzioni della Chieſa , che ſofferſe in que' tempi, per l'odio implacabile de' Gentili contro a' Criſtiani, e finalmente per aver dovuto conſervar ſecreta , ed arcana la diſciplina eccleſiaſtica , per non eſporla agl' inſulti degl' idolatri.

V. E quantunque l'Imperator Coſtantino deſſe a' Criſtiani la libertà di ergere pubblici Tempj , ed Altari al culto della noſtra ſacroſanta Religione ; pur non dimeno non così preſto ſi bandì la cieca idolatria da tutte le Città dell'Imperio; ma tratto tratto con la predicazione publica de' Santi Veſcovi da una parte , e colle leggi Imperiali dall' altra (*b*) , vennero quaſi tutti a profeſſar il Van-

(a) Mazzocch. *de Cathed. Eccleſ. Neap. ſemper unic. pag.* 24.

(b) *L.* 2. *Cod. Theodoſ. de pagan. L.* 3. *& L.* 4. *ibid. V. Gothofr.*
Queſte leggi furono publicate dagl' Imperatori Coſtanzo , e Coſtante nell' anno 341. e 349. e nell' ultima di eſſe ſi ordinò , che ſi chiudeſſero da pertutto i Templi , e ſi prohibirono i ſagrificj ſotto pena della vita , e della confiſcazione de' beni .

Vangelo . La nostra Napoli, come Città Greca , *fu certamente* , al dire di Pietro Giannone , *la più superstiziosa, e la più attaccata agli errori degli Etnici* , *ed all' antica sua Religione*(*a*). Non solo ne' III. primi secoli ci regnava il gentilesimo, come si rileva dai tanti famosi spettacoli che vi si fecero in onor de' falsi numi, che indussero gl'istessi Cesari ad esserne spettatori (*b*) ; *ma anche dopochè Costantino diede la pace alla Chiesa* , *si penò gran tempo* , *non solo in Napoli*, *ma nella stessa Roma*, *ed in altre Città d'Italia a far sì*, *che il falso culto potesse interamente abolirvisi* (*c*). Simmaco Prefetto di Roma, il quale vivea nel IV. secolo e nel principio del V. fiero ed atroce nemico de'Cristiani, lodando Napoli come Città *Religiosa*, mostra, che intendesse della pagana, e non della Cristiana Religione; e che perciò Napoli si mantenesse gentile molto tempo dopo che da Costantino fu abbracciata la Cristiana Religione (*d*). E sebbene il luogo di Simmaco si fosse diversamente interpretato da alcuni, e specialmente a' dì nostri da un moderno chiarissimo Autore , il quale interpreta la voce *religiosa* per *obsequii plena* , *&* *obsequens* ; pur nondimeno sembra assai ben fondato il sentimento di Pietro Giannone il quale sostiene, che in queste contrade non prima de' tempi di Arcadio , e di Onorio si finì di abbattere l' idolatria (*e*).

VI. Ciò posto non dee ne anche far maraviglia , se non pervenissero a notizia del Cronista Giovan Diacono Scrittore, come si è detto, del IX. secolo, tutti gli altri Vescovi, così de' primi III. secoli, come del IV. secolo, non ostante la pace accordata alla Chiesa . Dappoichè ne' primi III. secoli copia grande che ci fosse de' fedeli , questi doveano es-

(a) Istoria Civile del Regno di Napoli , *Tom. I. lib. I. cap. II.* §. 3.
(b) Ivi .
(c) Ivi .
(d) *Simmaco Epistol.* 27; *lib. VIII.*
(e) Giannone ivi .

esſere occulti , e nel IV. ſecolo ſi dovè non poco penare per isbarbicarne dalla ſua radice la idolatria , ed in conſeguenza non ſi venne a capo di diſtruggerla , che come ſi è detto fino a' tempi di Arcadio, e di Onorio, i quali viſsero nella fine del IV. ſecolo : tanto più , che Napoli la quale prima fu ſenza fallo Città confederata de' Romani non ſi credeva per avventura debitrice di potere ſubito ubbidire agli editti Imperiali , ma divenne poi tutta Criſtiana animata dall' eſempio degli altri Criſtiani ſuoi concittadini , e dalla parola del Vangelo . E perciò dee tornare a lode de' noſtri Cittadini, che ſe laſciarono finalmente la idolatria, e la ſuperſtizione , non il terrore della pena comminata nell' anno 341. e 349. agl'idolatri dall'Imperadore Coſtante gli menò col riſchio dell' ipocriſia ad abbracciar la fede Criſtiana ; ma la forza della divina parola illuminò le lor menti , ed acceſe i cuori a laſciar la menzogna , ed a bandire l'invecchiato tenaciſſimo errore .

VII. Premeſse queſte tali notizie : appunto verſo la metà del IV. ſecolo s'incontra un monumento tanto autentico, quanto è quello , che ſi rileva da un Concilio generale , e dalla Storia eccleſiaſtica , e finalmente dall'autorità de' SS. PP. della Chieſa , e di altri Storici Eccleſiaſtici contemporanei , cioè che nell' anno 347. foſſero in Napoli due Veſcovi , appellati l'uno *Fortunato* , e l'altro *Calepodio* . Dell' eſiſtenza contemporanea di queſti due Veſcovi non può dubitarſene nè poco nè punto , ſenonchè credettero i Bollandiſti , e lo ſteſſo Mazzocchi in altra ſua opera (a) che S. Fortunato foſſe il Veſcovo principale , e Calepodio un Coreveſcovo, quantunque poi queſto inſigne noſtro Letterato nella diſſertazione *de Cath. Eccl. ſemper unic.* s'ingegna il più che può di far credere o che

(a) Mazzocch. in *Kalendar. pag. 616.*

che Calepodio fosse lo stesso che S. Fortunato, o che nello stesso anno 347. Calepodio fosse morto, e gli fosse succeduto immediatamente Fortunato, o finalmente che fosse stato un errore degli Antichi, di riputar Calepodio come Vescovo di Napoli, ma che fosse stato più tosto Vescovo di Nola, o di Cuma, o di Pozzuoli, o di altro luogo della nostra Campagna.

VIII. A manifestare la esistenza contemporanea de' due Vescovi in Napoli nell' anno 347. contro a ciò che si è scritto in contraria sentenza, il farem noi vedere col chiaro lume della Storia Ecclesiastica, e farem conoscere non essere cosa assurda e mostruosa, che appunto verso la metà del IV. secolo due Vescovi fiorissero nella Chiesa Napolitana.

IX. Nell' anno di Cristo 347. sotto Giulio Pontefice Romano; e nel Consolato di Rufino ed Eusebio, al dir di Socrate (*a*), e di Sozomeno (*b*) fu convocato il general Concilio Sardicense. L' Imperador Costante non solo, ma eziandio il suo fratello Costanzo, il quale era Ariano, convennero amendue, ed acconsentirono a quel Concilio, acciocchè si fossero finalmente determinate in quello le controversie di Religione cotanto in que' tempi dagli Ariani, ed Eusebiani agitate. In Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia luogo destinato, convennero dall' Occidente i Vescovi Ortodossi più di 300. di numero, al dir di S.Attanasio(*c*), il quale in quel medesimo Concilio intervenne.

X. Oltre una sì fatta moltitudine di Vescovi Occidentali, convennero dall' Oriente 76. Vescovi degli Ariani e degli Eusebiani; i quali avvisandosi di poter esser vinti da nume-

(a) Socrat. *Hist. Eccles. lib.* 2. *c.* 15.
(b) Sozom. *hist. Eccles. lib.* 3. *c.* 11.
(c) Athanas. *in exord. apolog.* 2.

numero maggiore , ostinatamente si partirono da Sardica, ed a Filippi di Tracia venuti, quivi contemporaneamente tennero quel conciliabolo , che pur *Sardicese* vollero denominare. Gli Ariani furon pronti in quel loro conciliabolo a scomunicare Giulio Papa , il famoso Osio da Cordova, il quale presedeva in Sardica al vero Concilio, e gli altri Vescovi Ortodossi sul pretesto che costoro comunicassero con S. Attanasio, ed altri Vescovi condannati precedentemente nell'altro conciliabolo di Tiro . Non contenti di ciò spedirono tosto lettere circolari per le Chiese, e loro Pastori acciocchè accettassero il lor decreto, e non communicassero co' Vescovi del Sardicese Concilio (*a*) .

XI. Nel tempo medesimo il vero Concilio di Sardica celebrato da' PP. Ortodossi fra gli altri reintegrò S. Attanasio nella sua Chiesa di Alessandria, condannò gli Ariani, e gli Eusebiani , e confermò il Simbolo , e la fede Nicena , e quel che importa pel nostro assunto , *Calepodio* Vescovo di Napoli di Campagna intervenne nel Concilio di Sardica , e cogli altri Vescovi Ortodossi *in terzo luogo* lo sottoscrisse (*b*) , e quel ch'è più notabile, è appunto, che gl'Ariani raccoltisi in Filippopoli contemporaneamente spedirono il loro decreto, come agli altri Vescovi non intervenuti in Sardica , così a S. Fortunato anche Vescovo di Napoli di Campagna, il quale ne anche eraci intervenuto . Tuttociò si rileva da monumenti autentici, o sia dagli atti de' Concilj, da ciocchè si rileva dagl'atti attribuiti a S. Ilario, e da quel che scrisero lo stesso S. Attanasio e gli Storici Ecclesiastici di que' tempi. Anzi l'eruditissimo Mazzocchi non potè non affermare tut-

(a) Sozzom. *hist. Eccles. lib.* 3. *cap.* 10.
(b) Appress. Labb. *Tom.* 2. *Concil. col.* 658.

tutto ciò rilevarsi dagli accennati monumenti, ove egli scrisse così: *Anno 347. Synodo Sardicensi catholicæ tertio loco* Calepodius Neapolitanus *subscripsit. Ac ne de alia forte Neapoli suspicio subeat, is in Hilarii fragmentis* Calepodius a Campania *diserte vocatur, idemque ab Athanasio inter Italicos præsules refertur. Et tamen ex decreto Arianorum (qui Sardica se subducentes, Philippopolim convenerunt) constat, tunc Neapoli sedisse* Fortunatum *: de quo vide, quæ in Commen. ad Kalend. ad XIV. Junii p. 613. notavimus* (a). E qui conviene aggiungere, che nella Epistola, la quale si ritrova ne' frammenti storici di S. Ilario, più chiaramente si disegna, che la lettera degli Ariani fu diretta a Fortunato Vescovo di Napoli della Campagna, dappoichè così si legge: *Gregorio Alexandriæ Episcopo, Amphioni Nicomediæ Episcopo, Donato Carthaginis Episcopo, Desiderio Campaniæ. Episcopo, FORTUNATO NEAPOLIS CAMPANIÆ EPISCOPO, &c.*.

XII. Il che così essendo: fa duopo esaminare la forza de' contrarj argomenti. Il chiarissimo Mazzocchi, il quale nella celebrata Opera data prima alle stampe sul Calendario della Chiesa Napoletana avea ben distinti questi due Vescovi sull' autorità appunto degli atti Sardicesi, con opinare, che *S. Fortunato* fosse il Vescovo primario de' Latini, e *Calepodio* Vescovo secondario insignito in grazia de' Greci Napolitani dell'Ordine Vescovile; scrivendo poi in difesa della propria causa s'ingegnò a sostenere, che *Calepodio* e *Fortunato* sieno due nomi non

 di

(a) Mazzocch. *Dissert. histor. de Cathedr. Eccles. Neap. semper unic. pag.* 107.

di due, ma d' uno ſteſſo Veſcovo; e non recandone alcuno antico monumento, che ciò dimoſtraſſe, o che almeno faceſſe dubitare dell' autenticità del fatto da noi rapportato, ma ſoltanto con far paleſe che egli era anche uſitato a que' tempi la moltitudine de' nomi: e ſiccome egli ſuppone, che il più uſitato nome era quello di *Fortunato*, così Gio. Diacono nella ſua Cronaca ſeppe ſolamente il nome di *Fortunato* che traſcriſſe, e non già quello di *Calepodio*, di cui nella ſerie de' Veſcovi non fa mica parola, e perciò conchiude così: *itaq. unus idemque Pontifex Calepodius Fortunatus vocabatur* (a). Queſto argomento (ſalvo ſempre il riſpetto dovuto ad un così rinomato Scrittore) contradice alla verità del fatto conteſtato da tutti i più ſinceri ed incontraſtabili contemporanei monumenti. Dappoichè egli è chiaro, che così il Concilio generale di Sardica, come il Conciliabolo di Filippopoli furono contemporaneamente celebrati, il primo dagli Ortodoſſi Veſcovi Occidentali, ed il ſecondo dagli oſtinati Ariani ed Euſebiani, e contemporaneamente nello ſteſſo anno 347. il primo condannò gli Ariani congregatiſi in Filippi, ed il ſecondo ebbe la temerità di condannare gli Ortodoſſi del vero Concilio Sardiceſe, e per indurre a loro partito gli altri Veſcovi non intervenuti in Sardica, direſſero a coſtoro il lor decreto per impedire che comunicaſſero con i PP. Ortodoſſi dell' iſteſſo Sardiceſe Concilio. Il che così eſſendo: ecco l' aſſurdo che ne ſeguirebbe ſe ſuppor ſi voleſſe che *Calepodio*, e *Fortunato* foſſero nomi di un ſolo Veſcovo, e non già di due Veſcovi ſeparati e diſtinti. Imperciocchè, laſciando ſtare che volendoſi attendere alla ragion de' nomi, l' uno è Greco, e l' altro è Latino, e perciò lo ſteſſo Mazzocchi credette prima che *Calepodio* foſſe

(a) *Maz. pag.* 108.

fosse insignito della Vescovil dignità in grazia de' *Greci*, e che fosse diverso da S. *Fortunato* Vescovo de' *Latini*, ne seguita necessariamente che ammettendosi la congiunzion di due nomi l'un Greco, l'altro Latino in una sola persona, e questa chiamandosi *Calepodio Fortunato*, o *Fortunato Calepodio*, ecco quel che ne avverrebbe, che in Sardica Città della Mesia luogo distantissimo dalla nostra Napoli si condusse in anima e corpo *Fortunato Calepodio* insieme con tutti gli altri Vescovi Ortodossi Occidentali i quali furono assai più di 300. Vescovi Orientali Ariani, ed Eusebiani al numero di 76. si condussero anche in Sardica, e dovettero fra gli altri conoscere tra i Vescovi Occidentali anche il Vescovo di Napoli con gli agglutinati nomi di *Calepodio Fortunato*. Egli è certo che gli Ariani lasciarono Sardica, e ritiratisi in Filippi, quivi essi soli celebrarono quel conciliabolo contra i Vescovi Ortodossi Occidentali, e per conseguenza contra lo stesso Calepodio Fortunato, ch' essi in Sardica e videro e conobbero. Ma che mai avvenne? Calepodio sottoscrisse in terzo luogo il Concilio di Sardica così, *Calepodius Neapolitanus*, e tralasciò l'altro suo nome di *Fortunatus*. S. Attanasio Vescovo di Alesandria il quale intervenne nel Concilio di Sardica, lo chiama Calepodio, e non Fortunato, e lo commenda tra i principali Vescovi Ortodossi d'Italia. Negli atti attribuiti a S. Ilario non mica di *Fortunato*, ma del solo *Calepodio* si fa parola, disegnandosi così *Calepodius a Campania*. All'incontro gli Ariani di Filippopoli diressero il lor decreto *Fortunato Neapolis a Campania*, e parimenti si dimenticarono del supposto congiunto nome di *Calepodio*. Questo stesso nome tralasciò *Gio. Diacono* nel suo *Catalogo*, e fa menzione del solo *Fortunato*. Dunque converrà affermare, che *Calepodio* non fosse lo stesso che Fortunato sì perchè

 del

del ſolo Calepodio ſi parla in que' publici atti; e sì anche perchè il ſolo *Calepodio* conobbero in Sardica gli Ariani, e non già *Fortunato*, e perciò coſtoro direſſero il lor decreto contra i Veſcovi Ortodoſſi di Sardica, e contro a *Calepodio*, non già allo ſteſſo *Calepodio*, che riputàvano come loro nemico, e ſcomunicato, ma a *Fortunato* anche Veſcovo di Napoli della Campagna, il quale come non era intervenuto nel Concilio di Sardica, così l'avvertirono a non comunicare co' PP. di quel Concilio, e per conſeguenza con quel *Calepodio* anche Veſcovo di Napoli della Campagna, ch'era appunto Veſcovo Greco, ed in grazia de' Greci Napolitani inſignito dell'ordine Veſcovile, e lo avvertirono appunto a non comunicare con *Calepodio*, per aver coſtui comunicato con S. Attanaſio Veſcovo di Aleſſandria già prima condannato dagli ſteſſi Ariani nell'altro Conciliabolo di Tiro.

XIII. Paſſiamo all'altro argomento: Dice il Mazzocchi, che potea avvenire, che nello ſteſſo anno 347. *Calepodio* dopo di aver ſottoſcritto il Sinodo Sardiceſe, foſse toſto paſsato a miglior vita, e gli foſse ſucceduto S. Fortunato nella Chieſa di Napoli, e che a coſtui di recente ordinato gli Ariani traſmiſero il lor decreto ſull' avviſo di poter agevolmente trarre il novello Paſtore al lor partito. Eccone le parole: *Dici poteſt, uno eodemque anno 347. Calepodium, poſtquam Synodo Catholicæ ſubſcripſiſſet, diem obiiſſe extremum; ei vero Fortunatum ſucceſſiſſe: ad quem recens ordinatum Ariani ſuum decretum tranſmiſerint, rati, ſe facile novum Præſulem in ſuas partes pertracturum.* Si ponga mente, che nè della morte di Calepodio così immediata, e ne anche della immediata elezione, ed ordinazione del ſucceſsore Veſcovo S. Fortunato appariſce alcun veſtigio nella ſtoria di que' tempi; anzi ci ſono monumenti, che S. Fortunato foſse ſtato eletto Veſcovo molto prima dell'anno 347. di noſtra ſalute. Ma ſe ogni altra

altra cosa mancasse, egli è piucchè impossibile, che possa reggere la contraria sentenza. Primieramente si fa morir Calepodio, tostochè sottoscrisse al Concilio di Sardica. Se si finge, che fosse morto in Sardica, o per lo viaggio nel ritorno in Napoli, o appena quà giunto, in tutti questi ignoti avvenimenti ci doveano più cose concorrere. Primieramente accaduta la fatal disgrazia, e ricevuta da' Napolitani la notizia, o veduta co' proprj occhi la morte del Vescovo, si dovea eleggere il successore; indi si dovea ordinare, ed in seguito il successore eletto, ed ordinato Vescovo S. Fortunato dovea darne parte a' nemici Ariani in Filippopoli in Tracia, per indi da quell' odiato Conciliabolo, che pur si farebbe perdurare in Filippi, contraddicente la storia in tutte queste circostanze, avere a se diretto quel malnato decreto pieno di empietà, e di errore.

XIV. Oltre a ciò se si rifletta ad altre circostanze, tutte queste dimostrano, che il decreto di Filippopoli prevenne anche la stessa conchiusione del Sardicese Concilio per la premura che aveano gli Ariani di non far prima pubblicare i decreti del vero Concilio di Sardica, e perciò prevennero colle loro lettere Encicliche tutti gli altri Vescovi che non ci erano intervenuti, col disegno di separarli dalla comunione de' Vescovi di Sardica per non far loro accettare le determinazioni di quel Concilio. Ma se anche quel Conciliabolo si fosse prorogato dopo il Concilio di Sardica, non dovea poter esser possibile, che a Calepodio nello stesso anno 347. succedesse *Fortunato*; perciocchè tanti atti, e sì diversi, in paesi sì remoti e lontani non pur nel corso di due o tre anni poteano insiememente concorrere. Il chiarissimo Mazzocchi non ha dimostrato, come per altro non potea, che il Conciliabolo di Filippi si fosse continuato alquanti mesi dopo il Sinodo Sardicese. Dapoichè egli è certo dalla storia, che nello stesso tempo si cele-

celebrava il vero Concilio in Sardica, ed il Conciliabolo in Filippi. Non poteasi ordinar Vescovo S. Fortunato in Napoli, se non dopo accertatasi la morte del Vescovo Calepodio, il quale visse fin a che perdurò il Concilio di Sardica per averlo sottoscritto. Or posto, che dopo la sottoscrizione fosse morto, l'ordinazione di S. Fortunato dovea essere di gran lunga posteriore dopo finito lo stesso Concilio di Sardica per la smisurata distanza che vi è tra Sardica Città della Mesia ne' confini di Tracia, e la nostra Napoli. All'incontro gli Ariani da Filippi non poteano diriggere il lor decreto a S. Fortunato, se non prima sentissero la canonica elezione ed ordinazione di lui, la quale certamente non poteano saper mai, prima di finire il loro Conciliabolo, se non si facesse quello perdurare per più di un triennio. Come adunque nel corso di un solo anno si poteano insieme combinare tante stranissime circostanze, che si unissero in Sardica i Vescovi non solo Occidentali, che Orientali; che di Sardica gli Ariani si portassero in Filippopoli; che si celebrasse il Sinodo, e vi si trattassero tutte le controversie, che indi si sottoscrivesse da Calepodio Vescovo di Napoli della Campagna, che questi immediatamente perisse o in Sardica, o nel ritorno, o giunto in Napoli; che indi il Popolo, e 'l Clero procedesse all'elezione del nuovo Pastore, che questi fosse di poi ordinato, e dopo tutto ciò spedisse il nuovo Santo Vescovo Ortodosso un legato al tuttavia creduto permanente Conciliabolo di Filippopoli composto di soli Ariani, ed Eusebiani, per potersi da quello non altro riportare, che quel decreto a non communicare col Papa, e cogli altri Vescovi Ortodossi del Sinodo Sardicese; e tutto ciò dovea succedere nel corso dell'anno 347.?

XV. Ma lo stesso Mazzocchi quantunque creda, che fosse questo suo argomento probabile; pur nondimeno soggiugne rin-

rincrescergli molto, che Calepodio sia stato omesso nel catalogo di Gio. Diacono, che omesso non avrebbe, se fosse a Fortunato preceduto, comechè ripeta d'essersi ignorati dal Cronista moltissimi antichi Vescovi; ecco le sue parole, che soggiunse alle altre di sopra rapportate. *Probabilis quidem ea ratio videri possit: tametsi ægre mihi est, quod Calepodium Joannes Diaconus in Catalogo omiserit, non relicturus, si quidem decessor Fortunati fuisset: quanquam & illud fatendum est, antiquorum Pontificum complures ab eo Cronographo ignoratos (a).*

XVI. Ma se si volesse accordare, che si avesser potuto combinare tutti questi accidenti, *uno eodemque anno* 347. lo stesso Mazzocchi mostra il contrario, dapoichè nel corso del IV. secolo si annoverano soli IV. Vescovi della Chiesa di Napoli, cioè *S. Fortunato*, *S. Massimo*, *S. Zosimo*, e *S. Severo*. Se valesse la ipotesi del Mazzocchi, che S. Fortunato nell'anno 347. succedette a Calepodio, avrebbe Gio. Diacono tralasciati tutti i Vescovi, che gli dovettero precedere per anni 47. Ma si finga, che gli abbia effettivamente ignorati, converrà almeno quì indagare l'epoca, in cui *S. Fortunato* fu eletto, e consecrato Vescovo di Napoli. Non si dubita, che *S. Massimo* succedette a *S. Fortunato* nella metà del IV. secolo, e propriamente intorno all' anno 350. come il Mazzocchi medesimo nol niega. [b] All' incontro il Catalogo del Bianchini assegna a S. Fortunato gli anni della Cattedra, così: *Sedit annos xxi.* Dunque dovè S. Fortunato fin dall' anno 329. esser ordinato Vescovo, e perciò cade ogni argomento, che avesse potuto succedere a Calepodio in quello stesso anno 347.

(a) Mazzoch. *de Cath. Eccl. Neap. semper unic. pag.* 108.
(b) Vedi Mazzocch. *Actorum Bononiensium S. Januarii Vindiciæ repetita pag.* 182.

347. dappoichè S. Fortunato non avrebbe governata al Chiesa di Napoli, come si rileva dal Catalogo Bianchiniano, anni XXI., ma poco più di 2. anni. Egli è vero, che lo stesso Mazzocchi crede essersi turbato l'ordine della successione di questi quattro Vescovi, con far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sul fundamento, che questo Zosimo, o Cosmo fiorisse sotto Costantino il Grande, e S.Silvestro (a); ma non si potrà mai negare, che, ancorchè si volesse far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, S.Massimo fu certamente successore di costui intorno all' anno 350. e gli anni della sede di S. Fortunato furono XXI. che vale a dire, dovette sedere 18. o 19. anni prima del 347. E perciò o si ponga la serie de' Vescovi come è stata scritta da Gio: Diacono, o si voglia far precedere S. Zosimo a S. Fortunato, sempre sarà vero, che il Vescovo S. Fortunato fu consecrato nell' anno 329. di nostra Redenzione, e che succedette a S. Zosimo, il quale fiorì appunto, come si pretende, sotto Costantino il Grande, e S. Silvestro, prima dello stesso anno 329.

XVII. Se adunque troviamo nello stesso anno 347. esistenti due Vescovi in Napoli, ed ambedue Ortodossi, cioè *Calepodio*, e *Fortunato*, ne seguita necessariamente, che siccome in Napoli vi era copia di Greci, e di Latini, così pel bene spirituale delle due Nazioni convenne ordinarsi due Vescovi, l'uno che il gregge Latino, l'altro che il Greco reggessero: di manierachè non debba più porsi in dubbio, che Calepodio Vescovo di Napoli di Campagna fosse stato il Pastore de' Cristiani Greci Napoletani, e Fortunato Vescovo di Campagna fosse stato il Pastore de' Latini. Convien anche affermare, che amendue co-

(a) Vedi Mazzocch. *de Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag.* 24. *in* ot. 17.

coſtoro foſſero Veſcovi primarj , e non già , come ſi è opinato da' Bollandiſti, l' uno primario , e l' altro ſecondario ; riputando Fortunato , come Veſcovo latino primario, e Calepodio, come ſecondario , e Coroveſcovo : dappoichè ſebbene l' incomparabile Mazzocchi ne' ſuoi commentarj al Calendario foſſe corſo ad opinare lo ſteſſo ; pur nondimeno nella diſſertazione appunto de *Cathedr. Eccleſ. Neap. ſemper unic. &c.* ſi ritrattò dal credere *Calepodio* un Coreveſcovo per due invincibili argomenti : il primo, per aver ſoſcritto in *terzo luogo* al Sinodo Sardiceſe ; ed il ſecondo, per eſſere ſtato annoverato da S. Attanaſio , ed Ilario tra i principali Padri di quel Concilio. Ecco le ſue parole : *Interim quod ibidem eadem pagina num.* IV. (cioè nel comment. al Calendario pag. *615.*) *addidi*, *forſitan Calepodium merum fuiſſe Corepiſcopum*, *id nunc REVOCO* : *primum quia nulla tunc neceſſitas Corepiſcopi Græcis (qui jam nulli ſuperabant*, *aut pauciores eſſent*, *quam ut in plebem coaleſcerent) præficiendi*: *deinde quia ſi Calepodius merus fuiſset Corepiſcopus*, *nunquam tertio loco ſubſcripſiſset*, *aut (ſi eum ſubſcriptionis ordinem parum certum fuiſse cenſeas) nunquam ſaltem ab Athanaſio*, *& Hilario inter præcipuos PP. Sardicenſes relatus fuiſset*. (*a*)

XVIII. Rimane ora a dileguare quel, che ſi è creduto un aſſurdo ; qual è quello , che il Canone VIII. del Concilio Niceno eſpreſſamente vietava , che in una Città foſſero due Veſcovi . Queſto Concilio , com' è noto , fu celebrato nel 325. dell' era Criſtiana : dunque forz' è di credere, per non urtare a quel Canone , che ſebbene nel 347. ci foſsero ſtati in Napoli due Veſcovi, eſſer non poteano ambedue primarj , ma un di eſſi di neceſſità eſſer

H dovea

(a) Pag. 108.

dovea primario, e l'altro secondario, o sia Corevescovo. Ma lasciando stare, che nell'Occidente non ci è memoria di essersi introdotti i *Corevescovi*, se non verso la metà del V. Secolo della Chiesa (*a*); e perciò non si può concludentemente affermare, che in Napoli nella metà del IV. Secolo ci fosse l' uso de' Corevescovi: egli è cosa assai notabile, che chiunque con poca riflessione si applichi a leggere il decantato Canone VIII. del Niceno Concilio, senza fallo troverà che non mai i Padri di quel Concilio proibirono la duplicità de' Vescovi in quella Città, ov' erano due nazioni; ma solamente vietarono due Vescovi simultanei che regger dovessero uno stesso popolo fedele. Dappoichè siccome il Concilio condannò l'errore de' Novaziani, detti anche *Catbari*, o *Puri*, i quali contro a'decreti della Chiesa non volevano comunicar co' *bigami*, nè con quelli, ch' eran caduti in tempo di persecuzione: così volle, che i Vescovi di costoro, che ritornavano alla comunione Ortodossa, non si riputassero più come Vescovi di quelle Città, dove si erano creati in vece loro altri Vescovi Ortodossi; ma che il Vescovo Novaziano, ritrattato l'errore, avesse soltanto il grado di Presbitero, pur-

(a) Fa duopo avvertire, che ne' primi III. secoli della Chiesa tutta la Gerarchia Ecclesiastica si componeva di Vescovi, Presbiteri, e Diaconi, nè trovasi vestigio alcuno de Corevescovi. Nel IV. secolo ne fu introdotto l' uso nella Chiesa di Oriente, come si rileva da molti Concilj di quella età; nell' Occidente poi non prima del V. secolo vi s'introdusse, ed in Africa non ci furono mai Corevescovi: Tomasini *part.* 1. *lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 13. *Ex bis facile intelliges, Chorepiscopos in Oriente nonnisi IV. sæculo floruisse. At in Occidente certum est ante V. eorum mentionem fuisse nullam. Nam illa quæ circumfertur de Chorepiscopis ad Episcopos Africæ Damasi Papæ epistola, omnino supposititia est; cum in Africa, ut ex habitis ibidem Conciliis probari potest, nulli fuerint unquam Chorepiscopi. Eorum in Occidente prima fuit mentio anno* 439. *in Gallia, in Concilio Regiensi, ubi Armentarius, quem sine Metropolitani consensu duo tantum ordinaverant Episcopi, ita Episcopatu abdicatus est, ut tamen posset esse Chorepiscopus, si quis illum ex Episcopis hoc vellet solari munere.*

purchè il Vescovo Cattolico non volesse fare a lui parte del nome di Vescovo: altrimenti gli troverà un posto di Presbitero, o di Corevescovo, acciocchè in effetto resti nel Clero, e non sieno in una medesima Città due Vescovi: *ne in Civitate duo sint Episcopi*; intendendosi per Città uno stesso popolo fedele componente una sola nazione; ma non già ove due nazioni ci fossero, la qual cosa non trattò, nè vietò mai il Niceno Concilio, siccome, rapportando noi le parole del Can. VIII. le quali nè il Mazzocchi, nè lo Sparano si han presa la cura di rapportare, o di farci le debite riflessioni, nella nota chiaramente il dimostreremo (*a*). Anzi fa d' uopo av-

(a) Convien qui diligentemente esaminare qual sia stata la disciplina Ecclesiastica, sul punto di due Vescovi simultanei in una medesima Città. E prima di riportare le parole del Canone VIII. del Concilio Niceno, fa duopo premettere, che l'oggetto principale degli Apostoli, e de' loro successori fu la salute delle anime, onde surse la necessità di dare a popoli di diverso linguaggio, e di diverso costume Pastori idonei, e distinti. Lo spirito di questa disciplina si vedrà perdurare fino a dì nostri. Ecco le parole del Canone VIII.

De his, qui se Catharos, idest puros, quandoq. nominant, ad Catholicam autem & Apostolicam Ecclesiam accedunt, Sanctæ magnæ Synodo visum est, ut impositis eis manibus, sic in Clero maneant. Ante omnia autem hoc in scriptis ipsos profiteri convenit, quod adhærebunt, & sequentur Catholicæ Ecclesiæ decreta: id est, cum bigamis communicabunt, & cum iis, qui in persecutione lapsi sunt, in quibus & tempus constitutum est, & opportunitas præfinita, ut ipsi sequantur Ecclesiæ decreta. Ubi ergo omnes sive in vicis, sive in urbibus, ipsi soli inveniuntur ordinati, qui inveniuntur in Clero, in eodem erunt Ordine. Si autem Catholicæ Ecclesiæ Episcopo, vel Presbytero existente accedunt aliqui, clarum est, quod Ecclesiæ quidem Episcopus dignitatem habebit. Qui autem apud eos est qui Cathari dicuntur, qui nominatur Episcopus, Presbyteri honorem habebit: nisi utiq. Episcopo placeat ipsi nominis illius honorem impertiri. Si autem hoc illi non placeat, vel Presbyteri, vel Chorepiscopi locum excogitabit, ut esse omnino in Clero videatur; NE IN CIVITATE DUO SINT EPISCOPI.

Questa determinazione incidentemente fatta col rapportato Canone risguarda quelle Città componenti non già due, ma una sola nazione; dappoichè parve irregolare e mostruoso, com' era senza fallo, la duplicità de' Vescovi in un popolo dello stesso linguaggio. Le parole del testo Greco manifestano appunto que-

vertire, che siccome il Concilio Niceno trattò di quel caso particolare de' Catari, o sia Novaziani, così dopo lo stesso Concilio in molte Chiese Cattoliche s' incontrano due

---

questa verità: *ινα μη εν τη πολει δυο Επισκοποι ωσιν*. cioè dire: *Ne in Civitate duo sint Episcopi*. Le traduzioni di questo testo sono state varie, le quali si possono leggere presso Filiopo Labbè, *Acta Concil. Tom. II.* traducendosi da alcuni; *Ne in UNA CIVITATE duo sint Episcopi*; ovvero *duo probentur Episcopi esse*. La parafrasi poi Arabica, di cui fu autore Giuseppe Egizio Presbitero, è concepita così: *Ne opinio de nobis concipiatur, quod præcipimus, ut duo essent super unam Civitatem, aut unam Ecclesiam, aut UNUM POPULUM, Episcopi, quorum uterque potestatem habeat*, pag. 75. Gli studiosi del Greco idioma distinguono le due parole Greche *πολις* ed *αστυ*, le quali corrispondono alle latine *Civitas*; & *Urbs*; e ben si distinguono fra loro: dappoichè lo stesso è dir *Civitas*, o *πολις*, che popolazione, o Cittadinanza; ed *Urbs* o *αστυ*, dinota la material situazione delle mura, o edificj, ov'è il popolo raccolto. Non occorre a cosa notissima e volgare addurre esempj, de' quali abbondano i Vocabolarj dell'una e dell'altra lingua. Or egli è da avvertire, che siccome il General Concilio Niceno fu celebrato nell'anno 325. di nostra salute, pochi anni dopo che il Gran Costantino accordò la pace alla Chiesa, e pochi anni dopo che i Vescovi cominciassero il libero esercizio del loro ministero, e specialmente della predicazione, siccome a' Vescovi stessi, come ispettori del popolo fedele, fu ragionevolmente assegnata una cattedra, o Sede più alta, acciocchè vedessero tutta la lor plebe, e fossero dalla medesima veduti ed ascoltati: così da ciò avvenne, che in progresso di tempo il nome di cattedra o sede disegnasse per eccellenza la dignità Vescovile; e da ciò parimente avvenne, che il Vescovo dovesse nelle pubbliche sacre funzioni aver soltanto luogo più sublime degli altri, non così ne' suoi privati domestici congressi. Il canone 35. del Concil. IV. Cartaginese dell' anno 398. il prescrisse così: *Ut Episcopus in Ecclesia & in consessu Presbyterorum sublimior sedeat, intra domum vero collegam se sacerdotum esse cognoscat*. Ed il Gran Padre della Chiesa S. Agostino, il quale visse nella fine del IV. e principio del V. secolo, *in Psalm. 26.* ne recò la seguente ragione: *Episcopis altior ponitur sedes, ut cognoscant se quasi vinitores in specu constitutos esse ad vineam Domini Sabaoth, qua est ejus Ecclesia, custodiendam, & de isto loco alto periculosa ratio redditur*. Ciò posto: dovea di necessità il Concilio Niceno proibire, che in una stessa sede o cattedra sedessero due Vescovi simultanei, i quali esercitassero il ministero della parola ad una stessa nazione. All'incontro siccome nel caso di una duplice popolazione *in eadem Urbe* non potea un sol Vescovo dalla sua cattedra parlare nel tempo stesso con due linguaggi per farsi intendere dalle due differenti nazioni; così la salute delle anime, e la necessità richiedeva che ci fossero due Vescovi distinti, i quali in luoghi parimen-

due Vescovi; e quel ch' è più, molto tempo dopo il Concilio Niceno il gran P. della Chiesa S. Agostino fu eletto Vescovo d'Ippona in tempo che vivea Valerio

rimente distinti, ed in distinte sedi celebrassero gli atti di Religione consentanei alle respettive nazioni.

Anzi per far noi vedere, che tal dovea essere la disciplina de' primi III. secoli, ed anche del IV., addurremo monumenti sicuri, che non ostante di essersi fin dall'anno 325. in un General Concilio stabilita la regola di non dovervi essere due Vescovi simultanei; pur nondimeno o perchè di fatto s'ignorava da molti il divieto del Niceno Concilio, o perchè, come avverte il Fleury, nella sua Storia Ecclesiastica T. III. lib. XXIX. p. 273. ediz. Napol. *che questa regola essendosi riferita nella fine dell'VIII. Canone, e riportata ALLA SFUGGITA nell'occasione della riunione de' Novaziani*, non si badò da molti a quelle ultime parole del Canone, come ultimamente non ci badò un sapiente Vescovo de' nostri tempi qual fu *M. Godò Vie de S. August. liv. I. c. 33.*, *il quale ha creduto di dover anch'egli cercare altrove questa disposizione del Concilio di Nicea*, ch'egli non avvertì nella lettura di que' Canoni: Non solo in tutto il corso del IV. secolo, ma anche del V. incontriamo due Vescovi simultanei in una stessa Città, anzi in una stessa Chiesa e nazione. Nell'anno 395., o sia 70. anni dopo il Concilio Niceno, nella Cattedra d'Ippona sedeva il Vescovo Valerio, e per indurre S. Agostino ad esser ordinato anche Vescovo di quella Chiesa, gli si recarono gli esempj precedenti di altre Chiese di Africa, e delle trasmarine, le quali doveano essere quelle di Europa e dell'Occidente, co'quali si fece a lui conoscere, che in una stessa Città vi erano stati due Vescovi; e perciò da tali esempj fu convinto e indotto ad accettare la carica Vescovile. Lo stesso S. Agostino l'attesta, *Epist. 31. alias 34. num. 4. ad Paulinum*: *Sed quæ Ecclesiæ cura tenear, ex hoc vestra caritas oportet attendat, quod Beatissimus P. Valerius, qui vos nobiscum salutat, quantumque sitiat, audietis ex fratribus, nec presbyterum me esse suum passus est, nisi majorem mihi COEPISCOPATUS sarcinam imponeret. Quod quidem quia tanta ejus caritate, tantoque populi studio Dominum id velle credidi, NONNULLIS JAM EXEMPLIS PRÆCEDENTIBUS, quibus mihi omnis excusatio claudebatur, vehementer timui excusare*. Anzi quel che è più notabile si è, che S. Agostino fu in Ippona consagrato Vescovo da Megalio Vescovo di Calamo, e Primate della Numidia, ed a tal funzione vi si ritrovarono molti altri Vescovi Africani; e tutti costoro dovettero contestargli gli esempj che gli furon recati. Avvertitosi indi lo stesso Santo della determinazione del Concilio Niceno, allor quando disegnò Eraclio per suo successore e lo chiese al popolo, non volle che si fosse praticato lo stesso; ma che Eraclio rimanesse qual era Presbitero, e dopo sua morte si ordinasse Vescovo: ed intanto chiese di rifondere parte delle sue occupazioni allo stesso

Era

lerio Pastore di quella medesima Chiesa, siccome lo stesso S. P. afferma, e sedette in quella Cattedra, la quale era unica, insieme con Valerio, per ignorare così lui, co-

Eraclio Presbitero. Tutto ciò si rileva dall' Epist. 213. *alias* 110. che contiene gli atti di tale disegnazione ; e nel num. 4. si legge così : *Cumque reticeretur, Augustinus Episcopus dixit : scio quod scitis & vos , sed nolo de illo fieri quod de me factum est . Quid autem factum sit multi scitis : illi soli nesciunt , qui tunc aut nondum nati erant, aut nondum habebant ætatem sciendi. Adhuc in corpore posito beatæ memoriæ Patre & Episcopo meo sene Valerio, EPISCOPUS ordinatus sum, & SEDI CUM ILLO : quod Concilio Nicano prohibitum fuisse nesciebam , nec ipse sciebat*. Indi nel num. V. si legge così : *Obsecro vos , & obstringo per Christum , ut huic juveni , hoc est , Eraclio Presbytero , quem hodie in nomine Christi designo Episcopum successorem mihi , patiamini me refundere onera occupationum mearum . A populo acclamatum est*. Possidio nella vita di questo Santo nel cap. 8. ci racconta, come l'una e l'altra cosa intervenne: *Episcopatum suscipere contra morem Ecclesiæ, suo vivente Episcopo, Presbyter recusabat ; dumque illi fieri solere ab omnibus suaderetur, atque id ignaro TRANSMARINIS , & AFRICANIS Ecclesiæ EXEMPLIS probaretur , compulsus atque coactus succubuit . . . . Quod in se ipso postea fieri non debuisse, ut vivo suo Episcopo ordinaretur, & dixit, & scripsit , propter Concilii Universalis (Nicæni) vetitum : quod jam ordinatus didicit , nec quod sibi factum esse doluit , aliis fieri voluit* .

Da tali monumenti primieramente si rileva , che fino alla fine del IV. Secolo ci erano stati così in Africa, come in Europa esempj di due Vescovi simultanei in una stessa Popolazione : giacchè con questi precedenti esempj Africani e trasmarini fu indotto S.Agostino ad esser ordinato, *vivente Valerio*. In secondo luogo , che questi medesimi esempj risguardavano quelle Città , nelle quali era una sola nazione , il che certamente sembrar dovea irregolar cosa, e contra lo spirito dell'unità della Chiesa, e contro a quel sistema regolare, *Oves pastorem suum agnoscant* ; parole relative ad un solo , e non a più Pastori . In terzo luogo , che S. Agostino siccome fu vinto dagli esempj , così questi esempj ed in Africa , ed altrove nelle parti trasmarine , che erano appunto le nostre Europee , erano tali , che non fecero concepire al più dotto de' PP. della Chiesa quella mostruosità , che si è decantata per escludere l'esistenza de' due Vescovi in Napoli non già simultanei , occupando la stessa sede , ma due sedi diverse , e non già come due Pastori che reggessero un sol gregge , ma due greggi , e due nazioni di diverso linguaggio , delle quali ciascuna dovea ascoltare la voce del proprio Pastore , che col ministero della parola , e de' Sagramenti menar le dovea alla via della salute . In quarto luogo , che sebbene S. Agostino scusi sestesso e 'l Vescovo Valerio, di aver ambedue ignorata la regola stabilita nel Niceno Concilio , il quale fu il

come il suo collega Vescovo la determinazione del Niceno Concilio. Or se ciò avvenne settant'anni dopo la Nicena determinazione in una Città, dove una era la Cattedra, ed

---

il primo Ecumenico; pur nondimeno il Fleury nel luogo di sopra citato, non seppe altrimente scusare la ignoranza di costoro, che col supporre, che S. Agostino e Valerio avessero letto più volte questo Canone VIII. *senza molto badare all'ultime parole, perche alla sfuggita rapportate in quel Canone*; com'è avvenuto ultimamente allo stesso dottissimo M. Godò scrittore della sua vita. Or se sfuggì a S. Agostino quella tal determinazione incidentemente fatta in quel Concilio; potrà mai essere strano, o assurdo in Napoli, che verso la metà del IV. Secolo ci fiorissero due Vescovi, ci fossero due Pastori, e si vedessero stabilite due Cattedre, o Sedi, per la necessità che ci era d'istruire nella tuttavia nascente Chiesa Napolitana la moltitudine della Greca, e Latina nazione, e tutto ciò così in tempo delle persecuzioni, e ne' primi III. secoli, come nel secolo IV. pochi anni dopo data la pace alla Chiesa? In quinto luogo si rifletta, che S. Agostino ove si avvertì della determinazione Nicena, riprese se stesso; appunto perchè egli sedette nella stessa Cattedra, in cui sedeva Valerio: *Sedi cum illo*. Ma se in Ippona ci fossero state a suoi tempi due nazioni, e perciò la necessità di due Cattedre, tanto è lontano, che avrebbe ripreso se stesso, che anzi trovando egli che in Fussala quella popolazione non intendeva che il Punico linguaggio, procurò di farvi creare un Vescovo particolare, che governasse quel nuovo gregge *Ep. 126. a Celestino.* E ciò tanto era necessario praticarsi, quanto è certo, che in Occidente non si vide introdotto l' uso de' Corevescovi, che verso la metà del V. secolo, ed in Africa non vi furono mai Corevescovi. Convien dunque affermare, che il Concilio Niceno con quelle ultime parole del Canone VIII. intese proibire due Vescovi in una popolazione di un medesimo linguaggio, ma non già ove la necessità ci fosse stata di doversi per due nazioni diverse crear due Vescovi separati e distinti, de' quali ciascuno avesse Sede propria, e propria plebe da dover istruire e governare.

Non si dovea dunque combattere con tanta ferocia l'esistenza di due Vescovi in Napoli nel IV. secolo, sù l'unico fondamento del Canone VIII. del Concilio Niceno, senza attendersi nè alle circostanze, nè agli esempj che dopo lo stesso Concilio Niceno intervennero, e senza riflettere, che quel Canone riguardò le sole Città componenti una Nazione, e non quelle che due ne componessero, come alla nostra Napoli avvenne. Ma per tralasciare gli altri esempli che addur potremmo non solo in Sicilia, e propiamente in Messina, ma anche negli antichi stati della Repubblica Veneta, ed altrove, basterà per tutti quel che nel 1439. *n.* 17. ci lasciò registrato il Rainaldi negli Annali Ecclesiastici. Nella Città di Caffa posta nel Chersoneso Taurico, oggi Crimea, vi erano due Vescovi, uno per gli Latini, l'altro per gli Armeni. Pretendeva il Latino d' interdire all'Armeno l' uso della Mitra Pon-

ed una la plebe; che maraviglia potrà recare, che in Napol nella metà del secolo IV. dove ci erano due plebi, ci potessero essere due Vescovi non già simultanei in una sola Cattedra, ma in due sedi separate, e distinte? Il diligentissimo -Mon-

---

Pontificia nelle pubbliche processioni, e di dare la benedizione sul Popolo. La causa si decise da Eugenio IV. Sommo Pontefice a pro del Vescovo Armeno, dandogli piena autorità *regendi gregis sui*, ed in niuna cosa il sottopose al Vescovo Latino. Ed invero in questo tal caso non avea mica che fare il Canone VIII. del Concilio Niceno, nè il Pontefice Eugenio IV. credè di definir cosa contraria a quella Conciliare determinazione. Anzi Ludovico Tommasino *par.* 1. *lib.* 1. *cap.* 29. *n.* 3. riflettè assai bene su questo esempio con dire, che in Caffa vi erano per altro due Popoli e due Città, *si homines spectes*, *non muros*, da doversi affidare a due Vescovi. Or questa necessità, appunto ne' primi secoli della Chiesa fuvvi in Napoli, nella quale *si homines spectes*, *non muros*, ci fiorivano due Città, o sieno Nazioni, e perciò si dovettero a due Vescovi separatamente assegnare. E ne' tempi a noi più vicini fu pubblicata da Clemente VIII. una Costituzione, che si legge nel Bollario Romano, colla quale per la necessità, che vi era, stabilì in Roma un Vescovo Greco Cattolico, affinchè potesse ordinare i Greci soggetti a' Vescovi Latini d'Italia, e dell'Isole adjacenti con le dimissorie di costoro: *Insuper idem Sanctissimus D. N. constituit, Romæ habendum esse Episcopum Græcum Catholicum, qui Græcos Episcopis Latinis Italiæ, & insularum adjacentium subjectos, ab Episcopo Græco ordinari volentes, cum illorum dimissoriis, ad id tantum concedendis, ritu Græco ordinet. Const. CVII.* §.7. *in Bull. Rom. Tom. V. Part. II.*

Le cose finora esposte possono essere sufficienti, per tralasciarne altre infinite, a dimostrare, che in Napoli ci furono effettivamente due Vescovi, l'un Greco, e l'altro Latino per le due Nazioni: che questa disciplina non era ripugnante al sistema introdotto dalla necessità, e dalla salute delle anime di que' primi secoli della Chiesa: che il divieto del Concilio Niceno fatto incidentemente nella fine dell' VIII. Canone comprendeva le sole Città componenti una Nazione: che ciò non ostante, o per ignoranza di questo Canone, o per inavvertenza di chi il leggeva, si videro moltissimi esempj di due Vescovi in Africa, e nelle parti Europee, ambedue simultanei, sedenti in una sola Cattedra, e Pastori di un solo Gregge. E per conseguenza non potrà mai dirsi mostruosità, che in Napoli, in cui concorreva l'urgenza particolare delle due Nazioni, fossero fioriti due Vescovi l'un Greco, e l'altro Latino, due Sedi, o Cattedre, e due Pastori, ciascuno per lo proprio suo Gregge. Vedremo in un altra Nota, che troverà luogo più opportuno nel seguente capitolo, come avvenne ne' secoli posteriori, che in Napoli si ordinasse un sol Vescovo latino, e che tuttavia perdurassero le originarie due Sedi, o Cattedre, che cotanto han faticate le menti de' nostri Scrittori.

Monsignor Fleury in parlando di questo Canone, quantunque dica, che quelle parole: *ne in una Civitate duo sint Episcopi*, contengono *una regola considerabile*, *per cui non possano esser mai due Vescovi in una stessa Città* (a); pur nondimeno in parlando poi della Città di Napoli sotto S. Attanasio suo Vescovo non credè cosa assurda, e mostruosa, che in Napoli tal volta ci fossero stati due Vescovi con quelle parole: *Morì nel medesimo anno* 872. *S. Attanagio Vescovo di Napoli. Sin da allora era questa Città una delle più considerabili d'Italia*, *per la pietà de' suoi abitanti*, *per la moltitudine delle Chiese*, *e de' Monisteri. Vi si celebrava l'Offizio divino in Greco*, *ed in Latino*, *e TALVOLTA vi erano DUE VESCOVI per le DUE Nazioni* (b).

XIX. Se nel corso del IV. secolo i monumenti storici della Chiesa, che sono la luce della verità, fanno esistenti in Napoli due Vescovi, e se una tale esistenza fu indotta da necessità delle due diverse Nazioni, e non è contraddicente al Canone VIII. del Concilio Niceno; come mai per non urtare in questo creduto scoglio, si è impegnato l'eruditissimo Mazzocchi a far tante ipotesi, ed a dir finalmente in altra sua Opera data alla luce nel 1753. che vera non fosse la soscrizione di *Calepodius Neapolitanus*, con affermare che non si debba leggere, come si legge, *Neapolitanus*; ma piuttosto *Nolanus*, o *Cumanus*, o *Puteolanus*, o con altro nome che disegnasse *altro luogo* della Campagna, purchè non sia *Napoli* :! Ed in queste posteriori sue cure dopo di aver accennato le altre obbiezioni fatte all'infelice Calepodio nella precedente Opera *de Cathed. Eccl. Neap. semp. unic. &c.* francamente affermò, ch'

I egli

(a) Stor. Eccles. tom. 2. lib. XI. num. XXII.
(b) Stor. Eccles. tom. 8. lib. *LII.* num. XXIV.

egli vinto da nuovo configlio credette la più propria rifposta effer quella, che foffesi errato nella fottofcrizione : *At nunc MUTATO confilio hanc ceteris præstabiliorem judico* : ed indi foggiunfe le feguenti parole : *ac fateamur Calepodium alicujus in Campania Epifcopum fuiffe, veluti Nolanæ, Puteolanæ, Mifenatis, Cumanæ, aut cujuslibet, modo NEAPOLITANUS non fuerit* (*a*): il che francamente praticandofi, non ci farà mai fiftema ipotetico , che non potrà foftenerfi. Anzi compiacendofi oltremodo di quefta rifpofta, ha opinato, che quefta debba effere la vera , ove nell'anno 1759. nell'Opera intitolata *Actorum Bononienfium S. Januarii , et focior. Mart. vindiciæ repetitæ* , in una nota avvertì : *At VERAM refponfionem videbis mox in excerptis ex Differt. De Sanctis Epifcopis Neapol.* (*b*). Ma fe non fi dimoftri come fia avvenuto, che Calepodio Vefcovo di Napoli, quale appunto fi trova fottofcritto negli atti di quel Coucilio, diventi Vefcovo di Cuma, di Puzzuoli, di Nola, o di altro ignoto luogo della noftra Campagna, come il primo di tutti ha efcogitato il Mazzocchi; rimarrà fempre ferma la fottofcrizione confervataci da tutti gli antichi Codici, ed in tutte le compilazioni de' Concilj, fatte con fomma accuratezza da molti valentuomini , che fon fioriti da tempo in tempo fino a' dì noftri.

XX. Finalmente fi diftrugge la neceffità delle due Sedi , e de' due Vefcovi , e fi vuol foftenere la prima volta , contradicente tutta la ftoria , che nel IV. fecolo in una Città Greca , come Napoli , fcompariffero tutt' i Greci, e che in confeguenza mancava la neceffità de' due Vefcovi, ma che il folo S. Fortunato reggeffe la Chie-

(a) Mazzocc. *Par.III. cap.* IV. *de Cultu Sanctor. Epifcop. Neap. pag.* 221. e 222.
(b) Mazzocc. *Actorum Bononienf. Vind. repetit. pag.* 174. *in not.IV.*

Chiesa di Napoli divenuta già tutta Latina. Nel I. Cap. di questa Scrittura con un luogo della Vita di S. Attanasio, che visse non già nel IV. secolo, ma nel IX., abbiam dimostrato, che in Napoli non solo ci era e perdurava tuttavia il Sacerdozio Greco, e 'l Sacerdozio Latino, ma anche le due Sedi, e le due Cattedre. Il che come fosse avvenuto, si mostrerà più chiaramente ne' seguenti capitoli. Intanto gli argomenti del nostro chiarissimo Mazzocchi sul punto, che in Napoli era cessato il Grecismo nel IV. secolo, sarà più acconcio trascriverli in una nota, e dileguarli. (a)

(a) Il chiarissimo Canonico Mazzocchi nella precedente opera sul Calendario era così persuaso, che nel corso del IV. secolo perdurava tuttavia il Grecismo in Napoli, che non solo affermò, che Calepodio fosse stato insignito dell' ordine Vescovile in grazia de' *Greci*, ma eziandio conobbe sì ben fondato questo sistema, ch' egli promise di volerlo dimostrare in una particolar Dissertazione con quelle parole, che si leggono nel II. *Vol. Comment. in vetus marmor. S. Neap. Eccles. Kalend. pag. 616. Quod institutum* (cioè della duplicità de' Vescovi l'uno primario per li Latini, e l' altro secondario per li Greci) *QUARTO SÆCULO Neapoli viguisse, ac postea intermissum, in singulari ejus argumenti Diatriba, alicubi ostendetur.*

Ma pochi anni dopo surta la lite tra' Canonici cogli Eddomadarj della Cattedrale, dovè egli scrivere in contraria sentenza, e nella Dissertazione Storica *De Cath. Neap. Ecc. semp. unic. &c. part.* II. *cap.* II. *pag.* 102. *& seq.* si è ingegnato a sostenere, che nel IV. secolo appunto disparve il Grecismo in Napoli, sull'avviso di bandire col Grecismo la necessità delle due sedi, e de' due Vescovi, che appunto vide egli medesimo fiorire in Napoli nello stesso IV. secolo, cioè Calepodio, e Fortunato.

Ecco in sustanza raccolti tutti i suoi argomenti. Dice egli, che Napoli nell'età di Strabone sia stata del tutto Greca. Che quantunque ritenesse la forma di Republica federata al Popolo Romano, abbia pur nondimeno conservato per qualche tempo colla Greca Polizia insieme il Greco linguaggio. Confessa pur egli di non poter definire fino a che in una tal forma perdurasse; non niega che per tutto il I. secolo di Cristo persisteva ancora in Napoli l'immagine della Greca Republica, a qual tempo vuol riferire le antiche Greche iscrizioni, che pur oggi ci avanzano. Seguita egli poi a dire, che il Grecismo cominciò tratto tratto a mancare per lo commercio, che avevano co' Latini, e per aver acquistati i diritti di Romana Colonia; che avesse nondimeno

XXI. Se poi si dirà , come il Catalogo di Gio: Diacono e quello pubblicato dal Bianchini ne' primi IV. secoli comprendano soltanto XII. Vescovi senza far parola di Calepo-

no continuato il Greco linguaggio per tutto il III. secolo ; ma che poi egli non si sa persuadere , come dal III. secolo in fuori abbia potuto nel IV. e ne' posteriori secoli rimanervi ombra di Greco linguaggio , e di Grecismo alcuno . Ecco le sue parole : *Verum quo magis ad posteriora saecula gradatim descendimus , hoc magis Graeci sermonis studium Neapoli evanuit . Nam IV. saeculo ecquid in hac Urbe, amabo te, Graci reperies?* Ivi pag.103.

Oltre a quelche scrisse nel citato luogo , procurò nelle Appendici della Dissertazione Storica *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c.* , e propriamente nell'*Append. Diatr. III. pag.* 242. far viepiù campeggiare il suo nuovo sistema, con dar un' idea della polizia della Città di Napoli fino a' Normanni , e raccogliendo i suoi argomenti conchiude così : *His jam intellectis ; per hosce diversos suae πολιτείας status urbs nostra decurrit . Jam ab initio Graeca Respublica prorsus , & αὐταρκὴς erat ; deinde Romanorum foederata Respublica : postea lege Julia Civitatem Romanam assecuta , inter municipia opinor Graecanica (cujusmodi ab eo tempore fuere aliquot in magna Graecia) numerabatur : postremo exeunte I. saeculo Christiano , ac facile sub Domitiano Principe, Coloniae Romanae decus sibi peperit : quam demum nomenclaturam (tametsi sub Caracalla cum toto Orbe jure Civitatis communicato) Neapolis rata perhonorificam , adhuc IV. Christi saeculo in marmoribus retinebat . Ac demum eadem sub Constantinopolitanis Principibus suam adhuc Reipublicae , & Libertatis speciem ostentabat : quam quidem libertatem eidem Civitati Rogerius Rex asseruit : imo & pari libertate anno* 1190. *adhuc utebatur , ut ex privilegio Amalphitanis ab eo Senatu , qui tunc huic Urbi praeerat , concesso potest intelligi .*

Ma eccovi alcune brevi , e concludenti risposte . I. Si vuole , che Napoli già Greca Republica , e poi federata del popolo Romano per la legge Giulia , la quale nel *663.* di Roma ammise alla Cittadinanza Romana i Latini , ed i Socj , avesse voluto accettare la Cittadinanza Romana . Il celebre luogo di Cicerone nell' Orazione *pro Cornel. Balbo* con quelle parole : *In quo* (in trattandosi appunto di un tale affare) *magna contentio Heracliensium, & Neapolitanorum fuit ; cum MAGNA PARS in iis Civitatibus juris sui libertatem Civitati anteferrent* , ha fatto determinare il Mazzocchi ad opinare , che in quella contesa vinse il sentimento di coloro , i quali voleano abbracciare la Cittadinanza Romana ; e perciò scrisse nella *pag.*242. *ut equidem minime dubito , quin ea sententia vicerit , ut Civitatem admitterent , quam praesertim cum Graecanicis institutis NOVO forsan EXEMPLO copulare Neapolitanis dabatur* . Ma non si saprà mai comprendere , come non avendoci Cicerone fatto sapere l' esito di quella contesa ; ma avendo soltanto accennato , che la *maggior parte* volle rimanersi nella sua originaria libertà , si possa dedurne , che

podiò, e degli altri moltissimi, che l'una e l'altra plebe regger doveano, è agevole la risposta. Questi Cataloghi formati già nel IX. e X. secolo, come confessa lo stesso Maz-

---

che la minor parte vincesse. Camillo Pellegrino concittadino del Mazzocchi *in Campan. pag.* 731. non si trasse cotanto fuori de' limiti, ma in parlando sul proposito argomento, così discorre: *Ma i Napoletani godendo della lor propria, ch' esser dovea assai favorevole condizione, la quale per non aver mancato di nulla a quel che conveniva a' fedeli confederati, si aveano conservata intera: allorchè per la legge Giulia, CIVITAS EST SOCIIS, ET LATINIS DATA, che sono parole di Cicerone nell' Orazione a favor di Cornelio Balbo, ebbero fra loro stessi gran disparere, se avessero avuto ad accettare, o pure ricusare quel dono da tutti gli altri popoli d'Italia molto avidamente desiderato*. Oltrechè lasciando stare quel che un altro eruditissimo Scrittore ha luminosamente dimostrato, illustrando i luoghi di Strabone, di Cicerone, e di Stazio in confutazione dell'argomento Mazzocchiano, sembra al certo non poter essere nè probabile, nè verisimile, che Napoli Città Greca, e Federata avesse voluto, come suppone il Mazzocchi, *novo exemplo* congiugnere con la figurata Cittadinanza Romana il primitivo grecanico suo instituto, che conservar volle ne' secoli posteriori alla pubblicazione della stessa legge Giulia. Dunque forz' è affermare, che Napoli non avendo acquistata per la legge Giulia la Cittadinanza Romana, perche la maggior parte non ci concorse; non potè così presto con la Cittadinanza di Roma dimenticarsi della origine sua.

II. L'altro argomento del chiarissimo Mazzocchi, il quale suppone, che Napoli verso la fine del I. secolo Cristiano, e facilmente sotto Domiziano divenne Colonia Romana, è men fermo del precedente. Imperciocchè non niega per altro il valentuomo quel che è indubitato, che non mai in Napoli siensi dedotti Coloni, o de' Veterani, o de' Cittadini Romani nella solita forma, ma che ella divenne tale con acquistare i diritti soli di Romana Colonia. Si ponga mente alle sue parole nella *pag.* 241. *de Cathedr. Neap. Eccl. &c. Cum autem Coloniam Romanam evasisse dico, noli de ulla sive Veteranorum sive Civium Romanorum in eam deductione ritu consueto facta cogitare. Nihil tale ceteris coloniis simile evenisse puto; nec enim in hanc urbem proprie deducta colonia, (qua de causa de Neapoli colonia facta loquens, sedulo DEDUCENDI verbo semper abstinui) sed ipsamet potius cum suis veteribus incolis jura coloniæ acquisivisse dicenda erit. Neque id vero insolitum (ultimis saltem Reip. temporibus) fuit. Certe cum Pompejus Transpadanas colonias conderet, tale quiddam secutus est institutum. Auctor ejus rei Asconius ad Orationem in Pisonem: Non novis, inquit, colonis eas constituit, sed veteribus incolis manentibus, jus dedit Latii, ut possent habere jus, quod ceteræ Latinæ Coloniæ; idest, ut petendi Magistratus gratia Civitatem Romanam adipiscerentur. Nisi quod Neapoli non jus Latii tantum, sed plenæ Civitatis Romanæ decus optimo maximoque jure indultum*

Mazzocchi, non contengono la vera ſerie di tutti i Veſcovi Napoletani de' primi IV. ſecoli; anzi manifeſtano che s'ignorava del tutto in que' ſecoli oſcuri in cui furon formati,

---

tum videtur; *manentibus interim*, *uti fit*, *aliquamdiu quibuſdam Græcanicis inſtitutis*.

Ma ſiccome ſul luogo di Cicerone di ſopra recato ſi dee affermare l' oppoſto di quel che ſoſtiene il Mazzocchi, allor quando la maggior parte de' Napolitani, e non già la minore dovè vincere, col ritenere piuttoſto *juris ſui libertatem*, che accettare la Romana Cittadinanza; così l'altra opinione, di aver Napoli ſotto Domiziano acquiſtati i diritti di Romana Colonia, non ha alcun ſodo fondamento. Imperciocchè ſe divenne Colonia, che rappreſentava la immagine della polizia di Roma, a che ritenere i Grecanici Statuti, i nomi de' Magiſtrati Greci, e la ſua forma, e polizia; ſe non che con tal preteſo acquiſto render diſſonore alla Madre; onde non ſi era, ma ſi fingeva dedotta, ed in tal guiſa moſtrarſi difforme e moſtruoſo parto, il che nol pativa Roma, e molto meno Adriano Imperadore, il quale dopo il figurato acquiſto della qualità Colonica, per far coſa grata a' Napolitani, come avea fatto in altri luoghi nel giro ch' egli fece dell'Impero, aſſunſe il titolo di *Demàrca* Greco Magiſtrato? Le Iſcrizioni poi, che dopo il Reineſio ſi adducono dal Mazzocchi *pag.* 238. *e ſeg.*, o non ſi appartengono a Napoli, come quella P. C. N. interpretata per *Patronus Coloniæ Neapolitanæ* in luogo di *Nolanæ*; e l'altre ſuppoſitizie, come quella che incomincia: *L. Bebio......... Patrono......... Coloniæ S. P. Q. Neapolitanus*, foggiata già da Pirro Ligorio, aſſai ben noto fabro di sì fatte impoſture, quale il riconobbe lo ſteſſo Mazzocchi nella ſua Operetta: *de dedicat. ſub aſcia pag.*143. colle ſeguenti parole: *Ex Pyrrhi Ligorii ſcriptis* (*quem quidem hujuſmodi fallaciarum manifeſtum millies deprehendi*) *eam inſcriptionem Langermanus deſcripſerat*, *quam perinde nothiam valde ſuſpectam arbitror*. E nella *pag.* 307. *A Ligorianis* (*inſcriptionibus*) *ea ſunt num. quinque nothiæ ſuſpicionem non amolior: notum eſt hominis ingenium placentis ſibi in hujuſmodi fabricis*. A tutto ciò ſi dee aggiugnere quel che su tal particolare avverte un moderno diligentiſſimo Scrittore, il quale concludentemente dimoſtra erronea quell' altra opinione ſoſtenuta dal Mazzocchi, e che il Capaccio eſcogitò la prima volta, con argomentare dalla Iſcrizione Greco Latina di Tito Veſpaſiano dover eſſer Napoli Colonia Romana: *Ex Græcis Latiniſque characteribus*, ſono parole del Capaccio, *Romanam dijudica Coloniam*. Il Mazzocchi ha avidamente abbracciata la opinione del Capaccio: *Verum*, dic' egli nella *pag.* 234., *ſi quod res eſt*, *fateri volumus*, *conſuevit hoc in Græcis urbibus*, *at poſtea in Coloniarum dignitatem provectis*, *ut græcolatinas inſcriptiones faciant*: dipoi ſoggiugne: *Romanorum moris fuiſſe*, *rem unam pluribus linguis inſcriptam proponere*; e finalmente dice egli: *Id conſtare titulo Crucis Chriſti*. Ma noi non ſappiamo, come non abbia veduto il Mazzocchi, che il con-

mati, l'età precisa in cui vissero que' primi dodici Vescovi: giacchè descrivendosi che costoro fiorissero sotto i rispettivi Pontefici Romani, e Cesari; si fan fiorire i quat-

contrario si argomenti dalle sue parole; perciocchè a tempi di Tiberio non era pur anche colonia la Città di Gerusalemme, e pure sappiamo, che il Preside Romano fece affiggere l'Epigrafe alla Croce in tre lingue, acciocchè da tutti, Ebrei, Greci, e Latini, che ivi erano, si leggesse. E questa è laragione, perchè soleano fare in Napoli Iscrizioni grecolatine, acciocchè non solo da' Cittadini Greci, ma eziandio da' forastieri Romani si leggesse quella memoria. Egli è noto, che in Napoli per l'amenità del sito, bene spesso concorreva moltitudine di Romani: *Deliciarum causa*, (sono parole di Cicerone *pro Rabir. Post. cap.* 10.), *& voluptatis non modo Cives Romanos, sed & nobiles adolescentes, & quosdam etiam Senatores summo loco natos non in hortis, aut suburbanis suis, sed Neapoli in celeberrimo oppido cum mitella sæpe videmus*. E Strabone conferma lo stesso, come si potrà leggere nel libro V. *pag.* 378., e perciò acciocchè i Romani potessero leggere la memoria eretta all'Imperador Tito, i Napolitani anco latinamente la scrissero. Anzi Giulio Capitolino III. *pag.*335. lasciò scritto: *Gordiani sepulcrum milites apud Circejum castrum fecerunt in finibus Persidis, titulum ejusmodi addentes, & Græcis, & Latinis, & Persicis, & Judaicis, & Ægyptiacis literis*; adducendone la cagione, *ut ab omnibus legeretur*. Sicchè cade del tutto l'argomento del Capaccio seguitato dal Mazzocchi, che la Iscrizione Grecolatina potesse somministrare alcun indizio di Romana Colonia. E perciò tutte le Iscrizioni, che si rapportano per farci credere Napoli divenuta Colonia de' Romani anche nel IV. secolo, sono state debitamente interpretate da un sagace antiquario di non appartenere nè poco nè punto alla nostra Città. Oltrecchè o si vuole che Napoli per la legge Giulia publicata in Roma nel *663. ab Urbe condita* avesse accettata la Cittadinanza Romana, ed in questo tal caso essendo annoverata tra' municipj Grecanici, non potea lasciare questa condizione, che era la più favorevole per acquistar quella di Colonia, la cui condizione era più dura, che quella de' municipj. O si vuole che acquistasse i diritti di Colonia Romana in tempo de' Cesari; ed in questo tal caso siccome non dovrà mai Napoli annoverarsi nella classe de' municipj, così non essendovisi effettivamente dedotti i coloni, o Veterani, o altri Cittadini Romani, non potea immediatamente cangiarsi in un popolo latino, senza fingere, che i Greci Cittadini fossero stati prima banditi dalla lor patria, per dar luogo ad un intero popolo Latino.

III. E finalmente quel che aggiunge il Mazzocchi intorno alla polizia di Napoli ne' tempi posteriori sotto gl' Imperadori Costantinopolitani, sotto de' quali *suam adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat*, mostra appunto, che prima non avesse accettata la legge Giulia, e non fosse divenuta Colonia Romana

quattro Vescovi, cioè *S. Fortunato*, *S. Massimo*, *S. Zosimo*, *e S. Severo* sotto ai Pontefici e sotto ai Cesari i quali erano fioriti molto tempo prima.

Ed

---

mana, perciocchè sotto i Cesari di Costantinopoli *adhuc Reip. & libertatis speciem ostentabat*. Ed in una annotazione non lascia il valentuomo di aggiugnere, ch' egli avrebbe assai cose per dimostrare, che la forma della polizia di Napoli, dopo i tempi di Giustiniano sia stata temperata dalla Aristocrazia, e Democrazia. Ma pur egli non si avvide, che presta con ciò larga materia a coloro, i quali sostengono, che Napoli in quella età non mai i proprj originarj statuti commutò con leggi straniere, e per conseguenza, ch' ella non mai accettò la legge Giulia, o colonia Romana divenne. Noi non entriamo già a disputare intorno alla polizia di Napoli sotto gl' Imperadori Costantinopolitani, nè quali prerogative ritenne fino a' Normanni, nè qual giudizio debbasi fare del privilegio agli Amalfitani conceduto; giacchè pel nostro assunto basterà affermare, che la nostra Città se non acquistò la Cittadinanza Romana, non potè bandire così presto il Grecismo, come suppone il Mazzocchi: e se non ci fu mai dedotta Colonia, anche sul presupposto di averne acquistati i diritti, il che si contrasta; come mai potea avvenire, che nel IV. secolo non ci fosse ombra di Grecismo in Napoli, se lo stesso Grecismo si vide perdurare fin al IX. e X. secolo, per esservi a que' tempi il Sacerdozio Greco, e Latino, e molte vestigie dello stesso Grecismo si videro anche perdurare fin a' tempi de' Re Angioini? La qual cosa è stata avvertita da quasi tutti i nostri Scrittori, e monumenti infiniti l' attestano; di manierachè non ci è Storico della nostra Città, così antico come moderno, che non lo abbia sinceramente contestato. Anzi quelch' è più notabile, siccome il chiarissimo Mazzocchi per dar luogo a tutte le sue Ipotesi, e per far credere, che Calepodio non dovesse mai essere Vescovo di Napoli di Campagna, contraddicenti gli atti Sardicesi, piantò per base, che nell' anno 347. non ci erano affatto Greci in Napoli, per cui non ci era necessità di darsi altro Pastore a costoro, con quelle parole nella *pag.* 108. *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic.&c. Verum nullum æque tempus fuit, quam annus* 347. (*quo anno duo hi Episcopi* Calepodius & Fortunatus *Neapolitanis vulgo præficiuntur*) *in quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Græcis dari : UT QUI TUNC NULLI in hac Urbe erant*. E dopo altri sette versi nella stessa *pag.* 108. ripetè lo stesso con dire. *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas, cur peculiaris Episcopus Græcis, qui* TUNC NULLI *erant, daretur*: Così dipoi in una posteriore sua Opera intitolata *Actorum Bonon. S. Januar. & Socior. Mart. vindic. repet.* data alla luce nell' anno 1759. nella *pag.* 173. conobbe, che il dirsi assolutamente, *ut qui tunc NULLI in hac Urbe erant*, era una proposizione, che non potea mai sostenersi; e perciò gli piacque di trascrivere di parola a parola tutta la Sezione II. *De Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c.* stampata in Nap. nell'anno 1751.

dalla

Ed in vero *S. Fortunato*, e *S. Massimo* si veggon situati sotto agli Imperadori Gentili, Claudio, Aureliano, Tacito, Probo, Caro, Carino, Numeriano, Diocleziano, e Massimiano; laddove da altri più sinceri monumenti di quella età, non più si questiona, che questi quattro Vescovi dovessero fiorire

K nel

dalla *pag.* 105. fino alla *pag.* 114., con moderare in tal modo quel che prima scritto avea, colle seguenti parole: *Verum nullum aque tempus fuit, quam annus* 347. (*quo anno duo hi Episcopi Neapolitanis vulgo preficiuntur*) *quo nihil necesse fuerit Pastorem alterum Gracis dari. Quia Graci tunc FERE nulli in hac Urbe erant*. E dopo altri sette versi nella *pag.* 173. trascrisse così quelle altre parole di sopra recate: *Itaque nulla prorsus cogebat necessitas, cur pecu liaris Episcopus Gracis, qui tunc FERE nulli erant, daretur*. Ed ecco, che dove prima si leggea, *ut qui tunc nulli in hac Urbe erant*; lo stesso Mazzocchi lesse altrimente lo stesso suo Originale, apponendovi la variante lezione così: *quia Graci tunc FERE nulli in hac Urbe erant*, e le altre, *qui tunc nulli erant*, trascrisse parimenti così, *qui tunc FERE nulli erant*. Quindi è, che con averci aggiunto quel *FERE* ritorna a rendere il debito luogo a Calepodio in grazia di que' Greci, che nel 347. tuttavia eranvi in Napoli, e manifesta appunto quella necessità, che dovea potervi essere di dare a costoro un Greco Pastore, e conferma parimente quel che prima *sine studio partium* avea scritto sul Calendario, che l'istituto in Napoli de' due Vescovi fiorì nel IV. secolo, e ch' egli l'avrebbe in una particolar dissertazione dimostrato.

Ed invero standosi all'Ipotesi Mazzocchiana, che Napoli acquistasse i diritti di Colonia Romana nella fine del I. secolo della Chiesa, quando effettivamente non ci furono dedotti coloni, e non ci fu promulgata una legge in odio del Grecismo; come potea mai avvenire, che per tutto il III. secolo i Vecchi, i Giovani, i fanciulli, in somma tutti e uomini, e donne, e l'alto popolo, e 'l minuto, si fossero del tutto spogliati del natio linguaggio, e de' costumi Greci per tanti secoli inveterati, acciocchè nel principio del IV. secolo si trovassero tutti latinizzati, per così bandire dal Catalogo de' Vescovi di Napoli Calepodio, e per torsi da mezzo la tanta odiata duplicità della Chiesa Napoletana e Greca, e Latina, in grazia del contrario sistema? Ma ciò non ostante avendosi per vero dal *Mazzocchi*, che ne' primi III. secoli vi era la duplicità del popolo Greco e Latino, non potrassi negare, che eravi parimente la necessità di doversi ne' primi III. secoli governare due ceti de' fedeli, l'un greco, e l'altro latino da respettivi Pastori, e questa necessità dovè perdurare nel IV. secolo, anche attenta la modificazione da lui fatta, che nell' anno 347. *Graci fere nulli erant*, potendovi benissimo rimanere quella parte del popolo, che suol essere la più tenace a conservare l'originario linguaggio. Ma se l'esistenza de' due Vescovi nel 347. deve essere incontrastabile, e se dee parimente essere incontrastabile l'esistenza del Grecismo, e della plebe Greca, e del Greco Sacerdozio, non già ne' primi IV. secoli, e ne' posteriori, ma fin al Secolo IX., e X., ed anche più oltre, come tan-

te

nel secolo IV. (*a*) siccome dopo infiniti altri ha osservato lo stesso Mazzocchi (*b*). Or in errori sì fatti incorsero certamente gli Autori di que' Cataloghi, sì perchè viveano in

te memorie contemporanee il contestano, seguiremo in ciò la più certa, e fondata opinione, che Napoli Città Greca non acquistò la Cittadinanza Romana per la legge Giulia, perchè non la volle, contradicente la maggior parte de' Cittadini; non vi fu mai dedotta Colonia, e ne anche nella fine del I. secolo della Chiesa acquistò i diritti di Romana Colonia, e se pur acquistati gli avesse, non potea distruggere se stessa, desolare il suo patrio linguaggio, bandirne i costumi; ma accogliendo tratto tratto nel suo bel sito Latine Famiglie, venne a comporre una popolazione mista di Greci, e di Latini fino a che nel corso di XII. e forse più secoli, il numero di tempo in tempo accresciuto de' Latini vincesse l' originaria Greca popolazione, e finalmente a poco a poco latinizandola l'assorbisse, il che non prima è avvenuto, che da pochi secoli a questa parte.

Rimane in ultimo luogo di por mente a ciò, che ha scritto ultimamente il Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nella Parte I. Delle *Memorie Storiche per illustrare gli atti della S. Napoletana Chiesa pag.* 102. data alle stampe nel 1768. Questo rispettabile Canonico della Cattedrale si è ingegnato il più che ha potuto di sostenere l' *Unicità* del Vescovo in Napoli, e non potendo bandire il Grecismo, come fatto avea il Mazzocchi, suppone che il Vescovo Greco, per lo studio che ci era in Napoli dell'una, e dell'altra lingua, potesse essere istrutto dell'Idioma Latino, ed in tal guisa un sol Pastore poteva governare i due popoli. Ecco le sue parole: *Questo ci basta per non raddoppiar Vescovi in questa Città. Furono i primi nostri Vescovi per ordinario nostri Cittadini, furono Greci; e se si voglia dal Martorelli, che ha portato il Grecismo di Napoli fino al VII. ed anche fino all'VIII. secolo, fossero pure stati tali per otto secoli. Io no 'l contendo: domando solo, che farà questo Grecismo ne' nostri Vescovi? toglierà loro la perizia dell' altra lingua? Certamente, che nò, non essendo verisimile, che praticando co' Romani, non gli avessero intesi. E se così è, tanto ci basta per dire che un solo Vescovo quì fuvvi sempre, sufficiente da se ed idoneo a compiere le parti co' Greci, e co' Latini, i quali furono poi nella nostra Città tramischiati tra loro, come dicesi da Gio: Diacono, e da Pietro Soddiacono nella Vita di S. Attanagio*. Quì si rifletta, che all'Opera del Mazzocchi *De Cath. Neap. Eccl. semp. unic. &c.* encomiata dallo stesso Sparano nella Part. II. pag. 340. più di tutte le altre Opere immortali di questo insigne Letterato, chiamandola *Opera sublimissima*, manca appunto questa riflessione, o più tosto supposizione che ha voluto egli aggiugnere sull'avviso (son sue parole nella pag. 101. Part. I.) *che sciolga OGNI NODO*. Ma, con buona sua pace, non potrà mai sciorre il nodo de' due contemporanei Vescovi *Calepodio*, e *Fortunato*: non scioglierà il nodo

in tempi barbarici, sì perchè non pervennero loro di que' primi quattro secoli che notizie vaghe ed informi, sul fondamento, che essendo stata la nostra Napoli ne' primi III. secoli, e forse anche nel IV. sotto il giogo della idolatria, l'occulto popolo fedele dell'una e dell'altra Nazione Greca e Latina non avea il libero esercizio coi suoi Vescovi della nostra sacrosanta Religione; e sì ancora perchè

do come da una stessa Cattedra potesse un sol Pastore secondo la disciplina de' primi secoli, e massime del IV. istruire con bilingue linguaggio le due Nazioni, ancorchè si finga che lo stesso Pastore fosse ben inteso dell'una, e dell'altra lingua. Non si scioglierà il nodo di que' tanti infiniti vestigi delle due Sedi che furono in Napoli, che perdurarono per tanti secoli, e molti di essi tuttavia esistono, e si debbono riportare a questa loro origine, siccome nel corso di questa Scrittura luminosamente dimostreremo.

(a) Ecco come si rapporta la serie nel Catalogo Bianchiniano

IX. FORTUNATUS Episc. sed. ann. XXI. Fuit temporibus Xysti. Dionisii. Felix. Euticii Papa. & Claudii. & Aureliani. & Taciti. & Probi Imper.

X. MAXIMUS Episc. sed. ann. XXII. Fuit temporibus Gagi Marcellini. Marcelli Papa. & Cavi. & Carini. & Aureliani. & Diocletiani. & Maximiani Imper.

XI. ZOSIMUS Episc. sed. ann. XIIII. sub quo sancta Restituta a Constantino Imp. *facta: Fuit temporibus Eusebii Miltiadi. Silvestri Papa. & Constantino Imp.*

XII. SEVERUS Episc. sed. ann. XLVII. mens. II. dies. XI. Hic fecit basilicas IV. una foris Urbe juxta sanctam Susanna. & nominis sui. alia intra civitate. qua alii Severiana. alii sanctum Georgium vocant. & fecit S. Martini. & S. Potiti Monasteria. temporibus Silvestri. Marci. Julii. Liberii. Felici Papa. & Constantini. & Constanti. & Constantini. & Constantis filii ejus. & Juliani. & Jebiniani seu Balentiniani Imp.

Tutti questi quattro Vescovi contro a ciò ch'è scritto nel catalogo fiorirono nel IV. secolo. *S. Fortunato* sotto gli Imperatori Costante, e Costanzo: *S. Massimo* succedette circa l'anno 350. a S. Fortunato: Vedi Mazzocch. *Part. III. Cap. IV. De cult. Sanct. Episcopor. Neap. pag.* 220. *in not.*, ed altrov. *S. Zosimo* si vuole, che precedesse a S. Fortunato: e *S. Sever.* fiorì verso la fine del IV. secolo, e forse principio del V. e tra gli altri documenti che ciò confermano, abbiamo molte lettere di Simmaco Scrittore di que' tempi, dalle quali gli eruditi raccolgono essere stato S. Severo contemporaneo di questo Scrittore, quantunque Etnico, e di essere anche stato da lui commendato: Ved. Chioccarell. *De Episc. Neap. pag.* 43.

(b) *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. pag.* 24. *Antelaqu.* ed altrove.

chè siccome ne' secoli posteriori, come vedremo, cessò la necessità di crearsi due Vescovi primarj, ma un solo Latino; così non dee far maraviglia che ne' rapportati informi ed indigesti Cataloghi, con l' ignoranza della Storia Ecclesiastica de' primi quattro secoli, e con la idea de' tempi in cui furon dettati, si facesse comparire una sola serie di Vescovi Latini, confondendosi e tralasciandosi i Vescovi de' primi quattro secoli, e sopra tutto ignorandosi gli atti del Concilio di Sardica, e con questi la serie de' Vescovi Greci, onde si trassero nell' inganno o di credere, che la Chiesa di Napoli fosse stata governata da un solo Vescovo Latino primario, o di non curare con la idea de' loro tempi, l' antico originario istituto de' due Vescovi ambedue primarj, da poichè il videro da molti secoli cessato: non ostante che vedessero tuttavia perdurare fino a dì loro le due Cattedre, e le due Sedi, che trassero da que' primi tempi Apostolici la origine loro. Ma siccome appunto nel IX. e X. secolo in cui si scrissero que' Cataloghi, e molti secoli prima, le due Sedi o Cattedre governate venivano da un solo Vescovo Latino, così non credettero gli Autori di que' medesimi Cataloghi dover dar luogo a Pastori inferiori, che, dopo introdotto un solo Vescovo primario, la Cattedra subordinata reggessero. Perciò conviene affermare che la polizia della Chiesa di Napoli de' primi quattro secoli del tutto s' ignorasse in que' tempi barbarici, in cui i cennati Cataloghi furono compilati. Quindi è, che non è forse del tutto senza fondamento l'opinione, che siccome S. Pietro ordinò in Napoli per primo Vescovo S. Aspreno, così S. Paolo vi ordinasse S. Patroba, per la necessità appunto che si trovò in Napoli di crear il primo per la convertita Plebe latina, ed il secondo per la greca Nazione. E che se non si voglia credere, che S. Pietro, e S. Paolo predicato ci avessero il Vangelo, ma un secolo dopo ciò fosse av-

ve-

venuto da succeſsori Apoſtolici, anche rimane in quanto alla ſoſtanza la eſiſtenza de' due Veſcovi per la urgenza che eſser vi dovea per le due Nazioni. Senza quì molto più divagarci nel far vedere, che gli VIII. primi Veſcovi, che ſi numerano ne' Cataloghi del Diacono, e del Bianchini, che ſi debbon riportare ai primi III. ſecoli, cioè *S. Aſpreno*, *S. Epitimito*, *S. Marone*, *S. Probo*, *S. Paolo*, *S. Agrippino*, *S. Euſtaſio*, e *S. Efebo*, ſe ſi voglia attendere alla ragion de' nomi, parte di eſſi ſon Greci, e parte Latini; e non potendoſi indovinare per mancanza di autentici monumenti l' età preciſa quando fiorirono, nè come l' uno all' altro ſuccedeſse, e dovendoſi affermare col Chioccarelli, col Muratori, e con lo ſteſso Mazzocchi, che il Diacono non ebbe notizia che di pochiſſimi Veſcovi de' primi IV. ſecoli, ſi può con ragione argomentare de' tempi sì oſcuri col chiaro autentico monumento dell'eſiſtenza contemporanea de' due Veſcovi del IV. ſecolo, di Calepodio, e di Fortunato, che ne' primi III. ſecoli foſse ſtata anche perenne la ſerie de' due Veſcovi, che ſeparatamente il Greco gregge, ed il Latino reggeſsero.

XXII. Venga oggi l'Avvocato di S. Gio. Maggiore, e ſeguiti a declamare, che *ſognarono negli anni addietro gli Eddomadarj i due Veſcovi*, l'un Greco, e l'altro Latino, e ſi trovi chi ne ſiegua le tracce contra ad un sì chiaro, ed incontraſtabile monumento, che abbiamo nel IV. ſecolo il più antico, e ſincero della origine, e del primo ſplendore della noſtra Chieſa Napolitana.

CA-

CAPO IV.

Si ragiona sulla polizia della Chiesa, ch' ebbe corso dal IV. fino alla metà del IX. Secolo, relativamente alle due Sedi, e Cattedre della Chiesa di Napoli.

I. Posta la necessità di essersi ne' primi IV. secoli istituiti in Napoli due Vescovi per le due differenti plebi, Greca, e Latina; è tempo oramai d'indagare co' lumi della Storia, della polizia de' tempi, e della Ecclesiastica disciplina, come poi adivenne, che ne' secoli posteriori un sol Vescovo reggesse tutta la Chiesa Napolitana, e continuassero le due originarie Sedi, o Cattedre Vescovili.

II. Non vi ha cosa più solenne, che ne' primi IV. secoli tutta la cura del gregge del Signore era riservata al solo Vescovo. Questi avea il privativo diritto, e la cura di battezzare, di predicare, e di personalmente amministrare i Sagramenti al popolo fedele. Nel solo caso di assenza del Vescovo, o di positivo impedimento si commetteva ad un Presbitero l'interina cura, il quale, come Vicario, e Coadjutore del Vescovo, assolutamente si considerava (*a*). Nelle Città si creava il Vescovo, e nelle piccole convicine contrade s' introdusse nel IV. secolo in Oriente di crearsi un Corevescovo, decorato pur

(a) *Thomas. Part. I. Lib. I. Cap. I. num. 12.*
Dum prima florebat ætas, & juventus Ecclesiæ quadam, non paulo constantior & dilucidior erat hæc doctrina. Illius enim felicis & vere aurei ævi Concilia, & reliqua scriptorum monumenta testatum faciunt, tunc Presbyteros non prædicasse, nec baptizasse, nec reconciliasse pœnitentes, nec rem divinam peregisse, nisi absente, vel iubente Episcopo, qui tum sacra hæc munera plerumque unus exequebatur. E nella Part. I. Lib. 2. Cap. VII. num. 8. *Dicam infra solitos fuisse iis temporibus, Episcopos ipsos per sese sacerdotali omni ministero defungi: & Parochi, Officialis, Pœnitentiarii & Theologi simul munus obire, baptismum dare, reconciliare pœnitentes, solemnes missas facere, habere Conciones, Clericorum inter se, & plerumque etiam Laicorum lites finire. Presbyteri iis tunc tantum adhibebantur ministeriis, cum aut abessent, aut ægrotarent Episcopi, aut negotiorum multitudine, & pondere obruerentur*. Ed altrove.

pur egli della Vescovil dignità, ma come inferiore, e subordinato al Vescovo della primaria Città. Questa era la disciplina di que' secoli: e ciò è chiaro dalla Storia de' Concilj, e da tutte l'Ecclesiastiche memorie, che sono a noi pervenute di quella età. Da ciò avvenne, che in que' secoli si sentivano le sole voci di Vescovo, di Corevescovo, di Presbitero, e di Diacono. La salute delle anime, e la necessità introdusse, che in Napoli ci fossero due Vescovi, l'un Greco, e l'altro Latino, come si conveniva in una Città, ch'era anche a que' tempi popolata, ed oltre i Greci originarj, moltitudine anche di Latini raccolse. Dovea intanto il Vescovo Latino aver la cura della predicazione, del Battesimo, e de' Sagramenti per gli Latini, ed il Vescovo Greco dovea praticar lo stesso per la Greca nazione. Per ordinario non si ordinava un Presbitero, che in caso di necessità, per supplir le veci del proprio Vescovo; di maniera che talvolta avveniva, che un solo Vescovo, ed un Diacono si vedessero nel ministero senza alcuno Presbitero. E siccome la maggior parte delle Città aveano delle convicine contrade componenti la loro Parocchia, o Diocesi, a queste si assegnava o un Corevescovo, o un Presbitero al Vescovo di quella Parocchia subordinato.

III. Egli è vero, che nel corso del IV. secolo colla pace della Chiesa, e colle ricchezze del Sacerdozio si sentirono la prima volta le voci di altri gradi Ecclesiastici; ma pur egli è vero, che si stentò non poco ad abolire il gentilesimo, ed a far sì, che i templi degl' idolatri si convertissero al culto del vero Dio, siccome si è di sopra accennato, e sarà luogo nella II. Parte di questa Scrittura di appalesare. Intanto siccome non furon noti al Cronista Diacono tutti i Vescovi Napolitani, eccetto che pochissimi, così trionfando la Fede sopra la Idolatria dalla fine del IV. e principio del V. secolo in poi, si poterono conservare le memo-

morie Ecclesiastiche così delle altre Città, come della nostra Napoli; e perciò si crede, che da quel tempo in poi la serie de' nostri Vescovi conservataci dallo stesso Cronista possa essere più intera. Il nostro Canonico Mazzocchi avvertì appunto, poter essere più intera la serie de Vescovi dal V. Secolo in poi, ove scrisse così: *Hinc forsan Joannis Diaconi series procedit integrior* (a).

IV. Dovendosi adunque fissar l'epoca del bando totale della idolatria nella fine del IV. secolo, come altrove accennammo, ecco si vide fiorire in Napoli la Cristiana Religione, ed il popolo, che la componeva, divenir tutto fedele; e perciò siccome in altre Citta, così nella nostra crebbe il numero de' Presbiteri, o sia di que' Coadjutori del primario Pastore, che prima o niuno, o alcuno di essi in caso di precisa necessità si adoperava nelle funzioni dal solo Vescovo esercitate. La vicinanza di Napoli alla Città di Roma, la divisione fatta dell'Impero dell'Oriente dall'Occidente, incominciata ne' tempi di Costante, e Costanzo, e poi più stabilmente riconfermata in tempo di Arcadio, e di Onorio, e de' succesori Imp. la Città di Napoli, che lasciò il misto suo magistrato Greco, e Latino (b), e finalmente la polizia ecclesiastica, che per

(a) *De Cathedr. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag. 24. Anteloq.*

(b) E' notabile, che siccome Napoli ebbe un popolo misto di Greci, e di Latini, così ebbe parimenti Magistrati e Greci, e Latini. Il Capaccio nel Tom. I. della stor. di Napoli cap. 8. per le antiche memorie, che raccolse, non potè non affermare ne' quattro stati, ch' egli volle formare di Napoli, esservi anche lo stato Misto: *Mixtus*, dic' egli, *Graecos*, *Latinosque Magistratus habuit*. Or non potendosi negare esservi stata la necessità in Napoli di crearvi distinti Magistrati per le due Nazioni; ne seguita, che vieppiù si confermi dover essere stata piucchè necessaria ne' primi secoli della Chiesa la duplicità de' Vescovi. Ne può valere l'argomento, che contraddice ai veri monumenti di quella età, cioè che un solo Vescovo in Napoli potea essere istrutto dell'una e dell'altra lingua; imperciocchè, oltre a ciò che si è altrove osservato, lo stesso si potrebbe replicare per gli Magistrati, i quali poteano parimenti non ignorare l'uno e l'altro linguaggio. Ma sopra tutto si rifletta, che siccome massimamente ne' primi secoli della Chiesa la polizia Ecclesiastica si re-

per lo più prese norma dalla civil polizia, dovè produrre uno speciale attacco della Chiesa di Napoli alla Chiesa Romana, per non esser ancor nata l'ambizione del Patriarca di Costantinopoli; e perciò nel corso de' secoli posteriori s'incontra il sol Vescovo Latino in Napoli, nè alcun altro vestigio ne' sinodi di que' secoli, che l'altro Vescovo Greco vi si fosse ordinato. Tre furono le principali cagioni di questo cambiamento. La prima, perchè

L Na-

regolò colla polizia Civile, e la nascente Chiesa per la direzione esteriore si adattò all'attuale stato dell' Impero, così si dovette di necessità la medesima polizia Ecclesiastica regolar in Napoli colla Civil polizia: e come era una Città, che avea due popoli, e due Nazioni, per cui ci s'introdussero distinti Magistrati e Greci, e Latini, così fu cosa a que' tempi non meno necessaria, che regolare, ed uniforme all'universal sistema della Chiesa, che vi si creassero i due Vescovi per le due Nazioni. Su lo stesso fondamento della polizia civile, onde prese norma quella della Chiesa, si dee sicuramente affermare, che cessando in Napoli la necessità del duplice Magistrato Greco e Latino, come senza fallo cessò nel V. secolo e ne' seguenti, giacchè in luogo de' nomi de' Magistrati Greci consentanei all'antico stato della Republica di Napoli si videro i soli nomi, che a que' tempi s'introdussero di Uffiziali subalterni dell' Imperio, quali erano quelli di *Duci*, di *Consoli*, di *Comestabuli*, e di *Conti*, e di *Maestri de' Militi*, e somiglianti; dovè questo sì gran cambiamento di polizia produrre l'effetto, che non più si permettesse in Napoli l'ordinazione di due Vescovi primarj per le due Nazioni, ma si volle soltanto lasciare la ordinazione di un solo Vescovo Latino, il quale potesse bensì per mezzo di Ministri Greci idonei e subalterni governare la restante Greca plebe, con rimanere in tanto quelle due sedi e Cattedre, che vi si erano stabilite fin da tempi Apostolici, e che conveniva di conservarne con la distinta liturgia gli originarj dritti e le antiche prerogative. Ed invero ciascuna Chiesa in que' secoli fu sempre gelosa in conservare la originaria Liturgia introdottavi, ed infiniti sono gli esempli conservatici de' loro primitivi istituti nelle Chiese non solo nell' Oriente, ma anche nell' Occidente, e nella stessa nostra Italia. Anzi essendosi procurato ne' tempi posteriori di abolire la liturgia volgarmente detta *Ambrosiana* nella Chiesa di Milano, non ci sono riusciti gli stessi Romani Pontefici, a' quali peraltro riuscì d' introdurre gli usi della Chiesa Romana a tutte le altre Chiese d' Italia, e dell' Occidente: su di che può osservarsi quel che fra gli altri ne ha scritto il *Muratori* nella sua *dissert.* LVII. Tutto ciò dovea operare, che illesi rimanessero in Napoli i dritti liturgici per gli due cleri Greco, e Latino, rappresentati dalle originarie due sedi Vescovili.

Napoli crebbe nella popolazione di Latini, e lasciò i Greci magistrati; la seconda, perchè tal conveniva alla civil polizia, a cui volle accomodarsi la Ecclesiastica disciplina per gli distinti due imperj di Oriente, e di Occidente; e finalmente perchè potea bene la Greca plebe, divenuta minore, dipendere dal Vescovo Latino, con mantenere i suoi Presbiteri, o Sacerdoti Greci, e tra questi anche un Corevescovo decorato della Vescovil dignità, che avesse potuto nelle ordinazioni conservare il rito, e la Greca Liturgìa per essersi appunto nel V. secolo introdotto eziandio l'uso de' Corevescovi nell' Occidente, siccome si è di sopra osservato.

V. Poichè fu distrutto in Italia colla morte di Augustolo l'Impero di Occidente, e poichè l'Italia fu prima dagli Eruli, ed indi dominata dagli Ostrogoti, a' quali anche Napoli ubbidì, siccome questi ultimi, i quali regnarono parecchi anni, non turbarono così la civile, come la Ecclesiastica polizia introdottavi, così seguitò Napoli a conservare la sua. Giustiniano Imperadore di Oriente riacquistò l'Italia, e prese anche la nostra Napoli nell' anno 536. di nostra Redenzione. E sebbene i Longobardi, discacciati i Greci, occuparono quasi tutta l' Italia; pur nondimeno la nostra Napoli con altre Città marittime rimase subordinata al Greco Romano Impero. Ma ciò non ostante, se dopo i Goti fu governata da Consoli, Duci, o Maestri de' Militi, i quali o del tutto, o in qualche modo, erano dipendenti dall'Imperadori di Constantinopoli, si dee certamente affermare, che da quel tempo in poi valesse non poco il Greco potere, che secondava le ambiziose mire del Patriarca di Costantinopoli fino alla conquista fattane dal Re Ruggiero Normanno nel 1137. siccome nella seconda parte di questa Scrittura sarà luogo su di ciò varie cose accennare.

E seb-

E sebbene la nostra Napoli non si attaccasse in quanto ai punti essenziali del dogma al Patriarca Cpolitano; pur nondimeno su' punti di disciplina non poco fra noi si estolse il suo Sacerdozio; e si andò sì avanti, che il Patriarca di Cpoli siccome co' titoli, e decorazioni procurava trarre a suo partito i Vescovi di quelle contrade, ch'erano dipendenti dall' Impero d'Oriente, così giunse fino a pretendere, e gli riuscì una volta d'indurre il Vescovo Sergio nel principio dell' VIII. secolo a ricever da lui la dignità Arcivescovile. Nel corso adunque di tutta questa età non si potè impedire per le circostanze de' tempi, che non vi perdurasse, quantunque in tenue copia, la plebe Greca col suo fastoso Greco Sacerdozio, siccome dal monumento recato nel primo Capitolo di questa Scrittura in occasione della prigionia di S. Attanasio, che fiorì dopo la metà del IX. secolo, luminosamente apparisce. E da ciò parimente avvenne, che l'autore della vita dello stesso Santo, dopo gli encomj di Napoli, e della sua civil polizia, venne parimenti a lodarla nel suo Ecclesiastico splendore, ove lasciò scritto, in parlando di cose, che vedeva co' suoi occhi, che in Napoli ci erano due Sedi: *ad instar duorum testamentorum*; indicando colle sue parole, che uno era il Capo, che in quel IX. secolo appunto l'una e l'altra sede reggesse. Eccone le parole: *Sed cur immoramur in exterioribus ædificiis, quæ utique melius a conspicientibus cernuntur, quam eloquentia cujuslibet valeat sophistæ fari? Quandoquidem ita interius frequentissimis Ecclesiis, ac præclaris, antiqua videlicet, & vetustissima structura editis, nec non & Monasteriis virorum, puellarumque farsa retinetur, ut horum continuis precibus nocturnis, diurnisque adjuta invictrix consistat & tuta: Nam & introrsus BINAS PRÆSULUM GESTAT SEDES ad instar DUORUM testamentorum, quamquam UNA sit quæ gubernat,*

 et

et regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi. E conciossiacchè le parole di questo Scrittore abbia sconvolte le menti di tanti eruditi interpreti Napolitani, Italiani, Oltramontani, ed anche di quelli venutici dalla Siria, siccome si può osservare in una nota, dove rapporteremo le interpretazioni più rinomate di costoro (*a*); pur nondimeno quando si pon-

(*a*) Molte sono le interpretazioni fatte sul rapportato luogo della Vita di S. Attanasio. Tutti coloro i quali non aveano, nè poteano avere alcuna premura o particolare impegno, come fra gli altri il Cardinal *Baronio*, ne han fatta l'interpretazione secondo che suonano le parole col senso corrispondente. All'incontro tre rispettabilissimi Canonici della Cattedrale di Napoli, cioè i Canonici *Majelli*, *Mazzocchi*, e *Sparano* han procurato il primo di sostenere il vero e genuino senso delle recate parole, ed i due ultimi impegnati in contraria sentenza han tutto escogitato per bandire quelle due sedi o Cattedre, che così chiaramente si contestano in quell' antico monumento. Stimiamo non che necessaria cosa, ma utile di rapportar prima la interpretazione fattaci dall' eruditissimo Mazzocchi, indi l'altra ultimamente escogitata dal rispettabilissimo Sparano, e finalmente la interpretazione naturale e sincera dell'immortale Canonico D. Gennaro Majelli, il quale si credè nell' obbligo di sostenere la giustizia della causa degli Eddomadarj contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore nell' anno 1740. e nel tempo medesimo di sostenere l'onore dello stesso Capitolo della Cattedrale, ove publicò quell'aurea sua operetta intitolata: *Memorie in difesa dell' onore dell' Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo Metropolitano di Napoli*, &c.

Trascriveremo adunque di parola a parola le interpretazioni di costoro, acciocchè così congiunte fra loro vengano sotto agli occhi di tutti; ed in vista si possa giudicare, quale di esse possa reggere. Le parole su cui cadono le interpretazioni giova qui ripetere: *Nam & introrsus* (*Neapolis*) *BINAS PRÆSULUM gestat SEDES ad instar DUORUM testamentorum; quamquam UNA sit quæ gubernat, & regit reliquam, ut CAPITE reguntur artus diversi*.

I. Ecco in primo luogo la interpretazione del Canonico Mazzocchi nella pag. 110. fin a 113. della dissertazione *de Cath. Eccl. Neap. semp. unic. &c. Nunc in iis verbis, quæ facessunt negotium, duo maxime illa Præsulum & sedium vocabula, postremo quia sit τὸ binas, quæ tria fraudi viris doctis fuere, explicanda mihi censeo. Atque ut a sedibus incipiam; cave putes sedendi verbum fuisse olim in Episcoporum peculio; nam etiam presbyteris commune erat. Ac plures me quidem Christianas Presbyterorum inscriptiones vidisse memini, in quibus Presbyteri perinde ac de Episcopis dicitur, sedisse tot annos reperiuntur. Verbi causa „ Nolae in S. Felicis basilica cujusdam Adeodati Archi- „ pres-*

ſi ponga mente a quel giro, ch' ebbe la ſtoria della noſtra Città dal V. ſecolo fin al ſecolo XII. , ogni dubbio reſta diſciolto , e ſenza ſtravolgere il ſenſo di quegli antichi Scrittori ,

---

„ presbyteri vitæ anni ſic colliguntur : Vixit . . . . ante ordinationem „ ann. XXX. ſedet ſacerdotali ordine ann. L. & Dep. eſt . " Pluribus conquirendis ſuperſedeo . Apud Græcos vero & θρόνα & καθέδρας (h.e. Sedis) vocabula presbyteris æque atque Epiſcopis communia fuiſse ima pagellæ ora docebit . Hinc etiam apud Latinos Cathedrales , aut Collegiatas Eccleſias in quibus presbyteri , ceterique miniſtri , ſive Canonici in ſuis ſtallis conſidebant , SEDES fuiſse appellatas , ſubjectis exemplis demoſtratur .

Age vero formidanda illa Præſulum vox (quæ tamdiu torſerat quæque viros doctos pro EPISCOPIS illam accipientes transverſos egit) ea ipſa metum mihi omnem eximit : dum apud omnem antiquitatem , ipſoſque veteres Eccleſiæ Scriptores , maxime Ambroſium , pro quibuſvis præpoſitis ſive profanis , ſive ſacris paſſim non ſine elegantia uſurpatur . Tametſi quid antiquos Auctores laudo ; aut vero quid miror Athanaſianae vitæ Auctorem (XI. aut XII. ſæculo ſcribentem) eo ſignificatu PRAESULIS nomen uſurpaſse , cum ineunte ſæculo XIII. Innocentius III. non alia notione illud acceperit ? Proderit ejus verba ex Conc. Later. IV. cap. 9. huc adſcribere : quæ verba ſimul Epiſcopos in πολυγλώττοις urbibus multiplices ſtatui vetant . Quoniam , inquit , in pleriſque partibus intra eamdem . . . . . . Diœceſim permixti ſunt populi diverſarum linguarum . . . . . . , præcipimus , ut pontifices . . . . . provideant viros idoneos , qui ſecundum diverſitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent . . . . . iſtruendo verbo pariter & exemplo . Prohibemus autem omnino (& quidem ſub anathemate ut in fine ſanctio legis habet) ne una eademque . . . . . . Diœceſis diverſos pontifices habeat tamquam unum corpus diverſa capita , quaſi monſtrum . Sed ſi propter prædictas cauſas urgens neceſſitas poſtulaverit ; pontifex loci CATHOLICUM PRÆSULEM (qui tamen Epiſcopali ordinatione minime præditus intelligitur) nationibus illis conformem provida deliberatione conſtituat ſibi Vicarium in prædictis , qui ei per omnia ſit obediens .

Jam vero quis ignorat præter primariam Neapolitanam ſedem (quæ quidem ab Epiſcopi juxta ac Canonicorum Cathedris ſive ſedibus ſibi nomen Cathedralis proprium ob excellentiam fecit (aliaſque Collegiatas Latinas , complures præterea Neapoli Græcorum fuiſſe Eccleſias , in iiſque ſuos PRÆSULES , ideſt presbyteros conſediſse , ac divina officia perſolviſse ? Sex Græcorum Eccleſiæ adhuc ſæc. XIII. perdurabant , hujuſmodi diſtinctæ nominibus , Eccleſia S. Georgii ad Forum , S. Januarii ad Diaconiam , SS. Joannis & Pauli , S. Andreæ ad Nidum , S. Mariæ Rotundæ , S. Mariæ ad Coſmedin : quarum nomina in Chronico S. Mariæ de Principio deſcripta habemus , ex quo eadem Joannes Villanus in ſuum Chronicon infudit .

En igitur quo BINÆ (BINÆ autem , uti mox oſtendam , tandumdem quod

tori, che ci hanno tali memorie conservate, senza supplirvi parole, che tutto sconvolgono, e senza più oltre faticare l'umano ingegno, può seriamente affermarsi, che sic-

---

quod DUPLICES, *sive* DUUM GENERUM) *quo, inquam*, DUPLICES *ista* PRESULUM SEDES, *quæ hucusque enecaverant, sint referendæ. Nam, uti vidimus*, PRÆSULFS *sunt* CONVENTUALIUM *Ecclesiarum tum Latinarum tum etiam Græcarum* PRÆPOSITI, *sive presbyteri*. SEDES *vero sunt ipsæ* CONVENTUALES *Ecclesiæ in quibus suæ sunt modo dictis* PRÆSULIBUS *sedes, sive Cathedræ* θρόνοι, *subsellia. Postremo quod* BINAS *eas sedes dixit, non sic accipe quasi si* DUAS *divisset, sed quasi duplices, hoc est* DUUM GENERUM, *aut vero (si mavis) quasi si divisset* BILINGUES; *nam utrumque horum potest per illud binas designari: quod inferne demostrabitur. Hæc autem sententia cum toto contextu pulchre cohæret. Nam proxime monasteriorum* CONTINUAS PRECES NOCTURNAS DIURNASQUE *memoraverat. Hinc transit ad Latinorum Græcorumque Præsulum itidem Deum laudantium* SEDES, *hoc est Collegiatas Ecclesias. Postremo, cur tot templa Neapoli reperiantur ab antiquitate divinæ religionis ibi fundatæ, causam arcessit.*

Sequitur in Auctore Athanasiana vita illud: „ *quamquam una sit quæ* „ *gubernat & regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi* „ *Illud* RELIQUAM *valde suspectum habeo, cum potius* RELIQUAS *supple Sedes, scribi ab Auctore debuerit. Una est, inquit, Cathedralis sedes, quæ* GUBERNAT, & REGIT RELIQUAS (*illas duplices aut bilingues præsulum sedes, nempe Latinis Græcisque Ecclesiis præpositorum*) *ut* CAPITE REGUNTUR ARTUS DIVERSI. *Sive forsitan auctor Reliqua scripserat, consuetum ævo medio vocabulum, quod ad res quaslibet referebant. In Cyrilli Glossis tam τὰ λοιπά quam* Ἔλλιμμα *redditur* RELIQUA & RELIQUARIUM. *Ergo Auctoris sententia est: quamquam una sit (Cathedralis sedes ex Episcopo & senatu Canonicorum hujus Biographi ævo notissimorum conflata) quæ gubarnat & regit reliqua (sive si mavis* RELIQUAS) *ut capite reguntur artus diversi. Re vera non tantum Neapolitano Pontifici (qui semper Latinus fuit) Græci præsules, sive suarum Ecclesiarum præpositi obsequebantur, verum etiam Metropolitano Capitulo quædam subjectionis signa certis anni diebus exhibebant. Quo spectant ritus illi majore in hebdomada a Graecis observati, quos Chronicon S. Mariæ de Principio fol. 5. hunc in modum describit: in die autem sancta (corr. sabbati sancti ex Joanne Villano, qui hec vernaculo sermone reddidit:* il giorno del Sabbato santo) *sex* PRIMICERII, *sex Græcarum Ecclesiarum constructarum in ipsa Civitate..... tenentur venire ad dictam Neapolitanam Ecclesiam (quam proxime Stephaniam vocaverat) & cantare seu legere sex lectiones græcas. Et in die Resurrectionis Dominicæ tenentur dicto Cimiliarchæ assistere ad cantandum in illa (Ecclesia)* Credo in unum &c. *in idiomate Græco. Et more Græcorum debent in dicta Ecclesia facere...... squarastase. Illud squarastase quoddam obsequii ritualis genus,*

ſiccome Napoli fu Città Greca, ſiccome tratto tratto accolſe un popolo Latino, così ne' primi IV. ſecoli due Veſcovi vi riſplendeſſero, l'un Greco, e l'altro Latino, acciocc-

---

mus, diebus ſollennibus erga majores exhibitum ſuiſse, in Appendice operis hujus, Diatriba prima, docebimus. Deinde ſex illæ Græcorum Eccleſiæ, quæ ad id tenentur, eædem illæ, quas ſupra retulimus, enumerantur. Vides profecto quam bene his cum vitæ Athanaſianæ loco conveniat. Faceſsat igitur iſta duplicis Epiſcopalis Sedis Neapolitanæ chimæra: cui nihil aliud quam affectata ab Athanaſianæ vitæ auctore elegantioris PRÆSULUM notionis imitatio anſam præbuit.

II. Succede l'altra interpretazione ultimamente fatta dal Canonico Sparano nelle *Memorie Storiche per illuſtrare gli atti della S. Chieſa Napolitana* Part. 1. pag. 106. fin a 113. la quale è la seguente:

„ Reſta ora a vedere come ſi ſpiegi il teſto dell'Autore della vita di „ S. Attanagio, il quale deſcrivendoci lo ſtato interiore di Napoli, che la „ polizia di queſta Chieſa ne' ſuoi Veſcovi riguarda, dice così: *Nam & introrſus binas Præſulum geſtat ſedes ad inſtar duorum teſtamentorum: quamquam una ſit quæ regit & gubernat reliquam, ut capite reguntur artus diverſi.* „ Queſta formola di parlare alquanto oſcura ha dato che penſare a molti noſtri „ Scrittori, ed il Muratori ebbe a dire: *Obſcurior paulo ſyntaxis. Plures* „ *hujuſmodi conſtructiones in his actis ſemper adnotare non placuit, dummodo* „ *utcumque ſenſus intelligatur.*"

„ Niuno per verità ſi è sforzato con tanta erudizione di ſnocciolare, „ per dir così, queſto luogo, quanto il noſtro profondiſſimo Mazzocchi: e „ dimoſtra che ivi l'autore non vuole intendere di due Veſcovi, ma ſotto la „ voce di *Præſuli* inteſe qualunque Prevoſto. E come quì tra noi il principale nella primaria Sede era il Veſcovo, l'inferiori poi erano ſei, che „ preſedevano alle ſei Chieſe Greche deſignate dall'Autore della Cronaca di „ S. M. del Principio, co' ſuoi proprj nomi, *S. Georgj ad Forum, S. Januarj ad Diaconiam, Sanctorum Joannis & Pauli, S. Andreæ ad Nidum, S. Mariæ Rotundæ, S. Mariæ ad Coſmedin*: quindi i ſei Primicerj, che preſedevano a codeſte ſei Chieſe Greche colla dipendenza del Veſcovo Latino, „ *Sex Primicerii, ſex Græcarum Eccleſiarum conſtructarum in iſta civitate*, erano appunto i Prelati della medeſima Chieſa. „

„ Paſſa indi a diciferare la parola *Binas*, e dal Gloſſario del Cirillo fa „ vedere che ſignifica *Bilingues*. Ultimamente ſpiega la parola *Sedes*, e commune la dice così a Preti come a Veſcovi. *Apud Græcos, & θρόνος, &* „ *καθέδρας* (hoc eſt Sedis) *Vocabula Præsbyteris æque, atque Epiſcopis Communia fuiſse*: donde conchiude: *Una eſt Cathedralis Sedes, quæ gubernat reliquas illas duplices, aut bilingues Præſulum Sedes, nempe Latinis, Græciſque* „ *Eccleſiis Præpoſitorum) ut capite reguntur artus diverſi*. Queſta è la ſpiega- „ zio-

ciocchè l' uno separatamente dall'altro spargesse la divina parola a chi intendeva il linguaggio, si adattasse al costume delle due nazioni, usasse la Greca, e la Latina Li-

---

„ zione dell' incomparabile Mazzocchi adornata con quanto di specioso può „ cavarsi mai da Glossarj, e da altri monumenti più rari della venerabile „ antichità (*de Cath. semp. unic. Part. II. cap. II. Sect. II. §. III.*

„ A lui si oppone il Ch. Monsignor Assemani, e dice, che quei Prevosti non erano Greci, nè Greche erano quelle sei Chiese, o Matrici. Lo „ Stiltingo poi fa vedere, che in quell' Autore la voce *Præsul* in tredici „ luoghi si prende dal medesimo a disegnare il Vescovo; nè mai l'abbia „ per altro significato usurpata. Così ancora la voce *Binas* non vuol, che „ stia, come sinonima del *Bilingues*, avendo l' Autore espressamente posto il „ paragone de' due Testamenti, col quale conferma le due Sedi: perlocchè, „ e l'Assemani va per altra via spiegando quel testo, e lo Stiltingo non ri„ posa negl' argomenti del Mazzocchi, che sembravano di tanto nerbo a „ chiunque gli avea disseminati.

„ Io per me ho stimato di addurre ora *UNA NUOVA SPIEGA* per „ intelligenza di quel luogo, lusingandomi, che quanto più naturale ella sia, „ tanto più si accosti alla mente dell' Autore, che ne' suoi detti non andò „ sì profondamente a pensare, come pensò divinamente il nostro Mazzocchi, „ ma si tenne dietro alle metafore, ed alle allegorie della Scrittura, sicco„ me uso era in que' tempi di scrivere. Sembrami intanto che con quel „ modo di dire *introrsus binas Præsulum gestat sedes*, abbia voluto alludere „ al testo del Genesi, nel quale disse Dio a Rebecca moglie d'Isacco *DUÆ* „ *gentes sunt in utero tuo, & DUO Populi dividentur, Populusque populum* „ *superabit: & major serviet minori*. Inoltre volle anche alludere al testo „ di S. Paolo, dove dice di Abramo: *Scriptum est enim quod DUOS filios* „ *habuit, unum de ancilla & unum de libera: quæ sunt per allegoriam dicta:* „ *hæc enim sunt DUO testamenta*. Mi persuado che non possa dubitarsi, che „ l' Autore abbia avuto di mira questi due testi, donde formò anch' egli la „ sua allegoria presa da que' due popoli, e da que' due testamenti, descri„ vendo lo stato interior di Napoli in questa guisa: *Nam & introrsus binas* „ *Præsulum gestat sedes ad instar duorum testamentorum*. Quindi colla parola „ *introrsus* sembra, che siasi rapportato alle parole citate dal Genesi *in utero* „ *tuo*: con quelle parole *binas sedes* par che abbia voluto alludere a quelle „ altre ivi notate *duæ gentes sunt*. Or siccome Rebecca nel suo seno vera„ mente portava due figli, ed in quelli rappresentava due nazioni, l' Ebrea „ e la gentile: così volle intender il nostro Autore che Napoli nel suo se„ no, *introrsus*, portava ed in se racchiudeva due popoli il Greco ed il La„ tino, e per essi rappresentava due Sedi Vescovili, le quali erano nel me„ desimo tempo da un sol Pastore regolate amendue, come diverse membra „ dipen-

Liturgia, battezzaſſe, ed amminiſtraſſe i Sacramenti di noſtra ſalute, e tutte queſte funzioni faceſſero da ſe ſteſſi, ſenza adoperarvi miniſtero vicario, o ſubalterno,

M che

„ dipendenti da un ſol Capo, e come i due teſtamenti rappreſentati ne' due „ figliuoli d' Abramo, il quale di amendue era il ſolo Padre, ancorchè l'uno „ foſſe nato dalla ſerva, e l' altro dalla libera. Così viene ſciolta quel la „ ſintaſſi oſcura del teſto, e s' intende agevolmente ciò, che volle dire del- „ le due Sedi Veſcovili. In fatti non diſſe *duorum Præſulum ſedes*, ma *binas* „ *Præſulum ſedes*, per dimoſtrare, che due ſedi ſi rappreſentavano da noſtri „ Veſcovi nell' atto che a due popoli preſedevano: Il preſeder di eſſi così al „ greco come al latino è per un modo d' intendere un *BIS PRÆSIDERE*: „ e ſarebbe appunto il *BINAS ſedes geſtare*. Di grazia quale incongruenza „ s' incontra ora in dire, che i noſtri Veſcovi, perchè han preſeduto a due „ popoli differenti, abbiano rappreſentati due ſedi Veſcovili? Forſe la mate- „ rialità delle Sedi e delle Cattedre coſtituiſce in un Veſcovo l'atto del pre- „ ſedere? Non è così; mentre l'atto del preſedere conſiſte nella giuriſdizio- „ ne, che uſa il Veſcovo col popolo a ſe ſoggetto. Eſſendo adunque allora „ in Napoli i popoli di doppio linguaggio; i noſtri Veſcovi preſedevano ad „ amendue, uſavano con eſſi la loro giuriſdizione, e così una ſede reggeva „ l'altra, non avendo biſogno di due capi, ma di un ſolo: perchè finalmen- „ te que' due popoli non erano due corpi, ma un ſolo corpo in membra „ diſtinte, e dovevano come tali da un ſol capo reggerſi; erano a guiſa di „ due teſtamenti formati da uno ſteſſo Padre, che provvedeva a' figliuoli del- „ la ſerva e della libera: e però ci volle parimenti ſpiegare, che già in „ queſta Chieſa prevalevano i figliuoli della libera che erano i latini, ſopra „ i figliuoli della ſerva ch' erano i Greci.

„ Io non ritruovo ſpiega più naturale di queſta, e ſembrami la propria, „ perchè ricavata dallo ſteſſo teſto ne' paragoni ſudetti. Del reſto ſe aveſſe „ detto l' autore: *hic Præſules Neapolitani binas geſtant ſedes*, niuno per ve- „ rità ci avrebbe arrecato il teſto per pruova di due Veſcovi; ed avrebbe „ ſpiegata le due Sedi per l' atto del preſedere a due popoli. Ora l' Autore „ ſi è ſervito di una ſintaſſi più oſcura, e dice eſſer pregio di Napoli quel- „ lo, onde *binas Præſulum geſtat ſedes*, e pure ha fatta tutta la difficoltà „ quella parola *Præſulum*.

„ Subodorò in parte queſta ſpiega un noſtro eruditiſſimo Canonico, che „ fu LUME di queſto ſecolo, che avrebbe colle ſue recondite notizie illu- „ ſtrata la Storia di queſta Chieſa, ſe l' aveſſe tutta deſcritta: ma perchè „ ſcrivea nell' anno 1740. a favor di un ceto, per cui ſerbava della molta „ paſſione, dopo di aver bene inteſo il teſto, e dopo di aver chiaramente „ dimoſtrato, che ivi non parlavaſi di due Veſcovi, conchiuder volle, che „ per le due ſedi ſi doveano prendere le due Cattedrali, che quivi erano, „ una per li greci, e l'altra per li latini, delle quali un ſol Veſcovo era Ca-

„ po

che non era a que' primi tempi permesso, se non in caso di assenza, o di altro impedimento del proprio Pastore: così la divisione dell'Impero dell'Oriente dall'Occi-

„ po. Al che ripongo che queste due Cattedrali materiali che assume, riggettate con tanto nerbo dal Ch. Mazzocchi nella sua dissertazione, non fanno al caso: perchè il Clero greco e latino era un solo, e Gio. Diacono attesta esser lui stato nella Diaconia di S. Gennaro, dove avea veduto e Greci e latini promiscuamente ofiziare, senza che la menoma menzione ci avesse fatta d' una Cattedrale Greca, come pretende di dire quel dotto Canonico di sopra rapportato, e se poi vi fosse stata, qual necessità vi era, che dalle Matrici Chiese si fossero nella Cattedrale latina portati i Preti pretesi greci a cantare in certe solennità dell'anno in Greco; quando dovea bastare, che accosto della Cattedrale Latina eravi la Greca, che soddisfaceva al rito, che si assume diverso? O pure essendovi questa Cattedrale Greca così dappresso alla latina, doveano piuttosto i Cherici e Sacerdoti di essa portarsi nella Cattedrale Latina, come i primi tra tutti gli altri Greci, a celebrar quegli ufizj, e non i Cherici e Sacerdoti delle sei Matrici: che finalmente non erano tutti Greci, come suppongonsi quelli della Greca Cattedrale, ma tramischiati erano tra' Latini ancora in quel senso che spiegheremo appresso. Ripigliamo ora tutto il filo, e diciamo pure, che ivi Pietro Soddiacono volle intender la rappresentanza solo delle due sedi, la quale ben si spiega da noi con quel atto di presedere, che fecero i nostri antichi Vescovi all'uno, ed all'altro popolo: ciocchè basta a sciorre tutta quella sinrassi, che sembrava oscura, e che si è schiarita bastevolmente colla intelligenza di que' due testi della Scrittura, di cui si volle avvalere l' Autore.

„ Nè vale il dire, che il medesimo espressamente noti con quella parola *Gestat* non la semplice rappresentanza, ma eziandio l'esistenza delle due Sedi: imperciocchè anche nel testo del Genesi più chiaramente dicevasi di Rebecca: *Duæ gentes sunt in utero tuo*: e qual maggiore esistenza poteva spiegarsi di questa, onde dicasi *Sunt*? E pure quel *Sunt* dinota rappresentanza, non avendo certamente racchiuso Rebecca due nazioni nel suo fecondissimo seno. Così dunque il *Gestat*, di cui si serve Pietro Soddiacono, dinota rappresentanza, e vuole intendersi, che era tanto il pregio interiore della nostra Napoli, che nel suo seno racchindeva due popoli, e rappresentava due Sedi nell'atto, che facevano i suoi Vescovi di presedere ad amendue. Finalmente co' due testamenti simboleggia nel vecchio la Greca sede, e nel nuovo la Latina; facendo così vedere, che tolta ogni distinzione, la sola latina sede adempiva tutto, e reggeva l'altra, *& in qua laici simul cum Clericis assidue Græce, Latineque communi prece psallunt Deo.* E con maggior chiarezza negli atti della traslazione di S. Attanagio ci ri- „ fe-

cidente, la moltitudine accresciuta de' Latini, la polizia Ecclesiastica che per lo più si adattò alla civile, e la vicinanza a Roma, produssero l' altro effetto, che dopo il

---

„ serisce, che posto il Santo nelle carceri dal Duca Sergio suo Nipote, ne „ chiesero la liberazione : *Græca, Latinaque pars Sacerdotalis, & monachica* „ *turba, præcipueque Antonius Monachorum Abbas cum universo Clero* : nelle „ quali parole si ravvisa un sol Clero misto di Greci, e Latini; ed un sol „ Clero indistinto vien chiamato parimente da Gio: Diacono, il quale scri„ ve, che per la liberazione del Santo, *collecti omnes Monachi Servi Dei Sa*„ *cerdotes, & Clerus clamabant lacrymis profusis*. Questo Clero poi misto di „ Greci e Latini gridava a Sergio : *Redde nobis Patrem nostrum, qui nos* „ *spirituali carnalique protectione tuebatur*, come si legge presso lo stesso Pie„ tro Soddiacono. Si sarebbe in vero contradetto codesto Autore, se colle „ parole di sopra addotte, *binas Præsulum gestat sedes*, avesse inteso di met„ ter due Pastori in questa Chiesa, l' uno per li Greci, l' altro per i Lati„ ni : quando Greci e Latini gridavano per S. Attanagio : *Redde nobis, in*„ *quiunt, Patrem nostrum*.

„ Due altri argomenti sono invitti a provar questo stesso, e sono amen„ due tratti da Gio: Diacono, il quale in due occasioni avrebbe dovuto far „ parola del Vescovo Greco, e del Latino : mentre fa menzione prima nel „ suo catalogo di Paolo il seniore fatto Vescovo di questa Chiesa, ed indi, „ ove tratta della traslazione di S. Severino dal Castello Lucullano, rappor„ ta l' incontro del Vescovo, e del Clero fatto a quel Sacro Deposito. Ora „ in tutte e due queste narrazioni, nella prima riferisce, che fatto Vescovo „ Paolo il seniore, nell' anno 763. e bollendo in Napoli le fazioni tra co„ loro, che aderivano all' Imperator Costantino Copronimo persecutore delle „ sacre imagini, e quei del Romano Pontefice; venuto quà, fu costretto „ di dimorar per due anni in S. Gennaro fuori le mura. Con tutto ciò av„ verte il medesimo Diacono : SED CLERUS OMNIS, ET POPULUS „ CUNCTUS CANONICE ILLI UT VERO OBTEMPERANT PASTO„ RI. Quale occasione più propria di questa vi sarebbe stata di nominar quì „ il Vescovo Greco, giacchè *propter Græcorum connexionem noluerunt illum re*„ *cipere sui concives*? E pure non solo non si nomina, ma a Paolo Vescovo „ Latino si ubbidisce da tutti, e questi stessi dopo due anni, *uno consilio*, „ *unoque consensu lætantes & gaudentes, eum in ipsius civitatis Episcopatum* „ *introduxerunt*.

„ Nella seconda tratta il Diacono della traslazione di S. Severino dal Ca„ stello Lucullano, descrive l' incontro, che fece a quel Sacro Deposito il „ Vescovo, il Clero, e la Città tutta, e dice : *Postero die Pontifex, &* „ *Clerus, Dux & Optimates, passimque populus universæ conditionis, & æta*„ *tis matutino tempore properantes, se in occursum cum Dominicæ Crucis vexil*-

IV. secolo non s'incontrasse altra memoria che di un sol Vescovo Latino, il quale potea la Latina plebe, e le reliquie della seconda governare, per essersi non meno intro-

„ *lis, odoriferisque incensis, in præmissi oppidi Campo sanctis exequiis obviaverunt*. Di tutti quì sa parola, fuorchè de' Greci, e del loro Vescovo: ma „ nò, espressamente appresso nomina Greci, e Latini, e non altro Vescovo, „ che quell' unico di sopra rammentato: *Alternantibus Choris Latinis, & Græcis ad Monasterium sæpe fati Abbatis deducunt*. Dunque bisogna dire, „ che questi cori di Greci, e di Latini facevano un corpo, ed un Clero col „ solo Vescovo Latino, come sopra; altrimenti l' omissione del Diacono sarebbe stata troppo colpevole, e mancante il suo così distinto rapporto.

„ Da tutti questi monumenti appare chiaramente di non esser mai quì „ stati due Vescovi, e molto più dopo le sacre antiche sanzioni del Concilio Niceno nel Can. VIII. col quale si prescrive: *Ne in una Civitate duo sint Episcopi*. Stabilimento così generale su sempre osservato: ma poichè „ in parecchie parti i popoli erano tra loro misti di diverse lingue, fu determinato da Innocenzo III. nell'anno 1215. nel Concilio di Laterano, che „ dove così portasse il bisogno in qualche Città, i Vescovi avessero eletti „ Vicarj periti del linguaggio colla dipendenza in tutto da essi, e così a „ quelle nazioni si fosse congruamente provveduto: *Quoniam*, sono le parole, „ *in plerisque partibus intra eamdem Diœcesim permixti sunt populi diversarum linguarum . . . . præcipimus, ut Pontifices . . . . provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum & linguarum divina officia in illis celebrent . . . . instruendo verbo pariter & exemplo. Prohibemus autem omnino, ut una eademque Diœcesis diversos Pontifices habeat, tamquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum. Sed si propter prædictas causas urgens necessitas postulaverit, Pontifex loci Catholicum Præsulem nationibus illis conformem provida deliberatione constituat sibi VICARIUM in prædictis, qui ei per omnia sit obediens*. Or questo Vicario faceva una sede col Vescovo, nè quì sarebbe stato necessario prima di questo stabilimento, per essere peritissimi i „ nostri primi Vescovi dell' una e dell'altra lingua.

III. Rimane in ultimo luogo la Interpretazione del savissimo Canonico Majelli, il quale nella pag. 15. e 16. della citata sua Operetta lasciò scritto così: „ Pietro Diacono Cassinese autore della citata vita di S. Atanagio, la quale si conserva Originale nella Biblioteca Vaticana, citata „ dal Baronio Tom. X. dell' Edizione Veneta An. 852. §. 12. data alla luce „ da PP. Bollandisti, e portata dal Muratore, *Rerum Italic.* Tom. II. p. II. „ fol. 1052. così parla delle due Chiese Cattedrali distinte, e diverse, parlando di Napoli, e del di lei materiale sacro: *Nam binas gestat (Neapolis) Præsulum sedes ad instar duorum Testamentorum, qui eam gubernant & regunt, ut capite reguntur artus diversi*: E soggiugne il Baronio. *Ita enim,* „ *quod*

trodotti i Presbiteri, e molta copia di costoro; ma anche per esserfi l'uso de' Corevescovi introdotto anche nell' Occidente, e questi supplir poteano alle ordinazioni de' Gre-

„ *quod duplex populus contineretur in ea, nempe Latinus, & Graecus, qui se-*
„ *orsum suos quisque, sub capite tamen uno, perageret sacros ritus.*

„ Questa chiarissima autorità di un Autore, che scrivea ciocchè vedeva, „ è la più chiara spiega, che ne fa il Baronio, deve togliere ogni dubbio, „ che possa mai nascere intorno alle due Chiese Cattedrali, che furono in „ Napoli fino al XII. secolo: Ed acciocchè s'intenda bene, deve avvertirsi, „ che Pietro Diacono dopo aver lodata la Città dalle bellezze, fertilità, e „ dovizie della campagna (come dice il Chioccarelli) viene a lodarla dalla „ Religione e pietà, e dice, che ha dentro di se, *Introrsus*, come legge il „ Chioccarelli, e PP. Bollandisti coll' autorità d'ottimi esemplari, due sedi „ de' Vescovi che la governano, e reggono, a guisa de' due Testamenti, „ non altrimente che dal capo son governate membra diverse. Paragona dun- „ que le due sedi a due Testamenti, secondo il costume de' Scrittori di que' „ tempi, che quasi sempre esemplificavano le cose col sagro Testo; e vuol „ dire, che siccome un solo Dio era l'autore, e regolatore de' due diversi „ Testamenti nuovo, e vecchio, così un solo Vescovo era il capo, e rego- „ latore delle due sedi, cioè delle due Chiese Cattedrali materiali, poichè „ parlando quì il Diacono del materiale Sagro di Napoli, non può intendersi „ d'altro, che delle due Cattedrali materiali, e per dimostrare, che non „ era fuor dell' uso ragionevole e naturale, che un solo capo Ecclesiastico „ reggesse due Cattedre, e due Cleri diversi di lingua, di costumi, e di „ rito in un sol corpo di Chiesa formale, ne porta la similitudine del cor- „ po umano, in cui un sol capo regge membra diverse di moto, di forza, „ d'officio, e tutto ciò con chiarezza ed evidenza maggiore in breve spiega „ il Baronio, dicendo, che ciò era, perchè in Napoli erano due Popoli, „ cioè il Latino, e 'l Greco, li quali *separatamente* facevano le loro funzio- „ ni sagre secondo i riti loro sotto un sol capo. Poche memorie dell' anti- „ chità sono così chiare, come questa per provare la verità delle due Cat- „ tedrali, de' due Popoli, e de' due Cleri in Napoli, ed è meraviglia, „ come vi si sieno allucinati due diligentissimi nostri Scrittori, Bartolomeo „ Chioccarelli, ed Antonio Caracciolo, alli quali soddisfaremo appresso. E „ perchè potrebbe taluno sofisticando dubitare, se la parola *sedes* significhi la „ Chiesa Cattedrale, rechiamo l'autorità del celebre Carlo Du-Cange nel „ suo dottissimo Glossario, ove notando la parola *Sedes*, dice: *Ecclesia Ca-* „ *thedralis*, e reca il Concilio *apud saponarias anno* 859. (ch' è l'età appun- „ to di Pietro Diacono Cassinese) *Can.* 13. *ut pro eo* (Episcopo) *qui decef-* „ *serit, in sedibus septenæ Missæ Domino persolvantur*: Ordina questo Canone, „ che morendo alcun Vescovo nelle loro respettive Chiese Cattedrali, si di- „ can loro sette Messe. " E più

Greci. Ma rimasero ferme le due *Sedi*, o *Cattedre* Vescovili, comechè sotto il governo di un solo Pastore, sì per la necessità de' due riti, e della diversa liturgia, sì per con-

E più innanzi nella pag. 35. e 36. in parlando dell' opinione del Chioccarelli, il quale fu di avviso, che nel IX. secolo esistessero in Napoli due Vescovi, e non già due Cattedrali, nel cui errore cadde anche il P. Ant. Caracciolo, lo stesso Ch. Canonico Majelli rispondendo a costoro, fece conoscere qual dovesse essere il genuino senso di quelle parole: *Binas Præsulum sedes*; dapoichè soggiugne così: „ Dicendo dunque il Cassinese, *binas præsulum sedes*, come il Chioccarelli interpreta, *duorum præsulum sedes*, „ e il numero determinato delle sedi attribuisce a' Vescovi, facendo il genitivo del più indefinito presso il Cassinese determinato a due Vescovi, perchè il Rè di Napoli suol far soggiorno in Napoli, in Portici, ed in Procida, potrebbe uno Storico dire colla frase del Cassinese: *Neapolis ternas gestat Regum sedes*, e noi potremmo ben chiosare colla frase del Chioccarelli, *Neapolis gestat sedes trium Regum*, e chi non vede la stranezza di tal modo d' interpretare, e quello che un autore dice de' personaggi *successive*, prenderlo *simultanee*; disse adunque il Cassinese: *Binas sedes Præsulum*, cioè due Cattedre de' Vescovi, quanti saranno l' un dopo l' altro in Napoli, e perciò adoperò il numero del più, tanto maggiormente che soggiunse, *quarum una regit reliquam*, cioè che un solo Vescovo di una Cattedrale reggeva l' altra Cattedrale: come abbiamo sopra provato, colla scorta del Baronio, che spiegando il Cassinese disse: *Ita enim quod duplex populus contineretur in ea, nempe Latinus & Græcus, qui seorsum suos quisque, sub capite tamen uno, perageret sacros ritus*; dove quel *seorsum* altro non dinota, che un popolo in una Chiesa, e l'altro in un altra esercitava i proprj diversi riti; e quel *sub capite tamen uno* nota sì chiaramente un solo Vescovo, ch' è temerità dire altro. Tutto ciò che soggiugne il Chioccarelli della diversità de' due Cleri, fa per la verità delle due Cattedrali, come abbiamo innanzi divisato, e il decreto del Concilio Lateranese, che porta ancora il Chioccarelli senza giovare alla duplicità de' Vescovi, fu fatto nel 1215. quando erano stati già da questa Città e Regno scacciati totalmente i Greci, e soggettate tutte le Chiese al Trono Romano dal Gran Ruggiero Normanno, e fu per detto decreto dato un Vicario Vescovo di rito Greco a ciascheduna Città, ove erano mescolati Latini e Greci, Cittadini, e non Stranieri per governo, e difesa delle Città, come erano prima, che servivano all' imperio Orientale.

Ecco sotto agli occhi di tutti le tre interpretazioni fatte su quelle parole *BINAS Præsulum gestat sedes ad instar DUORUM Testamentorum, quamquam UNA sit quæ gubernat, & regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi*. Chi vorrà leggere, e rileggere ciascuna delle suddette interpreta-

conſervare i primitivi dritti fondamentali della Chieſa di Napoli, e per mantener salva l' originaria polizia sopra i punti di diſciplina nelle Chieſe introdotta, e rigoroſamente ſo-

---

tazioni, ripoſerà ſempre su di quella del chiariſſimo Canonico Majelli. Ed invero queſto egregio noſtro dottiſſ. Cittadino, alla cui memoria per univerſal conſenſo ſarà ſempre debitore il Clero di Napoli, di tutte le ottime cognizioni, e degli egregj ſtudj che v'introduſſe, moſſo non già da paſſione verſo il Collegio degli Eddomadarj, di cui prima fu l' onore; ed indi nel 1711. promoſſo al Canonicato, poi nella vacanza della Sede nel 1735., al Vicariato Capitolare, ed alle altre più ſublimi cariche della noſtra Chieſa, nelle quali viſſe con gloria immortale per anni 40., ma penetrato dall' amore del vero, e da quella giuſta idea che aver ſi debbe nel conſervare le originarie prerogative della Chieſa di Napoli, in tempo appunto ch' egli era riputato uno de' principali ornamenti del Capitolo metropolitano non potè diſſimulare quel torto che per particolari brighe voleaſi a quel Collegio recare, per isbarbicarne da fondamenti l' antica origine, e per isvellerne tutte le perenni prerogative, che come reliquie del primitivo ſplendore conſerva tuttavia e ritiene.

Ma ci ſia lecito di far ancor noi alquante riſleſſioni ſulle rapportate interpretazioni de'tre riſpettabiliſſimi Canonici. Non occorre di molto impegnarci a confutare quella del celebratiſſimo Mazzocchi; dapoicchè la recata ſua interpretazione parve allo ſteſſo Canonico Penitenziere Maggiore Sparano così inviluppata e violenta, che ſtimò meglio dipartirſene con eſcogitare una NUOVA SPIEGA *per intelligenza di quel luogo*, luſingandoſi, com' egli dice, *che quanto più naturale ella ſia, tanto più ſi accoſti alla mente dell' autore, che ne' ſuoi detti non andò sì profondamente a penſare, come penſò divinamente il noſtro Mazzocchi*. E certamente trattandoſi d'interpretar un luogo di un autore che viſſe in tempi barbarici, non ſi potrà mai penſare, che queſt' uomo combinando inſieme quelle parole *binas præſulum ſedes* aveſſe voluto intendere la parola *Præſules per Prevoſti*, e non per Veſcovi, come ſempre la inteſe per tali; *Binas* per *Bilingues*; e *Sedes* non per Cattedre Veſcovili, ma per luoghi Presbiterali, come al dire dello ſteſſo Sparano, *divinamente* eſcogitò il Mazzocchi, il quale per altro non avvertì, le altre parole, *ad inſtar* DUORUM *Teſtamentorum*, ch' egli laſciò in pace ſenza interpretarle, ſmentivano del tutto il ſuo ſiſtema. Perciò ſaviamente il Canonico Penitenziere Maggiore, benchè impegnato a tutto potere a ſoſtenere gli ſforzi Mazzocchiani, ch' egli nell' atto ſteſſo che gli divinizza, quegli ſteſſi toſto profanando gli abbandona, e gli sfugge, ſi è appigliato ad un altra interpretazione, ch' egli ha creduta più naturale, e più conſentanea alla mente di quell' autore.

Eccoci adunque a riflettere ſulla interpretazion di coſtui. I. Dic' egli con la imagine del ſagro teſto, per altro non citato da quell' antico autore, che

sostenuta ne' concilj di que' secoli, e sì anche per non turbare e confondere que' primarj dritti dalle rispettive Sedi acquistati, che in tutte le Chiese del Cristianesimo han sempre formato l' oggetto il più geloso della Ecclesiastica lor polizia.

VI.

---

che le parole *Binas sedes* sieno allusive alle alrre del Genesi: *Duae gentes sunt.* E che „ siccome Rebecca nel suo seno veramente portava due figli, ed in „ quelli rappresentava due nazioni, l' Ebrea, e la Gentile; così volle in- „ tender il nostro autore che Napoli nel suo seno, *Introrsus*, portava ed in „ se racchiudeva due popoli, il Greco, ed il Latino, e per essi rappresen- „ tava due sedi Vescovili, le quali erano nel medesimo tempo da un sol „ Pastore regolate amendue, come diverse membra dipendenti da un sol ca- „ po, e come i due Testamenti rappresentati ne' due figliuoli di Abramo, „ il quale di amendue era il solo Padre, ancorchè l'uno nato fosse dalla ser- „ va, e l' altro dalla libera „. Questa nuova spiega del ragguardevole Canonico Sparano fa credere, che l'autore della vita di S. Attanasio avesse figurata la Città di Napoli nella persona di Rebecca; e siccome nell' utero di costei non vi erano che due figli, ma bensì rappresentanti due nazioni, l'Ebrea e la Gentile; così Napoli nel suo seno racchiudeva due Popoli il Greco e 'l Latino, e per essi rappresentava due sedi Vescovili. Se questa tale idea avesse avuta in mente quell' antico autore, si sarebbe meglio spiegato, dapoicchè in luogo di *Binas Praesulum sedes*, potea benissimo, per alludere al sagro testo del Genesi, far uso di quelle altre, *Binas*, o *duas gentes.* E con tutto ciò ne anche avrebbe egli immaginata acconcia cosa, con paragonare la Latina plebe e la Greca alle due nazioni, Ebrea e Gentile. Anzi volendosi alludere all'altro testo di S. Paolo *ad Galat.* IV. 23., e 24. per li due figliuoli di *Abramo* nato l'una da *Agar* serva, qual fu *Ismaele*, e l' altro da *Sara* libera, qual fu *Isacco*, non avrebbe a'fedeli e Greci e Latini, i quali sono i veri figliuoli della Grazia, fatto mai credere, che gli uni, cioè i Greci, fossero i figliuoli della serva, e gli altri della libera, in tempo che la nostra Napoli nella civil polizia pressocchè dipendeva dal Greco Impero. E poi chi non vede, che stranamente si stravolge il concetto dell' autore, il quale principalmente parlò di due sedi Vescovili, *Binas Praesulum sedes*, per gli due popoli, e non già assolutamente parlò di due popoli, a cui presedendosi si rappresentassero due sedi, giacchè queste medesime due sedi essendo relative all'origine de' due Vescovi, che fiorirono in Napoli ne' primi secoli, erano state istituite *ad instar duorum testamentorum*, ed aggiugnendosi le altre parole, *QUAMQUAM una sit*, ed in tal guisa dicendosi, quantunque l' una sede regga l'altra, mostra lo stato attuale, in cui scrivea, qual era appunto, che a dì suoi l' una sede l'altra governava. Ma riflettendosi a' due stati della

VI. Riflettendosi adunque alle vicende che corsero dal IV. fino al IX. secolo, e combinando l' una e l'altra polizia civile, ed ecclesiastica, e misurando le cose con le idee de' tempi, in cui avvennero, e non già, com'è usanza del volgo, con quelle idee, in cui tocca e vede le cose pre-

N   senti,

la Chiesa di Napoli, cioè del IV. e del IX. secolo, siccome si è da noi dimostrato, per altro ci vuol poco a comprendere, qual fosse la proposizione assoluta di quell' antico Scrittore, cioè, di far esistenti in Napoli due sedi, *ad instar duorum testamentorum*, con le recate parole, *binas gestat Præsulum sedes*, ed indi, di manifestare la polizia de' suoi tempi, ove la proposta assoluta proposizione spiegò colle altre parole, *QUAMQUAM una sit quæ regit reliquam*, cioè dire; sono effettivamente due sedi Vescovili, QUANTUNQUE l' una regoli l'altra. Ed invero ne' primi tempi erano due sotto due Capi; nel IX. secolo erano anche due, ma sotto un sol capo. Dunque il senso più genuino e naturale è quello appunto del rinomatissimo Can. Majelli, il quale interpretando nel suo proprio significato la parola *sedes* relativa all'altra, *Præsulum*, la spiegò per sede, o Cattedra Vescovile, e perciò disse, che Napoli avea due sedi, cioè due Chiese Cattedrali materiali, e che siccome un solo Dio era l' autore, e regolator de' due diversi testamenti nuovo e vecchio, così un sol Vescovo era il capo e regolatore delle due sedi. La differenza adunque della *nuova spiega* del Can. Sparano colla genuina spiegazione del Can. Majelli consiste, che il primo intende le due sedi per due popoli, e questi rappresentanti due sedi Vescovili governate da un solo; il secondo intende le due sedi, quali appunto debbon significare, due Cattedre Vescovili, e per essi due popoli diversi di lingua, di costumi, e di rito, governati da un sol Capo Ecclesiastico.

II. Inoltre si ponga mente, che il ragguardevole Can. Sparano colla sua *nuova spiega* fa esistenti in Napoli nel IX. secolo que' due popoli Latino, e Greco, non ostante che l' immortale Mazzocchi si fosse sforzato di cacciarne via il Grecismo fin dal secolo IV. Ciò posto, come per altro è indubitato, se eranvi in Napoli i due popoli, ed i due Cleri, l' un Greco e l' altro Latino, come ci erano stati fin da' primi tempi della nascente Chiesa di Napoli, siccome ne' primi secoli ci fu la necessità di crearsi i due Vescovi per le due nazioni, come si è di già diffusamente dimostrato; così ridotte poi queste sotto un sol capo Ecclesiastico, dovettero di necessità rimanere in piedi le due originarie sedi, o Cattedre, le quali fa tuttavia esistenti nel IX. secolo quell' antico monumento. Nè si sa poi concepire, come possa dirsi, che Napoli nel suo seno, *Introrsus*, portava, ed in se racchiudeva due popoli, e per essi rappresentava due sedi Vescovili, come dice il mentovato Can. Sparano, senza assegnare il debito sostegno a quelle due

sedi

ſenti, ſenza mai ben comprendere le preterite e da molto tempo dimenticate, ne ſeguita, che nel IV. ſecolo la eſiſtenza de' due Veſcovi per le due nazioni comprovata con monumenti autentici, è conſentanea alla neceſſità, alla diſciplina de' primi ſecoli, ed alla ſalute delle anime; e che

---

ſedi Veſcovili, per eſſere coſa aſſurda il ſupporſi una rappreſentazione di due ſedi Veſcovili per li due diverſi popoli, ſenza che per queſti medeſimi popoli foſſero ſtate prima iſtituite le due Cattedre Veſcovili. Dunque andrà meglio la ſpiegazione col ſuo natìo ſenſo, che Napoli ſiccome ne' primi ſecoli ebbe due Veſcovi per le due nazioni Greca, e Latina; così ne' ſecoli poſteriori, e propriamente nel IX. ſecolo avea due ſedi Veſcovili *ad inſtar duorum Teſtamentorum*, e che queſte venivan rette e governate da un ſol capo Eccleſiaſtico, dove prima ciaſcuna di eſſe avea il proprio, e diſtinto Paſtore.

III. I due argomenti *invitti* dello ſteſſo riſpettabile Can. Sparano, co' quali ſi è ingegnato a pruovare, che Gio: Diacono così nell' anno 763. in tempo del Veſcovo Paolo il ſeniore, come nella traslazione di S. Severino dal Caſtello Lucullano, fa parola di un ſol Veſcovo, non oſtante che nella ſuddetta traslazione ſi parlaſſe de' due Cleri, *alternantibus Choris Latinis & Graecis*, in vece di nuocere confermano più toſto il vero antico ſiſtema della Chieſa di Napoli. Imperciocchè non ſi è mai dubitato, che ne' tempi poſteriori al IV. ſecolo per le ragioni altrove recate, ſecondo la polizia Eccleſiaſtica ſi foſſe ordinato in Napoli un ſolo Veſcovo Latino, il quale reggeſſe le già ſtabilite due Cattedre Veſcovili. Anzi l'eſiſtenza appunto delle due ſedi, che tuttavia ſi decantano in Napoli nel IX. ſecolo, evidentemente dimoſtra (quel che ſi è da noi nel precedente Capitolo, piucchè biſogno non era, dimoſtrato), che furono iſtituite in Napoli le due Cattedre, ciaſcuna col proprio diſtinto Veſcovo, e che indi per lo cambiamento di diſciplina, e per altre circoſtanze più innanzi manifeſtate, rimaſero i dritti delle due ſedi per gli due riſpettivi Cleri ſotto il governo di un ſolo; di manierachè fa d'uopo in queſti punti di rito, e di diſciplina non confondere i tempi, come ſi è fatto con ſaltare niente meno che quattro ſecoli, cioè dal IX. fino al ſecolo XIII. ricorrendoſi all' anno 1215. allorquando Innocenzo III. per le note conquiſte de' Criſtiani ſopra i popoli di Oriente, non permiſe la duplicità de' Veſcovi primarj, l' un Latino, e l' altro Greco, in quelle Città, ov' erano popoli di diverſo linguaggio. Chi è così povero di cognizioni, che non ſappia le premure de' Romani Pontefici ſpezialmente dal XII. ſecolo a queſta parte nel deprimere l' orgoglio de' Greci, e nel procurar di ridurre gran parte della greca liturgia al rito Romano? di maniera che Innocenzo IV. nella ſua Coſtituz. *ſub Catholicae* dell' ann. 1254. ſiccome alcune ne abolì, così dovè laſciar correre, non per altro, che per via di *tolleranza*, moltiſſime Greche ce-

e che feguentemente la polizia delle due Sedi Vefcovili fotto un fol Capo, che apparifce permanente nel fecolo IX., furfe dall'uniformità dell'introdotto ecclefiaftico efteriore regolamento col civile e temporale governo.

cerimonie per la tuttavia tenace oftinazione de' Greci. Finalmente il dirfi, che la materialità delle fedi, e delle Cattedre non coftituifce in un Vefcovo l'atto del prefedere, ma che quefto tal atto confifte nella giurifdizione, che ufa il Vefcovo col popolo a se foggetto, e che perciò effendo allora in Napoli i popoli di doppio linguaggio, i noftri Vefcovi prefedevano ad ambedue, ufavano con effi la loro giurifdizione, e così una fede reggeva l'altra; tutto ciò, anche con buona pace del rifpettabiliffimo Canonico Sparano, non efclude, anzi vie più conferma la duplicità delle fedi. Dapoicchè non fi negherà mai, che ove due fedi, o due Chiefe, o due Cleri e popoli fien governati da un folo, preffo di un folo rifegga la poteftà dello fpirituale governo. Ma non fi potrà mai negare, che ciafcuna di quefte fedi, o Chiefe, o Cleri, o Popoli non ritenga le fpeciali fue prerogative e diritti, che per ragion di diverfo rito e liturgia poffa ritenere, e confervare. Sicchè il Vefcovo, quando è un folo, nell'atto che prefiede a due Chiefe, e due Cleri di diverfo rito, è tenuto non folo di confervar falva la regola di fede, e la dottrina, ma eziandio di mantenere a ciafcun di effi nè punti di difciplina i diritti particolari, e diftinti, nè per fiftema de' Canoni così antichi, come recenti, gli può mai fenza ledere l' altrui jus quefito, o turbare o confondere. E ficcome la Chiefa di Gesù Crifto ha il fuo Primate nella Sede Apoftolica, come centro di unità di credenza, e come vincolo di concordia delle Chiefe, al dir di S.Cipriano; così non oftante che ci foffero infinite Chiefe di diverfo rito nell'Orbe Cattolico, niuno mai fi fognerà di dire, che tutte quefte compongano una fola Cattedra materiale, qual fi vorrebbe in Napoli fotto un fol capo che reggeffe due Chiefe di diverfo rito, due Cleri di diftinta liturgia, e due popoli di diverfo coftume. E perciò fa duopo diftinguere gli atti di giuridizione dagli atti di liturgia. In quanto a' primi, i due Cleri, ed i due popoli relativamente ad un fol Vefcovo, compongono un fol corpo, e fono come membra di un capo, come animate da un folo fpirito di governo: ma in quanto agli atti liturgici ciafcun membro fa le fue funzioni non promifcue, ma diftinte fecondo il natio fuo fiftema introdotto. E fecondochè divinamente feppe fpiegare il chiariffimo Canonico Majelli. „ Un fol capo „ regge membra diverfe di moto, di forza, d'officio „ e valendofi della fpiega fatta dal Baronio, foggiugne „ che ciò era, perchè in Napoli erano „ due popoli, cioè il Latino, ed il Greco, i quali *feparatamente* facevano „ le loro funzioni fagre fecondo i riti loro fotto un folo capo „. Ed invero fia mai permeffo, che un Greco, o un Latino Sacerdote promifcuamente amminiftri i Sagramenti a' Greci e Latini? Il Greco battezzi il Latino, il La-

C A P O V.

Si tratta dell' origine del Collegio de' RR. Eddomadarj della nostra Cattedrale, e dell' altro cospicuo corpo del Capitolo della Diocesi Napolitana.

I. NElla Cattedrale di Napoli si veggono oggi risplendere due Corpi ecclesiastici in quanto all' uffiziatura, e ad altre sacre funzioni già uniti fra loro, l' uno più cospicuo, e più decorato, qual è il Capitolo de' Canonici, e l' altro comechè di rarissime prerogative, che tuttavia conserva, contraddistinto, dee essere, come conviene, ossequioso al primo, ma è il più antico, qual' è il Collegio insigne degli Eddomadarj della stessa Cattedrale. Farà sempre maraviglia, come nelle ultime controversie agitate, e di già finite tra questi due ceti ecclesiastici, niuno di essi avesse conosciuta, o ben ravvisata l' origine sua. Noi ci studieremo di appalesare la vera origine degli uni, e degli altri col chiaro lume della disciplina Ecclesiastica di que' tempi onde sursero; e nel tempo medesimo farem conoscere il fondamento delle più speciose prerogative, che al Capitolo de' Canonici appartengono, ed il fondamento di quelle che nel corso di IX. e più secoli fanno il particolar pregio del Collegio degli Eddoma-

Latino il Greco, ognun di essi a talento celebri con l' una o l'altra liturgia, e nella ragion del culto solenne or grecizzi, or latinizzi? il che è stato sempre contra la serietà e la uniformità del Ministero Ecclesiastico, e parrebbe a tutti mostruoso e difforme? Quindi è, che ove avveniva, che si unissero talvolta e Greci e Latini in qualche solenne funzione, non mai promiscuamente ciascun a talento grecizzava, o latinizzava, ma *ALTERNANTIBUS CHORIS LATINIS ET GRÆCIS*, al dir di Gio. Diacono, tali funzioni si esercitavano, che è lo stesso che dire, che ciascun de' respettivi ceti lodava il Signore, e cantava inni all' Altissimo diviso in cori distinti, e gli uni, o sia i Greci alternavano a vicenda le loro preghiere co' Latini; e non *promiscuamente* confondevano con bilingue e difforme linguaggio le preci loro.

madarj, e li rende ſopra tutte le altre Chieſe inferiori alla Cattedrale ben degni di doverle per ogni dritto conſervare.

II. Così Gio. Diacono nella ſua Cronaca, come l' Autore della Vita di S. Attanaſio, ambedue Scrittori contemporanei, in parlando delle lodevoli iſtituzioni fatte da quel S. Veſcovo nella Chieſa Napoletana, il primo ſcriſſe, così: *Ordinavit etiam ut in Eccleſia Salvatoris omni die miſsa publica cum Diptychis celebretur, offerens ibidem Terras, ex quibus hujuſmodi aleretur Collegium:* ed il ſecondo così: *Hic itaque zelo fretus divino conſtituit Sacerdotes Hebdomadarios in Eccleſia Domini Salvatoris, quæ STEPHANIA vocatur: qui in ea continuis diebus publicam miſsam celebrarent, ſicut mos eſt Eccleſiæ Romanæ, in qua etiam ad eorum ſumptus neceſsarias rerum diſtribuit opes: Eccleſiæ vero S. Reſtitutæ, quæ a Conſtantino Imperatore, ut fertur, condita eſt, connectit utroſque Joannem Baptiſtam ac Evangeliſtam, & cuſtodem cum officialib. s Clericis ordinavit: reſque illic ad præſidium eorum largitus eſt.*

III. Non ſembra doverſi porre in dubbio che il Veſcovo S. Attanaſio aveſſe iſtituito così il Collegio degli Eddomadarj nella Chieſa del Salvatore dinominata anche Stefania per farvi celebrare la meſſa publica quotidiana, come di aver aggiunto alla Chieſa di S. Reſtituta le altre di S. Gio: Battiſta ed Evangeliſta, creduta d' eſſer ſtata fondata da Coſtantino Magno, con collocarvi un cuſtode con altri Chierici offiziali in ſervizio di quella, e fornir gli uni, come gli altri nuovi Miniſtri del debito ſoſtentamento. Erano adunque ſotto la ſpecial cura del S. Veſcovo la Chieſa del Salvatore o ſia Stefania, come la Chieſa di S. Reſtituta che fin da que' tempi ſi credeva eſſere ſtata fondata dal Gran Coſtantino.

IV. Queſte due Chieſe che chiariſſimamente ſi diſtinguono da

da que' medesimi Autori, i quali erano testimonj di ciò che videro e scrissero, si sono ultimamente confuse in modo che a forza di conghietture, d'ipotesi, e di supplimenti si è voluto far credere che una sia stata la Chiesa Cattedrale di Napoli, la quale abbia i titoli del Salvatore, di Stefania, e di S. Restituta. Ma conciosiachè di un tale argomento dovremo ampiamente trattare nella seconda parte di questa scrittura, quì non fa mestieri altro accennare, se non che la istituzione di S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj essere stata indubitata e sicura, e che perciò l'epoca di una tale Istituzione vien da tutti stabilita durante la vita di questo S. Pontefice Napolitano, il quale per vie più conservare illesa la sua divozione verso la sede Apostolica introdusse nella Chiesa di Napoli l' introdotto costume della Chiesa Romana, qual era quello di far celebrare in ogni dì la publica messa, detta parimenti messa conventuale.

V. La messa publica era assai diversa da quella che dal XII. secolo in poi più stabilmente s'introdusse *messa privata*. Il Vescovo ne' dì festivi era il solo celebrante della messa publica, ed in quella tutte le funzioni adempiva del suo ministero al popolo fedele, che a tal uopo si congregava, e da tal unione ne surse la voce di messa Conventuale. Ma acciocchè fosse più perenne questo publico atto di Religione si stimò ben fatto di renderla quotidiana, e per farla sussistere, prescelse i Sacerdoti, che come suoi Vicarj potessero tal sacra funzione adempire. Di questi ne formò un Collegio che colla sua perpetuità, perpetuo ed immancabile nella Chiesa, la publica quotidiana messa potesse perdurare. E quì ci sia lecito di trascorrere ad una breve riflessione per indi proseguire il di più che ci siamo proposti di dimostrare. Se ogni altra cosa mancasse ed ogni altro vestigio dell' origine degli Eddomadarj della Cattedrale di Na-

Napoli, giacchè ne abbiamo infiniti, come a suo luogo vedremo, ma solo si vedesse oggidì, che la messa publica e conventuale si celebrasse da' soli Eddomadarj, come non solo al presente si pratica, ma si è praticato per lo innanzi fin da tempo immemorabile; questo solo vestigio potrebbe valere per ogni argomento, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio sia quel desso ch' è perdurato fino a' dì nostri, e che col nome individuo degli Eddomadarj conserva il dritto della sua primitiva istituzione, qual è quello appunto di celebrare ogni dì la messa publica, o sia la messa conventuale.

VI. Dopo di essersi per tanti secoli creduto, che il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio nel IX. secolo, sia lo stesso che tuttavia vive, e perdura nella stessa Cattedrale, si vide ultimamente, non sono già compiuti cinque lustri, che si è voluto intraprendere, che il Collegio istituito da S. Attanasio sia appunto il Capitolo de' Canonici della Cattedrale di Napoli. E per far valere questa metamorfosi a quel nome assoluto degli Eddomadarj così chiamati nella loro istituzione, vi si supplisce l'altro di Canonici, come se il Vescovo fondatore di questo Collegio avesse inteso di Canonici Eddomadarj, i quali per *hebdomadas* dovessero la publica messa celebrare, e non già i semplici Eddomadarj, i quali al presente coll'originario lor nome ritengono l'esercizio del loro istituto.

VII. Ma se i RR. Canonici della nostra Cattedrale non già tratti dall'impegno, in cui erano, di contendere agli Eddomadarj la primitiva loro origine, per attribuirla a se stessi, ma scorti dal vero lume dell'ecclesiastica polizia di que' tempi avessero posto mente alla origine del loro Capitolo, avrebbero certamente abbandonato il disperato partito, a cui si diedero, ma ravvisato avrebbero la loro origine Capitolare, comechè più recente, ma più cospi

cua

cua, e decorosa. Ed invero, chi non sa, che fino all'XI. secolo non è surta la voce canonica di Capitolo, e di Capitolo della Cattedrale? La Chiesa di Gesù Cristo per lo corso di XII. secoli conservò al Clero Diocesano quel dritto di Vicepastore (*a*), il quale si aggregò poi a quelle persone prescelte nel Clero istesso, che il Clero Diocesano come Procuratori o Deputati insieme rappresentassero. Tutte

---

(a) *Van-Espen Part.* 1. *Tit. VIII. cap.* 1. *n.* 1. *Primis nascentis Ecclesiæ sæculis Presbyteri* , *&* *Diaconi in Civitate Episcopali curam Animarum gerentes unum cum Episcopo corpus quasi constituebant* , *Senatumque formabant* , *quos idcirco vir Apostolicus B. Ignatius Martyr, scribens ad Magnesianos* , *ait esse loco* Senatus Apostolici. *Et in Epist. ad Trullianos vocat* Consistorium Sacrum, Consiliarios, & Assessores Episcopi. *De quibus &* *Hieronymus in cap.* 3. *Isaiæ.* Et nos habemus , *inquit* , in Ecclesia Senatum nostrum , Cœtum Presbyterorum.

Subsequentibus sæculis paulatim Presbyterorum Clericorumque numero crescente , *cæperunt Episcopi e Clero quosdam eligere sibique proprios assignare* , *quorum consilio* , *&* *opera Diœcesim suam regerent* ; *quos posterior ætas* Canonicos Cathedrales , *tamquam* Cathedræ *Episcopali propius adhærentes* , *&* *eorum Cœtum* Capitulum Cathedrale *vocavit*.

Licet secundum modernam & receptam disciplinam Capitulum Cathedrale reputetur Senatus Ecclesiæ , *atque Clerum Diœcesis representare dicatur* , *eaque ab Episcopo cum consilio vel consensu Capituli esse peragenda* , *quæ primitus cum consilio vel consensu totius Cleri erant tractanda* ; *nihilominus omnino conveniens imo quandoque necessarium est* , *ut Episcopus non tantum Capitulum suum Cathedrale* , *sive Canonicos Cathedrales* , *sed & reliquos in Diœcesis cura spirituali cooperatores* , *puta Parochos* , *& Archipresbyteros in consilium adscisceret* , *notanter dum agendum est de iis* , *quæ curam animarum & regimen spirituale populi concernunt* , *& in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati* , *& de abusibus reformandis propius instructi* , *utpote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores*.

Unde *optarunt synodi* , *ut* Episcopi , *ut minus annuatim convocent Archipresbyteros* , *ut cum his deliberent ac statuant* , *quæ ad extirpandos abusus* , *& procurandam animarum salutem intellexerint opportuniora* , *uti supra*, tit. 6. cap. 4. num. 5. *dictum est*.

In textu observatum fuit , *quod sensim labentibus sæculis* Capitulum *Cathedrale cœperit reputari pro* Senatu *Ecclesiæ* , *atque Clerum totius Ecclesiæ repræsentare* , *adeo* , *ut* , *quæ primitus per Episcopum cum consilio* , *& consensu* Cleri *erant secundum Canones tractanda* , *& resolvenda* , *tandem tractari* , *& absolvi cum consilio* , *vel consensu* Capituli , *neglecto reliquo* Clero , *cæperint*.

te l'elezioni de' Vescovi fino al XII. secolo, salvo il dritto de' Sovrani, si facevano dal Clero, e dal Popolo, comechè alcuna volta quest' ultimo ne fosse escluso. Così si vide praticare nella stessa Roma fino a Papa Alessandro III.: ed allora fu, che escluso l'inferior Clero si attribuì tal dritto al Clero eminente, o sia ai principali del Clero, i quali per lo più erano coloro, che possedevano i titoli perpetui curati, o le Diaconie, a cui erano incardinati, onde sursero i Cardinali della S. Romana Chiesa, i quali poi divenuti come Deputati, o Procuratori del Clero Diocesano, il Collegio composero della S. Romana Chiesa, a cui si trasferì perpetuamente l'esercizio del nativo dritto canonico di tutto il Clero Diocesano. Questo Collegio, oltre il dritto dell'elezione, acquistò *Sede vacante* l'esercizio pur anche della giurisdizione Diocesana (*a*). Ed oltracciò si venne a stabilire, che siccome

O pri-

(a) *Van-Espen p. 1. tit. 8. cap. 1. Admodum verisimile est, hoc jus electionis ad Capitula Cathedralia, excluso reliquo Clero, demum seculo X., aut XI. devolvi* CŒPISSE, *quando & beneficiorum & dignitatum tituli erecti, & separatim ab ordine collati leguntur: quemadmodum sub idem pene tempus electio Episcoporum ad Cathedrales Canonicos, reliquo Clero excluso, translata scitur.*

Verum etiamsi hac hodie disciplina invaluerit, & recepta sit, ut scilicet Capitulum Cathedrale Senatus *Ecclesiæ reputetur, atque Episcopus illud ut suum* Senatum *habeat, quemadmodum olim suum Clerum; nihilominus indubitatum est, quod non raro expediret, ut Episcopus in suum consilium alios e suo Clero notanter Parochos, atque Archipresbyteros adscisceret, maxime dum agitur de iis, quæ curam animarum, & regimen spirituale populi concernunt; & in quibus frequenter hi præ Canonicis Cathedralibus solent esse versati: & de abusibus reformandis propius instructi; utpote Episcopis in hac cura & regimine cooperatores,*

Unde optarunt Synodi, ut Episcopi, ut minus annuatim convocent Archipresbyteros, ut cum his deliberent ac statuant, quæ ad extirpandos abusus, & procurandam salutem animarum intellexerint opportuniora, uti supra, tit. 6. cap. 5. num. 5. dictum est.

Porro quemadmodum antiquitus Presbyteri, & Diaconi Civitatis Episcopalis Senatum *Episcopi, atque unum cum Episcopo corpus formabant, sic Capitulum* Ca-

prima a tenore de' Canoni il Veſcovo dovea trattare tutti gl'importanti affari della ſua Chieſa *cum conſilio*, *vel conſenſu ſui Cleri*; così dipoi avvenne dalla fine del XII., o principio del XIII. ſecolo in virtù delle Decretali de' Sommi Pontefici, che il dritto del Clero ſi trasferiſse ai Capitoli delle Cattedrali. Avverte il diligentiſſimo Van-Eſpen, non doverſi prima fiſsar l'epoca di queſto sì notabile cambiamento di diſciplina, che dopo la publicazione delle Decretali di Gregorio IX., con aggiugnere, che con tal novità *a mente*, *ac ſpiritu Canonum plurimum ſit receſſum*. (*a*)

VIII.

Cathedrale, *quod huic Presbyterorum*, *&* *Diaconorum cœtui ſucceſſit*, Senatum *Eccleſiæ*, *&* *unum cum Epiſcopo corpus conſtituere dicitur*. E più avanti:

Porro quia Capitulum Cathedrale ipſum quodammodo totius Diœceſis Clerum repræſentat, *atque unum cum Epiſcopo Senatum ac corpus conſtituit*, *etiam prærogativa præcipua gaudet*, *cæteraque omnia corpora Eccleſiaſtica præcedit*.

(a) Van Eſpen, *part.* 1. *cap.* 2. *tit.* XIII. „ Admodum itaq. veriſimile eſt
„ jus hoc electionis ad Capitula Cathedralia demum tranſiiſſe, poſtquam jus
„ Cleri Romani in electione Romani Epiſcopi ad ſolos Cardinales translatum
„ fuit; quod contigiſſe SUB ALEXANDRO III., ideſt ſub finem ſæculi XII.
„ notat in hujus Pontificis vita Onuphrius. Relato enim diuturno ſchiſmate,
„ quod fuit ſub hoc Pontifice, ait: ex hujus rei occaſione Clero ac Populo
„ omnino a Pontificis electione excluſis, ea ad Cardinales ſolos, tum primum
„ redacta fuit. „ Dum igitur ad ſolos Cardinales, excluſo reliquo Clero, electio
„ Romani Epiſcopi tandem tranſiit; ipſique conſiderari COEPERUNT tam-
„ quam UNUM cum Romano Epiſcopo CORPUS ſeu Collegium conſti-
„ tuentes, & ipſum Romanæ Eccleſiæ Clerum ſeu presbyterium repræſentan-
„ tes, ſenſim creditum fuit, Canonicos Cathedrales tamquam Cathedræ Epi-
„ ſcopali propius adhærentes, poſſe conſiderari tamquam unum cum Epiſcopo
„ Corpus conſtituentes, & Clerum, ſive presbyterium Eccleſiæ repræſentantes
„ atq; ita jus electionis, aliaq; jura Cleri, ſive presbyterii ad ſolos Canoni-
„ cos Cathedrales ſeu Capitula Cathedralia tranſiiſſe.

„ Id autem demum contigiſſe POST TEMPORA Alexandri III., vel
„ inde colligitur, quod de hac repræſentatione, vel jurib. Capitulorum Ca-
„ thedralium, nihil ſimile in priſtinis Canonibus, imo nec in Decreto Gratiani
„ occurrat, ſed ſimpliciter jus electionis Clero deferatur, aſſeraturque, Epi-
„ ſcopum debere majora Eccleſiæ negotia cum conſenſu SUI CLERI abſol-
„ vere. NEC SCITUR ante Innocentium III. hæc Capitulorum Cathedra-
„ lium jura fuiſſe ſtabilita. Legitur enim, hunc Pontificem per ſuas decretales
„ reſpondiſſe, Epiſcopum cum Canonicis Cathedralibus, tamquam fratribus
„ ſuis

VIII. L' esempio di Roma indusse le altre Chiese d' Italia; ed indi di tutto il Patriarcato Romano a praticare lo stesso. Ed egli è cosa degna di memoria e di riflessione, chè la Chiesa di Napoli sotto il Ponteficato appunto di Alessandro III. adottò il nuovo sistema introdotto dalla Chiesa Romana. Imperciocchè siccome prima di tal tempo tutto il dritto si conservava presso del Clero, così da quel tempo in poi questo tal dritto si arrogarono i principali del Clero medesimo, con privarne, ed escluderne il rimanente. Ed oltre a ciò incontrasi nella nostra Chiesa nell' introduzione di questa nuova polizia, essersi pressochè praticato lo stesso che in Roma s' introdusse. Dappoichè siccome ivi non già il particolar Clero delle Basiliche rappresentanti la maggior Chiesa, o Cattedra acquistò il dritto Diocesano, ma i Titolari principali delle Parocchie, ed anche delle Diaconie vennero a formare e comporre quelche comunemente si appella Collegio Apostolico: così adivenne nella Chiesa di Napoli, con prescegliersi coloro, i quali a quel tempo erano i titolari, ed i capi de' Cleri delle respettive Chiese e Diaconie, per comporre il nuovo Senato del Vescovo, che abusivamente fu anche *Capitolo* dinominato. L' Epoca adunque della formazione del nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero universo, dee stabilirsi sotto il Ponteficato di Alessandro III., ed in tempo di Sergio III.

 Ar-

„ suis unum corpus constituere, atque cum consensu, vel consilio eorum „ (nulla Cleri facta mentione) negotia Ecclesiæ debere tractare. Hæ vero „ decretales per Gregorium IX. in Collectionem Decretalium relatæ in *cap.* 4. „ *&* 5. *de His quæ fiunt a Præl. sin. Cons. Cap. &c.* pro jure communi recepte sunt. TANDEM creditum fuit non tantum jus electionis, sed & „ CETERA JURA CLERI ad Capitula Cathedralia tamquam Clerum re„ præsentantia transiisse. E poco più innanzi: *Illud ambigi nequit, quin per eam devolutionem iurium Cleri ad solos Canonicos Cathedrales, quasi Clerum repræsentantes, A MENTE AC SPIRITU CANONUM PLURIMUM SIT RECESSUM.*

Arcivescovo di Napoli, siccome chiaramente si mostrerà nella sottoscritta nota (*a*).

IX. Il

(*a*) Rapporteremo quì alcuni monumenti che contestano tal verità; e tralasciando tutti quelli, che moltissimi sono, consentanei alla universal polizia della Chiesa fino alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, addurremo i posteriori a tale istituzione; per manifestare appunto, che in Napoli fino al XII. secolo non erasi ancora eretto il nuovo Senato o Capitolo rappresentante l'antico dritto del Clero. Nell'anno 937. o più tosto nell'an. 899. Attanasio III. Vescovo di questa Città spedì a prò di Giovanni Abbate di S. Severino il privilegio di poter cantare l'Inno Evangelico, e di benedire i fonti, e'l Cereo, ed a tal concessione ci concorse parimente Gregorio Console e Doge di Napoli. A tenore adunque della universal disciplina, fu tal privilegio spedito col consenso del Clero universo, e non già del Capitolo, o de' Canonici della Cattedrale, l'uno, e gli altri ignoti a que' tempi, specialmente nella Chiesa di Napoli. Si ponga mente alle seguenti parole: *Nos praescripti Athanasius Praesul, & Gregorius Consul cum consensu OMNIUM Clericorum*. E più avanti: *Nam & ego Athanasius Episcopus Sanctus, & ad honorem ipsius Confessoris una cum Presbyteris, & Diaconibus, & CUNCTIS Clericis nostris largimur, ut tu Domnus Joannes venerabilis Abbas simul, & posteri vestri licentiam habeatis, Gloriam in excelsis Deo canere, fontes & Cereum sanctum benedicere*. Il Privilegio si legge presso Chioccarelli *de Episc. Neap. pag.* 109.

Nell'entrata del Re Ruggiero in Napoli nell'anno 1139. non erasi ancora introdotta la distinzione del Clero, che poi si distinse colle voci di *Capitolo*, e di *Canonici*; dappoichè, al dire di Falcone Beneventano, l'Arcivescovo Marino, per prestare il debito ossequio nell'ingresso del Sovrano, *Clerum OMNEM Civitatis congregari praecepit*; ed il popolo itolo all' incontro fuori porta Capnana, *continuo Presbyteri & Civitatis Clerus ad eamdem portam obviam exivit, & cum hymnis & laudibus ad astra levatis Civitatem introduxerunt*.. E finalmente il Re *ad Episcopium descendit, & in Camera Archiepiscopi hospitatur*. Vedi Chioccar. *De Episc. Neap. pag.* 130. Da ciò apparisce non essersi ancora introdotta in Napoli alcuna nuova polizia rispetto al Clero, ma tuttavia conservarsi l'antica; dappoichè nè di Canonici di Cattedrale, nè di Capitolo incontrasi in tutta quella età vestigio alcuno.

Ma sotto il Pontificato appunto di Alesandro III., e propriamente nel 1168. vedesi la prima volta farsi menzione di *Capitolo*. Il che si rileva da una lettera del celebre Pietro Blesense eletto Arcivescovo della Chiesa di Napoli, che rifiutò, le cui parole sono: *Quod cum in Sicilia essem Sigillarius, & Doctor Regis Guilelmi secundi tunc pueri, atque post Reginam, & Panormitanum Electum, dispositio Regni satis ad meum penderet arbitrium, quidam mei aemuli machinantes a familiaritate Regis excludere, procuraverunt, ut Ecclesia Nea-*

IX. Il che così essendo: il Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale è un Corpo tanto più cospicuo, e rispettabile di tutti gli altri Collegj, e corpi Ecclesiastici della Diocesi, quanto dee esser quello che rappresenti tutto il Clero Diocesano; e non già una particolar Chiesa, ancorchè maggiore della stessa Diocesi. Questo Corpo, *sede vacante*, ha l'esercizio del dritto di Vicepastore, e rappresenta la Chiesa, e la Diocesi Napoletana. La origine sorge dai titoli perpetui curati, di cui ne ritengono la decorazione, e gli emolumenti. Dee a tutti precedere nelle sagre funzioni, e precede allo stesso Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, come rappresentante non già una parte de' Ministri, e del Clero, ma tutto il Clero Diocesano,

---

Neapolitana me in Archiepiscopum eligeret, ac per MAJORES CAPITULI ordinationem meam communi decreto, & voto unanimi postularet. Vocatus autem non ivi; rogatus & tractus multipliciter non consensi. Vedi Chiocar. *de Episc. Neap. pag.* 133. Ecco la prima volta farsi menzione di *Capitolo*. Ma siccome Pietro Blesense in questa lettera afferma, che la Chiesa di Napoli lo avea eletto, e che chiedeva la sua ordinazione *communi decreto, & voto unanimi*, e lo chiedeva per *MAJORES Capituli*; così si potrebbe dubitare che egli per *Capitolo* intendesse tutto il clero, cosicchè la elezione fosse seguita *communi decreto, & voto unanimi* di tutta la Chiesa di Napoli, che lo avea eletto, e che *PER MAJORES Capituli*, cioè dire *per mezzo* dei Principali del Clero, facesse istanza per la sua ordinazione. Credono pur oggi i Canonici della Cattedrale, essere prima stati quattordici di numero, cioè sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi poi detti anche Cardinali, e che non vi siano *dignità* fra loro, ma che presso del solo Capitolo risegga tutta la dignità. Ciò posto, si potrebbe argomentare così; che sebbene nella elezione di Pietro Blesense concorresse tutto il Clero, pur tuttavia incominciarono i principali del Clero, come *procuratori*, e deputati a spiegare alcune funzioni, che poi in in nome del Clero istesso essi soli se ne arrogarono l'esercizio, com'appunto erasi introdotto nella Chiesa Romana. Ma non si potrà più porre in dubbio da' monumenti che rapporteremo, che dopo la rinunzia di Pietro Blesense, essendo stato eletto dopo 7. anni di sede vacante nel 1175. Arcivescovo di Napoli Sergio III., nell'età di costui si vedesse formato il nuovo corpo rappresentante il dritto del Clero Diocesano, che colla voce di Capitolo de' Ca-

ſano, a cui ſi trasfuſe per economia, e per le circoſtanze de' tempi, tutta la ragione dioceſana.

X. Diſcorrendo brevemente l' antichità Napoletana fino al ſecolo XII. conviene affermare, che ne' primi IV. ſecoli, allorchè vi fiorivano i due principali Veſcovi, l'un Greco, l' altro Latino, la plebe Greca col Clero ſi eleggeva il ſuo Veſcovo, e così praticar dovea la plebe Latina. Ne' ſecoli poſteriori, l' una, e l'altra Plebe col Clero dell' una, e dell' altra Nazione componente l' univerſo Clero eleggevano il ſolo Veſcovo latino, il quale reggeva le due Sedi, o Cattedre. E queſta diſciplina ebbe luogo fino al ſecolo XII., o ſia fino a che il Clero eminente Dioceſano eſcluſe l'inferior Clero, ed acquiſtò l'eſerci-

---

Canonici, volgarmente ſi denominò, e diſtinſe. Quantunque ſi debba avvertire, che nella elezione dello ſteſſo Sergio III. Arciveſcovo par che non ci ebbe alcuna parte il Clero, o il nuovo Capitolo, perchè non ancora perfettamente ſtabilito, ma che tutta la parte nell' elezione di quell' Arciveſcovo ebbela il Re Guglielmo II.: dappoichè tra i diplomi del moniſtero delle Monache di S. Marcellino v' ha un publico documento ſcritto in lettere Longobarde, in cui ſi fa menzione di Sergio, *Dei & REGIA gratia Venerabilis Archiepiſcopi Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ*. Vedi Chioccar. *de Epiſc. Neap. pag.* 140.

Ecco quel che s' incontra nel tempo di Sergio III. noſtro Arciveſcovo. Nell' anno 1177. Leggeſi in una bolla di queſto Prelato, che ſi concedevano alcune eſenzioni ed immunità all' Abbate Benincaſa, ed ai Monaci del Moniſtero della Cava per alcune Chieſe, che quel Moniſtero avea in Napoli. L' eſpreſſioni, che vi s' incontrano, ſono le ſeguenti: *Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiſcopus . . . . Communi ergo conſenſu*. E più avanti: *Per nos, ſive per noſtros ſucceſſores, ac per noſtrum CAPITULUM minime conſtringantur*. Le ſottoſcrizioni poi ſono le ſeguenti: ✠ *Ego Sergius Neapolitanus Archiepiſcopus ſubſcripſi* = ✠ *Ego Joannes ARCHIPRESBYTER, & CIMELIARCHA Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ ſubſcripſi* = ✠ *Ego. . . . . . presbyter Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ ſubſcripſi* = ✠ *Ego Joannes presbyter Cardinalis Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ ſubſcripſi* = ✠ *Ego Sergius ſubdiaconus Sanctæ Neap. Eccleſ. ſubſcripſi* = ✠ *Ego Gregorius Diaconus Sanctæ Neap. Eccl. ſubſcripſi* = ✠ *Ego Marinus Diaconus Sanctæ Neap. Eccleſ. ſub-*

cizio di questo dritto. Nel corso di questa età, e propriamente nella metà del IX. secolo s'istituì nella Chiesa maggiore un Collegio di Ministri Eddomadarj per celebrarvi ogni dì la messa pubblica, e conventuale. Questo Collegio come addetto alla Chiesa Madre, e di origine più antica, dee essere, com'è senza fallo, inferiore di grado al Capitolo de' Canonici, il qnale sebbene introdotto III. secoli dopo, venne nondimeno a rappresentar dal XII. secolo in poi, tutto il Clero Diocesano.

XI. Inutile adunque è stata la disputa tra' Canonici, e gli Eddomadarj sulla origine loro: dappoichè gli uni, e gli altri han conteso su di una cosa ideale ed efimera. I difensori degli Eddomadarj volean sostenere nell'ultima lite in Roma, che questi loro Clienti erano i Canonici Latini, dove dicevano che i Capitolari erano i Canonici Greci. All'incontro questi in risposta incominciarono a dire, che essi erano quelli Eddomadarj istituiti da S. Attanasio per escludere i veri Eddomadarj dal preteso Canonicato latino. Ma fa duopo avvertire, che per XII. secoli il *Canonicato* era un nulla: e dal XII. secolo in poi, o sia dalle decretali Gegoriane a questa parte cominciò ad essere un grado di distinzione, di autorità, e di preminenza. Per XII. secoli il Vescovo col Clero tutto, composto di Presbiteri, Diaconi, Suddiaconi, e cogli altri Cherici inferiori, componeva un sol corpo Ecclesiastico, e Senato-

---

subscripsi = ✠ Ego *Sergius Diaconus Sanctæ Neap.* Eccles. *subscripsi* = ✠ Ego *Gregorius Diaconus Sanctæ Neap. Eccles. subscripsi* = ✠ Ego *Cæsarius Subdiaconus Sanctæ Neap. Eccles. subscripsi*. In questa Bolla, quantunque generalmente si dica, *communi consensu* senza aggiugnervisi la voce *Capituli*; pur nondimeno le altre parole *per nostrum Capitulum*, par che dinotino essersi oramai ristretto il dritto del Clero a que' soli principali dell'istesso Clero, che allora volgarmente cominciò a disegnarsi col nome di *Capitolo*. Si rileva poi dalle

nato, di cui egli era il Capo, e gli altri erano i membri. Dal secolo XII. in poi alcuni prescelti tra il Clero vennero a rappresentare tutto il Clero, e composero col Vescovo il nuovo Senato, Presbiterio, o Capitolo rappresentante, ed il Vescovo si disse Capo, ed i Canonici membri. Sicchè in Napoli fino al secolo XII. così gli Eddomadarj Attanasiani, come il Custode, e Cherici Uffiziali di S. Restituta, come tutti gli altri e Preti Curati, e Diaconi, e Chierici della Diocesi componevano il pieno Senato, e 'l Clero universo, ed erano tutti membri dello stesso Vescovo lor capo. Dal secolo XII. poi a questa parte la erezione de' Capitoli delle Cattedrali produsse, che chiamandosi i membri de' Capitoli per lo più Canonici, il Canonicato fosse un grado distinto, quando prima il dirsi *Canonico* era un attributo di tutti i Cherici, descritti in Canone, seu *matricula Ecclesiæ*, o dalla vita comune de' Chierici, che si univano ne' Convitti Ecclesiastici, più regolarmente vivendo che gli altri, divenne un nome di buon Ecclesiastico, e più perfetto Cherico che gli altri fuori de' Convitti non erano riputati. Questa condotta di vita

---

dalle rapportate sottoscrizioni, che i componenti il Capitolo erano i Preti Cardinali, i Diaconi, ed i Suddiaconi, dandosi il primo luogo a Giovanni Arciprete e Cimiliarca della Santa Chiesa Napoletana. La qual cosa giova quì avvertire per alcune osservazioni, che acconciamente cadranno sopra i rapportati due titoli di Arciprete e di Cimiliarca, appunto nella formazione del nuovo Capitolo.

Lo stesso Sergio III. Arcivescovo nell' ann. 1183. considerando, che molti Chierici della sua Diocesi per la tenuità de' benefizj morivano in una somma miseria, determinò, che tutti coloro i quali passavano all' altra vita dal 1. di Marzo fin al 1. di Novembre, avessero la facoltà di disporre di tutti i frutti de' loro benefizj, ch' erano per maturare fin al 1. di Novembre; e che coloro i quali trapassavano dal 1. di Novembre fin al 1. di Marzo, avessero parimente la facoltà di disporre della metà de' frutti dell' anno seguente, riserbandosi l' altra metà a' successori Beneficiati. Giova qui riflettere su di alcune espressioni, che si usano in questa carta di Sergio, rapportata dal Chioc-

vita diè peraltro motivo a render plausibile nel XII. secolo lo spoglio fatto al Clero de' nativi suoi dritti per

P rive-

Chioccarelli *de Episc. Neap. pag.* 138. e 139. *Nos Sergius Dei gratia Neapolitanus Archiepiscopus: Attendentes casum humanae conditionis, quod multos Clericorum, tam nostrae majoris Ecclesiae, quam totius Parochiae ipsius propriae, pro parvitate beneficiorum in suprema egestate vitam finire, una cum Capitulo Ecclesiae nostrae . . . . . . a praesenti die stabilimus . . . . . tum in nostra majori Ecclesia Neapolitana, quam in ceteris Ecclesiae propriae Parochiae nostrae Civitatis . . . . ut quicumque Clericorum tam nostrae majoris Ecclesiae, quam totius propriae Parochiae . . . . . de hac luce migraverit, liberam habeat facultatem &c.* E più avanti: *Hoc adhuc ex communi consilio, & voluntate duximus inferendum . . . . ut si quis Clericorum tam majoris Ecclesiae nostrae, quam totius Parochiae nostrae decesserit intestatus . . . . de proventu beneficii sui . . . . si super eum manifestum & certum debitum apparuerit, prius solvatur; reliquum denique, si quid est residuum, partium defuncti intestati cum uno, vel duobus de propinquioribus suis, qui sibi in vita sua plus placuerint, per notitiam Capituli nostrae Ecclesiae pro anima ejus distribuat.* Dopo la soscrizione di Sergio Arcivescovo si legge così: ✠ *Ego Joannes Archipresbyter & Cimiliarcha S. Sedis Neapolitanae Ecclesiae subscripsi.* Indi succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali, di quattro Diaconi, e di sette Suddiaconi. Nell'anno 1255. il Capitolo e Clero della Città e Diocesi chiese, ed ottenne da Papa Alesandro IV. la conferma della Costituzione di Sergio: e siccome sono notabili alcune espressioni che si usano nella conferma del Pontefice, rapportata anche dal Chioccarelli, *pag.* 139. *e* 140.; così ne rapporteremo quelle parole, che meritano riflessione: *Alexander episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Archiepiscopo, & dilectis filiis Capitulo & Clero Civitatis, & Dioecesis Neapolitan. salutem, & Apostolicam benedictionem. Provenit ex devotione nostrae mentis, ut petitionibus vestris favorabiliter animadvertentes, gratiam quam praesertim suadet honestas, vobis liberaliter faciamus. Sane prout a vobis ex parte vestra petitio continebat, quod bonae memoriae Neapolitanus Archiepiscopus praedecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque CANONICUS, vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Dioecesis Neapolitanae a Kal. Martii &c.* Quì si noti, che non vi è altra antica memoria, che prima del 1255. i membri del nuovo Capitolo di Napoli si disegnassero col vocabolo di *Canonici*, comune per altro a que' tempi a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali.

Dalle parole di sopra recate della Costituzione di Sergio segnata nell'anno 1183. molte riflessioni vengon prontissime a farci comprendere lo stato della Chiesa di Napoli di quell'età, in cui fù scritta. Primieramente si rileva, che già i Prin-

riveſtirne i più eſemplari Eccleſiaſtici, che negli Epiſcopj, e ne' Convitti Eccleſiaſtici viveano : comechè dopo ingran-

---

i Principali del Clero ſi avean arrogato il dritto di rappreſentare la ragione del Clero univerſo , ove Sergio fà lo ſtatuto *una cum Capitulo Eccleſiæ noſtræ*, ſenza farſi menzione di Clero. E già il Capitolo in Napoli ſecondo la già introdotta nuova polizia, comprendeva i titolari delle Chieſe, e delle Diaconie. In ſecondo luogo nella coſtituzione di Sergio, ove generalmente parlaſi di Clero, o di Cherici, che vale lo ſteſſo, queſti ſi riferiſcono alle Chieſe, ove ſono aſcritti, cioè alla maggiore Chieſa, o alle altre inferiori della Dioceſi, con quelle parole: *Quod multos Clericorum tam NOSTRÆ MAJORIS ECCLESIÆ, quam totius Parochiæ ipſius propriæ*; e con quelle altre: *ut ſi quis Clericorum tam Majoris Eccleſiæ noſtræ, quam totius propriæ Parochiæ noſtræ*; ed in tal guiſa ſi diſtingue il Clero della maggior Chieſa dal Clero inferiore della Dioceſi; dappoichè ſecondo il linguaggio del tempo per Parochia s'intendeva la Dioceſi. In terzo luogo ſi ponga mente, che ove ſi fà menzione di *Capitolo*, ſi uſano le ſeguenti eſpreſſioni: *una cum CAPITULO Eccleſiæ noſtræ . . . . per notitiam CAPITULI noſtræ Eccleſiæ*; ſenza dirſi, *una cum Capitulo MAJORIS Eccleſiæ noſtræ*, o *per notitiam Capituli noſtræ MAJORIS Eccleſiæ*; per dinotare appunto lo ſtato, e 'l ſiſtema della noſtra Chieſa di Napoli in tempo appunto di quella nuova erezione, cioè, che il nuovo già eretto Capitolo col rappreſentare il Clero univerſo e la ragione Dioceſana, formava un Corpo del tutto ſeparato e diſtinto, ſenza averſi ancora arrogato uno ſpecial diritto nella Chieſa maggiore, e nelle altre a cui trovavaſi aſcritto il proprio Clero; e perciò non ſi diſſe, nè ſi dinominò Capitolo della maggiore Chieſa di Napoli; ma generalmente *Capitulum noſtræ Eccleſiæ*, nel tempo ſteſſo che ben ſi diſtinſe il Clero della maggiore Chieſa dalle Chieſe inferiori nella rapportata Coſtituzione. In quarto luogo ſi conſideri, che dopo la ſottoſcrizione dell'Arciveſcovo Sergio ſuccede quella di Giovanni Arciprete e Cimiliarca, nella ſteſſa guiſa che ſi ſottoſcriſſe nell' altra carta di ſopra rapportata del 1177. Or queſto tal Giovanni Arciprete e Cimiliarca quantunque abbia ſottoſcritta la Coſtituzione immediatamente dopo l' Arciveſcovo, e prima de' Preſbiteri Cardinali, pur nondimeno queſto tal Arciprete e Cimiliarca non ſi vede decorato del titolo e della dignità Cardinalizia. Or donde mai queſto sì ſtrano avvenimento? Eccone la piana ragione. In tempo appunto che ſi ereſſe il nuovo Capitolo, convenne darſi luogo ai principali del Clero così della Chieſa maggiore, come delle altre Chieſe inferiori. La Chieſa del Salvatore, o ſia la Stefania era la Cattedra Latina de' noſtri Veſcovi: in queſta

granditi i nuovi Canonici lasciassero la vita comune, si restituissero alla secolaresca, e pochi vestigj ritenessero come

sono

sta Cattedra fù istituito da S. Attanasio il Collegio di Presbiteri, e Sacerdoti Eddomadarj. Il primo in ordine di questi Presbiteri era colui, il quale dicevasi *Archipresbyter*, il quale anche trovavasi insignito del Cimiliarcato. Quindi è, che nella formazione di questo nuovo Corpo, per serbare nella sua origine il conveniente ordine, che poi turbossi a talento degli Arcivescovi, si dovè dare il primo luogo all' Arciprete della Chiesa del Salvatore, o sia al primo di que' Sacerdoti e Presbiteri, componenti il Collegio degli Eddomadarj istituito da S. Attanasio. Nè conveniva in quelle prime circostanze darsi il titolo di Cardinale a Giovanni Arciprete e Cimiliarca, sì perchè questo tal titolo non poteva mai ad altri convenire in una Cattedrale, se non che al solo Arcivescovo, il quale è il vero ministro *incardinato* alla sua Cattedra, anche secondo l'uso di que'tempi; sù di che può osservarsi quelchè fra gli altri ne hà scritto il Muratori nella Dissertazione LXI., e Tomasini *de benef. part. 1. lib. 2. cap. 16. num. 1. in fin.*, e sì anche perchè non s' incontra antico monumento, che talun Presbitero nelle Chiese Cattedrali abbia ottenuto mai il titolo di Cardinale di tali Basiliche, siccome dall' esempio della Chiesa Romana, e di altre Chiese si può agevolmente ravvisare. In quinto luogo alla sottoscrizione di Giovanni Arciprete e Cimiliarca senza il suo Cardinalato, succede la sottoscrizione di tre Presbiteri Cardinali. Or questi erano i Parochi delle Chiese inferiori, ove si trovavano incardinati. I diaconi poi che succedono, erano que' ministri, che aveano in titolo le diaconie Urbane, e quantunque in que' primi tempi non avessero il titolo di Cardinali, ne' secoli posteriori si vide, che l' usassero, come l' usano tuttavia. In sesto luogo rimane a riflettere, come dal 1183. in cui fù scritta la Costituzione di Sergio, sin al 1255. in cui fù confermata da Alesandro IV. scorsero anni 72. Erasi già, come si è veduto ne' tempi di Sergio Arcivescovo, formato il nuovo corpo del Capitolo, e niuno de' membri che lo composero, avea ancora presa la dinominazione di Canonico, come universalmente s' introdusse nel secolo XIII., specialmente in quelle Chiese, nelle quali non si era introdotta la vita regolare e Canonica. Ma nella conferma dello statuto di Sergio fatta, come si è detto, 72. anni dopo dal Pontefice Alesandro IV., trovasi spiegato così: *Praedecessor tuus frater Archiepiscopus, de consensu Capituli fecit statutum, ut unusquisque Canonicus vel Clericus majoris, & aliarum Ecclesiarum Civitatis & Diocesis Neapolitanae*, con quel che siegue; riflettendosi che quelle parole, *unusquisque Canonicus vel Clericus* sono relative così alla maggiore Chiesa, come alle altre inferiori: e da ciò può anche desumersi, che il Capitolo già de' Canonici della Chie-
sa

ſono del Canto, e del Coro di quel antico iſtituto, quaſi conforme al Monaſtico. I Canonici adunque della noſtra Cat-

ſa di Napoli nel formar un nuovo Corpo, ritenevano col titolo delle Parocchie, e delle Diaconie anche l'eſercizio della cura di quelle Chieſe, come che poi in proceſſo di tempo contenti di ritenerne ſoltanto l'emolumenti e le preminenze, ne commetteſſero altrui la cura vicaria e ſubalterna: ma queſta poi ceſsò colla erezione de' Vicarj Curati con titolo collativo. Sù di che per tutti può valere quelche ne hà ſcritto il riſpettabile Can. Penitenziere Maggiore D. Giuſeppe Sparano nella *Part. 1. delle Mem. Iſtor. per illuſtrare gli atti della S. Napolet. Chieſa*, *pag.* 192. colle ſeguenti parole. „ Notati queſti titoli, ſi va a ſcorgere, che i Preti Cardinali prima ne' loro titoli amminiſtravano i Sacramenti, ed erano diviſi ne' Rioni di Napoli: onde furon detti Parrochi. Nella Cattedrale ſi andava per lo Batteſimo, eſſendo ivi ſolamente i Fonti Maggiori, e minori, come ſi è detto altrove. Quando poi ſi unirono queſti Cardinali collegialmente, allora rimaſe preſso 'l Capitolo la poteſtà di amminiſtrare per la Città i Sacramenti, e non v'era ancora nella Cattedrale Titolo collativo di Parroco. Nè tempi del Cardinal Alfonſo Geſualdo ceſsò queſta cura preeminenziale, che riſedeva preſſo 'l Capitolo, ed i ſuoi Canonici, e fù ſtabilito un Vicario Curato col titolo collativo; ed il primo Parroco fù il dotto Sacerdote D. Andrea Iiro, come dice il *de Magiſtris*, *de ſtat. Eccleſ. Neap. Lib. 1. ſect. 11. num. 16. pag. 27. a ter.* „ Ed in ultimo luogo ſi rifletta, che queſto nuovo corpo di Canonici, o ſia Capitolo, ſiccome prima ciaſcuno di eſſi godeva de' reſpettivi titoli, ne' quali perſonalmente eſercitavano il lor miniſtero, cioè il Cimiliarca con tutto il Collegio degli Eddomadarj nella Chieſa del Salvatore e nella Steſania, i Presbiteri Cardinali nelle loro reſpettive Parocchie, ed i Diaconi nelle loro Diaconie; così non prima ſi unì queſto nuovo Corpo in un luogo fiſſo e determinato, che verſo la fine del XIII, o principio del XIV Secolo, e queſto tal luogo fù la Chieſa di S.Reſtituta, di cui anche acquiſtarono gli antichi dritti anneſſi, che procurarono ne' tempi poſteriori con ſommo ſtudio, e geloſia di conſervare. La qual coſa ſi farà piucchè manifeſta nel ſeguente capitolo di queſta Scrittura.

Si dee inoltre aggiugnere in queſta nota un'altro monumento dell'anno 1213. di Anſelmo Arciveſcovo ſucceſſore di Sergio III. Il Collegio degli Eddomadarj, di cui fù ſempre capo il Cimiliarca della Chieſa del Salvatore o ſia Steſania, porſe le ſue preghiere all'Arciveſcovo Anſelmo per farſi immune dal pagamento delle collette o ſia da alcune ſolite preſtazioni, e per ottenerlo eſpoſe, che eſſi attendevano alla cura indefeſſa della Chieſa. Si notino le ſeguenti parole. *Anſelmus miſeratione divina Neapolitanus Archiepiſcopus: Dilectis in Domino filiis*

Cattedrale, i quali non menarono come gli altri Capitoli delle Cattedrali vita canonica, e clauftrale, debbono effer

---

liis Ægidio Cimiliarchæ, & Clericis Congregationis Salvatoris in perpetuum. Piæ postulatio voluntatis, effectus debet prosequente compleri, quatenus & devotionis sinceritas, & utilitas postulata vires indubitanter assumat. Cum ergo, dilecte et carissime in Domino fili Ægidi Cimiliarcha Neapolitanæ Ecclesiæ, tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris humiliter et frequenter supplicaveritis nobis, ut intuitu obsequiorum, quæ jugiter ac studiosius impendebatis Ecclesiæ Neapolitanæ circa celebrationem divinorum officiorum, providere deberemus pauperi Congregationi vestræ Salvatoris, videlicet, super gravaminibus & damnis, quæ occasione collectarum substinuerat, & frequentius substinebat. Nos tam ad supplicem postulationem vestram, quam & ad preces Capituli pro vobis nobis aclente porrectas, supplicationes vestras tandem de ipsius Capituli consilio benigne super præmissis duximus admictendas, unde nos volentes vobis, & posteris vestris, qui divinis officiis, & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitanæ Ecclesiæ jugiter insudatis, super hoc gratiam facere specialem, auctoritate præsentium dictam Congregationem vestram Salvatoris ab omni Collecta eximimus, & amodo censemus esse immunem, statuentes, ut & vos fratres dictæ Congregationis Salvatoris tunc solum collectis faciendis teneamini conferre, quando & alii Clerici tam nostræ Majoris Ecclesiæ, quam & omnes alii de Civitate ad contributum collectarum, quæ inciderint, personaliter vocabuntur. Un tal privilegio d' immunità fù confermato dall' Arcivefcovo Pietro di Sorrento così nel 1217., come nel 1238. e parimenti da Gregorio IX. Papa nel 1235., le cui parole rapportate nella Scrittura del Franchini *pag.* 74. fono: *Gregorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Jo. Cimiliarchæ, ac Clericis SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI salutem, & Apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis &c.* Il Mazzocchi nella pag. 128. riflettè: *Nam illud SANCTI SALVATORIS NEAPOLITANI discriminis causa posuit, ne forte cum Romana Sancti Salvatoris Ecclesia, hoc est Lateranensi confunderetur.* Vedi Chioccarel. *De Episc. Neapolit. pag.* 153. & 139., e Mazzocch. *De Eccl. Neap. semp. unic. . . . . pag.* 128.

Queft' è quel documento, fu di cui il noftro Contradittore, feguendo le tracce del Ch. Can. Mazzocchi crede, che i Canonici della Cattedrale follevarono da *quella miferia e povertà in cui languivano* gli Eddomadarj, rapportandone le parole: *sublevandi ex miseriis erant à Ditaverunt*. Ma con buona pace così dell' immortale Mazzocchi, come di colui, che in quefta tal *ditazione* vuol feguirne le tracce, il rapportato privilegio di Anfelmo non fa parola nè poco nè punto della predetta *ditazione*. Erafi, come fi è di fopra accennato, in tempo del Predeceffore Arcivefcovo Sergio III., o fia pochi anni

ser contenti di aver avuta origine il lor corpo, somigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chiesa Roma-

---

anni prima, eretto il nuovo corpo, detto Capitolo, che si compose per lo più de' Titolari, e questo nuovo Corpo, oltre di aversi arrogato il dritto del rimanente Clero, non ancora vivea collegialmente; nè aveva fondi per se sufficienti che potesse altrui somministarne: dappoichè siccome si è di sopra dimostrato colla Bolla di Sergio III. del 1183., confermata da Alessandro IV. nel 1255. era tale la miseria di que' che poi si dissero Canonici e Chierici della Chiesa di Napoli per la tenuità de' loro Beneficj, che per avventura fruttavano poco in que' tempi, che si dovettero conceder loro i frutti de' benefizj maturati *post mortem*. Ma nel Privilegio di Anselmo di che altro si parla, che della semplice esenzione di Collette? E per ottenerla la Congregazione del Salvatore, o sia il Collegio degli Eddomadarj, espose da una parte l' indefessa cura nel culto della Cattedrale, e dall' altra non conveniva per ottener la grazia dinominarsi ricca Congregazione, ma povera; ma non già ridotta a quella miseria, che si decantò forse per gli altri in tempo di Sergio III., e più chiaramente lo espresse lo stesso Capitolo ad Alessandro IV. per la conferma nell' anno 1255., ove si fè menzione anche di Canonici, che da quella miseria furono sollevati. E donde mai poi apparisce, che la Congregazione del Salvatore ottenesse non già la pretesa ditazione dal Capitolo, ma la semplice immunità dalle Collette dallo stesso Capitolo? Il solo Arcivescovo Anselmo si attribuì la facoltà di spedire un tal Privilegio, nè quelle parole *ad preces Capituli*, possono mai indurre quel SUBLEVANDI EX MISERIIS ERANT? DITAVERUNT.

In oltre si pretese dal Ch. Mazzocchi nella *dissert. De Eccl. Neap. semp. unic. &c. pag.* 125. *& seq.*, che il dirsi nel diploma di Anselmo *Tu* (cioè Ægidi Cimiliarcha) *et socii tui Clerici Congregationis Salvatoris*; quel *Socii* valesse lo stesso, che *Commilitones*; come se il Cimiliarca fosse così dappiù degli Eddomadarj, com'è un sovrano Comandante di armata co' suoi soldati, che per dar loro coraggio sul campo di battaglia gli chiama *socios & Commilitones*; soggiungendo, che fu sempre il Cimiliarca sopra gli Eddomadarj in un altissimo grado, sì per aver un tempo fisso le sue armi gentilizie sopra il coro, sì per godere il dritto di due suffragj, sì per portare nel coro, o nelle processioni, purchè non ci siano gli altri Canonici, il bastone ornato in segno della sua prefettura, come anche per non ammettere al suo lato nelle funzioni alcuno degli Eddomadarj, soggiungendo, che il dirsi parimenti nel recato privilegio di Anselmo quelle parole: *Unde nos volentes vobis & posteris vestris, qui divinis officiis, & Ecclesiasticis obsequiis Neapolitanæ Ecclesiæ jugiter insudatis. Istud insudandi verbum*, (sono sue parole) *palam*

mana, ed indi molti particolari dritti si trasfusero nel lor Capitolo così col possesso dell' antichissima Chiesa di S. Resti-

---

palam ostendit, illorum Ecclesiastica obsequia etiam in everrendis sordibus, in lampadum cura, in pulsandis campanis, mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis Copiatarum ministeriis, de quibus alibi dicam, fuisse versata. Ma salvo sempre il rispetto a lui dovuto, non si saprà mai immaginare, come trattandosi di una Congregazione, e di un Collegio Ecclesiastico istituito nella Chiesa Cattedrale del Salvatore, del qual Collegio il Cimiliarca era ed è il capo, ma tutt' insieme subordinato al proprio Arcivescovo e Prelato, si possa dire, che i membri componenti la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore, abbiansi a riputare così inferiori di grado al Cimilarca lor capo, come sono i Commilitoni, rispetto ad un Imperadore di armata, allor quando dicendosi nel diploma, *Tu & socii tui Clerici Congregationis Salvatoris*, non si trattava di dare una battaglia: anzi non si fa altro che porre il Cimiliarca in ugual grado cogli altri membri del Collegio, che gli chiama semplicemente *socii*, per mostrare appunto l' uguaglianza di quella Ecclesiastica società e Congregazione, e non sembrerà se nonchè violenta e strana la contraria interpretazione. Oltre che quelle parole, *qui divinis officiis & ecclesiasticis obsequiis Neapolitanæ Ecclesiæ jugiter insudatis*, essendo relative a quel *Tu*, *et socii tui*, e perciò relative non meno a' socj del Cimiliarca, che allo stesso Cimiliarca; ne seguirà secondo l' interpretazione Mazzocchiana, che questo tal Cimiliarca doveva essere il primo tra i suoi socj e Commilitoni in questa Ecclesiastica zuffa ad *insudare* ancor egli *in everrendis sordibus*, *in lampadum cura*, *in pulsandis campanis*, *mortuis sepeliendis, & id genus aliis laboriosis copiatarum ministeriis*. Potranno intanto gloriarsi i Canonici della Cattedrale di trovarsi fin dalla sua origine perpetuamente aggregato nel lor Capitolo un Capo sì benemerito di quella sì esemplare Congregazione del Salvatore, che non ischifava i presupposti sordidi ministerj, per conservare appunto il vero spirito di umiltà nel culto di quell' augusto Tempio della Cattedrale del Salvatore, a cui fu da S. Attanasio perpetuamente dedicato.

Dippiù il dirsi dal Mazzocchi, che il Cimiliarca sia capo di una tal Congregazione, conferma la qualità di vero Collegio, e per conseguenza la primitiva sua istituzione; dappoichè l' esservi un Capo perpetuo contradistinto colla qualità di Cimiliarca, è secondo l' istituto di ogni ben formato Collegio e Corpo Ecclesiastico: Il dirsi che abbia due voti nelle deliberazioni del Collegio, ciò meriterebbe un serio esame, dappoichè nelle Costituzioni Vescovili dell' Arcivescovo Annibale de Capua si ritrova registrato: *Cimiliarcha non potest eligi in Cellararium, vel Puntatorem, aut Auditorem; verum*

ſtituta, come in virtù di rappreſentare il Clero univerſo con precedere agli Eddomadarj nella ſteſſa Maggior Chieſa

rum poteſt cum velit reviſionibus computorum , & rationum Cellarariorum , ac ſervitii per Hebdomadarios præſtiti intereſſe , & UNICUM tantum votum in iis habet . E ſe ſi voglia ciò accordare , ſi può dire , che ſi è introdotto per economia , per eſcludere le parità ; e queſta ſola preminenza ſi oſſerva parimenti in altri corpi Eccleſiaſtici , come fra gli altri nel Capitolo di Trento, il cui Decano pretendea due voti, *V.Card.de Luca diſc.* 28. de *Canonic.*): anzi ſi è talvolta oſſervato anche nel corpo de' Magiſtrati Laici , ove prima al Capo di tali corpi per eſcludere le parità , ſi è accordato un doppio ſuffragio , come prima negl' incidenti delle cauſe di tal prerogativa godea il Preſidente del S. C. Ed oggidì il primo del Magiſtrato Militare ha nelle deciſioni due voti.

Che il Cimiliarca poi porti il baſtone in ſegno di Prefettura , queſta tal introduzione quantunque ſia recente , e gli fu accordata dalla Congregazione de' Riti non prima del 1619., pur nondimeno è uniforme a tanti altri corpi Eccleſiaſtici , il cui Capo ſi diſtingue con tal ſegno , il quale ſi uſa ſpezialmente da Cantori delle Cattedrali . Tal uſo è in Francia , in Sicilia , e ſpezialmente in Malta, ed altrove. E finalmente che un tempo il Cimiliarca avea fiſſe le ſue armi Gentilizie ſopra del Coro; queſta novità fu repreſſa in modo dall' Arciveſcovo in tempo del Cimiliarca *Bozzuti* , che il primo commiſe sì fatto attentato , che non hanno oſato , ne oſano più i Cimiliarchi far uſo di queſta così inſigne vanità . All' incontro nelle adunanze del Collegio il Cimiliarca non ſi conſidera che come Eddomadario , e come primo tra eſſi, non ha ſedia con iſcabello, ma uguale agli altri ; ſe non che il primo luogo gli ſi debbe , come conviene ad ogni ben formato Collegio.

Ma non poſſiamo tralaſciare, come il Ch: Mazzocchi abbia interpretate quelle parole: *Divinis officiis & Eccleſiaſticis obſequiis Neapolitanæ Eccleſiæ jugiter inſudatis* , per li più vili e ſordidi ſervizj di quell' auguſto Tempio del Salvatore, ſenza ben ponderare le altre notabiliſſime parole dello ſteſſo Privilegio di Anſelmo, le quali ſono *: ut intuitu obſequiorum , quæ jugiter ac ſtudioſius impendebatis Eccleſiæ Neapolitanæ* circa *CELEBRATIONEM DIVINORUM OFFICIORUM*: e quelle medeſime, *QUI DIVINIS OFFICIIS JUGITER INSUDATIS*. Queſte tali eſpreſſioni ſecondo il linguaggio di que' tempi, ſono relative appunto all' iſtituto del Collegio degli Eddomadarj, di dover ogni dì celebrare i divini officj, ed in queſti divini officj era compreſa la Meſſa publica e Conventuale ſecondo la primitiva Iſtituzione. Ed acciocchè non poſſa recarſi in dubbio queſta verità , per tralaſciare altri monumenti che la confermino, ſarà ſufficiente quelche lo ſteſſo Can: Mazzoc-

ſa del Salvadore : Chieſa propria degli ſteſſi Eddomadarj per la celebre iſtituzione fattane dal Santo Veſcovo Attanaſio.

Q XII.

zocchi nella ſua Operetta intitolata: *Actor. Bonon. S. Januar. & ſocior. mart. vindic. repet. fol. 68. not. 26.* avvertì . *Nominis officii ambitu tum Dominicum, tum curſus Eccleſiaſticus, tum* ὀμιλία, *ſive ſermo, & quidquid demum in Eccleſia colendi Numinis gratia in CONVENTU gerebatur, veniebat. Rationem nominis elegantem ex ipſa vocabuli latina notione acceptam in Cypriano animadverti.*

Ed invero ſiccome il glorioſo S. Attanaſio con avere ſtabilita la Meſſa publica quotidiana nella Cattedrale Chieſa del Salvatore , la quale dicevaſi *Miſſa ſuper populum*, e ſi celebrava *publice ac ſolemniter, Clero & populo adſtante, offerente, ac communicante* (Vedi il *Card. Bona Rer. Liturg. lib. 1. cap. 13.*) : così tutta queſta sì ſacra e ſolenne funzione che conteneva il publico principal atto di Religione , era compreſo nel nome liturgico di *vero offizio divino*: di maniera che Theodulfo ne'ſuoi Capitulari preſſo *Tommaſ. parte 1. lib. 2. cap. 25. num. 1.* in parlando appunto del publico ſacrificio avvertì : *Admonendus eſt populus , ut ante publicum peractum officium , ad cibum non accedat*. Ma quel che dovrà fare più impreſſione è appunto , che in que' tempi ſotto nome di *Divini Ufizj* s' intendea tal volta la ſola Meſſa privata . L' eruditiſſimo Monſignor Garampi in una nota alla pag. 48. della Leggenda della B. Chiara da Rimino cap. IX. avvertì , che „ non era inſolito „ preſſo gli antichi ſotto nome di *Divini Uffizj* intendere talvolta il ſolo „ Sacrificio della S. Meſſa anche privata . Nelli noſtri ſtatuti (parla della ſua Chieſa di Rimini) alla Rubrica *de una Miſſa dicenda omni mane in* „ *Palatio Communis* , ſi ordina , che *in Palatio dicti Communis fieri debeat* „ *una Capella cum uno Altari , in quo ſingulis diebus DIVINUM OFFI-* „ *CIUM celebretur in mane , ad hoc ut D. Poteſtas cum ſuis Judicibus &* „ *familia Divinum Officium audire poſſit , & Sacrificio intereſſe . Cui Altari* „ *ſervire debeant Fratres Prædicatores, Minores , Heremitarum &c. , videlicet* „ *quod quilibet Conventus per hebdomadam dictum Officium ſuper dicto Altare* „ *valeant celebrare, mittendo unum Presbyterum ſive Fratrem ad dictum Officium* „ *celebrandum in Altari prædicto . Et dictum Altare habere debeat calicem &* „ *alia paramenta decentia ad celebrandum &c. quæ , dicto DIVINO OFFICIO* „ *celebrato, reponi debeant in uno ſcrineo &c. OFFICIUM* usò aſſolutamente „ per la Meſſa anche Innocenzo IV. in una ſua Bolla dell'anno 1250. *Cantor qui ad Officium ante Gloriam de introitu Miſſæ non venerit , & qui in* „ *Officio uſque in fine Poſtcommunionis non permanſerit , debita diſtributione* „ *privetur , Bullar. Baſil. Vatic. tom. I. pag.* 127. Lo ſteſſo dottiſſimo Scrit- „ tore aggiunſe di più nell' Indice della ſua erudita Opera pag. 560. le ſeguenti parole. „ Onde in un Rituale del XII. Secolo de' Canonici di Cit- „ tà di Caſtello diceſi , che *totum Officium Miſſæ , ideſt Ordo , in quatuor* „ *dividitur ſpecies , ideſt precationes , orationes , poſtulationes , gratiarum actio-* „ *nes*.

Vana-

XII. Nella erezione de' Capitoli delle Cattedrali rappresentanti il Clero Diocesano convenne parimenti assegnare luogo o se-

Vanamente adunque si studiarono così il dotto D.Agnello Franchini nella Scrittura publicata nel 1. Agosto del 1750. intitolata : *Ragioni per l' Ill. e Rev. Capitolo della Metropolit. Chiesa di Nap. contro alle pretenzioni dei RR.Eddomad. della med.*, come il celebratissimo Mazzocchi nella volominosa Dissert. del 1751. *De Cathed. Eccl. Neap. semp. un. &c.*, di far credere la prima volta dopo il silenzio di IX. secoli, che la istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, non fosse, come si è creduto per IX. secoli, del Collegio degli stessi Eddomadarj, ma del Capitolo de' Canonici della Cattedrale; supponendo che S. Attanasio avesse istituito sette Presbiteri Cardinali, e sette Diaconi componenti l' antico Capitolo Napolitano, acciocchè i sette Presbiteri Cardinali *per hebdomadas* in ogni dì celebrassero la publica Messa. Ma questa non solo è una pretta e pura ipotesi, ma eziandio è contraria a tutt' i monumenti di quella età, e soprattutto si oppone alla disciplina Ecclesiastica di que' tempi, in cui da S. Attanasio fu istituito un tal Collegio. Lo stesso ragguardevole Can. Sparano, il quale mostrasi ancor egli persuaso, che S. Attanasio avesse istituito i sette Presbiteri Cardinali componenti il Collegio per la publica Messa nella Chiesa del Salvatore, non è concorso nel sentimento, che anche questo S. Vescovo avesse nel tempo stesso istituito i sette Diaconi. Le sue parole si leggono nella par.1. delle sue mem. *Istor. cap.* XI. „ Il Ch. Mazzocchi pensa che S. Attanasio fosse stato l' istitutore de' XIV. Canonici Cardinali di questa Chiesa, „ e che sotto nome degli Eddomadarj, fondati a celebrar quotidianamente „ la Messa publica, giusta il costume della Chiesa Romana, debbansi intendere i sette Preti Cardinali, oggi detti Canonici, essendo verisimile, „ che anch' egli fondati avesse i sette Diaconi. Noi sopra quanto al settenario numero de' Diaconi non ci siamo accordati col medesimo per lo Canone del Concilio di Neocesarea, che ne prescrisse il settenario numero per „ ogni Città, ancorchè ampia si fusse; nè ci accordiamo ora, perchè lo stesso S. Attanagio fu il settimo Levita della Chiesa Cattedrale; come notato si è altrove, nè è vero che fosse stato il settimo Levita della Chiesa „ di S. M. Maggiore, della quale fu solamente ordinato Chierico. Lo dimostro chiaramente „ &c.

Rimane ora a vedere, qual fondamento abbia la ipotesi del Franchini e del Mazzocchi nell' opinare, che S.Attanasio abbia istituito il Collegio di sette Presbiteri Cardinali, e di sette Diaconi. Essi non possono ricorrere all' autorità di Gio. Diacono, il quale non fa mica menzione di Presbiteri Cardinali, e nè anche all' autorità dell' Autore della vita e translazione di S. Attanasio il quale espressamente disse, che quel Santo *constituit Sacerdotes Hebdomadarios in Ecclesia Salvatoris, quæ Stephania vocatur*, senza nè anche far parola di Presbite-

o sede, e questo per lo più ottennero nelle Chiese maggiori, ove era posta la Cattedra de' Vescovi presso cui

 per

---

sbiteri Cardinali e molto meno di Diaconi. Vedendosi intanto smarriti, ricorrono ad uno stabilimento del Romano Pontefice Stefano IV., o secondo altri III. che resse la Chiesa Romana dall'anno 768. Questo tale stabilimento vien così riferito dal Tommasini *De vet. & nova Eccl. discip. part. 1. lib. 2. cap. 116. n. 2. Stephano forsan IV. non immerito quis id adscripserit, ut ab aliis Metropoleos Romanæ suffraganeis septem propinquiores discreverit, quos Cardinales dixerit, jusseritque ut Dominicis diebus ad altare B. Petri mysteria celebrarent*. „ *Hic Statuit*, „ *ut in omni Dominico die a septem Episcopis Cardinalibus Heddomadariis*, „ *qui in Ecclesia Salvatoris observant, Missarum solemnia super altare B. Petri celebrarentur* „ : su di che così il Franchini nella *pag.* 90. *e seg.*, così il Mazzocchi nella pag. 123. *de Eccles. Cathedr. &c.*, come lo Sparano nella *pag.* 179. *e seg.* argomentano, che avendo S. Attanasio istituito i Sacerdoti Eddomadarj per la celebrazione della Messa publica *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, siccome il Pontefice Stefano III. a tal funzione prescelse i sette Vescovi Cardinali, così i Sacerdoti Eddomadarj si debbano intendere per i Presbiteri Cardinali della Chiesa di Napoli. Anzi il Can. Mazzocchi nell' altra Opera intitolata, *De Sanctor. Neap. Eccl. Episc. cultu*, *pag.* 377. ove di nuovo commenta le parole della vita di S. Attanasio, scrisse così : „ *Constituit Sacerdotes Hebdomadarios* (cave illos XXII. accipias, qui nunc „ in Ecclesia Neap. id nomen gerunt, quippe qui haud antiquiores 415. „ annis sunt, ut copiose ostensum est in Dissert. de Cathed. unic. P. 2., verum intellige Canonicos Presbyteros Cardinales VII. (qui adhuc sunt) „ *in Ecclesia Domini Salvatoris, quæ Stephania vocatur* (quæque post erectam hodiernam Cathedralem cœpit vocari *Sancta Restituta*, ob illatas „ scil. Sanctæ Restitutæ reliquias ex antiquiori, ejus nominis Ecclesia) *qui* „ *in ea continuis diebus publicam Missam celebrarent, sicut mos est Ecclesiæ* „ *Romanæ*: in qua nimirum septem Episcopi Cardinales *QUOTIDIE* Missam in basilica Lateranensi celebrabant, ut in eadem Dissert. Antiquorum testimonio ostendimus. Id imitatus Athanasius, Presbyteros Cardinales „ septem in Ecclesia Neap. idem facturos instituit. „

Pronte sono le risposte alle recate suppposizioni. Primieramente fa d'uopo riflettere esservi differenza grande fra lo stabilimento fatto da Papa Stefano III, o IV., col Collegio Attanasiano; imperciocchè quel Pontefice stabilì, che la Messa solenne *super altare B. Petri si celebrasse omni Dominico die* : all' incontro S. Attanasio determinò, che tal Messa publica si celebrasse *ogni dì*. Or egli è da avvertire, che ne' dì festivi, e specialmente nel giorno di Domenica, o sia nel dì del Signore, il celebrante esser dovea il proprio Vescovo, ed ove questi fosse impedito, tal solenne funzione si faceva per lo più

per lo più menavano vita claustrale. Nella nostra Napoli non si potea pratticare lo stesso, perciocchè nella Chie-

più adempire da' Corevescovi prima della loro abolizione, appunto perch' eran insigniti dell' ordine Vescovile. *Vedi Tomas. part. 1. lib. 2. cap. 1. num. 2. 7. 9. e 16.* Nella Chiesa di Roma il Papa, il quale avea i suoi Vescovi suffraganei, acciocchè in ogni Domenica non mancasse il solenne Sacrificio nella Basilica Lateranense, invitò tra i Vescovi suffraganei i più vicini a Roma ad adempire l'un dopo l'altro quel solenne Ministero *super Altare B. Petri;* nè era permesso ad altri dopo il Romano Pontefice, che a questi soli Vescovi viciniori, aver accesso al sacrosanto Altare di quella Lateranense Basilica: *quibus solis*, (son parole di S. Pier Damiano. II. Ep. 1.) *post Apostolicum, sacrosanctum illud Altare licet accedere, ac divini cultus mysteria celebrare*. Quindi è, che non si comprende, come il dottissimo Mazzocchi abbia creduto, che il Papa Stefano III. contro a ciò ch' è scritto, abbia stabilito che que' Vescovi viciniori a Roma *quotidie* celebrassero nella basilica Lateranense la Messa solenne; laddov' è chiaro, che un tale stabilimento riguardò solo il giorno di Domenica, e non già tutti gli altri dì della settimana: anzi non tutt' insieme doveano que' Vescovi venir in Roma a celebrare tal funzione, ma un di essi per ogni Domenica, per supplire le veci del Papa talvolta impedito, giacchè que' medesimi Vescovi non poteano nè doveano secondo l' antica disciplina lasciare ogni giorno, o in tutte le Domeniche il culto delle proprie loro Chiese, in cui erano incardinati. Da ciò avvenne, che come prima questi Vescovi viciniori aveano parte col Clero e popolo nella elezione de' Romani Pontefici, ed aveano la privativa nell' ordinazione del Papa, allorche poi si esclufe il popolo e 'l rimanente Clero dall' antico e primitivo suo diritto, e si devolse ai principali del Clero Romano, questi medesimi sette Vescovi furono i primi ad essere aggregati nel Collegio Apostolico.

In secondo luogo si rifletta, che i Vescovi di cui parliamo, non composero mai un Collegio nella Basilica Lateranense; dappoichè siccome in quell' antica Basilica eravi il Clero ascritto, così introdottavi da Alessandro II. nel XI. secolo la vita Canonica, secondo il costume di que' tempi, altro dritto non ci conservarono que' medesimi Vescovi, che di sovraintendere ed invigilare sullo stesso Clero Lateranense. Monsig. Garampi nell' erudita Opera intitolata, *Memorie della B. Chiara di Rimini*, nella *dissert. 9. pag.* 302. fa parola di una ordinazione già fatta da Papa Anastasio IV. nel 1154. e di un' altra quasi consimile da Papa Onorio III. dell' anno 1216. il quale in tempo appunto ch' era ridotto al Collegio de' Cardinali l' antico dritto del Clero, prescrisse così: *ut in eadem Basilica* Lateranensi *Regularis Ordinis & Disciplinæ vigor inviolabiliter auxiliante Deo custodiatur & servetur*, *unumquem-*

Chiesa maggiore del Salvatore, o sia la Stefania trovavasi già molti secoli prima istituito il Collegio degli Eddomadarj,

---

quemque Cardinalium Episcoporum, qui ad Dominici Altaris sunt servitium deputati, semel in hebdomada de observantia Regulæ cum Fratribus Capitulum tenere, & si quid grave corrigendum fuerit, cum consilio Prioris & Fratrum per ipsos vice nostra emendari statuimus. All'incontro S. Attanasio in Napoli prescrisse la Messa publica quotidiana nella Chiesa del Salvatore, ed a tal uopo non dovea andar in cerca de' Presbiteri Cardinali, o sia de' Parochi addetti perpetuamente a' loro titoli, di cui non fà mica parola; ma credè necessario ed indispensabile la erezione di un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, acciocchè non già nella sola Domenica, ma in tutti i giorni della settimana il publico Sacrifizio si celebrasse. Dovea adunque formar un Collegio separato e distinto dagli altri Parrochi incardinati a' loro titoli, e per questa nuova creazione dovè parimenti costituire un fondo alla sussistenza del nuovo Collegio, con quelle parole di Giovanni Diacono, *Offerens ibidem terras, ex quibus ejusmodi aleretur Collegium*; la qual cosa non fù necessaria di praticarsi in Roma per li Vescovi deputati ai sacrifizj solenni nelle sole Domeniche, come quelli, che celebrando a vicenda in vece del Papa, non erano astretti a quel divino officio quotidiano, a cui obbligò il nostro S. Vescovo Attanasio il nuovo Collegio. Quindi è, che maggior lume riceve la fondazione di S. Attanasio dal di sopra rapportato privilegio dell' Arcivescovo Anselmo, ove dicendosi, che la Congregazione e 'l Collegio del Salvatore *divinis officiis jugiter insudabat*, si fà chiaro, che i membri di questo Corpo col loro Cimiliarca adempivano esattamente il primitivo loro istituto, il quale fù di attendere al publico divino Offizio, o sia alla publica Messa quotidiana. In terzo luogo si avverta, come il Cimiliarca e gli altri Eddomadarj godono ciascuno della propria Prebenda, il che surse anche dalla prima istituzione Attanasiana, dappoichè quel S. Vescovo stabilito il fondo per il nuovo Collegio a prò di ciascun di essi, *ad eorum sumtus necessarias rerum distribuit opes*. Questa tal *distribuzione* fu senza fallo di quelle porzioni, che poi si dissero comunemente Prebende; ed è parimente notabile che quella del Cimiliarca, il quale fù certamente in origine il primo di quel Collegio, com' è tuttavia, non ostante che poi tre secoli dopo nel formarsi il nuovo corpo del Capitolo vi si fosse perpetuamente aggregato, ritenne la più pingue prebenda di tutti gli altri Canonici, giacchè il Mazzocchi seguendo la sua ipotesi che S. Attanasio con offerir le terre, *quibus eorum aleretur Collegium*, le avesse assegnate ai Canonici, soggiunse nella *pag.* 125. *De cath. Eccl. semp. un. . . . ex quibus opinor terris illæ septem presbyterales prebendæ postea constituerunt: supra quas Cimeliarchalis hodiedum opimissima est*. La qual confessione degl' istessi Canonici vieppiù conferma quella verità, che non

darj, a quali per originario loro istituto fu commesso l' esercizio del principal atto di Religione, qual fu la cele- bra-.

---

non si potrà mai con qualunque studio ed impegno adombrare, cioè che la istituzione del Collegio di S. Attanasio fosse stata fatta non già per li Canonici, il cui Corpo o Capitolo formossi III. secoli dopo, ma per quel Corpo di Ecclesiastici, quali oggi sono gli Eddomadarj col Cimiliarca lor capo, e che nel diploma dell' Arcivescovo Anselmo furon distinti col nome di Congregazione del Salvatore, nella cui Basilica per li quotidiani publici divini officj fù da quel Santo Vescovo istituito il loro Collegio III. secoli prima, che comparisse il Capitolo de' Canonici, e che formasse un nuovo segregato Corpo e Collegio, e si arrogasse l' antico diritto del Clero Diocesano.

Finalmente non convien tralasciare di por mente a quelle parole: *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, cioè che S. Attanasio avea istituito il Collegio nella Chiesa del Salvatore per la Messa publica, secondo la liturgia della Chiesa Romana. Così il Franchini nella pag. 91. e seg., come il Mazzocchi nella pag. 124. hanno opinato, che le recate parole *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, sieno relative all' uso particolare introdotto in Roma nella Basilica Lateranense; anzi il Franchini aggiunse di più, che non poteano quelle parole riferirsi, che si dovessero qui celebrare pubbliche Messe *giusta il rito Latino*. Si è di sopra osservato, esservi gran differenza tra l'istituto Attanasiano collo stabilimento fatto in Roma da Stefano III. o IV. nella Basilica Lateranense. Si potrebbe più tosto opinare chè l'istituto Attanasiano fosse consimile a quello della Basilica Vaticana, secondochè fu scritto da' due Assemani Zio e Nipote, i quali per altro per difetto delle debite notizie non ben compresero nè l' antica polizia della Chiesa di Napoli nè le sue vicende, e perciò si trassero in molti abbagli. Ma ci piace di quì rapportare in quanto alla sola contestazione del fatto, e non di altre circostanze le parole di Giuseppe Luiggi Assemani nella Scrittura intitolata: *Votum pro rei veritate pag.*155. le quali sono le seguenti. *Quarto, ad Hebdomadarios quod spectat, ii a S. Athanasio primo Episcopo, ut quotidie Divina Officia, Missarumque solemnia in Cathedrali celebrarent, instituti instar Canonicorum Sacrosanctæ Basilicæ Vaticanæ ita se habuere, ut quemadmodum Vaticani in sua Basilica cum Cardinali Archipresbytero sine Beneficiatis usq. ad an.*1277.: *Ita & ipsi cum Cardinali Cimiliarcha quotidie in Stefania Divinorum Officiorum, Missarumque celebrationi incumberent, donec S. Pius V. Canonicorum Metropolitanæ hoc est Cardinalium Presbyterorum, Diaconorum & Subdiaconorum Collegium in quotidiano Chori servitio Hebdomadariis adjungens, hos quidem utpote inferiores a primæva sua institutione ordinis ad conditionem Beneficiatorum Basilicæ Vaticanæ redegit; Canonicos vero utpote qui in supremo Ecclesiæ Neapolitanæ post*

brazione della publica messa. Si dovè adunque dar altro ricovero al nuovo Capitolo de' Canonici, e questo fu dato

---

post Episcopum gradu semper extiterint ex dignitate quam instar Romanæ E. C. obtinuerant ad communem Canonicorum Italiæ formam dejecit, nulla primævæ horum institutionis, seu fundationis habita ratione. Dalle recate parole, lasciando stare di riflettere sul dippiù, che attentamente si crivella in questa Scrittura, è sufficiente il rilevarsi che un Clero propriamente ascritto alla Basilica Vaticana, fin all' anno 1277. adempiva l' Ufficio quotidiano della Messa pubblica, a differenza di quel che praticavasi nella Basilica Lateranense per le sole Domeniche. Or siccome in queste due Basiliche Pontificie eravi un Clero ascritto, come ci è tuttavia, e nell'una, o sia nella Lateranense nelle Domeniche i Vescovi convicini celebravano in vece del Papa, e nell'altra, o sia nella Vaticana, dove s'istituì un Capo qual' è l' Arciprete decorato della dignità Cardinalizia, si adempiva alla Messa pubblica quotidiana, senza che così nell'una come nell'altra Basilica dal Clero ascrittovi ne sorgesse il Collegio de' Cardinali; così nella Basilica del Salvatore di Napoli introdottavi la Messa pubblica quotidiana, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, e volendosi queste parole restringere all' uso e pratica particolare di Roma, nè seguita, che il Collegio o Congregazione del Salvatore di Napoli col suo Cimiliarca, che ne' tempi più antichi dicevasi anche Arciprete, abbia fin da S. Attanasio rappresentato il Capitolo della Basilica Vaticana, o anche il Capitolo della Lateranense, giacchè nè all'uno, o all'altro Capitolo è stato mai surrogato il Collegio de' Cardinali che compone il Clero eminente della Chiesa Romana, siccome i nostri Canonici si potrebbero bene contentare, che nella Chiesa di Napoli rappresentino un somigliante Collegio, senza inutilmente confonderlo col Collegio o Congregazione Attanesiana.

Ma la più vera interpretazione delle recate parole, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, par che sia quella che ciò si stabilì dal S. Vescovo, perchè così richiedeva la ragion del rito nella Cattedrale Latina del Salvatore per distinguerla appunto dalla greca Liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli in quel secolo IX. Sù di che farem uso di un argomento, che lo stesso Ch. Mazzocchi rilevò nel *Comment. sul Calend. marmor.*, prima di essere mal suo grado indotto a scrivere a prò del suo Capitolo. Questo valentuomo nel Commento suddetto, e propriamente *in Diatriba de ætate marmorum part. 2. cap. 2. §. 1.*, così ragiona su di quelle parole di Giovanni Diacono in parlando di S. Attanasio, *Ordinavit etiam ut in Ecclesia Salvatoris omni die Missa publica cum diptychis celebretur*; cioè: Che siccome prima di S. Attanasio la Messa publica celebravasi in certi stabiliti giorni, così il Santo prescrisse, che *quotidie in Cathedrali perageretur*. Indi

to nella Chiesa di S. Restituta, che col Clero Greco rappresentava l'altra Sede o Cattedra. E perciò, come vedremo

---

Indi con ciò dimostra, che prima di quella istituzione non tutt'i giorni erano Liturgici, ma ch'eranvi anche quelli, che Aliturgici si dicevano, quali appunto erano i dì non festivi; e volendo penetrare più a fondo quel che intese il Cronista Diacono colle recate parole, scrisse, che eravi in effetto in Napoli prima di S. Attanasio la Liturgia quotidiana, ma or in una, o in altra Basilica, come richiedeva l'ordine delle stazioni, o delle sinassi; ma che S. Attanasio, non abolite le suddette stazioni o sinassi, fù il primo a stabilire, come un privilegio della Cattedrale, che avesse tutt' i dì liturgici. *Omnino enim* (sono sue parole), *hoc sibi vult Chronographus, ante Athanasium fuisse quidem Liturgiam Neapoli quotidianam, verum nunc in una, nunc in alia Basilica, ut ordo sive stationum sive statarum Synaxium* (nam aliter Latini, aliter Græci id vocare amabant) *poscebat. At vero Athanasius non abolitis stationibus, Synaxibusque, hoc primus sancivit, ut esset hoc Cathedralis veluti privilegium, ut dies omnes haberet liturgicos*. Indi avverte, che quel Calendario, cui e' commenta, fù disposto ad uso così della Cattedrale, come delle altre Chiese, recandone un certissimo indizio, che molti di que' Santi, il cui culto si fa da Greci in diverso dì che da Latini, nell'uno e nell'altro dì trovansi segnati nel sudetto Calendario. La qual cosa egli sinceramente interpreta così, colle seguenti parole: *Quod ita equidem interpretor, uno die eos Sanctos præpositos fuisse in Cathedralis alteriusve latinæ Ecclesiæ usum, in qua eo die statio recurreret, altero vero die in cujuspiam Græci ritus Ecclesiæ commodum (nam ejusmodi plures adhuc nono sæculo, ac porro Neapoli fuisse, non est dubium) in qua synaxim anniversariam celebrari necesse erat*. Ed ecco quanto è mirabile la forza della verità, che si conferma quanto da noi si è dimostrato colla stessa soda interpretazione fatta dal Ch. Mazzocchi intorno alla quotidiana Liturgia istituita la prima volta nella Cattedrale del Salvatore da S. Attanasio, la quale interpretazione è così ben fondata, come quella che fà vedere la necessità de'due riti ch'eranvi in Napoli nel IX. secolo, l' un Greco, e l' altro Latino; e che siccome nella Chiesa del Salvatore come Chiesa Latina erasi confermata la Latina liturgia, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, così di necessità dovea avvenire, che nella Chiesa Greca di Napoli vi si celebrasse la Greca liturgia, secondo la diversità de'riti Greci e Latini.

Per la qual cosa convien conchiudere sù di quanto si è detto, che il corpo del Capitolo e de' Canonici non fù prima formato nella Chiesa di Napoli che sotto Sergio III. Arcivescovo contemporaneamente al Pontificato di Alessandro III., e che prima di questo tempo tutto l' antico dritto risedeva presso del Clero universo: Che la formazione di questo nuovo Corpo fu

mo a suo luogo, varj dritti di questo Clero Greco si trasfusero nel nuovo Capitolo, che acquistò quella Chiesa.

R CA-

fù a somiglianza di quelche in Roma si praticò, per escludere non meno il Clero delle Basiliche, che di tutta la Chiesa Romana per far assorbire da' principali del Clero istesso tutt' il dritto e la ragione Diocesana: Che tre secoli prima di questo sì gran cambiamento di disciplina S. Attanasio Vescovo di Napoli avea eretto il Collegio de' Sacerdoti Eddomadarj, per far celebrare nella Cattedrale Chiesa del Salvatore la Messa publica quotidiana secondo il rito latino: Che questo nuovo Collegio, detta anche Congregazione del Salvatore, come unicamente addetto alla Chiesa Cattedrale latina, ebbe i suoi fondi, le sue distribuzioni o Prebende, unitamente col Cimiliarca, che fù sempre, ed è attualmente il primo di questo Corpo: Che questo Cimiliarca nella formazione del Capitolo fatta III. secoli dopo, come Capo di questo Collegio, fù cogli altri Parochi detti Presbiteri Cardinali, e con i Diaconi regionarj, compreso nella formazione del nuovo Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli: Che questi Parochi, o Preti Cardinali, com' erano addetti a' loro titoli, non poteano formare quel Collegio perpetuo istituito da S. Attanasio, dappoichè chiaramente costa, che questi anche dopo la formazione del Corpo del Capitolo ritenevano l'esercizio della cura delle loro Parocchie, e ne traevano gli emolumenti, laddove S. Attanasio costituì un fondo dotale per alimentare il nuovo Collegio del Salvatore, qual fù detta anche Congregazione dello stesso nome, e con quell' originario fondo hà conservato e conserva per IX. Secoli l'esercizio del suo primitivo istituto: Che non può mica trarsi argomento dallo stabilimento di Papa Stefano III. de' Vescovi più vicini a Roma per solennizzare i sacrificj nelle sole Domeniche nella celebre Basilica Lateranense, sì perchè questi Vescovi s'invitarono per supplire le veci del Papa nelle sole Domeniche dell' anno; laddove la fondazione Attanasiana fù di un nuovo Collegio perpetuamente addetto per celebrarsi ogni dì il Sacrificio, e l'officio divino nella Chiesa del Salvatore secondo il rito Latino; e sì ancora perchè que' Vescovi non ebbero che una sopraintendenza vicaria, e subalterna dopo il Papa per quella Basilica Lateranense, dove esisteva il proprio Clero ascritto a quella Pontificia Basilica; ed anche nell'altra Basilica Vaticana non il Collegio de' Cardinali, ma il proprio Clero ascrittovi adempiva il carico della messa quotidiana: E finalmente che S. Attanasio con avere istituita la Messa publica quotidiana, con ridurre tutt' i giorni nella Chiesa del Salvatore a giorni liturgici a differenza della Chiesa Greca, che anche ci era in Napoli, l'Autore della sua vita allorche scrisse, che avea ciò stabilito il Santo, *ut mos est Ecclesiæ Romanæ*, volle alludere alla liturgia latina, che avea luogo nella Chiesa del Salvatore per non confonderla colla greca liturgia, che tuttavia avea vigore in Napoli, secondochè lo stesso Can. Mazzocchi colle sue profonde meditazioni sul Calendario avea prima sinceramente contestato.

CAPO VI. ED ULTIMO

Dell' erezione dell' odierna Cattedrale, e del dritto del Collegio degli Eddomadarj conservato fino a dì nostri, di dover precedere in tutte le sacre funzioni alle Chiese inferiori, e specialmente alla Parocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore.

I. TEmpo è oramai di vedere, dopo trascorsa l'età più remota, e dopo rilevato l'antico ben fondato dritto del Collegio degli Eddomadarj, quali altre novità produssero le vicende de' tempi, fra le quali si manifesterà conservato il dritto agli stessi Eddomadarj, secondochè raccogliendo di età in età le più sicure memorie, che ci avvanzano, tratto tratto osserveremo.

II. Nella fine del XIII. secolo, essendo la nostra Napoli oramai divenuta sotto i Re Angioini capitale di tutt' il Regno, ed essendo Arcivescovo di questa Chiesa il celebre Filippo Minutolo, avvenne che si diè principio alla riedificazione di quel magnifico Tempio, che poi dopo il tremuoto dell' ann. 1456. rinnovato sotto il Re Alfonso I. è quello appunto che è perdurato fin a dì nostri; e che si distinguerà col nome di *Odierna Cattedrale*. Quì occorre accennare, che il nuovo riedificato tempio dell' odierna Cattedrale comprende dalla parte dell' Altar Maggiore e della Croce il sito, in cui era la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, e siccome l'altra Chiesa di S.Restituta era situata anche dappresso all' antica Stefania, così l' estensione della pianta del nuovo Tempio venne a comprendere una piccola parte di questa Chiesa, di manie-

niera che la prima o sia la Stefania rimase tutta occupata dalla parte più interiore del nuovo tempio, e la seconda, o sia S. Restituta, rimase lateralmente attaccata allo stesso nuovo tempio, come ocularmente si vede. Su di che tornerà più acconcio il parlarne nella II. Parte di questa Scrittura.

III. Sebbene non può fissarsi l' epoca dell' anno, in cui si diè principio al nuovo edifizio, giacchè i nostri Scrittori sono fra loro discordi; egli nondimeno è indubitato da publiche scritture che si conservano ne' Registri della Regia Zecca, che nell' ann.*1294.* si lavorava a quella costruzione (*a*). Nell' anno poi *1299.* apparisce da un diploma del Re Carlo II., che la fabrica proseguivasi tuttavia con calore, e che da quelle parole del regio diploma che si leggono presso il Chioccarelli, *in subsidium expensarum fabricæ Majoris Neapolitanæ Matris Ecclesiæ, quam in honorem B. Mariæ Virginis Nos ipsi DE NOVO FUNDAVIMUS &c.* si dee argomentare, ch' era oramai la nuova Cattedrale ridotta quasi a perfezione; dappoichè altrimenti non si sarebbe detto, *quam de novo fundavimus*; non ostante che tutto l'edifizio non si fosse compito, come per altro non si potea così presto, considerandosi la sua grande struttura; ma venne del tutto a perfezionarsi sotto al Re Roberto.

IV. Si è accennato nel precedente Capo, che formatosi il nuovo corpo de' Canonici secondo la nuova introdotta disciplina, e questo corpo nella nostra Napoli essendosi particolarmente composto da' principali del Clero, quali per lo più erano i titolari delle Parocchie e delle Diaconie, per trasferirsi a costoro, come seguì, l' antico dritto del

R 2 Cle-

(a) Vedi Chioccar. *de Episc. Neap. pag.* 185. *Regist. Regis Caroli II. lit-B. fol.*226. *a t.*

Clero universo, avvenne nella Chiesa di Napoli del pari che nella stessa Roma si osservò in quei tempi, che questo nuovo corpo non avea particolare Chiesa ove collegialmente si congregasse: Dappoichè la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania, qual'era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, era di già occupata da que' Cherici, e Ministri che componevano la Congregazione, o sia il Collegio istituito da S. Attanasio; e l' altra Chiesa di S. Restituta, la quale era l'antica Cattedra Greca, ebbe parimente da S. Attanasio i suoi ministri, i quali furono un Custode con altri Cherici uffiziali. Se adunque non avea il Capitolo o sia i Canonici una Chiesa particolare, ove collegialmente si unissero, ma doveano torla ad imprestito, e dovendosi nelle occorrenze congregare presso dell'Arcivescovo per le deliberazioni, che come già divenuti Deputati, e Procuratori del Clero universo, doveano adempire, siccome si è veduto praticare nella stessa Chiessa Romana, ove i titolari delle Parocchie, o delle Diaconie vennero a comporre il Collegio Apostolico, ed a formare un corpo col Papa, e con ciò non si arrogarono mai lo special dritto, ch'era ed è proprio de' Cherici delle basiliche Pontificie. In queste tali circostanze avvenne, che siccome prima collegialmente si univano nella Chiesa di S. Restituta; così edificandosi l'odierna Cattedrale, e trovandosi oramai la Chiesa di S. Restituta nella stessa necessità che fu quella del Salvatore o sia la Stefania, allora fu che non concorrendo nè il Sovrano, nè gli altri Cittadini a contribuzione alcuna per lo risarcimento di una Cattedrale Greca, che non mica potea più calere, per essersi quasi del tutto il Grecismo abolito, convenne di far contribuire tutto il Clero per la ristaurazione di quella Basilica ormai assegnata al corpo de' Canonici, a prò de' quali rifacendosi, seguitassero non solo a

po-

potervisi collegialmente congregare senza altrui pregiuzio, ma potessero ben anche essere più dappresso all'Arcivescovo, e nel tempo stesso per rendere più solenni e decorose alcune sacre funzioni Ecclesiastiche in alcuni principali dì dell'anno, fosser pronti a concorrere collo stesso Arcivescovo celebrante, il quale già riputavasi secondo il nuovo sistema, che col Capitolo un sol corpo formasse. Sarà più acconcio in una nota riflettere su de' documenti, che comprovano il nostro assunto (*a*).

V. Eret-

(*a*) Il nuovo sistema, che il Collegio Attanasiano sia lo stesso che quello de'Canonici, per tutto ridurre ad una sola Cattedra, come quello che contradice a tutti gli antichi monumenti, secondochè si è di sopra osservato, si oppone parimente a tutte le altre scritture, che dalla fondazione della nuova Cattedrale tratto tratto s'incontrano. L'odierna Cattedrale è senza fallo succeduta all'antica Chiesa del Salvatore, o sia alla Stefania. L'altra Chiesa di S. Restituta di antichissima fondazione è stata sempre diversa dalla medesima Stefania per testimonianza di tutti gli antichi, e fra gli altri dell' autore della vita di S. Attanasio, oltre le altre replicate testimonianze che s'incontrano nella Cronaca di Gio. Diacono. In fatti questo Santo nella Chiesa del Salvatore, o sia nella Stefania istituì il Collegio degli Eddomadarj, detta anche più propriamente Congregazione del Salvatore per la messa publica quotidiana, giusta il rito della Chiesa Romana; e nell'altra Basilica di S. Restituta *ordinavit Custodem cum Officialibus Clericis*. La Congregazione del Salvatore, come si è di sopra veduto, esisteva nella Stefania prima della erezione della odierna Cattedrale, e seguitò ad esistere dopo una tal' erezione, conservando col nome il suo primitivo istituto. Se fosse mai vero che il Capitolo de'Canonici fosse lo stesso del Collegio Attanasiano, aurebbe questo corpo il suo dritto conservato così prima, come molto più dopo la erezione della odierna Cattedrale: e la sua Sede propria, più decorosa, e conveniente sarebbe stata quella della odierna Cattedrale, com'è avvenuto a tutti que' Cleri delle Cattedrali, che per la nuova disciplina divennero Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano. Ma che avvenne? Trascura il supposto Collegio Attanasiano di aver la propria Sede nella nuova magnificentissima Basilica, e pensa fermarsi in un altra già divenuta più angusta e negletta. Suppone il Ch. Mazzocchi, che allorquando dovè dedicarsi la nuova Cattedrale, a niuno meglio conveniva commendarsi l'antica Maggiore Chiesa, o sia la Basilica di S. Restituta (che egli anche suppone essere l'antica Stefania) che al Capitolo di Napoli, acciocchè questo avesse la cura di ristaurarla. In compruova di ciò rapporta l'Iscrizione, la quale

V. Eretta adunque l' odierna Cattedrale, così l'Arcivescovo Umberto di Montauro nell' anno 1317., come l'Arcivescovo Giovanni Orsini nell'anno 1337. ricomposero alcuni statuti per il maggior culto del nuovo augustissimo Tempio, che si era riedificato. Il nuovo corpo de' Cano-

---

le si legge nella Cappella di S. M. del Principio, e propriamente sotto alla immagine della B. Vergine, alla cui destra vi è anche quella di S. Gennaro, ed alla sinistra l'altra immagine di S. Restituta. Il tenore dell' Iscrizione è il seguente:

Lux Deus immensa postquam descendit ad ima
Annis trecentis completis atque peractis
Nobilis hoc templum sancta construxit Helena.
Hic bene quanta datur venia vix quisque loquatur
Silvestro grato Papa donante beato.
Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis
Mille trecentenis undenis bisque retensis.

I primi cinque versi contengono una favoletta riconosciuta anche tale dallo stesso Mazzocchi nella *pag.* 75. *De Cath. Eccl. Neap. semp. un. &c.* Gli ultimi due costituiscono il fondamento della quistione, cioè dire, che nell' ann. 1313. secondo l'interpretazione Mazzocchiana fu dato per ristauratore a quella Basilica il Capitolo di Napoli. Indi spiegando cosa s'intenda quel *dari instauratorem*, e facendo vedere che quella Basilica non abbia rendite, afferma, che tutto si somministri da Canonici con quelle parole: *Nam cum hæc Basilica redditibus careat, omnia ex collatitia Canonicorum pecunia subministrantur.* Anzi soggiugne che le Basiliche derelitte e quasi dirute si soleano dare in enfiteusi del pari che de' fondi si pratica, recandone due esempj tolti dalla Cronaca Vulturnese l' uno dell' anno 894., e l'altro dell' anno 950. e perciò disse nella *pag.* 81.: *Nam sicuti deserta & infructuosa prædia alicui jure emphyteutico concedebantur, non secus & derelictæ & semirutæ basilicæ in emphyteusim dabantur.* E finalmente conchiude che il Capitolo acquistò il pien dritto e dominio di quella basilica, pag. 196.

Quanto sù di ciò si afferma, dimostra anzi l'opposto di quel che si pretende per le seguenti riflessioni. I. Il grande Edificio e maestoso della odierna Cattedrale, a cui concorse la munificenza del Sovrano, potea essere al supposto Collegio Attanasiano, poi divenuto Capitolo, un conveniente ricovero sì per conservare la nuova dignità Capitolare come per vieppiù mantenere l'istituto Attanasiano. All'incontro il nuovo Capitolo non dovea aver preciso bisogno di altra Chiesa, tantoppiù che non era fornito di ricchezze suffi-

nonici coll' acquisto della Basilica di S. Restituta contigua all'odierna Cattedrale, ebbe non solo luogo fisso, e permanente, ma eziandio potè concorrere alle mire degli Arcivescovi, di rendere più splendido e decoroso il culto della nuova maggior Chiesa. Nel tempo medesimo l' acqui-

sufficienti per ottenere *in emphyteusim* la Basilica di S. Restituta për ristaurarla a proprie spese. Anzi era contro alla disciplina del XIV. Secolo il darsi *in emphyteusim* le Chiese, siccome nel IX. e X. secolo si era abusivamente praticato. Si è più innanzi osservato, è si vedrà più oltre, che il nuovo Capitolo de' Canonici era nelle angustie da non poter senza necessità soggiacere ad una spesa non ordinaria. Come adunque potrà esser vero quanto si assume in contraria sentenza? Converrà certamente affermare, che siccome il nuovo Capitolo de' Canonici non era il Collegio Attanasiano, e siccome non avea, nè potea rappresentare special dritto nella Basilica del Salvatore, e per essolei nella odierna Cattedrale, si stimò ben fatto, che la Basilica di S. Restituta, la quale avea preciso bisogno di riparazione, si fosse nel tempo dell' edificio della odierna Cattedrale ancor ella rifatta a spese non già del nuovo Capitolo, ma di tutt' il Clero, come appunto canta la iscrizione, con que' due versi:

Annis datur Clerus jam instaurator Parthenopensis
Mille . . . .

Dappoichè *Clerus Parthenopensis* non è il solo Capitolo, o i soli Canonici, ma tutto il Clero della Città. Nè vale il dire, che talvolta la voce di *Clero* abbia indicato il *Capitolo*; imperciochè siccome prima de' Capitoli delle Cattedrali nel senso dell' antica disciplina si dinotava sempre tutto il Clero; così non mai nel senso della nuova disciplina trovasi usurpata la voce del *Clero di una Città* per il solo Capitolo de' Canonici. E quando anche si volesse il Clero della sola Cattedrale intendere per il Capitolo, non si sarebbe detto nella iscrizione *Clerus Parthenopensis*, che non già disegna il Clero della Cattedrale, dove si fosse già eretto il Capitolo, ma chiaramente disegna il Clero della Città, che non si può mai confondere nè usurpare col Clero o Capitolo della sola Cattedrale. Ed invero deesi il merito della ristaurazione della Basilica di S. Restituta attribuire al Clero Partenopense, o sia al Clero della Città di Napoli, e non già al solo Capitolo, che per avventura vi contribuì il conveniente ratizzo. Ma come poi avvenne, che concorrendo tutto il Clero della Città al rifacimento di quel tempio, i soli Canonici del Capitolo ne acquistassero il privativo possesso? Si è di sopra osservato, che il nuovo Capitolo de' Canonici per la introdotta disciplina del XII. secolo cominciò a rappresentare il Clero universo, e perciò divennero i Canonici come procuratori e deputati del Clero. Il Capitolo di Napoli non avea

quisto della Basilica di S. Restituta trasfuse al loro corpo tutti gli antichi dritti annessi a quella Basilica: e di quì avvenne che si vedessero perdurare molti de' Greci riti nel Capitolo de' Canonici, come più innanzi vedremo in una nota, e con questo vero e sicuro sistema si sciolgono tutti

---

avea luogo nella Stefania, come per altro gli altri Capitoli lo ebbero nelle Cattedrali, a riserva di Roma, per essersi i Cleri delle Cattedrali sollevati n Capitoli; si dovè intanto assegnar loro altra Chiesa, e si riputò a que' tempi, che fosse un dovere di tutto il Clero di soggiacere alla spesa pel rifacimento di una basilica, ove si congregassero i loro Procuratori e deputati. E questa sembra la più genuina interpretazione e la più naturale, che dar si debbe alla recata iscrizione. II. Inoltre si rifletta, che giusta la confessione degli stessi Canonici fatta per mezzo del Ch. Mazzocchi, la Basilica di *S.* Restituta era sfornita di rendite, com'è tuttavia, e che perciò nelle successive occorrenze, *omnia ex collatitia Canonicorum pecunia subministrantur*: il che dimostra, che questa Cattedrale Greca per lo già abolito Grecismo rimase col tempo, e specialmente nel XIV. secolo, impoverita del tutto; di maniera che fuvvi necessità di farvi contribuire tutto il Clero per la rifazione, e che dipoi seguitandosi a possedere da' Canonici foss er questi tenuti nelle nuove contingenze a mantenerla, comechè anche avessero i nostri Arcivescovi molto contribuito con proprio lor denaro, siccome attesta lo stesso Can. D. Carlo Celano *nella Giornata* 1. *pag.* 88. e 89. E quì è acconcio il riflettere, che siccome S. Attanasio nella Cattedrale Latina del Salvatore v' istituì il Collegio degli Eddomadari, *offerens ibidem terras, ex qui bus hujusmodi aleretur Collegium*, così nella Basilica di S. Restituta v' istituì un *Custode* con altri *Cherici Ufficiali*. Da ciò chiaramente si comprende, che in tempo di quel S. Vescovo, e vieppiù ne' tempi de' successori si badò assai più al culto della Cattedrale Latina che della Greca; dappoichè nella prima videsi fondato un Collegio, e Congregazione permanente con un fondo dotale, onde potesse sussistere. Nella Basilica poi di S. Restituta vi si ordinò un Custode con altri Cherici Ufficiali, senza alcuna forma di Congregazione, o di Collegio. E' noto dalla storia di que' tempi, che talvolta i Custodi si davano alle Chiese vacanti, e talvolta questi tali abusavano in modo delle Chiese date alla loro custodia, che se ne appropriavano le rendite, e per successione le tramandavano a loro figli, per non essersi ammesso da costoro il Celibato. Oltre a ciò che si legge nel Concilio di Pavia nell' anno 665. Can. V. presso Tomasini *part. I. lib. 2. cap. 5. n. 9.*, ove i Custodi de' Titoli *fruges, vel aliarum Ecclesiarum reditus ad proprias domos adducebant*; un chiarissimo monumento si rapporta dal celebre Ludovico Muratori nelle antichità *medii ævi*, nella dissertazione LXII. in rapporto alle Chiesa di *S.* Do-

tutti que' dubbj ed equivoci, che fino a dì nostri son sembrate stravaganze ed assurdi, cioè che essendo ignoti nella Chiesa Greca i Capitoli delle Cattedrali ed i corpi de' Canonici rappresentanti il dritto del Clero Diocesano, si vedesse poi nella Chiesa di Napoli che un cor-

 po

S. Donato, e dì S. Stefano di Arezzo, le quali finalmente, tolti i custodi, furon circa l'ann. 1092. concedute a' Canonici. Si è data alle stampe da questo insigne Antiquario la narrazione de' disordini introdotti da que' custodi delle Chiese di S. Stefano, e S. Donato di Arezzo, ed in quella si ravvisano gli abusi come i custodi dilapidavano i beni delle Chiese confidati alla loro custodia, ne disponevano a pro de' figli anche Presbiteri, e quelch' è più, dividevan le Chiese fra loro, e molti altri inconvenienti introducevano in detrimento della Chiesa di Dio, e del Santuario. Egli è certo, che S. Attanasio al custode della Chiesa di S. Restituta ed a suoi Cherici Uffiziali proccurò anche di sovvenire del bisognevole, dappoichè egli donò loro il mantenimento con quelle parole: *resque illic ad illorum præsidium largitus est.* All' incontro trovasi la Basilica di S. Restituta del tutto depauperata nel principio del XIV. secolo: ciò avvenne senza fallo per l' abuso de' custodi, i quali specialmente nel X. secolo, in cui ebbe molta influenza in Napoli il potere del Patriarca di Costantinopoli, che anche proccurò d'intrudervi Niceta col titolo di Arcivescovo, colla protezione di quel Patriarca e colla corrotta univesal disciplina furono in circostanze di dissipar tutto, o di tutto appropriarsi. Ma cessato il potere de' Greci, e tutti ridotti sotto alla costante divozione del Patriarca di Occidente, servì in appresso nella fine del XI. e nel secolo XII. per le assemblee di tutto il clero quella desolata Basilica: nella quale poi si congregavano i Cleri della Città, ed indi formato il nuovo Capitolo servì per congregarvisi questo nuovo corpo, siccome chiaramente si dimostra da una carta di donazione di Siginulfo Conte di Caserta dell' ann. 1309. la quale come male intesa ed interpretata, converrà debitamente esaminare, come quella che mirabilmente conferma il vero antico sistema della Chiesa di Napoli.

Bartolomeo Chioccarelli de *Episc.Neap.pag.*202. fa menzione della donazione di Siginulfo Conte di Caserta in trattando dell' Arcivescovo Umberto di Montauro colle seguenti parole: *Eo etiam Præsule anno* 1309. *Bartholomæus Siginulfus Casertæ Comes, ac magnus Regni Camerarius dono dedit Majoris Ecclesiæ Canonicis, & Sanctæ Restitutæ eorum Ecclesiæ, Castrum S. Angeli de monte ad cryptam, cum omnibus juribus, ut ex privilegio exinde dato, quod penes ejus Ecclesiæ Canonicos asservatur.* Dice adunque il Chioccarelli, che il Conte di Caserta avea donato a' Canonici della Maggior Chiesa, ed alla loro Chiesa di S. Restituta, con quelle parole *Ma-*

joris

po di Canonici non prima stabilmente formato che nel XII. secolo, potesse conservare, e ritenere molti indubitati vestigj della Greca Liturgia. Anzi per sostenere tali stranezze si è voluto dar ad intendere una favola inettissima, qual' è stata quella inserita nella Cronaca di S. Maria

---

joris Ecclesiæ Canonicis, & *S. Restitutæ eorum Ecclesiæ*, il Castello di S. Angelo del monte con tutt' i dritti; e che ciò appariva dal Privilegio, che da' Canonici si conserva. Sulle rapportate parole del Chioccarelli il Ch. Mazzocchi nella pag. 73. e 74. ed altrove, *De Cath. Eccl. Neap. semp. unic.* fa molta forza per far altrui comprendere, che nel 1309. i Canonici si dicevan non meno della Maggiore Chiesa, che di S. Restituta, comechè il Valentuomo avesse preteso mai sempre di confondere le due Cattedrali, cioè la Stefania colla stessa S. Restituta. Il privilegio di Bartolomeo Siginulfo, che il Chioccarelli non riassunse a dovere, e dopo il Chioccarelli il Mazzocchi, discuopre la verità del nostro sistema. Il ragguardevole Can. Sparano nella Part. 1. delle sue *Memor. Istor.* pag. 136. rapporta le parole del suddetto privilegio, le quali sono le seguenti: „ Die 2. Septembr. 1309. Bartholomæus „ Siginulphus de Neapoli, Comes Casertæ, Magnus Regni Siciliæ Camerarius, Venerabilibus Viris Dominis, Primicerio, Diaconibus, Cardinalibus, & ceteris aliis Canonicis Ecclesiæ Neapolitanæ Congregationem facientibus in Ecclesia S. Restitutæ de Neapoli, carissimis amicis nostris; „ salutem in eo, qui est omnium vera salus. Quoniam, ut ait Apostolus, „ omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore egimus, „ sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem missionis extremæ misericordiæ operibus prævenire . . . . . ideo hujusmodi considerationis intuitu „ ob remissionem peccatorum, tam propriorum, quam parentum nostrorum, „ ex mera nostra liberalitate, ad laudem & reverentiam Altissimi Creatoris, „ B. M. Virginis Matris ejus, B. Restitutæ Virginis & Martyris, sub cujus vocabulo Ecclesia vestræ Congregationis, quæ vocatur Sancta Restituta laudabiliter insignitur, ac omnium Sanctorum, Castrum novum S. Angeli montis ad cryptam cum omnibus juribus . . . . donamus vestræ Congregationi, ac vobis Capitulo Neapolitano tantum donationis titulo concedimus, ac transferimus irrevocabiliter quoad proprietatem, & possessionem, ad habendum, tenendum, & possidendum per nostrum anulum, nomine vestro, & dictæ vestræ Congregationis, Venerabilem Virum Dominum Gulielmum de Tocco Diaconum & Canonicum vestrum exinde investientes . . . . Datum Neap.

Sù questa carta molte riflessioni vengon prontissime contro a ciò, che scrisse il Mazzocchi sull'autorità del Chioccarelli. Primieramente si rifletta, che Bartolomeo Siginulfo diresse la sua donazione a' Canonici disegnandoli col

ria del Principio, che con somma gelosia tuttavia conservasi nell'Archivio Capitolare, che Costantino il Grande fin dal IV. secolo avesse istituito in Napoli il Capitolo de' Canonici di S. Restituta con aver creati XIV. Canonicati, sette di Presbiteri Cardinali, e sette di Diaconi

S 2

---

col seguente ordine : „ Venerabilibus viris dominis , Primicerio, Diaconibus, „ Cardinalibus , & ceteris aliis Canonicis Ecclesiæ Neapolitanæ CONGRE- „ GATIONEM FACIENTIBUS in Ecclesia *S.* Restitutæ de Neapoli „ . Indi passando all'atto della donazione soggiunse: „ Ad laudem & reverentiam „ Altissimi Creatoris, B. M. Virginis Matris ejus, B. Restitutæ Virginis & „ Martyris , sub cujus vocabulo Ecclesia vestræ Congregationis , quæ voca- „ tur *S*ancta Restituta , laudabiliter insignitur . . . . E più avanti : Dona- „ mus vestræ Congregationi ac vobis Capitulo Neapolitano &c. „ Perciò in tutto il privilegio del Conte di Caserta non s'incontrano quelle parole *: Majoris Ecclesiæ Canonicis* , *& Sanctæ Restitutæ eorum Ecclesiæ* , come sognò il Chioccarelli , e come il Mazzocchi riposò sull' autorità di costui , senza osservare il tenore del Privilegio , che tuttavia si conserva nell' Archivio Capitolare . Quì i Canonici semplicemente si disegnano così *: Canonicis Ecclesiæ Neapolitanæ* ; per mostrare appunto, ch' essi nell' ann. 1309. non aveano special dritto *in Majori Ecclesia* , qual era l' odierna Cattedrale surrogata a quella del Salvatore ; ma generalmente per l' universal dritto giurisdizionale acquistato nella Chiesa di Napoli in vece di tutto il Clero si dinominarono *Canonici Ecclesiæ Neapolitanæ*. Dippiù si avverta , che nell' ann. 1309. i Canonici si congregavano non già nella Maggiore Chiesa , ma in quella di S. Restituta , come il mostrano quelle parole : *Congregationem facientibus in Ecclesia S.Restitutæ de Neapoli* , e quelle altre : *Ecclesia vestræ Congregationis* , *quæ vocatur S.Restituta* , colle altre: *Donamus vestræ Congregationi* , *ac vobis Capitulo Neapolitano* ; per manifestare appunto , che il nuovo corpo del Capitolo congregandosi nella Chiesa di *S.* Restituta , e non già nella maggiore Chiesa , acquistò la lor Congregazione lo stesso titolo che portava seco la Chiesa , ov' essi si congregavano . Inoltre non si tralasci di riflettere , che nel recato privilegio incontrasi un notabilissimo cambiamento , qual' è quello che dopo il Primicerio si da la prelazione a' Diaconi ,. e si pospongono i Presbiteri Cardinali : dappoichè si legge ; *Primicerio* , *Diaconibus* , *Cardinalibus* , *& ceteris aliis Canonicis &c.* Donde mai poteva avvenire una sì strana novità ? Nelle carte più antiche dell' XI. XII. e XIII. secolo si è data sempre la preferenza a' Presbiteri Cardinali , per aver questi sottoscritto prima de' Diaconi . All' incontro nel 1309. perchè i Canonici si congregavano *in Ecclesia S.Restitutæ* , i Presbiteri si pospongono a' Diaconi . Questo nodo merita senza fallo tutta l'attenzione degli amatori delle antichità della nostra Chiesa . Basta aver

coni parimente Cardinali. Favola comechè prima contestata dagl'istessi Canonici nel Capitolo celebrato nell' anno 1565., ed indi da' successori, e specialmente dal Canonico D. Carlo Celano *Giornata* 1. *pag.* 44.; indi poi detestata da tutt'i più culti dello stesso. Capitolo, e massimamen-

---

averlo quì accennato, giacchè in un altra nota, che più appresso succederà, come in luogo più opportuno, sarà tal nodo disciolto. Intanto si consideri, come il rispettabile Can. Sparano nella *Part.* 1. *delle Memor. Istor. pag.* 138. sin a 153. ha dato alla luce quattro monumenti, ch' egli dice cavati dall'Archivio Capitolare: Il primo dell' ann. 1100., il secondo dell' ann. 1146., il terzo dell' ann. 1150., e'l quarto dell' ann. 1188. Contengono questi alcune oblazioni, e sono piene di lagune per non potersene rilevare quanto si conviene, con una sì barbara, oscura, e sconvolta sintassi, che da quelle si può a talento carpire qualunque interpretazione, che più aggrada. E' notabile, che questi monumenti non si fecero presenti al laboriosissimo Canonico Mazzocchi, e che non prima vider la luce, che nel 1768. In sostanza ecco le parole dell' oblazione che si contiene nella carta del 1100. „ hoffero, atque in presentis contrado vobis cuntas Congregationes Sacerdotu, & Clericoru salutifere catholice Congregationis Ecclesie vocabulo Beate gloriose Sancte Restitute Christi Birginis, & Martira sita vero intus Episcopio jam ditte Sante Neapolitane Ecclesie: idest integras uncias, quod est medietate mea de integra petia de terra „. Le consimili espressioni si leggono nella carta del 1146.; ed in quella del 1150. si legge: „ Tradidi vobis cuntas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopio ipsius Sante Neapolitane Ecclesie, idest integra petia de terra &c. „ E disegnandosi i confini si dice: „ Ab uno latere est terra ECCLESIE STEPHANIE; „ e più innanzi: Ab alio capite est iterum terra memorate ECCLESIE STEPHANIE „: Ed in questa parimente si soggiugne „: Et ad ipse modice superiore & Orreum & Solareum ubi ipsa platea puplica que nominatur summa platea per memorate gradis & ballatoriu, & regia & antitu altineu simul commune & que regie proprie es ipsa domu que a vobis adseri in ipsa commutatione. „ E più avanti „: Et in ipsa parte meridie est ipsum horreum ipsius memorate Neapolitane Ecclesie. „ E finalmente nella carta del 1188. si legge: „ Trado vobis cuntas Congregationes Sacerdotum & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopio Sante Neapolitane Ecclesie, idest integra domus mee posite vero intus anc Civitatem Neapolis &c. „ Oltre a queste quattro se ne rapporta il principio di un'altra nella pag. 152. sotto l'impero di Ottone IV. dell' ann. 1212., la quale per essere assai logora non si è potuta trascrivere interamente dal cennato Can. Sparano,

mente dai due rispettabili Canonici Mazzocchi e Sparano, i quali lasciando in abbandono il Gran Costantino, si attaccarono (comechè senza sodo fondamento) alla istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj, ch'essi trassero dopo un silenzio di IX. secoli, contra-

no ; ed anche in questa si legge : *Certum est nos cuntas Congregationes Sacerdotum , & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sante Restitute de intus Episcopio Sante Neapolitane Ecclesie &c.* Non si sa immaginare, come il ragguardevole Can. Sparano sul fondamento, che queste antiche carte, quali che fossero , si trovino nell' Archivio Capitolare , dimostrino che si parli in quelle del Capitolo de' Canonici . Primieramente se fosse ciò vero , il sistema contrario conterrebbe una manifesta contradizione . Imperciocchè se i Canonici del Capitolo pretendono di essere gli Attanasiani , componenti il Collegio della Chiesa del Salvatore e della Stefanìa , come mai abbandonano di fatto il loro primitivo istituto , e segregandosi formano Congregazione nella Chiesa di S. Restituta , la quale è diversa dalla Stefanìa , siccome apparisce dal III. monumento di sopra recato? In secondo luogo non si capirà mai, come in tutte le rapportate carte generalmente si parla di tutte le Congregazioni de' Sacerdoti , e de' Chierici della salutifera Cattolica Chiesa di S. Restituta, il che manifesta piuttosto un dritto, che aveano tutti i Cleri delle Chiese di Napoli nella Chiesa di S.Restituta, dove si congregavano per esser dappresso all' Arcivescovo, tanto più che in questa Chiesa di S. Restituta si congregavano i Sinodi, siccome avverte lo stesso Can. Sparano nella pag.225. e perciò non si può restringere al corpo de' Canonici non ancora formato il privativo dritto di quella basilica . Si dee piuttosto affermare , che siccome S. Attanasio vi costituì il custode cogli officiali Chierici nella metà del IX. secolo, così questi, che nel X. ed XI. secolo coll' aderenza del Patriarca di Costantinopoli, ed in tempo della più corrotta disciplina della Chiesa abusarono di quella basilica, tolti via, avvenne che nella fine dell' XI. e nel corso del XII. secolo, si diè luogo di farvi congregare i Cleri della Città per servizio dell'Arcivescovo, fino a che formato il nuovo Capitolo de' Canonici rappresentante il dritto universale del Clero , ne rimanesse al solo Capitolo rappresentante, la facoltà di potervisi congregare, siccome non prima dell'anno 1309. incontriamo monumento sicuro, che il solo Capitolo in esclusione di tutte le altre Congregazioni, che prima vi facea il Clero, vi si congregasse. In fatti verso la fine del XII. secolo, in cui si era formato il Capitolo, e vi erano già i Canonici, e nel principio del XIII. secolo non ci è vestigio, che questi *privative quoad alios* si unissero in S.Restituta, o il loro corpo si chiamasse Congregazione di S.Restituta, come specialmente poi si disegna nella carta del 1309. del Conte di Caserta; il che tanto più si conferma quanto è certo che in tutte le carte fino alla metà del

tradicente la polizia Ecclesiastica e la disciplina de' tempi, al nuovo futuro corpo de' Canonici, che surse, come si è di sopra dimostrato, III. secoli dopo la fondazione del Collegio Attanasiano.

VI. Gli stabilimenti poi fatti da' due Arcivescovi Umberto

---

del XIII. secolo, come in quella dell'Arcivescovo Anselmo, dell'Arciv. Pietro di Sorrento, della Bolla di Alessandro IV. e delle altre a noi pervenute non si decotò mai il Capitolo col titolo di Congregazione di S. Restituta. Anzi nello stesso secolo XIII. i Canonici Presbiteri aveano sempre la prelazione ai Diaconi, ed il cambiamento che i Diaconi precedessero ai Canonici Presbiteri, non si trova prima fatto del principio del XIV. secolo: appunto perchè congregandosi il solo Capitolo nella Basilica di S. Restituta, ch'era una Cattedrale Greca, pretese di acquistare tutt'i dritti a tal Basilica annessi, come più innanzi distintamente vedremo. Dalle cose finora dette riceve maggior lume la interpretazione da noi fatta sulla iscrizione di sopra rapportata, cioè, che intanto a spese di tutt' il Clero della Città di Napoli fu rifatta la Basilica di S. Restituta; appunto perchè, tolto il custode, divenne di ragione del Clero universo: tutto il Clero vi si congregava, tutte le Congregazioni della Città ci avean dritto, e per dar luogo a loro Deputati e Procuratori convenne a spese di tutti risarcire quella Basilica.

Prima di compiere questa nota fa d' uopo avvertire, che nelle cennate carte, la Chiesa di S.Restituta si dice posta *intus Episcopio Sanctæ Neapolitanæ Ecclesiæ*. La parola *Episcopium*, secondochè dottamente riflette il Ch. Can. Majelli nella *pag.* 41. 42. e 43. della sua opera intitolata, *Memoria in difesa dell'onore &c.: Significa per lo più tuttociò che contiene e comprende lo stato della Chiesa, cioè Palazzo, Corte, Carceri, Orti, e Chiesa Cattedrale*. Anzi talvolta più ampiamente si è preso l'Episcopio per tutto ciò che in qualunque modo appartiene ed è relativo ai beni Vescovili. In un'antica annotazione al Concilio di Aquisgrana dell'anno 803. presso Murat. diss. LXXIII. fu scritto,„ Tempore Adriani Papæ, & Caroli M. Imperatoris, laici homines solebant dividere EPISCOPIA & Monasteria ad illorum opus, & non remansissent ulli Episcopo, nec Abbati, nec Abbatissæ, nisi tantum ut velut Canonici, & Monachi viverent „. Nell' essersi poi nella III. carta riferito, che nella piazza di Somma dalla parte di Mezzogiorno stava posto il *granajo* della Chiesa di Napoli, il ragguardevole Canonico Sparano nella pag. 148. crede di aver fatta una meravigliosa scoverta: dappoichè suppone, che il Granajo di cui si parla in questa carta dell' anno 1150. sia quello stesso fabbricato da Paolo seniore nostro Vescovo, recando le parole di Gio. Diacono, che il Vescovo Paolo seniore „ ante ingressum Episcopii fabricavit magnum horreum & intrinsecum unum cubiculum „. E da ciò deduce che dovendo il

to di Montauro, e Gio. Orſini , tanto è lontano che poſſano indicare che a tempi di queſti Archiveſcovi non era eſiſtente il Collegio degli Eddomadarj, ma che ſurſero la prima volta in queſta età, che anzi indubitate ſono le pruove per la eſiſtenza di queſto antico corpo, non

il Granajo eſſer poſto davanti al Palazzo Veſcovile, ed eſſendo queſto nella parte meridionale di Somma piazza, era ed eſſer dovea l' Epiſcopio dov' è al preſente, e perciò attaccando l' Epiſcopio colla Stefania, giacchè Stefano I. Veſcovo di Napoli al dire dello ſteſſo Gio. Diacono „ fecit Baſilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Epiſcopio, quæ uſitato nomine Stephania vocatur „ dovea di neceſſità la Stefania attaccare col Palazzo Veſcovile, e perciò dovea eſſere dov' è ora l'odierna S. Reſtituta, che vedeſi dalla parte di S. Gio: in Fonte copulata coll' Episcopio: E perciò con letizia dic' egli, „ loda a Dio, che abbiamo una volta da queſto Diploma ſcoperto dove fu „ la Stefania. „ Maggior lode meriterebbe il Valentuomo, ſe colla rappottata ſua carta inconcludente e piena di lagune ci aveſſe dimoſtrato, che quel Granajo del 1150. era lo ſteſſo Granajo fabbricato da Paolo ſeniore noſtro Veſcovo, il quale viſſe niente meno che IV. ſecoli prima; e che l' Epiſcopio, di cui ſi tratta, ſia ſtato ſituato ſempre in un ſito, nè dilatato ſecondo i tempi e le circoſtanze, incominciando da Stefano I. in poi, il quale viſſe nel principio del VI. ſecolo. Ma eccovi una notabile rifleſſione del noſtro riſpettabiliſſimo Sparano, il quale vedendo, che nel III. monumento da lui rapportato faceaſi chiara e diſtinta menzione delle due Baſiliche, cioè della Stefania, e della Chieſa di S. Reſtituta, in qualità non di Cappella, o di Oratorio, ma di Cattedrale, rimette all' eſame così del Ch. Mazzocchi, come dell' Aſſemanni queſto nuovo punto, che diſtrugge per altro tutto il contrario ſiſtema. Eccone le parole nella pag. 131. della Parte I. „ Solo mi piace ora „ di eſaminare un punto che così dal noſtro Mazzocchi, come dal Ch. Aſſemani, dovrà averſi ſotto gli occhi. Da diverſe carte antiche del noſtro „ Archivio Capitolare, che ſi traſcriveranno dopo queſto Capo, e ſi danno „ alla luce la prima volta da me, che le ho ritrovate fin dal tempo che ſi agitava queſta queſtione della Cattedrale ſempre una, ſi rileva che nel ſecolo „ XI. la Chieſa di S. Reſtituta diceaſi ſalutifera e Cattolica, e diſtingueaſi „ chiaramente dalla Stefania. Che ſe l' antica Reſtituta (ch' è la medeſima, „ di cui parlarono quelle carte) era detta Cattolica e ſalutifera; dunque non „ era una ſemplice Cappella, o Oratorio adjacente alla Stefania, ma una „ Baſilica rinomata, la quale o dovea eſſere la Cattedrale, perchè detta Cattolica, o almeno (portandolo anche il ſenſo di Cattolica) ſi doveano in „ eſſa amminiſtrare i Sagramenti, come in una principal matrice, *diſtinta* „ però ſempre dalla *Stefania*, che in quelle carte ſi legge chiaramente diver- „ ſa

non ostanti gli sforzi la prima volta mossi dal Ch. Mazzocchi, per far congetturare il contrario. In una nota si vedranno esposti, e dileguati (*a*). Convien intanto affermare, che il Collegio degli Eddomadarj, non ostante la nuova polizia del già eretto nuovo Capitolo, e non ostante

" sa. Questa è la difficoltà che dovrà sciogliersi dal dotto Mazzochi, e speriamo che da ciò che hà scritto, e dalle stesse carte, che ora si danno al pubblico, si possa cavar la risposta. "

Ma qual risposta può distruggere l' esistenza di un fatto così contestato? Chi può dire da oggi innanzi, che la Chiesa del Salvadore, o sia la Stefania sia la stessa della Basilica di S. Restituta, se la prima è stata incontrastabilmente la Cattedrale latina, e la seconda qual Chiesa principale, come salutifera e cattolica si decanta, e come disgiunta e separata e divisa dalla Stefania nel recato antico monumento del 1150., consentaneo a tutti i più antichi, si dichiara, e conferma? Lode a Dio, che dallo stesso diploma in cui si parla del *Granajo*, siasi mirabilmente scoverto, che S. Restituta non era già un' Oratorio, o Cappella contigua alla Stefania, ma era una Basilica Cattolica, e salutifera del tutto diversa dalla Stefania, e che siccome questa era dedicata al Salvatore ed era congiunta all' antico Episcopio in tempo di Stefano I., così la seconda o sia S. Restituta nel progresso de' secoli per la materiale vicinanza allo stesso antico Episcopio, era oramai nella metà del XII. secolo in quello compresa, tantoppiù, che a que' tempi il Palazzo Arcivescovile era dilatato in modo, che fu capace di alloggiarvi un Sovrano, qual fu il Re Ruggiero I., ed indi nel 1254. vi si congregarono tutti i Cardinali della Chiesa Romana per la elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Inn. IV., che morì nello stesso Palazzo Arcivescovile, e fuvvi eletto il successore Pontefice Alessandro IV. Ed ecco come la recente scoverta del Granajo ha posto in maggior lume l' esistenza delle due Basiliche, che vanamente si è contrastata.

(*a*) Grave e nojosa è la disputa che s'imprende dal Ch. Mazocchi nell' indagare la vera origine degli odierni Eddomadarj. Egli consuma sù questo, quanto nuovo, altrettanto scabrosissimo argomento nommeno che pagine 63. della sua opera *de Cathedr. Neap. Eccl. semp. unic. &c. pag.* 118. a 181. E questa cura sì laboriosa meritava per altro più volumi per una sì nuova, e stupenda ricerca. Ed invero si richiedeva maggior applicazione a stabilire un sistema tutto nuovo ed incognito alla Chiesa di Napoli; dappoichè i suscitati argomenti tanto è lontano che dimostrino la pretesa recente istituzione degli Eddomadarj, che anzi l' opposto confermano. Si contemplino a parte a parte quali sono, e quale potrà mai essere la loro fortuna. I. Suppone il valentuomo che il suo Capitolo de' Canonici sia il vero e genuino Collegio Attana-

te la nuova erezione dell' odierna Cattedrale, che fu surrogata a quella sotto il titolo del Salvatore, o sia la Stefania, seguitò a conservare cogli antichi dritti l' esercizio del suo primitivo istituto.

VII. E siccome il Collegio degli Eddomadarj prima dell' odier-

T

tanasiano; ma il fondamento di questa asserzione non è altro che una pura e pretta ipotesi, perciò per ogni lato cade miseramente, e vacilla. Gli argomenti in contraria sentenza non occorre quì ripetere; dappoichè si sono da noi altrove manifestati. II. Posta sì vacillante base al nuovo sistema, entra il Mazzocchi ad indagare l'origine degli Eddomadarj, di cui francamente si lusinga l'epoca appalesarne intorno l'anno 1335., o il seguente: *pag.* 162. Il desume da un argomento negativo, cioè, che prima di tal tempo dopo la erezione dell' odierna Cattedrale non se ne fa menzione alcuna così negli atti dell' Arcivescovo Umberto di Montanro, come ne' riti, o statuti dell' Arcivescovo Giovanni Orsino, che dal 1328. cominciò a reggere la Chiesa di Napoli. Esaminiamo di grazia se un tal negativo argomento possa reggere in modo, che trionfi la nuova discoverta dell' origine de' nostri Eddomadarj. Fa d'uopo premettere, che il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 148. altamente si duole della deplorabile perdita de' riti, e consuetudini che raccolte in un libro furon publicate dall' Arcivescovo Gio. Orsino nell' anno 1337. Ma questo sì prezioso codice conservavasi, com' egli dice, nell' Archivio del Capitolo, e si perdette: *Et integrum quidem Ursini Codicem membranaceum, qui in Capituli Tabulario asservabatur, amisimus*. Gran trascuraggine in vero di un Capitolo, che non ha conservato questo monumento dell' ann. 1337. laddove ha dato felicemente alla luce carte più antiche come quelle del 1100., del 1146., del 1150. e del 1188., le quali per altro non gli appartengono, come si è altrove osservato, ed ha trascurato quelche esser potea il pregio dell' opera. Seguita il Mazzocchi, che tal perdita ben si risarcisce da Codici manoscritti del celebre Camillo Tutini, che si conservano nella Biblioteca Brancacciana, ne' quali tali riti o consuetudini Orsiniane *magna ex parte*, com' egli dice, *integræ reperiuntur*. Primieramente ha trovato il Mazzocchi, che Camillo Tutini trascrisse una costituzione dell' Arcivescovo Umberto dell' anno 1317., ch' egli nella *pag.* 149. e *seg.* rapporta. Questa costituzione tal quale stimiamo di trascrivere, per indi scorgere se stia bene la Mazzocchiana interpretazione: " Constitutio Domini Humberti Archiepiscopi ann. 1317. „ Nos Humbertus miseratione divina Neapolitanus Archiepiscopus omnibus „ volumus esse notum, quod suscepti regiminis nos cura sollicitat, ut utilitatibus subjectorum, præcipue Clericorum nostrorum, in illis maxime, per „ quæ animarum saluti consulitur, bonorum statutorum editione sollicite pro- „ videre curemus. Sane cum desideremus divinum cultum augeri, non mi-

„ nui.

odierna Cattedrale portava la dinominazione afsoluta di Congregazione del Salvatore, ch' era il titolo della Stefania; così dopo l' edificio del nuovo tempio dedicato in onore della Vergine Affunta, ritenne il nome della Congregazione del Salvatore, e per meglio difegnarlo qual fia,

„ nui, & nonnulli de noftro Capitulo Neapolitanæ Ecclefiæ multum negligenter conveniant ad divina diebus & horis debitis, quibus ad fuprafcripta „ tenentur; idcirco de confenfu & voluntate dicti noftri Capituli infrafcriptis „ conftitutionibus perpetuo valituris duximus ftatuendum. I. Quod omnes „ Clerici noftræ Majoris Ecclefiæ Neapolitanæ, *quocumque nomine cenfentur*, diebus & horis debitis, quando intrare & *interesse* debent divinis officiis, ad ipfa conveniant ut tenentur, ut Deo, deinde Ecclefiæ fatisfaciant; & divinam ne noftram mereantur effugere ultionem. II. Item ftatuimus, ut quotiens officium mortuorum pro Anniverfario alicujus mortui „ *in noftra majori Neapolitana*, *vel Sancta Reftituta Ecclefiis* celebratur, „ omnes follicite conveniant ad dictum officium celebrandum; & fi quis adeo „ negligens fuerit, quod poft Introitum miffæ ad dictum officium convenerit, „ & non ante, portione, quam habere debet, intereffendo a principio dicti „ officii, fit ea vice ipfo facto privatus. III. Item ftatuimus, quod quotiens „ feftum aliquod celebratur in *noftra Majori Neapolitana Ecclefia*, in qua „ pecunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo alio inter Clericos dividatur, „ *fi quis Canonicorum* fic negligens fuerit, quod in Vefperis ad primum „ Gloria Patri poft primum Pfalmum, ad Matutinum ad primum Nocturnum Pfalmorum, & in Miffa ad Epiftolam completam non convenerit ad „ divina, non obftante, quod poft ad officia ipfa convenerit, portione de „ dicta pecunia contingente, ipfo facto ea vice privetur. IV. Item ftatuimus, „ quod quotiens divina officia *in noftra Majori*, *vel Sancta Reftituta Ecclefiis* folemniter celebrantur, nullus Clericorum *quocumque nomine aut* „ *dignitate* refulgeat, Chorum intrare audeat, nifi fuperpellicea, & almucia „ fit indutus, nec in Choro, fed extra fe induat, & fic indutus Chorum „ ipfum intret ad ipfa divina officia celebrandum, nec in eodem Choro fe „ exuat. Qui vero contrarium fecerit, fi aliquod fit inter ipfos Clericos dividendum, per nos poftea debita (pœna) juxta noftrum arbitrium puniatur. „ Mandantes tenere Statuta Cellarariis, & illis qui dividere habent inter ipfos „ pecuniam, fub pœna excommunicationis, quam eos, si contrarium fecerint, „ incurrere volumus ipfo facto, ut nulli venienti contra ftatuta prædicta, vel „ ipforum aliquid deferant in hac parte. Datum Neapoli in Noftro Archiepifcopali Palatio Ann. Dom. 1317. Die 11. Menf. Septemb. primæ Indict. „ Pontific. Domini Joannis Papæ XXII. Anno. I. "

Ciafcuno in leggendo attentamente la trafcritta coftituzione chiaramente rile-

sia, si disse talvolta *Congregatio Salvatoris veteris*. E quel ch' è più, siccome questa Congregazione del Salvatore ebbe prima dell'odierna Cattedrale il Cimiliarca per capo; così lo ebbe appresso, ed alle volte dinominossi *Congregatio Cimiliarcha & Confratrum Sancti Salvatoris majoris*

T 2 Ec-

---

rileva quelche si è da noi più volte considerato, che dopo l'edifizio del magnifico Tempio della odierna Cattedrale si stimò ben fatto dall' Arcivescovo Umberto di stabilire ne' principali dì dell'anno un culto più decente con farvi anche intervenire i Canonici, tanto più che il nuovo Capitolo avea ormai la propria sede nella contigua Basilica di S. Restituta, come rilevammo dalla carta del Conte di Caserta del 1309. Ma ciò non ostante trascuravasi il conveniente culto ne' stabiliti dì festivi, e perciò si vide l'Arcivescovo nell'obbligo di determinare, " quod omnes Clerici nostræ Majoris Ecclesiæ „ Neapolitanæ, QUOCUNQUE NOMINE CENSENTUR, diebus & „ horis debitis, quando intrare & INTERESE debent divinis officiis, ad „ ipsa conveniant, ut tenentur. Si rifletta a quelle parole, Omnes Clerici, „ *quocumque nomine censentur*. " Reca per altro fastidio tale espressione al Ch. Mazzocchi, ed in una nota nella *pag.* 149. a quelle parole, *quocunque nomine censentur*, riflette così. " Ex his probabile fit, præter Canonicos, & „ Confratres S. Salvatoris fuisse etiam Ebdomadarios, sive primitivos, quos „ sæpe nominavi, sive forsan etiam novos jam tum institutos. Alioqui quo „ illud *quocunque nomine* pertinebit? " Non si perdano di veduta quelle parole: *Sive forsan etiam novos jam tum institutos*; le quali manifestano, che in tempo della costituzione di Umberto dell' ann. 1317. poteano essere di già istituiti i pretesi nuovi Eddomadarj. Dunque la vera epoca non potrebbe esser quella dell'anno 1335. o del seguente.

Le altre parole della costituzione " Item statuimus, ut quotiens officium „ mortuorum pro Anniversario alicujus mortui *in nostra Majori Neapolitana*, vel *S. Restituta Ecclesiis celebratur.*, omnes sollicite conveniant ad „ dictum officium celebrandum, „ fan riflettere, che la Odierna Cattedrale si distingueva col nome di *nostra Chiesa Maggiore*, che non si stimò proprio in quell'età applicarlo alla *Chiesa di S. Restituta*; e fanno parimente riflettere con una tale distinzione, che dovendosi celebrare Anniversarj o nella Chiesa Maggiore, o in S. Restituta, i respettivi Ministri, e Cherici delle due Chiese adempivano ad un tale incarico, siccome fin da quel tempo per lo corso di IV. e più secoli si è praticato, e tuttavia si pratica. Le altre parole che succedono: „ Item statuimus, quod quotiens festum aliquod celebratur *in nostra Majori* „ *Neapolitana Ecclesia*, in quo peccunia aliqua pro prandio, vel pro aliquo „ alio inter Clericos dividatur, SI QUIS CANONICORUM sic negligens „ fuerit, quod in Vesperis, *con quel che siegue*, „ manifestano più cose. 1. Che

Ecclesiæ Neapolitanæ, come nello ſtrumento del 1337. ; talvolta *Ebdomadarii Ecclesiæ*, o *majoris Ecclesiæ Neapolitanæ*, come nello ſtrumento del 1345., nella ſentenza del 1357., ed in altri ſtrumenti del 1366. e ſeg., talvolta ſemplicemente *Hebdomadarii Congregationis Salvatoris*, come nell'

Che quì ſi parli della odierna Cattedrale ſolamente , e non già di S. Reſtituta . II. Che ſi parli di feſtività che In quella Chieſa ſi doveſſe celebrare: e III. che a ſoli Canonici negligenti ed anìun altro s' impone la privazione della loro porzione , ancorche un di eſſi ſopravveniſſe dopo incominciato il divino Officio. Tutte queſte particolari provvidenze erano per altro inutili nella odierna Cattedrale , ſe foſſe vero, che i Canonici rappreſentavano il Collegio Attanaſiano; dappoichè queſti Signori Canonici Attanaſiani non doveano ſoltanto intervenire ne' dì feſtivi a' divini Officj , ma ogni dì a tenore del primitivo iſtituto. Come adunque per obbligarli a partecipare ne' dì feſtivi e per pena della loro negligenza , ſe non intervengono a tempo debito, rimangon privi del loro emolumento? Queſta negligenza ſe era tale ne' dì feſtivi poteva mai ſupporre un obbligo quotidiano, e perpetuo per la ſtabilita Meſſa pubblica Attanaſiana? Nè ſi tralaſci di conſiderare, che ſtandoſi a quella lezione la cura dell' Arciveſcovo Umberto fu ſoltanto diretta ad indurre i Canonici , i quali non ſi credevano obbligati ad intervenire ne anche ne' dì feſtivi: e perciò propone loro il premio della porzione di cui gli priva , ove a tempo debito non intervengano: il che dimoſtra , che l'odierna Cattedrale ſucceduta alla Stefania non era di lor propria , ma di altrui ragione. Anzi lo ſteſſo Ch. Mazzocchi non potendo contradire a tal verità ſuppone , che i Canonici da molto tempo ſi erano ſciolti dall' obbligo quotidiano , per intervenire ſoltanto in alcuni dì feſtivi dell' anno , con quelle parole nella *pag.* 154. " Canonici jamdiu „ QUOTIDIANUM id onus a ſe repulerant , certis tantum anni diebus „ Divino PRÆESSE officio contenti " quel PRÆESSE è ſenza fallo errore di ſtampa, dovendoſi dire INTERESSE, ſecondochè ſi dice nella coſtituzione di Umberto di ſopra rapportata . Ed ecco come volendoſi ſtabilire un nuovo ſiſtema contro l' eſiſtenza del fatto, da ſe crolla , e precipita . Pongaſi mente alle altre parole della Coſtituzione : " Item ſtatuimus , quod quotiens „ divina officia *in noſtra Majori* , vel *Sanctæ Reſtitutæ Eccleſiis* ſolemniter „ celebrantur, nullus Clericorum QUOCUNQUE NOMINE, aut dignitate „ refulgeat, Chorum intrare audeat , niſi ſuperpellicea , & almucia ſit indu„ tus, nec in Choro &c. " In queſto luogo di nuovo generalmente ſi tratta così della odierna Cattedrale , che della Chieſa di S. Reſtituta , e ſi determina con qual decorazione debbano i Cherici dell' una , e dell' altra Chieſa entrar nel Coro per adempire a' Divini Officj . Si rileva parimente, che tali Divini Offici talvolta anche ſollennemente ſi celebravano nella Chieſa di S. Re-

nell' istrumento del 1451., talvolta *Congregatio Salvatoris veteris* , come nello strumento del 1340. , 1371. , e 1372. e seg., talvolta *Hebdomadarii majoris Ecclesiæ Neapolitanæ Confratres Congregationis S. Salvatoris constru-struclæ intus in dicta Ecclesia*, come nell' istrumento del 1370.

S. Restituta. E perciò converrà affermare, che siccome nella *Maggiore Chiesa*, o sia nella Odierna Cattedrale l'istituto Attanasiano de' divini Officj era quotidiano, e perpetuo, così contemporaneamente celebrandosi talvolta nella Chiesa di S. Restituta, i Canonici doveano in quella adempiere tal peso, lasciando nel tempo medesimo al Collegio Attanasiano nella Maggior Chiesa l'esercizio del quotidiano lor obbligo. E finalmente conchiudendosi nella costituzione : " Mandantes tenere Siatina Cellarariis, & illis, qui dividere ha„ bent inter ipsos pecuniam , sub pœna Excommunicationis , quam eos, si „ contrarium fecerint &c. " e parlandosi qui generalmente di Cellararj , si disegna così il Cellarario de' Canonici , come quello degli Eddomadarj ; perciocchè questi due corpi Ecclesiastici aveano, come sempre si è osservato, separate aziende.

Rimane in ultimo luogo a riflettere, che nella recata costituzione di Umberto secondo l'esemplare dato alle stampe dal Ch. Mazzocchi soltanto si legge, *si quis Canonicorum sic negligens fuerit*; all'incontro lo stesso Mazzocchi non lascia di affermare leggersi presso l'Arcivescovo Gio. Orsino, ne cui riti inserì i tre capi della costituzione di Umberto, così : *Si quis Canonicorum vel HEBDOMADARIORUM* ; e suppone il valentuomo, che sia stata opera dell'Orsino, (*a quo forsitan auctore*, son sue parole, *novi Hebdomadarii prodierunt*) inserirvi la voce , *Hebdomadariorum* : o finalmente, che essendo tal voce inserita nella costituzione di Umberto, potea disegnare non già gli odierni Eddomadarj , ma *veteres nativos majoris Ecclesiæ Hebdomadarios*, quali egli battezza per li Canonici del suo Capitolo . Ma Dio immortale ! Quante cose sì discordi fra loro si vogliono insieme aggruppare ? Egli crede, che gli odierni Eddomadarj non sieno gli Attanasiani ; crede che sieno usciti alla luce non prima dell'anno 1335. o 36. ; sostiene col rapportato diploma di Umberto di non farsene mica parola; e poi quel *quocunque nomine censentur*, ora intende per gli odierni Eddomadarj istituiti forse in tempo di Umberto, ed ora la voce *Hebdomadariorum* , che nel Tutini si legge dopo quella di *Canonicorum*, a viva forza procura sfigurarla in modo, che a quella de' Canonici la mesce miseramente, e confonde. Nel Comito della Chiesa di Napoli che pur conservasi nell' Archivio capitolare , leggesi trascritto il rapportato capo della costituzione di *Umberto* nel seguente modo : *si quis Canonicorum, vel HEBDOMADARIORUM sic negligens fuerit quod in vesperis &c.* Ed una parte di questo Comito, ove sono le trascritte parole, leggesi nel num. XVI. de

1370. e del 1393., e talvolta *Congregatio Hebdomadariorum*, *& Sancti Salvatoris*, come nell' istrumento dell' anno 1471., o *Hebdomadarii & Confratres confratanciæ Congregationis Sancti Salvatoris veteris*, come nello strumento del 1458.; caratteristiche tutte indicanti, che quel Col-

---

del sommario del Capitolo dato alle stampe nel 1750. ed inserito nell' allegazione di D. Agnello Franchini. Dunque standosi al vero, l' Arcivescovo Umberto nella costituzione del 1317., fece chiara, e rotonda menzione degli Eddomadarj, i quali erano esistenti in anima, e corpo, come la lor Congregazione, e Collegio esisteva prima dell' erezione dell' odierna Cattedrale, e prima della formazione del nuovo Capitolo, e fin da S. Attanasio ebbe l' origine sua.

Disbrigatici dalla costituzione dell' Arcivescovo Umberto dell' ann. 1317. colla quale vieppiù si conferma la vera antica polizia della Chiesa di Napoli, passiamo a contemplare i riti, o consuetudini dell' Arcivescovo Giovanni Orsino promulgate nel dì 1. Maggio del 1337. Ecco quel che Bartolommeo Chioccarelli nella *pag.* 221. scrisse sù di ciò " Nec his contentus Joannes die 1. „ Maii 1337. omnes suæ Ecclesiæ consuetudines, cæremonias, & Solemnita„ tes servari solitas in scriptis redigi curavit, reformavit, ac servari jussit, „ in divinis nempe officiis pro Dei ex Sanctorum cultu celebrandis, genera„ libus item, ac particularibus Cleri processionibus gestandis, sacris etiam „ spectaculis, & ludis populo exhibendis, ac in obsequiis ab ejus Cleris (La„ tino nempe & Græco) Neapolitano Antistiti, & Cathedrali Ecclesiæ præ„ standis per totum annum, quorum rituum magna jam pars temporum cur„ riculo antiquata est. „ Ecco adunque come l' Arcivescovo Orsino tutte le consuetudini, cerimonie, e solennità solite ad osservarsi, *in scriptis redigi curavit*, *reformavit*, *ac servari jussit*. Ma questa bell' opera dell' Arcivescovo Orsini qual fato mai ebbe? Il Ch. Mazzocchi ci fa sapere, che nel secolo passato tuttavia si conservava nell' Archivio capitolare, ma che s' ignori del tutto, come siasi dispersa, con quelle parole nella *pag.* 256. " Et id quidem „ Joannis opus superiore saeculo adhuc in Tabulario Capituli asservabatur. „ Quid postea eo factum fuerit, plane ignoramus. „ L' Epoca adunque della perdita di questo Codice fissandosi nel secolo passato fa vedere, ch' erasi quello conservato nell' Archivio Capitolare per lo corso di III. secoli precedenti, e che la disgrazia di esser perito è stata recente. Vuolsi perciò supplire con quel che ne raccolse il Tutini, e su di ciò il Ch. Mazzocchi argumenta così: Nell' anno 1334. l' Arcivescovo Orsino diè fuori una costituzione sopra l' esequie, ed in questa non fa mica menzione di Eddomadarj; all' incontro nel dì 1. Maggio dell' ann. 1337., allorquando publicò i riti, e le consuetudini, fassene menzione: dunque l' Epoca della loro origine, secondochè suppone

Collegio istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore, e che prima dell' odierna Cattedrale dinominavasi *Congregatio Salvatoris* col suo Cimiliarca, era quel desso appunto, il quale dopo eretta l'odierna Cattedrale in onore della Vergine Assunta, che occupò il sito dell' antica Chiesa

---

pone il Ch. Mazzocchi nella pag. 162. dee situarsi nell' ann. 1335. o nell' anno 1336.

Incominciamo dalla costituzione dell' Arcivescovo Orsini dell' anno 1334., la quale tratta dal Tutini, si trascrive dal Ch. Mazzocchi nella pag. 157. e 158.. Contiene questa costituzione alcuni statuti in XXII. distinti capi, *ne Clerici inordinati remaneant*, come in quelli si dinota. In questi si stabilisce generalmente il modo, e la economia da tenersi nell' esequie de' Canonici, ed altri Chierici della Cattedrale, e fassi menzione di Capitolo, che comprende non meno i Canonici, che tutti gli altri Ecclesiastici della maggiore Chiesa di Napoli. Si ponga mente a quelle parole. " In primis statuendo ordinamus „ atque firmamus, ut cum CAPITULUM nostræ majoris Neapolitanæ Ecclesiæ ante dictum servitium personaliter aliquos accedere contigerit ad exequias alicujus funeris decedentis Canonici, & alii Clerici CAPITULI prælibati in eundo usque ad Ecclesiam ante funus, & redeundo ab Ecclesia, „ binatim continuato progressu incedere debeant *retro Crucem*, & antecedente ex Clericis Capituli antefati, qui primitus receptus extitit in Capitulo „ memorato. „ Qui si parla di Capitolo della Maggiore Chiesa, e vi si comprendono sotto il nome di Capitolo non meno i Canonici, che gli altri Chierici della Cattedrale: dappoichè trattandosi di atti giurisdizionali, che prima si esercitavano dal Clero universo, il Capitolo comprende i soli Canonici rappresentanti il dritto Diocesano; ma negli atti di rito, di liturgia, e di culto, sotto nome di Capitolo vengono anche gli altri Ministri addetti al servizio della Cattedrale. Si rileva di più, che tutto il corpo del Capitolo, compresi i Canonici, e gli altri Chierici, debba procedere nell' esequie dietro la Croce secondo l' ordine dell' anzianità. La qual cosa gioverà notare per le cose che faremo per dire.

Si passa nel II. e III. Capo a stabilire il numero delle candele, e si determina così: " nullus Clericus plures candelas, nec tantum unam in exequiis recipere, audeant. „ Indi si eccettuano le seguenti persone, " videl. „ Primicerius, vel ejus Locumtenens, Torciciam, seu Dublerium debeat „ recipere & habere. „ Sicchè il Primicerio, o il Luogotenente di lui dovea avere una torcia, o torcetta, o piuttosto due candele unite insieme, come il dinota la parola *Dublerium*.

Or si vegga con attenzione quel ch' è scritto immediatamente negli statuti nel Cap. IV. le cui notabilissime parole sono le seguenti. *Item quod* PRI-

ſa del Salvatore, con ſurrogarvi in memoria dell' antico titolo la Cappella, che pur oggi eſiſte a deſtra dell' Altare Maggiore dedicata al Salvatore , in cui ſi adora il Santiſſimo Sagramento, ſi vide riſplendere ſotto gli Arciveſcovi nel XIV., e XV. ſecolo così ſotto il nome di *Con-*

PRIMUS DE ALIO CHORO habere debeat candelas duas. Or chi è mai coſtui? Il Primicerio è ſenza fallo il primo tra Canonici . Chi ſarà mai quel *primus de alio Choro*? Queſti altro non potea eſſere , che il Cimiliarca, il primo in ordine del Collegio degli Eddomadarj, il quale co' ſuoi Eddomadarj adempivano il primitivo loro iſtituto *IN ALIO CHORO*, o ſia nella odierna Cattedrale ſucceduta all' antica Stefania . Già non ſi controverte, che il Cimiliarca, e prima e dopo la erezione della odierna Cattedrale, fu il primo della Congregazione del Salvatore, o ſia del Collegio degli Eddomadarj.

Leggeſi nel V. Capo: " Item magiſter ſcholarum, & eorum ſubſtituti, „ ipſorum quilibet habere debeat candelas duas. „ E nel Capo VI.: " Item „ cuilibet magiſtro ſcholarum majoris Neapolitanæ Eccleſiæ liceat unum tantummodo ſubſtitutum habere & recipere. „ Qui ſi parla de' maeſtri di ſcuola, e de' loro ſoſtituti, a ciaſcun de' quali appartengono due candele. I Maeſtri di ſcuola ab immemorabili ſono ſtati e ſono al preſente del ceto degli Eddomadarj, i quali anche a tenore del Capo XV. debbono ordinare *in eundo, & redeundo Sacerdotes, & alios Clericos*. Nel Cap. VII. ed VIII. ſi aſſegnano due candele così a colui che porta la Croce, come agli altri, che recano l' incenſiere, ed i candelieri. Indi nel Capo IX. ſi preſcrive così: " Item „ quod Sacriſta Majoris Neapolitanæ Eccleſiæ , videl. Presbyter Gentilis tres „ candelas habere debeat funerales, & totidem habere debeat Sacriſta Eccle- „ ſiæ Sanctæ Reſtitutæ , cum *ipſius Crux* exequialiter proceſſerit ante funus. Da queſto Capo luminoſamente appariſce , che al Sagreſtano della maggiore Chieſa ſpettavano tre candele, ed altrettante ſi aſſegnavano al Sagreſtano della Chieſa di S. Reſtituta in quel ſol caſo, *cum ipſius Crux exequialiter proceſſerit ante funus*. La Croce adunque della maggiore Chieſa era diverſa dalla Croce di S. Reſtituta, e ſiccome la Croce della maggiore Chieſa per lo più ſi uſava ne' funerali; così par che anche ſi permiſe che poteſſe inalberarſi la Croce di S. Reſtituta, ed in queſto tal caſo a quel Sagreſtano ſpettavano le tre candele. E tralaſciando gli altri Capi, che nulla conſanno all' aſſunto, ſi rifletta, che così nel Capo XIV. che nel Capo XXI. ſi determina quel che dee praticarſi, ſe debba talun ſepellirſi nella Chieſa maggiore, o nella Chieſa di S. Reſtituta , la qual coſa vieppiù conferma la diſtinzione di queſte due Chieſe , e vieppiù ſtabiliſce il vero antico ſiſtema della noſtra Chieſa di Napoli .

Il Ch. Mazzocchi ſiccome non ha trovato ne' recati Statuti la voce di Eddo-

Congregatio Salvatoris, come sotto quella di *Eddomadari* del *Salvatore*, o della *Maggiore Chiesa* di Napoli, siccome si potrà osservare da' documenti poc' anzi citati, che trascritti in fine di questa Scrittura si leggeranno.

VIII. Ma riflettendo un poco sopra di alcuni di essi, ecco-

.V vi

Eddomadarj, così gli ha banditi dalla Cattedrale; ma gli si potrebbe replicare, che ne' medesimi statuti non fassi menzione nè di *Cimiliarca*, nè di *Congregazione del Salvatore*, nè di *Presbiteri Cardinali*; dunque questi ne anche esistevano nell' anno 1334. All' incontro generalmenre trattandosi ne' riferiti Statuti di quel che per ragion di rito dovea osservarsi nella Chiesa di Napoli; tutti si compresero così i Canonici, come gli altri Ministri sotto la voce di Capitolo per l'unità dell' Uffiziatura, e della funzione funeraria, che a tutto il Capitolo ampiamente preso si prescrisse. L' esistenza poi degli Eddomadarj nell' ann. 1334. si comprova così dal dinominarsi il primo dell' altro Coro, qual era il Cimiliarca: I Maestri delle Scuole, i quali sono stati e sono gli Eddomadarj: l'esistenza della Congregazione del Salvatore, composta dagli Eddomadarj medesimi: le due Croci, la prima della Maggiore Chiesa, e l' altra di S. Restituta; e sopratrutto il vedersi questo Corpo per ragion di culto, e di rito compreso formalmente nel nuovo Capitolo di Napoli. Nè vale il dire, che il Capitolo, e la Maggiore Chiesa *sunt duo ejusdem rei Synonyma*, secondochè il Ch. Mazzocchi suppone nella pag. 160. Dappoichè bisognerà sempre ricordarsi della distinzione degli atti giurisdizionali dagli atti di rito, e di culto. Può stare che ci sia la Maggiore Chiesa senza Capitolo, come per XII. secoli si è osservato; può anche stare, che il Clero della Cattedrale sollevato a Capitolo anche negli atti giurisdizionali componga un sol corpo col Vescovo così *intuitu Cathedralitatis*, come *intuitu juris Diœcesani*, ed allora il Capitolo, e la Maggiore Chiesa possono essere sinonimi. Ma può finalmente stare, come nel caso nostro, che il Capitolo strettamente preso per gli atti giurisdizionali nulla abbia che fare col Clero della Maggiore Chiesa, spettando al secondo l'esercizio del culto della Cattedrale, ed al primo quello de' dritti giurisdizionali; e quante volte avvenga, che in alcuna delle funzioni rituali si unissero questi due corpi, in tal caso ambedue formano per ragion di rito l' individuo Capitolo, se non che nelle altre funzioni ciascuno ha il libero esercizio del suo rispettivo ministero, con ritener sempre l'antiche originarie prerogative, che o per dritto, o per legge di fondazione, o per lunga osservanza abbia acquistate. La Chiesa di Roma ci presta un esempio luminoso. Vi sono più Basiliche materiali: La Lateranense, ch'è la prima di tutte ha il suo Clero, e Capitolo, che a tutte le altre precede, come quella che rappresenta la prima Cattedra Pontificia: Il Capitolo poi, o Collegio de' Cardinali formano un cor-

vi tra gli altri un prezioso monumento appunto del secolo XIV. e propriamente dell' anno *1366.* il quale contiene la disposizione testamentaria del Sacerdote Nicolò di Nola. Questi si prescelse la sepoltura nel Cimitero del Salvatore, e fece alcuni legati a pro degli Eddomadarj

corpo col Papa per tutti gli altri dritti giurisdizionali, comuni prima al Clero universo. Ma per ragion di rito, e di culto non si dirà mai, che la Basilica Lateranense, e 'l Collegio de' Cardinali *sint duo ejusdem rei synonyma*.

Ma già nell'ann. 1337. risorgono in vita gli Eddomadarj, dappoichè nella prefazione de' riti Orsiniani se ne fa litterale rimembranza. Eccone le parole rapportate anche dal Ch. Mazzocchi nella pag. *162*. „ Consuetudines ipsas, „ quas depositionibus per plurium Venerabilium virorum Diaconorum, Cardi„ nalium, Canonicorum, HEBDOMADARIORUM prædictæ nostræ Eccle„ siæ, ac aliorum nobilium militum vitæ, & opinionis Ecclesiasticæ proba„ tas, observatas, & obtentas esse comperimus, in hoc volumine, prout ca„ pitulatim infra differitur, duximus ad perpetuam rei memoriam redigendas. Dalle recate parole apparisce, che gli Eddomadarj erano in un distinto grado, come sono sempre stati per lo innanzi, e che furon compresi sotto quelle parole *depositionibus plurium Venerabilium virorum*, e prima di quelle altre *ac aliorum nobilium militum* della Chiesa di Napoli.

Tra i riti Orsiniani si descrive dal Ch. Mazzocchi il seguente nella pag. *164*. „ Item observandum, quod quando dictum Capitulum pergit ad exe„ quias, debent etiam ire Hebdomadarii, *ut de Capitulo*; quapropter de„ bent habere candelas triginta, scil. mediam partem candelarum, quas re„ cipiunt Domini Canonici, quas candelas triginta accipit Magister Scholarum „ Hebdomadæ dictorum Hebdomadariorum ab ipso Capitulo: & supradictus „ Magister Scholarum dispensat unam pro quolibet Hebdomadario, exceptis „ infrascriptis, qui duas debent habere candelas, videl. *Cimiliarcha* duas, „ *Capichori* duas pro quolibet, Cellararii dictorum Hebdomadariorum duas „ pro quolibet, & dictus *Magister Scholarum* duas, unam uti Hebdomada„ rius, & unam uti Magister Scholarum, & Sacrista unam debet habere „ candelam „. Mostrano le rapportate parole quelche da noi si è affermato, cioè che gli Eddomadarj in quelle funzioni, nelle quali si univano co' Canonici, componevano ancor essi il Capitolo: e che inoltre così il Cimiliarca, così i Capicori, come i Cellararj, ed il Maestro delle Scuole, erano fin da quel tempo, come sono oggidì, del corpo degli Eddomadarj. Nè si lasci di riflettere, che tra il Corpo degli Eddomadarj si annovera il *Sagrestano*; non perchè questi fusse del numero degli *Eddomadarj*, ma perchè è un Uffiziale della maggior Chiesa, rappresentata formalmente dagli Eddomadarj. E' poi un sogno, che questo corpo fosse surto nell'ann. *1335*. o *1336*.; dappoichè siccome

darj dello stesso Salvatore. Si notino le seguenti parole: *Item elegit sibi sepulturam, & corpus suum sepeliri mandavit in CIMITERIO S. SALVATORIS SITO IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA*, *cui sumsit pro sepultura tar. septem & gr. decem. Item legavit, quod*

V 2 den-

---

me di sopra abbiamo osservato, anche negli statuti funerarj del 1334. si distingue chiaramente questo corpo da quello de' Canonici, così per li due Cori, così per lo Cimiliarca, che si nominò *primus de alio Choro*, come per il Maestro delle scuole, e come finalmente per la distinzione della Maggiore Chiesa, e Chiesa di S. Restituta, e quel ch' è più per le due Croci. Oltre a ciò nella costituzione dell' Arcivescovo Umberto del 1317., i cui capi s'inserirono ne' riti Orsiniani, trovasi fatta menzione così de' Canonici, come degli Eddomadarj. Ma questi tali Eddomadarj senza controversia alcuna erano i medesimi *Venerabiles viri* componenti la Congregazione del Salvatore, ed indistintamente il lor corpo si è dinominato ora *Congregazione del Salvatore*, ed ora *Eddomadarj del Salvatore*, ch' è quanto dire, han conservato mai sempre, e nella sostanza, e nell' esercizio, e nel nome il primitivo Istituto Attanasiano fondato nella Cattedrale Chiesa del Salvatore.

Questa incontrastabile verità si contesta dallo stesso rispettabilissimo Can. Sparano, non ostante ch' egli sia fermamente attaccato sù tal particolare al sistema del suo Collega Mazzocchi; dappoichè egli nella part. 1. delle sue *memor. Istor.* nella *pag.* 196. e 197. afferma Che " il nostro Cimiliarca fu „ destinato capo de' presenti Eddomadarj, i quali nell' anno 1213. dall' Arci- „ vescovo Anselmo dicevansi CLERICI CONGREGATIONIS SALVA- „ TORIS: furon detti nell' anno 1217. e nell' ann. 1238. dall' Arcivescovo „ Pietro di Surrento, FRATRES CONGRECATIONIS S. SALVA- „ TORIS. " Dunque se gli Eddomadarj nello ann. 1213. si dicevano dall' Arcivescovo Anselmo *Clerici Congregationis Salvatoris*, componevano appunto la Congregazione del Salvatore, ed erano gli stessi individui di questo corpo. E se esisteva tal Congregazione nel 1213., come mai tal Congregazione disparve, e nel 1335. o 1336. surse la prima volta, se e prima, e dopo ebbe il Cimiliarca per capo? E' poi senza fallo erroneo l' altro luogo, che il Mazzocchi trascrive dal Tutini, ove descrivendosi la funzione del Giovedì Santo, e dicendosi, che il Corpo di nostro Signore si dovea processionalmenportare all' altare di S. Restituta (come luogo destinato di rappresentare il sepolcro del Signore) si legge così: " Dicta vero Missa Dominus Archiepisco- „ pus cum Capitolo toto, Hebdomadariis ecclesiæ Neapolitanæ Sanctæ Re- „ stitutæ, & Clericis de Choro processionaliter incedendo &c. " Si è di sopra osservato, che col nome di maggior chiesa veniva l' odierna Cattedrale, e si distingueva dalla Chiesa di S. Restituta con quelle parole *in nostra majori*

dentur **HEBDOMADARIIS DICTI SALVATORIS** *deferentibus corpus suum mortuum ad dictam Ecclesiam tar. septem & gr. decem. Item legavit dictus testator, quod dentur dictis Hebdomadariis candelas quadraginta de cera pro lucteria, ymmo eisdem Hebdomadariis candelas necessarias*

---

jori Neapolitana, & S. Restituta Ecclesiis: come adunque nel trascritto luogo non si fa la solita distinzione, e tutto si confonde col dirsi Hebdomadariis „ Ecclesiæ Neapolitanæ S. Restitutæ, come se la Basilica di S. Restituta, e non altra fosse la Cattedrale? Lo stesso Ch. Mazzocchi nella *pag.* 171. non potè non affermare, poter essere tal luogo erroneo con quelle parole: „ Ac sane verebar, ne non satis sanus esset is locus, unius forsan copulae „ ET interiectu restituendus: Hebdomadariis, inquit, Ecclesiae Neapolitanæ „ ET Sanctæ Restitutæ." Ma indi supponendosi, che la Basilica di S. Restituta fosse la stessa della Basilica del Salvatore si vuole, che per eccellenza ritenesse il nome di *Chiesa Napoletana*. Ma senza entrare a tante ipotesi, giacchè manca l'original Codice, che si conservava, come si dice, nell'Archivio del Capitolo nel secolo passato, è assai ben fondato l'errore che agevolmente è corso ne' Mss. del Tutini; o se ciò non si voglia presupporre, si può affermare, che parlandosi di una funzione individua che stabilivasi nel Giovedì Santo coll'intervento dell'Arcivescovo, di tutto il Capitolo, degli Eddomadarj, e de' Cherici del Coro, e tutta questa funzione terminando nella Basilica di S. Restituta, nel cui altare si deponeva il Corpo di N. S., che si trasportava dalla Maggior Chiesa, ebbesi riguardo alla formale unione di tutto il Corpo, e perciò si confusero gl'individui fra loro senza distinguersi, come sempre in que' tempi si praticava, le due distinte materiali Basiliche, cioè la Maggior Chiesa, e la Chiesa di S. Restituta.

Ma fa duopo compiere la risposta alla pretesa origine degli odierni Eddomadarj che il Ch. Mazzocchi fe sorgere la prima volta nella Cattedrale nell'anno 1335. o 1336. anzi lo stesso Ch. Autore nella pag. 271. e seg. rapportando poi l'antico Inventario de' beni, e pesi dello Ospedale di S. Attanasio, che da Eugenio IV. fu incorporato alla Santa Casa dell'Annunziata, restrinse l'origine degli Eddomadarj, o nella fine dell'anno 1336., o ne' primi quattro mesi dell'anno susseguente 1337. Dic'egli; L'inventario per ordine dell'Arcivescovo Orsino fu scritto nell'anno 1336. da Ilario di Palude, e fu trascritto da un altro più antico: ma in quello non si fa menzione di *Eddomadarj*; dunque non erano surti gli Eddomadarj prima dell'anno 1336. Ma tal argomento parimente negativo non regge; dappoichè nell'Inventario, di cui si tratta, leggendosi; *Et in festo Sancti Acthenasii...... fit convivium* MAGISTRIS SCHOLARUM...... & ALIIS, QUI FACIUNT OFFICIUM *dicta die*. Ed in fine leggendosi parimente; *solvuntur annuatim in supra-*

rias pro eis. Item dictus testator legavit, quod dicuntur quadraginta una Missa IN ALTARI DICTI S. SALVATORIS, & legavit pro qualibet Missa gr. quinque: & voluit quod dictæ Missæ dicuntur infra septem dies. Item dictus testator legavit, quod in septima die post obitum

---

prædicto festo S. Athenasii CUMINIARCHA Ecclesia Neapolitana caput seu testam unam de Vitella, seu Baccha, & unam aliam Comito dicta Ecclesia Neapolitana; con farsi menzione del Cimiliarca, del Comito, de' maestri di scuola, e degli altri *qui faciunt officium* nel dì festivo del Santo, vi si comprendono chiarissimamente gli Eddomadarj, socj e compagni del Cimiliarca, del Comito, e de' Maestri di scuola; anzi gli stessi *qui officium faciunt* secondo il primitivo istituto. Ed acciocchè si tolga ogni equivoco passiamo a contemplare quel che si trova registrato negli stessi Riti Orsiniani, dai quali apparirà più chiaro del meriggio, che gli Eddomadarj non solo erano esistenti nell'anno 1335., e 1336:, ma che erano tanto antichi, quanto quelli, che avean antichissimo diritto di andar *soli* nell'esequie, di comporre essi per ragion di rito *il Capitolo*, di percepir soli gli emolumenti, e le candele, di elevare la Croce, e di celebrar tutte l'esequie, ed anniversarj nella maggior Chiesa di Napoli. Non occorre altro per comprender tutto ciò, che il rileggere gli altri capi de' Riti Orsiniani, i quali sono i seguenti: „Cap. LVII. „ Item quod quotiens vocati fuerint Hebdomadatii, uti de CAPITULO, habent eorum JURA tam de pecunia, quam de candelis: quod „ SEMPER observatum est. Quæ candelæ in manus pervenient magistri „ scholarum Hebdomadæ dictorum Hebdomadariorum, quas ipse dividet dictis Hebdomadariis, UNAM PRO QUOLIBET, exceptis iis qui duas „ vel plures habebunt, sicut EST CONSUETUM. Primo Sacrista habebit undecim candelas, quarum decem dabit infrascriptis videl. duas candelas „ debent habere illi diaconi qui déferunt candelabra, duas qui defert turibulum, quatuor qui DEFERT CRUCEM, tres reliquas dictus Sacrista, & „ dicitur Presbyter Gentilis; duas candelas pro quolibet debent habere Capichori, duas pro quolibet Cellararii, quatuor Diaconi turris sacræ sive sonent, sive non, & quatuor alias debet habere ille diaconus, cui dictus „ magister scholarum commisit sonare campanam pro defuncto, sicut est consuetum sonare. Tres candelas debet habere ipsemet magister scholarum, „ unam uti HEBDOMADARIUS, unam uti OFFICIALIS, tertiam uti „ CANDELARUM DISPENSATOR." Segue l' altro cap. LVIII. „ Item quod dictæ candelæ quas CONSUETUM EST sumere pro talis „ Exequiis, sunt libræ octo, videlicet pro CIMILIARCHA una torcia librarum duarum, duæ candelæ libræ unius pro quolibet, & aliæ quatuor „ libræ candelarum, quæ dispensabuntur, ut supra dictum est." Succede il cap.

tum ipsius fiat Anniversarium pro anima sua per Hebdomadarios , quibus legavit tar. quatuor ; ita quod ille ex dictis Hebdomadariis, qui non intererit a parte Nobis Domine usque ad completum officium nichil habere debeat ; & immo legavit pro dicto Anniversario candelas de cera trigin-

---

cap. LIX. così : „ Item quod supradictus magister scholarum Hebdomadæ tenetur invitare Hebdomadarios ad omnes exequias & anniversaria PER IPSOS celebranda in ECCLESIA MAJORI Neapolitana , quia habet partem, & candelas superfluas. " Viene appresso il cap. LX. concepito così : „ Item quod quando dicti Hebdomadarii pro anima alicujus defuncti ORANT, „ debent habere de pecunia tarenos duos, & de candelis libras duas , quas „ dictus magister scholarum Hebdomadæ accipiet, ut eas CONSOCIIS dispen- „ set, ut supra dictum est." E finalmente il cap. LXI. è scritto del tenor seguente : „ Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCAN- „ TUR ; si INTUS NEAPOLIM, debent habere carolenos sexdecim & „ denarios viginti : si vero EXTRA , debent habere carolenos triginta & „ unum, & denarios viginti ; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST„ . Dunque *sic SEMPER observatum est*, che gli Eddomadarj eran chiamati all' esequie non solo *dentro la Città* , ma anche *fuori la Città* , o sia entro i confini della Diocesi per una determinata mercede ; che essi lo avean per dritto *habent jura*, e che nulla avean che fare in tali funzioni co' Canonici, ov' essi soli *sicut semper observatum est* , fossero invitati a funerali . E se tuttociò si scrisse, e si registrò ne' riti Orsiniani dell' anno 1337. si potrà più oltre contendere, che i nostri Eddomadarj non sieno gli Attanasiani, e non sieno più antichi della fine dell' anno 1336, o principio del 1337. se da tempo che oltrepassava ogni memoria, si era sempre osservato, che gli Eddomadarj avean dritto di andar soli all' esequie ; di celebrarle nella maggior Chiesa , e di elevar la croce della stessa Chiesa maggiore , e quel che più importa , avean tal dritto gli stessi Eddomadarj non solo in tutta la Città, ma anche in tutta la Diocesi; e ciò si apparteneva loro non per altra ragione, *nisi jure Cathedralitatis?* Se gli Eddomadarj fossero stati istituiti la prima volta dall' Arcivescovo Orsini non prima della fine del 1336. o principio del 1337. avrebbe potuto lo stesso Arcivescovo ne' suoi riti publicati nel dì 1. Maggio dello stesso anno 1337. parlare degli Eddomadarj, come di un Corpo, la cui origine sorpassava ogni memoria? Ma a che ci andiam più oltre fra tali cose rivolgendo, se l'evidenza del fatto bandisce le contrarie ipotesi, e richiama la ragione umana in difesa del vero ? Veggasi in fine un documento, registrato nella visita di Annibale di Capua . Questo contiene un' istromento , stipolato a 25. Maggio dell' anno 1333. per Notar Rainaldo Isclano, e riassunto nel 1360. per mano di Notar Rainone Isclano, nel quale si fa chiara, espressa , e specifica

ginta untiæ unius pro qualibet; & voluit & mandavit; quod in Anniversario fiat luteria una de cera super corpus suum ad arbitrium subscriptorum exequutorum suorum. Item legavit hospitali S. M. de Virginibus de Neapoli &c.

IX. Si raccoglie dalle parole del recato monumento, che sarà

cifica menzione degli Eddomadarj della maggior Chiesa: se ne contempli il tenore; „ Instrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maii 1360. manu „ Notarii Rainoni Isclani de Neap. reassumptionis cujusdam Instrumenti con- „ fecti Neapoli DIE 25. Mensis Maii 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani „ de Neapoli ad Instantiam Cellarariorum CONGREGATIONIS HEBDO- „ MADARIORUM MAJORIS ECCLESIÆ NEAPOLITANÆ, per „ quem apparet. . . . . . . propterea dicti Cellararii præstiterunt assensum, „ & fuit ratificatum PER ALIOS HEBDOMADARIOS DICTÆ CON- „ GREGATIONIS. " Adunque nell'anno 1333. un anno prima della costituzione funeraria dell'Arcivescovo Orsino, e tre anni prima della rinovazione dell'Inventario de' beni, e pesi dell'Ospedale di S. Attanasio, ed anche quattro anni prima della compilazione e publicazione de' Riti Orsiniani, eravi la litterale esistenza degli EDDOMADARJ, e de' loro *Cellararj*, e tutti componevano la loro *Congregazione* nella maggior Chiesa di Napoli. Ecco come da se cadono tutti i pretesi argomenti negativi, fatti in contraria sentenza con tante frustanee indagini, e sottigliezze.

Non ha poi fondamento quel che sì afferma dal Ch. Mazzocchi nella *pag.* 168. e *seg.* che gli Eddomadarj, ch'egli chiama *NUOVI*, fossero stati dotati dal Capitolo, e che con tal dotazione furono da' Canonici surrogati *in onus quotidianum*. Questa afferzione non ha altro fondamento, che il dirsi di essersi trovate nell'Archivio Capitolare alcune informi istruzioni *sine die & consule* composte verso l'anno 1574. che si davano al Primicereo, e ad altra persona che non sì nomina per parte del Rev. Capitolo di Napoli. Ecco quelche sì legge in questa informe cartola: " S'ha d'avvertire di dire a „ sua Santità, qualmente per traditione de' nostri antiqui s'intende, e tiene „ per fermo, che venti Eddomadarii, che continuatamente assistevano in detta Chiesa Cattedrale per servitio di quella che siano stati posti, e surrogati „ dalli Canonici, alli quali Eddomadarii furono assignate alcune entrate del „ Capitolo: il perchè ragionevolmente ha dimandato non imponersi nuovo „ peso a detto Capitolo, e che tampoco si dismembri più l'entrata di detto Capitolo. "

Già questa afferzione ha bisogno di pruova, e di prova concludente; dappoichè trattasi di una dotazione fatta al Collegio degli Eddomadarj dal Rev. Capitolo. Ma non solo non ci è alcun rastro di pruova, che anzi dalle altre parole delle suddette *informi Istruzioni* rapportate dallo stesso Ch Maz-

rà intieramente trascritto nel fine di questa Scrittura, che il Collegio degli Eddomadarj, o sia la Congregazione del Salvadore era una istessissima cosa., dappoichè nel testamento di Nicola di Nola quegli altra volta detti nel diploma di Anselmo nel 1213. *Clerici Congregationis Sal-*

Mazzocchi pag. 168. si manifesta, che il Capitolo aveva offerti docati 200. per *venti Preti* per *surrogarli* nè dì feriali in luogo de' Canonici. Eccone le parole: „ Si ha anco d'avvertire, che se il Papa replicasse, che per *memoriale* „ del Capitolo si hanno *offerto* duecento docati annui per pagamento de' *ven-* „ *ti Preti*, che s'*avriano* da surrogare *in loco* delli Canonici li dì feriali: a „ questo motivo &c. " Dunque è chiaro, che i Canonici verso il 1574. dopo la Bolla di Pio V. per disobligarsi dal Coro, volevano surrogare *venti Preti*; i quali non erano nè esser poteano gli *Eddomadarj*, e perciò aveano offerto docati 200. il che non ebbe effetto. Ed ecco, che in quelle medesime Istruzioni s'incontra una contradizione invincibile. Ma si sia rotondamente, e costantemente parlato di dote costituita agli Eddomadarj; che pro? Tutta la pruova si riduce alla già indicata assertiva. Mostrerem noi con chiari documenti il contrario.

Primieramente è da sapersi, che il Capitolo de' Canonici fin al 1343. avea un numero indefinito, secondochè apparisce da un Bolla di Benedetto XII. E si ridusse nell'anno 1343 al numero di XL. per non potersi altrimenti sostentare. In quella occasione lasciandosi i Canonici Prebendati alla libera disposizione dell'Arcivescovo, si convenne, che gli altri Canonici si dovessero eleggere dall'Arcivescovo insieme e dal Capitolo. Vedi Chioccarelli *pag.* 222. Se fosse vero, che il Capitolo avesse dotati gli Eddomadarj per rifondere a costoro *il peso quotidiano*, e se erano così doviziosi, a che ridurre a minor numero il loro corpo per trovar modo da sostentarsi? E se fossero essi stati i dotatori de' pretesi nuovi Eddomadarj, come avvenne, che non trascurando il dritto di eleggere i Colleghi Canonici, abbiano trascurato quello di destinare essi al servizio della Cattedrale, ed al peso quotidiano i pretesi nuovi Assisii, che sì liberamente dotarono? Chi non sa, che i nostri Eddomadarj sono tutti Prebendati, e si conferiscono dal solo Arcivescovo indipendentemente dal Capitolo? Ciò avvenne non per altra ragione, se non perchè l'esistenza della loro Congregazione, o Collegio, nacque prima della formazione del nuovo Capitolo della Cattedrale.

Ma vediamo di grazia da' documenti dello stesso secolo XIV. se possa mai esser vera la supposta, ed efimera dotazione Capitolare. Bartolomeo Chioccarelli, *de Episc. Neap. pag.* 253. fa parola di una convenzione dell' anno 1390. tra l'Arcivescovo, ed i Canonici. Pretendevano i Canonici, che l'Arcivescovo era tenuto di dar loro per l'intervento nella Maggiore Chie-

Salvatoris , si dicono *HEBDOMADARII SALVATORIS*. Oltre a ciò apparisce, che esisteva il Cimitero secondo l'uso di que'tempi o sia la sepoltura degli Eddomadarj , che si elesse il predetto Sacerdote di Nola , e che quello era situato *IN MAJORI ECCLESIA NEAPO-*

Chiesa ne'dì festivi, giusta il solito, lo stabilito STIPENDIO. L'Arcivescovo dall'altra parte disse esser vera tal dovuta prestazione; ma siccome la mensa Arcivescovile era ridotta a non poter più tollerare tal peso per le circostanze de' tempi, così si convenne, che tal prestazione sì moderasse a minor ragione fino a che non racquistasse la mensa i suoi dritti ed entrate. Questa convenzione fu stipolata per manu di publico Notajo nel dì 3. Decembre dell'ann. 1390. e leggesi nel *num.* 7. del Sommario degli Eddomadarj stampato nel 1752. Si notino le seguenti parole: " In præsentia mei Notarii publici, &
„ testium infrascriptorum Reverendissimo in Christo Patre & Domino Gu-
„ glielmo miseratione divina Arciep. Neap. ex una parte; & Venerabilibus
„ Viris domino Mayello de Zurba, D. Goffrido de Milano . . . . Canoni-
„ cis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad hoc Capitulariter congregatis parte
„ ex altera. Præfati vero Canonici asseruerunt . . . . . . quod ipse dominus
„ Archiepiscopus tenetur dare eis Canonicis & Capitulo infrascriptis festivita-
„ tibus infrascriptas pecunias, quantitatis videlicet: In festivitatibus Nativita-
„ tis Dominicæ, Epifaniæ Domini Nostri Jesu Christi, Purificationis B.M.V.,
„ Annunciationis B.M.V., Resurrectionis Dominicæ, Prima Dominica Men-
„ sis Maii, Ascensionis Domini Nostri Jesu Christi, Pentecosten. Salvatoris,
„ Assumtionis B.M.V., Nativitatis B.M.V., omnium Santorum. Et pro
„ juribus molendinorum debitis eidem Capitulo, ac in singulis festivitatibus
„ præmissis, in quibus Capitulum, & Canonici debent *interesse* in Vesperis,
„ Matutinis, & Missis. In Majori Ecclesia Neapolitana soliti sunt percipere,
„ & habere ab Archiepiscopis, qui pro tempore fuerunt in dicta Ecclesia
„ unciam unam de carolenis argenti . . . . . . qua quidem assertione sicut
„ præmittitur per ipsum Capitulum & Canonicos facta, præfatus Dom. Ar-
„ chiepiscopus ipsa audita dixit, & confessus existit, præfatam assertionem
„ fuisse & esse veram, tamen quod ipse, (ut notorium est ad præsens) fru-
„ ctus dictæ suæ Ecclesiæ non percipit . . . . . ad infrascriptam concordiam
„ devenerunt . . . ipse Dominus Archiepiscopus dabit & dare promittit eis-
„ dem Capitulo & Canonicis uniquique ipsorum Canonicorum præsenti in
„ dictis festivitatibus, in quibus debent habere unciam unam, in Vesperis,
„ Matutinis, & Missis, grana decem . . . . . post vero reductionem ad me-
„ liorem statum, & quod dictus Dominus Archiepiscopus percipiat fructus
„ suos, promittit idem dominus Archiepiscopus dare eisdem Capitulo & Ca-
„ nonicis in singulis festivitatibus ipsius solutionem plenariam, prout in asser-
„ tione præfata continetur. Da

POLITANA, come si dimostra con quelle parole: *elegit sibi sepulturam . . . . . in Cimiterio S. Salvatoris sito in Majori Ecclesia Neapolitana*. Ecco adunque che gli Eddomadarj del Salvadore nell' anno 1366. aveano il lor Cimitero non già fuori dell'odierna Cattedrale, ma posto, e col-

---

Da questa antica convenzione dell' ann. 1390. si manifestano più cose I. che il Capitolo de' Canonici non fu mai il Collegio istituito da S. Attanasio, per essere stato questo Collegio dotato da quel S. Vescovo, con quelle parole di Gio. Dacono, *offerens TERRAS*, *ex quibus hujusmodi aleretur Collegium*, e come tale perpetuamente addetto all' Uffizio quotidiano nella Maggiore Chiesa succeduta all' antica Stefania II. Che il Capitolo de' Canonici, per essere indotti ad intervenire nella stessa odierna Cattedrale, con quella parola *INTERESSE*, e non *praesse*, nelle designate festività dell' anno, dovettero gli Arcivescovi dalla lor mensa costituir loro lo *stipendio* III. Che come questo stipendio già prima stabilito nella erezione della odierna Cattedrale non si contribuiva per la deficienza delle rendite della mensa, così i Canonici ne pretesero l' adempimento IV. Che l' Arcivescovo confessò esser vera tal loro domanda, e perciò si transigette. In quella accasione poteano benissimo i Canonici allegare, ch' essi con aver dotati gli Eddomadarj per surrogarl' in vece loro al peso quotidiano, non eran tenuti ad intervenire nè anche in que' dì festivi, per essere mancato loro il solito *stipendio*. Nell' ann. 1390. era agevole a provare la pretesa dotazione; dappoichè volendosi creati gli Eddomadarj nell' ann. 1335. o 1336. potea ben apparire da legittimo documento una sì generosa dotazione.

All' incontro apparisce da altri documenti trascritti nel Sommario degli stessi Canonici dopo l' allegazione di D. Agnello Franchini nel *num*. 21. e 22. che nel corso dello stesso secolo CIV. furono unite alcune Prebende, o sia Eddomade con altri benefizj alla Congregazione del Salvatore. Questa aggregazione non fu fatta dal Capitolo, ma così da D. Leonardo Pagano, come dalli Arcivescovi Bernardo, Ludovico Bozzuto, Nicolò, e Gasparo di Diano. Leggesi nella Bolla dell' Arcivescovo Nicolò diretta: " Dilectis No-
„ bis in Christo *Venerabilibus Viris* Hebdomadariis Nostræ Neapolitanæ Ec-
„ clesiæ: „ E si notino le seguenti parole: „ Sane intelligentes quod habetis in
„ dicta nostra Ecclesia Neapolitana quandam Congregationem vocatam Con-
„ gregatio Salvatoris, quæ Congregatio habet fructus adeo tenues & exiles,
„ maxime *propter guerras*, quæ fuerunt in Regno Siciliæ, & præsertim in
„ Civitate, & *Dioecesi* Neapolitana, quod vix potestis de dictis fructibus in
„ dicta nostra Ecclesia & Congregatione ipsius *in divinis Officiis solitis &*
„ *debitis* deservire. " Lo stesso si ripete nella Bolla dell' Arcivescovo Gaspare, spiegandosi di più " Maxime propter guerras præteritas, quæ vigerunt
„ in

e collocato *IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA:* perciocchè tal luogo si conveniva a' Ministri della Maggiore Chiesa i quali vi erano perpetuamente addetti, ed attendevano alla celebrazione de' Divini uffizj, ed al culto indefesso della Messa publica quotidiana a tenore del

X 2 loro

„ in regno Siciliæ, *terræ laboris* &c. " Indi si viene all' atto di unione di alcuni benefizj, e si dice: " Unimus, annectimus, & incorporamus dictæ „ Congregationi Salvatoris veteris dictæ nostræ Ecclesiæ Neapolitanæ. Ita „ quod ex nunc in antea sit, & esse debeat dicta Ecclesia Sancti Joannis „ cum juribus & pertinentiis suis omnibus incorporata & unita dictæ Con„ gregationi dicti S. Salvatoris ".

Da questi documenti sì raccoglie primieramente, che la Congregazione del Salvatore componevasi dagli Eddomadarj, e volendosi provvedere a costoro, sì fece l' unione alla stessa Congregazione del Salvatore. In secondo luogo si rileva, che questa Congregazione del Salvatore, ch' era la stessa che il Collegio degli Eddomadarj avea il suo fondo dotale; Ma che le preterite guerre aveano talmente devastati i loro poderi, che ne derivò la tenuità delle rendite, per cui fu di mestieri di aggregare altri benefizj appunto per potere l' individui di tal Congregazione, quali erano gli Eddomadarj *in divinis Officiis solitis & debitis deservire*. In terzo luogo si manifesta, che riportandosi tutto il fondo dotale della Congregazione del Salvatore, la quale Congregazione esisteva prima della odierna Cattedrale, come non si è mai controvertito; ne seguita necessariamente, che la medesima Congregazione, dal cui fondo alimentavansi gli Eddomadarj che la componevano, non fu mai dotata dal Capitolo per rifondere a costoro il peso lor quotidiano istituito da S. Attanasio nella Chiesa del Salvatore, ma i veri Ministri Attanasiani furono sempre gli Eddomadarj componenti il Collegio e la stessa Congregazione del Salvatore, la prima volta dotata da quel S. Vescovo, ed indi depauperata in parte per le guerre che furono specialmente in Terra di lavoro e Diocesi di Napoli, dove aveano, come pur oggi conservano, i loro antichi effetti. In quarto luogo la predetta Congregazione del Salvatore, che componevasi de' Ministri della maggior Chiesa chiamati Eddomadarj, era quel corpo o persona morale ed intellettuale, che per le passate disavventure, fu debitamente soccorso colla unione di alcuni benefizj e Prebende ad essa fatta dall' Arciescovo, e non dal Capitolo. Non merita poi risposta il dirsi che tali unioni furon fatte *de consensu Capituli*. Così prescrivono i Canoni, dove prima tali atti si adempivano col consenso del Clero.

Nè si dee quì tralasciare, che si è creduto, che Annibale di Capua Arcivescovo di Napoli avesse dubitato della origine degli Eddomadarj nella visita dell' ann. 1582. con quelle parole: " In prædicta Majori Ecclesia est

„ Col-

loro istituto: siccome anche si rileva dalla Bolla di Bernardo Arcivescovo dell'anno 1378. diretta agli Eddomadarj, i quali assiduamente celebravano nella maggior Chiesa *matutinos*, *Missas*, *&* *horas*, *&* *alia divina officia*, siccome in quella si legge. Questo Cimitero, ch'era l'an-

---

„ *Collegium* Presbyterorum numero viginti duorum, qui nuncupantur Hebdo„ madarii, ex eo quippe, quia per hebdomadam deserviunt, nec mihi liquet „ quo tempore & a quo fuerit institutum." Il dottiss. Can. Majelli nell' aurea sua operetta da noi più volte commendata, come colui, il quale erane più che altri bene informato, dà sode risposte a questa objezione; ma fra tutte ci piace una sola trascriverne, ch'è la seguente nella *pag.* 55. " Le recate pa„ role della Visita di Annibale di Capua non sono di detta Visita, nè di „ detto Arcivescovo, ed è ciò chiarissimo, poichè nella fine di detta Visita „ dopo la soscrizione di detto Arcivescovo si vede aggiunto un altro quinter„ no di altra carta, altro carattere, e senza soscrizione, con questo titolo: „ Brevis enarratio Status Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ de anno 1582. „ E nella medesima narrazione trattandosi degli obblighi de' Signori Canoni„ ci, che dicesi Servitium anniversariorum manualium, soggiugne l'autore „ della Narrazione: Novissime in præcedentibus litteris declaratoriis Sanctæ „ Congregationis Tridentini Concilii PER BONÆ MEMORIÆ HAN„ NIBALEM ARCHIEPISCOPUM in Diœcesana Synodo fuit servitium „ prædictum moderatum &c. E quando quest' Autore scrivea la narrazione, „ era già passato a miglior vita BONÆ MEMORIÆ Hannibal Archiepisco„ pus sin dal 1595. a 2. Settembre " Fin quì il sincerissimo Can. Majelli. Ma senza pregiudizio del vero supponghiamo, che quel *bonæ memoriæ Hannibal Archiepiscopus* avesse effettivamente creduto, che non gli costava nè in qual tempo, nè dà chi fosse stato istituito il Collegio degli Eddomadarj; ne seguira che fu certamente colpa de' Canonici di non appagare la supposta curiosità di quell' Arcivescovo. Essi per altro aveano nel loro Archivio quelle di sopra menzionate Istruzioni scritte pochi anni prima verso l'ann. 1574. e con queste alle mano poteano persuaderlo, che gli Eddomadarj erano stati dotati dal Capitolo, il quale poteva senza scrupolo riputarsi per il loro Autore, senza attendere ad ulteriore ricerca. Ma qual ricerca potea mai fare quel *bonæ memoriæ Hannibal Archiepiscopus*, se egli era di già trapassato, e gli venne tal curiosità dopo morte? e perciò l'ombra del nostro Annibale *bonæ memoriæ* scrisse così: *Nec mihi liquet*. Potea anzi quell' ombra veneranda dar un ricordo più proprio a chì non contento del suo, si arroga l'altrui, consimile a quello del celebre Gioviano Pontano, il quale tra le altre cose lasciò scritto sulla sua sepoltura: *Ego vero te hospes noscere in tenebris nequeo: sed te ipsum ut noscas rogo*.

l'antica ſepultura degli Eddomadarj, per dirſi collocato *in Majori Eccleſia*, anche dopo eretta l'odierna Cattedrale, eſſer dovea collocato prima di tal nuova erezione nella Chieſa del Salvatore, o ſia la Stefania, e propriamente nella Croce dell' odierna Cattedrale, altrimenti non ſi potrà mai verificare, che quel tal Cimitero nell' ann. *1366.* foſſe ſituato *in Majori Eccleſia.* Ma nell' ann.1414. ſi ſtimò ſituare in un'altro luogo più conveniente la ſepultura degii Eddomadarj, e propriamente nel Coro della Maggiore Chieſa, prima collocato nel centro dell'.odierna Cattedrale, dappreſſo alla ſepoltura degli Arciveſcovi: ſu di che ſarà luogo di accennare il di più nella ſeconda Parte di queſta Scrittura. La qual coſa viepiù conferma l'antico dritto di queſto Collegio o Congregazione nell' antica Cattedrale Chieſa del Salvadore, ampliata poi colla coſtruzione dell' odierna Cattedrale.

X. Per ſerbare l' ordine de' tempi incontriamo un altro documento dell' anno 1458. che interamente traſcritto ſi potrà leggere nella fine di queſta ſcrittura, col quale mirabilmente ſi dimoſtra il perenne dritto de' noſtri Eddomadarj. Nell'anno 1458. fu ſtipolato Iſtrumento di donazione tra Giovannotto Caſſapoto co' *Venerabili Eddomadarj* della noſtra Cattedrale, il quale contiene una donazione di alcune caſe che far volle lo ſteſſo Giovannotto a' predetti Eddomadarj col peſo di due Anniverſarj e della celebrazione di alcune Meſſe, eleggendoſi la ſepoltura degli ſteſſi Eddomadarj. Si notino le ſeguenti parole: *In nomine Chriſti. Amen. Anno Nativit. ejuſdem milleſimo quadrincenteſimo quinquegeſimo octavo, die decimo ſeptimo menſ. Februarii, ſextæ Indictionis Neap. Regnante Sereniſſimo, & Illuſtriſſimo Domino noſtro D. Alfonſo Dei gratia Rege Aragonum, Siciliæ citra & ultra Farum, Valentiæ, Hieruſalem, Hungariæ &c. . . . In noſtri*

ſtri præſentia perſonaliter conſtitutis Venarabili viro Domno Johannotto Caſſapoto de Neap. agente ad infraſcripta omnia, & ſingula pro ſe & ſuis hæredibus & ſucceſſoribus ex parte una; & Venerabilibus Viris Domno Dominico Veſpulo de Neap. Domno Johanne Antonio Tuſiotta de . . . Domno Jacobo Surrentino de Neapoli, & Domno Andrea de Coterio de Cava EPDOMADARIIS MAJORIS *Ecclesiæ Neapolitanæ , ac Confratribus Confratanciæ Congregationis Sancti Salvatoris veteris ejuſdem Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ, agentibus dictis Domno Dominico, Domno Johanne Antonio, Domno Jacobo, & Domno Andrea ad ſubſcripta omnia pro ſe ipſis quibus ſupra nominibus in dicta Congregatione & Confratancia, ac ſuis hæredibus in eadem Confratancia & Congregatione, & pro ipſa Confratancia , & Congregatione Sancti Salvatoris veteris ex parte altera. Præfatus quidem Domnus Johannottus coram nobis aſſeruit... habere. . . quaſdam domos . . . . Ipſe quidem Domnus Johannottus conſiderans, & attendens quia ſenex eſt . . . . ex devotione quam habuit & habet ad* SALVATOREM *noſtrum Jeſum Chriſtum. . . & ad* DIVINA OFFICIA & MISSAS , *quæ per Venerabiles Presbyteros dictæ Congregationis, & Confratanciæ in dicta Majori Eccleſia Neapolitana celebrantur, & ad laudes cunctis horis Canonicis devotiſſime celebratas, cupiens cum rediret ad Patrem omnipotentem in* SEPULTURA *Epdomadariorum conſtructa intus prædictam Majorem Eccleſiam* Neapolitanam *ſepelliri , volens pro remiſſione ſuorum peccaminum dictis Miſſis, Orationibus, & Officiis partem habere . . . ſponte, non vi , dolo, &c. . . . . ob reverentiam ſacratiſſimi* SALVATORIS . . . . *in perpetuum domos prædictas . . . donavit , obtulit, & largitus fuit dictæ Congregationi & Confratanciæ Sancti Salvatoris veteris Majoris* Eccleſiæ *Neapolitanæ do-*

na-

nationis titulo irrevocabiliter inter vivos . . . sub pactis ; & conditionibus infrascriptis, videlicet, quod Hepdomadarii & Confratres prædicti dictæ Congregationis . . . teneantur in perpetuum . . . celebrare & facere duo Anniversaria . . . . in dicta Majori Ecclesia Neapolitana unum in Cappella de Minutilis, & aliud ANTE FIGURAM DICTI *SALVATORIS de fructibus . . . & de reliquo fructuum prædictorum dictarum domorum annuatim celebrentur in dicta Majori Ecclesia Neapolitana per Epdomadarios dictæ Congregationis Ecclesiæ Neapolitanæ tot Missæ, quot dici poterunt. . . & teneantur dicti donatarii quibus supra nominibus corpus dicti Domni Johannotti donatoris sepeliri facere in sepultura prædicta Epdomadariorum constructa intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam*, con quel che siegue. Dal recato monumento si rilevano più cose. I. Che gli Eddomadarj dinotandosi coll' aggiunto di *Venerabili*, e coll' altro di *Domni* erano tutti ragguardevoli Sacerdoti, e Presbiteri. II. Che tutti costoro componevano il Collegio o sia la Congregazione che cominciossi anche a dinominare Confrataŋza del Santo Salvatore. III. Che per dinotare l' antico dritto di questa Congregazione e Collegio, che prima della dedicazione dell' odierna Cattedrale alla Vergine Incoronata, o Assunta, era assolutamente dedicata al Salvatore, vi si aggiunse la dinominazione di Congregazione *Hebdomadariorum, & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ*. IV. Che gli Eddomadarj si disegnavano *Confratres Congregationis Sancti Salvatoris*, ch' erano sinonimi, e dinotava lo stesso, come si avvertì nell' altro documento di soprarecato del 1366., che il dirsi *Hebdomadarii Salvatoris*. V. Che questo corpo di Sacerdoti secondo la primitiva sua istituzione e secondo il diploma dell' Arcivesc. Anselmo del 1213. prima dell' erezione dell' odierna Cattedrale continuava nel perenne esercizio de' divini

vini Uffizj, della Messa publica quotidiana, del cui suffragio volle aver parte il donante Giovannotto. VI. Che questi mosso dalla divozione che avea verso il *Sacratissimo Salvatore* dispose, che uno degli Anniversarj si celebrasse *ante figuram dicti Salvatoris*, ch' è quella appunto la quale oggidì esiste nella Cappella a man destra dell' Altar Maggiore, della qual figura, ch' è antichissima, sarà più acconcio nella II. parte di questa scrittura di favellare. E VII. finalmente che il donante Giovannotto voll' esser seppellito nella sepoltura degli Eddomadarj, detti anche Confratelli della Congregazione del Salvatore, la quale, come si è di sopra osservato, fin dal 1414. fu costrutta nel centro dell' antico coro dell'odierna Cattedrale dappresso quella degli Arcivescovi. Or se tutte queste cose risvegliano un' altissima idea del nostro Collegio, che per tanti secoli ritenne l' antico dritto, e specialmente il ritenne dopo la erezione dell' odierna Cattedrale; non si sà immaginare, come quel nome di *Confratancia Sancti Salvatoris* abbia potuto a dì nostri presso di alcuni far concepire una bassissima idea del primitivo Collegio della Cattedrale Chiesa del Salvatore. S. Attanasio istituì il primo questo Collegio per la Messa publica quotidiana *in Ecclesia Salvatoris, quæ Stephania vocatur*: nel 1213. perdurava questo Collegio col nome di Congregazione del Salvatore, e tutto era addetto alla celebrazione de' divini Uffizj, e della publica messa. Non ci è stato nè ci sarà Collegio Ecclesiastico, che non si sieno dinotati i membri che lo compongono col primitivo instituto della Religion Cristiana, qual' è quello di *Fratres*, che fin da tempi Apostolici si è gelosamente nella Chiesa custodito. Il ragguardevole Can. Sparano nella part. 1. pag. 195. afferma, che nel Comito nel *fol.* 83. fino all' 85. si contiene *un ordine de' divini uffizj*, ed in que-

questo si fa perpetua menzione della voce *FRATRUM*; che il Mazzocchi opinò essersi quello composto *ad usum Neapolitanarum Fratriarum*, di cui ciascuna parocchia era fornita; e che perciò nella Congregazione *FRATRUM SALVATORIS* si fosse tale ordine osservato, ed anche nelle matrici Chiese, e che ciò rilevasi dalla carta di Pietro Arcivescovo di Napoli, nella quale si legge: *Nos cunctas Congregationes Sacerdotum, & Clericorum*. Egli all'incontro conchiude contro al Ch. Mazzocchi, che quella carta appartenga a' Canonici; e la voce *FRATRUM* usata in quell' *Ordine de' divini uffizj* potea ben riferirsi a' Canonici del suo Capitolo. Or se la voce *FRATRES* potea meritare di esser applicabile a' Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli; come poi attribuendosi al Collegio degli Eddomadarj diviene nota di viltà, e di disprezzo? Il Cimiliarca primo in ordine di questo Collegio non può altrimenti considerare gl' individui che lo compongono, che col nome di suoi *socj*, come l'Arcivescovo Anselmo fin dal 1213. gli convenne dinominare. Questo medesimo corpo col suo Cimiliarca perdurò cogli stessi dritti, e col primitivo suo istituto dopo l'erezione della nuova Cattedrale dedicata alla Vergine Incoronata, o Assunta, con ritenere tutte le antiche sue prerogative, delle quali godea *in Ecclesia Salvatoris*; e per mostrare che non si era cambiata la sostanza della cosa, non ostante la nuova dedicazione, conservò l' antica dinominazione di *Congregazione del Salvatore*, e quella di *Eddomadarj del Salvatore*, e per alludere all'antica Stefania, ed all'originario suo titolo del Salvatore, perpetuò nell' esercizio del suo istituto col dirsi. *Congregatio Salvatoris veteris*, che secondo l' uso de' tempi posteriori venne anche *Confratancia* dinominata, la quale composta veniva da que' Socj del Cimiliarca, da que' membri del Colle-

gio, detti prima *Fratres*, e racchiudeva nel suo seno tutti quelli Venerabili Sacerdoti, che fin da S. Attanasio fur dedicati al publico culto della Chiesa del Salvatore, o sia nella Stefania continuati perennemente nell' odierna Cattedrale.

XI. Ma acciocchè viepiù si conosca quanto sia ben fondato il dritto degli Eddomadarj, addurremo un altro documento dell' anno 1471. che interamente si leggerà in fine di questa Scrittura, nel quale vedrà ognuno, quanta sia la giustizia che appartenga ad un corpo sì antico e cospicuo, che per tanti secoli è stato lo splendore della maggiore Chiesa di Napoli. Il documento contiene una censuazione dal Collegio degli Eddomadarj fatta di una casa in parte ruinosa con altri membri a pro del Dottor Giovanni Setario. L'istrumento fu stipolato nell'ann.1471. Per tal censuazione dovettero congregarsi gli Eddomadarj. Ma dove si congregarono? Chi 'l crederebbe? *IN CHORO MAJORIS ECCLESIÆ NEAPOLITANÆ*. E come mai si congregarono? *AD SONUM CAMPANÆ*. Ecco che la Maggiore Chiesa, il Coro della Maggiore Chiesa, il suono della Campana della Maggiore Chiesa fan concepire a prò di questo corpo quel dritto che non avrebbero potuto mai esercitare, ove fosse stata di ragione del Capitolo di Napoli, che segregato stavasene nella Chiesa di S. Restituta. Rapporteremo alcune parole di questo Istrumento, perchè avendosi sotto gli occhi possa ciascuno rendere al nostro Collegio il dovuto ossequio, ed onore. Ecco le parole: *In nomine Domini Amen. Anno a Nativitate Domini millesimo quadrincentesimo septuagesimo primo . . . Personaliter constitutis Venerabilibus viris Domno Antonio di Frasso, Domno Antonio de Rosso, Domno Gabriele Girolla, Domno Nicolao de Consilio, Domno Jocobo surrentino, Domno Angelillo Paulillo,* Do-

Domno Francisco Lupariello, Domno Antonio de Rogeriis, Domno Johanne de Pontecurbo, Domno Petro de Mercurio, Domno Luca Dannano, Domno Minecbello Scolesio, Domno Dionisio de Monde, Domno Christofano de Matera, Domno Marcbo Cbyojano, Domno Stefano Valentino Edomadariis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ congregatis, & cobadunatis in unum AD SONUM CAMPANÆ IN CHORO IPSIUS MAJORIS ECCLESIÆ *Neapolitanæ facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem ipsius Congregationis Edomadariorum & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ, agentibus pro se ipsis nomine dictæ eorum Congregationis & eorum successoribus in eadem, ex una: Et egregio legitimo Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive, & habitatore Neapolis agente ad infrascripta omnia pro se, & suis hæredibus & successoribus, ex parte altera*. Le altre espressioni che si leggono nel documento sono consentanee alle altre di sopra recate, siccome si può osservare dalla lettura del medesimo in fine della Scrittura, ove parimenti si troverà registrato un altro documento del 1451.

XII. Per vieppiù confermare il dritto del Collegio degli Eddomadarj, in tempo appunto che col nome di Congregazione e di Confratanza veniva contradistinto, rapporteremo due altri Istrumenti, il primo stipolato nel dì 8. Marzo dell' ann. 1496. ed il secondo nel dì 3. Gennajo dell' ann. 1497. nell' uno e nell' altro gli Eddomadarj si congregarono IN CHORO *majoris Eclesiæ Neapolitanæ ad* SONUM CAMPANELLÆ MORE ET LOCO SOLITIS. Ecco le parole del I. documento: *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quadrincentesimo nonagesimo sexto, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Alexandri divina providentia Papæ sexti Anno quarto: die vero decimo octavo mensis Martii quartadecima Indictionis Neapoli me Notario publico, & testibus infrascriptis personaliter*

adcersitis precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum ad Venerabilem Majorem Ecclesiam Neapolitanam, & dum essemus ibidem INCHORO dicte Ecclesie, & coram nobis constitutis cohadunatis, & congregatis AD SONUM CAMPANELLE MORE, ET LOCO SOLITIS ET CONSUETIS infrascriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregationis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, videlicet, Domno Nicolao de Santo Vito, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Johanne Baptista de Cioffis Cellarario, Dompno Domminico de Palmerio, Dompno Marino de Toppulo, Dompno Bernabo de Ametrano similiter Cellarario, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Antonio de Frasso, Dompno Gabriele Conte, Dompno Jacobo Cappello, Dompno Raymo de Calderio, & Dompno Angelo Barretta facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem dictæ Congregationis agentibus pro se ipsis, eorumque successoribus in dicta Congregacione & pro utili causa ipsius Congregacionis ex parte una, & nobili Laura de Lama muliere vidua relicta condam nobilis Nicolay Antonii de Leo &c.

Seguono le parole del II. documento: *In Dei nomine Amen. Per hoc presens publicum Istrumentum cunctis pateat evidenter & sit notum, quod anno a Nativitate ejusdem millesimo quadrincentesimo nonagesimo septimo, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini nostri Domini Alexandri divina providentia Pape Sexti anno quinto. Die vero tertio mensis Januarii decimequinte Inditionis Neapoli me Notario puplico & testibus infrascriptis personaliter ad cersitis ad majorem Ecclesiam Neapolitanam precibus & requisicione nobis factis pro parte partium infrascriptarum, & dum essemus ibidem IN CHORO dicte Majoris Ecclesie Neapolitane, & coram nobis constitutis & cohadunatis in unum AD SONUM CAMPANELLE MORE ET LOCO SO-*

LI-

LITIS infrascriptis Ebdomadariis & Confratribus Venerabilis Congregacionis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie, videlicet Dompno Macxeo Imperato, Dompno Luca Dammiano, Dompno Alexantro Migliuolo, Dompno Pirro de Mercurio, Dompno Jacobo de Ebulo, Dompno Francisco Frappiano, Dompno Urso Bonadia, Dompno Minico de Palmerio, Dompno Gabriele Conte, Dompno Bernarba de Ametrano, Dompno Cristofaro de Rainaldo, Dompno Johanne Baptista de Cioffis, Dompno Antonio de Frassis, Dompno Johanne Corsio, Dompno Mariano Joppulo, Dompno Jacobo Cappello, & Dompno Andrea Mantico, facientibus, ut dixerunt, majorem & saniorem partem Ebdomadariorum & Confratrum dicte Congregacionis Sancti Salvatoris veteris dicte Majoris Ecclesie Neapolitane agentibus pro se ipsis eorumque successoribus in dicta Congregacione, & pro utili causa ipsius Congregacionis ex parte una; & provido viro Angrisano Busso de Villa Casorie agente pro se &c.

XIII. Oltre i recati documenti, che furono stipolati nel corso del secolo XIV. e XV. è tempo oramai di recarne alcuni altri del secolo XVI. prima del Ponteficato del Sommo Pontefice Pio V. co' quali luminosamente si conferma, che il Collegio degli Eddomadarj congregavasi *in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad sonum Campanellæ more, & loco solitis* a sollennizare i publici atti giuridici, e talvolta in altro luogo della maggior Chiesa a loro arbitrio; la qual cosa piucchè bisogno non è, stabilisce l' antico dritto di questo corpo nella Maggiore Chiesa di Napoli. Il primo documento è segnato nell' anno 1522. in tempo dell' Imperadore Carlo V. e l' altro è segnato nell' anno 1562. sotto il Regno del Re Filippo II. Ecco il tenore del I. *In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a Nativitate ipsius anno millesimo quincentesimo vicesimo secundo. Regnantibus Serenissimis & Catholici.*

licis Dominis nostris Dominis Carolo de Austria divina fibi favente clemencia Romanorum Rege, & Imperatore semper Augusto: & Johanna de Aragonia Dei gratia Regina. Eodemque Carolo ejus filio primogenito Rege Castelle Aragonum utriusque Sicilie citra & ultra Farum Hierusalemque &c. Regnorum vero dictorum Regum in hoc Sicilie citra Farum Regno & Hierusalem anno septimo feliciter Amen. Die vicesimo Mensis Marcy decime Indictionis Neapoli in Majori Ecclesia Neapolitana. Nos Nardus Andreas Paliscandalus de Neapoli Regius ad vitam contractus Judex. Petrus Paulus de Maris de eadem Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum hoc Regnum Sicilie citra Fanum Regia auctoritate Notarius & testes infrascripti ad hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto publico declaramus, notum facimus, & testamur, quod predicta die in nostri presentia personaliter constitutis Venerabilibus Dompno Dominico de Neapoli, Dompno Vincencio de Taurello, Dompno Salvatore de Frasso Cellarario, Dompno Salvatore Pariscandulo, Dompno Thomasio Minnillo, Dompno Thomasio de lo Jacone, Dompno Mazeo Sclano, Dompno Andrea de Criscio, Dompno Luca Piscopo, Dompno Ludovico Nazillo Cellarario, Dompno Vincencio Garzuto, Dompno Joanne de Comite, Dompno Felice de Abundo, & Dompno Leonardo de Magistris de Neapoli Ebdomadariis Congregationis Venerabilis Cappelle Salvatoris veteris constructe intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam, majorem & saniorem partem Hebdomadariorum ipsius facientibus, ymmo totam dictam Congregacionem representantibus, ut dixerunt, congregatis in unum IN CORO ipsius Majoris Ecclesie ad SONUM CAMPANELLE, more & loco solitis, consentientibus prius in nos prefatos Judicem, notarium, & infrascriptos testes, ut in suos quatenus est pro cautela, cum sciant expresse nostre non esse jurisdictioni subjectos nostram Jurisdictionem & officium

rium in hac parte sponte & voluntarie prorogando agentibus ad infrascripta omnia nomine, & pro parte dicte Congregacionis, & pro eorum posteris in eadem, ipsiusque Congregacionis utili causa, ut dixerunt, ex una parte. Et Venerabili Dompno Johanne Russo de Napoli similiter Ebdomadario ejusdem Congregacionis consentiente &c.

Siegue il tenore del II.

In nomine Domini nostri, Domini Jesu Christi Amen: Anno a Nativitate ipsius millesimo quincentesimo sexagesimo secundo: Regnante Serenissimo Domino nostro Domino Philippo Dei gratia Rege Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie Croatieque &c. Regnorum vero ejus in hoc Regno Sicilie citra Farum anno octavo feliciter Amen. Die tertio mensis Julii quinte Indictionis Neapoli: Nos Thomas Anellus Scaranus de Neapoli Regius ad vitam ad contractus Judex: Thomas Anellus Baralli de eadem Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum orbem Apostolica & ubique per totum predictum Regnum citra Farum Regia auctoritatibus Notarius & testes subscripti ad hoc specialiter vocati & rogati presenti scripto puplico declaramus, notum facimus atque testamur; quod predicto die in nostri presentia constitutis Magnifico, & Reverendissimo Domino Horatio Bozzuto CIMINIARCA, Dominico Maffiolo, Federico Reale, Julio Gagliardo, Jacobo Dragono, Joanne Andrea Algadio, Jacobo Surrentino, Joanne Criscio, Vincentio Portio, Sebastiano Cioffo, Hyeronimo Matta, Hyeronimo Cacace, Vincentio Gargiuto, Salvatore Parascandalo, Petrillo Volpe Cellarario, Anello de Maria, Joanne Loisio Campanile, Joanne Loisio Fasano Cellarario, Philippo Riccio, Troyano Copeta, Vincentio Imperato, Dominico Antonio Criscono Ebdomadariis, una cum Reverendo Domino Anello Azuro ad presens absente Majoris Ecclesie Neapolitane, ac Confratribus Venerabilis Cappelle S. Salvato-

vatoris veteris construċte intus dictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam congregatis, & cohadunatis in unum in Cappella sub vocabulo Sancti Nicolay constructa intus eandem Majorem Ecclesiam ELECTA PRO LOCO CAPITULARI pro infrascripto actu perficiendo more & loco solitis, ut dixerunt, consentientibus prius in nos predictos Judicem, Notarium, & infrascriptos testes, quatenus est pro cautela cum sciverint & recognoverint, ac sciant & recognoscant nostre non esse jurisdictioni subjectos, nostramque jurisdictionem & officium in hac parte volentarie prorogando, eique seipsos submittendo. Agentibus infrascripta omnia tanquam Confratribus ac nomine & pro parte dicte Cappelle Sancti Salvatosis veteris, & pro eadem Cappella, eorumque successoribus in eadem quibuscunque ex una parte. Et Honorabilibus Magistro Baptista, & Magistro Andrea Rocchinis Fratribus &c.

XIV. Publicatosi il sacrosanto Concilio Tridentino nell' anno 1564., varie cose si stabilirono rispetto alle Chiese Cattedrali, specialmente nel Cap. XII. Sess. XXIV. e fra le altre che tutt' i Canonicati avessero annesso l' ordine del Presbiterato, Diaconato, o Suddiaconato, e che al Vescovo celebrante dovessero assistere ed *inservire*. Il Cardinal Alfonso Carafa nel dì 19. Febrajo del 1565. celebrar volle un Capitolo de' Canonici, per far osservare i decreti del Tridentino Concilio. Dagli atti di questo Capitolo si rileva la gran confusione degli ordini che ci si era introdotta, ed allora fu che volendosi obbligare i Canonici all' osservanza del Concilio così per l' annessione degli ordini sacri a' Canonicati, come per fargli assistere a' divini ufizj, fuvvi discrepanza tra loro, comechè si mostrassero tutti pronti ad ubbidire a' precetti del Cardinale. Sono memorande le parole che in quell' occasio-

ne

ne si differo , per mostrare che 'l Capitolo de' Canonici di Napoli era diverso da tutti gli altri Capitoli di tutte le Cattedrali , e che perciò il Concilio di Trento non comprese, nè potea comprendere il Capitolo della Chiesa di Napoli . Si affermò che i Canonici di questo Capitolo non sono tenuti al servizio della Chiesa; che essi non avean alcun obbligo , o alcuna cura ; e che perciò il solo nome di Canonico era sufficiente : Che sarebbe stata una novità il volerli gravare del peso dell' annessione degli ordini sacri a que' Canonicati ; che l' obbligo loro non era di esser promossi agli ordini sacri ; e che i Canonicati non mai sostennero un tal peso , ma che per antica consuetudine facevansi celebrare le messe capitolari dal loro Sagrestano . Eccone le parole : *Istud nostrum Capitulum est satis AB OMNIBUS Capitulis DIVERSUM, & non est Capitulum uti nostrum : unde Sac. Trid. Concilium NON POTERIT intelligi de nostro. Canonici enim nostri NON TENENTUR ECCLESIÆ SERVITIO , a nobis NIHIL AGITUR , NIHIL CURATUR , sufficit esse Canonicos : ut quid Canonicatibus Sacri Ordines sunt adnectendi ? Quare gravandi sunt hoc onere , QUÆ NOVITAS EST HÆC , ut oporteat , qui illos assequi volunt , in sacris Ordinibus constitutos esse , vel ea ætate , ut illos suscipere possint ? Nos NON TENEMUR promoveri : Canonicatus nostri NUNQUAM tale onus sustinuerunt, ut quid ergo illos gravare oportebat?* ed oltre a ciò in quanto alla celebrazione delle messe capitolari si contestò parimente, che per antica consuetudine si facevan celebrare i sacrifizj dal lor Sagrestano , con quelle parole : *Consuetudo antiqua est apud nos ut sacrista noster officium sacrum peragat* . Questa sì solenne, e sì pubblica contestazione fatta dinanzi all'Arc. Card. Carafa mostra certamente qual era

la conceputa idea del Capitolo de' Canonici della Chiesa di Napoli (*a*).

XV. Dicevano essi, che il lor Capitolo era diverso da tutti gli altri. E per mio avviso se si ponga mente a quel che di sopra si è da noi accennato intorno alla fondazione

(a) In questo luogo ci sia lecito di sciogliere un nodo, qual è quello, che i Canonici *Diaconi* prima del XIV. secolo si posponevano a' *Presbiteri Cardinali*, e che dal principio del XIV. secolo in poi fino all'anno 1602. s'introdusse costantemente che quelli a questi si preferissero. Oltre la carta del Conte di Caserta del 1309. più innanzi rapportata, ne'riti Orsiniani promulgati nel 1337. si osserva lo stesso; *depositionibus plurium venerabilium Virorum diaconorum*, *Cardinalium*, *Canonicorum &c.* rese in quelle reliquie del Comito, che ne sommarj de' Canonici *num.* XVI. si leggono, trovansi sempre i *Diaconi* preferiti a' *Pretbiteri*. E negli atti del Capitolo dell'anno 1565. celebrato dinanzi al Cardinale Alfonso Carafa per indurre i Canonici all'osservanza del Concilio Tridentino, fuvvi la seguente disputa, che quì giova trascrivere: „ Secundo Primicerius dixit, & idem assero, atque tuis „ mandatis prompte obediam; promoveatur enim & ut Canonicatus a parte „ mea omnes sint Presbyterales consulo: verum Presbyteris debitus deferatur „ honor, non præcedant Presbyteris Diaconi, prout in Synodo reclamavi, amplitudo tua nos super hoc audiat. Respondit primus Diaconus, huic querelæ jamdiu satisfactum est per sententiam, quam obtinuimus in Romana „ Curia contra Presbyteros, non oportet rem judicatam jam retractare, nec „ amplius de hoc cognoscere. Dixit Primicerius, sententia non est, et si „ qua est, hoc non dictat, abusio est contra omne jus, ut Diaconi Presbyteris præferantur; respondit primus Diaconus, sententia in Synodo a „ nobis citata producta est, in actis servatur, nec est abusio, sed honor loco, non dignitati, vel ordini delatus; nos enim a latere Archiepiscopi „ sedemus, & de plenitudine ejus omnes accepimus. " Ma siccome su tale argomento il Ch. Can. Majelli fa le sue osservazioni, così stimiamo di quelle rapportare, per farci luogo a disciorre il nodo proposto.

I. Questo così insigne Scrittore nella *pag.* 66. e *seg.* dopo recate le parole di sopra trascritte degli atti di quel Capitolo, soggiugne così: „ E „ queste medesime ragioni, che quì a favore de' Diaconi porta il primo „ Diacono di Napoli, si trovano addotte dal primo Diacono della Chiesa „ Costantinopolitana a favore di que' Diaconi, come si vedrà appresso. Ma „ per indagare l'origine di questa precedenza, fa d'uopo portarne alcun motivo. Da quell'altissima visione di S. Giovanni *Cap. V. 6.* " Et ecce in „ medio throni & quatuor animalium & seniorum Agnum stantem tamquam „ occisum habentem cornua septem & oculos septem Spiritus Dei missi in „ omnem

ne di queſto Corpo, ſembra che abbia tutto il fondamento queſta pubblica conteſtazione ; dappoichè ſiccome nel ſecolo XII. allora quando ſi riduſſe il dritto del Clero Diocesano a' Cleri delle Cattedrali , preſſo cui ſi era introdotta la vita Canonica, queſti medeſimi Cleri delle Cat-

,, omnem terram. La Chieſa ordinò , che ogni Veſcovo aveſſe per miniſtri
,, nel governo della ſua Chieſa ſette Diaconi , per mezzo de'qnali prove-
,, deſſe, e governaſſe , dal che levandoſi troppo in alto l'idee *de' Diaconi*,
,, come ſoli amminiſtratori delle Chieſe, vennero a diſprezzare i *Preti* , on-
,, de tu neceſſatio a' Padri e Concilj dì reprimerli , come sì vede e in S.
,, Geronimo in moltl lnoghi, ed altri Padri nel Concilio Arelateſe I. *can.* 18.
,, nel Cartag. IV. *can.* 37. e 40. in S. Gelaſio Papa Ep. V. ed in aſſai
,, altri luoghi : E benchè in Occidente foſſe ſtata la loro preteſa altezza
,, moderata , in Oriente però , e ſpecialmente in Coſtantinopoli , non eb-
,, be freno , fomentando l'ambizione del primo luogo , l'ampiezza de gli
,, officj, che da' Diaconi eſercitavaſi, come nota il Tommaſino *part.* 1. *lib* 2.
,, e Balſamone nel *can.* 18. del Gonc. Niceno, ove dice: Exiſtimo hoc fie-
,, ri propter officia ſeu dignitates: ſoli enim quia Patriarcha digni ſunt ha-
,, biti officiis Eccleſiaſticis ſedent ante Sacerdotes. Ed il primo Diacono,
,, che occupava il poſto di Cartofilace , precedeva anche a' Veſcovi , come
,, fu dichiarato dall'Imperadore Aleſſio Conneno , preſſo Balſamone nella
,, ſua Melete *tom.* 1. Juris Græci *lib.* 7. riferito anche da Leon Clavio nel-
,, le Novelle *lib.* 2. *pag.* 193. Laonde tutti i Diaconi *Ufficiali* come com-
,, ponentl un corpo col Patriarca la medeſima precedenza preteſero; perloc-
,, chè Gio. VIII. nell'*Epiſt.* 119. l'appella *Diaconi Cardinales Patriarchæ*
,, *Conſtantinopolitani*, e ſimilmente Balſamone chiama il Cartofilace *Cardinalis*
,, *Patriarchæ*: dal che appariſce, che dalla ſteſſa conformità alla Chieſa Con-
,, ſtantinopolitana è venuto il nome di Cardinale a' ſette Diaconi , e ſette
,, Preti di Napoli. E tralaſciando tutt'altro , che per la verità di queſta
,, precedenza nſurpata, e ſoſtenuta nella ſola Chieſa Conſtantinopolitana po-
,, trebbeſi addurre , eſſendo fuor di ogni dubbio , che tale era l'uſo de'
,, Canonici Napolitani , e non potendo qneſt'uſo altronde aver ſoſtegno,
,, che dalla uniformità della Chieſa di S. Reſtituta a qnella dì Conſtantino-
,, poli , ſi ſa chiariſſima l'nniformità dl qneſte due Chieſe , ed indubitato
,, l'eſercizio del rito Greco nel Clero di S. Reſtituta ; poichè sì fatta pre-
,, cedenza è ſtata ſempre abominata in tutto l'ordine Gerarchico , e rito
,, Latino, come nell'accennato Capitolo di Alfonſo Caraſa lo dice aperta-
,, mente il Can. Agoſtino Campanile , le cui parole rechiamo. Si nos Preſ-
,, byteros eſſe oportet , detnr nobis in Choro & in Capitulo primus locns,
,, primi honores deferantur nobis , ut Presbyteris non præcedant Dia-
,, coni ,

tedrali, che assunsero il nome Monastico di *Capitoli*, vennero ad esercitare come Deputati e procuratori quelle funzioni ch' erano del Clero universo; così nella Chiesa di Napoli non si potè praticare lo stesso, sì per non essersi introdotta la vita Regolare e Canonica ne' Cleri delle due Cat-

---

„ coni, ubique gentium, & in omni Ecclesia Presbyteri Diaconis praece„ dunt. In ipsa Romana Ecclesia, in ipso amplissimorum Cardinalium se„ natu post Episcopos Cardinales primas obtinent Presbyteri. Postremi sunt „ Diaconi Cardinales; si gravamur in suscipiendo Sacerdotio, levemur sal„ tem in honorum delatione, ut primi & majores sint Diaconis Presbyteri, „ ut apud omnes moris est.

„ Si fa nel medesimo Capitolo registrato in detti Atti Sinodali menzio„ ne di due Bande, nelle quali era diviso il Capitolo, una detta de' *Rubei* „ che comprendeva i Diaconi, l'altra de' *Gilvi* composta dai Preti. Ecco „ le parole di Giulio Santoro dette in Capitolo, per la causa che si trat„ tava di opporre l'ordine Sacro competente a ciascun Canonicato, le quali „ rechiamo, benche lunghe, perchè da esse anche si scorge la fermezza col„ la quale i Diaconi persistevano a non cedere il luogo a' Canonici Preti, e „ vollero avere una parte in coro, nella quale fossero essi capi, e non ce„ dessero punto a' Preti, anzi occupassero luogo più degno, perchè è destra „ di chi guarda il coro dalla porta, è a destra altresì dell' Arcivescovo „ quando sta in coro. Capitolo Canonicorum Ecclesiæ Neapolitanæ habito „ ab Illustrissimo D. Card. Alphonso Carafa Neapolim. *die* 10. *Mens. Febr.* „ *Fer.* 2. *ann.* 1565. Quod extat post decreta Synodi *pag.* 198. Profecto „ exigeret honestas, ut decem hinc, & decem inde Presbyterales Canoni„ catus essent illisque Presbyterii ordo esset annexus, ita ergo medietas Ca„ nonicorum in futurum Presbyteri semper essent, viginti numero. De vi„ ginti reliquis decem essent Diaconi, quinque hinc, quinque vero inde, „ & iis Diaconatus ordo adnecteretur: decem postremi Subdiaconi similiter „ illinc quinque, & quinque hinc, hisque Subdiaconatus ordo eodem modo „ adnecteretur, unde cuique locus & dignitas servaretur. Alii confundentes „ dignitates ordinum fortasse vellent addi tres alios Canonicatus Presbytera„ les a parte Primicerii & sic essent decem: & decem reliquis Subdiaconales „ forent, & a parte primi Diaconi post septem Diaconales Canonicatus es„ sent decem presbyterales, & tres reliqui Diaconales essent. Unde viginti „ Presbyterales, decem Diaconales, decem Subdiaconales essent: Sed confusio „ ordinum & locorum hæc est, & indignitas Sacerdotii, ut septem Diaco„ norum Præbendis, & non Presbyterorum ordini deferatur. Sed cum nove„ rim difficile negotium esse, ut septem Diaconi Præbendati nomini & ho„ nori cedant; volunt enim Diaconi, & non Presbyteri esse, & appellari, „ ser-

Cattedrali, e sì perchè a somiglianza della Chiesa Romana si prescelsero la prima volta per formar il Corpo del nuovo Capitolo i titolari delle Parrocchie e delle Diaconie; e finalmente perchè nella Cattedrale Chiesa del Salvatore eravi già tre secoli prima istituita la Congrega-

„ servantes primævam fundationem, quin potius sedere post se mallent, „ qui Presbyterales Canonicatus a parte eorum obtentari sunt, illosque loco „ præire, ac cum id Presbyteratus non patiatur, ut Diaconi Presbyteris „ præponatur, primusque Diaconus primum in Ecclesia locum Primicerio repugnante jam teneat, alia via providendum reor: Sed ne a Majorum „ Nostrorum instituto discedamus, satis congruere arbitror, si viginti Silvis „ nuncupatis a Cori dextero latere, & a parte Primicerii, quæ Presbyterorum dicitur, Presbyteratus ordo assignetur, & hic illis adnectatur; viginti vero *Rubei* appellati a latere sinistro & sede Archiepiscopi Diaconii „ & Subdiaconii functiones subeant, sic Diaconatus ordo primis decem, & „ Subdiaconatus postremis decem distribuatur & adnectatur: Unde a parte „ Presbyterorum omnes Canonicatus Presbyterales a parte Diaconorum dimidia pars Diaconales, dimidia Subdiaconales censebuntur &c.

„ Apparisce dunque dalle mentovate parole del Santoro, che il Capitolo, e Canonici in due bande era distinto dal colore degli abiti rosso per „ la parte Diaconale, e giallo per la parte Presbiterale, la qual diversità di „ colore non si può con fondamento asserire esser mai stata negli abiti de' „ Canonici Napolitani, ma pur tuttavia si ritrova in questo chiarissimo e „ certissimo testimonio essere stato nelle bande, sen parti divisive degli ordini, non altrimente, che erano nella gran Chiesa Constantinopolitana, „ nella quale i Diaconi Archonti chiamati a cagion degli uffici, che a somiglianza della Corte aveano, come pondera il P. Giacomo Goar chiosando Giovanni Citrio Resp. 9. nelle note all' Eucolog. *pag.* 234. la vesta di color rosso come a Despoti usavano, a' quali non solamente nel color della veste, ma nelle altre insegne ancora uniformavansi, perlochè come a' Despoti le Croci nel Cappello portavano, come li descrive Simeone „ Tessalonicense *lib.* de *Sacr.* Onde da Greci Staurofori, e da Latini Crocigeri furono chiamati.

Fin quì il Ch. Canonico Majelli, il quale dopo aver anche sodamente dimostrato nella *pag.* 71., che i Preti erano ornati di veste di color giallo che corrispondesse al color di paglia, soggiugne le seguenti parole nella *pag.* 72. „ Dal che è chiaro, che il Capitolo Napolitano nel rito, negli abiti, nella „ distinzione, e denominazione si uniformava, e conformava al Capitolo „ della gran Chiesa di Costantinopoli, ma ciò dopo più secoli, essendo ignoto al Vicario Giulio Santoro non meno che a' Canonici stessi sembrava una „ stra-

gazione o sia Collegio de' Sacerdoti, che si dissero Eddomadarj per l'indefesso culto de' divini ufizj e del pubblico e solenne sacrificio dell'Altare. Diceano adunque assai bene, ***non est Capitulum uti nostrum***, per essere il Capitolo di Napoli *SATIS AB OMNIBUS CAPITULIS DI-*

„ stravaganza poco decente all'onore del Sacro Ordine Presbiterale: ma tuttavia si sosteneva anche senza saperne l'origine. „ Le recate riflessioni di uno de più dotti Canonici, che mai fiorirono nel Capitolo di Napoli, siccome mostrano ad evidenza, che i Canonici della Cattedrale trassero seco dalla Chiesa di Costantinopoli gli abiti, e le distinzioni di sopra divisate; così a tenore del sistema da noi fondato, il nuovo corpo de' Canonici formato già nel XIII. secolo, coll'acquisto che fece della Greca Basilica di S. Restituta, venne anche ad arrogarsi tutte quelle prerogative che si usavano in quella Cattedrale, e che per lo innanzi introdussero i Patriarchi di Costantinopoli specialmente nel X. secolo in cui ebbero molta influenza in Napoli, quando, come vedremo nella 2. parte di questa Scrittura, si appropriavano le Chiese con lo *Stauropegio* o sia coll'affission della Croce, onde sursero le antiche *Staurite* della nostra Città. Ed ecco come in tal guisa comincia a disciogliersi il nodo da noi proposto.

II. In oltre lo stesso dottiss. Majelli nella *pag.* 72. e 73. riflettè, che " la „ medesima uniformità di rito e disciplina della Chiesa, e Clero di S. Re„ stituta colla gran Chiesa di Costantinopoli dichiarano gli altri usi strava„ ganti, che vennero riprovati, e corretti nel medesimo Capitolo tenuto da „ Alfonso Carafa, cioè che i Canonici Diaconi, e Suddiaconi non erano „ tenuti di ministrare secondo i loro ordini a' Canonici Preti celebranti, ed „ i Canonici Preti non erano tenuti celebrare nella loro Chiesa Cattedrale, „ comechè celebrassero in altre Chiese Messe sollenni. Ecco le parole degli „ atti del detto Capitolo dianzi citati: Sanctorius legit: omnes vero divi„ na per se, & non per substitutos compellantur obire officia; dixerunt plu„ res Canonici, & hoc a nobis præstatur; respondit Sanctorius, præstatis; „ sed non prorsus; nam ut supra memini non possum non magnopere vitu„ perare quod alienum a vestro gradu servari cerno, cum enim capitulares „ Missæ vel anniversaria a vobis celebrantur, aut peraguntur, Sacrista ve„ ster ad nutum amovibilis, vel qui de Capitulo non est, Missas cantat vel „ celebrat vobis respondentibus, & illi in officio aut cantu ministrantibus: „ nonne dignior est Celebrantis locus quam ministrantium, aut illi respon„ dentium in Divinis? Cur non potius Canonicus cantet vel celebret, ut „ digne etiam & a Canonicis respondeatur vel ministretur? Nimirum indi„ gnitas hoc est. Primus Diaconus dixit, consuetudo antiqua est apud nos, „ ut Sacrista noster Officium Sacrum peragat. Sanctorius respondit, abusio „ est

DIVERSUM. Soggiugnevano, che il Concilio di Trento trattando generalmente della Riforma de' Capitoli delle Cattedrali, non potè mica comprendere il Capitolo di Napoli; volendo intendere che siccome questo tal Capitolo era diverso da tutti gli altri, così avesse una istituzione par-

„ est digna, quæ per viros nobiles, & prudentissimos corrigatur; quam præsertim inter vos Presbyteri multi sunt, qui munus hoc explere valeant, & ex vobis plures in alienis Ecclesiis vel Monasteriis Missas celebrant, nonne „ & in vestra Ecclesia illas celebrare convenientius est? Verba sunt illius „ can. 4. Sess. XXII. Cogatque Episcopus omnes eos diebus statutis dictos „ ordines per se ipsos exercere, ac cetera omnia officia quæ debent in cultu Divino præstare, & hoc 12. Canone, quem præ manibus habemus, „ dicitur: omnes vero per se & non per substitutos compellantur obire officia &c. Satagite quæso, ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis.

Su di quest'altra riflessione del celebratissimo Majelli non solo riluce quella verità, che i Canonici della Cattedrale non furono mai gli Eddomadarj Attanasiani, come coloro i quali non mai ebbero o adempirono l'istituto di S. Attanasio; ma anche si conferma che nel servir essi la Chiesa di S. Restituta, la quale fu la Greca Cattedrale, i dritti ed i riti ne adottarono in modo, che non si credevan tenuti i Canonici Diaconi e Suddiaconi di ministrare a' Canonici Preti celebranti per sostenere l'alta idea degli Arconti della gran Chiesa di Costantinopoli; anzi dippiù l' istessi Canonici Preti se si degnavano di celebrare in altre Chiese e Monisterj, isdegnavano di ciò fare *in vestra Ecclesia*, ò sia nella Chiesa di S. Restituta, ove la celebrazione del sacrificio si commetteva al lor sagrestano amovibile *ad nutum*. Ma quelche ci fa più riflettere son quelle parole, che questa sia un'antica consuetudine, *consuetudo antiqua est apud nos*. Ed invero i Canonici o sapevano la loro origine, ed in tal caso stimarono bene di non mostrare il titolo dipendente dalla Chiesa di Costantinopoli, e ricorsero all' antica osservanza; o ignoravano dopo tre secoli del possesso di S. Restituta come tali Greche usanze a loro pervenissero, e perciò allegaronò la consuetudine antica. Tuttociò vie più rischiara e discioglie il nodo proposto, che la Chiesa di S. Restituta fornì a Canonici quegli abusi introdotti dalla Greca ambizione.

III. Dippiù l'incomparabile Canonico Majelli aggiugne un'altra ben fondata riflessione nella *pag.* 75. e 76. colle seguenti parole „ L'aspre doglianze però accompagnate dalle minacce de' gastighi che fece il medesimo Alfonso in esso Capitolo intorno all' assistenza, e comiato de' Canonici all' „ Arcivescovo celebrante o assistente in Chiesa ci dinotano qualche cosa di „ più oltre la pratica della rubrica della Chiesa Costantinopolitana, poichè „ nè la Chiesa Greca, nè la Latina ha mai dispensato a' Canonici di qua- „ lun-

particolare e straordinaria niente comune con quella di tutte le altre Cattedrali . Ed invero chiarissima cosa è , che i Cleri delle Cattedrali sollevati a ragion di Capitolo non solo per ragion di rito e di culto , le stesse Cattedrali rappresentavano , come prima dell'acquisto del nuovo

---

„ lunque grado e condizione , di assistere , ossequiare il proprio Capo , e Superiore : ecco le parole di Alfonso , dalle quali può bene ognuno comprendere quanto in questa così dovuta , e necessaria parte mancassero i Canonici . Leggendosi dal Vicario Giulio Santoro il rimanente del verso del *Cap.* 12. della *sess. XIV. De Reformat.* , il quale dice : „ Et Episcopo celebranti , aut alias Pontificalia exercenti assistere & inservire tenentur . Tunc Dominus Cardinalis vehementer admonuit Dominos Canonicos , ut omnino sibi celebranti in Ecclesia præsenti adsisterent , se quandoque Canonicorum comitatu caruisse , & a nonnullis a Palatio in Ecclesiam deductum ab eis deinde recedentibus relictum conquerens , & corripiens inquietos doluit Chorum vacuum sæpe conspici & ornatissimo Canonicorum coetu destitutum sæpius videri : nec enim decet Prælatum in Ecclesia sine Capitulo manere ; unde decernerent se non defuturos , alias se juris remediis opportunis in eos , qui hæc ipsa contemnerent , prosecuturum testatus est . Postremo , inquit , etiam de quotidiano Ecclesiæ servitio per vos gerendo agerem , sed missum modo hoc facio , restat tantum , ut mihi in Ecclesia præsenti , vel celebranti assistere non negligatis . “ Sì fatta retinenza e mancanza di assistere , e d' ossequiare l' Arcivescovo dinota con chiarezza un'altra verità più stravagante , cioè , che la Chiesa Cattedrale di S. Restituta ed il di lei Clero non riconosceva per suo Superiore , nè era soggetto all' Arcivescovo di Napoli . “

Alla riflessione del dottissimo Canonico Majelli si può soggiugnere , che siccome un tempo la Chiesa e Clero di S. Restituta cadde nella Patriarcale potestà di Costantinopoli , così il Capitolo de' Canonici col possesso di questa Basilica procurò il più che potè il meglio di sostenerne l' esenzione : la qual cosa ben ponderata concorre allo scioglimento del nodo di sopra indicato .

IV. Non possiamo nè anche tralasciare quel che lo stesso sincerissimo Canonico Majelli seguita a riflettere nella *pag.* 81. sull' esenzione della Chiesa di S. Restituta anche in quanto alla S. Visita . Eccone le parole . „ L' esenzione dell' Arcivescovo di Napoli anche in quanto alla S. Visita che oggidì anche si mantiene , è un altro chiaro testimonio della soggezione al Patriarca Costantinopolitano , poichè era detta esenzione antichissima anche in tempo che i capitoli cercarono di esimersi dalla giurisdizione de' proprj Vescovi , il che fu nel XII. o XIII. secolo come nota Van-Espen Part. III.

vo dritto Capitolare , ma venivano anche a rappresentare gli atti giurisdizio nal,iche risedevano a tenore dell'antica disciplina presso dell' universo Clero Diocesano . All' incontro non poteva applicarsi tutto ciò al Capitolo di Napoli; dappoichè siccome fece l'acquisto del dritto Dioce-

A a sa-

III. *tit.* 3. *cap.* 4. *n.* 51. poichè Bonifacio IX. eletto Sommo Pontefice nel
„ 1386. attesta , che egli *in minoribus* sapeva ed avea vedute osservare le
„ consuetudini dell' esenzione e del seppellire i morti senza elezione di sepol-
„ tura ; e come antiche consuetudini le confermò senza che si fosse prodotto
„ dai Canonici alcun privilegio dell' esenzione , il che poteva ben ritrovarsi
„ poco dopo la metà del secolo XIII. quando non poteva essere tanto an-
„ tico , e immemorabile il privilegio , se l' avessero mai dalla S. Sede Ro-
„ mana ottenuto : ma perchè l' esenzione era nella soggezione al Patriarca
„ Costantinopolitano fondata , furono al Capitolo confermate le Consuetudini,
„ non già come privilegj , senza sapere il vero titolo delle rammemorate
„ Consuetudini ; e per vero esservi non poteva privilegio alcuno , poichè co-
„ me attesta Fagnano in Lib. I. Decretal. Part. 2. pag.449. recato dal Tom-
„ masini *De Benefic. Part.* 1. *Lib.* 3. *cap.* 4. *n.* 8. tutti i Capitoli d' Italia
„ eran soggetti a' proprj Vescovi a tenore del jus comune , sopra il qual te-
„ stimonio di Fagnano dice il Tommasini non esser cosa facile indovinare,
„ perchè nell' Italia più vicina al fonte de' privilegj dell' esenzioni non vi
„ fossero Capitoli esenti , quando tutti i Capitoli della Spagna di simili pri-
„ vilegj godevano , e ne porta ivi la ragione , che si può da ognuno ravvi-
„ sare : a noi basta il chiaro motivo di credere , che il Capitolo Napolitano
„ non era esente dalla giurisdizione del proprio Prelato per privilegio , ma
„ per consuetudine antichissima , fondata sopro saldi fondamenti della giuris-
„ dizione , che nella Chiesa di S. Restituta avea il Patriarca Constantino-
„ politano, al quale non meno il Clero che la Chiesa era soggetta.

Quest' altra riflessione del Ch. Majelli aggiugne vigore alle altre di sopra recate , dalle quali tutte sì rileva secondo il sistema che da noi si sostiene fondato sulla disciplina e su documenti che ci hanno rapporto , che non altrimenti l'esenzione della S. Visita dal proprio Arcivescovo nella Chiesa di S. Restituta potea pervenire al nuovo Capitolo che coll' acquisto di quella Greca Basilica , i cui dritti ed antiche consuetudini introdotte nell' età più remota pretesero i Canonici di conservare.

V. Oltre ai recati vestigj ve ne ha un altro somigliante del tutto alla Greca maniera . Questo sorge dall' uso delle campane , le quali inventate in Italia sì sono usate , nella sola Chiesa Occidentale : nè mai entrarono in grazia alla Chiesa di Oriente . In S. Restituta come Greca Basilica non si sono mai usate nè si usano , su di che ci piace di trascrivere quel che fu

tale

ſaño ; così non potè occupare nè l'iſtituto, nè l'eſercizio del Collegio e Congregazione del Salvatore, che ſi adempì ſempre e prima e dopo l'erezione del nuovo Capitolo dal Collegio Attanaſiano. Quel dirſi poi : *Canonici noſtri non tenentur Eccleſiæ ſervitio : a nobis nihil agitur, nihil cu-*

---

tale argomento lo ſteſſo Canonico Majelli di fama immortale ſcriſſe nella *pag*, 63. Eccone le parole : " Stefano II. Veſcovo di Napoli nella riedificazione della Chieſa Stefania, vi ereſſe nella fronte dalla parte meridionale „ due altiſſimi Campanili, come ſcrive Gio. Diacono nel Catalogo: dunque „ la Stefania era la Cattedrale del rito Latino, e S. Reſtituta di rito Greco, poichè è ben noto che l'uſo delle Campane inventato in Italia è ſtato mantenuto nella ſola Chieſa Occidentale per ordine di Sabiniano Papa „ nel principio del VII. ſecolo, che nella Chieſa Orientale non fu mai ricevuto, come atteſta il Macri verbo Campana : igitur in Occidentali Eccleſia uſus iſtrumenti ad convocandos Fideles prius coeperat ; nam Orientales ſicuti in præſenti etiam, & antiquitus LIGNEIS INSTRUMENTIS „ uſi ſunt. Ed il Signor Carlo du Cange nel ſuo Gloſſario: Campanarum „ uſum in Eccleſia Orientali prorſus ignotus fuit, in qua populus percuſſis „ malleo tabulis ligneis ad preces, & officia divina convocari ſolebat. Jacobus de Vitriaco *Lib.* 1. *Cap.* 77. *pag.* 1094. Unde cum omnes Orientales „ Prælati (exceptis dumtaxat Latinis) annulis & mitris pontificalibus non „ utantur, nec baculos paſtorales geſtent in manibus, nec uſum habeant „ CAMPANARUM, ſed percuſſis baculo vel malleo tabulis populum ad „ Eccleſiam ſoliti ſunt congregare : Maronitæ in ſignum obedientiæ conſuetudines & ritus obſervant Latinorum. Liber miraculorum S. Anaſtaſii „ Martyris : Lignis ſignum dante congregentur omnes in Templo circumquaque ſepto : id multis præterea adſtruit Leo Allatius in Diſſertat. de recentis Græciæ Templis *pag.* 104. Tanto ſcrive il ſudetto Signor du Cange: e sì fa chiaro che la Chieſa di S. Reſtituta, nella quale non vi è notizia alcuna dell'antichità che aveſſe avuto *Campanile*, nè ora vene appariſce „ veſtigio, ſia ſtata di rito Greco. Ed è notabile che ora ancora tenga il „ Capitolo Napolitano una Campana ben grande deſtinata ad uſo di ſignificare quando il Capitolo vada ad onorare l'eſequie di qualche defonto, „ che ſi chiama la *Campana del Capitolo*, ſi trova detta Campana per *antichiſſimo iſtituto* ſituata non già nella Chieſa di S. Reſtituta, ma nella „ Chieſa Cattedrale vicino al Campanile della medeſima Cattedrale, che „ forſe è uno di quei Campanili fatti edificare da Stefano II. "

VI. Finalmente da medeſimi fonti ſorge l'altro coſtume di non intervenire nelle proceſſioni delle Rogazioni i Canonici della Chieſa di Napoli. Ecco quel che ſu di ciò laſciò ſcritto nel *pag.* 64. e 65. lo ſteſſo non mai a baſtanza lodato

curatur : sufficit esse Canonicos ; mostra evidentemente che la inazione e la inerzia del Capitolo diverso da tutti gli altri Capitoli sorgeva che ci erano stati e ci erano effettivamente altri Ministri nella Maggiore Chiesa, che per lo innanzi adempito aveano, e seguitavano ad adempire

A a 2 quel

„ dato Majelli. „ Oltre a ciò, non essendo in uso nella Chiesa Greca le „ processioni delle *Rogazioni* avanti l'Ascenzione del Signore, solite farsi „ nella Chiesa Latina da tempo antichissimo, come attesta il Baronio nelle „ note al Martirologio 25. Aprile, e di esse non si truova vestigio alcuno „ ne' Rituali Greci, de' quali il P. Giacomo Goar nel suo *Rituale Græcorum* „ *iuxta usum Orientalis Ecclesiæ* con esattezza e minutezza somma fa un ben „ grosso Volume, e di tali processioni non vi si truova parola. Queste nella „ Chiesa di Napoli si sono sempre fatte, ed attualmente si fanno dal Clero „ della Cattedrale Latina Stefania, cioè, dagli Eddomadarj, e Preti Quaranta, e non mai dal Capitolo de' Signori Canonici, eziandio quella di „ *S. Marco*, come si dovrebbe per l'uso universale di tutte le Cattedrali „ del Mondo Cattolico ; ma in Napoli essendosi il Capitolo contenuto nell' „ antica esenzione di simili Processioni, perchè il proprio *rito Greco* non „ gliel'obligava, sono rimase a compirsi dal medesimo Clero, che anticamente le adempiva. Come in fatti in tutte le Città, nelle quali ora ci è „ l'esercizio del *rito Greco* in qualche Chiesa, come è in *Messina* nella Chiesa detta la *Cattolica*, il Clero di quella Chiesa non interviene in dette „ Processioni, perchè non sono del proprio rito. " Alle cose fin qui ponderate dal Ch. Majelli si può aggiugnere quel che lo stesso eruditissimo Mazzocchi in più luoghi del comento sul Calendario marmoreo, e spezialmente *ad diem XIII. Febr. adnot.* 27., *e XXIX. Aprilis Adnot.* 114. ha fondatamente dimostrato, riportando varj usi e riti dalla Chiesa di Costantinopoli, donde derivarono alla Chiesa di Napoli, come la festa dell' *Inghirlandata*, ed altre usanze : affermando esser tutto ciò derivato *ex Ecclesiæ Constantinopolitanæ MORE, ad quam Neapolitana IN PLURIBUS se conformaverat*. La medesima verità si contesta dal ragguardevole Can. Sparano nella part. I. pag. 174. e 228.

Da quanto si è finora detto, indubitatamente ne deriva, che tutto quello di cui il Capitolo de' Canonici ha fatto e fa pregio, gli perviene dal suo stabilimento nella Basilica Greca di S. Restituta, i cui dritti, antiche consuetudini, ed altre reliquie dell'antico rito al loro Corpo che quella rappresenta si trasfusero; dappoichè dall'armonia di tutte l'altre cose di sopra rapportate, dalla concordia de' documenti che l' uno l' altro rischiara, e dalla disciplina de' tempi tutto ciò mirabilmente si conchiude. Ed eccovi il nodo disciolto.

quel servizio che ad una Cattedrale si conveniva, e che perciò i Canonici, i quali si congregavano in S. Restituta per esser del tutto cessati i diversi riti, che prima ci erano per gli Greci e per gli Latini, non erano nè esser potevano a patto veruno ad alcun peso obbligati: *SUFFICIT ESSE CANONICOS*, cioè ch' essi erano soltanto istituiti per gli atti giurisdizionali, e non per l' uffizio quotidiano di rito, e di culto. Ma se prima di essersi introdotta col Canonicato la distinzione del grado doveano attendere alle cure de' loro primitivi titoli, che abbandonarono, era per altro cosa conveniente, che ancor essi concorressero colla loro assistenza a rendere più decente il servizio, ed il culto del tempio del Signore, giacchè inutili giacevano nella Chiesa di S. Restituta. E finalmente l'affermare: *Canonici nostri NUNQUAM tale onus sustinuerunt*, chiaramente dimostra che i Canonici del Capitolo di Napoli già sono scorsi due secoli tanto è lontano che si arrogassero la istituzione e l'obbligo di dover quotidianamente servire nella Chiesa del Salvatore giusta la fondazione di S. Attanasio, che anzi essi francamente contestarono che *NUNQUAM tale onus sustinuerunt*. E certamente un peso così assiduo e quotidiano è stato sempre sostenuto e si sostiene dal Collegio degli Eddomadarj disegnato anche col titolo di Congregazione del Salvatore, e di Eddomadarj del Salvatore, e conservato in tutt' i tempi così prima come dopo la erezione dell'odierna Cattedrale, essendosi anche osservato con monumenti autentici campati dalla ingiuria de' tempi, che questo Corpo di Eddomadarj si congregava nella Maggiore Chiesa *in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ ad sonum Campanæ*, per tutte le deliberazioni che a quel Collegio si convenivano.

XVI. Ristabilito viepiù l'antico e perenne dritto degli Eddo-

domadarj così nell'antica Cattedrale del Salvatore, come nell'odierna Cattedrale, fa d'uopo accennare quel che avvenne due anni dopo il celebrato Capitoto de' Canonici, cioè che l'Arcivescovo Mario Carafa nell'anno 1567. con relazione da lui fatta al Sommo Pontefice Pio V. ne riportò il Breve segnato nel dì 22. Marzo dello stesso ann. 1567. per mezzo del quale in quanto al servizio del Coro ed al culto dell'odierna Cattedrale seguì l'unione del Capitolo col Collegio degli Eddomadarj, senza farsi menzione di altri ceti inferiori di Cherici addetti al servizio della stessa odierna Cattedrale; il quale Breve acciocchè attentamente si consideri, stimiamo quì di trascrivere: *Die 22. Martii 1567. – Pius Papa V. ad futuram rei memoriam. Susceptæ servitutis officio &c. Hinc est quod accepimus dilectos filios Canonicos Ecclesiæ Neapolitanæ, qui quadraginta sunt, illi quotidie non assistere, nec horis Canonicis, neque Conventualium Missarum, neque aliorum Divinorum Officiorum celebrationi in Choro interesse, neque ea frequentare, ac nonnisi cum Anniversaria quædam mortuorum Officia, & Missas pro Defunctis, ad quæ ex speciali institutione, fundatione, seu legatis, seu alia particularium Personarum commissione tenentur, seu obligati existunt in eadem Ecclesia, vel ad quædam illius Altaria, seu Cappellas celebrantur, & vix forsan in quibusdam præcipuis ejusdem Ecclesiæ Festivitatibus interesse, eorumque præsentiam tantum in Choro exhibere, necnon eosdem Canonicos se nimis morosos in assistendo, & in serviendo Venerabili Fratri Archiepiscopo Neapolitano in Ecclesia existenti, seu alias celebranti, aut Pontificalia exercenti præstare, etiam sub obtentu, quod qui Canonicatus hujusmodi præbendati dicuntur, aut tenues, aut non multum pingues Præbendas habent, aliqui Præbendis omnino careant, quodque ab immemorabili tempore Canonici præfati aliud servitium*

tium in ejusdem Ecclesiæ Choro præstare non consueverint, nec ad hoc præstandum adstricti sint, nec ab ullo de jure, seu consuetudine adstringi, & compelli potuerint, aut possint, & aliis forsan per eos prætensis rationibus, & insuper dilectos filios perpetuos Beneficiatos ejusdem Ecclesiæ Hebdomadarios nuncupatos, quorum numerus ad viginti duos ascendit diebus tantum Dominicis, & Festis præceptis, reliquis vero pro medietate tantum Choro interesse, & deservire. Unde Divinus cultus valde diminutus, & ejusdem Insignis Ecclesiæ Chorus destitutus in scandalum plurimorum reperitur &c. Nos cupientes dictæ Ecclesiæ statui & necessitati salubriter providere, atque ejusdem decori prospicere &c. motu proprio &c. hac nostra perpetuo valitura constitutione sancimus, ut Dignitates obtinentes ac Canonici præsentes, & futuri cujuscumque gradus, ordinis, & Dignitatis sint, & quocunque nomine censeantur, præter eos dies, quibus in eadem Ecclesia residere consueverunt, Dominicis, & aliis tam de præcepto Ecclesiæ universalis, quam ex statutis hactenus factis, & in posterum faciendis, & ex consuetudine ejusdem Ecclesiæ Neapolitanæ Festivis, seu solemnibus diebus, etiam quatenus opus fuerit a præfato moderno Archiepiscopo declarandis, nec non tempore quadragesimæ omnes & singuli, tempore autem Adventus duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore dimidia pars eorum omnium per alternas hebdomadas singulis mensibus designandas tam Divinorum Officiorum recitationi cum integro matutino, & reliquis horis Vesperis, & Completorio, quam Missarum solemnium, seu Conventualium celebrationi INTERESSE teneantur &c. nec non ut Hebdomadarii ejusdem Ecclesiæ omnes, & singuli Dominicis, & aliis Festivis diebus, & per quadragesimæ tempus, Adventus autem tempore duæ ipsorum partes, reliquo vero anni tempore medietas, quemadmodum de Canonicis præfatis constitutum est, eidem

eidem Ecclesiæ deservire divinis Officiis, Missarumque celebrationi INTERESSE, illa per seipsos tantum, & non alios, ut hactenus observatum est celebrare & decantare, ac eisdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obsequentes esse, & deferre; atque similiter alia servitia, & Anniversaria, & Missas etiam Mortuorum intra & extra eamdem Ecclesiam ab ipsis præstari debita, vel consueta, quibus præsentes nullatenus intendimus derogare, implere, & præstare teneantur, prout obligati existunt, & hactenus consueverunt &c. decernentes &c. sicque in præmissis &c. sublata &c. non obstantibus &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die 22. Martii 1567. Pontificatus nostri anno 2. -- Cæsar Florerius.

XVII. Apparisce dal recato Breve, che i Canonici *ab immemorabili tempore aliud servitium in ejusdem Ecclesiæ Choro præstare non consueverint, nec ad hoc præstandum adstricti sint, NEC AB ULLO de jure, seu consuetudine adstringi, & compelli potuerint, aut possint*: Che all' incontro gli Eddomadarj ne' giorni di Domenica, e negli altri dì festivi tutti intervenivano, e negli altri dì feriali *pro medietate tantum Choro interesse & deservire*. Il che conferma quanto si è di sopra dimostrato colle contestazioni dello stesso Capitolo, che gli Eddomadarj non lasciarono mai il loro primitivo istituto, e che i Canonici non si credettero mai debitori di alcun servizio nell' odierna Cattedrale; e che niuno *de jure seu consuetudine* potea a tal peso astringergli ed obbligargli. Si avverta inoltre che nel Breve si enuncia esser XXII. gli Eddomadarj, e che i Canonici all' incontro erano XL. di numero; senza farsi parola dell' altro ceto volgarmente chiamati *Quarantisti*; la qual cosa merita tutta la riflessione, perciocchè trattandosi di unione di due corpi secondo le regole del dritto non ci possono aver parte alcuna quelli del Ceto

dera-

inferiore. E parimente si avverta, che nel Breve i Canonici si obbligano all'assistenza all'Arcivescovo celebrante, dove prima si prestava da'soli Eddomadarj: Che il Papa obbligando i Canonici così all'assistenza come al servizio del Coro, così unitamente come *per Hebdomadas* negli altri dì dell' anno, la stessa eguaglianza prescrive pel Collegio degli Eddomadarj. E finalmente che volendo il Papa dall'unione di questi due Corpi far rifiorire il divin culto nell' odierna Cattedrale, non intese derogare a niuna delle speciali prerogative, che a ciascun di essi appartenessero, lasciando parimente l' adempimento a' Canonici, ed agli Eddomadarj de' loro obblighi particolari.

XVIII. Deesi inoltre riflettere così sopra gli atti del Capitolo del 1565. come sul rapportato Breve di unione di S. Pio V. che siccome il Capitolo de' Canonici vantava prerogative tali da non poter essere paragonato a tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali per le cose di sopra accennate, così il Collegio degli Eddomadarj con assai più ragione e con argomenti invincibili non può in conto veruno paragonarsi cogli Eddomadarj, o Mansionarj delle altre Cattedrali ascritti semplicemente *ad famulatum*, e riputati come *servitores Capituli*. E quì è bello il considerare, che da una parte si è preteso esser il Capitolo di Napoli diverso da tutti gli altri Capitoli: non esservi Capitolo *uti nostrum*; non esser obbligato a verun peso; non poter essere astretto all'annessione degli ordini sacri; non poter esser compreso ne' stabilimenti fatti dal Conc. Tridentino per tutti gli altri Capitoli delle Cattedrali: E poi dall' altra si è parimenti preteso, che il Collegio degli Eddomadarj, detta anche Congregazione del Salvatore, addetto perpetuamente al servizio della Stefania, ed indi dell' odierna Cattedrale, debba assolutamente considerarsi come un Ceto di Mansionarj somigliante alle altre Cat-

Cattedrali , e che fieno e debbano efsere *Servitores Capituli*. Perciò faviiffimamente avvertì il Can. Majelli contro alle volgari dottrine de' Curiali, e fpecialmente del Card. de Luca , che *quefto ftato* (fon fue parole) *della Chiefa di Napoli derivato dalle due Chiefe Cattedrali antiche* , *e mantenuto nell' unica Cattedrale moderna* , *non era noto al Cardinal di Luca* , *quando parlando de' Manfionarj di tutte le Chiefe Cattedrali* , *diffe effere* Miniftri & Servitores Capituli . (*a*) Ed il Papa S. Pio V. nel celebrato Breve di Unione , per mezzo del quale aftrinfe i Canonici agl' isteffi obblighi che fi adempivano da' foli Eddomadarj , non diffe già che quefti ultimi erano fervitori del Capitolo , o afcritti *ad famulatum* per fervire allo fteffo Capitolo ; ma foltanto efpreffe , per confervar l'ordine e 'l grado della Gerarchia Ecclefiaftica , che doveano gli Eddomadarj *eifdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obfequentes effe & deferre* . Strane poi e violenti fono le interpretazioni fatte fulle recate parole *obfequentes effe & deferre* , per ridurre gli Eddomadarj nella claffe di veri fervitori del Capitolo . Ma il celebratiffimo Can. Majelli , checchè vanamente fcriffe il Franchini nella pag. 105. e feg. , chiaramente dimoftra la forza e l'efficacia di quelle parole che in una nota trafcriviamo (*b*).

 Ol-

(a) Memorie in difefa &c. pag. 49.

(b) Memorie in difefa &c. *pag.* 97. a 100. Veda dunque lo Scittorre „ con quanta dottrina riprende la formola *æque principaliter uniti* , la quale „ nel cafo di cui si parlava nelle fcritture degli Eddomadarj , è la più modefta , e la più rifpettofa per lo Capitolo , tanto maggiormente , che i „ Canonici furono uniti agli Eddomadarj , come è più chiaro della luce del „ Sole , perchè gli Eddomadarj erano già , ed officiavano nella Cattedrale, „ i Canonici furono obbligati e coftretti ad ufficiarci unitamente cogli Eddomadarj ; come potean meglio gli Eddomadarj efprimerfi , e riconofcere „ la dignità maggiore del Capitolo , la fuperiorità dell' ordine , l' illuftre carattere del ceto Capitolate, fe non con dire, che officiando in Coro unito „ co-

Oltrecchè se il Sommo Pontefice Pio V. già non pienamente informato dell' antico stato della Chiesa di Napoli, di cui non fe' mica parola, avesse creduto che gli Eddomadarj della Cattedrale dovessero correr la sorte di tutti i Mansionarj delle altre Cattedrali, avrebbe inutilmente

te

„ cogli Eddomadarj ritenevano tutto il loro decoro, e le loro ragioni non „ communicando di esse niente agli Eddomadarj, i quali ancora rimanevano „ quei che si erano senza aver parte alcuna nel Capitolo, se non quanto la „ denominazione compativa nelle pure funzioni Ecclesiastiche. Ma lo Scrit- „ tore prendendo l'*aque principaliter* in senso mai non inteso presso gli Scrit- „ tori, e non mai pensato da uomo, che avesse studiato nella ragion Ca- „ nonica, ripiglia crucciofo, e dice che il S. Pontefice Pio V. „ Non fa „ niuna parola delle prerogative, e preeminenze da essi asserite, ma suppo- „ nendo, che nè pur una il loro Collegio in detta Chiesa Cattedrale ne „ avesse goduto, lo soggetta al servigio, dipendenza, e venerazione del „ Capitolo de' Signori Canonici, della quale soggezione niuna menzione han „ fatta gli Eddomadarj in questo *num.* del loro memoriale: Ac iisdem Ca- „ nonicis, così esprimendosi nel Breve la loro soggettiva unione, in omni- „ bus in quibus (in Choro, *lasciato maliziosamente dallo Scrittore*) Obse- „ quentes esse, & deferre. " Per le quali parole *Obsequentes esse & deferre* „ vuole lo Scrittore, che si stabilisca la suggezione degli Eddomadarj a' Si- „ gnori Canonici. Eppure queste parole sono nel Breve poste con somma „ proprietà e studio, per evitare le capricciose contese, che sogliono nascere „ fra due diversi ceti uniti in alcuna azione, e se lo Scrittore avesse avuto „ pazienza di consultarsi col Calepino, avrebbe trovato, che *Obsequens* non „ vuol dire soggetto, ma compiacente, arrendevole, condescendente; e che „ *deferre* non vuol dire servire, ed esser soggetto, ma non ripugnare, cede- „ re, ed abbonare: ma che si vuol fare con uno Scrittore, che tira le „ leggi, le formole e le parole no al vero senso, ma all'amor suo secondo „ quello, che intende per dritto, e torto impugnare?

„ E quelchè è più grazioso porta in pruova di questa ideale sua soggezione „ le proprie costituzioni Capitolari con questo titolo: Ordines servandi a „ DD. Canonicis, & RR. Hebdomadariis Ecclesiæ Metropolitanæ in cele- „ bratione divinorum officiorum. Sono dunque tutti soggetti a queste regole, „ e tutti parimente soggetti a' Canonici Prefetti del coro, non come Cano- „ nici, ma come Ministri dell' Arcivescovo rappresentando la di lui persona, „ come dice nella *reg.* 35. il Card. Buoncompagno Autore di queste regole: „ Præfecti nostri vices gerentes pro regimine Chori, per quartariam debent „ esse assidui, nec unquam abesse a choro, complentes munus proprium per „ hebdomadas inter ipsos, ea sollicitudine, diligentia, zelo, modestia, &

„ gra-

te inſerite nel ſuo Breve le recate parole : *Ac eiſdem Canonicis in omnibus in quibus in Choro debent obſequentes eſſe & deferre* ; nè avrebbe dovuto , com' egli fece , aſſegnare per le funzioni Corali tutt' i dì dell' anno , con preſcrivere la perfetta eguaglianza tra queſti due corpi ; giacchè volendoſi gli Eddomadarj come aſcritti *ad famulatum Capituli* , e come ſervitori dello ſteſſo Capitolo , in queſto tal caſo doveano aſſolutamente dipendere dal Capitolo , come il ſervo dal ſuo Padrone . Anzi avendo lo ſteſſo Sommo Pontefice riſtretto nel Coro quell' *obſequentes eſſe & deferre* , ne ſorge un forte argomento , che in virtù dell' unione fatta per l' uffiziatura e ſervizio del Coro , per conſervare la ragion di Gerarchia , doveſſero eſſere oſſequioſi e condiſcendenti ; ma che in tutto il reſto l' un Corpo Eccleſiaſtico nulla aveſſe che fare coll'altro , ſiccome lo ſteſſo Pontefice in fine del ſuo Breve non

 oſcu-

„ gravitate prout injunctum a Nobis eſt, & ita ab omnibus honore cultuque „ habeantur , ac ſi nos ipſi eſſemus . Abborriſce queſto gran Cardinale Arciveſcovo l' inſolenti parole di ſoggezione , e ſervitù, che ſolo a Dio , ed „ alla ſua Chieſa ſi devono , ed è contento dell' onore e dell' oſſequio , che „ impone agli Eddomadarj S. Pio V. ancora . Ogni onore , ed ogni oſſequio fra gli Eccleſiaſtici , e figli di Dio poſti da Gesù Criſto Capo , ed „ unico lor Signore in piena e perfetta libertà , è effetto di carità ; e chi „ riceve onore , deve in umiltà riceverlo . Se queſto Criſtiano penſiero foſſe „ paſſato per la mente dello Scrittore della difeſa , non avrebbe con tante „ villane parole offeſa la giuſtizia degli Eddomadarj per genio di favorire la „ Collegiata di S. Gio. Maggiore , cercando con sì gran faſcio di falſe ed „ alterate rifleſſioni oſcurare, ed opprimere la giuſtizia di coloro, che nè per „ penſiero , nè per fatto l' hanno offeſo, ſe non quanto gli figura la fantaſia „ alterata e guaſta dalle inſinuazioni de' Canonici di detta Collegiata . Ov' è „ dunque l' acceſſoria ſoggettiva unione sì malamente figurata dallo Scrittore, „ al quale baſta dire per dire , e far credere , che l'illuſtre Capitolo Metropolitano di Napoli , inſigne per tanti titoli , e perſonali , e comuni , e più aſſai per l' eccellente dottrina Canonica , ſia offeſo dalle propoſizioni avvanzate nella ſcrittura a favore degli Eddomadarj , perchè tanto , e non più „ han cercato i Canonici di S. Gio: Maggiore , degl' intereſſi de' quali ſi è „ renduto ligio lo Scrittore della ſuppoſta difeſa ".

oscuramente il dimostra, ove prescrive che tutti gli altri obblighi particolari così de' anonici come degli Eddomadarj non si confondessero, ma rimanessero come prima separati e distinti.

XIX. Dalle cose finora dette, conbinate con tutte le antiche ben dilucidate singolari prerogative del Collegio degli Eddomadarj, luminosamente apparisce, che il loro antico dritto era così ben radicato, che non ostante la fondazione del nuovo Capitolo fatta nel XII. secolo diverso da tutti gli altri Capitoli, non ostante la erezione della odierna Cattedrale fatta nella fine del secolo XIII. e non ostante la Bolla di unione di Pio V. fatta nel secolo XVI. servarono perenne il primitivo istituto della fondazione Attanasiana, con avere così nell'antica Cattedrale del Salvatore, o sia Stefania, come nella odierna Cattedrale tra tante vicende de' secoli, e cambiamenti di disciplina ritenute, come al presente ritengono, le originarie loro prerogative, le quali son tali, che nella ragion del rito e del culto rappresentando la Cattedrale Chiesa di Napoli, debbono con tal carattere precedere in tutte le sacre funzioni a tutte le altre Chiese inferiori alla stessa Cattedrale, siccome non ci è stato nel corso di IX. e più secoli niun ceto di Ecclesiastici ascritto alle Chiese inferiori, che abbia preteso mai di precedere a questo sì antico corpo Ecclesiastico, se non che con ammirazione di tutti oggi la prima volta la recentissima Collegiata di S. Gio. Maggiore è stata la prima ad intraprendere, che ove il Collegio degli Eddomadarj sia disunito dal Capitolo, debba ceder il luogo alla sopraddetta Collegiata. La qual pretensione Chi non vede che non solo sia mal fondata, insussistente, ed illegale, ma strana, ed assurda?

XX. Ed acciocchè niuno confonda quelche volentieri facendo uso soltanto delle volgari nozioni, e non già de' specia-

ciali dritti che convengono o per particolar legge di fondazione o per istituto alla Chiesa di Napoli, suole spesse volte confondere, non posso tralasciare di recare in questo luogo le stesse parole dell' immortale Can. Majelli, il quale così in difesa dell' onore del Capitolo Metropolitano, come della giustizia della causa degli Eddomarj contra la Collegiata appunto di S. Giovanni Maggiore così discorre, rispondendo all' autore della difesa del Capitolo pag. 47. „ Dopochè con tanti raggiri, (son sue
„ parole) con alterate interpretazioni ed argomenti , che
„ contro lui stesso provano la verità delle due Cattedrali ,
„ passa lo scrittore ad impugnare la seconda parte della as-
„ sertiva fatta nel memoriale dato in nome degli Eddoma-
„ darj a questa sacra Ruota „ *Che il distintissimo corpo del lor Collegio sia quello che rappresenta la Chiesa Cattedrale, come corpo a quella addetto, e che i Signori Canonici rappresentino la Chiesa di S. Restituta , alla quale come tale sono incardinati: con tal aggiunto oltre la predetta assertiva li distinguono nel memoriale num.*1. Exceptis Dominis Canonicis Sanctæ Restitutæ, *e nel sommario num.* 17. *nella margine litt. A.* Domini Hebdomadarii in processione generali deferunt propriam Crucem, quæ cedit soli Cruci Dominorum Canonicorum Sanctæ Restitutæ . *Ma non si accorgono, che siccome errano ne' principj, così vanno errati nella conseguenza. Quindi per rendergli avvertiti de' loro errori, si contentino apprendere dal dritto Canonico, e dalle dottrine de' Canonisti, che quivi appresso con chiarezza addurremo, qual capo e qual corpo Ecclesiastico sia quello, da cui la Chiesa Cattedrale vien rappresentata, retta, e governata, per indi inferire, se l'asserito distintissimo lor corpo rappresenti la Chiesa Cattedrale di Napoli, ovvero il Capitolo de' Signori Canonici, da essi con poca venerazione al di lui decoro ridotta a far figura solamen-*

mente nella Chiesa di S. Restituta„ Quanto quì dice lo
„ Scrittore è maligna interpretazione di ciò, che intendono
„ dire, ed hanno espressamente sovente dichiarato gli Ed-
„ domadarj, cioè, che essi e la loro Croce rappresenti l'an-
„ tica Chiesa Cattedrale Stefania di rito Latino diversa, e
„ distinta dalla Chiesa di S. Restituta, e tale rappresenta-
„ zione accade nelle sole materie di rito, e culto divino,
„ non già nelle materie giurisdizionali, nelle quali non ha
„ il Collegio degli Eddomadarj parte alcuna, nè mai ha
„ preteso di averla, dopo essere state le due Cattedrali uni-
„ te, e ridotte in una sola Chiesa materiale e formale;
„ che sogna dunque lo Scrittore per figurare gli Eddomada-
„ rj poco rispettosi verso i Signori Canonici? Ma per veri-
„ tà lo Scrittore per troppo aderire alle insinuazioni della
„ Collegiata di S. Gio. Maggiore espone il Capitolo a ren-
„ dersi invidioso, poichè fa vedere che voglia il Capitolo
„ attentare alle ragioni dell'Arcivescovo, avendo gettate in
„ fine del suddetto avvertimento quelle parole „ *da cui la*
„ *Chiesa Cattedrale venga rappresentata, retta, e governata*,
„ sapendosi bene che il governo e reggiment della Chiesa
„ di Napoli è assoluto e monarchico nella persona dell'Arci-
„ vescovo, e i Canonici non han per pensiero che farvi, se non
„ quando sono eletti, e deputati dall'Arcivescovo a tale, o
„ tale officio amovibile *ad nutum*, e quello che è per de-
„ putazione dell'Arcivescovo, lo Scrittore assume come in-
„ trinseco del Canonicato; ed adopera in ciò le dottrine *de*
„ *communi Cathedralium*„ Vero è, che *Sede vacante* il governo
„ e 'l regimento è del Capitolo, ma niuno mai ha pensato
„ di contrastare a queste ragioni giurisdizionali, che fosse
„ uopo adoperarvi l'autorità de' Canonisti. E potrà bene ri-
„ cordarsi lo Scrittore, che anche in tempo di Sede vacan-
„ te, quando sono usciti i Signori Canonici ad associare al-
„ la sepultura qualche cadavere, pure era detto Capitolo
„ tutt'

„ tutt'il Clero della Cattedrale, cioè Canonici, Eddomada-
„ rj, Preti Quaranta, e Seminario, e se uno di questi cor-
„ pi fosse mancato, la parte del defunto avrebbe potuto
„ dolersi, e non dare la consueta limosina per non essere sta-
„ to onorato dall'intero Capitolo. Eppure in dette funzio-
„ ni, quando il Capitolo era in pieno esercizio della giu-
„ risdizione, andavano a capo della Processione due Croci
„ rappresentanti le due antiche Cattedrali, oggi unite in
„ una; ma in niuna delle due scemato il dritto, e la ra-
„ gione di portare la sua Croce nuda per tutta la Città, e
„ Diocesi di Napoli, *jure Cathedralitatis*, senza che alcun
„ Paroco avesse mai potuto opporvisi. Tanto avrebbe do-
„ vuto impugnare lo Scrittore, e non ricercare tante tesi,
„ ed ipotesi impertinenti „.

XXI. Appalesatosi adunque con tante pruove, e sode ragioni il fondamento del dritto del Collegio degli Eddomadarj, il quale inalberando la Croce della Cattedrale, come l'ha inalberata fin dalla sua istituzione per tutta la Città e Diocesi, ritiene *jure Cathedralitatis* tal prerogativa, ne seguita necessariamente che il volersi oggi contendere dalla Parrocchia, oggi Collegiata di S. Giovanni Maggiore sul dritto di precedenza, sia lo stesso di volere introdursi la più mostruosa novità di volersi sovvertire il sistema della Chiesa e de' Canoni, e di turbarsi, e confondere tutta la Ecclesiastica Gerarchia. Ed in vero Chi non sa, che il primo, e 'l principal luogo si debbe alla Cattedrale? E che i Ministri rappresentanti la stessa Cattedrale con la caratteristica, e col segno della Croce propria della Cattedrale non debbano precedere in tutte le sacre funzioni a tutte le Chiese della Città, e Diocesi di qualunque distintissimo grado e prerogativa fossero mai per qualsisia privilegio contradistinte? Non v'ha dubbio veruno che la Chiesa di S. Gio: Maggiore è una delle Parrocchie subordina-

dinata alla Cattedrale. Non prima del 1692. questa Chiesa Parrocchiale fu dal sommo Pontefice Innocenzo XII. eretta in Chiesa Collegiata col Primicero e XIII. Canonici. Non v' ha ne anche dubbio che presso di questo nuovo corpo Ecclesiastico risegga la cura delle anime della stessa Parrocchia, e che dal 1692. a questa parte rivestita di questa nuova decorazione non portò seco, come per altro non potea, la devastazione e lo spoglio a tutti i primitivi inviolabili dritti della Cattedrale. Si reputa la Cattedrale *omnium aliarum Ecclesiarum intra illius territorii vel dioecesis fines existentium Caput*, *Mater*, *Superior*, *ac Magistra*. (a) Questa prerogativa è così indelebile, che ove questo primo grado le si tolga nella Diocesi, convien che le si tolga l'essenza, e si distrugga.

E' poi grossolano errore il credere che la Cattedrale per esser tale assolutamente debba rappresentarsi dal Capitolo de' Canonici; dappoichè siccome fin dall'origine del Cristianesimo furono istituite le Cattedrali, alloraquando non ci erano tali capitoli, i quali dal XII. secolo a questa parte s'introdussero, così la vera Canonica rappresentazione delle stesse Cattedrali è stata, e sarà sempre nella persona del Vescovo, e del Clero per ragion di culto in quelle ascritto. Di maniera che se mai avvenga, che dopo introdotti i Capitoli delle Cattedrali si estinguesse di fatto un tal Capitolo, non cessa perciò nè cesserà mai la qualità di Cattedrale in quella Chiesa, la quale avesse per sua disavventura sofferta l'estinzione dell' intero Capitolo, per la volgar ragione addotta da' Canonisti, *Cathedralis non cessat per deficientiam actualem Canonicorum*. Anzi così in altri luoghi, come specialmente in Italia ci sono molte Cattedrali desolate, le quali poi ad altre unite, ritiene

(a) Cardinal. de Luca *Praeminentiar. summa* n. 11.

tiene ciascuna di èsse l' antica prerogativa; e nel Regno nostro ve ne sono moltissimi esempj, secondo che lo stesso Card. de Luca afferma colle seguenti parole : *Atque ita docet praxis, cum præsertim in Italia quam plures habeamus Cathedrales, & Civitates respective omnino desolatas, cum aliis Cathedralibus actualibus unitas, quarum qualibet retinet suam prærogativam, ac fines distinctos, ut præsertim est* Satrianen. *unita cum* Campanien. *quoniam ista est in rerum natura, altera non, ita pariter* Valven. *cum* Sulmonen. Cannen. *cum* Nazarena, & Montis Viridis &c. *Aliæque adsunt Cathedrales non unitæ, quarum tamen Civitas non est amplius in rerum natura, neque actuale Capitulum adest, ut est præsertim insignis, & spatiosa Diœcesis* Caputaquen. & Cannen. Anglon. Thelesina, *& similes*. (*a*)

XXIII. Non ci sarà certamente chi possa contendere che prima della erezione de' Capitoli la Cattedrale Chiesa latina del Salvatore, o sia la Stefania rappresentandosi dalla Congregazione, e Collegio Attanasiano non abbia dovuto precedere a tutte le altre Parocchie, e Chiese inferiori della Città, e Diocesi. Questo dritto di precedenza non si turbò nè poco nè punto colla erezione del nuovo Capitolo accaduta nel XII. secolo, per essersi questo nuovo corpo formato per rappresentare gli atti giurisdizionali del Clero Diocesano, e non già per usurpare la ragion del culto, e del rito della Chiesa del Salvatore, che si è sempre rappresentata dalla Congregazione Attanasiana a tenore della sua fondazione. Avendo poi il nuovo Capitolo luogo, e sede nella Chiesa di S. Restituta, si è osservato, che dopo eretta la odierna Cattedrale, non ostante che il nuovo Capitolo a tenore della nuova disciplina formasse

 un

(*a*) De Præeminen. Disc. VII. n. 14. 15.

un ſol corpo coll' Arciveſcovo in quanto alle deliberazioni, e diritti giuriſdizionali, e non oſtante che i Canonici detti volgarmente di S. Reſtituta foſſero invitati ad aſſiſtere nelle ſacre funzioni, che faceanſi dall' Arciveſcovo nell' odierna Cattedrale, ſempre l'antica Congregazione del Salvatore compoſta di que' miniſtri che anche ſi diſſero Edomadarj del Salvatore col Cimiliarca lor capo, ritenne colla propria Croce della Cattedrale il perenne dritto di perpetuamente rappreſentarla. Anzi con ritenere l' eſercizio della primitiva iſtituzione Attanaſiana, conſervò nella odierna Cattedrale il dritto libero di congregarſi indipendentemente dal nuovo Capitolo, e di congregarſi *ad ſonum campanæ*, or nel Palazzo Arciveſcovile, or *in choro Majoris Eccleſiæ Neapolitanæ*, ed or finalmente in una delle Cappelle della odierna Cattedrale a loro arbitrio, fino a che dopo l' unione fatta nel 1567. da S. Pio V. convenne nell' ann. 1582. aſſegnarſele un luogo nella ſteſſa odierna Cattedrale per le loro aſſemblee, ſiccome da quel tempo in poi ſi ſono ſempre col lor Cimiliarca congregrati.

XXIV. Or ſe trattandoſi di due Cattedrali, una delle quali come deſolata e diſtrutta all' altra ſi uniſce, ſi è per provido coſtante ſiſtema della Chieſa geloſamente oſſervato, che riteneſſe la diſtrutta Cattedrale le antiche originarie ſue prerogative, che non altrimenti ſi ritengono, o conſervano, che da' ſacri Miniſtri rappreſentanti; che ſi dovrà dire nel caſo noſtro, che l' antica Chieſa Cattedrale Latina del Salvatore, o ſia la Stefania era ſeparata e diſtinta dalla Greca Cattedrale, governata ciaſcuna ne' primi tempi dal proprio Veſcovo, indi amendue da un ſolo Veſcovo Latino, poi decorata la prima d' un perpetuo Collegio, o ſia Congregazione del Salvatore col perenne carico della Meſſa publica quotidiana, e de' divini ufizj, e rappre-

presentata da un corpo esistente prima della fondazione del nuovo Capitolo, esistente dopo la fondazione del medesimo Capitolo, esistente dopo l' erezione della odierna Cattedrale, esistente dopo la nuova dedicazione fattane alla Vergine Assunta, con ritenere nella medesima odierna Cattedrale l'antica qualità di Congregazione del Salvatore, il nome di Eddomadarj del Salvatore; e con tal qualità l'esercizio continuato della sua istituzione di celebrare in ogni dì la Messa Conventuale, e gli ufficj divini, nell'atto che il nuovo Capitolo con aver altra sede in S. Restituta, non ad altro fu mai obbligato, che in alcuni dì sollenni dell' anno col promesso *stipendio* assistere all' Arcivescovo nelle funzioni solenni, che con più conveniente e decorosa esterior polizia conveniva farsi nel nuovo magnificentissimo tempio della Cattedrale. Or questa Congregazione e questo corpo Ecclesiastico il più antico che abbiamo in Napoli, e che per lo corso di IX. è più secoli è perdurato, e perdurà col dritto, e l'esercizio del suo primitivo istituto, con inalberar quella Croce ch' è propria della Cattedrale, e che quella rappresenta, senza della quale la sua origine, il suo istituto, e l'antica Cattedralità rimarrebbe con notabilissimo pregiudizio anche formalmente distrutta, si vede oggi in contesa con un Clero di una Parrocchia, e di una Parrocchia eretta in Collegiata non prima dell'anno *1692*. la quale contro il sistema di tutte le leggi, le quali non mai ritolgono ad altrui la già acquistata ragione, vuol oggi la prima volta precedere a quella Congregazione del Salvatore dedicata alla Cattedrale Latina da S. Attanasio, e rappresentante colla Croce della Cattedrale il dritto di Cattedralità, per far risorgere nella Chiesa di Napoli una mostruosità non mai altrove osservata, che un Clero di una Chiesa filiale, e di una Parrocchia subordinata alla Maggiore Chiesa, pre-

cedesse al Clero della Cattedrale, onde ebbe vita ed essenza?

XXV. Si dovrebbe ben ricordare l' antica Parrocchia, oggi divenuta recentissima Collegiata di S. Gio: Maggiore di quelche intervenne nell' anno 1702. dieci anni dopo la sua erezione. In quell' anno appunto dovendosi far la solenne Processione in occasione dell'ingresso dell'Augustissimo Re Filippo V. accompagnato dal Cardinal Carlo Barberini Legato *a latere*, allora fu che separatamente dal Capitolo de' Canonici dovette il Collegio degli Eddomadarj con la Collegiata di S. Gio: Maggiore, e col rimanente Clero secolare procedere in quel solennissimo atto. L' ordine tenuto fu il seguente. Dopo il Clero Regolare, e Secolare succedevano le quattro Croci, indicanti le quattro principali Parrocchie, le quali sono S. Giorgio Maggiore, S. M. Maggiore, S. Gio: Maggiore, e S. M. in Cosmodin, col seguito di tutt' i Parochi della Città: indi succedea la nuovamente eretta Collegiata di S. Maggiore; ed in fine il Collegio degli Eddomadarj rappresentanti la Cattedrale, che chiudeva la Processione sotto la propria lor Croce, sotto la quale venivano i Quarantisti, e 'l Seminario; ed immediatamente sotto i Baldacchini l'Augusto Re Filippo V. e 'l Legato *a latere* con due altri Cardinali a cavallo che li seguivano. In questa sì solenne Processione, che cominciò da S. Maria a Cappella, il Capitolo, e Canonici appena usciti sotto la lor Croce, e giunti alla Chiesa di S. Catarina fuori la porta di Chiaja, dovettero lasciar la processione per ritrovarsi pronti nel Duomo a ricevere quel Monarca. Ed intanto dalla Chiesa di S. Caterina fuori porta di Chiaja fino all' Arcivescovato proseguì la Processione senza intervento del Capitolo con precedere a tutti nell' ultimo luogo il Collegio degli Eddomadarj colla propria lor Croce.

XXVI.

XXVI. In quella occasione la Collegiata di S. Gio. Maggiore non pensò ad intraprendere quel che oggi pretende, di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj, quando vada disunito da' Canonici. Il dottissimo Avvocato di quella Collegiata se fosse stato presente a quella solenne funzione, avrebbe senza fallo fatto sapere a que' membri che allora la componevano, quella studiatissima dottrina da lui rapportata nella pag. 22. e ricavata dall' opera del celebre Tomasini *de vet. & nova Eccles. Discip. Tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 8. *n.* 3., il quale comentando le seguenti parole del Concilio di Arvernia, *Si quis ex Presbyteris, aut Diaconis, qui neque in Civitate, neque in Parochiis Canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitant, in oratoriis officio Sancto deserviens &c.* scrisse così*: Hinc tria quædam eruuntur. I. Parochos, Presbyteros, & diaconos Parochiarum agrestium Canonicos vocari* in Parochiis Canonicus. *II. Ubi essent Parochiæ in Civitate, earum Presbyteros a Civitatensibus, seu a Canonicis Capituli Episcopalis non distingui; ideoque & Capitulo inseri. III. Quin & Beneficiati simplices suo & ipsi quodammodo illigabantur Clero, & Capitulo Cathedrali, cum eis festis diebus aggregarentur*. Vuole in sostanza colla recata autorità del Tomasini far comprendere, che basti esser Presbitero di qualche Parrochia della Città, per non distinguersi da' Canonici del Capitolo Vescovile, *IDEOQUE ET CAPITULO INSERI*, e che per conseguenza veniva ad essere inserito nel Capitolo della Cattedrale. Una tal Dottrina in forza di questa *inserzione*, o diciam così *inoculazione*, de' Presbiteri delle Parrochie, che si facea co' Cleri o Capitoli delle Cattedrali, dovea di necessità produrre l'effetto, che i Canonici della Collegiata di S. Gio. Maggiore dovessero essi supplir le veci e 'l luogo de' Canonici della Cattedrale; ed in tal guisa coll' autorità del To-

Tomasini potea vedersi in trionfo la già inserita Collegiata al Capitolo, e far sì che questa precedesse al Collegio degli Eddomadarj. Ma con buona pace del nostro dottissimo Contradittore, il Tomasini nel luogo da lui citato non si è mai sognato di smaltire una massima sì stravagante. Questo insigne Scrittore nella celebrata sua opera *de vet. & nov. Eccl. discipl. Part. I. lib. III. cap. VIII. n.* 3. parlando de' Capitoli delle Chiese Cattedrali da Clodoveo fin a Carlo Magno, o sia della disciplina del VI. VII. ed VIII. secolo, afferma quel che per altro è indubitato, che tutt' i Cherici della Città *iidem erant qui Canonici, & Capitulum Ecclesiæ Cathedralis ;* e che inoltre i Parochi, Presbiteri, e Diaconi delle Parrocchie agresti si chiamavano Canonici, e che perciò *ubi essent Parochiæ in Civitate, earum Præsbyteros a Civitatensibus, seu a Canonicis Capituli Episcopalis non distingui, ideoque & Capitulo inseri ;* dicendo di più, *quin & beneficiati simplices suo & ipsi quodammodo illigabantur Clero & Capitulo Cathedrali :* volendo intendere, che in qué secoli VI. VII. ed VIII. non solo il Clero della Città, ma anche della Diocesi col Clero della Cattedrale componeva un sol corpo e Senato cól Vescovo, siccom'è indubitato, che prima del XII. secolo, come si è altrove da noi dimostrato, non si era fatta separazione alcuna per gli atti giurisdizionali, come poi si fece nel XII. secolo, in cui venne a devolversi il dritto dell'universo Clero Diocesano al Capitolo de'Canonici; di maniera che siccome prima il Vescovo deliberava *cum consensu vel consilio sui Cleri*, e siccome prima *sede vacante* la giurisdizione risedeva presso tutt'il Clero, così dal XII. secolo in poi si restrinse a i soli Capitoli l'una, e l'altra facoltà. E perciò non prima di questo tempo la voce di Capitolo, e di Canonico cominciò ad indicare quelle prerogative che la intro-

trodotta nuova disciplina loro accrebbe; ma prima di questa età, o sia per lo corso di XII. secoli il dirsi Canonico valea lo stesso che Chierico ascritto in *Canone*, o in *Matricula*, o in catalogo *Ecclesiæ*; e'l dirsi Capitolo, ch'era voce monastica introdotta dalla vita comune de' Cherici a somiglianza de' Monaci, nulla indicava di più per ragion di dritto, e di giurisdizione, la quale era comune a tutto il Clero Diocesano. Perciò il Tomasini con aver detto, che nel VI. VII. ed VIII. secolo i Presbiteri delle Parocchie delle Città, e Chiese Rurali, *inserebantur Capitulo Episcopali*, e che questi nè poco nè punto si distinguevan fra loro, chiaramente spiegò, che tal era la disciplina che correva nel VI. VII. ed VIII. secolo, e che non v'era distinzione alcuna tra Capitolo di Cattedrale cogli altri Parochi, Presbiteri, Diaconi, e Beneficiati semplici della Diocesi, appunto perchè il dritto era dell'universo Clero.

XXVII. Deesi adunque con la debita attenzione leggere il Tomasini, e sopra tutto badare se tratti dell'antica, o della nuova disciplina. In quella usando egli la voce di *Capitolo* di Cattedrale non fa altro, che adattare tal voce al linguaggio de' tempi posteriori, senza distinguerlo da tutto il Clero Diocesano. In questa, o sia nella nuova disciplina la voce di *Capitolo* della Cattedrale già suona volgarmente preminenza e distinzione, anzi una quasi segregazione dal rimanente Clero. E se il nostro valorosissimo Contraddittore s'impegnasse di tirar sì innanzi la mal intesa autorità del Tomasini, ed a lui riuscisse di farla porre in pratica a dì nostri; qual palmario non meriterebbe non dico dalla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ma anche da quella di Casoria; e non solo da queste due Collegiate, ma da tutte le altre Parrocchie della Città, e Diocesi; e non solo da queste, ma da tutti gli altri

Pre-

Presbiteri, e Diaconi *Parochiarum agrestium*, i quali tutti *inserebantur Capitulo Cathedralis*; e tra tutti costoro in questa generale inserzione cittadinesca, e campestre, i nostri Eddomadarj si troverebbero in ottima situazione. Essi per buona sorte si truovano dentro la Cattedrale, celebrano tutto dì i divini uffizj nella Cattedrale, hanno quivi i loro stalli fissi, e la lor sepoltura: sicchè prima di tutti e vivi, e morti inseriti rimangono a quel Capitolo.

XXVIII. Per beneficio adunque del nostro contraddittore ritorniamo all'antica disciplina, giacchè per la introduzione della nuova al dir di Van-Espen, *a mente ac spiritu canonum plurimum sit recessum*, siccome si è più innanzi osservato. Ritrovandoci noi adunque in uno stato sì felice, e tolto da mezzo il capitolo delle Cattedrali in qualità di rappresentante il dritto del Clero universo, e bandite le insegne, gli armellini, le cappe magne, e le altre distinzioni introdotte per lo più con la nuova disciplina; si proceda da oggi innanzi nelle pubbliche processioni con una ecclesiastica simplicità. In questo tal caso qual luogo si debbe al Clero della Parrocchia di S. Gio. Maggiore: forse la precedenza al Clero della Cattedrale? non si potrebbe mai immaginare cosa più strana, ed assurda. Ma già vedendo il nostro Contraddittore, che l' antica disciplina fa apparir mostruosa la pretensione del Clero di una Parrocchia, ritorna ben tosto alla nuova: ed incomincia a decantare, che la Collegiata di S. Gio. Maggiore sia un *corpo assai più cospicuo, e riguardevole* del corpo degli Eddomadarj della Cattedrale, e che sia *singolare in tutto l'Orbe Cattolico*, e come tale componente *le membra del nostro Arcivescovo, e'l Senato della Chiesa Metropolitana della nostra Città* (a). Ma non si è ancora inteso nel

(a) *Scritt. Contr. facc.* 20., e 24.

nel senso della nuova disciplina, che ne' punti giurisdizionali le Collegiate facciano un corpo, e Senato col Vescovo; prerogativa ristretta a i soli Capitoli. Nel senso poi dell'antica disciplina tutto il Clero formava un Corpo, e Senato col Vescovo, secondo che si è di sopra più volte manifestato (a).

XXIX. Ma non possiamo lasciar in silenzio quelle parole dell' Avversario scritte nella facc. XXIII. in fine, e XXIV. in princ. Dice egli così: *Ora il Capitolo di S. Giovanni a Maggiore non solo è una Collegiata insigne, ma benanche SINGOLARE IN TUTTO L'ORBE CATTOLICO, siccome LA DENOMINO' lo stesso Cardinal de Luca nel disc.* 28. *de Canonic. & Capitulo in princ.* Bella prerogativa in vero di una Collegiata, di esser *singolare in tutto l' orbe Cattolico*: ma più singolar prerogativa è quella, che tale l'avesse denominata il Cardinale de Luca nel *disc.* 28. *de Canonic. & Capitul. in princ.* E quantunque questo eminentissimo Porporato nè in principio, nè in mezzo, nè in fine del disc. 28. *de Canonic. & Capitul.* facesse motto di S. Gio. Maggiore, o di Collegiata; e molto meno di quel *singolare in tutto l' orbe Cattolico*: ma trattasse in quel discorso della elezione del Vescovo della Chiesa di Trento: pur non di meno se fosse stato ciò vero, qual prodigio non si sarebbe veduto, che questo Cardinale, il quale passò a miglior vita nel dì 5. Febr. del 1683. avesse parlato profeticamente della Collegiata di S. Gio: Maggiore, non ancora eretta, ma erigenda nel 1692., e l'avesse denominata *singolare in tutto l' orbe Cattolico?* E certamente quel profeta Cardinale l'avrebbe indovinato; giacchè a dì nostri si pretende, che quella resti incorporata, ed inserita al Capitolo della Cattedrale, e diventi

(a) Vedi sopra facc. 104. e seg.

Senato della Metropolitana Chiesa di Napoli; la qual cosa è peraltro singolarissima; ne posson mai vantarla i Cleri delle prime Basiliche dell'Universo.

XXX. Ed in vero cospicui sono i Capitoli delle tre Basiliche di Roma, cioè della Lateranense, Vaticana, e Liberiana; e pure niuna di queste ha goduto mai la prerogativa di essersi incorporata, ed inserita al Collegio de' Cardinali, che in quanto agli atti giurisdizionali forma quel che si dice *Capitulum Cathedralis*. Ci piace su di ciò accennar quello stesso, che ne dice il Cardinale de Luca: *Quod CAPITULUM CATHEDRALIS Urbis constitui dicatur a Collegio Cardinalium* (a). Ma come adunque va la faccenda? Il Collegio de' Cardinali costituisce il Capitolo della Cattedrale Pontificia: e nel tempo medesimo quante sono le Basiliche in Roma rappresentanti la Cattedra, vengono tutte rappresentate per ragion di rito, e di culto da altri Ministri che vi sono ascritti: ed i Cleri di queste Basiliche, dinominati anche Capitoli *non inseruntur Capitolo Cathedralis*, o sia al Collegio de' Cardinali nel senso giurisdizionale; ma rimangono separati, e distinti ciascuno nella propria Basilica: e non ostante questa segregazione, gli stessi Cleri delle menzionate Basiliche precedono a tutti gli altri corpi Ecclesiastici, così de' Regolari, come de' Secolari: anzi fra le medesime Basiliche Pontificie si è dato mai sempre il primo lungo alla Lateranense, come la prima, e la più antica delle altre: rimanendo il Collegio de' Cardinali a comporre un sol corpo col Papa; per cui godono della precedenza alle stesse Basiliche.

XXXI. Or la Parrrocchia di S. Gio. Maggiore divenuta Collegiata nel 1692. non ha il merito di essere stata mai Chie-

(a) *Disc.* 31. *de Canonic. & Capit. n.* 17.

Chiesa Cattedrale, o Basilica Pontificia : vuol essere oggi incorporata al Capitolo de' Canonici di Napoli nel tempo istesso, che i Cleri, e Capitoli di S. Gio. Laterano, di S. Pietro, e di S. Maria Maggiore di Roma non hanno ancora meritata tal prerogativa. Questi tali Capitoli han servito da secoli quelle Basiliche ne' divini uffizj, e le servono tuttavia: se si fingesse, che una Parrocchia di Roma, eretta in Collegiata non prima del *1692.* avesse mossa pretensione di precedere a i Cleri delle tre Basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e fondasse tal sua azione sulla decantata inserzione, in virtù della quale dovesse ancor essa come il Collegio de' Cardinali, riputarsi il Senato, e concistoro della Chiesa Romana: qual sembrerebbe a tutto l'Universo una sì mostruosa intrapresa ? E pure questa mostruosità è quella, che si pretende introdurre nella Chiesa di Napoli. Il Clero della Cattedrale Latina, ch' ebbe da S. Attanasio fin dalla metà del IX. secolo perenne forma di Congregazione, e di Collegio, il quale non ha mai preteso, del parj che i Cleri delle Basiliche di Roma, di essere mai incorporato nel senso della nuova disciplina al Senato del Vescovo, dovrà esser preceduto dalla recentissima Parrocchial Collegiata, per volersi questa incorporata, e non quello al nostro Metropolitano Capitolo.

XXXII. Ma di grazia ponghiamo in opera questa ammirabile pretensione. Fin oggi il Collegio degli Eddomadarj nelle pubbliche funzioni, e processioni ha goduta la prerogativa di precedere alla recente Collegiata. Così si è praticato in tutti i rincontri. Nelle processioni di S. Gennaro, in quelle del Corpus Domini, e nelle altre che si veggono in ogni anno: ed ha parimente preceduto nelle processioni di penitenza, siccome in quella fatta nel dì 24 Gennajo del 1728. e nell'altra del dì 11. Aprile del

 1731.

1731., ed in quante altre ſono occorſe. Nè vale il dire, che in queſte tali funzioni il Collegio degli Eddomadarj va unito col corpo de' Canonici: imperciochè allora va unito un corpo Eccleſiaſtico con l'altro, ove vada ſotto una medeſima Croce. All'incontro nelle diviſate funzioni, gli Eddomadarj van ſeparati dal Capitolo de' Canonici ſotto la riſpettiva lor Croce. Ma eccovi oggi un cambiamento. Nella proceſſione di S. Gennaro dopo il baſſo Clero Regolare, e Secolare vengano le quattro Croci delle Parrocchie, indi in luogo della Collegiata di S.Gio. Maggiore ſollevato già a ragion di Senato, venga *la Croce* degl' Eddomadarj, ſotto la quale ſi ſono ſempre venerate tutte le Statue de' noſtri Santi Protettori, collocate nella nobil Cappella del Teſoro dentro la Cattedrale, indi il Seminario, i Quarantiſti, e gli Eddomadarj. Succede poi con l'acquiſtata prerogativa la Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed indi il Capitolo de' Canonici. In queſto tal caſo, o la Collegiata va ſotto la propria Croce, o è ammeſſa ſotto la Croce del Capitolo. Nel primo accidente ſi vedrebbe inſerito un Clero di una Parrocchia tra le due Croci della Cattedrale, e tra miniſtri per ragion di rito, e di culto rappreſentanti la ſteſſa Cattedrale. Nel ſecondo accidente poi, il Collegio degli Eddomadarj non avrebbe nulla, che replicare. Il Capitolo de' Canonici ammetta ſotto la lor Croce queſti nuovi Capitolari, e Senatori, ſe ne faccia l'aggregazione nelle debite forme, ſi decorino tutti delle ſteſſe inſegne Canonicali; perciochè in tal guiſa *ſervatis de jure ſervandis* ſi torrà da mezzo la diſtinzione di Parocchia, e di Cattedrale. Ed il Collegio degli Eddomadarj preſterà il debito oſſequio, ed onore al nuovo inſerito corpo, come rappreſentante le ragioni del Clero univerſo. Ma fintanto che ſucceda un sì ſolenne accordo, ſi compiacerà la Parocchial Collegia-

legiata di S. Gio. Maggiore di lasciar in pace il Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, di ricordarsi dell'origine sua, di non turbare gli antichi riti, e venerande consuetudini della Chiesa di Napoli, di usare la discreta moderazione, che si conviene a' corpi Ecclesiastici, di non così malmenare un corpo, che è dedicato alla Cattedrale da nove e più secoli, e di non introdurre una novità quanto insussistente, ed illegale, altrettanto strana, ed assurda.

Fine della Parte prima.

PARTE II.

Si dimoſtra, che ſia obligo della Collegiata di S. Gio. Maggiore di far entrare in quella Chieſa l'Inſigne Collegio degli Eddomadarj con la Croce inalberata, come Croce della Chieſa Cattedrale.

I. DOpo di avere la Collegiata di S. Gio. Maggiore la prima volta promoſſo di dover precedere al Collegio degli Eddomadarj della Cattedrale, e dopo di aver noi dimoſtrata la ſtranezza di una tale pretenſione, con aver dileguati tutt' i vani oppoſti fondamenti, e con aſſodare l'antichiſſimo dritto de' noſtri Eddomadarj, ſembra che reſti del tutto aſſorbita l' altra pretenſione della ſuddetta Collegiata, colla quale ha chieſto dichiararſi da Monſ. Vicario, *non eſſer lecito a' RR. Eddomadarj, quando vanno diſuniti dal Capitolo de' RR. Canonici della Cattedrale aſſociando qualche cadavere, di entrare colla Croce inalberata nella Chieſa della Collegiata ſuddetta* (*a*).

II. Ma il valoroſo difenſore della Collegiata per avventura conoſcendo di non poterſi ad un ſoffio, com' egli ſi luſingava, diſtruggere le tante coſpicue prerogative del noſtro Inſigne Collegio, ha procurato nel II. §. della ſua ſcrittura di ſpiegare a ſuo talento la ſentenza del 1756. data fuori in occaſione della lite agitata in Roma fra i Canonici cogli Eddomadarj della ſteſsa Cattedrale. E ſenza ne anche far chiaramente comprendere, quali erano i punti

(*a*) Scritt. contr. facc. 3.

punti fuscitati in quella controversia , va egli dicendo, che nella causa trattata in Roma nel 1756. fra i Canonici, e gli Eddomadarj della Cattedrale si diè a costoro *la facoltà d' inalberare la propria Croce nell' andare per plateas, ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale, ma non già di entrare colla suddetta Croce nelle Chiese, dove portavano a seppellire i Cadaveri*. E poi soggiugne, che espressamente si ordinò, *che la portassero inalberata usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem* (a). Sembra adunque, che il Contraddittore dicesse due cose; la prima, che nel 1756. gli Eddomadarj ottennero la facoltà d' inalberar la Croce *per plateas*; e la seconda, che fosse stata loro tal facoltà limitata fin alla porta della Chiesa tumulante, per essersi escluso il poter entrare dentro la stessa Chiesa tumulante.

III. E senza farci comprendere, come mai in quell' anno 1756. ottenuta avessero gl' istessi Eddomadarj tal graziosa facoltà pur limitata, entra a parlare di una decisione della Sagra Ruota *coram Tanario* del 1737., nella quale trattatasi la causa tra la Collegiata di S. Gio. Maggiore cogli Eddomadarj della Cattedrale sul punto della elevazione della Croce nel distretto delle altre Parrocchie, e specialmente in quella di S. Gio. Maggiore, non si volle permetter loro tal facoltà. E perciò egli seguita a dire, che non sa capire, come non potendo gli Eddomarj per le antecedenti decisioni della Sacra Ruota Romana portar inalberata la propria Croce nel distretto delle Parrocchie, ed avendo soltanto ottenuto nel 1756. di poterla inalberare *usque ad fores Ecclesiæ tumulantis, exclusive quoad eamdem*; abbiano oggi lo spirito *di opporsi alla inchiesta fatta dalla suddetta insigne Collegiata, che non*

(a) V. Scrit. contr. facc. 24.

non entrino nella sua Chiesa colla stessa Croce innalberata. Indi rapportando una relazione fatta dal Cardinal Pignatelli del 1711. diretta alla Sacra Congregazione, crede da quella rilevarsi, che la Croce degli Eddomadarj non sia Croce del Capitolo della Cattedrale, e che questo Capitolo cogli Eddomadarj non formi un corpo,

IV. Dopo tutto ciò passa a riferire un' argomento, ch' egli dice di aver fatto in Contradittorio l'Avvocato degli Eddomadarj, qual' è il seguente: *La Croce degli Eddomadarj è appunto la Croce della Cattedrale; la Croce della Cattedrale entra in ogni Chiesa Parrocchiale; dunque la Croce degli Eddomadarj, o per meglio dire, gli Eddomadarj possono entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di San Giovanni Maggiore*. Indi seguita egli a dire graziosamente, *che questo sia un sillogismo* in frisesomorum *per più ragioni. La prima perchè assume per certo quel ch' è falso falsissimo cum reverentia; assume per certo che la Croce degli Eddomadarj sia la Croce della Cattadrale, quando a lettere cubitali si legge scolpito in essa* Crux Ebdomadariorum*; se dunque è Croce degli Eddomadarj, non è, nè può esser la Croce della Cattedrale, perchè mai il Capitolo de' Canonici l'ha innalberata, e l'ha portata nelle funzioni Ecclesiastiche per la nostra Città. La seconda, perchè anche quando per un ipotesi impossibile si ammettesse, che la Croce degli Eddomadarj fosse la Croce del Capitolo della Cattedrale neppure avrebbe quella prerogativa, ch' essi pretendono sempre che andassero essi disuniti, e separati dal Capitolo della Cattedrale, mentre non l'ha la Croce materiale, ma sibbene la Croce accompagnata da' Canonici dello stesso Capitolo, e quel ch' è più, l'ha allora quando i medesimi Canonici della Cattedrale intervengono capitolarmente, e non già quando alcuni di essi intervengono singolarmente*. Soggiugne il Contradittore, che

che nel 1737. la Ruota Romana ebbe per ferma tal massima; la quale fu confermata nel 1738., e che *essendosi azzardati gli Eddomadarj ad asserire, che il loro corpo come sistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata, la Sacra Ruota Romana li smentì, non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici, che l' avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo, ma benanche perchè sarebbe stata una ORRIBILE MOSTRUOSITA' il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale* (a).

V. Dopo questa sì *orribile mostruosità* passa il valoroso Contraddittore ad affermare liberamente, che così la Decisione del Cardinal Pignatelli qual Giudice Delegato della S. Sede, come il Breve Pontificio dell' anno 1741. siano stati orretizj, e surrettizj, e che ciò provato aveano così D. Agnello Franchini, come il Ch. Mazzocchi, con aver costoro dimostrato, che la istituzione di S. Attanasio riguardò i veri Canonici della Cattedrale, e che perciò nell'anno 1756. si permise soltanto dalla Sacra Congregazione de' cinque Cardinali agli Eddomadarj la elevazione della Croce *per plateas a mano sinistra della Croce de' Canonici usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem.* Quindi conchiude doversi dichiarare da Monsig. Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare nella Chiesa di S. Gio. Maggiore con la loro Croce inalberata (b).

VI. Quante sono le proposizioni, anzi quante sono le parole su tale argomento aggruppate nella contraria Scrittura, sono altrettanti gli abbagli, o inavvertenze, o imaginazioni del nostro dotto Contraddittore. Vedremo adunque ne' seguenti Capitoli, ne' quali raccoglieremo quanto conviene, ed è

E e oc-

(a) Scritt. contr. facc. 37. e 38.
(b) Scritt. contr. facc. 39. 40. e 41.

occorso sull' assunto, qual merito abbiano le opposizioni dell' Avversario, per indi appalesare così per ragion di dritto che di fatto, se possano reggere secondo le regole del raziocinio i nostri sillogismi *in frisesomorum*, o più tosto le altrui così decantate, e mal intese, o mal conosciute *orribili mostruosità*.

C A P O I.

Dell' origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli.

I. IL sistema del nostro valoroso Contraddittore ha per fondamento, che la Croce, di cui usano gli Eddomadarj, non sia Croce della Cattedrale, ma Croce lor propria, siccome il disegna la scolpitavi iscrizione, *Crux Hebdomadariorum*. Brevissima è la risposta. Nel 1756. la Sagra Congregazione de' cinque Cardinali ebbe per vero, che così la Croce de' Canonici, come la Croce degli Eddomadarj erano ambedue Croci della Cattedrale, *AMBÆ CRUCES ECCLESIÆ CATHEDRALIS*; e dichiarò parimenti doversi tollerare la iscrizione, che vi è scolpita: *Crux Hebdomadariorum*, con le altre parole, *tolerandam esse inscriptionem*. Ma acciocchè meglio si persuada il nostro Contraddittore, e si tolga di capo quell' *orribile mostruosità*, anzi acciocchè creda da oggi innanzi esser uno de' singolari pregj della nostra Cattedrale l'aver due Croci, come le ha parimenti la prima Basilica Pontificia in Roma, qual è la Lateranense, si compiaccia di meco contemplarne l'origine.

II. Non v' ha cosa più solenne ne' primi tempi del Cristianesimo, che l'uso del salutifero segno della Croce del Signore. Costrusse il Gran Costantino, dopo data la pace alla

alla Chiesa, un Oratorio nel suo palazzo, e v'innalzò il segno della salutifera Croce. E lo stesso praticò nel Tabernacolo fatto a forma di Chiesa, ch' egli solea piantare dinanzi agli accampamenti (a). Egli è adunque tanto vero, che siasi introdotta una sì fatta liturgia nella Chiesa: liturgia, che i figli di Costantino, al dir di Eusebio (b), seguendo l'esortazione del padre, rigorosamente osservarono, che i successori Imperadori, tra quali l' Imperador Teodosio, togliendo i Templi agl' infedeli, ed al vero Dio consagrandoli, non con altro segno solea ciò fare, che con farvi collocare la salutifera Croce; di che oltre la testimonianza degli Scrittori, vi ha anche una Legge nel Codice Teodosiano (c). E veramente comechè quel primo Imperador Cristiano non potè così presto l' infinita turba de' ciechi idolatri al culto piegare della vera Religione, restando in piedi i Templi gentileschi: riuscì non però all' Imperador Teodosio di convertire all' uso della nostra Religione que' medesimi edifizj, che a' fallaci Numi erano dedicati. Col segno della salutifera Croce si attribuivano, e convertivansi al culto del vero Iddio i Templi gentileschi. (d) E siccome la legge Evangelica non venne a turbare la civil polizia, se non in quanto

E e 2 al

(a) Euseb. *de vit. Constantini lib. 3. cap. 49. e lib. 4. cap.* 17. Vedi anche Socrate *lib. I. cap.* 14.

(b) *De vita Constantin. lib. 4. cap.* 17.

(c) *Cod. Theod. l. 2. tit. 14. leg.* 1. Baron. *an.* 312. *n.* 4. 5. *e* 6. Cassiod. *lib. 4. epist.* 14. *lib. 5. epist.* 7.

(d) Non solo ne' Sagri Templi s' innalzava la Croce, ma eziandio surse il costume, che quella appesa nel collo recassero i Fanciulli in luogo delle altre superstiziose insegne, la qual costumanza si promosse da S. Gio. Crisostomo. Quindi anche un tal costume si dilatò in maniera, che quasi i Greci tutti nel collo quella appesa recassero, il che anche fra Latini s' introdusse, la qual cosa divenne sì solenne, che finanche nelle medaglie degl' Imperadori de' due Teodosii, e di Onorio, e di Arcadio fuvvi effigiata la Croce, e massime in quelle degl' Imperadori Costantinopolitani si osservano effigiati con in mano la Croce.

al fallace culto degl' Idoli; così in tutto quasi il rimanente la ecclesiastica polizia colla civile si venne ad uniformare mirabilmente. E che una tal disciplina ebbe fondamento da tempi Apostolici, fra molti argomenti v' ha eziandio l' esempio di S. Paolo nella predicazione, ch'egli fece presso gli Ateniesi sulla dedicazione del Tempio, *Ignoto Deo*; avvisando in tal guisa l' Apostolo, ch' egli manifestando loro quel Dio ignoto, dovessero all' adorazione di quello applicare il Tempio, e convertirne il culto. In Napoli come in tutte le altre Città addivenne lo stesso, come farem noi vedere nel corso di questa Scrittura.

III. Oltre a ciò si dee avvertire, doversi anche nel IV. secolo, e forse principio del V. l'epoca stabilire, che nelle pubbliche Processioni si recasse avanti la Croce, di che Socrate, e Sozzomeno fanno menzione nella loro Storia Ecclesiastica (*a*); ed allora era usanza, siccom' è a dì nostri, che ivasi all' incontro colla Croce a persone per pietà, o per dignità insigni, e ragguardevoli (*b*). Nelle Novelle dell' Imperador Giustiniano si parla appunto dell' introdotto rito dell' elevazion della Croce. Proibì quest' Imperadore, che non si facesse alcuna processione senza che s' innalzasse la Croce, che la sagra adunanza precedesse, e che aprisse la strada, e la segnasse alla pietà de' fedeli seguaci, e con ciò volle l' Imperadore il santo, ed originario rito della Chiesa stabilire, e rimettere, o più tosto tor volle l' abuso di voler i laici senza i Vescovi, ed i Cherici intender soli a sì fatte sagre funzioni, prescrivendo, che senza i sacerdoti non potessero le litanie, e le

(a) Socrat. *lib.* 6. *Cap.* 8. Sozzom. *lib.*4. *cap.* 8. Vedi anche la Vita di S. Porfirio Vesc. di Gazza, tradotta da Genziano Erveto.

(b) Marc. *in vita Porfid. cap.* 41., Beda *lib.* 1. *cap.* 25. Anastas. *Biblioth. in vita Hadrian.* I. & *Leon. IV.*

le solenni processioni imprendere colle Croci, le quali non altrove, se non che ne' Santi luoghi, o sia nelle Chiese, si doveano riporre, e collocare. Meritano di esser considerate le parole della Novella: *Omnibus autem laicis interdicimus litanias facere sine Sanctis Episcopis, & qui sub eis sunt Reverendissimis Clericis. Qualis enim est litania, in qua Sacerdotes non inveniuntur, & solemnes orationes faciunt? Sed & ipsas HONORANDAS CRUCES (CUM QUIBUS & in litaniis INGREDIUNTUR) non alibi nisi in venerabilibus LOCIS REPONI: & si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas, tunc solum ipsas SANCTAS CRUCES accipere eos, qui consuete eas portare SOLENT, & cum Episcopo, & Clericis litanias celebrare, hoc custodientibus Sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam eorum Clericis, & per loca Judicibus. Si quis autem in hoc Capitulo præsentis nostræ legis virtutem aut transcenderit, aut non vindicaverit, prædictas pœnas patietur, Monasteriorum, & Reverendissimorum Monachorum dispositione* (a).

IV.

(a) Da quanto si è finora detto chiaramente apparisce, che fino dal Gran Costantino surse il laudevol costume d' innalzare ne' Sagri Templi la Croce. E conciosossechè presso a Romani fosse usanza di appendere, o nelle case, o ne' poderi un qualche velo o panno, ov' eravi l' immagine del Principe, un tal segno dinotava, che cotai beni erano al Fisco addetti, ed applicati: ed un tal segno perchè collocato in fronte, e perchè era indice rappresentante ciò, di che voleasi intendere, *titulus* comunemente si appellava. Una tale usanza in altra forma si tramandò presso a Cristiani, perciochè Teodosio, come si è di sopra manifestato, nell' attribuire, che ei fece i templi degl' infedeli al culto del verace Iddio ci collocava il segno della Croce, ed in tal guisa al vero Iddio restava quel tempio addetto, e dedicato, *collocato in eis venerando Christianæ Religionis signo*. Quindi derivano, al dire di alcuni, che le Chiese de' Fedeli eziandio *tituli* si appellassero.

Il Baronio *ann.* 312. *n.* 4. 5. 6. con alcuni altri Scrittori ha opinato, che del pari surse nella Chiesa il costume di appendere il segno nelle Chiese, che *titolo* si disse, di quel ch' erasi introdotto nell' applicazione de' beni

al

IV. Fratanto si contempli, che il salutifero segno della Croce sia il titolo, il segnale, e l' indice delle Chiese materiali di Gesù-Cristo, sopra delle quali quello si volle innal-

al fisco. Egli è vero, che in ciò seguita egli ad arrecarne non una ragione dell' origine di sì fatti titoli, ma ci conviene più distintamente la cosa manifestare. Si vuole, che con quel velo, o panno, ov' eravi dipinta l' immagine del Principe, si applicavano i beni al Fisco, e con un sì fatto segnale, o titolo si distinguevano dai privati i beni consacrati al Principato; si vuole eziandio che nella Chiesa s' introducesse una somigliante costumanza con appendere ne' luoghi addetti al Sagro Ministero per segnale, la Croce: e che quindi que' sagri luoghi, o sia le Chiese materiali il nome trassero di *titoli*. Ma convien distinguere i tempi; percioccbè fino al Gran Costantino, o sia ne' primi III. secoli, ne' quali si vogliono anche introdotti i titoli nella Chiesa, ma non senza contraddizione degli Storici, come mai potea avvenire, che s' innalzasse il segno della Croce sopra delle case, ove si faceano le sagre adunanze, la qual cosa avrebbe esasperati i persecutori della Chiesa, e sarebbe direttamente opposta alla disciplina de' primi tre secoli? Se egli si voglia prestar credenza a que' dubbj e contrastabili monumenti, che ci avanzano di titoli de' tre primi secoli, convien ricorrere all' altra ragione, che non tralascia il Cardinal Baronio di arrecare, e che sembra la più verisimile, cioè che le Chiese perciò si designavano col nome di *titoli*, perciochè i Presbiteri, presso cui era la lor cura, quindi trassero titolo, e nome. Tomasin. *De Benefic. part. I. Lib.II. Cap.* 21. *n.*11. *Nemo tamen facile adducetur, ut credat, eo venisse secundo saeculo Fideles, ut erecta supra domos Cruce exasperarent persecutorum iras, & in se provocarent. Itaque pluris facienda esset illa altera Baronii ratio, Ecclesias propterea titulos dici, quod Presbyteros, penes quos earum cura erat, Titulum inde ducerent & nomen.*

Ma che che ne sia di ciò, egli è certa cosa, ed indubitata, che dal Gran Costantino si dee stabilire, come solenne, ed universale l'uso d'innalzar la Croce ne' Sagri Templi de' Cristiani, e che di un tal segno si valse l' Imperador Teodosio, per attribuire con un tal titolo al vero Dio i profani Templi degl' Infedeli. Prima di passar oltre, egli è ben fatto di accennare, che ne' tempi di Gregorio Magno si rese usitatissima la voce di *titolo*, a significare i veli, o panni, i quali alle case, o ai poderi si appendevano addetti al Fisco del Principe, o alla Chiesa. Avendo questo S.Pontefice inteso: *Notarii domum a defensore irrationabiliter titulatam*, comandò, che quella alla Vedova di lui *deposito titulo* si restituisse. Gregor. Magn. *Lib. I. Epist.* 63. Lo stesso S. Pontefice nel Concilio Romano frena con un' anatema i minori Cherici, i quali essendo Rettori del patrimonio della Chiesa, bene spesso imprimevano titoli *sua sponte*, senza osservare alcuna forma dalla Legge prescritta. Così egli scrisse in altro luogo: *Lib. IV. Epist.* 44. *Consuetudo nova in*

innalzare, e con un rito, non mai variato si volle mai sempre nella Chiesa, qual unica, e distinta caratteristica stabilire: onde i luoghi sagri, i Templi, e le materiali Chiese distinta nota traessero, ed onde la fede s'indicasse di quei popoli, che una tal Religione professavano. Or se un tal segno disegnava il luogo materiale, ove si ragunavano i fedeli alle sagre funzioni della Cristiana Religione, quindi anche surse la ragione, onde s' introdusse eziandio quasi contemporaneamente, che le sagre adunanze, o sieno le Chiese formali, anche fosser rappresentate dal salutifero segno della Croce. Ed invero tostochè s'introdusse la celebrazione delle pubbliche litanie, supplicazioni, e processioni, siccome l' adunanza de' fedeli venne a rappresentare la Chiesa formale, così nel tempo medesimo non con altra distinta nota a quella esprimere s' introdusse, che appunto col segno della Croce, che innanzi precedea eretta, ed innalzata, a manifestare, che quel corpo di Ministri, e di Popolo, che quella seguiva, era appunto la Chiesa formale, che unita, e congregata co' suoi Ministri, e con parte de' fedeli a Dio le sue preci unitamente porgea. Ed attentamente riguardandosi alle parole dell' Imperador

in Ecclesia hac, & valde reprehensibilis erupit, ut cum Rectores ejus patrimonii urbana, vel rustica predia juri illius competere posse suspicantur, fiscali more titulos imprimant: atque hoc quod competere pauperibus astimant, non judicio, sed manibus defendant.

Da sì fatti monumenti si è appalesato colla chiesta brevità, che prima del Gran Costantino non vi dovea poter essere nelle case, e luoghi sagri per titolo innalzata la Croce, ma che un tal sagro rito s'introdusse nella Chiesa dall' Impero del Gran Costantino; e che egli sia vero, che a somiglianza del Fisco del Principe s' introdusse il costume di quelli collocare anche nelle case, e poderi alle Chiese addetti, ma che una tal forma di disciplina, non immantinenti, ma tratto tratto nella Chiesa si vide introdotta.

dor Giustiniano, comprese nella sopra cennata Novella, da quelle si va a rilevare, che non altrimenti, che co' Vescovi, o altri sagri Ministri sì fatte litanie, e pubbliche preci si dovessero celebrare per la necessità appunto, che ci è de' sagri Ministri nel doversi rappresentare una qualche Chiesa formale, siccome l' universal Chiesa, e Cattolica da' principali Ministri, e da' Vescovi si rappresenta.

V. L' atto dell' *affissione della Croce*, per piantare una Chiesa materiale, era, ed è del Vescovo. L' Imperador Giustiniano nella Nov. CXXXI. cap. VII. ne riconferma il rito: *Si quis autem voluerit fabricare venerabile Oratorium, aut Monasterium, præcipimus non aliter incohandam fabricam, nisi locorum sanctissimus Episcopus. orationem ibi fecerit, & venerabilem fixerit Crucem*: così l' atto liturgico di elevar la Croce, per rappresentare nelle sacre funzioni la Chiesa formale, dovè derivare dal fonte medesimo. Da ciò surse una inalterabile usanza di ambedue le Chiese Latina, e Greca, che non potea altri ciò fare, che il Vescovo *ordinario del luogo*, ed altrimenti praticandosi era lo stesso, che *conculcare Episcopum*, per valermi dell' espressione del primo Concilio Arelatense (a). Il Vescovo adunque con la sua facoltà ordinaria usando l' atto solenne dell' affission della *Croce* rende sagro il materiale edificio, e Tempio, e Chiesa diviene dedicata all' Altissimo. I Ministri poi, che dallo stesso Vescovo ci si ascrivono al culto, non altrimenti la rappresentano, che con l' atto della elevazione della Croce, la quale si dovea sempre riporre, e conservare *in venerabilibus locis*, e nelle funzioni, che occorreano, si dovea *solamente* ripigliare da chi era solito elevarla; siccome il mostrano le altre parole

(a) Can. XVIII.

le della Novella: *& si quando opus vacaverit ad litanias celebrandas, tunc SOLUM ipsas sanctas Cruces ACCIPERE eos, qui consuete eas portare solent, & cum Episcopo, & Clericis litanias celebrare*. Si è stimato di premettere sì fatte cose, acciocchè si vegga non solo l'antichità di un culto sì religioso verso la sagrosanta *Croce*, dal cui uso, e disciplina s'introdussero distinte qualità, e prerogative a' Vescovi, al ceto de' Ministri, ed alle formali Chiese, ma eziandio, che un tal segno trionfò sopra l' Idolatria, e prestò la vera pompa, e decoro all'universal Chiesa di Cristo.

VI. Il che così essendo, riflettiamo un poco sulla polizia del IV. secolo della Chiesa. Nell'impero del Gran Costantino, e ne' tempi vicini, ogni Città non ebbe che una sola Chiesa materiale, quando il permetteva l'uniformità del rito, tranne le Città principali dell' Impero, Roma, Alessandria, Antiochia, e poi Costantinopoli. Si è da noi osservato nella prima Parte di questa Scrittura (a), che il solo Vescovo adempiva a tutte le parti del sagro Mistero. Ne' soli casi di assenza, o d'infermità, o di altra grave occupazione supplivan le sue veci i Presbiteri, de' quali era sì scarso il numero, che talvolta o niuno, o un solo se ne contava in qualche Città. Si legge nel Can. XLV. del Conc. Cartaginese III. celebrato nell' anno 397. o sia nella fine del secolo IV. *Si necessarium Episcopatui quis habet Presbyterum, & UNUM habuerit, etiam & ipsum dare debebit;* cioè dire, che se talvolta avveniva, che una qualche Chiesa rimaneva priva del suo Pastore, e non vi era alcun Presbitero, si ricorreva ad ordinarsi Vescovo quel Presbitero di un altra Chiesa, ancorchè un *solo* ne avesse, ed era il Vescovo tenuto di dar-

Ff

(a) Vedi sopra facc. 78. e seg.

darlo; richiedendo così il comun bene di tutta la Chiesa. Ed eccovi esempj, che nella fine del IV. secolo vi erano Città, i cui Vescovi o non avean Presbiteri, e Coadiutori, o ne aveano un solo, cui eran tenuti di dare ad altra Chiesa vacante per ordinarvisi Vescovo; la qual cosa vie più conferma quel che per altro è indubitato nella storia, e nella disciplina Ecclesiastica di quei tempi, che il solo Vescovo tutte le funzioni per se stesso adempiva del suo sacerdotal ministero (a).

VII. Posta la polizia Ecclesiastica ch' ebbe corso ne' primi ed anche nel IV. secolo: la Città di Napoli, la quale ne' tempi Appostolici fu illuminata dal Vangelo, racchiudeva nel suo seno due nazioni, cioè gli originarj Greci, e la moltitudine di tempo in tempo accresciuta da' Latini. Vn solo Vescovo par, che non potesse adempire al ministero de' due popoli, e molto più nel corso del IV. secolo, in cui certamente crebbe la copia de' Fedeli di ambe le Nazioni. Fu antichissimo costume della Chiesa di permettere le preghiere in varj idiomi, a cui furon translati i sacri libri: e tal dovea essere la cura principale de' sagri Ministri per la nascente Chiesa, e tal mezzo richiedeva la salute delle anime, le quali istruir si doveano nommeno della dottrina Evangelica, che della ragione del culto. Alla semplicità de' primi tempi succedette poi una più stabile forma di Liturgia, che una volta stabilita, non si permise, che si turbasse così volentieri nelle principali funzioni (b). Or essendoci in Napoli un popolo misto di due Na-

(a) Vedi Tomas. de benef. par.2. lib.II. cap.7. n.8.

(b) Qui cadono acconciamente due riflessioni, che riguardano la disciplina de' primi secoli della Chiesa. I. Egli è più che indubitato, secondochè fu avvertito da tutti coloro, i quali gustarono la polizia Ecclesiastica di quell' età, ed ultimamente dall' Abate Martini Turinese egregio Traduttore del nuo-

Nazioni Greca, e Latina, ficcome nella prima parte di quefta fcrittura fi è, più che bifogno non era, dimoftrato, la neceffità produfse, che due Vefcovi ci fi vedefsero ftabiliti, ciafcun de' quali potefse adempire tutto il paftoral miniftero, l'uno per la Greca, e l'altro per la Latina nazione; e tutto ciò praticar fi dovea in tempo, che il folo Vefcovo era debitore di tutta la cura, la quale non fi com-

 met-

---

nuovo Teftamento in lingua Italiana, nella fua *prefazione generale*, che *i primi Padri, e Maeftri del Criftianefimo*, dopo gli Appoftoli, prefero particolar cura, che i popoli tutti convertiti al Vangelo aveffero ciafcuno *nel proprio linguaggio* trafportate le fagre lettere, e fopra tutto il nuovo Teftamento. Egli tralafciando le altre infinite teftimonianze reca foltanto quella del Crifoftomo nella Omilia I. fopra il Vangelo di S. Giovanni, nella quale dice: *E i Siri, e gli Egiziani, e gl' Indi, e i Perfiani, e gli Etiopi, e cento altre nazioni, TRASLATATI NEL LOR LINGUAGGIO I DOMMI DI GIOVANNI, apprefero uomini barbari una nuova filofofia*. E in vero la divina parola fi dovea fenza fallo infinuare alle genti con quefto mezzo, fu di che può vederfi fra gli antichi quel che ne fcriffero Teodoreto *de curand. Graec. adfect. ferm.* 5. S. Girolamo *Praefat. in quart. Evang. in Damaf.* e S. Agoft. *Epift.* 48. *ad Vincen. &c.*

II. La feconda rifleffione è fondata ful primitivo fiftema della Chiefa, allora quando principalmente badandofi al culto foftanziale del vero Dio, fi lafciava a ciafcuna nazione la varietà accidentale del rito. Avverte il P. Mabillon *Mufai Italici Tom. I. pag.* 101. che in quei primi tempi del Criftianefimo *fine multo rituum apparatu facra tunc fiebant, nec rata, fixave erat eorum difpofitio, nec uniformis. Paullatim ad certam quamdam liturgiae formam fefe compofuerunt Ecclefiae: quae forma in Ecclefia Occidentali non una fuit. Alia quippe Romanis, alia Gallis, alia Hifpanis, Afris alia competebat; tametfi praecipua liturgiae capita ubique concordabant*. E quì fi dee aggiugnere, che ficcome gli Apoftoli, ed i loro fucceffori attefero a propagare il Vangelo per le Nazioni, facendo ufo delle rifpettive lingue, ch' erano le più dilatate, Latina, Greca, Caldaica, e fomiglianti: così poi introducendofi tratto tratto nelle Chiefe una forma permanente di liturgia, e nel tempo medefimo per le tante invafioni di barbare nazioni che diedero il crollo all' impero Romano, corrompendofi l'antico idioma, avvenne, che per non far fervire la facra liturgia alle continue vicende, *fapientiffime ab Ecclefia conftitutum eft, ut quae idiomate miffae primum inftitutae funt, eo femper celebrentur, licet populo ignotum*; ficcome avverte il Cardinal Bona *Rerum Liturgicarum lib.* 1. *cap.* 6., il quale aggiugne: *Idem accidit in Oriente quoad linguam Graecam, & Chaldaicam: nam iis utuntur in divinis officiis, quamvis populis ignota fint, qui vel Graeca vulgari, vel Arabica communiter loquuntur.*

metteva ad alcun Presbitero, come s' introdosse in appresso. Perciò da sicuri monumenti abbiamo, che contemporaneamente fiorissero in Napoli i due Vescovi *Calepodio*, e *Fortunato*; e si è da noi dimostrato, che ambedue esser doveano Vescovi primarj; che un di essi non era Corevescovo, il cui nome nel IV. secolo era ignoto nell'Occidente; che l'esserci due Vescovi in una Chiesa, nel caso di due diverse Nazioni, non era un assurdo, nè era compreso nel divieto del Can. VIII. del Concilio Niceno, e finalmente che regolandosi la Ecclesiastica con la civil polizia, era tutto ciò uniforme all'universal sistema della Chiesa, e che non altrimenti si vide introdotta ne' tempi posteriori al IV. secolo la elezione di un sol Vescovo, che per serbare lo stesso ordine della civil polizia, e per l'uso introdotto de' Corevescovi, o per l'esercizio della cura vicaria già permessa ordinariamente a'Presbiteri: e perciò dipoi avvenne, che lasciandosi intatte le originarie due Sedi, o Cattedre, un sol Vescovo Latino in due Sedi distinta la Chiesa Napolitana reggesse.

VIII. La indubitata esistenza di due Vescovi nella Chiesa di Napoli, ch' ebbe luogo nel IV. secolo, l'uno per la Greca, e l'altro per la Latina nazione, dovè produrre l'effetto, che due materiali Cattedre, o Chiese Cattedrali ci si stabilissero, ed indi due Cleri per ragion di culto, e di rito ne sorgessero pel rispettivo ministero. Queste materiali Chiese, con la pace data al Cristianesimo, divennero tali con la pubblica affission della Croce. E le medesime Chiese formalmente si rappresentavano da' Vescovi, e rispettivi sagri Ministri, e nazione fedele. Allora quando o pubbliche preci, o processioni, o litanie si dovean celebrare, la Croce era quel salubre vessillo, sotto il quale procedendosi, la rappresentazione ne surse dell' originaria Cattedra Vescovile. E questa è la vera, quanto anti-

ca,

ca, altrettanto luminosa origine delle due Croci della Cattedrale di Napoli, che non ostante il corso di XIV. secoli, fra tante vicende, e cambiamenti di disciplina, e fra tante successive dispute, si videro dichiarate, e confermate con la sentenza del 1756. con quelle parole: *ambæ Cruces Ecclesiæ Cathedralis*.

IX. Se la origine delle due Croci dee assolutamente riportarsi ad un epoca sì antica, quanto è quella della istituzione in Napoli delle due Cattedre Vescovili, e de' due rispettivi Cleri, e plebe Greca, e Latina; queste medesime due Cattedre Vescovili si videro permanenti nella nostra Città, non ostante che in appresso cessasse la necessità di crearvisi i due Vescovi, ed a tenore della civil polizia un sol Vescovo ci si eleggesse, il quale ambe le Sedi, ambi i Cleri, ambe le Nazioni secondo i rispettivi riti reggesse con un solo spirito di pastorale governo; siccome si è da noi osservato nella prima parte di questa scrittura, e si è data la genuina interpretazione a quell'antico monumento: *Binas gestat Præsulum sedes ad instar duorum testamentorum, quamquam una sit, quæ gubernat, & regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi*. E quì possiamo aggiugnere, che quel *GESTARE binas sedes Præsulum*, siccome manifesta un atto di rappresentazione; così tal rappresentazione non facevasi altrimenti, che con le due *Croci*, le quali le due originarie Sedi, o Cattedre Vescovili, e con essi i due Cleri, e le due Nazioni disegnavano secondo il primitivo istituto.

X. Si è di sopra accennato, che siccome la canonica affissione della Croce fatta dal Vescovo rende sagro l'edificio, e material Chiesa diviene; così l'ascrizione de' sagri Ministri, che prima con la ordinazione si alligavano al servizio del Tempio, ed indi, separandosi questi due atti, s'introdusse farsi con la istituzione, dipendendo anche

che dal Vescovo, produsse, che il Clero si fissasse al culto delle Chiese materiali. Si è veduto in Napoli, che S. Attanasio, per rendere più perenne, e quotidiano il culto alla Cattedrale Chiesa del Salvadore, giusta il rito della Chiesa Romana, vi costituì un Collegio di Sacerdoti, conosciuto anche sotto il nome di Congregazione del Salvatore, e di *Eddomadarj del Salvatore*, ed anche generalmente di Eddomadarj della Maggior Chiesa. Questo è quel Clero, che ridotto a forma di Collegio, e di Congregazione era composto di que' sagri Ministri, che rappresentavano con tal qualità per ragion di culto, e di rito la Cattedrale Latina. E questo è quell' antico corpo che per ragion del suo instituto ha adempito per IX. e più secoli la perpetua liturgia imposta dal suo glorioso Fondatore, il quale lo dotò de' suoi beni patrimoniali, di cui abbondava come figlio, fratello, e zio, ch' egli fu de' Duci di Napoli. Ciò posto; sembrerà per avventura un *orribile mostruosità*, che questo corpo di sagri ministri ascritti dal proprio Vescovo alla Cattedrale Latina, ridotto in forma di Congregazione, e di Collegio, dotato di fondi, ed obbligato al quotidiano culto degli uffizj divini, e della pubblica messa, e perpetuamente dedicato al ministero della Cattedrale Latina inalberi nelle publiche funzioni quella Croce che rappresenti la stessa Cattedrale Latina? Se si vorrà togliere questa sì antica, e ben fondata liturgia, non sarebbe lo stesso, che distruggere una sì luminosa fondazione, e sconvolgere i fondamenti del culto, e del rito, che per tanti secoli ebbe corso nella Chiesa di Napoli, e che forma ancor oggi uno de' più antichi, e singolari pregi di questa inclita Dominante?

XI. Egli è pur vero, che per le Decretali de' Sommi Pontefici dal XII. secolo in poi si venne nelle Chiese di Occidente a formare un nuovo corpo, ignoto a tutta l' anti-

ti-

tichità, il quale corpo collegialmente anche ragunato *Capitolo* comunemente si disse, e Capitolo di Canonici, come rappresentante il dritto del Clero universo negli atti giurisdizionali: ma è pur anche verissimo, che siccome questi nuovi corpi, Collegj, o Capitoli vennero ad occupar il dritto, ed a far le veci del Clero universo nel governo della Chiesa Sede vacante, e nel parere, o consiglio nelle alienazioni, concessioni, e somiglianti; così non vennero mica ad occupare i dritti particolari di ciascun Clero, o Collegio, che per ragion di culto, e di rito, come di Offizio, Messe, processioni, esequie, e simiglianti, sono o per dritto, o per consuetudine appartenenti alle Chiese respettive. Quel solo dritto, che fino al XII. secolo era di tutto il Clero, si ridusse dal XII. secolo in poi a' nuovi Capitoli, e non già i nuovi Capitoli acquistarono o dritti particolari di ciascuna Chiesa della Città, e Diocesi, o di ciascun Clero, o Collegio ascrittovi nella ragione del rito, e del Culto: la qual cosa avrebbe prodotto non meno uno spoglio universale, che uno sconvolgimento, ed una distruzione di tutte le fondazioni, e degli antichi venerandi stabilimenti delle Chiese particolari. Or se prima della formazione de' Capitoli si fosse intrapreso, che ben il Clero d' una Chiesa filiale, o Parrocchia dovesse precedere al Clero della Cattedrale, *qual orribile mostruosità* sarebbe mai questa? Anzi se si fosse preteso, che la Croce della Cattedrale elevata da proprj Ministri, e rappresentante la stessa Cattedrale, non potesse entrare nelle Parocchie, e Chiese inferiori, qual altra più *orribile mostruosità* non sarebbe, che la Parocchia, e le altre Chiese non riconoscano la originaria lor Cattedra, ch'e stata la lor Madre, e Maestra: e per punti di vanità non riconoscano quel Vessillo rappresentante la primitiva origine della comune salute, e la veneranda

da memoria degli ſtabilimenti della Religione, e della Fede, qual monumento ſagro, e venerabile della noſtra Redenzione? Biſogna affermare, che o con la Croce, e co' Miniſtri ſi rappreſentan le Chieſe ſecondo l'univerſal ſiſtema dell'orbe Cattolico, ed in tal caſo tutte piegheran la fronte alla Croce, ed a' Miniſtri della Cattedrale; o ceſſi tal rappreſentazione, ed allora converrà, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore prima di tutte deponga la Parocchiale autorità, ch' ella conſerva ſopra le ſedici altre Parocchie inferiori del ſuo diſtretto, alle quali non permette l'elevazion della Croce, ed in tal guiſa in grazia della nuova intrapreſa la Gerarchia Eccleſiaſtica ſi meſca, e confonda.

XII. Ma il Capitolo de' Canonici della Cattedrale, a cui ſi vuole agglutinare la recente Collegiata di S. Gio. Maggiore, ci chiama a nuove rifleſſioni. Il Capitolo crede, che la Cattedrale ſia una, e che formalmente ſi rappreſenti da i ſoli Canonici, e che perciò una debba eſſere la Croce della Cattedrale, qual è quella appunto del Capitolo, o ſia la Croce Capitolare. A queſta objezione ſarà ſempre conchiudente quella riſpoſta, che dopo l' ultima lite agitata in Roma tra i Canonici, e gli Eddomadarj ſi ebbe per fermo, che due erano le Croci della Chieſa Cattedrale, l'una detta de' Canonici, e l' altra degli Eddomadarj; e così è ſtato inappellabilmente dichiarato dalla particolar Congregazione de' Cinque Cardinali: di maniera tale che la ſentenza ebbe il Regio *Exequatur*, e la Maeſtà dell' Auguſtiſſimo Rè Cattolico non permiſe, che ulteriormente ſi trattaſſe queſta briga, e ſi deſſe l' *Exequatur* all' Iſtrumento della ſteſſa ſentenza del 1756. coll' aggiuntaci proteſta degli Eddomadarj, i quali su di alcuni punti ſi volean gravare, ſiccome appariſce dal documento recato nel principio di queſta Scrittura

tura (a). Nè si dica, che la sentenza espresse, che nell' Esequie, in cui vanno uniti i Canonici cogli Eddomadarj con due Croci, l' una a destra, e l'altra a sinistra, debba la Croce degli Eddomadarj andar *per plateas usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*; e che da ciò ne derivi, che non abbian dritto gli Eddomadarj di entrare colla Croce inalberata, ove van soli, nelle altre Chiese inferiori: dappoichè fa mestieri ben riflettere al punto agitato in Roma. Imperciocchè tra i dubbj proposti fuvvi il seguente: *XIII. An in SOLIS PROCESSIONIBUS funeralibus, sive exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, quibus intervenit CAPITULUM, solitum fuerit ab antiquo tempore AMBAS CRUCES lateraliter junctas, primam dictam Canonicorum a dexteris, & alteram dictam Hebdomadariorum a sinistris elevari, ante totum Clerum Cathedralis, nimirum Canonicos & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes, atque id pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem: reliquum vero functionis, quæ fit intus Ecclesiam tumulantem, solitum fuerit peragi sub unica prima Cruce dicta Canonicorum?* Fu tal dubbio risoluto così: *Ad XIII. Affirmative in omnibus*. Sicchè si ponga mente a quelle parole: *An in SOLIS Processionibus, funeralibus seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis, QUIBUS INTERVENIT Capitulum*; cioè dire, che nelle *sole* Processioni funerarie, ed Esequie, *a quali interviene il Capitolo*, procedendosi colle due Croci della Cattedrale, lateralmente, ed in linea eguale congiunte, queste due Croci dovessero portarsi innalzate *pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis usque ad fores Ec-*

 cle-

(a) Vedi sopra facc. 13. e 14.

clesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem. E poi si soggiugne, che il rimanente della funzione dovea farsi *sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*.

XIII. Di grazia potrà mai la Collegiata di S. Gio. Maggiore dalla recata risoluzione del dubbio proposto rilevare a suo pro, che questo sia un punto deciso in Roma, che gli Eddomadarj, ove van soli, possano soltanto elevar la Croce *per plateas Civitatis*, ma che non possano entrare colla Croce inalberata nella Chiesa tumulante? Chi non vede che il dubbio fu ristretto, e fu risoluto *IN SOLIS Processionibus funeralibus*, *seu Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis*, *QUIBUS INTERVENIT CAPITULUM?* Ma in tutte le altre, *ubi non intervenit Capitulum*, non solo debbano elevar la Croce *pro ea dumtaxat parte functionis, quæ fit per plateas Civitatis*, ma debbano essi ritualmente adempire a tutto il rimanente della funzione *intus Ecclesiam tumulantem sub altera Cruce Ecclesiæ Cathedralis*. Il Capitolo de' Canonici non recò mica in dubbio, che procedendo gli Eddomadarj in tali funzioni, ove esso Capitolo non interviene, non potessero così *per plateas* come *intus Ecclesiam tumulantem* perfezionare tutto l'atto liturgico: soltanto intraprese lo stesso Capitolo, che nelle *sole* Processioni, ed Esequie, dov'esso interviene, le due Croci della Cattedrale, la prima detta de' Canonici, e la seconda degli Eddomadarj, potessero elevarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*: ma che il rimanente della funzione farsi dovea *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*. Ma dove non interviene il Capitolo, e col Capitolo non s'innalbera la Croce della Cattedrale detta de' Canonici, non potea entrar mai in disputa, che l'altra Croce della Cattedrale detta degli Eddomadarj non dovesse entrar inalbertata nella Chiesa tumulante, per adem-

adempir il resto della funeraria funzione . La Croce della Cattedrale inalberata da Canonici portò la preferenza a quella inalberata dagli Eddomadarj , e dovendo darsi luogo ad ambe le Croci della Cattedrale , convenne darsi la destra a quella del Capitolo , e la sinistra all' altra degli Eddomadarj . Queste due Croci , ove escono insieme questi due Ceti di Ministri , van congiunte lateralmente fra loro in linea eguale : così procedono per *plateas Civitatis* , acciocchè da tutti sien venerate, come Croci delle due originarie Cattedre, che furono in Napoli ; ma dovendo entrar nella Chiesa tumulante, per serbarsi una uniformità di rito , e di corale uffiziatura dopo la unione fatta da S. Pio V. volle farsi adempire il resto della funzione *intus Ecclesiam sub unica prima Cruce dicta Canonicorum*. Le quali espressioni significano più cose . I. Che la Croce elevata da Canonici sia Croce di Cattedrale *detta* de' Canonici . II. Che avendo la destra a quella degli Eddomadarj , dicasi *prima* in ordine di precedenza . III. Che dicendosi doversi il resto della funzione *intus Ecclesiam* farsi *sub unica Cruce*, preferendosi quella *detta* de' Canonici, non solo non va a scemare il dritto all'altra Croce detta degli Eddomadarj , ma eziandio come Croce, che va lateralmente a quella del Capitolo, non può mai perdere la qualità, e prerogativa, che l' è infissa per ragion di rito , e di culto *jure Cathedralitatis*, ove non intervenendo il Capitolo coll' altra Croce , debbasi adempire *intus Ecclesiam* il resto della funzione. IV. E finalmente se non ostante l' intervento del Capitolo s' inalbera *pro ea parte functionis* , *quæ fit per plateas* , sarebbe non che punibile irriverenza , ma assurdo , se l'altra Croce della Cattedrale accostandosi alla porta delle Chiese filiali, queste chiudessero l' uscio a quella Croce, che la Cattedra rappresenta lor Madre e Maestra .

XIV. Ed acciocchè viepiù si confermi il nostro per altro evidentissimo argomento, giova qui rapportare l' altro dubbio proposto, e risoluto in Roma, qual' è il seguente. XVI. *An dicta UNIUS E CRUCIBUS Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis, facta fuerit ab iisdem NOMINE ipsorum PRINCIPALI, seu potius ab iisdem tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS ET CAPITULI?* La premura de' Canonici era, che questo tal dubbio si fosse assolutamente risoluto *AFFIRMATIVE*; per indi dedurne, che gli Eddomadarj eran Ministri della Cattedrale, e del *Capitolo*, e come tali fossero, come tutti gli altri, riputati *tamquam assisii* dello stesso Capitolo. Ma eccone la risoluzione: *Ad XVI. Elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam a MINISTRIS CATHEDRALIS*. Rincrebbe per altro a' Canonici, che non si soggiugnesse, *ET CAPITULI*; come avean essi concordato il dubbio, per indi trarne a lor talento le altre conseguenze. La elevazione adunque della Croce della Cattedrale si fa dagli Eddomadarj, del pari che si fa da Canonici, *tamquam Ministris Cathedralis*: e perciò le due Croci della Cattedrale l' una vien detta de' Canonici, e l' altra degli Eddomadarj; come ambedue Ministri della stessa Cattedrale. Se gli Eddomadarj la elevassero semplicemente *tamquam Ministri Capituli*, potrebbe disputarsi, se senza l' intervento del Capitolo elevandosi *per plateas*, potessero poi entrare nella Chiesa tumulante; e pure in questo tal caso in forza della rappresentazione, che si fa con la Croce della Cattedrale della Cattedra formale da Ministri, qualunque sieno, della stessa Cattedrale, l' ingresso alle Chiese inferiori non si potrebbe impedire, quante volte il dritto regga, di farsi, come tale, venerare *per plateas*: altrimenti sempre s' incorrerà in assurdi. Ma

se

se poi gli stessi Eddomadarj la elevassero *tamquam Ministri Cathedralis & Capituli*, in questo tal caso cresce di forza il proposto argomento. E se finalmente la elevassero con la sola qualità di *Ministri della Cattedrale*, e così fosse deciso, non ostante che il dubbio comprendeva anche la qualità di Ministri del Capitolo ; ci potrà mai essere più difficoltà, che questo corpo precedendo con la Croce della Cattedrale, se ogni altra cosa mancasse rappresenti la stessa Cattedrale?

XV. Conferma quanto si è detto la Risoluzione di un altro dubbio, quale è il XVIII. le cui parole sono : *An eadem Crux Cathedralis* (cioè la Croce detta degli Eddomadarj) *retinenda sit intus ipsam Cathedralem, & proprie in Sacrario ejusdem, seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedralem retinendi, etiam invito Capitulo, & independenter a consensu ejusdem*. La risoluzione fu la seguente : *Ad XVIII. Servetur solitum*. E nel distendersi la sentenza si espresse così : *Tandemque quoad locum retinendi mox dictam Crucem, esse servandum solitum illam retinendi in Archivio RR. Hebdomadariorum.*

XVI. Ecco adunque che la Croce detta degli Eddomadarj è Croce di Cattedrale. Essi la inalberarono come Ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo, come si era preteso, ed hanno il dritto di ritenerla, e conservarla nel loro Archivio. Quindi è che non sappiamo comprendere, come il dotto Contraddittore abbia creduto potergli giovare la sentenza del 1756. sulla quistione mossa tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale : anzi si è inoltrato ad esibire negli atti copia della stessa sentenza, come decisiva a suo pro. Ma sopra tutto è da maravigliare di avere lo stesso Contrad-

traddittore liberamente affermato , che gli Eddomadarj della Cattedrale colla ſentenza appunto del 1756. ebbero *la facoltà* d'inalberare la propria Croce , con ſupporre di non aver mai avuta per lo innanzi una tal facoltà . Se pur egli ſi foſſe compiaciuto di leggere colla debita attenzione tutti i dubbj propoſti , riſoluti , e dichiarati colla rapportata ſentenza , avrebbe luminoſamente rilevato , che la ſacra Congregazione particolare de' cinque Cardinali non concedette la prima volta agli Eddomadarj il dritto di elevar la Croce , ma conobbe eſſer tal dritto così antico, quanto è la origine degli ſteſſi Eddomadarj .

XVII. Eſſendoſi appaleſata l'evidenza del noſtro argomento col dimoſtrare, che la Croce degli Eddomadarj ſi reputi, come vera e genuina Croce della Chieſa Cattedrale , la cui elevazione ſorge dal miniſtero, che eſſi hanno nella ſteſſa Chieſa Cattedrale ; queſta sì ſpecioſa prerogativa va mirabilmente a combinare colla primitiva origine della Chieſa di Napoli , la quale ebbe due nazioni, due riti , due Veſcovi , due Sedi , e due Cattedre , prima introdotte dalla neceſſità de' fedeli , indi conſervate per ragion di culto e di rito , onde ſurſero le due Croci indicanti i due originarj ſacri titoli della Chieſa Napolitana .

CA-

CAPO II.

Si ragiona delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli per rapporto alle due Croci .

I. VAsto è l' argomento , che ci proponiamo in questo Capitolo, dopo una disputa celebratissima tra molti chiarissimi Ingegni , i quali con vigore han sostenuto la propria sentenza. E quantunque tutte le cose da noi unite insieme nel corso di questa Scrittura , secondochè acconciamente si è potuto ne' proprj argomenti fin quì dilucidati, dimostrino ad evidenza la necessità di dovervi poter essere nella nostra Napoli due Chiese materiali, sì per l'esistenza delle due nazioni, de'due riti, di due Vescovi, di due Cleri, di due Sedi, e di due Croci; pur nondimeno per compimento dell'opera stimiamo non che utile, ma necessaria cosa di esaminare tutti gli argomenti, co'quali si è preteso di escludere la duplicità delle Chiese materiali, per indi rilevarsi, come senza fallo ci riuscirà, ben dimostrata l'esistenza della due Cattedrali , onde traslero la luminosa loro origine le cotanto distinte prerogative del Collegio degli Eddomadarj , e del cospicuo Capitolo Napolitano. La qual cosa viepiù confermerà l' antichissimo istituto della tuttavia permanente disciplina delle due Croci della odierna Cattedrale .

II. Chiunque misurando le cose colla idea de' suoi tempi si reca ad osservare il Duomo di questa Capitale , altro non vi ravvisa, che un Tempio magnificentissimo ben fornito di insigni Oratorj , e Cappelle ; ed entrando per la porta maggiore scorge a sinistra l' antica Basilica di S. Restitu-

ſtituta, dentro la quale la celebrata Cappella di S. Maria del Principio. E ſiccome niuno ignora, che la grande ſtruttura del Tempio ſia opera de' Re Angjoini, così è avvenuto, che la laterale Baſilica di S. Reſtituta per eſſere tuttavia nell' antico ſito, in cui fu la prima volta coſtrutta, e per ritenere alcuni antichi veſtigj, è ſtata riguardata molto tempo dopo la coſtruzione della odierna Cattedrale come l' unica e la primitiva Chieſa materiale della noſtra Città.

III. Ma eſſendoſi colla debita diligenza eſaminate le antiche memorie, la cui inveſtigazione per molti ſecoli è ſtata tra noi traſcurata, è avvenuto che ſi traſſero dall' inganno que' medeſimi Scrittori, i quali prima credettero eſsere ſtata in Napoli una ſola Cattedra materiale. Egli è notabile, che il Ch. Niccolò Carminio Falcone, che morì Arciveſcovo di S. Severina, credette pur egli ſul principio prima di entrare a più maturo eſame quel che ſcritto aveano i Noſtri poco più di un ſecolo prima, che una ſola foſſe ſtata in Napoli la Cattedra materiale nella Chieſa di *S. Reſtituta*; e che queſta foſse ſtata la medeſima che la *Stefania*. E così ſeguendo il comune errore egli ſcriſse nelle note agli atti della traslazione de' SS. Eutichete ed Acuzio: ma poi vinto da nuovo conſiglio nell' eſame di alcuni antichi monumenti, fu coſtretto a ritrattare l'errore per ſolo amor del vero, in tempo che niuna lite, o controverſia eravi inſorta; e ſcriſse ſinceramente, che la Chieſa di *S. Reſtituta* non ſi dovea confondere colla Chieſa del *Salvatore*, o ſia *Stefania*, e che l' una e l' altra furono indubitatamente *DUE Chieſe*. Eccone le parole: „ Ma CHIUDERA' LA „ BOCCA ad ognuno e maſſime a coloro, COME AN„ CHE A Me, che credendo come ſopra, reſtai ingannato dal Tutini, e dal Caracciolo, che dicono il contra„ rio,

„ rio , il dir della IV. Lezione dell'antico officio di S.At-
„ tanagio : dice questa lezione, che S. Attanagio *Neapoli-*
„ *tanam Ecclesiam* [ecco che si parla di tutta la Cattedrale]
„ *quae Stephania vocatur , Sacerdotibus & ministris ornavit,*
„ *quibus necessarios rerum sumtus distribuit abundanter ; idem*
„ *faciens de luminaribus in Ecclesiis B. Andreae Apostoli, &*
„ *Protomartyris Stephani , & de ministris Ecclesiae S. Resti-*
„ *tutae , quae a Costantino I. Augusto Christianissimo condita*
„ *est , ut fertur* . Al che consona Giovanni Diacono , che
„ di tante volte che nomina la Cattedrale , non mai la
„ chiama S. Restituta , m'a sempre o il Salvatore , o la
„ Stefania ; all'incontro una volta che nomina detta Re-
„ stituta , dice, da molti asserirsi nel suo secolo essere sta-
„ ta fabricata da Costantino : *Constantinus etiam & in urbe*
„ *Neapoli Basilicam fecit , asserentibus multis, quod S.Resti-*
„ *tuta esset* ; quando poi in Stefano II. disse : *His ita pe-*
„ *ractis, Ecclesia Salvatoris , quae de nomine sui Auctoris*
„ *Stephania vocatur, cremata est*... rimase già chiarito, che la
„ Stefania , e la Restituta furono due Chiese „.

IV. Adunque il dottissimo Monsignor Falcone si avvide dell'error tolto , e con sodi argomenti , ben fondati sulle antiche memorie da poco avveduti Scrittori non disaminate, conferma l'antica situazione in Napoli delle due Cattedrali , siccome più innanzi vedremo , e si compiacque cotanto di questa, ch'ei credette nuova discoperta da tutti i vetusti monumenti per altro chiarissimamente appalesata, ch'egli se ne attribuì tutta la gloria colle altre seguenti parole. „ Veduto bastantemente l'error comune,
„ da NOI I PRIMI SCOVERTO , e che la Stefania fu
„ distinta , e diversa dalla Restituta „ &c. (*a*) . Disse egli

(a) Vita di S. Gennaro nelle note al Lib. V. cap. VII. pag. 501. e 502.

assai bene che ne' tempi in cui scrisse, o sia nel principio del corrente secolo, correa l'error comune, in cui prima ancor egli cadde. Ma questo error comune derivò dagli Scrittori del XVI. secolo a questa parte, quali furono Pietro di Stefano (a), Giovanni Tarcagnota (b), Davide Romeo (c), Cesare di Engenio (d), Bartolommeo Chioccarelli (e), Antonio Caracciolo [f], Carlo de Lellis [g], ed altri più recenti, la cui industria non è stata di ben investigare ed illustrare le antiche nostre memorie, come è noto agl'Intendenti, ed in questa Scrittura molti argomenti ne abbiamo finora addotti, e ne addurremo: ma questi non fecero altro che seguitar l'errore di Pietro di Stefano, e del Tarcagnota, con trarvi finalmente lo stesso dottissimo Monf. Falcone, il quale poi

---

(a) Nel Libro: *De locis sacris Neapolitanis* publicato nel 1560., le cui parole sono: *E detta Chiesa di S. Restituta era prima Vescovado, avante che fusse edificato l'Arcivescovado dal Re Carlo I.* Si noti, che quest' Autore era così infelice antiquario, che attribuì la fondazione dell' Arcivescovado al Re *Carlo I.* e non già a Carlo II. d'Angiò. E pure si trattava di un Monumento, che oggi esiste non più antico della fine del XIII. secolo. Che potea saper costui delle memorie più antiche della nostra Chiesa? Lo stesso eruditissimo Mazzocchi corregge l'errore di questo Scrittore nella nota 71. *pag.* 87. *de Cathedr. Eccl. Neap.* .... giacchè dopo di aver rapportate le parole da noi trascritte di Pietro di Stefano, soggiugne così: *Obiter observabis, in hunc errorem, quo decus Cathedralis a Carolo II. edificata in Carolum I. transcribitur, plures nostros Scriptores incidisse, Angelum Constantium, Ioannem Tarcagnotam. &c.*

(b) Nel libro publicato nel 1566. *Del sito e lodi di Napoli*, le cui parole sono: *E che questa Chiesa.* (*di S. Restituta*) *fosse la Cattedrale della Città, finchè CARLO I. d'Angioja la Chiesa grande e magnifica, che ora abbiamo da fondamenti ne edificò &c.* La critica di questo secondo antiquario non è di diversa tempera del precedente, e perciò corse nell'istesso errore.

(c) Questi scrisse nella fine del secolo XVI. dopo i precedenti.

(d) *In Napoli Sacra* data fuori nel 1623. pag. 11. fin a 16.

(e) *De Episc. Neap.* publicata nel 1643.

(f) *De Sacris Neapolit. monum.* publicata nel 1645.

(g) Nelle giunte a Cesare di Engenio dell'anno 1654.

poi sull'avviso delle antiche e sicure memorie si trasse d'inganno.

V. Nell'ann. 1740. l'immortale Canonico D. Gennaro Majelli, a cui oltremodo piacque la verità, non ostante ch'egli era un meritevolissimo Canonico del Capitolo della Cattedrale, non potè dissimulare esser piucchè vera la esistenza in Napoli delle due antiche Cattedre materiali. Egli come diligentissimo investigatore delle antichità della nostra Chiesa, e come fornito di finissimo discernimento, ne apprestò i più valevoli ed incontrastabili argomenti, e ne rilevò i più indubitati vestigj, siccome più innanzi vedremo.

VI. Nell'anno poi 1745. l'erudito Benedetto Serſale diede alla luce un *Discorso Istorico della Cappella degli Ecc. Signori Minutoli col titolo di S. Pietro Apostolo, e di S. Anastasia Martire dentro il Duomo Napolitano*. In questa Operetta trattò il valente Scrittore con esatta critica l'argomento prima da Monſ. Falcone, e poi dal Canonico Majelli sostenuto delle due Cattedre materiali, e con i lumi che raccolti avea da costoro, e con altri ch'egli seppe investigare, fissò il sito materiale delle due antiche Basiliche, ne delineò la pianta, e con sode ragioni la difese e sostenne: di maniera che fu d'uopo cinque anni dopo che insurse la briga tra gli Eddomadarj, ed i Canonici della Cattedrale di procurare di combattersi, se fosse possibile la pianta Sersaliana, secondochè sarà da noi più innanzi fedelmente rapportata.

VII. L'opera dell'insigne Canonico Mazzocchi fu quella che si credette poter essere sufficiente ad abbattere l'accennata pianta Sersaliana; ma gli argomenti, e per lo più le *ipotesi* del Valentuomo sull'assunto parvero ingegnosissime, ma non consentanee a tutti i monumenti più antichi; di modo che Giuseppe Simone Assemani, rac-

cogliendo le antiche testimonianze, conobbe che *S. Restituta*, e la *Stefania* erano due Basiliche diverse [a]; se non che non ben comprese pur egli l'antico e vero sistema della Chiesa di Napoli.

VIII. Dovendo noi entrare ad un tal esame, egli è difficil cosa serbar ordine o chiarezza, per essersi involto il contrario argomento in molti studiatissimi ritrovati, e per essersi con violenti interpretazioni agitato e confuso. Non sarà per avventura inutile l'opera nostra, se al più che sia possibile torremo il bujo a tanta oscurità, e farem conoscere con invincibili argomenti, quanti apprestar ne può la fede umana, essere stata piucchè certa e sicura la esistenza delle due Cattedre materiali della nostra Chiesa. Si è altrove accennato, che Giovan Diacono sia lo Scrittore il più antico, che abbiamo della Chiesa di Napoli. Questi visse nel IX. secolo, e compilò il Cronico de' nostri Vescovi, ma assai mutilo e monco rispetto ai primi secoli della Chiesa per le notizie che alla sua età non pervennero. A questo Scrittore siam debitori di alquante cose riguardanti i Sacri edifizj della nostra Città. Egli ben distingue due Chiese, che a suoi tempi esistevano, l'una che era dedicata al Salvatore, e si appellava comunemente *la Stefania*; l'altra che portava il titolo di *S. Restituta*, e che anche a tempi suoi molti affermavano essere stata fondata del Gran Costantino.

IX. Che la Chiesa del Salvatore o sia la Stefania fosse Chiesa Cattedrale, non v'ha alcuno che il contrasti. Il Ch. D. Stefano Patrizj, oggi Regio Consigliero, e Consultore della Suprema Giunta di Sicilia, in una elegantissima sua Operetta trattò questo argomento con sì sode ragio-

(a) *Italic. Histor. scriptores Tom. II. pag.* 325.

ragioni, e con dimostrazioni così luminose, che non lasciò più luogo a dubitarne (*a*). Anzi questo felicissimo Ingegno disgombrò talmente ogni qualunque objezione, che niuno dopo di lui s'impegnò di scrivere in contraria sentenza; di maniera che l'eruditissimo Mazzocchi nell'impegno, in cui entrò della difesa de' suoi Colleghi Canonici, non si dipartì punto dal credere, che la Stefania fosse la Chiesa Cattedrale, ma escogitò de' mezzi per dar altrui ad intendere, che la Stefania fosse la medesima Chiesa dell'odierna S. Restituta.

X. Essendo adunque piucchè indubitato, che la Chiesa del Salvatore o sia la Stefania era la Chiesa Cattedrale, converrà indagare il sito materiale, ove fu eretta e costrutta. Nel Cronico di Gio. Diacono si fa autore di questa Basilica il Vescovo Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e nel principio del VI. secolo. Eccone le parole: *Hic inter alia bonitatis studia FECIT BASILICAM ad NOMEN SALVATORIS copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine STEPHANIA vocatur*. Il senso genuino e litterale delle recate parole debbe essere il seguente: Stefano I. Vescovo di Napoli edificò la Basilica sotto il titolo del Salvatore, *ad nomen Salvatoris*, e la edificò congiunta all' Episcopio, o sia alla casa del Vescovo, la quale Basilica comunemente si chiama la Stefania. Rincrebbe al Ch. Mazzocchi una sì fatta espressione del Diacono come del tutto opposta al suo sistema: sicchè egli corresse il Testo così: *Hic, inquit, fecit Basilicam ad nomen Salvatoris, illud FECIT tantumdem sit quod REFECIT AMPLIA-*

(a) *Nella Scrittura intitolata*: Relazione dell'antica Liturgia della Chiesa di Napoli intorno alla Istituzione del Collegio degli Eddomadarj. *pag.* 27. a 61.

PLIAVITQUE (a): Dappoichè, come si vedrà più innanzi, questo egregio Letterato suppose che prima di Stefano I. eravi in Napoli la Basilica Costantiniana dedicata pur anche al Salvatore, e che sia la stessa che la odierna S. Restituta, e perciò per non fare apparire due Basiliche separate e distinte, l'una eretta in tempo del Gran Costantino, e l'altra da Stefano I. nella fine del V. o nel principio del VI. secolo, fu di mestieri di quella ben acconcia e salutare riforma.

XI. Ma lo stesso Gio. Diacono in trattando del Vescovo Zosimo ch'egli fe fiorire sotto Costantino il Grande, avea scritto così: *Iste primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari, & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem FECIT Romæ, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptistæ, quique inter alias constructas Ecclesias, etiam & in urbe Neapoli BASILICAM FECIT, asserentibus multis, quod S. Restituta fuisset*. Per non recare altri esempj, può esser sufficiente questo altro luogo del nostro Gio. Diacono, il quale attribuendo a Costantino il Grande la costruzione della Basilica Lateranense in Roma, e dell'altra di S.Restituta in Napoli, non si spiegò altrimenti, che col *FECIT BASILICAM B. Joannis Baptistæ* in Roma, e col *FECIT BASILICAM in urbe Neapoli*. E perciò non si sa immaginare, come quel *FECIT BASILICAM ad nomen Salvatoris* dello stesso Gio. Diacono porti seco il merito di significare nello stesso tempo *reficere*, & *ampliare*. Si vedrà poi in una nota, se ne' primi secoli fin ai tempi del Gran Costantino ci potè essere in Napoli una qualche Chiesa materiale, e se poi questo Principe edi-

(b) *De Eccles. Neap. semp. unic. pag.* 13.

edificasse in Napoli la Basilica di S. Restituta (*a*). Intanto passiamo a contemplare le vicende della Basilica del Salvatore, o sia della Stefania, per indi rintracciarne il

---

(a) Conviene fra le tenebre dell'antichità rintracciare, se sia possibile, il sito ove fu eretta la prima Basilica in Napoli. Il Ch. Mazzocchi investigatore diligentissimo non seppe con sicurezza disegnare il luogo, ove fu collocata la prima Chiesa in Napoli. Il valentuomo nella *Part.* 1. *cap.* 1. *pag.* 3. *De Cath. Eccl. semper un.* scrisse così: Antequam Christi Ecclesiis pacis stabilitas sub Constantino constitisset, Neapoli aut publica Ecclesia nulla fuit; „ aut si qua forte per vexationum Gentilium intervalla aliquando fuit, ea „ nunc certo commonstrari non potest. Itaque tunc temporis sive circiter eum „ locum, ubi nunc sacellum S. Mariæ de Principio visitur (ubi primitivæ „ priorum sæculorum Cathedralis rudimenta fuisse ferunt) sive in eo Cœmeterio, quod ad S. Januarii extra mœnia hodiedum Christianorum venerationi patet, sive alibi fidelium cœtus egisse videntur Episcopi. At vero „ statim ac sub piissimo Principe pax diu exoptata affulsit, prima Neapoli „ Ecclesia (eademque simul Cathedralis) illa fuit, quam sua munificentia „ Constantinus Neapoli exstruxit; quam etiam eumdem (quod NEMO ante hoc tempus animadverterat) Divino Salvatori dicasse cap. seq. ostendetur. Ergo præter majoris Ecclesiæ, aut Neapolitanæ Ecclesiæ generale „ nomen (quorum prius posteriorum temporum fuit: at alterum ab initio „ usque ad ultima tempora de Cathedrali nostra usurpatum reperio) primum „ eius peculiare vocabulum erat *Salvatoris Ecclesia*, aut forsan interdum *Basilica Constatiniana*. „

Dice adunque il Ch. Scrittore, che prima di essersi da Costantino il Grande stabilita la pace alla Chiesa in Napoli, o non vi fu niuna publica Chiesa, o se mai fuvvi negl'intervalli delle persecuzioni de' Gentili, quella non si può certamente dimostrare. Quì intende lo Scrittore far parola della Chiesa materiale. Quindi soggiugne: sicchè in quel tempo, o intorno a quel luogo, ove oggi vedesi la Cappella di S. M. del Principio, ove si vogliono le vestigia della primitiva Cattedrale de' primi secoli, o in quel Cimitero, che pur oggi presso la Chiesa di S. Gennaro fuori le mura si vede, o in altro luogo par che i Vescovi abbian fatte le unioni de' fedeli. E quì il Mazzocchi parla della Chiesa formale. Seguita poi egli a dire, che quando fu data la pace alla Chiesa, la prima Basilica in Napoli, cioè la Cattedrale fu quella, che vi fu dall' Imperador Costantino costrutta. Ed eccovi che l'Autore ritorna a favellare della Chiesa materiale. Viene finalmente a discovrirci quel che era secondo la sua idea ignoto a tutti, e di cui la posterità per la discoverta sarebbe a lui tenuta, cioè, che egli il primo manifesti, che l' Imperator Costan-

il vero sito materiale. Siccome Stefano I. senza fallo edificò questa Basilica ch'era augusta e cospicua; così avvenne dopo la metà dell' VIII. secolo, che per accidente rima-

stantino il Grande abbia la prima Chiesa dedicata al Divin Salvatore. Quindi conchiude il suo argomento, che oltre il general nome della Chiesa Maggiore, o Chiesa Napolitana, col quale si distinse poi ne' posteriori secoli la Cattedrale, il primo di lei special nome era quello di appellarsi *Chiesa del Salvatore*, o forse alcuna volta *Basilica Costantiniana*.

Dopo di essersi stabilito, come fondamento del sistema Mazzocchiano, che Costantino il Grande avesse edificata in Napoli la Basilica dedicata al Salvatore, se ne ferma il sito nel luogo appunto, ov'è l' odierna Basilica di S. Restituta. Ma come siavi riuscito il Valentuomo, si vedrà nel corso di questa Scrittura. Intanto fa di mestieri di accennare alquante cose, che son relative alla disciplina de' primi secoli della Chiesa, e conentanee al nostro argomento.

Egli è certa cosa ed indubitata, che siccome in tutte le altre Chiese addivenne, così la Chiesa Napolitana fino al IV. secolo fu *Clancolaria*, perciocchè oltre di non sembrar vera l'opinione di coloro, i quali credono, che in Napoli ne' primi secoli non vi fossero persecuzioni, secondochè cel dimostrano tante antiche memorie (vedi il P. Antonio Caracciolo *De sacris Neap. Eccl. monum. cap.*10. *pag.* 125.); era Napoli certamente involta negli errori del Gentilesimo, e come tale, non vi si permetteva il pubblico esercizio della Cristiana religione. Affermiamo adunque di essere stata la Chiesa Napolitana Clancolaria, ciò intendendo per la Chiesa formale, e per l'unione de'fedeli, detta anche da S.Paolo *Domestica Ecclesia*. *Ad Rom.* 16. 5. E siccome una tale unione o sia la Chiesa formale era Clancolaria, così di necessità ne segnita, che. il luogo, ove faceasi una tale adunanza, esser dovea temporario, nè mai stabile e fisso. Ed intendendo noi per la Chiesa materiale quel luogo appunto, ove si congregano i fedeli per gli esercizj di Religione, un tal luogo, una tale Chiesa materiale deesi stabilire ne' cimiterj, o nella casa del Vescovo, o di altro fedele, e massime nella parte superiore, o sia nel Cenacolo, acciocchè non cadessero sotto gli occhi de' Gentili le unioni Cristiane, e si appalesassero que' misterj della nostra S. Religione, i quali eran di scandalo, e di disprezzo a' ciechi Idolatri; e quindi surse la celebre *disciplina dell' arcano*, così bellamente descritta da Emanuele Schelestrate.

Dalle cose dette siccome si trae evidente argomento, che la Chiesa formale essendo Clancolaria, dovea di necessità la materiale esser temporaria; così quantunque affermar si volesse, il che non incontrasi in verun antico Scrittore, che anche per qualche tempo, siccome in alcuni luoghi del Cristia-

rimase consumata dal fuoco. Lo stesso Gio. Diacono colle lagrime agli occhi rapporta l' infausto avvenimento, con ciò indicando la bellezza del Tempio. Eccone le

I i pa-

---

stianesimo, vi fosse stata in Napoli una material Chiesa in un luogo fisso e determinato, pur quella e nelle antecedenti persecuzioni, e nelle susseguenti dovea rimaner distrutta, ed a' profani usi dedicata. Quindi è che gli eruditi conobbero ad evidenza esser pur troppo favolosi i racconti che si contengono *nel Cronico di S. M. del Principio*, il quale si conserva nell' Archivio Capitolare di S. Restituta. In questo tal Cronico ne' secoli a noi più vicini compilato, si racconta, che nel luogo appunto ov' era la casa di S. Asprenate, e di S. Candida, si fosse eretta la prima Cattedrale, e che S. Asprenate avesse eretta una picciola abitazione a S. Candida, *juxta Ecclesiam & Palatium Antistitis Asprenatis*, *In Chron. S. M. de Princ. fol. 6.* Che in oltre lo stesso Santo Vescovo vi fè dipingere la figura della Reina de' Cieli, la quale per essere stata la prima figura della Gran Madre di Dio, perciò prese il nome di S. Maria del Principio. Da questo monumento si vuol dedurre, che se S. Aspreno eresse una picciola abitazione a S. Candida appresso la sua casa, ed appresso anche alla sua Chiesa, questa tale Chiesa dovea esser la prima, la originaria, e la matrice. E non essendovi al presente presso all' oratorio di S. M. del Principio, che la materiale Chiesa di S. Restituta, la Chiesa appunto, che poi s' intitolò S. Restituta, sia stata la Cattedrale, ove appunto era la casa, e 'l palazzo del primo Vescovo di Napoli. E siccome l' odierna Cappella di S. M. del Principio, la quale oggi forma una di quelle che la predetta Chiesa di S. Restituta compongono, dovea essere presso alla Chiesa Matrice, così vuolsi altamente sostenere, che l' antica materiale ed originaria Chiesa Napolitana ivi edificata si fosse, o comprendesse quel luogo materiale, che nella odierna Chiesa di S. Restituta contiensi.

Ma pronte sono le risposte. Ne' primi secoli fin al Gran Costantino le Chiese materiali esser non poteano, che temporarie, e 'l più delle volte la Sagra Adunanza non sempre in un luogo materiale faceasi, perciocchè standosi in mezzo de' ciechi Idolatri, nelle cui mani era la potestà, e l' Imperio, ed i quali non senza dispetto ed odio tali sacre adunanze abborrivano, proibivano, e condannavano; come mai può reggere lo stranissimo ritrovato, che da S. Aspreno fin a Costantino, cioè dire per lo corso di due o tre secoli sia stata la Chiesa materiale perpetua, quale si vuole nella casa, o presso a quella del primo Vescovo Asprenate? Or parrà mai credibile, che quel luogo, ove adivenne la prima fortunata adunanza de' fedeli Napolitani, abbia potuto, per così dire, sacro rimanere, quando la casa del primo Vescovo Asprenate non era nè esser potea la casa de' Vescovi successori; quando

parole : *His ita peractis Ecclesia Salvatoris*, *QUÆ DE NOMINE SUI AUCTORIS Stephania vocitatur*, *divino (quod flens dico) judicio igne*, *cremata est* . *Moris enim fuit*,

---

do le case de' Cittadini , siccome prescrive la civile ragione , a' successori ed eredi si doveano tramandare , nè in conto veruno si potea un luogo fisso , certo , e perpetuo dare, assegnare, e consacrare per gli esercizj di Religione della perseguitata Chiesa di Cristo ? Dunque non è vero , che ivi , ov'è l'odierna S.Restituta, fu la prima Chiesa materiale, e la sede Pontificale del Vescòvo , perciocchè nol dicono gli antichi Scrittori , i quali ancorchè cel dicessero , la testimonianza loro sospetta , falsa , ed irragionevol sarebbe; conciossiachè verisimil non sia per gli accennati argomenti , che la casa di S. Asprenate luogo sacro divenisse , e che tale per lo corso de' secoli tra le fiere persecuzioni e la vigilanza degli empj Idolatri dominanti nella nostra Città perdurasse fin al Gran Costantino. Egli è ben noto, che ne' tre primi secoli della perseguitata nostra Religione , i PP. della Chiesa con provvido consiglio stabilirono il culto , e la disciplina in maniera che non potesse da qualunque atto, comecchè non ripugnante alli principj della nostra credenza, scandalo derivarne a suoi nemici. Quindi avvenne , che quantunque non disapprovasse la Chiesa il culto delle sacre immagini nel suo canonico senso , pur non dimeno non permetteva che ne' pareti quelle si dipingessero ; su di che v'ha un Canone, il qual'è il 36. del Concilio Illiberitano, che si vuol celebrato intorno alla metà del III. secolo, le cui parole sono: *Placuit PICTURAS esse in ECCLESIA non debere*, *ne quod colitur et adoratur*, *in PARIETIBUS depingatur*. Perciò saviamente scrisse Gio. Cabass. *Notiz. Eccles. sec. III. pag.* 65. *num.* 22. *Primis tamen seculis Ecclesia non judicavit hac uti Dei corporea repræsentatione*, *ne Idolorum cultores Christianis regererent* , *ipsos quoque in eumdem errorem impingere*, *quem in aliis vituperabant* , *simulacra humanasque effigies pro numine adorandi*, *& statuas colendi atque picturas*. Che questa fosse stata l'universal disciplina della Chiesa, l'attestano que' convicj e rimproveri, che dagli Etnici si facevano a' Cristiani , siccome cel rapportano gli Scrittori. Ecco come essi in cotal guisa favellavano : *Cur enim occultare & abscondere quidquid illi colunt*, *magnopere nituntur* , *cum honesta semper publico gaudeant*, *scelera secreta sint? Cur nullas aras habent*, *Templa nulla? nulla nota simulacra? nunquam palam loqui? nunquam libere congregari? nisi illud quod colunt*, *& interprimunt aut puniendum esse aut pudendum* . *Minut. Fel. in Octav.* Da ciò chiaramente apparisce, che ne' primi tre secoli i Cristiani non aveano *nullas aras*, *templa nulla* , *nulla simulacra*; e se mai alcuni n' ebbero , quelli di nascosto , e per breve tempo poteano sottrarsi a' Gentili.

Si aggiugne, che con assai cautela i PP. della Chiesa proccuravan d'impedi-

fuit , ut Cereus Sanctus enormi mensura porrectus propter Dominicæ Resurrectionis honorem a Benedictionis exordio usque ad alterius diei Missam expleta sollemnia non extin-
I i 2 *gue-*

---

pedire , che non si recasse ludibrio alcuno dagl' Idolatri alle sante Immagini, e perciò non permetteano, che quelle ne' pareti rimanessero dipinte; perciocchè siccome egli era facile, quando era imminente la persecuzione , di poter altrove trasferire ed occultare statue , e tavole mobili , così non si potea impedire, che ove rimanessero le immagini nelle mura dipinte, non si recasse a quelle sfregio , e ludibrio : ed una tale precauzione indusse anche gli Imperadori Teodosio, e Valentiniano nell' anno 427. a promulgare una legge, acciocchè alcuna comechè involontaria irriverenza non si facesse al segno del Salvatore, *Leg. un. Cod. nemini licere signum Salvatoris Christi &c.*

Egli è vero, che acquistando la pace la perseguitata Chiesa di Cristo , solennissimo si rese il culto delle sacre Immagini , con ispiegarsi da Canoni e da PP. qual era la mente della Chiesa intorno ad un tal culto, e fra gli altri S. Gregorio il Grande *lib. VII. Epist.* 109. luminosamente il dichiarò , di cui eccone le parole : *Ad nos pervenit , quod fraternitas vestra adoratores quosdam Imaginum respiciens, easdem Ecclesiæ Imagines confregit atque projecit; & zelum quidem vos ne quid manufactum adorari possit , laudavimus habuisse , sed frangere easdem Imagines debuisse non judicavimus . Idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut illi qui literas nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quæ legere in Codicibus non valent. Tua ergo fraternitas illas servare, & ab eorum adoratu populum prohibere debuit , quatenus & literarum nescii haberent, unde scientiam historiæ colligerent, & populus in adoratione picturæ minime peccaret*. Ed il medesimo S. Pontefice *Epist.* 53. *ad Secundin. Scio quidem, quod Imaginem Salvatoris nostri non petis , ut quasi Deum colas , sed ob recordationem filii Dei in ejus amore incalescas, cujus te Imaginem videre consideras. Et nos quidem non quasi ante divinitatem ante illam prosternimur , sed eum adoramus, quem per Imaginem aut natum, aut passum , sed in throno sedentem recordamur. Et dum nobis ipsa pictura quasi scriptura ad memoriam Filium Dei reducit; animum nostrum aut de resurrectione lætificat, aut de passione demulcet. Ideoque direximus tibi sextarias duas, Imaginem Salvatoris , & S. Dei Genitricis Mariæ, Beatorumque Apostolorum Petri & Pauli continentes per supradictum Filium nostrum*. Ed ecco chiara e manifesta la ragione della variata disciplina ; perciocchè que' motivi, onde in tempo de' primi tre secoli non si permettevano le dipinture , massime ne' pareti, cessaron di poi cessata la persecuzione della Chiesa .

Vanissima è adunque la recente opinione, che la Cappella di S. M. del Principio sia stata l' oratorio di S. Candida, e che il primo Santo Vescovo Aspre-

gueretur. Nocte igitur quadam ipsius festivitatis cum solito dimitteretur accensus, cunctis quiescentibus, ignis per araneantem forte angeriem in laquearia ipsius Ecclesiæ pervenit,

---

Aspreno vi avesse fatto dipingere prima di tutte le sacre dipinture la Reina de' Cieli, e che siesi quella nello stesso luogo immutabilmente conservata nel corso delle persecuzioni de' Martiri in mezzo a' dominanti persecutori Idolatri, e non ostante la disciplina di que' tempi, che non permettevano sì fatte dipinture: e finalmente tra mille e mille altre difficoltà, così riguardo alla maniera della dipintura, come alla qualità de' tempi, che viepiù favoloso un tal sistema dimostrano. Il Mabillone attesta nel Museo Ital. Tom. I. pag. 103., ch' egli vide la sacra Imagine, e sinceramente scrisse, che non gli sembrava di avere una sì prodigiosa antichità: *Veteris S. Restitutæ Ecclesiæ ad sinistram navis partem quædam Oratoria supersunt: ubi in Cappella, quæ dicitur Constantini, Imago B. Mariæ prima totius Italiæ esse dicitur; sed non videtur tantæ antiquitatis.*

Non potendosi adunque affermare, che ne' primi tre secoli fosse stata fissa, e permanente la Cattedra istituita in Napoli; ma dovendosi assolutamente credere, che la Chiesa materiale fosse in que' secoli temporaria: ne seguita esser favoloso ogni racconto del Cronico di S. Maria del Principio; ma doversi stare alla sincera autorità della Storia, e della Ecclesiastica disciplina.

Tempo è oramai di vedere, se nel IV. secolo avesse il Gran Costantino edificata in Napoli una Basilica, ed in qual sito fosse stata costrutta. Incominciamo da quel che ne racconta lo stesso favoloso Cronico di S.Maria del Principio, per indi indagarne la verità. Trattandosi nel predetto Cronico delle Chiese fondate in Napoli dal Gran Costantino, si dà ad intendere di aver quel Principe erette moltissime Chiese in Napoli, cioè la Chiesa di S. Giorgio *ad Forum*, di S. Gennaro *ad Diaconiam*, de' SS. Gio. e Paolo, di S. Andrea a Nido, di S. M. della Rotonda, e di S. M. *ad Cosmodin*; soggiugnendo che l' Imperatore le avea dotate di molte rendite, e francamente si afferma, che il Gran Costantino costrusse due Cappelle, cioè l' una di S. Restituta, e l' altra di S. Gio. *ad Fontes*; e che inoltre donò la predetta Cappella al Capitolo Napolitano, la commise al suo governo, cioè del Cimiliarca, e de' Canonici Presbiteri Prebendati, i quali erano al numero di XIV. Ecco quel che sta scritto nel Cronico sudetto: *Quam quidem Cappellam S. Restitutæ construi etiam & ædificari fecit dictus Imperator, qui ex devotione quam habebat ad dictam B. Virginem Restitutam, quæ proximis diebus claruerat miraculis multis & gloriosis, dictam Cappellam donavit Capitulo Ecclesiæ Neapolitanæ, & ejus commisit regimini, & maxime dicto Cimiliarchæ,*

venit ; & sic demum æstuavit in omne ædificium. Rammenta il Diacono la disavventura della Chiesa del Salvatore, e nello stesso tempo conferma, che n' era stato l'au-

chæ, & Canonicis Sacerdotibus, & Diaconibus Præbendatis, qui non numero quatuordecim erant plures, ut plura Instrumenta testantur. Da quanto si dice nel Cronico, si rileva il fondamento, che S. Restituta fosse stata da' Canonici Prebendati posseduta fin dai tempi del Gran Costantino, e perciò alcuni di essi non già nell' età nostra troppo illuminata, ma prima del Gran Mazzocchi, vaste speranze nudrirono per mostrare non solo la loro efimera antichità Costantiniana, ma eziandio per istabilire l' antico possesso, e dominio in S. Restituta, come la prima Cattedrale in Napoli costrutta. Nello stesso Cronico si piantò la origine de' Canonici dipendente anche da Costantino il Grande. Il Ch. Mazzocchi ne conobbe l' impostura, e proccurò di attribuirne la origine a S. Attanasio, il quale visse nel IX. secolo. Ciò posto, niun dritto poterono mai acquistare nella supposta prima Cattedrale fondata nel luogo, ov' è la Basilica di S. Restituta, come quella che si vuole eretta cinque secoli prima dal Gran Costantino. Esaminando or noi, se quell' Imperadore avesse effettivamente edificata in Napoli la prima Cattedrale, fa d' uopo di accennar brievemente alcuna cosa intorno a ciò, che si vuole avvenuto prima di quella erezione.

Niuno antico Scrittore si è mai indotto a scrivere, che Costantino il Grande fosse di persona venuto nella nostra Città. Il recente Cronografo di S. M. del Principio fu il primo, che tra le altre favole ed errori raccontò anche questa, e quel che sia maraviglia, quasi tutti i nostri Scrittori Napolitani dopo lui han raccontato lo stesso: tra quali il P. Antonio Caracciolo *de Antiquis Eccles. Neap. monum. cap. 21. sect. 1. pag. 287.* s' impegna oltremodo di voler provare con alcune mal' intese iscrizioni la venuta in Napoli di quell' Imperadore. E conciossiachè sopra di un tale argomento si è convenevolmente scritto dal dottissimo Assemani *Ital. Hist. Script. Tom. II. pag. 308. & seq.*, sia inutile cosa a ripeterlo; dappoichè egli chiaramente dimostra, rispondendo a tutti gli argomenti del Caracciolo, non esser vera una sì fatta narrazione. Altro adunque non si può supponere, se non che si fosse eretto un qualche sacro edifizio in Napoli per comando di quell' Imperadore.

Consultiamo su di ciò gli Scrittori. Eusebio, il quale scrisse la vita di quel Principe, rapporta una lettera a lui scritta dall' Imperadore, attestando, che un consimile esemplare sia stato trasmesso agli altri Vescovi di altre Provincie: *Et hujusmodi quidem Epistolæ per singulas Provincias ad Ecclesiæ Antistites sunt missæ, Euseb. in vita Constant. lib. II. cap. 45.*, colla quale l'impose,

l'autore Stefano I. con quelle parole, *quæ de nomine sui auctoris Stephania vocitatur*. Sicchè non dee più recarsi in dubbio, che il Vescovo Stefano I. fosse stato il fondato-

pose, che egli attendesse a sacri edifizj: e che se uopo fosse, domandasse sì da Presidi delle Provincie, come dall'ufizio della Prefettura Pretoriana, a cui si era anche per lettere ordinato, *Ut omni diligentia* (sono parole della lettera Imperiale) *iis, quæ tua sanctitas dixerit, obsequantur*. Quindi si dee argomentare che sì fatte lettere, se sono state generalmente scritte a tutti i Vescovi di Italia, e dell'Impero Romano, furono eziandio dirette al Vescovo di Napoli, ed al Rettore della Provincia, o sia al Consolare della Campagna. I più colti, ed i più sensati autori non debbono, nè possono altro affermare con certezza fuori di quello che si rileva dalla testimonianza di Eusebio autore contemporaneo, e la cui autorità si dee soltanto attendere. E conciossiachè non apparisca chiaramente, che Costantino avesse in Napoli fatto costruire un sacro edifizio, altro non rimane a fare, che di argomentarlo soltanto: perciocchè volendo noi assolutamente affermarlo, ci facciam trarre incautamente da una vana passione del volgo, il qual è vago di sì fatte idee, ed unicamente si pasce di quella credulità, che fornisce il cuore umano di ogni qualunque siasi origine di alcuna cosa, che gli appartenga, che sia illustre, splendida, ed antica.

Ma che poi in Napoli dopo resa la pace alla Chiesa, e nel corso del IV. secolo siavi alcun sacro edifizio eretto, par che non lascia luogo a dubitarne un monumento che ci avvanza, ove Faustino, e Marcellino Presbiteri, *In libello precum oblato Imperatoribus Valentiniano, Theodosio, & Arcadio*, in parlando di S. Massimo Vescovo di Napoli, e di Zosimo intruso nella sede di lui dalla fazione Ariana fanno spezial menzione della *Basilica*. Eccone le parole: *Sed non post multum tempus idem Zosimus dum in cœtu plebis vult exequi Sacerdotis officia, inter ipsa verba sacerdotalia ejus lingua protenditur, nec valet eam revocare intra oris meatum, eo quod contra morum naturæ extra os penderet, ut bovi anhelo. Sed ut vidit se lingua officium perdidisse, egreditur BASILICA: & res mira! Foris iterum in officium revocata est*. E poco dopo: *Sed cum hoc ipsum toties patitur, quoties in BASILICAM diversis diebus intrare tentavit, ipse postremo recognovit, ob hoc sibi linguam inter Pontificii solemnia verba denegari, ut Sanctorum Episcoporum in eum rite probatam sententiam probaret*. Facendosi adunque parola di Basilica, e parlandosi di Zosimo, che visse nel IV. secolo, certamente in quel tempo dovea potervi essere un qualche sacro edifizio eretto. Ma che fosse stato costruito dall'Imperador Costantino, si può argomentare soltanto, non essendovi Scrittori antichi, e contemporanei, che il dicano: e gli altri poi che il

datore e l'autore della Chiesa del Salvatore, la quale trasse da lui il nome di Stefania, e non già rinnovatore, o ampliatore della stessa, che si finge esistente Basilica.

XII. Ri-

---

il dissero, non sono più antichi del secolo VIII. come si dirà più innanzi.

Ma supponiamo ancor noi, che per ordine di Costantino fossevi anche in Napoli, come in altri luoghi, eretta una qualche Basilica e quello appunto ch'entra in disputa si è, quale sia la Costantiniana, ed ove fu collocata quella, che vuolsi al Gran Costantino attribuire. L'autore della vita di S. Silvestro Papa, il quale è diverso da Anastasio Bibliotecario, ma che si vuole di aver quella scritta nel secolo VIII. non contraddiceate il Mazzocchi *pag.5. de Cath. Eccl.* . . sull' autorità di Emmanuele cheleStrate, dopo di aver detto, che per ordine di Costantino il Grande si edificarono Chiese in Roma, e nelle Città di Ostia, di Albano, e di Capua, soggiugne: *Eodem tempore fecit Basilicam Beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana*, ma non designò il luogo, ove fossesi quella Basilica innalzata. Beda quantunque dica di Costantino, ch'egli edificasse *Basilicam in Urbe Neapoli, De Constantin. Tom. II. in lib. de quinq. aetat. mundi*, nè anche ne dà alcuna distinzione del luogo, come fa anche Anastasio Bibliotecario *De munific. Constantin.* Adone Viennese nel *Chronic. aetat. VI.* e Matteo Westmonasteriense, in parlando della Basilica edificata da Costantino in Napoli, ci mostrano almeno a cui fu dedicata una tale Basilica. Il primo manifestandolo con quelle parole: *Item Basilicam in Urbe Neapoli miro opere excitavit in honorem Sanctorum Apostolorum, & Martyrum*; e'l secondo confermandolo colle medesime parole: *Ann. Gratiae 333. Imperator Constantinus construxit Ecclesiam in urbe Neapoli miro opere, omnibus Apostolis & Martyribus*. Sicchè la Basilica Costantiniana, al dire di costoro vuolsi dedicata a' SS. Apostoli ed ai Martiri, alla quale circostanza giova debitamente riflettere per le cose che farem per dire. All'incontro il nostro Gio. Diacono, il quale nella fine del IX. secolo, e nel principio del X. scrisse il Cronico della Chiesa Napolitana, e il cui antico Codice manuscritto si conserva nella Biblioteca Vaticana, così lasciò scritto in Zosimo XI. Vescovo Napolitano: *Iste primus Imperatorum Christianus effectus licentiam dedit Christianis libere congregari, & ad honorem Christi Basilicas construi. Ipse autem fecit Romae, ubi baptizatus est, Basilicam B. Joannis Baptistae, quique inter alias constructas Ecclesias etiam & in urbe Neapoli Basilicam fecit, asserentibus multis, quod Sancta Restituta fuisset*, appresso Murat. *Tom. I. Rer. Italic. part. II. pag.* 293. Pietro poi Suddiacono della Chiesa Napolitana nella vita di S. Attanasio scrisse: *Ecclesiae vero S. Restitutae, quae a Constantino Imperatore, ut fertur, condita est, connectit*

XII. Ridotta in cenere la Stefania, fu d'uopo riedificarla: e per lo nuovo edificio favorevoli concorsero le circostanze. Era il tempo in cui reggea la Chiesa di Napoli Ste-

---

nectit utrosque Joannem Baptistam, atque Evangelistam, & custodem cum Officialibus Clericis ordinavit, resque illic ad præsidium eorum largitus est, presso Murat. *Tom. II. Rer. Italic. part. II. cap. II. pag.* 1058. Ed eccovi due testimonianze di due nostri Scrittori del IX. e X. secolo, i quali ci manifestano, che in quella età, in cui viveano, correa voce, e molti affermavano, che la Basilica Costantiniana si fosse appunto quella di S. Restituta, secondochè trovandosi registrato nel Catalogo dato alla luce dal Bianchini, il cui autore si vuole antico, ma che scrisse dopo Gio. Diacono, da cui trasse il suo ristretto Catalogo, trovandosi, dico, registrato *XI. Zosimus Episcopus sedit ann. XIIII., sub quo S. Restituta a Constantino Imperatore facta*, senza aggiugnervi, *ut fertur*, o *asserentibus multis*; ne seguita, che l' autore del lodato Catalogo era egli appunto uno di quelli, che asserivano, che S. Restituta fosse stata edificata dall'Imperador Costantino.

Rimane in ultimo luogo a rapportare ciocchè si trova registrato nel Cronico Vulturnense compilato da Gio. Monaco, il quale visse nella fine dell' XI. secolo, e nel principio del XII. ed il quale scrisse, come avvertì il Muratori *nella Prefaz. Tom. I. Rer. Italic. part. II. pag.* 350. intorno all'anno 1120. di nostra salute. Questi fa un racconto del tutto favoloso, di essersi edificata da Costantino il Grande la Chiesa di S. Vincenzo in Vulturno, compiacendosi anche costui di riportare fino a quel Principe l'origine di quel sacro edifizio. Si rileva in somma da quella narrazione l' accennarsi eziandio, che l' Imperador Costantino avesse costrutto in Napoli *Ecclesiam S. Salvatoris miræ pulchritudinis*. Prima di far noi alle sopraccennate autorità le debite riflessioni, non è fuor di luogo di riferire colle medesime sue parole ciocchè ne intese il Muratori della favolosa narrazione del Cronista Vulturnense in una nota ch' egli vi fece: *Narrationem istam* (sono sue parole) *de ædificata per Constantinum Magnum Ecclesia S. Vincentii, Joannes Historicus noster se accepisse tradit a fidelibus viris, & Religiosis Patribus. Scribebat ille, ut in Præfatione jam monui, circiter ann.* 1120. *Non ergo satis idonei testes erunt Religiosi illi viri in re tantæ antiquitatis. Et SANE FABULAM SAPIT TOTA HÆC NARRATIO. Sed ita comparati sumus, ut Illustrium familiarum, locorum, & urbium originem facile amplificemus, & quando historia deest, Poeticas fictiones desideriis aut nostris, aut alienis accommodemus.*

All' incontro il Ch. Mazzocchi, appunto perchè giovava al suo sistema di attribuire al Gran Costantino la costruzione d'una Basilica, la quale fosse dedicata al Salvatore, opportunamente si attaccò all'autorità del Cronico Vul-

Stefano II. il quale nel tempo medesimo tenea il Ducato Napolitano; e perciò si diè tosto principio alla rinnovazion della medesima Chiesa, a cui concorse la pietà

K k di

Vulturnense, contro a ciò che scritto ne aveano i più antichi Scrittori; e perciò nella *pag. 6. de Cath. Eccl.* . . . scrisse così: *Verum quid argumentis utor, cum Neapolitanæ Constantinianæ titulum haud alium quam Salvatoris fuisse disertissimis verbis docuerit antiquus auctor libri primi Chronici Vulturnensis? quem quidem librum primum haud serius IX. sæculo scriptum oportuit. Exstat id Chronicon Tom. I. Scriptor. Italic. Murator. part. II. in quo pag. 350. traditur exstruxisse Constantinus „ In Civitate Neapoli Ecclesiam S. Salvatoris miræ pulchritudinis: in Civitate Capuana Ecclesiam in honore Apostolorum, quæ dicitur Constantiniana, & alteram Stephani Protomartyris „ Frustra igitur se Neapolitani Sriptores delassant, dum Neapolitanam Constantinianam Basilicam alii alibi frustra quærunt: nec enim in eorum manus Vulturnense Chronicon venerat, quod non aliam, quam SALVATORIS ECCLESIAM, ab Augusto ædificatam docuit, nempe eamdem illam, quæ postea Stephano Episcopo refecta Stephaniæ nomen adepta fuit.*

Da quanto si è detto sembra, che altro non si possa fermamente stabilire, se non che poter esser probabile, che in tempo del Gran Costantino si fosse eretta in Napoli una publica Basilica anche di suo ordine; ma non si potrà sicuramente dire quale questa si fosse, e dove la prima volta eretta. Imperciocchè per lo corso di IV. secoli dopo la pace data alla Chiesa non abbiamo alcun monumento che lo contesti. Gli Scrittori poi, i quali la prima volta assegnarono al Gran Costantino un sacro edificio in Napoli, non sono più antichi dell' VIII. e IX. secolo, e scrissero in tempo, in cui tutti si compiacevano di riportare al Gran Costantino l' origine di quelle Basiliche, che a tempi loro esistevano. In fatti egli è agevole cosa, che il Monaco Vulturnense in quel suo favolosissimo racconto, dove ancor egli afferma, che Costantino fu in Roma battezzato da S. Silvestro, vedendo a dì suoi una Chiesa *miræ pulchritudinis* in Napoli dedicata al Salvatore, quale era la Stefania, già magnificamente riedificata da Stefano II. Duca, e Vescovo di Napoli, l' attribuì volentieri al Gran Costantino, com' erroneamente ancor fece della Chiesa di S. Lorenzo a Vulturno. Ignorava per altro che la Basilica del Salvatore era stata prima costrutta da Stefano I. Vescovo di Napoli, la qual cosa ignorar non potea Gio. Diacono, che raccolse quante memorie potè della sua patria. Or così Gio. Diacono, come l'autore della più lunga vita di S. Attanasio, distinguendo la Chiesa del Salvatore, o sia la Stefania dalla Basilica di S. Restituta, differo ch'era fama, che la Basilica costrutta da Costantino il Grande fosse quella sotto l' invocazione di S. Restituta.

Se

di tutto il popolo. Ci descrisse alcuni versi *ad instar Phœnicis*, forse per alludere alla rinnovata Basilica, che in mezzo delle faville risorge. Ci aggiunse un' insigne Cibo-

---

Se adunque questi Scrittori della Chiesa di Napoli vedeano co' proprj occhi esistenti nella loro età due Basiliche, l'una dedicata al Salvatore, fondata da Stefano I., e riedificata da Stefano II. che portava il nome di Stefania, e l'altra sotto il titolo di S. Restituta, la quale si credea la Costantiniana, ne seguita necessariamente, di non potersi confondere insieme queste due Basiliche col supporre, che la Costantiniana sia stata dedicata al Salvatore, e che la medesima fosse che la Stefania, la quale non riconobbe mai per fondatore il Gran Costantino, ma Stefano I. Vescovo di Napoli, ed indi Stefano II., il quale dopo l'incendio la riedificò.

Nè vale poi l'argomento dell' eruditissimo Mazzocchi, il quale affermando che l' Autore della vita di S. Silvestro siccome lasciò scritto, *eodem tempore fecit Basilicam beatissimus Constantinus Augustus in Urbe Neapolitana, cui obtulit & dona hæc*; così tra i beni donati vi annovera *Insulam cum Castro præstantem solidos octuaginta*, e supponendo che l' Isola donata fosse non diversa da quella che oggi si appella *Nisita*, la quale sin al secolo XVI. era nel patrimonio della Mensa Arcivescovile, conchiude, che quantunque l' Autore della vita di S. Silvestro non abbia palesato il titolo della Basilica Costantiniana, pur non dimeno non doveva esser altro che quello del Salvatore appunto perchè così da Gio. Diacono, come dall' Autore della vita più longa di S. Attanasio, l' Isola di Nisita si chiami *Isola del Salvatore*, *Mazzocch. pag. 3. De Eccl. Neap. semp. unic. &c.* Ma siccome si è da noi dimostrato, che la Basilica del Salvatore da questi medesimi Scrittori si distingue dalla Basilica Costantiniana, riputata esser quella di S. Restituta, così volendosi tutto accordare al Ch. Mazzocchi, che l' isola del Salvatore fosse lo stesso che Nisita, e che questa fosse stata nel patrimonio della Mensa Vescovile, e che il Gran Costantino l' avesse donata alla Chiesa di Napoli, tutto concorda col vero sistema della nostra Chiesa, da noi nella prima parte diffusamente dimostrato. Dappoichè siccome si è fatto vedere che ne' primi secoli ci fu la necessità de' due Vescovi per le due Nazioni, e che indi sotto un sol capo rimasero le due Cattedre, siccome appunto era la disciplina della Chiesa nel IX. secolo, rilevata da quelle celebrate parole, *binas gestat Præsulum sedes ad instar duorum testamentorum, quamquam una sit quæ regit reliquam, ut capite reguntur artus diversi*, così una sola era divenuta a que' tempi la Mensa Vescovile, e per l' accresciuta moltitudine de' Latini la Basilica del Salvatore divenuta in ordine la prima come Cattedra Latina sotto un sol Vescovo parimente Latino, che l' altra sede, o sia la Greca dirigeva e go-

Ciborio di argento, ci collocò i corpi de' SS. Martiri Eutichete ed Acuzio, e la dotò di molte terre, e di ospiti, o sia di villani, e di mansionarj giusta il linguaggio di que' secoli. Ecco le parole di Gio. Diacono, il quale dopo di aver descritto l'incendio di sopra menzionato, così immediatamente soggiunse: *Tunc prædictus Pontifex (Stephanus II.) magno mœrore infectus consolari* ne-

---

e governava, volentieri Gio. Diacono, e l' Autore della più lunga vita di S. Attanasio chiamarono isola del Salvatore quella, che apparteneva all' unica Mensa Vescovile rappresentata a tempi loro dalla Cattedra primaria del Salvatore, la cui fondazione fu attribuita, come si è detto, non mai al gran Costantino, ma a Stefano I. Vescovo di Napoli.

Raccogliendo adunque in sostanza quanto si può sinceramente affermare, sull' autorità di tutti gli antichi monumenti, e sul sistema dell' antica Chiesa di Napoli, sarà sempre piucchè certo che la Chiesa di Napoli ne' primi tre secoli fu clancolaria; che la necessità delle due Nazioni produsse l' altra de i due Vescovi; che questa necessità vien comprovata dalla contemporanea esistenza di costoro cogli atti del Concilio di Sardica; che indi secondo l'ordine de' tempi e della disciplina si ridusse tutto il governo Ecclesiastico sotto un sol Capo anche a tenore della Civil polizia: che questo cambiamento non turbò l' originaria polizia delle due Sedi, secondochè lungamente si è dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, e che perciò in quanto alle Basiliche materiali si dovrà sinceramente affermare, che siccome ne' primi secoli non ci dovè poter esser un luogo fisso e determinato, così nel IV. secolo potè avvenire che vi si costruissero le Chiese materiali quante erano necessarie a proporzion de' Fedeli delle due differenti Nazioni, e che indi tratto tratto a misura che si abbatteva la tenace superstizione, riuscì agevole la fondazione delle magnifiche, e splendide Basiliche, specialmente di quelle in cui fu la sede de' Vescovi stabilita.

Egli è perciò bello il contemplare, come convertendosi i Templi degl'Idolatri al culto del verace Dio, con le salutari leggi dell' Imperadore Teodosio, si vide parimente in Napoli, che nel luogo appunto ov' era dedicato il Tempio al dio Fenicio Ebbone, quale è lo stesso che Apollo; s' innalzasse da Stefano I. la Basilica dedicata al Salvatore, portando il nome di Stefania. Un valentissimo moderno Scrittore ha disegnato le tracce di quest' antica struttura nel sito appunto, ov' è la Croce dell' odierna Cattedrale. Ci basterà per ora di aver accennato qual sia stata la polizia Ecclesiastica de' primi secoli, e quale l' incertezza della pretesa Basilica Costantiniana nella totale deficienza delle memorie fin al secolo VIII. la qual cosa dimostra, piucchè bisogno non è, il vano fondamento del contrario suppositizio sistema.

nequibat : Sed Omnipotens . . . . . tandem sua ineffabili pietate triste cor tanti Patris lætificare dignatus est . Ac deinde totius populi forti roboratus adiutorio , eamdem renovavit Ecclesiam , versibus ad instar Phœnicis descriptis. Ad cujus etiam insigne Gyburium ex argento , addens Corpora quoque Sanctorum Euticbetis & Acutii Martyrum ibidem , multis terris & hospitibus donatis , cum summo honore collocavit . Alcune altre cose risguardanti la vita e le azioni di questo Duca e Pontefice Napolitano, si leggeranno in una nota (a).

XIII. Prima di passar oltre convien riflettere , che Gio. Diacono chiaramente distinse due Chiese , cioè la Chiesa di

(a) „ Stephanus II. ex Duce & Consule Neapolitanæ Civitatis , penes „ quem summum ac perpetuum erat urbis regimen , qui veluti Rex erat , „ Episcopus electus est , gesserat autem is annis duodecim magnis laudibus „ Consulatum , uxorem quoque duxerat , ex qua filios susceperat , eaque e „ vivis sublata , cum vacaret Neapolitana Ecclesia eo anno , quo Paulus „ Episcopus defunctus est , ac tanta pestis Neapoli increbuit , ut Patris interitum mors filiorum subsequeretur , & vix qui mortorum cadavera sepeliret , superstes reperiretur , atque Clerici fere omnes Neapolitanæ Ecclesiæ ab humanis sublati erant , adeo ut non esset , qui ad Pontificalem „ honorem assumi potuisset , Neapoli omnes , qui supererant , Stephanum „ Ducem summis precibus rogarunt , ut eorum Ecclesiæ Pastor esse vellet . „ Stephanus autem civium petitiones non renuens , Romanam sedem laicus „ & adhuc Consul adiit , sane Romanus Pontifex cum tantam devotionem „ in Stephanum eorum Ducem cerneret , ejusque Ducis vitam , moresque „ intueretur , quippe qui gravis erat , alti animi , & Christiana pietate pollens , quique eam Civitatem per annos duodecim quiete & laudabiliter texerat , ac Clericorum ejus urbis defectum , eorum postulationi libenter „ annuit , & Stephanum ibidem tonsum , ac Canonica promotione Episcopum consecravit , & ab eo benedictione accepta ad suam reversus est urbem , in qua satis honorifice susceptus est annum circiter 764. , atque sic „ divinis cœpit studere rebus , ac si in eis fuisset a pueritia educatus , sacrisque Infulis acceptis , ex Episcopali dignitate laudes longe majores , quam „ ex Consulatu reportavit ; rebus enim ab eo præclare gestis inter ejus „ Ecclesiæ Antistites insignis enituit ; quippe qui urbem Neapolim summis „ conatibus exornare aggressus , plerisque suo ære Basilicis ac Monasteriis , „ quæ adhuc extant , inibi erectis , sacrisque Martyrum pignoribus decoravit. „ *Chioccarell. De Episc. Neap. pag. 72.*

di S. Restituta, e la Basilica dedicata al Salvatore, edificata da Stefano I. e dal nome di costui appellata la Stefania, com'era usanza a que'tempi, che i nomi delle Basiliche si traessero per lo più da loro fondatori, come la Costantiniana Lateranense in Roma, l'Ambrosiana in Milano, e parimente in Roma la Liberiana, e la Damasiana, e quasi tutte le altre(*a*). Ma scorgendo il dottissimo Mazzocchi esser di ostacolo al suo sistema la distinzione fattane dal Diacono, mille ritrovati escogitò per istabilire, che la Chiesa di S. Restituta la medesima fosse della Stefania. Primieramente riputò pregio dell'opera di far una nuova correzione al testo di Gio. Diacono. Imperciocchè a quelle altre parole da noi di sopra recate, ove il Diacono scrisse così del Gran Costantino: *Neapoli Basilicam fecit*, *asserentibus multis*, *quod Sancta Restituta fuisset*; credè ben fatto di tor di mezzo una sola parolina, qual'è quel *SANCTA*, come se il Diacono scritto avesse semplicemente così: *Neapoli Basilicam fecit*, *asserentibus multis*, *quod RESTITUTA fuisset*; cioè dire, che il Gran Costantino edificò in Napoli una Basilica, cui molti, o *quasi tutti* (com'egli spiega quel *multi*) affermavano essere stata rinnovata e rifatta. Quindi è, che acconciandosi il *fecit Basilicam* di Stefano I. col *refecit ampliavitque*, ed intendendosi le altre parole, *de nomine sui auctoris Stephania vocatur*, come di colui che non fosse autore ma rinnovatore; e finalmente dandosi il bando a quella venerabile voce *sancta*, si vennero mirabilmente a conglutinar insieme le due Basiliche, con formarsene una sola: come se Gio. Diacono avesse scritto, che Co-

(a) La voce *Stefania* in greco suona lo stesso presso Noi che *Incoronazione*. Quindi è bello il contemplare, come allude mirabilmente l'antica dinominazione della Chiesa del Salvadore al titolo dell'odierna Cattedrale, o sia all'Incoronazione della Vergine Assunta.

Costantino costrutta avesse una Basilica in Napoli, che quasi tutti affermavano a suoi tempi, o sia nella fine del IX. secolo, quando ei scrisse, che questa tale Basilica era stata rinnovata, e rifatta: che in oltre Stefano I. la stessa Basilica Costantiniana rifece ed ampliò, e finalmente che Stefano II. Duca, e Vescovo di Napoli rinnovò la stessa Basilica Costantiniana, la quale trasse il nome di Stefania dai due Stefani che la rifecero. Ecco qual nuovo contrarissimo senso alle chiare parole del Diacono producono sì belli supplimenti, e sì opportuni troncamenti (a). Se fossero, o no, plausibili sì fatte correzioni, il vedremo più innanzi.

XIV. Alla rapportata autorità di Gio. Diacono corrisponde l'altra di Pietro Suddiacono, o sia dell'autore della vita più lunga di S. Attanasio. Imperciocchè questo Scrittore distinse parimente le due Chiese, o sia la Stefania da S. Restituta, e chiaramente affermò, che la Chiesa di S. Restituta era stata fondata dall' Imperador Costantino, con quelle parole: *Ecclesia vero S. Restitutæ, quæ a Costantino Imperatore [ut fertur] condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam, atque Evangelistam*. Ma lo stesso Ch. Mazzocchi vedendo confermata l' asserzione del Diacono da quest' altro antico monumento entrò a fare un' altra ipotesi, cioè, che potea stare benissimo potervi essere ai tempi del Diacono due diverse Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta; ma che quest' ultima altro non era che un Oratorio contiguo alla Stefania; ma che il sito, ov' è l' odierna S. Restituta, era il vero sito dell' antica Stefania. Per sostenere questa, ch'è una pura e pretta ipotesi, ne aggruppa delle altre, cioè che siccome dopo la metà del VII. secolo furono trasportate dall'

(a) *Mazzoch. de Eccl. Cath. semp. unic. pag. 7. ad 11.*

dall'Isola d'Ischia le reliquie della S. Martire Restituta, così queste volentieri furon collocate in un Oratorio contiguo alla Cattedrale: che sia facile, che Costantino figlio di Costante, il quale visse appunto dopo la metà del VII. secolo, avesse proccurata questa traslazione, ed avesse fatto costruire l'Oratorio contiguo alla Stefania per collocarvi le reliquie della Santa; che potea anche avvenire, che in questo tale Oratorio vi fosse l'iscrizione col nome di Costantino, che si finge aver traslatato e costrutto il nuovo figurato Oratorio, e che da ciò avvenne, che nel IX. secolo in tempo di Gio. Diacono, molti affermavano, che la Chiesa di S. Restituta, già divenuta semplice Oratorio, era stata fondata da Costantino il Grande dopo data la pace alla Chiesa, confondendo i volgari il primo degl'Imperadori Cristiani coll'altro Costantino figlio di Costante, il quale regnò nel VII. secolo (a).

XV. Questa nuova ingegnosissima ipotesi del nostro egregio Letterato non ha altro merito, che della sola invenzione. Ed in vero niuno degli antichi contesta alcuna di quelle circostanze ch'egli escogitò; anzi attendendosi al chiaro senso delle parole di Gio. Diacono, e dell'altro Scrittore della vita più lunga di S. Attanasio, evidentemente si dimostra, che l'uno e l'altro trattando delle due Basiliche sistenti a tempi loro, le descrissero in modo, che fecero chiaramente conoscere di non poter essere alcuna di esse, o sia la Chiesa di S. Restituta, un semplice Oratorio contiguo alla Stefania. Dapoicchè il Diacono lodando l'Imperador Costantino, che diè la pace alla Chiesa, e che diè il permesso a' fedeli di liberamente congregarsi, e di costruire sacri edifizj, soggiugne quel ch'e'

(a) *Mazzocch. de Eccl. Cath. semp. unic. pag. 10. e pag. 36. e seq.*

ch'ei fece in Roma ; ed indi che anche in Napoli costrutto avesse non già un'Oratorio, ma una *Basilica*, *asserentibus multis*, *quod Sancta Restituta fuisset* . Or se la Basilica di S. Restituta fosse stata un ignobile Oratorio, non si sarebbe da molti attribuita al Gran Costantino, tanto più che a questo Principe si riportavano le fondazioni delle Basiliche le più eccellenti e rinomate. Nè poi vale l'argomento della traslazione delle reliquie di S.Restituta. Dappoichè quantunque si voglia presupporre, che la Basilica attribuita a Costantino il Grande non fosse sul principio dedicata sotto l' invocazione di S. Restituta, ma che poi acquistasse tal nome; pur nondimeno agevolmente si risponde da ciò, che avvenne alla stessa Basilica Lateranense in Roma. Questa fu certamente fondata dal Gran Costantino, e fu dedicata al Divin Salvatore ; ma poi col tratto del tempo portò o semplicemente il titolo di Basilica Costantiniana, o il nome di S. Gio. Battista, ed Evangelista. Ed invero lo stesso Gio. Diacono scrittore non più antico del IX. secolo scrisse, che Costantino il Grande *fecit Romæ Basilicam B. Joannis Baptistæ*, intendendo della Basilica Lateranense. L'autore della vita più lunga di S. Attanasio piucchè apertamente fa vedere, che la Chiesa di S. Restituta esser non potea, qual pur oggi si finge, un Oratorio contiguo alla Stefania. Fa d'uopo rapportare l' intero luogo di questo Scrittore. *Hic itaque zelo fretus divino constituit Sacerdotes hebdomadarios in ECCLESIA Domini Salvatoris , quæ Stephania vocatur , qui in ea continuis diebus publicam Missam celebrarent , sicut mos est Ecclesiæ Romanæ , in qua etiam ad eorum sumptus necessarias rerum distribuit opes . IN ECCLESIIS quoque B. Andreæ Apostoli , & Protomartyris Stephani custodem designavit : ubi & res obtulit ad luminariorum concinnationes,*

nes, & sumptus ipsius custodis. ECCLESIÆ vero S. Restitutæ, quæ a Constantino Imperatore (ut fertur) condita est, connectit utrosque Joannem Baptistam, atque Evangelistam, & Custodem cum Officialibus Clericis ordinavit , resque illic ad præsidium eorum largitus est . Se questo Scrittore avesse creduto, che la Chiesa di S. Restituta fosse un Oratorio contiguo alla Stefania , l'avrebbe certamente affermato , giacchè prima delle rapportate parole avea trattato della Chiesa della Stefania , o sia del Salvatore , e della istituzione fatta da S. Attanasio del Collegio degli Eddomadarj , ed indi delle Chiese di S. Andrea Apostolo , e di S. Stefano Protomartire; e poi venne a parlare della Chiesa di S. Restituta, come di una Chiesa che si credea fondata dal Gran Costantino , ed a cui il S. Vescovo Attanasio congiunse i due Oratorj, o Cappelle di S. Gio. Battista, ed Evangelista, e vi destinò un Custode *cum Officialibus Clericis* , cioè dire con un Clero per celebrarvi i divini uffizj , secondochè debbono intendersi quel *Clerici Officiales* , giusta lo stesso Mazzocchi (*a*) ed a tenore di quel che da noi si è altrove dimostrato (*b*). Ma sopra tutto il ragguardevole Can. Penitenziere D. Giuseppe Sparano tra gli antichi monumenti da lui la prima volta dati alla luce , che si conservano , com' egli afferma , nell' Archivio Capitolare , luminosissimamente dimostra contro al suo Collega Mazzocchi , che la Basilica di S. Restituta non era affatto , nè esser potea un Oratorio, o Cappella contigua alla Cattedrale , ma era una Basilica magnificentissima, e Chiesa Cattolica , ove talvolta congregavasi il Clero , secondochè nella prima

(a) Anteloq. Part. I. pag. 15. De Eccl. Cath. semp. unic. *Officiales* [*ait Dufresn. ea voce*] *sunt Clerici ac Sacerdotes , qui Ecclesiam deserviunt.*
(b) Vedi sopra facc. 120. e seg.

parte di questa Scrittura si è da noi rapportato (a). Sicchè cade da per tutto la ingegnosa ipotesi del Ch. Mazzocchi contraddetta dallo stesso Canonico suo Collega, e come vedremo, contraddetta dal medesimo eruditissimo Mazzocchi.

XVI. Ed invero questo insigne Letterato nelle cure posteriori della sua Opera afferma, ch' egli per accidente essendosi incontrato nelle parole del Catalogo del Bianchini de' nostri Vescovi Napolitani, ch' egli prima avea tralasciato di consultare, credendolo un ristretto del Catalogo di Gio. Diacono, avea letto in Zosimo Vescovo di Napoli, che sotto questo Vescovo era stata fondata da Costantino Imperatore la Chiesa di S. Restituta: *Sub quo, Zosimo, Sancta Restituta a Constantino Imperatore facta*; e che affermandosi assolutamente che S. Restituta fosse stata fondata dal Gran Costantino senza quell' *asserentibus multis* di Gio. Diacono, e senza quell' *ut fertur* dell' autor della vita più lunga di S. Attanasio, entrò a fare un' altra ipotesi, cioè, che la Chiesa del Salvatore, la Stefania, e la odierna S. Restituta sieno tre nomi di una medesima Basilica *pro diversis temporibus*, e che la Costantiniana, e la Chiesa di S. Restituta *antiquiore* debbansi riferire ad una Chiesa medesima, e che questa antica Chiesa di S. Restituta nel principio del XIV. secolo fu diroccata; ed in tal guisa ricompone il suo sistema. Ma si rifletta, che lo stesso eruditissimo Scrittore non lascia di affermare che questa, come le precedenti, sia una ipotesi, colle seguenti parole, con cui chiude la sua Opera: *Atque hæc quæ pro hac NOVA sententia breviter adumbravimus, si forte viris eruditis visa fuerint potiora iis, quæ pro priore placito tota passim dissertatione attulimus;*

(a) Vedi sopra facc. 143. e 144.

mus ; tum vero facile iidem poterunt accommodate ad hanc ALTERAM HYPOTHESIN loca illa omnia Differtationis mente & cogitatione sua apud semet congrue refingere (a).

XVII. Rimane adunque incontrastabilmente provato, che la Stefania sia stata Chiesa diversa da S. Restituta, e che questa seconda, e non già la prima, si attribuiva al gran Costantino. Dove adunque fu situata la Stefania, e dove la Basilica Costantiniana? Secondo l' ultima ipotesi Mazzocchiana adombrata nelle sue cure posteriori, quella Basilica, che oggi porta il nome di S. Restituta, era il sito dell' antica Stefania; e l' antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana, distinta dalla Stefania ne' vetusti monumenti, rimase nel XIV. in secolo poi distrutta in maniera, che non ne rimase vestigio. E sebbene non ci sia chi attesti un tale avvenimento; pur non dimeno questa stessa ipotesi non escluderà mai il vero antico sistema della Chiesa di Napoli. Imperciocchè supponendosi che fin' al XIV. secolo allora quando si costrusse l' odierna Cattedrale vi erano esistenti due Basiliche, cioè la Stefania, e la Basilica Costantiniana, e non dubitandosi che la Stefania era senza fallo la Cattedrale Latina, non potrà ne anche mettersi in disputa che la Basilica Costantiniana fosse parimente stata l' altra Cattedrale, riportandosi, come si è veduto a questo Imperatore la erezione delle principali Chiese del Cristianesimo. Ed oltracciò rilevandosi da monumenti dell' XI. XII. e XIII. secolo dati alla luce dal Ch. Canonico Sparano, che l' antica Basilica di S. Restituta, o sia la Costantiniana non era un semplice Oratorio, ma una Chiesa Cattolica, in cui talvolta congregavasi tutto il Clero, ne seguita necessa-

 ria-

(a) *De Eccl. Cath. semp. unic. pag.* 307. 308.

riamente, che fino alla costruzione dell' odierna Cattedrale, o sia fino al XIV. secolo si vedea in Napoli una Basilica, che era riputata la più antica come fondata dal Gran Costantino, nel tempo medesimo che esisteva l'altra Basilica del Salvatore, o sia la Stefania, la quale fondata da Stefano I. nel principio del VI. secolo, e dopo l'incendio riedificata da Stefano II. esisteva come la Cattedra principale de' nostri Vescovi.

XVIII. Sicchè dalla rapportata ipotesi del Ch. Mazzocchi altro non potrebbe tornare a pro de' Canonici della Cattedrale, se non che essi nel XIV. secolo nell' edificarsi l'odierna Cattedrale ottennero la Basilica del Salvatore, o sia la Stefania dopo rifatta a spese di tutto il Clero, siccome si è altrove dimostrato, la quale antica Stefania tolse ad imprestito il nome dell' altra Basilica Costantiniana, o sia di S. Restituta, ripudiando la sua pristina ed originaria dinominazione. Tutta questa metamorfosi, se si attende alla polizia Ecclesiastica di que' tempi, da noi nella prima parte di questa Scrittura debitamente dilucidata, avrebbe di necessità prodotto un altro cambiamento, cioè che costruendosi l' odierna Cattedrale dai Re Angjoini, questa surrogandosi all' antica Cattedrale del Salvatore, o sia alla Stefania, avrebbe accolto anche il pristino Ministero istituito da S. Attanasio nella Cattedrale Latina, che si rappresenta dal Collegio degli Eddomadarj, e nel tempo medesimo si sarebbe dato luogo nell'antica Stefania, dopo la rifazione a spese di tutto il Clero a quel Capitolo di Canonici, che incominciò a rappresentare nel XII. secolo tutto il Clero Diocesano secondo la nuova disciplina dalle Decretali introdotta, e con tutto ciò niuna delle prerogative si sarebbe tolta, o scemata al Collegio Attanasiano.

XIX. Ma a che mi vado io così ravvolgendo nella contraria ipo-

ipotesi , se questa vien contraddetta non solo da tutti gli antichi monumenti , ma da quei medesimi che esistono nel XIV. secolo , e che si son sempre recati in trionfo dal Capitolo Napolitano? Imperciocchè oltre alla identità del nome della Basilica di S. Restituta , che è quel desso al presente qual è stato disegnato mai sempre dopo Gio. Diacono a questa parte , l'Archivio Capitolare fornisce tutte le pruove , che la Basilica di S. Restituta sia appunto la Costantiniana , o sia quella che dagli Scrittori dell' VIII. e IX. secolo si attribuì la prima volta al Gran Costantino.

XX. Or premesse tali cose , è tempo d'indagare il sito materiale della Stefania, giacchè mostrandosi esser questo del tutto diverso dall' altro ove è posta l'antica Basilica di S. Restituta, riputata già la Costantiniana, ne seguita necessariamente l'esistenza delle due distinte Chiese materiali, che furono in Napoli, l'una eretta magnificamente da Stefano I. e l'altra la cui origine si riporta al Gran Costantino. Gioverà in una nota riscontrare tutti i luoghi di Gio. Diacono relativi ai sacri edifizj di tempo in tempo costrutti in Napoli, per dovere molti di essi prestar lume al presente argomento (a) . Intanto ecco la posizione delle

(a) Trattando de' sacri edificj , non è fuori di luogo accennare quel che ne scrisse il nostro Gio. Diacono ; il quale comechè distese nella fine del IX. secolo i fasti della Chiesa di Napoli, dovrà incontrare più fede di quel che i più recenti favolosi Cronografi hanno erroneamente propinato alla credula , e sovente non critica posterità . Già questo Scrittore in parlando del Gran Costantino, lo credè fondatore di una Basilica in Napoli ; ma non ebbe il coraggio di assicurare qual ella si fosse , soggiugnendo soltanto le rapportate parole : *asserentibus multis , quod S. Restituta fuisset* . Ed in parlando poi di Stefano I. il quale fiorì nella fine del V. e principio del VI. secolo , luminosamente lo descrisse come fondatore della Basilica del Salvatore , la qua-

delle due Chiese materiali di questa Città : La Basilica la quale vuolsi eretta dal Gran Costantino, e nella quale furonvi nel VII. secolo trasferite le reliquie di S. Restituta

---

quale dal nome del suo autore trasse quello di Stefania, secondochè suonano quelle chiare e non equivoche espressioni da lui usate: *Hic inter alia bonitatis studia Basilicam fecit ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio, quæ usitato nomine Stephania vocatur*. Sognò adunque il Chioccarelli allora quando volle parafrasare il luogo del Diacono nella *pag. 49. de Episc. Neap.* sovvenendone il senso, così: *Hic Salvatoris Basilicam, quæ Stephania vocabatur, Episcopio junctam renovavit, atque in augustiorem formam redegit*.

Al Vescovo Stefano I. succedette S. Pomponio, il quale si vuol fondatore della Chiesa di S. Maria Maggiore, secondochè lo attesta il Diacono colle seguenti parole: *Hic fecit Basilicam intra Urbem Neapolim ad nomen S. Dei genitricis semperque Virginis Mariæ, quæ dicitur Ecclesia Majoris, grandi opere constructam*. Fu successore di S. Pomponio Gio. II. e questi, secondo lo stesso Diacono, rifece l' absida o sia la cupola della Stefania, la quale si era incendiata, e vi fece dipingere la trasfigurazione del Signore. Vincenzo Vescovo di Napoli, il quale visse sotto l' impero di Giustiniano ed anche di Giustino, successore di Gio. si vuole costruttore della Chiesa di S. Gio. Battista, come anche del Battistero minore, o sia de' Fonti minori. Succedettero a Vincenzo, i Vescovi Reduce, Demetrio, Fortunato II. e Pascasio, intorno a' quali non ci occorre alcuna cosa degna di osservazione, ma fa duopo fermarci un poco al Vescovo Gio. III. il quale visse ne' tempi di Eraclio Augusto. Egli è notabile quel che ci fa sapere il Diacono, dappoichè dic' egli, che il Vescovo Gio. fece il Consignatorio degli abluti tra i Fonti maggiori fin dal Vescovo Sotero costrutti (del che nulla disse lo stesso Diacono in parlando di Sotero, il quale precedette a Stefano I.) e tra la Chiesa Stefania. Abbiamo adunque i Fonti maggiori che si vuole dal Diacono, di avere il Vescovo Sotero costrutti, i quali noi chiameremo Fonti maggiori Soteriani per debitamente distinguerli da i Fonti minori, de' quali si vuole autore il Vescovo Vincenzo. Si ponga mente alle parole del Diacono: *Hic fecit consignatorium ablutorum inter fontes majores a Domino Sotero Episcopo digestos, & Ecclesiam Stephaniam: per quod baptizati ingredientes januas a parte læva* (il Chioccarelli legge *dextera*) *ibidem in medio residenti offeruntur Episcopo, & benedictione accepta, per ordinem egrediuntur partis sinistræ*. Nel Catalogo poi del Bianchini si legge così: *Hic fecit consumatorium albaterum inter fontes majore, & Ecclesiæ Stephaniæ*.

L' eruditissimo Mazzocchi nella *pag. 26. in not. De Eccl. Cath. semp. unic. &c.* crede esser nata la distinzione de' Fonti maggiori da' Minori dopo che il Vescovo

ſtituta dall' Iſola d' Iſchia, onde traſſe il nome di *S. Reſtituta*, è quella appunto che oggi ſi vede col nome di queſta Santa ritenere e conſervare l' originaria ſua ſituazione

ſcovo Vincenzo coſtruſſe l' altro Battiſtero, dimanierachè quello coſtrutto dal Veſcovo Sotero, da Vincenzo in poi ſi diſtinſe dall' ampiezza e dalla ſtruttura, con dinominarſi Fonti maggiori. Lo ſteſſo Ch. Autore ſuppone, che i Fonti minori del Veſcovo Vincenzo furono coſtrutti nella Cappella di S. Gio. ad Fontes, ch' è quella appunto, la quale è contigua alla tribuna della odierna S. Reſtituta; e le parole di Gio. Diacono, *fecit Baptiſterium fontis minoris intus Epiſcopio, & accubitum juxta poſitum grandis operis depictum*, le interpreta in queſta guiſa, cioè, che il Battiſtero minore fu fatto dentro la Cattedrale, per poterſi la voce *Epiſcopium* ora intendere per l'oſpizio Veſcovile, e tal volta per Cattedrale.

A ben comprendere sì fatte coſe fa duopo premettere, I., che in que' primi ſecoli della Chieſa i Battiſterj ſi ſoleano coſtruire *extra fores Eccleſiæ*, ſecondochè fra gli altri avverte Gio. Cabaſſ. *Diſſ. X. de Veterum Eccleſiar. ſitu, part. & ſtruct. n.* 18. colle ſeguenti parole: *Denique Baptiſteria non intra ſed extra Eccleſiam coſtructa erant: quale hodie viſitur Conſtantinianum juxta Baſilicam Lateranenſem, quam utramque fabricam Conſtantinus a fundamentis erexerat. In primariis item Etruriæ Civitatibus Florentiæ, & Piſis, Metropolitanarum Baſilicarum Baptiſteria ſeiuncta ab eis cernuntur, veteriſque hujus conſuetudinis certam fidem facit Cyrill. Catech. Myſt. Paulinus etiam in ſæpius præfata Ep.* 12. *Baptiſterium refert a ſe inter duas Baſilicas extructum*. II. Che anche in quella età della Chieſa nelle ſole Cattedrali piantavaſi un ſol Battiſtero materiale, la qual coſa fu avvertita dal celebre Tommaſini *Part. I. Lib.* 2. *cap.* 21. *n.* 8. *Primis illis initiis ſolus vulgo baptizabat Epiſcopus, ſolus altaribus pœnitentes reconciliabat, ſolus offerebat, niſi quem ex Presbyteris ſuum ſubſtituere in locum, & offerre juberet. Quare & in maximis quibuſque Urbibus una erat tantum Eccleſia, FONS UNUS BAPTISMALIS: quem uſum baptizandi retinet adhuc Italia. Hinc & unum, in quo offerretur, altare*. III. Che nella Città di Napoli nella quale furono due Nazioni, e ne' primi tempi due Veſcovi, ed indi due Sedi, convenne coſtruirſi eziandio per comodo de' due Popoli di diverſo rito due Battiſterj, o ſiano due Fonti batteſimali. IV. Che ſecondo l' antica diſciplina battezzandoſi i Fedeli nella Paſqua, e nella Pentecoſte, ſiccome in tutte le Cattedrali delle più popolate Città ſi credea ſufficiente un ſol Fonte batteſimale, così non altrimenti potè avvenire, che la Chieſa di Napoli aveſſe due Fonti ſeparati e diſtinti, l' uno addetto alla Stefania, che era la Cattedrale Latina, e l'altro coſtrutto nel diſtretto dell' oſpizio Veſcovile, e non già dentro la Cattedrale, come interpreta il Mazzocchi, ſe non che per coſtituire

na

zione. La Basilica poi costrutta da Stefano I. e dedicata al Divin Salvadore, e che dopo l' incendio fu riedificata e dotata da Stefano II. Duce , e Vescovo di Napoli , e che

---

un luogo materiale anche distinto alle due Nazioni di rito diverso . V. Che tali Battisterj che si costruivano fuori le Chiese erano in modo costrutti, che un'altra Basilica rappresentassero , onde trassero il nome di *Basilica*, o *Aula Baptisterii*, siccome si legge presso S. Ambrosio *Epist.* 13., e presso Fortunato *Lib.* 1. *Poem.* 15.

I Fonti maggiori Soteriani erano senza fallo situati fuori la Chiesa della Stefania , ed in mezzo era il Consignatorio degli abluti , o sia quell'altro sacro' edificio , in cui il Vescovo segnava del crisma i novelli battezzati . E quì è da avvertire , che Gio. Diacono in parlando del Vescovo Sotero nulla disse dell' opera da costui fatta de' Fonti maggiori , allor quando egli non ha tralasciato mai nella serie de' Vescovi di non attribuir loro ogni qualunque menoma cosa, che riguardasse o la struttura , o l'abbellimento de' sacri edifizj ; all'incontro lo stesso Gio. Diacono ove parlò del Vescovo Gio. III. ed attribuì a costui il Consignatorio degli abluti , allora fu che si ricordò dei Fonti maggiori dal Vescovo Sotero costrutti . Ma ecco la piana ragione di questa dimenticanza . Il Vescovo Sotero fiorì undici anni prima del Vescovo Stefano I. dappoichè gli succedette Vittore, e dopo Vittore fu eletto Stefano I. In tempo di Sotero non si era ancora costrutta la Basilica del Salvatore o sia la Stefania , e perciò se egli in parlando di Sòtero avesse anche fatta menzione dei Fonti maggiori , avrebbe dovuto in tal caso designarci il sito del Battistero Soteriano , ma trattando poi del Vescovo Gio. III. il quale fu il costruttore del Consignatorio degli abluti, per disegnarci il sito di questo nuovo edificio, lo descrisse come posto in mezzo tra la Chiesa Stefania , e tra que' Fonti maggiori , che il Vescovo Sotero avea costrutti : la qual cosa conferma l'argomento, che la Basilica del Salvatore, o sia la Stefania non era nel Pontificato di Sotero costrutta , siccome per altro il Diacono ne fa autore e fondatore Stefano I. e non altri, colle parole altrove rapportate, *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio* , *quæ usitato nomine Stephania vocatur* .

In questo luogo l' Episcopio non altro significa che il distretto dell'ospizio Vescovile , o sia della casa del Vescovo . Da tutto ciò ne seguita una chiara spiegazione dell' altro luogo del Diacono, ove trattò del Vescovo Vincenzo, a cui attribuì la costruzione del Battistero minore , *fecit Baptisterium Fontis minoris intus Episcopio* , o sia dentro il distretto dell' ospizio Vescovile ; di maniera che si può francamente affermare , che anche negli antichi tempi il sito de' Fonti maggiori fosse parimenti *intus Episcopio* , sì perchè il Vescovo Sotero non

che fu congiunta all'Episcopio o sia alla casa ed abitazione del Vescovo, era situata appunto nel luogo, che al presente occupa la Croce dell'odierna Cattedrale, secondochè dimostreremo cogli antichi vestigj. E per ben comprendere quel che saremo per dire, fa d'uopo por mente alle vicende della nostra Chiesa da noi esposte

 nella

non gli avrebbe situati in luogo non addetto all'Episcopio, sì perchè Stefano I. quando costrusse la Basilica del Salvatore, la costrusse *copulatam cum Episcopio*, e sì anche perchè laddove Gio. III. fece il Consignatorio degli abluti, lo edificò in mezzo tra la Stefania, ed i Fonti Soteriani.

Il Vescovo Vincenzo, come si è detto, non solo *fecit Baptisterium fontis minoris intus Episcopio*, ma eziandio come questi soggiugne, *& Accubitum juxta positum grandis operis depictum*. La parola *accubitum* spiega il Ch. Mazzocchi così, nella *pag. 27. in not. hoc est triclinium, in quo Clericos post longos Baptismi Ante-paschalis aliorumve dierum labores mensæ adhiberi mos fuit*. E poco dopo il Valentuomo entra a manifestarci onde mai sia avvenuto, che oltre a Fonti maggiori Soteriani, abbia poi il Vescovo Vincenzo stimato costruire l'altro Battistero, non altro adducendone, che questo secondo Battistero si usava allora quando eravi necessità di battezzare uno o due. Si ponga perciò mente alle seguenti parole scritte nella nota della *pag. 27.* „ Sane cur præter majores fontes a Sotere extra Cathedralem quinto sæculo „ necessario factos (magni enim, etiam gentilium, concursus ad baptismi „ gratiam tunc adhuc fiebant) putarit præterea Vincentius minorem etiam „ fontem intra ipsam Stephaniam sibi costruendum, non alia videtur exstitisse causa, quam ut eo, saltem extra Sabbati Sancti generale lavacrum, „ quoties unum duosve necessitas tingi suaderet, uteretur.

Già è noto che il Battesimo si usava, così nel Sabato santo di Pasqua, come in quello di Pentecoste; e negli altri dì dell'anno non si praticava senza precisa necessità. Secondo la spiegazione del Ch. Mazzocchi, il Battistero Soteriano dovea servire in questi dì solenni; e l'altro Battistero del Vescovo Vincenzo, *quoties unum, duosve necessitas tingi suaderet*. Dunque il Vescovo Vincenzo dovea contentarsi di aver costrutto il nuovo Battistero senza darsi la pena di edificarvi l'*Accubito*, o sia il *Triclinio*, il quale secondo lo stesso Mazzocchi, dovea esser di ristoro a Cherici *post LONGOS Baptismi ante-paschalis, aliorumve dierum labores*. E se lo stesso Vescovo Vincenzo stimò ben fatto di edificare il Triclinio, che situò dappresso al Battistero, per fornire a sacri Ministri dopo il lungo e laborioso ministero di un luogo proprio e decente, onde col cibo si rinfrancassero del sofferto travaglio,

dovea

nella prima Parte di questa Scrittura, nella quale si dimostrò l'esistenza in Napoli di due Vescovi nel IV. secolo per la necessità delle due Nazioni, ed il successivo cambiamento di ordinarvisi un sol Vescovo Latino per regolare la Ecclesiastica colla Civil polizia, la continuazione della Greca liturgia tuttavia perdurante in Napoli ne' seco-

---

dovea di necessità esser il Battistero del Vescovo Vincenzo adoperato ne' dì solenni di Pasqua, e di Pentecoste, destinati al generale lavacro de' Catecumeni. E perciò fu di mestieri di edificare dappresso al nuovo Battistero l'Accubito, o sia il Triclinio per gli stanchi Ministri. Or se egli è così, i due Battisterj, o sieno i fonti Maggiori e Minori, ambedue si adoperavano ne' dì solenni: e perciò siccome Napoli dopo le sue sciagure sotto l' ultimo Re de' Goti crebbe di popolazione di ambe le Nazioni Greca, e Latina dopo la conquista fattane dall' Imperadore Giustiniano per mezzo del famoso Belisario suo Capitano, come è noto dalla Storia; così il Vescovo Vincenzo, il quale fiorì negli ultimi anni di questo Principe, e dell' Imperator Giustino, per serbare con più esattezza il diverso rito Greco e Latino, non credette sufficienti i Fonti maggiori Soteriani, ma riputò a suoi tempi più consentaneo il costruire un nuovo Battistero con l' aggiuntovi Triclinio. Quindi è, che siccome due Battisterj si costrussero nella Chiesa di Napoli, il primo dal Vescovo Sotero situato dopo il Consignatorio degli abluti, il cui edifizio era posto in mezzo tra la Stefania, e lo stesso Battistero Soteriano; ed il secondo dal Vescovo Vincenzo situato *intus Episcopio*, o sia, non già dentro la Cattedrale, come erroneamente si è creduto, ma dentro l'ampio distretto dell' ospizio Vescovile; e se questi due Battisterj indubitatamente appartenevano alla Chiesa Cattedrale, com' era la disciplina di que' tempi, ne seguita necessariamente, che indicavano esser relativi non già ad una sola Chiesa materiale, ma a due Chiese Cattedrali per uso delle due Nazioni, ch' erano in Napoli, Greca, e Latina, e dei due Cleri che allora esistevano, e dei due riti introdotti, siccome si è altrove diffusamente dimostrato. Nè altrimenti potea andar la faccenda, imperciocchè per antichissimo istituto un sol Fonte battesimale era permesso costruirsi per uso delle stesse Cattedrali, e questa disciplina è perdurata fino a dì nostri. Or il vedersi in Napoli due Fonti battesimali per uso di Cattedrale, fa certamente supporre la duplicità materiale della stessa Cattedrale. Oltrechè l'esistenza dei due Popoli, dei due Cleri, e dei due Riti, indicante una duplice Chiesa formale, induce la necessità dell'esistenza pur anche delle due Cattedre materiali, nelle quali rispettivamente secondo la diversa liturgia, e la disciplina di un solo altare, che avea ciascuna Ba-

ſecoli poſteriori, e perciò la conſervazione delle due originarie Cattedre o Sedi ridotte già ſotto al governo di un ſolo Veſcovo Latino ; di maniera che avendo ſotto agli occhi l'antico ſiſtema della noſtra Chieſa colle vicende della diſciplina e de' tempi , ſi potrà ſolamente affermare , che allor quando eſiſtevano in Napoli i due

---

Baſilica, ſi dovea manifeſtare il culto eſterno di una miſta Popolazione . Se ogni altra coſa mancaſſe , ed ogni veſtigio delle due Cattedre materiali , la incontraſtabile pruova non mai da niuno contradetta de' due Battiſterj eſiſtenti nella Chieſa di Napoli , produrrebbe per neceſſaria conſeguenza l' effetto, di dovervi eſſere le due Cattedre materiali.

Ma ritorniamo alla ſerie de' Veſcovi dopo Gio. III. per oſſervare ciocchè il Diacono abbia attribuito a coſtoro intorno a ſagri edificj. Di Ceſareo, Grazioſo , Euſebio, Leonzio, ed Adeodato non s' incontra alcuna cosa, che poſſa eſſer degna di rifleſſione . Eſſendo poi a queſt'ultimo ſucceduto Agnello Veſcovo di Napoli , di coſtui laſciò ſcritto il Diacono così : „ Hic fecit „ Baſilicam intus Civitatem Neapolim ad nomen S. Januarii Martyris , in „ cujus honorem nominis Diaconiam inſtituit , & Fratrum Chriſti cellulas „ collocavit , delegans AB EPISCOPIO alimonia ducentorum decem tritici mo- „ diorum cum ducentas vini hornas perennis temporibus per uniuſcujuſque „ ſucceſſionem annualiter largiri . Sed & pro labandis curis bis in anno Na- „ tivitatis & Reſurrectionis Domini , anni circulum exequendum, ſaponem „ dari ſancivit . Sic itaque uſque hodie , Domino annuente, perficitur . At- „ que mille ſiliquas in Nativitate Domini , milleque in ipſius Reſurrectione „ tribuitur . Fuit autem temporibus Adeodati Beatiſſimi Papæ , & ſucceſſo- „ rum ejus , uſque ad Sergium Papam, necnon & Conſtantini filii Conſtan- „ tii ſuperioris Regis , & Juſtiniani filii Conſtantini Imperatorum , &c.

Abbiamo adunque che il Veſcovo Agnello edificò la Baſilica dentro la Città di Napoli , dedicata a S. Gennaro Martire , nel cui onore iſtituì la Diaconia . Queſta Diaconia fu quella appunto, che dopo due ſecoli ebbe a governare il noſtro Cronografo Gio. Diacono (vedi Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part. 2. in not. pag.* 305.)*:* e perciò egli ne deſcrive tutte le coſe particolari e minute , che a quella ſi apparteneano . E quì ci ſia lecito di riflettere su quelle parole , *& Fratrum Chriſti cellulas collocavit* , *delegans ab Epiſcopio alimonia :* cioè dire che il Veſcovo Agnello in quella Diaconia vi ereſſe una Congregazione di Cherici , delegando dall' Epiſcopio gli alimenti da ſomminiſtrarſi perpetuamente in ogni anno. In queſto luogo preſſo Gio. Diacono , l' *Epiſcopio* non ſuona altro, che Menſa Veſcovile.

Non

Vescovi, e le due Nazioni, siccome in tempo delle persecuzioni non può fissarsi luogo certo delle adunanze de' Fedeli, così riuscirà mai sempre difficile per mancanza di contemporaneo documento di assicurarci del sito materiale, ove furon costrutte le prime Basiliche. Ma ridotte le due Cattedre sotto al governo di un sol Vescovo La-

---

Non si debbono poi tralasciare senza riflessione quelle altre parole, *sed & pro labandis curis bis in anno Nativitatis & Resurrectionis Domini . . . . saponem dari sancivit*. Si è molto faticato l'ingegno di alcuni Interpreti su quelle parole *pro labandis curis*, come Ferdinando Ughelli, ed il Muratori interpretarono per la lavanda degli utensili della Diaconia (Murat. *Script. Ital. Tom. I. Part. 2. pag.* 305. *in not.*) e Giuseppe Simone Assemani venne a corregerne il testo così, *pro labandis curis* (*forte culcitris*). Il Chiarissimo Mazzochi *in Kalend. Tom. I. pag.* 8. le spiega *pro Curionibus*, *& Parochis*. Ma finalmente par che ci sia più che altri riuscito un diligentissimo moderno Scrittore, il quale col facile e naturale cambiamento di una lettera il tutto mirabilmente ricompone: dappoichè *pro labandis curis*, corregge *furis*; ed in tal guisa siccome queste sono esposte a sordidezza, così fa duopo di lavanda, e di sapone. Ma che che ne sia di ciò, fa duopo por mente a quelle altre parole del Diacono, *Fratrum Christi cellulas collocavit*, colle quali ci disegnò una Congregazione o sodalità di Cristo, alludendo per avventura al sistema delle Fratrie, di cui fu celebre l'uso in Napoli fin da tempi de' Gentili per rapporto alle sagre cerimonie, e perciò il Diacono per una debita cautela disse *Fratres Christi*; per non confonderli coll'antica superstizione.

Al Vescovo Agnello succedettero l'un dopo l'altro, Giuliano, e Lorenzo. Di questi due Pontefici Napolitani niuna particolar memoria ci avvanza, se non che nella Chiesa Metropolitana dirimpetto alla Cappella di S. Aspreno sopra l'immagine della B. Vergine Annunziata, si vedeano un tempo le imagini con iscrizione di S. Giuliano, e di S. Lorenzo, ma al presente sono dalla calce soprapostavi ricoverte. Ecco quel che scrisse il Muratori, *Script. Ital. Tom. I. Part.*2. nelle note a Gio. Diacono *pag.* 306. parlando di Giuliano: „ Hic Cœlitum albo addictus. In Metropolitana Ecclesia Neapoli contra Sacellum S. Aspreni supra imaginem B. Virginis, ut vulgo dicimus Annuntiatæ, Juliani hujus Episcopi, ejusque successoris S. Laurentii imagines, & inscriptio olim visebantur; nunc autem calci obducta cooperta sunt. „

A Lorenzo succedette Sergio, il quale resse la Chiesa di Napoli sotto l' Im-

Latino ; ed aumentata la copia de' fedeli di questa Nazione, dovè allora avvenire, che dappresso all' antico Episcopio si ergesse una nuova Basilica materiale, quale fu quella dedicata al Divin Salvatore da Stefano I. e che poi Stefania si disse.. Un tal sistema concorda con la sicura scorta della disciplina e delle vicende della Chie-

---

l' Impero di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo. Non è fuor di proposito di avvertire quel che di costui scrisse il Diacono colle seguenti parole: „ Hic dum sub habitu adhuc Presbyteri degeret, Romoalt Rex Longo-„ bardorum pacis fraude simulans, misso exercitu Cumanum Castrum, quo-„ dam tradente, invadit. Ad quem dum Joannes Magister Militum cum „ suos adire festinaret ad exequendam benedictionem, divinitus iste, de quo „ dictum est, Sacerdos inventus est. Data illico oratione, Dux ille praescius „ votum Deo vovit, dicens: si domino annuente prospere recepturus Ca-„ strum advenero, post decessum Pontificis, si advixero, istum Episcopum or-„ dinabo. Quod & factum est. Abierunt, ipsumque castrum intrantes rece-„ perunt, atque stabilientes, incolumes sunt omnes reversi. Dumque propria „ morte B. Laurentius Episcopus de hac luce subtractus fuisset, Sergium „ elegerunt Pontificem, & praedicentis votum completum est. Hic dum a „ Graecorum Pontifice ARCHIEPISCOPATUM nanciseeretur, sub Antistite „ Romano correptus, veniam impetravit. „

Due cose a riflettere c' invita il Diacono: la prima, che Sergio fu eletto Vescovo da Gio. Maestro de Militi, o sia Duce di Napoli, per essersi adempito il suo voto con quelle parole, *istum Episcopum ordinabo*. La seconda, che Sergio si era indotto ad avere dal Patriarca di Costantinopoli il titolo di Arcivescovo; ma che poi corretto dal Pontefice Romano, gli chiedesse perdono. Da questo luogo del Diacono si conferma, che i Patriarchi di Costantinopoli si adoperarono mai sempre o traendo a se il favore de' Greci Imperatori, o usando altri artificj, a viepiù dilatare i confini di quel loro Patriarcato.

A Sergio succedettero Cosma, indi Calvo, e poi Paolo chiamato il seniore. Di quest' ultimo tra l' altre cose lasciò scritto il Diacono: *quia tunc Parthenopensis Populus potestati Graecorum favebat*; non ostante che era stato consegrato Vescovo dal Papa, *propter Graecorum connexionem*, *noluerunt illum recipere sui Concives*. Quindi da ciò avvenne, che si ritirò alla Chiesa di S. Gennaro fuori le mura, ove si trattenne per due anni. Soggiugne il Diacono le seguenti parole: *fane CLERUS OMNIS*, *& Populus cunctus canonice illi ut vero obtemperabant Pastori*. Scrisse in oltre, che quivi costrusse un Fon-

Chiesa di Napoli adattata alla sua civil polizia. Dappoichè supponendosi, che in tempo del Gran Costantino si fosse eretta in Napoli una Basilica, come l'attestano gli Scrittori dell' VIII. e IX. secolo, o volendosi anche attendere la Legge dell' Imperador Teodosio che convertì al culto del vero Iddio i Templi gentileschi, o final-

---

Fonte battesimale: „ construxit etiam ibidem marmoreum Baptismatis fon„ tem, in quo Paschalibus, aliisque festis omnes occurrentes suos baptizabat „ filios „. Dopo due anni si mossero i primarj della Città ad introdurlo nel suo Vescovato, ove dopo due altri anni finì i suoi giorni

Passiamo al successore di Paolo seniore. Questi fu Stefano II. Racconta il Diacono, che appena seguita la morte di Paolo seniore, una sì orribile peste si attaccò a questa Città, che *ad sepeliendum*, son sue parole, *rarus superstes inveniretur*, ed aggiunse che quasi tutti i Cherici vi finiron la vita, con quelle parole, *unde etiam prope omnes Clerici ejusdem Episcopii vitam finirent*. Facendosi attenzione a tutto il contesto, sembra, che Gio. Diacono, ove disse *prope omnes Clerici Episcopii*, intendesse i Cherici di tutta la Città. In queste sì lagrimevoli circostanze si mossero i Napolitani a domandare per loro Pastore Stefano Duca di Napoli, il quale per dodici anni lodevolmente gli avea governati. Fu indi consagrato Vescovo. Diresse poi a Roma tre Cherici „ qui in schola Cantorum optime edocti, omnique „ sacro Romanorum ordine imbuti, ad propria redierunt „. Soggiugne il Diacono, che questo Duce e Pontefice di Napoli mirabili cose operò, tra le quali fa mestieri accennar le seguenti colle medesime sue parole. „ Aedifica„ vit igitur *intus Episcopio* absidam non parvi operis, duasque procero ca„ cumine turres, sub quibus Ecclesia S. Petri miris exornatam construxit „ operibus, ante cujus ingressum sex Patrum Sanctorum depinxit Concilia, „ connectens ex latere non mediocris prolixitatis solarium. Ad Clericorum „ itaque victum multas res cum pluribus acquisivit hominibus „. E dopo di aver descritto, che lo stesso Vescovo e Duce di Napoli fondò tre Monisterj, di S. Festo, di S. Pantaleone Martiri, e di S. Gaudioso, soggiugne le seguenti parole. „ His ita peractis, Ecclesia Salvatoris, quæ de nomine „ sui auctoris Stephania vocitatur, divino (quod flens dico) judicio, igne „ cremata est „. Racconta indi come accadde l'incendio, e com'egli riedificò la sudetta Basilica, ampiamente dotandola.

Molte sono le cose che adivennero in quell'età di cui trattiamo. La peste che desolò presso chè tutta la Città, ed anche quasi tutto il Clero: la elezione di Stefano, il quale era Console di Napoli, e laico al Vescovato

finalmente volendosi prestar fede agli medesimi Scrittori dell' VIII. e IX. secolo, i quali scrissero che Costantino il Grande aveva edificato in Napoli una Basilica, senza convenir fra loro quale si fosse, per volerla alcuni dedicata a SS. Apostoli, e Martiri, ed altri con designare la Basilica di S. Restituta, ed il Monaco Volturnense al Di-

vato: la cura, che questi prese di stabilire nel canto la disciplina della Chiesa Romana, e sopra tutto è memorabile l' edificio dell' absida o sia della Cupola e delle due alte torri, ove costrusse la Chiesa di S.Pietro, dovendosi quì avvertire, che disse di aver edificato *intus Episcopio absidam*, senza manifestarci chiaramente la Basilica del Salvatore. All' incontro soggiugne, *his ita peractis*, cioè che dopo tutto ciò, avvenne l' incendio della Chiesa del Salvatore o sia della Stefania, la quale fu da lui rinnovata.

A Stefano II. succedette Paolo juniore. Di costui scrisse il Diacono, che morto Stefano II. siccome Teofilatto reggea il Consolato di Napoli, che avea in moglie Euprassia figlia del defunto, questa sull' avviso che i Cherici si eran rallegrati per la morte del suo genitore, protestò che niun di essi sarebbe asceso al Vescovato. Ma finalmente a richieste del popolo, che diceva „ date nobis quem vultis, quia sine Pastore esse non possumus, soggiugne, tum illa femineis flammis accensa, hunc Paulum popularem & laicum, licet orbatum uxore, comprehendens tradidit illis „. Fu già Paolo juniore consagrato da Papa Adriano; ed in quanto a' sagri edificj fu scritto di lui così: „ Hic cum reversus esset, ex argento, quo Dominus „ Stephanus decessor ejus reliquerat, sanctum induit & deauravit ALTA- „ RIUM Ecclesiæ Stephaniæ. De reliquo vero fecit cerapratas quinque, ex „ quibus duas deauravit. Ante ingressum vero Episcopii fabricavit magnum „ HORREUM, & intrinsecum unum cubiculum. Depinxit quoque & TUR- „ REM, quæ est ante Ecclesiam S. PETRI, & reliquias in altare ejusdem Ecclesiæ posuit, quia præventus morte Domnus Stephanus non illud „ dedicavit „. Oltracciò racconta il Diacono i Monisterj edificati da Euprassia. Indi ciocchè Antimo Console di Napoli costrusse di sagri edificj, e che dopo la costui morte surta una sedizione tra coloro, che aspiravano all' onore del Ducato, da ciò avvenne, che si elessero Teoctisto, che da Sicilia si recò in questa Città, e che a costui, son sue parole, *aliquantis decursis temporibus (ut Græcorum moris est) successit Theodorus Protospatharius*.

Adunque si fa menzione, che Paolo il giovane indorò l' altare della Stefania, oltre i candelieri, e che *ante ingressum Episcopii* se costruire un gran granajo, *magnum horreum*, e che dipinse la Torre, la quale era posta *ante*

Divin Salvatore; sempre sarà vero che l'esistenza di due Vescovi dovea produrre l'esistenza di due Cattedre materiali: ed il cambiamento di due ad un sol Vescovo non impedì la già stabilita originaria situazione delle due Cattedre, se non che questo tal cambiamento dovè produrre l'effetto di situare l'altra Basilica in modo, che il Vescovo che l'una e l'al-

---

ante Ecclesiam S. Petri .

Passiamo a vedere ciò che fu attribuito al successore di Paolo juniore . Questi fu Tiberio , il quale secondo il Diacono „ Altarium Sanctæ „ STEPHANIÆ ex æneis circumcinxit quintanis . Fecit & multas ibidem „ coronas . In ipsis denique diebus Theodonanda uxor Anthimi quondam „ Ducis in suo Prætorio fecit Monasterium Sancti Marcellini , in quo Ab- „ batissam suam Neptem cum Ancillis Dei posuit „ . Racconta indi il Diacono ciocchè avvenne di Napoli con Sicone Principe di Benevento , colle seguenti parole : „ Eodem in tempore Neapolitani Theodorum successorem „ Theophylacti Ducis propellentes, Stephanum Nepotem præscripti Stephani „ Præsulis Consulem levaverunt . Cujus invidia commotus Sico Beneventa- „ norum Princeps , multa mala nunc obsidendo , nunc deprædando , Par- „ thenopensium irrogavit Civitati , cupiens eam aliquo modo suo pessimo „ dominatui subiugare . Sed cum exinde non valeret ad effectum sui venire, „ impios Cives ejusdem Urbis, datis multis muneribus, misit in lethale consi- „ lium ipsius Ducis . Quid multa ? Aestivo tempore , quando segetes repo- „ nuntur, eidem Duci pacem petenti suos transmisit Legatos , dans eis in „ præceptum , ut dolosis loquerentur Neapolitanis . Illi quoque venientes , „ ut conceptum (irato Deo) perficerent malum , simulaverunt se in ipsius „ Episcopii ædibus applicare. Postera igitur die Stephanus Consul cupiens de- „ sideratam pacem sancire, iunxit secum eis ante FORES ECCLESIÆ STE- „ PHANIÆ . Tunc fautores Siconis impetum facientes, peremerunt suum „ Consulem coram Legatis ejus. Sed Dominus Judex justus, justus redditor, „ qui nil sinit abire inultum , permisit unum ex his interfectoribus Bonum „ nomine Ducatum arripere Parthenopense „ .

Abbiamo in sostanza che Tiberio fra le altre lodevoli cure , applicò eziandio alla decorazione della Stefania , ove cinse dintorno l' altare della Stefania *ex æneis quintanis* , o sia di lamine di bronzo , e che quivi anche fece molte corone . Le altre cose si appartengono alla civil polizia , come quella, che i Napolitani , cacciato via Teodoro successore di Teofilatto Duca , innalzarono al Consolato Stefano Nipote del Vescovo Stefano II. e sa maravi-

e l'altra reggea, poteſſe agevolmente averne cura e governo. E perciò non dee recar maraviglia, che nella fine del V. o nel principio del VI. ſecolo, in tempo appunto che la Chieſa di Napoli da un ſol Veſcovo ſi reggea, ſi fuſſe edificato il Tempio preſſo all'Epiſcopio; e quel Tempio, il quale ſenza fallo meritò il carattere di Cattedrale, e dal ſuo autore si dinominaſſe la Stefania. Prima di Stefano I. ci dovettero eſſere in Napoli le due Baſiliche materiali; e da ciò avvenne che gli Scrittori dell'VIII.

 e IX.

---

raviglia, che Erchemperto, e l' Anonimo Salernitano, qnantunque parlino della guerra moſſa da Sicone a' Napolitani, non facciano alcuna menzione sì della uccifione, che del tradimento; il che ſolo il noſtro Diacono ci racconta.

Lunga poi è la narrazione che abbiamo del Veſcovo Giovanni ſucceſſore di Tiberio; ſarem contenti di notare le coſe più importanti, e che ſieno conſentanee al ſiſtema di que' tempi. Queſto S. Veſcovo reſſe la Chieſa anni VII. meſi IX. e giorni XXIII. nacque da infimi Genitori, ebbe il cognome di Scriba, da ciò che narra il Diacono: „ Præſertim ſic ſcribere novit, ut „ ex officio cognomen acciperet, & ab omnibus Joannes Scriba vocare- „ tur „. Eccovi com'egli fu eletto Veſcovo. Il Dnca Buono, il quale teneva preſo il Veſcovo Tiberio (ſono parole del Diacono) „ juſſit cnnctos „ terque quaterque aggregari Clericos, ut illis electum præberet. Hic au- „ tem ſolus, nonnullis conantibus aſſumere, immo invadere eamdem ſe- „ dem, abſens & contrarius ibat. Ad ultimum vero multis effectus convi- „ ciis, adductus eſt ante Bonum Conſulem, cui feroci pectore, ore garrulo „ comminari cœpit. Poſt panlulum furiis actus, juravit non alium, niſi ipſum „ facere electum. At ille clamabat: Præſule meo vivo, non ero ſedis „ invaſor. Unde Dux valde iratus dixit, eumdem jugulare Tiberium, & „ TOTIUS EPISCOPII ſervos, poſſeſſioneſque infiſcari „. E tralaſciando il dippiù, ſi ponga mente alle ſeguenti parole: „ Mox autem Andreas Conſul „ Franciam direxit, deprecans Domnum Lotharinm, nt ſaltem ejus præce- „ ptione a tantis malis ſopiretur Sichardus. Quapropter miſit ille „ Contardnm fidelem ſnum, ut ſi nollet ceſſare perſequi Parthenopenſem Po- „ pulum, veſanum ejus fnrorem ipſe medicaretur. Hic autem Contardus „ cum Neapolim perveniſſet, audiens Sichardum peremptum a ſuis concivi- „ bus, ad ſuum Seniorem reverti voluit. Quem Andreas Magiſter Militum „ propter ingentem Longobardorum inimicitiam tenere curavit, promittens

„ ci

IX. secolo si confusero, e discordarono insieme, come di una cosa a' tempi loro remota, con attribuire al gran Costantino or una, ed or un' altra Basilica sotto invocazioni diverse.

XXI. Vediamo ora i sicuri vestigj della situazione materiale della Stefania, la quale riceve lume dalla materiale posizione della nostra Città: la qual cosa benchè fu avvertita dal Falcone, dal Can. Majelli, e dal Serfale; pur nondimeno a chiunque si fa palese, ove ne contempli pur

---

„ ei Eupraxiam filiam suam dare in matrimonium, quæ uxor fuerat prædi-
„ cti Leonis filii Boni Ducis. Qua sponsione accepta, consistens repedare
„ contempsit. Sed ubi cognovit idem Contardus, hujusmodi copulam illu-
„ dendo protelari, conjuravit cum inimicis Andreæ Consulis, & eum IN
„ LOCO BASILICÆ S.LAURENTII, qui ad FONTES dicitur, gladio per-
„ cussit, & Consulatu suscepto, eamdem duxit Eupraxiam. Neapolitani quidem
„ commoti de morte turpissima sui Ducis, post tres dies unanimes irruunt *Epi-
„ scopium*, quo ipse manebat, & confecto feroci bello, Contardum, suamque
„ conjugem, & homines ejus trucidarunt. Ac deinde inito consilio Sergium
„ filium Marini & Eupraxiæ libenti animo Ducem statuentes, beredarios Cumas
„ præmiserunt, qui eum festinarent Consulem fieri proficuum. Nam dilu-
„ culo ipsius diei, quo peremptus est Andreas Dux, direxerat eum Legatum
„ ad Sichenolfum Salernitanum Principem obsidentem tunc Beneventum.
„ Enimvero in ipsis diebus divisus est Principatus Longobardorum. Qui cum
„ reverteretur in Suessulano territorio audivit occisum Contardum. Ut au-
„ tem exinde veritatem resciret, perrexit ad Cumanum Castellum. Hinc ergo
„ avocato illo, Magistrum militum præfecerunt „. E finalmente più avanti
„ sciò scritto: „ Ad sanctum igitur Chrisma conficiendum fecit unam deau-
„ ratam ampullam, in cujus labiis nomen suum descripsit. Acquisivit au-
„ tem thimiateria ex auro fabrefacti operis, similique labore aurcam opera-
„ tus est Crucem. Codices vero manu propria utiles, & plures descripsit.
„ Corpora quoque suorum Prædecessorum de sepulcris, in quibus jacuerant, le-
„ vavit, & in ECCLESIA STEPHANIA singillatim collocans aptavit
„ unicuique arcuatum tumulum, ac desuper eorum effigies depinxit. „

Due sono i più notabili avvenimenti: il primo, che Contardo uccise il Console Andrea *in loco Basilicæ S. Laurentii, qui ad Fontes dicitur*; e che i Napolitani dopo tre giorni per vendicarsi della morte del loro Duce, *unanimes irruunt Episcopium, quo ipse manebat, & confecto feroci bello*, trucidaro-

pur oggi i sicuri veſtigj. L'antica Napoli componevasi da tre ſtrade principali, le quali eran dinominate di Somma piazza, di Sole e Luna, e di Forcella, le quali pur oggi eſiſtono, e framezzano l'antica Napoli da oriente ad occidente: cioè la ſtrada Sommeſe, la quale è nella parte ſuperiore della Città, comincia da S. Sofia ov' era l'antica porta, e nella maggior parte ſi vede ancor oggi continuare fino alla ſtrada di Conſtantinopoli: la ſtrada di Sole e Luna è quella appunto oggi detta ſtrada Capuana, la quale divideva per mezzo la Città, e pur oggi eſiſte in tutta la ſua eſtenzione e terminava alla porta di D. Orſo, ov'è oggi la Chieſa di S. Pietro a Majella: la Forcelleſe poi era, com' è, nella parte inferiore della Città. Oltre queſte tre ſtrade principali vi erano moltiſſimi vicoli, i quali direttamente dividevano l'antica Città da Settentrione a Mezzogiorno, e così le ſtrade principali, come i vicoli mettevan capo e terminavano alle reſpettive porte, e mura della Città medeſima; di maniera che tutti i vicoli per linea retta comunicavano colle ſudette tre ſtrade principali. Di sì bella ſimmetria rimangono pur oggi veſtigj indubitati, come che poi per ingrandire per lo più li nuovi Sacri edificj, ſieſi un sì bell'ordine interrotto. Per quel che conduce al noſtro argomento, ſi oſſervi, che tra la Baſi-

darono Contardo, la ſua moglie, e la ſua gente. Il ſecondo, che Gio. Scriba tra le altre coſe fece la ſolenne *elevazione* de' corpi de' ſuoi Predeceſſori dai ſepolcri, ove giacevano „ & in Eccleſia Stephania ſingillatim collocans aptavit uni- „ cuique arcuatum tumulum, ac deſuper eorum effigies depinxit.

Con queſta ſolenne elevazione, e traslazione de' Corpi de' S. Veſcovi Napolitani nella Steſania, darem fine a queſta nota: dappoichè al Veſcovo Gio. Scriba ſuccedette appunto nell' anno 850. il celebre S. Attanaſio Veſcovo, fondatore del Collegio degli Eddomadarj, di cui ſi è in queſta Scrittura diffuſamente trattato.

lica di S. Restituta , e la Basilica del Salvatore o sia la Stefania, vi framezzava anticamente un vicolo, il quale giusta la simmetria dell'antica posizione di Napoli, da Settentrione per linea diritta metteva nelle tre strade principali, cioè nella Sommese , in quella di Sole e Luna oggi di Capuana , e nella Forcellese , ed incominciava dalla porta , che era detta or Pavezia , ora dell' Aquidotto , ed ora di S. Pietro del monte, giusta il Tutini nell'*Origine de' Seggi Cap.III. fol.* 13., e questa porta era situata , ove è oggi la torre del belvedere del Monistero di Donna Regina . Indi il vicolo metteva nella strada Sommese , continuava per entro il cortile dell' odierno Arcivescovil palazzo, fino alla stanza ove si uniscono i Preti detti Quaranta ; scorrea per li fianchi delle due Basiliche cioè di S. Restituta, e della Stefania; metteva nell'altra strada principale di Sole e Luna , ed indi dirittamente per lo vicolo oggi detto delli Zuroli s'introduceva nella terza strada principale di Forcella , e più giù terminava alle mura dell'antica Città.

XXII. Non potendosi dubitare della esposta situazione materiale dell'antica Città , secondo la quale almeno negli antichi tempi la Basilica di S. Restituta era divisa da un intero e lungo vicolo, dalla croce dell' odierna Cattedrale, nel cui sito era la Stefania , converrà indagare altri vestigj per confermare appunto che il sito ov' è la Croce dell'odierna Cattedrale , fu senza fallo il sito della Stefania . L'erudito D. Benedetto Serfale , seguendo i lumi del Falcone, e del Can. Majelli, delineò la pianta della material distinzione delle due Basiliche , ch'è quella appunto che si potrà riscontrare in fine di questa Scrittura, acciocchè con la ispezione oculare se ne possa più agevolmente comprendere la posizione . Ma siccome il Ch. Mazzocchi varj argomenti produsse co'quali pretese doversi piantare l'an-

l'antica Stefania nel sito, ov'è la Basilica di S. Restituta per l'una con l'altra confondere, e formarne una sola Basilica; così gioverà meglio esporre in una nota, quali questi sieno, e come ne vengano dileguati, e disciolti (*a*).

XXIII.

(a) Veniamo agli argomenti co' quali il Ch. Mazzocchi si è ingegnato di sostenere la contraria sentenza; e si vedrà, che il Valentuomo non solo non distrugge, ma anzi conferma la pianta Sersaliana. Noi quì li rapporteremo tali quali gli ha non solo reassunti, ma dilucidati il ragguardevole Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Sparano nelle *Memorie Istoriche per illustrare gli atti della S. Napolitana Chiesa Part.* 1. *pag.* 129. & 130. Questi si riducono a quattro, co' quali si vuol mostrare, che la Stefania sia stata la stessa, che la odierna S. Restituta, contro a ciò che ne scrissero il Falcone, il Can. Majelli, ed il Sersale.

Il primo argomento è „ preso (son parole del lodato Canonico Sparano) dall' Absida della Chiesa, in cui anche oggi si vede l'immagine „ del Salvatore come vi era in tempo del Vescovo *Giovanni*, di cui attesta „ il Diacono: *Hic Absidam Ecclesiæ Stephaniæ lapsam ex incendio reparavit,* „ *in qua ibidem ex musivo depinxit Transfigurationem Domini nostri Jesu Chri-* „ *sti summæ operationis*. In questo primo argomento si noti, che la testa del „ Salvatore, che oggi si vede nella Tribuna di S. Restituta, si *crede* antichissi- „ ma, ed è ella staccata dal tronco della pittura, che si scorge diversa affat- „ to da' lineamenti della detta testa: e perciò *può esser* quel divario, che „ dove in que' primi tempi era dipinta la Trasfigurazione, oggi si vede „ il Salvatore, che siede con un libro nelle mani, dove è notato l'anno „ 1592. In oltre questa tribuna è vicina alla Cappella di S. Gio. in Fonte, „ come appunto era la Stefania, al dir dell'*Autore* della Cronaca di S. Maria „ del Principio, il quale non poteva errare in un fatto *esistente* a' suoi tem- „ pi, ancorchè erri nel dire, che l'accennata Cappella fosse stata eretta da „ Costantino Magno. Il II. argomento del Mazzocchi è preso dall' atrio della „ Stefania, il quale era appunto, dov' oggi è il Tesoro di S. Gennaro, e „ dov' era l' Ospedale di S. Attanagio, come attesta il Diacono: *Deinde or-* „ *dinavit Xenodochium in atrio prædictæ Ecclesiæ* (*Salvatoris*). E poichè „ batte a linea retta quest' Atrio colla Tribuna odierna di S. Restituta, si „ conosce esser lo stesso con quello della Stefania „. Fin quì il Ch. Sparano.

Ma siccome il dotto Giuseppe Simone Assemani, *Italiæ Histor. Scriptor. T. II. pag.* 364. da sìfatti argomenti anzi ne trasse l' opposto; così stimiamo pregio dell'opera di rapportarne le parole: „ Quomodo id demonstratur? „ Acci-

XXIII. Noi intanto ſtimiamo di quì accennare le pruove concludenti e sicure, colle quali si appaleſa la indubitata eſiſtenza delle due Baſiliche materiali, l' una dall'altra mai ſempre ſeparata, e diſtinta, ed in ogni età fin alla coſtruzione dell'odierna Cattedrale ambedue permanenti; e con ciò rimarrà ſempre più confermata la pianta Serſalia-

„ Accipe. Joannes Epiſcopus XXII. qui ſub Juſtiniano Magno vivebat, Diacono
„ teſte, *Collapſam ex incendio Stephaniæ Eccleſiæ Abſidam reformavit: in qua*
„ *ibidem (ideſt in Abſide) ex muſivo depinxit Transfigurationem D. N. J. C.*
„ *ſummæ operationis*. Atqui in Abſide hodiernæ S. Reſtitutæ non extat Tranſ-
„ figurationis D. N. J. C. effigies, ſed ſolius Salvatoris, de qua Cl. Ma-
„ zocchius in Append. pag. 5. *Ipſa per ſe hodierna S. Reſtitutæ Apſis quaſi*
„ *elata voce prædicat, atque ut ſe veteris Stephaniæ Tribunal recognoſcamus*,
„ *hortatur, ad hæc autem ejus rei ſignis* διαγνωστικοῖς *fidem facit. Nam quæ*
„ *Divini Servatoris effigies in Stephaniæ Apſide ab uſque Magni Conſtantini*
„ *temporibus, opere Muſivo primum, deinde poſt varias Baſilicæ vices coloribus*
„ *tandem expreſſa colebatur, eadem hodie nunc colitur. Et ceterum quidem Sal-*
„ *vatoris corpus anno* 1592. *novis inductis coloribus, interpolatum fuit; at Vultus*
„ *in Græcanica tabella ad vivum effictus plane idem nunc eſt, qui ultimis mo-*
„ *ribundæ Stefaniæ momentis, pios Neapolitanorum concurſus ad ſe ciebat*. De
„ hoc Vultu idem Mazocchius ad pag. 18. et ſeq. Partis I. nos remittit.
„ Ego vero doctiſſimum Virum ſciſcitor, ubinam in Abſide Stephaniæ *Trans-*
„ *figuratio D. N. J. C.* quam ex Muſivo Joannes Epiſcopus, poſtquam ex
„ incendio collapſa eſſet, reformavit? Ergo in primæ Stephaniæ Abſide,
„ non ſolus Salvator, ſed Transfiguratio ejus, in Muſivo depicta erat, ea-
„ demque Transfiguratio poſtea reſtituta fuit: adeoque *Salvatoris Vultus cum*
„ *vetuſtiſſima*, ut inquit Mazocchius in Appendic. pag. 6. *Seniorum Apocalyp-*
„ *ſeos, coronas offerentium, pictura*, non ad Stephaniam pertinet, ſed ad
„ Conſtantinianam ſeu hodiernam Reſtitutam, a Stephania diverſam. Nam
„ Salvatoris Vultus in Abſide ab uſque Conſtantini Magni temporibus, uti
„ ab eodem Mazocchio deſcribitur, Stephaniæ nullatenus congruit. Certe
„ hoc ſolum Abſidis Sanctæ Reſtitutæ Salvatorem cum ſenioribus coronas of-
„ ferentibus repræſentantis argumentum evincit, Stephaniam a Conſtantiniana
„ differre, ac proinde nullius eſſe roboris oſtendit eam ipsius clariſſimi Ma-
„ zocchii argumentationem, in Appendice pag. 4. oſtentatam, qua ait,
„ Stephaniæ partes extremas duas, *Apſidem* ſcilicet, & *Atrium Sanctæ Re-*
„ *ſtitutæ* congruere. Congruunt quidem Sanctæ Reſtitutæ, quemadmodum ibi,
„ pag. 5. ad 8. deſcribuntur; ſed utraque extrema pars ad Stephaniam nulla-
„ tenus pertinet „.

E quì

faliana contro a ciò che ne scrisse il dottissimo Mazzocchi, con escogitare la sua nuova pianta, la quale apertamente contraddice a tutta l'antichità. Ed in vero, se si ponga mente alle sincere espressioni degli antichi Scrittori senza stravolgerne il senso, e si faccia una combinazione insieme delle più sicure memorie colle vicende de' tempi,

---

E quì non possiamo dispensarci di aggiugnervi alcune nostre considerazioni. Si avverta in primo luogo, che il Vescovo Gio. II. di tal nome a cui si attribuisce l'opera della Trasfigurazione, visse nel VI. secolo sotto l'Imperator Giustiniano; e si avverta parimenti, che indi in tempo del Vescovo Stefano II. il quale fiorì verso la fine dell'ottavo secolo, fu tutta consumata dalle fiamme la Stefania; e pure ch'il crederebbe? dopo tante altre vicende, quante ne corsero dalla riedificazione fattane da Stefano II. in poi fin al 1592. francamente si asserisce, contra non solo il descritto incendio, che contra il silenzio di tutta l'antichità, che *nell'Abside della Chiesa oggi si vede la testa intatta dell'imagine del Salvatore, come vi era in tempo del Vescovo Gio.* il quale visse due secoli prima dell'incendio, e dodici e più secoli prima dell'anno 1592. Ed in oltre si avverta come la Festa della Trasfigurazione del Signore non si è mai celebrata nella Chiesa di S.Restituta; ma si è celebrata per lo innanzi, ed al presente si celebra nella Cappella del Salvatore, sistente nella Croce della odierna Cattedrale, sita nell'antica Stefania.

Ma ecco come si vuol fare rinvigorire il contrario argomento. Il Ch. Mazzocchi, di cui è seguace il lodato Canonico Sparano, sostiene coll'autorità del Cronico di S. Maria del Principio, e di Gio. Villani, che l'antica Stefania avea la sua Tribuna dappresso alla Cappella di S.Gio. in fonte. Or se al presente la predetta Cappella, la quale esiste, è appunto situata vicina alla Tribuna di S. Restituta: dunque con tal presupposto sarà inevitabile la conseguenza, che la Basilica di S. Restituta sia l'antica Stefania. Si potrebbero recare moltissime risposte ad un sì fatto argomento, e si potrebbe dire, che così il Cronico, come Gio. Villani *probant nimis*, non dubitandosi, che l'uno e l'altro, secondochè confessa lo stesso Mazzocchi nel suo *Anteloquio pag. V. in rebus antiquis scateant innumeris fabulis*. Ma siccome poi si pretende, che così il Cronico di S Maria del Principio sia stato compilato nel XIII. secolo, e che Gio. Villani visse nel fine del secolo XIV. così si ricorre all'autorità di costoro, come Autori contemporanei. Egli è dunque degno di riflessione, che il Cronico di S. Maria del Principio, quale oggi si conserva nell' Archivio Capitolare, non è più antico dell'anno 1533. e si vuole, che in fine siavi scritto così: *Hic liber est Capituli Maioris Ecclesiae Metropolitanae, in quo S. Ma-*

pi, troveremo che il sito della Stefania era diverso dalla Basilica di S. Restituta, e che così all' una come all' altra appartenendosi la qualità di Cattedrale, dovrà di necessità seguirne l'antica esistenza delle due Cattedre materiali della Chiesa di Napoli.

XXIV. Se egli è pur vero, come è verissimo, che la *Basilica*

S. Mariæ de Principio, Sanctæque Restitutæ solemnia, & Sacra mortuorum officia continentur; quæ omnia ex vetustissimo Codice, ejusdem Capituli sumptibus, ad verbum fuere transcripta, Jo. Antonio Carafa, Pauloque Antonio Bellhomo Cellarariis, anno humanæ salutis 1533. Si vuole adunque il predetto Cronico trascritto nell'anno 1533. *ex vetustissimo Codice*, senza disegnarsi dove mai si conservava, se nell'Archivio dell'istesso Capitolo, o altrove. E conciossiachè questo tal Codice vetustissimo siesi per incuria, o per altra ragione indi smarrito, non potrà questo esemplare che ci è rimasto, aver tutta quell'autorità, che avrebbe l'antico; nè siam sicuri se fosse stato fedelmente trascritto, altrimenti si sarebbe usata maggior diligenza nel conservare l'antico.

Or lasciando stare le favole stravagantissime che sono in questo tal Cronico descritte, ne rapportiamo soltanto le parole, onde si vuol fondare l'invincibile argomento Mazzocchiano: *Fecit etiam construi præfatus Imperator in dicta Neapolitana Ecclesia olim nominata Ecclesia Stefaniæ, Cappellam prope tribunam ipsius Ecclesiæ antiquæ sub titulo S. Joannis ad fontem*. Si vuole in oltre che Gio. Villano trascrivesse da questo Cronico molte cose riguardanti la Chiesa di Napoli, dappoichè nel cap. 43. lasciò scritto: *Fece etiandio lo predicto Imperatore in ne la predicta Chiesia de Napoli, in loco dove in nel dicto tempo antico se chiama la Basilica de Stefania, una Cappella appresso a la Tribuna de la dicta Chiesia de titolo & vocabulo di S. Joanne de la fonte &c.* Niuno ancora ha disvelato, se Gio. Villano avesse trascritto dal Cronico di S. Maria del Principio questa favoletta, o se da Gio. Villani, l'Autore di un tal Cronico l'avesse ventilata colle altre favole, alla credula posterità. Anzi dalle recate parole del Cronico di S. Maria del Principio ben si rileva, che non potea essere scritto nel XIII. secolo, dicendosi che la Chiesa Napolitana era *OLIM* nominata *ECCLESIA STEPHANIÆ*; dappoichè non si dubita, che fino alla costruzione della odierna Cattedrale, che fu consegrata nel principio del XIV. secolo, esisteva tuttavia il titolo e'l nome della Stefania, qual' era appunto la Basilica del Salvatore. Sicchè se l'incerto Autore del favoloso Cronico disse *olim* nominata *Ecclesia Stephaniæ*, scriveva in tempo, ch'era già costrutta l'odierna Cattedrale: e perciò se vogliamo anche credere, che prima del 1533. ci fosse stato quel che poi si è disperso antico Codice; dovè

silica di S. Restituta, la cui origine si riporta al G. Costantino, non è stata mai confusa in tutte le antiche memorie colla *Basilica del Salvatore* dinominata *Stefania*; ne seguirà necessariamente, che l'una esser dovea collocata non già nel medesimo sito dell' altra, ma esser doveano distinte, e separate fra loro. Tanto più che la Basilica di

O o S.Re

---

dovè questo senza fallo esser compilato molto tempo dopo l'edifizio dell'odierna Cattedrale: e siccome uno Scrittore senza discernimento attribuì fra le altre favole la fondazione della Cappella di S. Gio. *ad fontes* al Gran Costantino; così non vedendo a suoi tempi esistere la Stefania già diroccata, e distrutta, e parlando generalmente della Chiesa Napolitana, la quale un tempo fu dinominata Stefania, anzi consondendola con S. Restituta, scrisse, che era *prope tribunam ipsius Ecclesiæ antiquæ*, per tutto fare arrogare alla Chiesa, che fu dopo la ristanrazione conceduta al Capitolo. Quindi è da credere con assai fondamento, che questo preteso Codice antico fosse stato scritto o contemporaneamente a Gio. Villani, il quale visse nella fine del XIV. secolo, o molto tempo dopo l'età di costui, il quale tra le altre ridicole favole di cui abonda, lasciò correre anche questa. Oltre di che lo stesso Gio. Villani, non intendendo egli la parola *Stefania*, era così ben istrutto nell' antichità, che disse derivare tal nome, per essere stata quella Chiesa dedicata a S. Stefano, di maniera che ne fu ripreso da Bartolommeo Chioccarelli *de Episc. Neap. pag.* 92. così: *Joannes Villanus Stephaniæ Ecclesiam S. Stephano dicatam ait; sed nimis inconsulte ea dixisse, & manifeste ii errores esse deprenduntur*.

Si può ben vero argomentare, che così Gio. Villani, come l'Autore dell' antichissimo Codice disperso di S.Maria del Principio avessero depravate colla loro semplicità alcune cose raccolte in altre memorie più antiche; dappoichè alcuna volta scrivendo coll' idea dell'età in cui vissero, confusero le antiche memorie colla mutata situazione de' tempi, ed altre volte le trascrissero quali erano registrate: quindi è, che così nell' uno come nell' altro Autore incontriamo anche sicuri vestigj in mezzo delle favole, che la Stefania fosse stata in sito diverso di S. Restitnta. E quì ci piace di recare quel che ne scrisse l'accurato D. Benedetto Sersale nella *pag.* 25. il quale volle per altro supporre, che il Cronico di S.Maria del Principio fosse stato scritto prima di Gio. Villani. Questi, come si è detto, ebbe ad osservare tal Cronico compilato nel 1533. e dice così, che il Cronico „ nel principio ha questo titolo anche „ in rosso: *Qualiter B. Petrus Apostolus primo venit in Civitate Neapolitana*; „ e dopo d' essersi descritta non meno la venuta in Napoli dell' Appostolo S. „ Pietro, che la conversione di S. Candida, il miracolo della salute, il

„ bat-

S. Restituta in tutti i vetusti monumenti, ed anche nelle più recenti memorie, fu dinominata *Basilica Constantiniana*; e l'altra appellata Stefania, non attribuita mai al Gran Costantino, fu costrutta per opera del Vescovo Stefano I. e da costui la prima volta dedicata al Divin Salvatore: di maniera che lo stesso Ch. Mazzocchi, come

„ battesimo, e la consecrazione di S. Aspreno, si narra per ultimo, che „ due nobili conjugi per intercessione dell'anzidetto S. Vescovo ottennero „ un figliuolo chiamato Gio., e che poscia in rendimento di grazie per lo „ ricevuto beneficio edificarono il Palagio Vescovile, e la Basilica Stefania „ con queste parole. *Non obliti conjuges præfati, quæ a dicto B. Aspren intercedente adepti cœlitus fuerant, pro gratiarum redemptione ad Antistitis de-* „ *cus Hospitium cum aula, cameris, & jardeno decentissime construxerunt; nec* „ *non ad honorem & gloriam Jesu Christi, Ecclesiam, seu Basilicam* IPSI HO- „ SPITIO CONTIGUAM *cum duabus alis & Capellis quamplurimis* SI- „ TAM IN LONGUM CUM CURTI, VIDELICET AD NOBI- „ LEM CAPUANÆ PLATEAM *usque in hodiernum diem est cernere* IN „ *EA, quæ dicitur Basilica Stephaniæ*. Vide ancora, e bene osservò questo „ antico libro il Chioccarelli (*De Episc. & Archiep. Neap. pag.* 91.): dimodochè dopo averne trascritta la dedicazione dell' Altare di S. Maria del „ Principio avvenuta a' 8. Gennaro, soggiunse immediatamente colle parole „ medesime da me poco prima rapportate, che quei conjugi avendo „ ottenuto per gli meriti di S. Aspreno la desiderata prole eressero la Basi- „ lica Stefania ed il Palagio Vescovile a lei vicino; affermando che ciò „ eziandio leggevasi negli atti dello stesso Santo. *In vetusto Anniversariorum* „ *Libro Capituli Majoris Neapolitanæ Ecclesiæ, habetur die* 8. *Januarii Dedicatio Altaris S. Mariæ de Principio. Deinde conjuges quidam Neapolitani Ci-* „ *ves, & prædivites, cum S. Aspren precibus meritum, & solatium prolis a* „ *Deo obtinuissent, Basilicam in S. Aspren honorem pro gratiarum redditione* „ *erexerunt, quæ Stephania appellata est, ut in S. Aspren actis, quæ superius* „ *retulimus, legitur. Alia vero vetusta ejusdem S. Aspren gesta aliqua superad-* „ *dunt, habent enim eos conjuges, ut gratias S. Aspren redderent, ad Anti-* „ *stitis decus (ut propriis eorum verbis utar) Hospitium cum aula, camerisque* „ *& pomario decentissime construxisse, & Ecclesiam ipsi hospitio contiguam cum* „ *duabus alis, & sacellis quamplurimis, sitam in longum cum curti ad Ca-* „ *puanæ plateam, quæ usque in hodiernum diem cernitur, in ea, quæ dicitur* „ *Stephaniæ Basilica* „. Lo stesso si legge in Gio. Villani Lib. I. cap. 37. il quale descrivendo la Chiesa disse, che era *conjuncta al dicto Hostieri posta sopra la*

me ſi è di ſopra oſſervato, nelle ſue *Cure poſteriori* conobbe sì chiara queſta incontraſtabile verità, ch' ebbe a fingere un nuovo ſiſtema diſtruttivo per altro di tutta la laborioſa ſua Opera, cioè di far ancor egli eſiſtenti fin al XIV. ſecolo e diviſe e ſeparate fra loro ambedue le Baſiliche, la Coſtantiniana, e la Stefania, con idearſi

---

la piazza Capuana con una Corte , la quale per fino al tempo de mo ſe vede. Quindi aſſai bene rifiettè lo ſteſſo Serſale nella pag. 28. colle ſeguenti parole:
,, Che che però ſiaſi dell' accennata miracoloſa grazia, e della verità de'Fon-
,, datori del Veſcovil Palagio, e della Chieſa Stefania, la quale ho io pro-
,, vato col Catalogo di Gio. Diacono, Autore d'ogni fede degniſſimo, che
,, ſia ſtata edificata dal Veſcovo Stefano I. di tal nome; certo egli è, che
,, con indifficultabile chiarezza dimoſtraſi la material diverſità della Ba-
,, ſilica Stefania da quella di S. Reſtituta: conciofſiachè diceſi primieramen-
,, te in quell' antico Libro, che la Stefania era poſta accoſto l' abitazione
,, del Veſcovo; per convincer vieppiù l'errore del Chioccarelli, e del Ca-
,, racciolo, che per *Epiſcopium* inteſero la Chieſa Cattedrale: diceſi che avea
,, due ale: cioè due navi laterali; per additare che avea più colonne dalle
,, quali pendevano quei tredici panni, che poco prima ho rammentati, fat-
,, ti lavorare da S. Attanagio; e che quelle colonne, le quali ha la Catte-
,, drale preſente coverte di ſtucco non erano del tempio d'Apollo, o di Net-
,, tuno, come capricciosamente ſcriſſe il Canonico Celano *Gior. I.*,
,, ma della Stefania ita a terra a tempi de' Re Angioini, che nello ſteſſo
,, luogo vi fabbricarono l' odierno Arciveſcovado: diceſi ch' era poſta in lun-
,, go coll' atrio fino alla Piazza di Capuana, verſo la qual Piazza dovea per
,, neceſſità aver la Porta, come anche affermò Gio: Villani ſu l' appoggio
,, della rapportata Cronaca di S. Maria del Principio, da cui quanto da
,, me ſi va chioſando è ſtato tolto: diceſi che tale appunto vedevaſi allora;
,, cioè quando ſcrivea l' Autor della Cronaca molto più antico di Gio. Villa-
,, ni, che compilò la ſua Storia nel 1381. diceſi finalmente (ed è più d'
,, ogni altra coſa notabile) *IN EA, quæ dicitur Baſilica Stephaniæ*; cioè
,, come vedevaſi *in quella Baſilica, che chiamavaſi Stefania*: dunque non era
,, la Baſilica di S. Reſtituta; perchè altrimenti avrebbe detto l' Autor di
,, quell' antico libro *In hac Baſilica*, e non *in ea*, mentre ſcriveva in S.Re-
,, ſtituta, per S. Reſtituta, ed a ſpeſe del Capitolo, padrone della Baſilica
,, di S. Reſtituta. Ma come potevaſi tutto ciò vedere nella Chieſa di S.Re-
,, ſtituta, ſe queſta al riferir dello ſteſſo Canonico Celano *loc. cit.* avea la
,, Tribuna dalla parte di mezzo giorno, e la porta dalla parte di Settentrio-
,, ne

ſenza alcun fondamento di eſſere ſtata diroccata la prima nell' edificazione della odierna Cattedrale, e permanente la ſeconda nel ſito di S. Reſtituta. Se adunque fin al XIV. ſecolo erano permanenti le due Baſiliche, cioè la Coſtantiniana, e la Stefania, giuſta la confeſſione dello ſteſſo Ch. Mazzocchi nelle ſue *Cure poſteriori*, e ſe la ſola Baſilica

---

„ ne alla ſtrada di Somma piazza? nè in conto alcuno poteva aver la porta „ dalla parte di mezzo giorno, perchè v'era dirimpetto la Chieſa ed Oſpedale „ di S. Andrea Apoſtolo, di cui ho poco prima favellato. „ Fin quì il Serſale.

Ma quì baſta riflettere, come oltre gli altri argomenti di cui più innanzi tratteremo, queſti infelici Scrittori ſi contradiſſero in modo, che ove da queſti fonti ſi voglia trarre argomento in contraria ſentenza, ſi raccoglie anche la ſalutifera bevanda di quella, che vanamente ſi è voluta combattere, indubitata eſiſtenza delle due Baſiliche non mai confuſe fra loro, ma ſeparate e diſtinte. Rimane a riſpondere all'altro argomento preſo dall'Oſpedale di S. Attanaſio coſtrutto da queſto Santo preſſo le ſcale dell' atrio della Stefania: e concioſſiachè nella nota ſeguente dovremo trattare della ſituazione di queſto Oſpedale, ſtimiamo per non più dilungarci in queſta nota, di ivi parlarne.

Paſſiamo al terzo argomento Mazzocchiano, ſecondochè è ſtato riaſſunto dal ragguardevoliſſimo Sparano. Dice egli così: „ Il III. argomento è preſo dal Battiſtero, dagli Amboni, e da' ſepolcri de' noſtri SS. Veſcovi. I Fonti minori erano nella Cappella di S. Gio. a „ fonte, e queſta fu contigua alla Stefania, com'oggi a S. Reſtituta „ contigua ſi vede. Gli *amboni* furono in S. Reſtituta fin ne' tempi dell'Ar„ civeſcovo Annibale di Capua, e ſi vedono anche oggi due marmi belliſſimi, „ che ſervirono in que' tempi agli amboni, collocati nella Cappella di S. Ma„ ria del Principio, in uno de' quali ſta ſcolpito il martirio del noſtro Gran „ Protettore S. Gennaro colla fornace, e coll'eculeo, e cogli orſi raffigurati „ appiè del Santo. I ſepolcri finalmente de' noſtri Veſcovi furono nella Ste„ fania collocati da S. Gio. IV. ed il Diacono ci aſſicura, che il Corpo „ dello ſteſſo S. Gio. fu riposto nel ſepolcro avanti la porta *picciola* della „ ſteſſa Stefania, e che ne' ſuoi tempi ſi vedeva vicino la porta per la quale ſi „ va alla Cappella di S. Gio. a fonte, dove era l' altare della Trinità: *Col„ locatum fuiſſe dicitur ab antiquo in ſepulcro, quod eſt ante parvum oſtium „ ipſius Eccleſiæ, in quo imago ſua depicta videtur: nunc vero in altari, „ quod eſt juxta portam, qua itur ad Eccleſiam S. Joannis ad fontem (quod „ altare Trinitatis vocatur) firmiter eſt collocatum*. Or queſta porta per cui

„ ſi

ſilica di S. Reſtituta, e non mai la Stefania ſi è riputata la Coſtantiniana; non potrà mai eſſer vero, che nell' edificarſi l'odierna Cattedrale foſseſi diroccata la Coſtantiniana, e rimaſta in piedi l'antica Stefania nel ſito della Baſilica di S. Reſtituta: giacchè, ſiccome ſi è lungamente dimoſtrato nella prima Parte di queſta Scrittura, allor-

---

„ ſi va alla Chieſa o ſia Cappella di S.Gio. a fonte anche oggi ravviſandoſi nell' „ odierna S. Reſtituta, non ſarà perciò diverſa queſta Baſilica dall' antica „ Stefania „. Fin quì il lodato Canonico Sparano.

A queſt' altro argomento riſpoſe anche il Ch. Aſſemani, *ibid. pag.* 365. colle ſeguenti parole: „ Obiicit ſecundo, *Stephaniæ partes internas*, nimirum *Baptiſterium*, „ *Ambonem*, & *ſepulcra SS. Epiſcoporum in hodierna S. Reſtituta demonſtrari*. At „ nos de Baptiſterio, ſeu Capella S. Joannis ad fontes diximus ſupra. Ambones „ quin fuerint in S. Reſtituta, ſeu Conſtantiniana ſtatim ac fuit a Ceſare „ extructa, nemo, ut opinor, ſacrarum antiquitatum peritus ambiget. Si- „ miles Ambones etiam in Stephania exſtitiſſe ultro concedimus: id enim fe- „ rebat eorum ſæculorum Eccleſiaſtica conſuetudo. At ex eo quod in S.Re- „ ſtituta poſt everſam Stephaniam ſint conſpecti vergente ſæculo XVI. ab „ Annibale de Capua Archiepiſcopo Ambones dum Sanctam Reſtitutam vi- „ ſitaret; item ex eo quod pro Ambonibus veteris Cathedralis iidem ſunt „ habiti; non recte colligitur, ipſos Ambones ad Stephaniam pertinere, „ quum æque in S. Reſtituta, ac in Stephania olim Ambones exſtiterint, „ quumque Cathedralis honorem ante Stephaniam S. Reſtituta obtinuerit „. Indi ſoggiugne: „ Venio jam ad SS. Epiſcoporum ſepulcra, quæ in Ste- „ phania olim S. Joannes IV. Aquarolus dictus, in orbem depoſuerat, Dia- „ cono teſte, his verbis: *Corpora quoque ſuorum prædeceſſorum ex ſepulcris, in* „ *quibus jacuerant levavit, & in Eccleſia Stephania ſingillatim collocans,* „ *aptavit unicuique arcuatum tumulum, ac deſuper eorum effigies depinxit*. Hoc „ S. Joannis factum quum oſtendat, SS. illos Epiſcopos non fuiſſe in S. Re- „ ſtituta hodierna ſepultos (nullius enim eorum tumulus in ea reperitur) „ evincit manifeſte, Stephaniam ab hodierna S. Reſtituta eſſe diverſam. „ Quod vero addit eruditiſſimus Auctor ex Joanne Cimiliarcha in ejuſ- „ dem S. Joannis IV. vita, conſtare, *eumdem S. Antiſtitem ſuorum* „ *deceſſorum exemplo ex Eccleſia S. Januarii extra mœnia translatum fuiſſe* ad „ Neapolitanam Eccleſiam, ideſt Stephaniam; quum tamen res ipſa loqua- „ tur, *Cimiliarcham* de hodierna S. Reſtituta loqui, *cujus in Ara maxima* „ *collocatum fuit S. illius Antiſtitis corpus: non eſſe proinde dubitandum, quin* „ *ea SS. Epiſcoporum ſepulcra olim in hac ipſa Baſilica fuerint, quæ poſtea*

„ Ste-

allorchè fu rifatta la Basilica di S. Restituta a spese di tutto il Clero, era appunto riputata la *Costantiniana*, per la rapportata iscrizione ; ed una tale rifazione fu contemporanea alla costruzione dell' odierna Cattedrale. Da ciò ne seguita, che se la *Costantiniana* non fu diroccata per dar luogo al nuovo edifizio, fu di necessità diroccata la

---

„ Stephaniæ *nomen in hodiernum* S. Restitutæ *mutavit*. Hoc inquam meo „ judicio valde infirmum est ac debile argumentum, ex eo scilicet desum„ ptum, quod a Cimiliarcha ea dicatur, *Ecclesia Neapolitana*, in qua & „ Prædecessorum, & Joannis ipsius corpus sepultum sit: quæ autem *Neapoli„ tana* absolute appellatur, non alia est, Mazochio judice, quam Stephania „ seu hodierna S. Restituta. Verum multiplex hic æquivocatio ex verbis „ ipsius Cimiliarchæ diluitur. Cimiliarcha in Prologo apud Bollandum ad 1. „ Apr. pag. 34. sic scribit: *Quum quadam die bonæ memoriæ Bernardus Ar„ chiepiscopus (cujus animam possideat Paradisus) mecum tamquam cum per„ familiari, ac subdito, in suo concistorio haberet de Divinis colloquium; de „ corporibus Sanctis, quæ hactenus in Ecclesia Neapolitana collocata fuerunt, „ inspirante divina clementia, contigit sermonem haberi; inter quæ meminimus „ esse venerabile corpus S. Joannis, Episcopi ejusdem Ecclesiæ, qui ad Aqua„ rolam vulgariter nuncupatur: quod corpus sanctum collocatum fuisse dicitur ab „ antiquo in sepulcro, quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ, in quo „ imago sua depicta videtur; nunc vero in Altari, quod juxta portam, qua „ itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes, quod Altare Trinitatis vocatur, est „ firmiter collocatum*. Hactenus Joannes Cimiliarcha. Bernardus, cujus post „ obitum Joannes Cimiliarcha vitam S. Joannis Aquaroli scripsit, præfuit Nea„ politanæ Ecclesiæ Archiepiscopus a die 2. Octobr. 1368. usque ad ann. „ 1378. quo ab Urbano VI. Papa depositus fuit, eo quod Clementi VII. „ Antipapæ adhæsisset, ejusque in locum Ludovicus Buczutus subrogatus: sed „ a Regina Joanna suæ Ecclesiæ restitutus, eam per duos circiter annos re„ xit, donec Neapolitana Civitas prædictæ Reginæ ditioni paruit. Carolo „ autem Andegavensi, Joanna capta ac nece tradita, Regnum obtinente „ anno 1381. Bernardo expulso, Buczutus ad suam sedem reversus est: Ber„ nardus vero in Galliam exulare coactus, Avenione fertur apud Clementem „ VII. anno 1380. die 10. Octobris decessisse, qua die Anniversarium ejus „ in Cathedrali celebratur. Ita Chioccarellus & Ughellus, qui disertis verbis „ asserunt, Bernardi hujus iussu Joannem Maioris Ecclesiæ Cimiliarcham res „ gestas S. Joannis Aquaroli conscripsisse. At Bollandiani ad 1. Aprilis pag. „ 31. alterum Bernardum hujus, de quo diximus, proximum decessorem in„ tel-

la Stefania, posta appunto nel sito ove è il cancello, o la croce della odierna Cattedrale.

XXV. La qual cosa viepiù si conferma dal vedersi, che siccome in tutte le memorie precedenti alla costruzione della odierna Cattedrale si fa espressa menzione della Stefania, come anche espressa menzione si fa di S. Restituta; così

„ telligunt, qui ab Urbano V. die 9. Septembris 1365. Neapolitanus Ar-
„ chiepiscopus creatus, ab eodem Urbano die 28. Sept. 1368. sacro Cardi-
„ nalium Collegio cooptatus, Neapolitano Sacerdotio se exoneravit, obiitque
„ 2. Apr. 1371. non anno 1368. uti Bollandianis ejus mors pro Cardinalatu
„ excidit. Quare Cl. Mazocchius fallitur, dum Part. 1. cap. 6. Sect. 2.
„ Joannem Cimiliarcham vixisse ait ab ann. 1252. ad 1262. temporibus sci-
„ licet non Bernardi Cardinalis, neque cognominis ejus successoris, de quibus
„ ante diximus, sed alterius Bernardi, qui anno 1252. ex speciali mandato
„ Innocentii Papæ IV. Samuelem Ordinis Minorum Neocastrensi Ecclesiæ
„ Episcopum præfecit. Nunc ad propositam difficultatem. *Ecclesiæ Neapolitanæ* nomine Cimiliarcha designat non Stephaniam, quæ amplius non exsta-
„ bat, sed *novam Andegavensium* Basilicam, quæ anno circiter 1313. encæ-
„ niata fuerat. Quod autem additur, *ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ* corpus
„ S. Joannis, e S. Januario extra mœnia translatum, initio depositum fuisse:
„ ubi & ipsius Imago, instar aliorum Antistitum, quorum corpora ex Ste-
„ phania in eam novam Cathedralem invecta fuerant, hoc significat, e S.
„ Januario ad novam Cathedralem translatum jacuisse prius in eadem Cathe-
„ drali ante parvum ejus ostium: nunc vero, idest, quo tempore Cimiliarcha
„ scribebat, post annum scilicet 1380. ejusdem Sancti Corpus inde exporta-
„ tum in *Altari Majori* hodiernæ S. Restitutæ collocatum fuisse: quia non-
„ nisi in hac Ecclesia est *Porta, qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*.
„ Caracciolus quoque a nobis supra laudatus pag. 157. testatur, *Alphonso*
„ *Gesualdo Cardinali Neapolitanam Ecclesiam moderante anno* 1596. *quum pri-*
„ *maria Templi hodierni S. Restitutæ Ara, quæ parieti Absidis contigua erat,*
„ *ut citerius adduceretur, dimota loco fuisset, juxta loculum, in quo erant S.*
„ *Restitutæ reliquiæ, capsam alteram repertam fuisse, qua S. Joannis Episcopi*
„ *Neapolitani ossa tegebantur*. Nullus ergo in ista Cimiliarchæ narratione lo-
„ cus *Stephaniæ*, sed omnia & novæ Andegavensium Cathedrali, & hodier-
„ næ S. Restitutæ congruunt. „

Per conferma di quel che ha scritto il celebre Assemani, se si ponga mente alle recate parole di Gio. Cimiliarca si manifesta, che egli generalmente parlava della Chiesa di Napoli, e de' Corpi de' Santi, che vi erano col-

così dalla nuova costruzione in poi, diroccata la Stefania, la quale rimase compresa nel sito interiore della stessa odierna Cattedrale, e fatta la dedicazione di questo nuovo Tempio alla gloriosa Vergine Assunta, non s' incontra da quel tempo in poi che si parli più di Stefania, così celebre in tutta l' età precedente; ma solo si parli di S. Re-

---

collocati, tra' quali anche il Corpo di S.Gio. Vescovo, detto *ad Aquarolam*, indicandosi quel che era tradizione, di essere stato *ab antiquo* collocato *in sepulcro quod est ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ*, cioè della Chiesa di Napoli, e che poi in tempo ch'egli scriveva fu collocato nell' altare, il quale stava presso la porta per dove si va alla Chiesa di S. Gio. *ad Fontes*, senza che si dicesse parola, che tutti i Corpi de' SS. Vescovi collocati nella Chiesa, tra' quali anche quello di S.Gio. Scriba, fossero collocati in S. Restituta. Questi sacri depositi furono situati nella Stefania dallo stesso S. Gio. Scriba, ed indi il corpo dello stesso S.Vescovo fu collocato *ante parvum ostium ipsius Ecclesiæ*, e che poi a tempi del Cimiliarca si vedea nell' altare che era dappresso la porta, *qua itur ad Ecclesiam S. Joannis ad Fontes*; anzi l'autorità del Cimiliarca mostra con maggiore evidenza, che non mai la Chiesa di S. Restituta fusse l' antica Stefania, sì perchè avrebbe detto, che il deposito di S.Gio. Scriba era prima collocato *ante parvum ostium* della Basilica di S.Restituta, e che poi dentro la stessa Basilica fosse stato trasferito nel luogo disegnato, e sì anche perchè se a' tempi del Cimiliarca esistevano tutti i corpi de' SS. Vescovi nella pretesa Stefania, o sia in S. Restituta o che questi fiorisse nella metà del XIII. o del XIV. secolo, come è più sicuro, si vedrebbero in S. Restituta non il corpo solamente di S. Gio. Scriba, ma anche tutti gli altri che prima ci furono collocati dallo stesso S.Gio. Scriba *ordinatamente disposti*, e che tuttavia esistevano nell'età dello stesso Cimiliarca; e finalmente perchè disegnandosi dal menzionato Cimiliarca, che il solo corpo di S. Gio. IV. si vedeva presso del sito, ove è la porta di S. Gio. *ad fontes*, e non già tutti li corpi degli altri SS. Vescovi, questi di necessità dovevano essere altrove collocati, cioè o nella Stefania, se pur egli scrisse prima della costruzione dell' odierna Cattedrale; o siccome egli scrisse dopo, nel sito appunto ove era l' antica Stefania, o sia nella croce dell' odierna Cattedrale, ove tuttavia si conservano dopo il diroccamento, nelle Cappelle ivi esistenti, molte reliquie di quei sacri depositi, siccome più innanzi vedremo.

Rimane l'ultimo argomento. Ecco come il rapporta lo stesso ragguardevole Canonico Sparano colle seguenti parole. „ Per ultimo dal campanile „ fabbricato da Pietro di Sorrento nostro Arcivescovo nell' anno 1233. presso „ lo

Reſtituta, riputata mai ſempre la Baſilica Coſtantiniana: di modo tale, che ſe ſi voleſſe preſupporre, che l'antica Stefania foſse rimaſta in piedi nel ſito di S. Reſtituta; come potè mai avvenire, che ad un tratto perdeſse l'antico ſuo rinomatiſſimo titolo, ed acquiſtaſse quello di S. Reſtituta, che il Ch. Mazzocchi il fa derivare da una

 figu-

„ lo ſpedale antico di S. Attanagio, ed all'atrio della Stefania, ne deduce (il „ Mazzocchi) che non potendo quel campanile appartenere all'ideata Stefania, „ che ſi vuole diviſa dagli Avverſarj dalla Reſtituta per mezzo di una via pub- „ blica, dovrà dirſi, che convenga colla vera Stefania, la quale è l'odierna Chieſa „ di S. Reſtituta, con cui collima a linea retta nel lato orientale. „ Ecco il reaſſunto dell'ultimo argomento dell'eruditiſſimo Mazzocchi, il quale nella ſua Diſſertazione ha delineata una nuova pianta dell'antica Stefania, ch' egli finge di eſſere ſtata ſituata nel luogo, ov'è la Chieſa dell'odierna S. Reſtituta. Chiunque contempla la ſudetta pianta fino alle ſcale dell'atrio, doveva eſſere la ſuppoſta Stefania ad un di preſſo lunga palmi 480. e larga 130. cioè dire, che eſſer dovea quaſi tre volte più lunga, che larga, con una ſproporzione sì enorme, che dovea avere (come ſi oſſerva nella ideata pianta) una figura di un ben lungo e dilicato ſtivale. Si è per altro dovuto tutto ciò ideare, per far attribuire il campanile coſtrutto nell'anno 1233. dall' Arciveſcovo Pietro di Sorrento alla odierna Baſilica di S. Reſtituta, la quale a viva forza, co tradicenti tutti gli antichi monumenti, vuolſi battezzare per l'antica Stefania. Non ſenza dunque la debita avvedutezza ſi tira giù tant' oltre la Chieſa coll'atrio, per giugnere al ſoſpirato ſito delle antiche veſtigie del campanile di cui ſi tratta, il quale non potendoſi nè anche ſituare a linea retta dell'atrio, ſi procura di farlo attaccare lateralmente per la parte di oriente, ſenza nè anche tirarſi ben le miſure; ed in tal guiſa con sì fatta ideata diſordinatiſſima pianta, ſi vuol conglutinare inſieme nel ſito di S. Reſtituta, quello della rinomata Stefania.

Se ſi voleſſe ragionar per poco ſu di queſta architettata figura, innumerabili ſarebbero gli aſſurdi, li quali ſi appaleſano a chiunque ſi ſan preſenti tutti gli altri monumenti, che concorrono indubitati, e ſicuri. Primieramente, oltre le recate teſtimonianze di Gio. Diacono, del Catalogo del Bianchini, e dell'Autore della vita più lunga di S. Attanaſio, le cui memorie furono ſcritte nel IX. X. ed anche nel ſecolo XI. ſecondochè lo ſteſſo Mazzocchi pretende che fuſſe ſtata ſcritta la vita più lunga di S. Attanaſio, dalle quali teſtimonianze ſi rileva, che la Baſilica di S. Reſtituta, che ſi vuole la Coſtantiniana, ſia ſtata diverſiſſima dalla Stefania, o ſia dalla Chieſa del

figurata Cappella ivi esistente di questa Santa, e con la traslazione del nome, ancor l'altro di Costantiniana Basilica? Questa è quella difficoltà, che non si potrà mai discïorre, la quale accompagnata coll'altra promossa ultimamente dal ragguardèvole Canonico Sparano, che ne' monumenti da lui dati alla luce, che si conservano nell' Ar-

---

del Salvatore; fermiamoci un poco su di quelle altre, le quali sono contemporanee alla struttura del campanile dell' Arcivescovo Pietro di Sorrento. Questi ebbe il Pastoral governo della Chiesa di Napoli nel 1217. e nel 1233. eresse il nuovo campanile, secondochè si rapporta dal Chioccarelli, *De Episcop. Neapolit. pag.* 160. colle seguenti parole: „ Petrus hic noster Ecclesiam sibi a Deo creditam, non parum nisus est illustrare, is etenim „ Turrim campanariam majoris Basilicæ e levigatis marmoribus commissam „ erexit anno 1233. quemadmodum vetus ibidem nostris diebus reperta in„ scriptio testatur:

„ Hanc petram Petrus præsul ædificavit,
„ Quam Christus petram Petro Simoni similavit.
„ Surrentinatus, præsulque Neapolitanus,
„ Mille ter undenis annis Dominique ducentis
„ Decantent turbæ Surrentinatus in Urbe
„ Urbis P. sane prælatus Vergilianæ,
„ Quem Dominus elegit feliciter hoc opus egit.

Item.

„ Annis viventis Domini iam mille ducentis
„ Ter denis ternis, si scripta legens bene cernis,
„ Intitulat gesta currens indictio sexta,
„ Tunc anni Domini ter-deni mille ducenti
„ Terni, cum cœpit opus hoc feliciter egit.
„ P. de Surrento tunc præsul Neapolitanus,
„ Si bene scripta leges indictio sexta currebat.

Or appunto in questi tempi esisteva del tutto distinta dalla Basilica del Salvatore o sia dalla Stefania, la Chiesa di S. Restituta, in cui bene spesso si congregava tutto il Clero, ed era riputata Chiesa salutifera, e Cattolica. Lo stesso rispettabilissimo Canonico Penitenziere Maggiore D. Giuseppe Spa-

Archivio Capitolare, dell'XI. XII. XIII. e XIV. ſecolo si parli della Baſilica di S. Reſtituta, non già come di un Oratorio o Cappella contigua alla Stefania, ma come di una Baſilica rinomata e Cattolica, in cui tutto il Clero ſi congregava, diſtruggono del tutto la ſtudiatiſſima pianta Mazzocchiana. Quindi è, che coll'edificio della nuova Cattedrale eſſendoſi diroccata da' fondamenti non già la Baſilica Coſtantiniana tuttavia eſiſtente nel ſito di S. Reſtituta, ma la Baſilica del Salvatore o ſia la Stefania, per dar luogo al

 nuo-

Sparano ha prodotto alla luce i monumenti tratti dall' archivio Capitolare da noi altrove accennati, e quì di nuovo ricordiamo: cioè in uno di eſſi com' è quello del 1150. ſi fa diſtinta menzione de' beni appartenenti alla Chieſa di S. Reſtituta, da quelli ch' erano proprj della Stefania, nell' altro ſegnato nel 1188., e finalmente in quello del 1212., nelli quali ſi parla dell' eſiſtente Baſilica di S. Reſtituta già diverſa dalla Stefania. Ed oltre a ciò dalla carta di Siginulſo Conte di Caſerta dell'anno 1309. ſi parla della ſola Baſilica di S. Reſtituta, che la ſteſſa non era della Stefania. E perciò conchiuſe nelle ſue *Memorie Iſtoriche pag.* 131. il ſempre lodato Canonico Sparano in viſta di queſte carte, che la Baſilica di S. Reſtituta *o dovea eſſer la Cattedrale, perchè detta Cattolica, o almeno (portandolo anche il ſenſo di Cattolica) ſi doveano in eſſa amminiſtrare i Sagramenti come in una principal Matrice, DISTINTA PERO' SEMPRE DALLA STEFANIA, che in quelle carte ſi legge CHIARAMENTE DIVERSA*; e poi ſoggiugne così: *QUESTA* E' *LA DIFFICOLTA', che dovrà ſciogLierſi dal dotto Mazzocchi*; ed indi ricorre colle altre ſeguenti parole a far un atto di ſperanza così, *e ſperiamo, che da ciò che* (il Mazzocchi) *ha ſcritto, e dalle ſteſſe carte che ora ſi danno al publico ſi poſſa cavar la riſpoſta*. Ma non deſraudando mai a quella lode che ſi debbe ad un Uomo di merito sì ſegnalato, la riſpoſta che *ſi cava*, e *ſi caverà* ſempre da queſte carte, diſtrugge del tutto la ſuppoſta pianta Mazzocchiana con tutte le ſue ſempre ammirabili, ed ingegnoſe ipoteſi. Imperciocchè ſe nel corſo del XII. XIII. e principio del XIV. ſecolo, della cui età ſono le diviſate carte, la Baſilica di *S. Reſtituta* era ſempre diſtinta dalla *Stefania*, che in quelle carte ſi legge chiaramente diverſa; come mai ſi potrà più oltre fingere o imaginare, che il Campanile coſtrutto dall' Arciveſcovo Pietro di Sorrento nel 1233. appartenga alla Chieſa di S. Reſtituta, che vuolſi conglutinata nel ſito medeſimo ov' era l' antica Stefania?

In ſecondo luogo le veſtigia del Campanile, che ſi vuol oggi attribuire all'Arcive-

nuovo magnifico Tempio, e farvi nel fito appunto della Stefania piantare la croce dell' odierna Cattedrale, tra le altre cofe che ne avvennero, gioverà dinotare, che fattafi la nuova dedicazione alla Vergine Affunta, fecondochè prefcriffe il Re Carlo II. d' Angjò fondatore, la prima Cappella al lato deftro dell'Altare maggiore fi dedicò al Salvatore, per ferbare la memoria del titolo dell'antica Stefania; ed indi il Cardinal Errico Minutolo avendo fatto erigere la gran porta della odierna Cattedrale, volle inge-

---

civefcovo Pietro di Sorrento, manifeftano più tofto, che dovè effer fituato dappreffo alla Bafilica del Salvatore o fia Stefania, come ben fi ravvifa nella pianta Serfaliana. E quì fa duopo riflettere, che fecondo quefta ben conceputa pianta, tanto è lontano che la Bafilica di S.Reftituta poffa effere la fteffa che l'antica Stefania, che anzi giufta la priftina forma di quefta Chiefa, l'antica tribuna era verfo quella parte ove oggi fi vede la porta di S. Reftituta; e la porta di quefta Bafilica era verfo quella parte, ove fu poi collocata l'odierna tribuna, e fporgeva nella ftrada principale di Somma piazza, oggi di Donna Regina. All'incontro la Chiefa del Salvatore o fia Stefania comprendeva con qualche eftenzione di più quella parte, ove oggi fi vede coftrutta la croce dell'odierna Cattedrale, ficcome fi può agevolmente divifare dalla cennata pianta Serfaliana, nella quale fi offerva così il fito della odierna Cattedrale, come delineato fi vede l' altro fito di S. Reftituta, feparato e diftinto, come fempre è ftato fin al principio del XIV. fecolo, dall' antica Stefania. Ed in tal guifa ficcome la pianta Serfaliana concorda con tutti gli antichi documenti, ed anche con quelli dati ultimamente alla luce dal rinomatiffimo Canonico Sparano contemporanei alla ftruttura del Campanile, di cui fi è di fopra parlato; così rimarrà fempre come del tutto efimera ed ideale l' altra pianta Mazzocchiana, come quella, che contradicendo a tutti gli antichi veftigi ed alle più ficure memorie di quella età, rimane fenza bafe e foftegno.

E fenza ufcire dal contemplare il fito delle anzidette due Bafiliche, è degno di rifleffione, che Carlo Celano Canonico del Capitolo, ed uno de' Deputati Canonici, com' egli fteffo manifefta, nella rifazione della Chiefa di S. Reftituta ch' ebbe a farfi nella fine del fecolo paffato, ficuramente afferma nelle *Notiz. di Nap. Giorn. I. pag. 86. e pag. 80.* che *dove oggi fta l' Altare maggiore vi era la porta, che corrifpondeva alla Somma piazza*, ficcome fi è anche di fopra accennato. Nè potea effere altrimenti, dappoichè trà la porta fino alla ftrada di Somma piazza vi è un breve e competente fpazio, che fervir potea come

gegnosamente far esprimere l'antico titolo del Salvatore coll'altro della Vergine Assunta, con fare scolpire dentro un gran tondo in bianco marmo a rilievo l'effigie del SS. Salvatore in atto di coronare la Regina de' Cieli in ginocchioni, siccome al presente si osserva; alludendo con ciò anche all'antica dinominazione della Basilica del Salvatore dinominata Stefania, che vale lo stesso che *incoronazione*, per connettere insieme questi due speciosi titoli della Cattedrale, cioè del Salvatore e dell'Assunta, con per-

---

come di atrio a quell'antica Basilica. All'incontro fingendosi l'opposto, secondo la nuova pianta Mazzocchiana, e collocandosi la tribuna ov' era l'antica porta, e tirandosi giù fino alla strada di Sole e Luna, vi è una distanza lunghissima e smisurata; e come più innanzi vedremo, il figurato sito dell'atrio di S. Restituta, che si pretende l'antica Stefania, veniva occupato da edifizj, che chiudevano le porte anteriori della Basilica e dello stesso atrio: la qual cosa fa del tutto svanire la pianta Mazzocchiana, e convince chicchesia doversi confessare col Canonico Celano, che la porta della Basilica di S. Restituta era dalla parte di Somma piazza, e non già dalla parte di piazza Capuana. Oltre a ciò le vestigia di quel Campanile, che si vuol attribuire all'Arcivescovo Pietro di Sorrento, manifestano che sia struttura della metà del XV. secolo, vedendovisi le imprese della nobile famiglia *Piscicelli*. Ed in vero il Cardinal Rainaldo Piscicelli nostro Arcivescovo fiorì in quella età. Ed è degno di osservazione ch'essendo accaduti terremoti così orribili nel dì 5. e 30. Dicembre del 1456. onde la maggior Chiesa *tota fere incassum corruit*, & *solo aequata* al dir dello stesso Chioccarelli, *De Episc. Neap. pag.* 282. allora fu che si dovè riedificare sotto l'Arcivescovo Piscicelli, dal quale si costrusse il campanile di cui si tratta; giacchè del sito dell'antico campanile costrutto dall'Arcivescovo Pietro di Sorrento non abbiamo sicura memoria, se in questo medesimo sito si fosse edificato; nè la iscrizione ritrovata in tempo del Chioccarelli, nè il Chioccarelli medesimo ci appalesano questa sì notabile circostanza. Ma fra gli altri eccovi un argomento, che non ammette replica. Allor quando Pietro di Sorrento costrusse il suo Campanile, non esisteva l'odierna Cattedrale, ma bensì la Stefania, a cui ben convenivano le Torri campanarie come Cattedra Latina, ed esisteva pur anche la Basilica di S. Restituta, la quale non ebbe mai per lo innanzi nè campane, nè campanili secondo la Greca costumanza. Edificandosi poi l'odierna Cattedrale nel sito ov'è al presente, si dovè procura-

perpetuare l' antico nome di Stefania coll'atto dell'incoronazione fatta dal Divin Salvatore alla Vergine Assunta.

XXVI. Se nell' edificarsi l' odierna Cattedrale fu mestieri diroccare da' fondamenti non già la Basilica Costantiniana, la quale bensì fu rinnovata a tempi degli Angjoini, e tuttavia perdura nel sito di S.Restituta; ma la famosa Cattedrale del Salvatore appellata la Stefania, indubitati vestigj s' incontrano, che questa antica Basilica, la quale dovè dar luogo al nuovo maestosissimo Tempio, fosse situata appunto nel luogo, ove è la croce dell'odierna Cattedrale. Ed invero non v'ha dubbio che l'atrio della Stefania si estendeva *usque ad plateam Capuanam*, ed il Ch. Mazzocchi nol niega. Or se egli è così: la porta di questa Basilica era

---

curare che la Torre campanaria fosse dappresso della nuova Basilica. Sicchè in tempo degli Angjoini dovè esser costrutto il nuovo Campanile, e poi dopo il tremuoto del 1456. o fu rifatto nel sito medesimo dall'Arcivescovo Piscicelli, o in altro sito, dove al presente si vede, fu di pianta riedificato dallo stesso Arcivescovo; giacchè nella base superstite vi si veggono scolpite le imprese di costui. Quindi è che volendosi supporre, che prima della costruzione dell' odierna Cattedrale vi rimanesse il Campanile nel sito ove fu edificato dall'Arcivescovo Pietro di Sorrento, e che questo tal Campanile occupasse il vicolo, che framezzava le due Basiliche, cioè la Stefania, e S. Restituta, è una mera supposizione, che non può reggere, per essersi nella costruzione del nuovo magnificentissimo Tempio dovuto del tutto cambiare l'antica forma, come al presente si vede. Anzi se si volesse accordare, che il Campanile dell'Arcivescovo Piscicelli fosse nello stesso sito di quello dell'Arcivescovo Pietro di Sorrento; tirandosi ben le misure, nè anche si verifica che occupar potesse l'antico vicolo che framezzava le due Basiliche; dappoichè questo tal vicolo ch'è quello appunto che da Donna Regina tirava giù per lo vicolo oggi detto delli Zuroli, toccava bensì al lato orientale il sudetto campanile, ma non veniva ad essere dal medesimo occupato, come si pretende. E finalmente se anche si volesse concedere, che l'avesse occupato a tempi dell'Arcivescovo Pietro di Sorrento, si mostrerà nella seguente Nota, come e quanto si era ampliato anche negli antichi tempi l'*Episcopio* di Napoli.

era così dappresso alla piazza Capuana, che col suo competente e proporzionato atrio giungeva presso alla strada di Sole e Luna, o sia strada Capuana, ed il cavallo di bronzo creduto volgarmente antica insegna della nostra Città, era appunto presso questa strada collocato, e perciò a tutti coloro che entravano per la principal porta di Napoli, ch'era appunto la Capuana, si rendea visibile, la cui maravigliosa struttura era senza fallo l'ammirazione de' risguardanti; siccome ben si argomenta dalla testa di questo cavallo, che tuttavia si conserva nel cortile del palazzo dell' Ill. Principe di Colobrano. Si è scritto, che il Re Corrado, il quale entrò trionfante per la porta Capuana, come vide questo cavallo, ordinò che se gli ponesse il freno. Chiunque rifletta su la pianta Sersaliana, siccome questo cavallo era situato *ala Corte dela Ecclesia de Napoli*, la quale si distendeva alla strada Capuana, e che era collocato dappresso al luogo ove fu poi innalzata l'aguglia di S. Gennaro, troverà questa pianta consentanea alle antiche memorie, ed alla tradizione. All'incontro ponendosi mente alla nuova pianta Mazzocchiana, non solo il cavallo di bronzo non è situato presso la piazza Capuana, che anzi gli si ferma la base nel centro dell'odierna Cattedrale, cioè dire in una grandissima distanza dalla strada sudetta, siccome si fa palese a chiunque o contempli la stessa pianta Mazzocchiana, o si rechi ad osservare co' proprj occhi l' ideato sito del preteso atrio. E per dimostrare con esame più minuto tutti i vestigj, che c' inducono a sostenere una sì antica memoria della Chiesa di Napoli, sarà più acconcio in una nota un per uno rapportali, per indi dileguare del tutto la ingegnosa ipotesi Mazzocchiana [a].

XXVII.

(a) Riflettendosi al sito dell' antica Stefania secondo la pianta Sersaliana,

XXVII. Si conferma poi la diversità de' due siti delle due distinte Basiliche, oltre i vestigj nella nota dilucidati, il vedersi esistenti nella Chiesa di Napoli nella fine del IX. e principio del X. secolo, in cui scrisse Gio. Diacono, i due Battisterj anche situati in luoghi diversi, ed ambedue collocati nel distretto dell' Episcopio. E conciossiachè non si

---

ma, il tutto mirabilmente concorda colle pristine memorie a noi pervenute, e coi vestigj che ci rimangono; dappoichè siccome è costante la tradizione sostenuta anche dal Ch. Mazzocchi, che il famoso cavallo di bronzo come antica insegna della Città di Napoli stava situato appunto nella piazza di Sole e Luna alla prospettiva della Cattedrale Stefania; così il Canonico Celano in più luoghi delle sue *Notizie* non potè non confessare, che nella strada ove oggi è l' aguglia di S. Gennaro veduto sempre si fosse quel gran cavallo di bronzo. Ed in vero Gio. Villani nel *Cap.* 20. afferma, che un tal cavallo stava collocato *a la Corte de la predicta Ecclesia di Napoli*. Or siccome questa *Corte* si estendeva fino alla strada di Sole e Luna oggi di Capuana, per la cui strada si vuole, che passando il Re Corrado fece porre il freno all'anzidetto cavallo, dal quale la Città veniva rappresentata, come si è scritto da nostri maggiori; così lo spazio che vi era da questa strada fino alla prospettiva della Cattedrale Stefania, era proporzionato e decente, e qual si conveniva ad una Chiesa Cattedrale. All'incontro nella pianta Mazzocchiana fissandosi il cavallo di bronzo in mezzo dell' atrio in lunga distanza qual doveva essere dalla strada di Sole e Luna, non solo si fa concepire la sproporzione da noi divisata nella precedente nota, ma anche facendosi per lungo tratto discostare dall' antico sito tirandosi in mezzo del nuovo ideato atrio, ch' è quanto dire quasi nel mezzo della nave maggiore ov' è piantata l' odierna Cattedrale, non più si ravvisa che possa appartenere verso quella parte ove oggi trovasi eretta l' aguglia di S. Gennaro, siccome ponendosi mente all' attual sito e paragonandosi alla imaginata pianta si fa a tutti chiaramente palese.

Oltre a ciò si dee avvertire, di non potere a patto alcuno sostenersi la pianta Mazzocchiana: dappoichè siccome nell' antico atrio della Stefania dalla parte di occidente fuvvi edificato l Ospedale e la Chiesa di S. Andrea Apostolo, il quale Ospedale si distendeva per dare il debito luogo a' poveri infermi e peregrini per lungo spazio verso la parte occidentale; ne seguita necessariamente, che questa tal Chiesa ed Ospedale dovea chiudere del tutto l' atrio della pretesa Stefania situata ove oggi è S. la Restituta, ed in tal guisa nè il cavallo di bronzo, nè l' atrio poteano rendersi visibili alla piazza di

ſi ſia ancora rilevata da altri una tal circoſtanza ; gioverà quì accennare alcuna coſa riſguardante la diſciplina Eccleſiaſtica, ch'ebbe corſo fino ai tempi dello ſteſso Gio. Diacono. Fu ſtabilito non doverſi celebrare il Sagramento del Batteſimo, che nelle ſole feſtività di Paſqua, e di Pentecoſte , non permettendoſi negli altri dì dell'anno ,

 che

di Sole e Luna , o ſia piazza Capuana ; imperciocchè ſiccome è indubitato che il luogo ove poi ſi coſtruſſe l' inſigne edificio, detto volgarmente il Teſoro di S.Gennaro, apparteneva alla Chieſa di S. Andrea ed al contiguo Oſpedale , così dovea queſto Oſpedale toccare l' atrio dell' antica Stefania , e diſtenderſi verſo la parte di occidente in modo, che per dover eſſere ſpazioſo e comodo a tutti gl' infermi, peregrini, e poveri, veniva a chiudere tutta la parte laterale dell' odierna Cattedrale. La qual coſa viepiù ſi conferma dal vederſi, che tutto queſto ſpazio era impiegato ad uſo della ſudetta Chieſa ed Oſpedale di S. Attanaſio , il quale eſſendo ſtato poi incorporato nel 1440. alla Caſa della Ss. Annunziata di Napoli , parte di queſto luogo dovè poi la Città di Napoli nel principio del ſecolo paſſato ottenerlo in enfiteuſi dalla predetta S. Caſa per ſodisfare al voto di edificarvi la inſigne Cappella detta del Teſoro di S. Gennaro , ſiccome al preſente ſi vede . Queſt' Oſpedale fu già eretto da S. Attanaſio fondatore del Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania ; e per eſſere ſtato coſtrutto attaccato all' atrio della predetta Baſilica, avvenne di poi, che non oſtante il corſo di ſecoli sì remoti , e non oſtante l' unione fattane alla Caſa Santa dell' Annunziata , il predetto Collegio degli Eddomadarj ci ritiene tuttavia parte dell' antico dritto acquiſtatovi , dappoichè la mentovata Caſa Santa dell' Annunziata contribuiſce in ogni anno agli Eddomadarj per la celebrazione di Meſſe, e Divini Uffizj nella feſtività de' Ss. Andrea , ed Attanaſio , in due paghe , l' una nella fine di Novembre , e l'altra nella fine di Luglio , docati cinque , e grana ottanta . Eccone le parole : *Banco del Popolo conto corrente con ſede pagate alli RR. Sig. Eddomadarj della Maggior Chieſa di Napoli doc. 2. 4. 10. maturata all' ultimo del meſe di Novembre del caduto anno 1772. l' iſteſſi che ſe li rendevano dalla caſa Santa d' A. G. P. per celebrazione di meſſe , e Divini Officj nella feſtività de' Ss. Andrea, ed Attanaſio , ſtante l' oſpedale de' medeſimi fu unito alla ſudetta Caſa Santa d' A. G. P. &c.*

Prima di paſſar oltre convien ſodisfare ad un ingegnoſo ritrovato dell' eruditiſſimo Mazzocchi concernente l' Oſpedale, di cui trattiamo . Dice egli nell' *Anteloquio pag. VII. VIII. IX.* che Gio. Diacono ſcriſſe di S. Attanaſio

che ne' soli casi di precisa necessità. E comechè in alcune Chiese si era introdotto di solennemente praticarsi il sacro Lavacro nella festività dell' Epifania, che veniva chiamata *dies luminum;* pur nondimeno così da Siricio Papa, come da S. Leone Magno, si ridusse tale solennità a Pasqua di Resurrezione, ed a Pentecoste. Anzi Ge-

sio, che dopo di avere istituito nella Chiesa del Salvatore la messa publica quotidiana, ordinò nell' atrio un Ospedale, con quelle parole: *deinde ordinavit Xenodochium in atrio predictæ Ecclesiæ multis terris oblatis, quatenus egenorum & advenarum esset repausatio*, e che l' Autore della vita più lunga di questo Santo lasciò scritto così: *fecit etiam Xenodochium ad peregrinorum susceptionem super gradus atrii Ecclesiastici*. Indi soggiugne rilevarsi dalla Bolla di Eugenio IV. dell'anno 1440., che l' Ospedale di S. Attanasio avea la Chiesa contigua o Cappella di S. Andrea Apostolo; che la Cappella di S. Andrea era dappresso al Campanile, e che perciò l' Ospedale doveva esser collocato ove oggi è la Cappella del Tesoro di S. Gennaro. Dice inoltre che siccome così l'Ospedale Attanasiano, come la Cappella di S. Andrea fu da Eugenio IV. unito alla S. Casa dell' Annunziata, dalla quale la Città di Napoli l'ottenne poi in enfiteusi, così tutto quel luogo che dal Campanile si estende fin alla casa de'Villani, che oggi corrisponde alla strada Capuana, apparteneva alla sudetta Chiesa ed Ospedale; giacchè egli afferma così; „ nec dubium est quin totus is locus quem nunc Civitas ibi possidet „ (qui olim Adnuntiatæ ab Eugenio IV. adnexus fuerat) initio ædem „ S. Andreæ ab ortivo latere, ab occiduo autem Xenodochium sæpe dictum, „ in utriusque vero medio atrium Stephaniæ continuerit. " Ma siccome tutto il descritto spazio verrebbe ad occupare ed a chiudere l' intero atrio ideato di S. Restituta; così entra a fare una nuova ipotesi con le seguenti parole: „ Sed & æque certum videtur, post novæ Cathedralis fabricam, „ cum Stephaniæ atrium (quod inter S. Andreæ ædem, & Xenodochium „ intercedebat) utpote ab sua vetere Cathedrali divulsum atq. distractum, „ iam otiosum & inutile prorsus evasisset; SENSIM a Xenodochio illo Athanasiano fuisse occupatum. Quo circa non immerito Eugenius IV. Hospitale „ S. Athanasii, Cappellæ S. Andreæ attiguum dixit.

Suppone adunque il Valentuomo, che trà la Chiesa di S. Andrea Apostolo, che si vuole dappresso al Campanile, e tra l'Ospedale di S. Attanasio esservi dovea *in utriusq. medio atrium Stephaniæ;* e che sebbene Eugenio IV. avesse detto nella sua Bolla che la Cappella di S. Andrea era contigua all' Ospedale, pur nondimeno dopo la costruzione dell' odierna Cattedrale rima-

Gelaſio Sommo Pontefice così ſcriſse ai Veſcovi della Lucania nell' *Epiſtola IX. cap.* 10. *Baptizandi ſibi quiſquam paſſim quocumque tempore nullam credat ineſſe fiduciam præter Paſchale feſtum* , & *Pentecoſtes venerabile Sacramentum*; *excepto dumtaxat graviſſimi languoris incurſu* , *in quo verendum eſt* , *ne morbi creſcente periculo ſine remedio ſa-*

---

rimanendo queſto ſpazio intermedio *otioſum* & *inutile* , avvenne che pian piano foſſe ſtato occupato dall' Attanaſiano oſpedale, come il moſtrano quelle ſue parole *SENSIM a Xenodochio illo Attanaſiano fuiſſe occupatum*. Tralaſciò per altro di aggiugnere , che una tale occupazione *ſenſim facta* foſſe ſtata *per alluvionem* . Ora ſtandoſi per poco a queſta ipoteſi, e contemplandoſi di nuovo la pianta Mazzocchiana , ne dovrebbe avvenire per neceſſaria conſeguenza , che ſiccome egli fa diſtendere il ſuo atrio fino al Campanile dell' Arciveſcovo Pietro di Sorrento, così dovendo eſſere dappreſſo queſto Campanile la Chieſa di S. Andrea, dovea queſta occupare parte dell' atrio orientale ; e l' Oſpedale, ſe fu fondato *in atrio* , *o ſuper gradus atrii Eccleſiaſtici*, dovea dalla parte di occidente occupare altra notabile porzione dell'atrio ſudetto : ed ecco l' atrio occupato in modo, che non potea render viſibile la proſpettiva della interiore Baſilica. Ma ſi laſci, come pretende il Ch. Mazzocchi, la Chieſa di S. Andrea contigua al Campanile, ed occupi parte dell' atrio orientale, e ſi finga che l' Oſpedale Attanaſiano foſſe ſtato collocato dalla parte occidentale dell' atrio attaccato alle ſcale del medeſimo : ciò poſto, ne avverrà certamente che il predetto Oſpedale non poteva eſſer collocato nel luogo ove è il Teſoro di S. Gennaro , ma dalla parte occidentale dello ſteſſo Teſoro , e così giugnerebbe fino alle ſcale de' Villani . In tanto converrà diſciogliere due dubbj inſolubili . Il primo ſorge dalla Bolla di unione di Eugenio IV. del 1440., nella quale ſi afferma, che l' Oſpedale Attanaſiano era contiguo alla Cappella di S. Andrea con quelle parole della Bolla rapportata nella pag. 282. della *Differt.* del Ch. Mazzocchi : *ſi hoſpitale pauperum S. Athanaſii , juxta Eccleſiam Neapolitanam ſitum cum Cappella S. Andreæ ei CONTIGUA, in quo nullus reſidet , nullaque hoſpitalitas ſervatur* . Come adunque ſi può affermare che eſſendo l' Oſpedale di S. Attanaſio contiguo alla Cappella di S. Andrea , l'uno era così diviſo e ſeparato dall' altro, che non già chiudeva il preteſo atrio , ma ci laſciava tutto lo ſpazio per renderlo viſibile alla lontana e diſtante ſtrada Capuana ? Queſto dubbio non ſi potrà altrimenti diſciorre ſe non con recarſi un altro più antico documento, in cui ſi dica non ſolo che la Chieſa di S. Andrea era prima diſgiunta dall' Oſpedale , ma eziandio che lo ſteſſo Oſpedale faceſſe acquiſto dello ſpazio intermedio . L'

altro

lutari fortassis ægrotans exitio præventus abscedat. Questa disciplina fu confermata in molti Concilj, come nel Can. IV. del Concilio Gerundense, nel Can. XVIII. del Concilio Antisidiorense I. nel Can. III. del Concilio Matisconense II. e finalmente nel Can. XII. del Concilio Triburiense celebrato nell'anno 895. cioè a dire nell'età appunto in cui

altro dubbio parimente insolubile si rileva da ciò che si legge nella stessa Bolla di Eugenio IV. e da ciò che attesta lo stesso Ch. Mazzocchi. Nella Bolla si dice, che già nel 1440. era l'Ospedale dismesso, e che si concedeva *in titulum perpetui Beneficii* senza obbligo di residenza, perciò si stimò ben fatto di unirlo alla S. Casa dell' Annunziata. All' incontro siccome non si controverte, che l' Ospedale di S. Attanasio fu prima ricchissimo, a cui fu anche incorporata la celebre Diaconia di S. Gennaro all' Olmo, poi divenuta Parocchia, com' è al presente; così dall' inventario de' beni di quest' Ospedale, che si conserva nell' Archivio della Casa S. dell' Annunziata formato in tempo dell'Arcivescovo Gio. Orsini nell' anno 1336. e che fu trascritto da un altro più antico inventario, che il Mazzocchi nella *pag.* 271. pretende di esser formato nella metà del XII. secolo, o almeno nel principio, o nella metà del XIII. si manifesta, che chiaramente l' antica Ospitalità era molto diminuita di maniera, che lo stesso Ch. Mazzocchi nella *pag.* 283. riflette essersi *pian piano* da quel tempo in poi fino ad Eugenio IV. del tutto dismesso. Si notino le seguenti sue parole: „ Quo tempore Inventarium onerum hospitalis ejus (quod superiore Diatr. exhibui) conditum fuit, vigebat quidem, sed præparca hospitalitas. Vide ibi num. 7. ubi pro pauperibus lecli XII. semper parati esse jubentur, iisque per dies tres dabatur hospitalitas, præter alia subsidia, quæ certis diebus pauperibus subministrari jubentur. At quid hæc ad primævam hospitalis liberalitatem? Et tamen ab hac ipsa parcimonia SENSIM deinde hominum vitio descitum fuit, in tantum ut sub Eugenio IV. nulla prorsus hospitalitas superesset. " Or se nella metà del XII. secolo, e nel principio, o nella metà del XIII. „ vigebat quidem, sed præparca hospitalitas " e se da quel tempo in poi „ ab hac ipsa parcimonia SENSIM hominum vitio descitum fuit, " come mai potè avvenire, che in questo medesimo corso di tempo, anzi dalla costruzione della odierna Cattedrale in poi avesse potuto questo luogo sì negletto ed abbandonato SENSIM occupare l' ideato spazio, che separava la Chiesa o Cappella di S. Andrea dall' Ospedale Attanasiano? Dunque converrà affermare, che tutto questo spazio

cui vivea Gio. Diacono. Sono perciò notabili l'espressioni di questo Canone, che quì rapportiamo: *Sacrosanctum Baptismi mysterium sciant omnes in Christo regenerati, non nisi præfixis, & legitimis in anno celebrari temporibus, quum hoc sibi privilegium, ut in Epistola Siricii Papæ legitur cap. 2. & apud nos, & apud* OMNES ECCLESIAS

zio, che occupava il Campanile, e la Chiesa di S. Andrea coll' Ospedale contiguo, che si estendeva dal sito ove oggi è la porta dell' obelisco in lungo fino alla casa de' Villani, tutto esser dovea occupato da questi edifizj fra loro contigui, e non mai disgiunti, e come tali non poteano dar luogo nè a prospettiva, nè ad atrio, nè a base del cavallo di bronzo, e chiudevano tutto quanto si estende dalla porta dell' Obelisco in giù, il lato *a cornu Epistolæ* dell' odierna Cattedrale.

Il che così essendo, se poi si ponga mente al sito della pianta Sersaliana, tutto riesce agevole e piano: dappoichè siccome S. Attanasio attaccò il suo Ospedale alle scale dell'atrio della Stefania per renderlo spazioso e magnifico, come seguì ne' primi tempi, così dovea edificarlo nella parte occidentale dell' atrio della sudetta Stefania, per dove si potea molto ben distendere lungo la strada di Sole e Luna, o sia la Capuana, giacchè non potea edificarlo dalla parte Orientale della stessa Stefania, per dove non si potea distendere, sì per esservi la piazza Capuana dalla parte anteriore, e dall' altra laterale porzione del Palazzo Vescovile, che corrispondeva all' istessa piazza, secondochè anche si rileva da un istrumento del 1450. rapportato dal Ch. Mazzocchi nella *pag.* 285., nel quale si legge, „ accersitis ad Archiepiscopale Palatium „ Neapolitanum situm, & positum in Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus &c. " sì anche per esservi dappresso l' antico vicolo dinominato de' Mannocci, ed oggi di Capuana contiguo al Sedile di questa Piazza, il quale antico Vicolo è uno di quelli, come ocularmente si vede, che da settentrione a mezzo giorno mettevano per linea diritta nelle tre strade o piazze principali, cioè Sommese, di Sole e Luna, e Forcellese.

Per la qual cosa dileguatesi le aggruppate contrarie ipotesi, rimarrà sempre vero, che l' antica Stefania era situata non già nel sito di S.Restituta per esser contradicente a tutte le antiche memorie, ma nel sito ove è la croce dell'odierna Cattedrale, la cui porta anteriore era alla prospettiva della piazza Capuana, ed il cui atrio si estendeva fino a questa Piazza; ed appunto in questo luogo, e non altrove, era collocato il famoso cavallo di bronzo, di cui

SIAS specialiter cum Pentecoste sua Dominicum Pascha defendit: in quo, ut legitur in Epistola Leonis Papæ cap. 9. orta est & VIRTUS MUNERIS, ET SPECIES ACTIONIS.

XXVIII. Essendo adunque questa la disciplina di tutta la Chiesa ne'tempi, in cui scrisse Gio. Diacono, ed avendo que-

---

cui si è di sopra ragionato, e propriamente verso l'aguglia di S. Gennaro, ed in quello spazio per dove corrisponde la diligentissima pianta Sersaliana,

Passiamo agli altri vestigj, i quali siccome furono accennati dal dotto Sersale nel *Discorso Istorico della Cappella degli Eccellentissimi Signori Minutoli pag.* 19. 20. 21. così stimiamo di rapportarli colle medesime sue parole. Questi sono la Cappella di S. Lorenzo, il sepolcro d'Innocenzo IV. le Sacre ossa de' Ss. Vescovi della Chiesa di Napoli, le sepolture de' Vescovi ed Arcivescovi, e finalmente i due Campanili, e la Cappella dell'Apostolo S. Pietro. Eccone le parole „ Ed affinche quanto io scrivo non sia da „ taluno a semplice idea attribuito, lo dimostrerò mal grado il corso di „ quasi tredici secoli con que' chiarissimi vestigj, che di se ha lasciato questa celebre Cattedrale. Tale è primieramente la Cappella chiamata del „ Seminario sotto il titolo di S. Lorenzo Levita, e Martire (e non di „ S. Lorenzo Vescovo di Napoli, come scrisse il Celano *Giorn.* 1. *fol.* 161.) „ eretta dal Vescovo S. Gio. circa il 543. dentro la Cattedrale Stefania (Joann. Diac. *in S. Joann. Episc.*) cinquantaquattro anni dopo da che „ questa fu dal Vescovo Stefano I. edificata. L'avello del gran Pontefice „ Innocenzo IV. il quale prima era nell'anzidetta Cappella di S. Lorenzo, „ e poscia nell'odierno Duomo fu trasferito dall'Arcivescovo Umberto di „ Montauro nel 1318. non potendosi dubitare, che quel Pontefice morì in „ Napoli, e fu in questa Cappella sepolto quarant'anni prima, che si „ pensasse alla fabbrica del nuovo Arcivescovado, e a diroccar quasi tutta „ la Cattedrale Stefania, verità conosciuta fin anche dal Chioccarelli, *De Philipp. Minutulo*, il quale compiangendo nella riedificazion della novella „ Chiesa la perdita di tante, e delle più preggevoli e vetuste memorie (le „ quali erano in quella Cattedrale Stefania, ch'egli allucinatosi nella parola *Episcopium* rinvenir non seppe, come separata dalla Restituta) ebbe a „ dire, che appena fra que' monumenti, che rimasi v'erano, contar potevasi „ il Sepolcro del Pontefice Innocezo IV. ed il *passo di ferro*, di cui per la „ misura de' Campi i Napolitani servironsi, e nella maggior Chiesa custodivano non meno a tempi de' Re Angioini, che de' Re Svevi, e Normanni, anzi prima, che la Napoletana Republica piegasse il collo al „ soa-

questi fatta commemorazione de' due Battisteri da lui chiamati Fonti maggiori, e Fonti minori, i primi fin dal Vescovo Sotero costrutti, ed i secondi dal Vescovo Vincenzo, e da ciò anche dinominati gli uni Soteriani, e gli altri Vincenziani, ed apertamente affermandosi dallo stesso Gio. Diacono, che il Consignatorio degli abluti era

„ soave giogo de' Re: il qual passo di ferro tutta via si vede in una colonna scannellata di bianco marmo, la qual sosteneva il primo arco dell' antico Coro (Can. Celano *Giorn. I. pag.* 112.) ed è quell' appunto, che forma l' ultimo pilastro a mano sinistra della presente Cattedrale. Le Sacre ossa di molti Santi Vescovi Napolitani, e d' altri Santi, che nella Stefania riposarono, pur oggi nel nuovo Arcivescovado s' adorano: e l' avvertì eziandio Monsignor Falcone *fol.* 502. il qual dopo di aver detto che nella Stefania come a propria loro sede, e non già nella Restituta, avea il Santo Vescovo Giovanni Acquarolo circa l' anno 840. trasferito i corpi de' Santi Vescovi suoi predecessori, soggiunse: I corpi de Santi Eutichete, ed Acuzio da Pozzuoli furono nel 770. trasferiti nella Stefania, e quì sono anco adesso nell' Altar maggiore del duomo: parimenti con essi, è il corpo di S. Agrippino. S. Attanagio fu trasferito nel X. Secolo, ed oggi quì sta nella Cappella del Sagramento ancor detta del Salvatore in memoria del primiero titolo della Chiesa: nella medesima Cappella sono i corpi di S. Giuliano, S. Lorenzo, e S. Stefano, pur nostri Vescovi trasferiti nella Stefania. Il corpo di S. Aspreanate ancor è nel sito della Stefania, ove fu trasferito &c. E pur niuno di questi corpi è stato trasferito nella Restituta, o in essa dice ritrovarsi. Le tombe, dove furon sepolti gli altri nostri antichi Vescovi, ed Arcivescovi abbiam memoria, che non mai nella Restituta, ma nella Stefania furono erette, e nell' odierno Duomo restarono, dopochè fu riedificato nel 1288. miseri, ma gloriosi avanzi di quelle furono i sepolcri di marmo dell' Arcivescovo Berardino Caracciolo trapassato nel 1262. e dell' Arcivescovo Aiglerio, che nel 1282. finì di vivere, rammentati dal Chioccarelli, *De Berardino Caracciolo, & de Ayglerio Archiepiscopis*, con fedelmente trascriverne le iscrizioni, e che noi nel Duomo medesimo abbiam veduto fino al passato anno 1744. in cui furon tolti via per rendere più spazioso il Sacro Tempio, cioè il primo dalla Cappella conceduta dal nostro Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo Spinelli a' Signori Caraccioli della linea di Giosuè, affine di poter trasferire più giù il Pulpito, e di poter diroccare un' antichissima Cappella, ch' essi aveano sotto del medesimo; ed il „ se-

era ſituato tra la Stefania ed i Fonti maggiori dal Veſcovo Sotero diſpoſti, e che oltre a ciò il Battiſtero de' Fonti minori fu coſtrutto dal Veſcovo Vincenzo *intus Epiſcopio*; ne ſeguita neceſsariamente, ſiccome ſi è più innanzi nella nota dimoſtrato, che appartenendo queſti due Battiſteri alla Chieſa di Napoli, nè permettendoſi mai due

„ ſecondo dal pilaſtro tra la porta della camera degli Eddomadarj e la Cappella degli eſtinti Signori Seripandi. Chiariſſimi ſegni ſono inoltre della Cattedrale Stefania i due Campanili, e la Cappella dell' Apoſtolo S. Pietro, che ſotto uno d'eſſi fu fatta eriggere, come diſſi, dal prima Doge, e poſcia anco Veſcovo Stefano II. rendendoſi tuttavia manifeſto, che gli additati due Campanili aſſai bene corriſpondano, cioè il primo all' odierno Campanile dell' Arciveſcovado, il qual poſcia nello ſteſſo luogo, e con illuſtre, e ſignorile magnificenza fu cominciato dalla nobiliſſima famiglia Piſcicella; ed il ſecondo alla Cappella de Signori Minutoli, che ancor oggi d' eſſere ſtata edificata ſotto d' un Campanile nell' inferiore ſtruttura dimoſtra; e quel ch' è più lo ſteſſo titolo ritiene di S. Pietro Apoſtolo, che da tanti ſecoli prima dal ſuo inſigne Fondatore ha ricevuto. Anzichè da queſti due Campanili confermaſi, che in mezzo a medeſimi foſſe ſtata la maggior Porta della Stefania, a ſomiglianza di quaſi tutte l' antiche Chieſe Latine, che in fronte alle porte maggiori aveano le Torri per le campane, ed a differenza delle Chieſe Greche, che non avendo queſte in uſo, non mai ereſſero Campanili; onde fu, che il Popolo era quivi chiamato al ſuono d' alcune tavole di legno percoſſe da un baſtone, o da un martello, *Du-Cange nel Gloſſario, ed il Macri nel Leſſico, verbo* Campana: tanto vero, che nella Reſtituta, poichè fu Chieſa Greca, non vi è veſtigio, o memoria, che avuto aveſſe alcun Campanile. „

Ai veſtigj di ſopra deſcritti converrà aggiugnere alquante conſiderazioni. Bartolomeo Chioccarelli, il quale per non ben comprendere il ſignificato della voce *Epiſcopium*, miſeramente ſi confuſe nella ſpiegazione degli antichi monumenti riſguardanti il ſito materiale della Chieſa di Napoli, ſiccome egli fu diligentiſſimo ricercatore delle priſtine noſtre memorie; così aſſai volte non usò la conveniente critica, nè ebbe quella intelligenza, che ſi richiedeva per iſvilupparſi da' dubbi. Queſto ſcrittore, il quale credette eſiſtenti in Napoli due Veſcovi nel IX. Secolo, ſenza nè anche ben intendere quelle parole altrove da noi recate, *binas geſtat Præſulum ſedes*, ſpiegando poi la voce *Epiſcopium* ſempre per *Cattedrale*, laddove ha un

due Battifteri in una ftefsa Cattedrale , dovefse l' uno di effi efsere addetto alla Cattedrale Stefania , e l'altro alla Bafilica di S. Reftitura : giacchè efsendovi in Napoli un popolo mifto di Greci , e di Latini , ed il generale Lavacro non potendofi fare per la moltitudine delle due Nazioni e per la diverfità del rito in un fol Battiftero

un ampiffimo fignificato , non feppe ben indagare il fito delle due Cattedre materiali , le quali per altro alla fua idea dei due Vefcovi efiftenti, doveano fenza fallo ancor effe efiftere ; e perciò fempre in un fito pofe l'antica Cattedrale contradicente a fe fteffo . Ma quel che fa maraviglia è appunto, che egli defcrivendo il nuovo edificio dell' odierna Cattedrale fondata dai Re Angjoini , compiagne di efferfi con tale ftruttura difperfi tutti gli antichi veftigj, cioè pitture , ifcrizioni , e fepolcri degli antichi Vefcovi , i quali erano ftati collocati nella Stefania , colle feguenti parole , *De Epifc. Neapol. pag.* 203. „ Tandem fub hoc praefule (*Umberto de monte aureo*) Neapolitanae Ecclefiae fabrica expleta eft , & quamvis ea nova moles maximis ornamentis, „ & magnifica Templi ftructura (ut par erat) rutilaret , dolemus tamen „ nihil fere de antiquis rebus , ac picturis , marmoreis infcriptionibus , & „ prifcis monumentis remanfiffe , fed veterum Epifcoporum , Archiepifcoporum , aliorumq. procerum fepulcris fubverfis ac confractis , tunc credimus „ excidiffe tumulos omnes , quos Sanctus Joannes ad Aquarolam Neapolitanus Antiftes Epifcopis omnibus ejus praedecefforibus in Stephaniae Ecclefia erexerat , ac ex ordine collocaverat , & fingulis eorum nomen appofuerat , ut fuperius in Joanne diximus . " Ecco adunque come la nuova ftruttura del Tempio portò la ruina di tutte le antiche memorie, che erano nella Stefania , cioè pitture, ifcrizioni ; e quel ch' è più , i fepolcri di tutti i SS. Vefcovi Napolitani fin dal Vefcovo Gio. Scriba ordinatamente collocati nella Stefania . Ma fe foffe vero giufta la pianta Mazzocchiana, che l'antica Stefania era nel fito ov'è l' odierna S.Reftituta , e che nel riedificarfi l'odierna Cattedrale , la predetta Chiefa di S.Reftituta rimafe nell'antichiffimo fuo fito fenza diroccarfi da' fondamenti , fe non che dovè dalla parte anteriore troncarfene una picciola porzione per fervire al nuovo edificio, ed il refto ebbe bifogno foltanto di rifezione ; come mai potè avvenire , che fi difperdeffero tutte le antiche memorie , le ifcrizioni , e le dipinture , e quel ch' è peggio fi roverfciaffero tutti i Sepolcri de' SS. Vefcovi , che formavano il maggiore fplendore dell' antica Cattedrale ? Altra non potè effere la ragione di una sì fatta difperfione , fe non che quella nafcente dalla neceffità di doverfi nel fito appunto dov' era l' antica Stefania , ed ove erano

ſenza confuſione e diſordine; perciò convenne coſtruirſi in luoghi diſtinti e ſeparati le due Aule, o Baſiliche batti-ſteriali, ambedue collocate nell'Epiſcopio in tempo già ch'era la Chieſa di Napoli governata da un ſolo Veſcovo Latino, il quale avea la cura, e la direzione ſpirituale di ambedue le Nazioni, e per conſeguenza delle due Ba-

---

erano collocate reliquie sì inſigni, erigervi la croce del nuovo magnificentiſſimo Tempio, ed in tal guiſa del tutto diroccare l' antico.

Soggiugne il Chioccarelli, che in queſta generale rovina *appena* ſi ſerbò il ſepolcro d' Innocenzo IV. e di altri pochi, e che ſerbolſi anche *il paſſo di ferro*, il quale era affiſſo ad una delle antiche colonne della Stefania, e che fin oggi ſi oſſerva: „ Vix Innocentii IV. Romani Pontificis ſepulcrum „ ſervatum fuit, atque paucorum aliquot. Servatus eſt quoque paſſus ferreus, „ quæ menſura erat uſui Neapolitanis Civibus, & uni ex antiquis ejus Ec- „ cleſiæ columnis affixus conſpiciebatur, & adhuc noſtris diebus proſpicitur, „ qui antiquis ſæculis maiori Eccleſiæ creditus eſt, ut integra & incorrupta „ ea menſura ſervaretur: in contractibus enim qui in Urbe Neapoli, & „ finitimis regionibus celebrabantur, temporibus Francorum, Sveorum, ac „ Normannorum Regum, qui Neapoli dominati ſunt ac longe ante, fundos „ menſurandos eſſe, vel fuiſſe menſuratos paſſu ferreo Neapolitanæ Eccleſiæ „ paſſim cavebatur. Erat autem antiquus mos, menſuras, ac pondera religioſe „ in templo ſervandi, ne a facinoroſis viris violarentur, locorum in quibus „ ſervabantur religione territis, neve ſubditi injuſtis ponderibus, ac menſuris „ prægravarentur &c. " Il Canonico Celano poi nel Tom. I. delle ſue *Notizie pag.* 84. ſcriſſe così: „ Ed in una colonna ſcannellata di bianco marmo, che „ ſoſtiene il primo arco dalla parte del Coro, vi ſi conſerva il paſſo geome- „ trico Napolitano di ferro: in modo, che negli antichi iſtrumenti, quan- „ do ſi vendeva qualche Territorio da miſurarſi, ſi diceva: *Ad paſſum fer- „ reum Sanctæ Neapolitanæ Eccleſiæ*. " Ma come andò mai la faccenda? la Chieſa di S.Reſtituta, la quale ſi vuole la ſteſſa che l'antica Stefania, ſenza correre il riſchio di eſſere diroccata da' fondamenti, potè incorrere nella diſgrazia di far roverſciare tutti i ſepolcri dè Santi Veſcovi colle altre pitture ed iſcrizioni, ſenza cuſtodire per ſe alcuna di quelle tante luminoſe memorie? Dunque la ruina e la diſperſione non accadde nel ſito ove è la Baſilica di S. Reſtituta, ma altrove dovè accadere una sì lacrimevole perdita. Accadde appunto nel ſito ov' era la Stefania, la quale dovè dare il ſuo ſito al nuovo più auguſto edifizio. Ed in queſta occaſione ritenne per ſe tra gli altri antichi veſtigi, i due altri tuttavia permanenti, cioè l'avello del Pontefice Innocenzo

Basiliche Cattedrali, acciocchè si potesse un tal ministero separatamente adempire dal Greco, e dal Latino Sacerdozio, secondo l' una e l' altra liturgia.

XXIX. Pretendono i Canonici della Cattedrale, che pur oggi esista il sito del Battistero del Fonte minore nella Cappella contigua alla tribuna di S. Restituta, che volgar-

Rr 2

cenzo IV. ed il celebre passo di ferro: il primo perchè collocato nella contigua Cappella detta oggi del Seminario, e poi trasferito nella Croce dell' odierna Cattedrale, ed il secondo come più facile a conservarsi dalle ruine, sta tuttavia fabricato ad una delle colonne, che oggi formano la Croce della stessa Cattedrale. Ecco che i due vestigj si veggono in quell' antico sito ov' era la Stefania, e nè alcuno di questi, nè tutti gli altri che furono nel diroccamento distrutti, appariscono dover essere altrove situati, che nel predetto sito della Croce dell' odierna Cattedrale, e non mai nella Basilica di S. Restituta, che secondo l' avviso del Ch. Mazzocchi, e di tutti gli altri più antichi Scrittori, non fu mai da fondamenti o roversciata o distrutta. Anzi pare incredibile, che si devesse permettere in un luogo non distrutto il roversciamento non meno delle altre memorie, che de' venerabili depositi de SS. Vescovi, e che almeno vi si fosse lasciato il sepolcro di un Papa, ed il famoso passo di ferro, per indicarci la sua maravigliosa antichità. All' incontro niuna di tante antiche memorie si procurò far sussistere nella supposta Stefania nel sito di S.Restituta, nel tempo medesimo che lo stesso Ch. Mazzocchi per indicarci un ideato vestigio, suppose che i Canonici preser cura di farci esprimere nella Cappella di S. Maria del Principio l' effigie di S. Gennaro, appunto perchè dovendosi, come anche egli suppone diroccare l' Oratorio di questo Santo, vi si ponesse almeno la simillissima imagine. E che sia così, ecco le medesime sue parole nella *pag.* 54. *della sua Dissertazione*: „ Id quoque notandum est, Canonicos Neapolitanos (ad quorum jura vetus „ Stephania sub nomine S. Restitutæ transmissa fuit) non temere per idem „ tempus curasse, ut in musivo opere S. Mariæ de Principio S. Januarii effi„ gies exprimeretur, ut quoniam ejus Oratorium proxime evertendum erat, „ eo saltem loco imago simillima fidelium cultui proponeretur. " Or se i Canonici, secondo questa ipotesi, preser tanta cura nel conservare la sola effigie del Santo; come poi furono così trascurati, che senza diroccarsi la pretesa Stefania nel sito di S. Restituta, tutti i tumoli de' SS. Vescovi Napolitani nella Stefania ordinatamente disposti dal Vescovo Gio. IV. di buon grado, e senza necessità gli facessero perire con tutte le altre antiche iscrizioni, dipinture, e memorie? E come mai potrà verificarsi il compianto che ne

garmente si dice di S. Gio. *ad fontes* , nè essi possono addurne altra autorità, se non quella tratta dal Cronico di S. Maria del Principio . All' incontro Gio. Diacono, il quale ha distinti i due Battisteri , non ne fa mica parola. Si rileva nondimeno da questo Scrittore esservi la Basilica di S.Lorenzo *ad fontes*, la quale era certamente nel distretto dell'

---

ne fa il Chioccarelli , che tutti questi Sacri depositi ed iscrizioni e memorie si roversciassero e disperdessero nell' edificio dell' odierna Cattedrale, se per dar luogo ad un tale edificio non si avesse dovuto diroccare tutta la Basilica Stefania , ove erano quelle ordinatamente disposte ? Se ogni altra cosa mancasse , questo solo argomento ha tanta forza da far valere la già per tutti i titoli indubitatamente esistente duplicità delle Cattedrali , che col volerlo contendere si fa aperta violenza alla umana ragione .

Quanto si è detto viepiù si conferma da ciò che avvertì nelle sue *Memorie* il celebratissimo Canonico Majelli , il quale come esattamente istrutto delle antichità della nostra Chiesa , dimostra che siccome la Stefania dovea esser congiunta col Palazzo Vescovile, così l'antica abitazione de' Vescovi era in quella parte, ove oggi è il Seminario, il quale viene ad attaccare colla Croce della odierna Cattedrale. Stimiamo quì ripetere colle stesse parole quel che egli lasciò scritto nella *pag.* 21. *a* 24. : „ E perchè Gio. Diacono con „ attenzione particolare dice, la Stefania *copulatacum Episcopio* , le quali parole „ dinotano con chiarezza la distinzione , e diversità delle due Chiese , è necessario sapere , che l' antico palazzo Vescovile non era quello , che oggi „ si vede , ma quello che oggi è il Seminario , come si conosce da ciocchè „ dice il Chioccarelli nella vita di Mario Carafa , che detto Cardinale Arcivescovo nella fondazione del Seminario *Commoda & perampla eis* (cioè „ a' Seminaristi) *domicilia in Cathedralis Ecclesiæ palatio præscripsit* : al che „ non badando il Chioccarelli disse nel fogl. 95. *Ex quibus omnibus clare perspicitur, Cathedralem Ecclesiam , ac Neapolitanorum Antistitum domum sive palatium etsi amplioribus spatiis variis temporibus auctam , attamen semper in eodem loco , quo nunc cernitur , fuisse constitutam* . Il che quanto è vero rispetto alla Chiesa , altrettanto è falso rispetto al palazzo Vescovile , „ facendosi chiaro dalla struttura di detto Seminario , e dall' impresa „ di Filippo Minutoli Arcivescovo , nel cui tempo Carlo II. fabbricò „ la nuova Cattedrale , posta sopra la porta carrese di detto Seminario ; „ fatta tutta di bianco marmo , che era la porta del palazzo Vescovile , non richiedendo tanta magnificenza altra privata abitazione; „ e il presente palazzo Arcivescovile uopo è , che siesi cominciato „ dopo

dell'Epiſcopio, ſiccome ſi è ravviſato più avanti. Sicchè ſe ſi vuole, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* ſia il ſito della Baſilica Battiſteriale de' Fonti minori; dovrà neceſsariamente affermarſi, che la Baſilica di S.Lorenzo *ad fontes* collocata in altro ſito, eſser dovea il Battiſtero de' Fonti maggiori: e ſe ſi voglia ſupporre, che queſta non ſia la Cappella detta

---

» dopo eſſo Filippo Minutoli, e dopo la fabbrica della nuova Cattedrale per
» dargli il proſpetto in una piazza principale, e poi ſieſi tratto tratto amplia-
» to da Mario, e Decio Caraſa, e poi dal Cardinal Filomarino, come
» ſcrive il medeſimo Chioccarelli nelle vite di detti Arciveſcovi, e ſi vede
» ora poſto nell'ultima perfezione dall'Eminentiſſimo Cardinale Spinelli odier-
» no Arciveſcovo colla ſpeſa di molte migliaja. Dee ancora ſaperſi, che
» l'antica Cattedrale Stefania era quella parte della preſente Chieſa Catte-
» drale, che forma la Croce per lunghezza dal ſepolcro d' Innocenzo IV.
» alla Cappella de' Signori Minutoli, e per larghezza dalla fronte del mag-
» giore Altare fino alla ſcala del Campanile, dalli due eſtremi di lunghez-
» za, che ſono rimaſi dopo la fondazione della nuova Cattedrale ſi pruova
» con evidenza, che quivi era la Stefania. Dice Gio. Diacono nella vita di
» Stefano II. riedificatore della Stefania dopo eſſerſi brugiata: *Ædificavit igi-*
» *tur intus Epiſcopio abſidam non parvi operis duaſque procero cacumine Turres,*
» *ſub quibus Eccleſiam S. Petri miris exornatam conſtruxit operibus*. E in Pao-
» lo Veſcovo ſucceſſore di Stefano II. dice di eſſo Paolo: *De reliquo vero*
» *fecit ceraptatas quinque* (nota il Muratore, *Candelabra*) *ex quibus duas*
» *deauravit, depinxit quoque & Turrim, quæ eſt ante Eccleſiam Sancti Pe-*
» *tri, & reliquias in altare ejuſdem Eccleſiæ poſuit, quia præventus morte*
» *Domnus Stephanus non illud dedicavit*. Queſta Cappella di S. Pietro Apo-
» ſtolo fu conceduta alla famiglia Minutoli, come riferiſce il Chioccarelli in
» Errico Cardinal Minutoli Arciveſcovo di Napoli *fol.* 251. *Idem Henricus*
» *Cardinalis cum in majori Neapolitana Eccleſia eſſet ſacellum Divo Petro Apo-*
» *ſtolorum principi dicatum, a ſuis majoribus familiæ Minutulæ erectum* (erra
» il Chioccarelli, perche fu eretta la Cappella da Stefano II. come ſi è ve-
» duto in Gio. Diacono) *cujus jus patronatus eidem familiæ ſpectabat &c.* E
» poco appreſſo: *De quibus aliquot publica documenta & diplomata inſpeximus;*
» *Innocentii nempe VII. Romani Pontificis litteras ſub datum Viterbii VI. No-*
» *nas Martii* 1405. *Pontificatus ejus anno ſecundo, in quibus aſſerit: Jordanum*
» *Orſinum olim Archiepiſcopum Neapolitanum tunc vero tit. S. Martini Preſby-*
» *terum Cardinalem, cum Neapolitanus eſſet Archiepiſcopus, donaſſe & in per-*
» *petuum conceſſiſſe eidem Henrico Cardinali Minutulo pilerium, ſive quemdam*
» *locum*

detta del Seminario contigua alla Croce dell'odierna Cattedrale riputata già l'antica Basilica di S. Lorenzo *ad fontes ;* sempre sarà concludente la nostra proposizione , che l' un Battistero era collocato in sito diverso dall' altro : vi erano perciò due Basiliche Battisteriali anche separate fra loro , e che l' una di esse appartener dovea alla Stefania,

---

„ *locum ipsius Ecclesiæ Neapolitanæ inter sacellum S. Petri Apostolorum principis* „ *de Miuutulis (e quibus idem Cardinalis Henricus traxit originem) & Cap-* „ *pellam S. Aspren &c.* Ma forse Stefano II. fu della famiglia Minutoli an- „ tichissima in Napoli , e fondò detta Cappella gentilizia della propria di „ lui famiglia: o pure dopo fondata , la donò a detta illustre famiglia , per „ essersi quella forse più delle altre segnalata nella contribuzione alla spesa „ della riedificazione. Costa dunque esser questa la Cappella di S. Pietro , e „ perchè fu edificata sotto uno de' campanili , che faceano fronte all' antica „ Cattedrale Stefania , corrispondendo quasi a linea all' altro campanile , che „ era , ove oggi è il campanile della presente Cattedrale , non si può in „ maniera alcuna pensare , come questa Chiesa Cattedrale fosse la stessa con „ S. Restituta. Dall' altra parte abbiamo , che il Sommo Pontefice Innocen- „ zo IV. morì in Napoli nel palazzo Arcivescovile l' anno 1254. e fu sepol- „ to nella Cappella di S. Lorenzo detta *ad Fontes*, perchè era vicino a' Fonti „ battesimali , ch' erano nella Cattedrale Stefania , della qual sepoltura dice „ Nicolò Curbio nel *cap.* 42. della vita di questo Pontefice presso Francesco „ Pagi §. 66. *Die sequenti (a morte) Domini Cardinales , & Prælati pari-* „ *ter universi ipsum detulerunt ad majorem Ecclesiam tumulandum , apud quam* „ *elegerat sepulturam ;* ed è quì notabile l' abbaglio di più Scrittori , che han „ detto , essere stato detto Pontefice sepolto nella Chiesa de' Frati Minori „ Conventuali di S. Lorenzo, e poi traslato era nella Cattedrale ; il qua- „ le errore è nato dal non aver saputo , che la cappella di S. Lorenzo „ Levita , e Martire , era nella Cattedrale , della quale fa menzione „ Gio. Diacôno in S. Gio. Acquarolo , e 'l Capaccio *Lib I. fol.* 147. „ Ma il luogo di Gio. Diacono , che porta esso Capaccio in detto „ foglio , rischiara non solo la verità di detta Cappella di S. Lo- „ renzo , ma il palazzo Vescovile , che era ove è il Seminario , dicendo co- „ sì in S. Gio. Acquarolo: *Sed ubi cognovit idem Contardus , hujusmodi copu-* „ *lam illudendo protelari , conjuravit cum inimicis Andreæ Consulis , & eum* „ *in loco Basilicæ S. Laurentii , qui ad fontes dicitur , gladio percussit , &* „ *Consulato suscepto , eamdem duxit Eupraxiam . Neapolitani siquidem commoti* „ *de morte turpissima sui Ducis , post tres dies unanimes irruunt Episcopium ,*

„ quo

ſania , e l' altra non potendo appartenere alla medeſima Baſilica contro al ſiſtema della Chieſa , e de' Canoni , ſpettava ſenza fallo alla Baſilica di S. Reſtituta, poſta in ſito diverſo dall' altra Cattedrale . Da ciò anche ne ſorge, che ſe nell' edificarſi l' odierna Cattedrale convenne diroccarſi la Stefania , dovè anche nel ſuppoſto di non eſsere la

---

„ *quo ipſe manebat ; & confecto feroci bello , Contardum , ſuamque conjugem , „ & homines ejus trucidarunt* . E ſembra chiaro , che avendo eſſo Contardo „ ucciſo il Conſolo nella Cappella di S. Lorenzo , che oggi è la Cappella „ del Seminario , ſi ritirò per pochi paſſi nel palazzo Veſcovile , detto da „ Gio. Diacono *Epiſcopium* , colla Moglie , cagione del ſacrilego omicidio , „ e co' ſuoi fautori , ed in eſſo furono tutti da Napolitani trucidati. Queſta „ Cappella fu da S. Gio. I. di queſto nome , e XXV. Veſcovo di Na„ poli , circa gli anni 543. dentro la Chieſa Stefania non più che circa 54. „ anni dopo l' edificazione della Cattedrale Stefania, come appariſce con chia„ rezza da Gio. Diacono , il quale collocando nella vigeſima ſeconda ſede „ queſto S. Gio. dice . *Johannes Epiſcopus mediocris ſedit annos* 20. *dies* 11. „ *Hic abſidam Eccleſiæ Stephaniæ lapſam ex incendio reformavit , in qua ibidem „ ex muſivo depinxit transfigurationem Domini noſtri Jeſu Chriſti ſummæ opera„ tionis , fecit & Baſilicam S. Laurentii Levitæ , & Martyris mirificis con„ ſtructionibus digeſtam* „ . E poco dopo ſoggiugne : „ Da queſta autorità ſi „ fa chiaro l' errore del Canonico Celano , il quale nella prima giornata *pag.* „ 76. *dell' edizione del* 1724. parlando di queſta Cappella , dice : *Siegue la „ Cappella del Seminario , che fu detta di S. Lorenzo Veſcovo di Napoli, della „ quale Chieſa , come ſi diſſe , un tempo preſe il nome di S. Lorenzo , ed in „ queſta fu ſeppellito il ſommo Pontefice Innocenzo IV. che morì in Napoli nel „* 1240. *che fu il primo a dare il cappello a' Cardinali , e queſta funzione fu „ fatta in Napoli , come ſi riconoſce da un quadro, che ſopra detta ſepoltura ne „ ſtava . Queſta ſepoltura fu fatta fare da Umberto di Montauro , detto il Me„ tropolita , Arciveſcovo di Napoli nell' anni del Signore* 1318. *E queſta Cap„ pella ha dato motivo a molti Scrittori di errare , ſcrivendo che Innocenzo foſse „ ſtato ſepolto nella Chieſa di S. Lorenzo Martire, dovendo dire nella Cappella „ di S. Lorenzo Veſcovo di Napoli. In queſta ſteſsa Cappella l' Arciveſcovo Um„ berto ereſse un Altare in onore di S. Paolo con un beneficio , perlocchè venne „ chiamata S. Paolo de Umbertis* . Il quadro di S. Paolo , che era in queſto „ Altare eretto da Umberto ſi conſerva ancora dentro il Seminario nella „ Camerata della B. V. Maria , e tutto ciò ſerve a dimoſtrare , che la Cap„ pella oggi del Seminario , era l' antica Cappella , o Chieſa di S. Lorenzo, „ eret-

la Basilica di S. Lorenzo *ad fontes* nel sito della Cappella del Seminario, ma in altro sito vicino, com' esser dovea, alla stessa Stefania, incorrere nella stessa sorte: e perciò fu anche necessità per dare il debito luogo al nuovo magnificentissimo Tempio di diroccarsi quest'antica Basilica battisteriale, la quale era indubitatamente vicina, e dap-

---

„ eretta dentro la Stefania, ed a pruovare che la Stefania era Chiesa di-
„ versa da S. Restituta, la quale non poteva stendere le sue Cappelle in tan-
„ ta distanza. „

Ed oltre a ciò lo stesso erudirissimo Majelli nella *pag.* 17. delle sue *Memorie* sostiene la duplicità delle Cattedrali dalle diverse dedicazioni delle due Basiliche di cui trattiamo. Eccone le parole: „ La medema duplicità del-
„ le Cattedrali pruova l'essere state separatamente in diversi tempi consegrate,
„ e il celebrarsene in diversi giorni l' anniversario della dedicazione, come
„ attesta il medesimo Chioccarello, che dice aver lui letto, che in *vetusto*
„ *anniversariorum libro Capituli majoris Neapolitanæ Ecclesiæ habetur, die octa-*
„ *va Januarii dedicatio Altaris S. Mariæ de Principio, de Episc. Neap. fol.* 91.
„ Ed in alcuni Messali antichi, che aveano nel principio il Calendario di
„ tutte le feste, che si celebravano nella Chiesa Napolitana, *Die primo De-*
„ *cembris dedicatio hujus Ecclesiæ Stephaniæ*, dal che si scorge ancora essere
„ stati detti Messali proprj della Stefania. Ed in altro antico libro d' anni-
„ versarj del medesimo Capitolo: *Die vigesima quinta Januarj dedicatio Eccle-*
„ *siæ S. Restitutæ*. Se dunque era una la Stefania, e S. Restituta, come
„ poteva in diversi giorni celebrarsi della medesima l' anniversario della De-
„ dicazione? E se la Stefania era una Cappella di S. Restituta, comeera
„ capace di dedicazione di Chiesa, e non del semplice Altare, come si ve-
„ de della Cappella di S. Maria del Principio, di cui si dice: *Dedicatio Al-*
„ *taris*, e non *Dedicatio hujus Ecclesiæ*, come si dice della Stefania? „

Oltre a ciò si conferma la duplicità delle Cattedre materiali dall' essersi costantemente osservato, che nella Basilica di S. Restituta non vi sia stata mai, nè prima, nè dopo l' erezione dell' odierna Cattedrale la sepoltura de' Vescovi; dappoichè non v' ha dubbio veruno, che fin da quel tempo che i Vescovi cominciarono a seppellirsi dentro i sacri Templi, il luogo della lor sepoltura era, ed essere dovea nella propria Cattedrale. Se mai la Basilica di S. Restituta fosse stata l'antica Stefania, ci sarebbe certamente rimasto vestigio, che in questo tal luogo vi fosse stata la sepoltura dei Vescovi di Napoli; giacchè, come si è detto, la sepoltura del Vescovo dinota, che la Chiesa, ove è sepellito, sia propria Cattedrale del defunto Prelato. Se adunque

e dappresso alla Stefania, siccome cel descrive Gio. Diacono, nè mai era, nè esser potea contigua all' altra pur oggi esistente Basilica di S. Restituta.

XXX. Ponendosi poi mente ad infiniti altri vestigj della diversità del sito delle due Basiliche nella nota diffusamente descritti, rimane evidentissimamente dimostrata l'esistenza delle

due

---

que in S. Restituta non ci è memoria e non appare vestigio alcuno, che siavi stata la sepoltura de' proprj Vescovi; dunque questa esser dovea in altro sito collocata, nel sito appunto della Stefania sempre diverso da quello di S. Restituta. E siccome la Stefania era senza fallo la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, così in questa e non altrove furono trasferiti negli antichi tempi i depositi di coloro, che per la santità di vita meritarono tal culto, e ne' tempi posteriori vi si dovè situare il luogo della sepoltura, siccome in tutte le altre Cattedrali adivenne. Or quì è da riflettere, che allor quando fiorirono in Napoli due Vescovi, uno per la Latina, e l'altro per la Greca Nazione, non vi era il costume di sepellirsi nelle Cattedrali nè anche i proprj Vescovi. Come poi restando ferme le due Cattedre materiali, o sieno le due sedi per gli due popoli, il governo spirituale si ridusse ad un solo Vescovo Latino, allora fu che i depositi de' Santi Vescovi da S. Gio. Scriba prima della metà del IX. secolo furono trasferiti non già in S. Restituta come Cattedra Greca, a cui era cessato il proprio Vescovo, ma alla Stefania ch'era Cattedra Latina, ed in questa appunto fu di poi dato il luogo per la sepoltura ai Vescovi successori; dappoichè siccome dal V. secolo in pòi il governo della Chiesa di Napoli si ridusse a un sol Vescovo Latino; così quantunque dovesse reggere e l'una, e l'altra Cattedra, pur non dimeno la preferenza cominciò a darsi alla Cattedra Latina, o sia alla Stefania, come sede principale del Vescovo; e secondo questo sistema mirabilmente si spiegano quelle parole da noi altrove rapportate: *Neapolis binas gestat Præsulum sedes ad instar duorum Testamentorum, quarumquam una sit quæ regit, & gubernat reliquam*. In vano adunque si può ricercare in S. Restituta la sepoltura de' Vescovi: sì perchè ove esisteva il Vescovo Greco, non si dava luogo a chicchesia nelle Cattedrali; ove questi cessò, il Clero Greco, che vi rimase ascritto ne anche potè sepellirsi fino a che non si introducesse questo nuovo rito. E perciò ne' tempi a noi più vicini, essendo stata assegnata al nuovo di recente formato Capitolo di Canonici la Basilica di S. Restituta ristaurata a spese di tutto il Clero, poterono costoro colla già cambiata disciplina acquistare il dritto di costruirvisi la propria sepoltura, siccome fino a dì nostri la posseggono, e tutto

ciò

due Cattedre materiali della nostra Chiesa. La qual cosa mirabilmente conferma l'origine delle due Croci della Chiesa di Napoli, le quali due Croci riputandosi i titoli delle Basiliche, secondochè si è da noi nel precedente Capitolo appalesato, e costando pienamente non solo l'esistenza delle due Basiliche materiali, ma l'esistenza pur anche di due Vescovi, onde

ciò non ostante, che essendo oramai divenuti i Canonici, come rappresentanti il Clero universo, membri dell'Arcivescovo, non ebbero mai sepoltura nella nuova odierna Cattedrale in cui prima all'Arcivescovo, ed indi al Collegio degli Eddomadarj dappresso a quella degli stessi Arcivescovi fu, come conveniva, accordata.

Quindi è che siccome s'introdusse la costruzione de' Cimiterj presso le Basiliche, così non ci è affatto memoria, che il Capitolo de' Canonici avesse un particolar Cimiterio, come l'ebbero gli Eddomadarj componenti la Congregazione del Divin Salvatore nella Cattedrale Stefania, prima della odierna Cattedrale. Da' monumenti recati nella prima Parte di questa Scrittura si va chiaramente a rilevare una tal verità da noi manifestata, e si va parimenti a conoscere che introdotto l'uso delle sepolture de' Sacri Ministri nel Tempio a cui sono addetti, siccome il Collegio degli Eddomadarj aveva il suo Cimitero dinominato del Salvatore *sito in majori Ecclesia Neapolitana*, *ved. sop. pag.* 155. *e seg.*, così questo dovea certamente esser situato nella Chiesa del Salvatore, o sia Stefania e propriamente nella croce della odierna Cattedrale o dappresso alla medesima, altrimenti non si potrà mai verificare, che quel Cimitero nell'anno 1366. fosse situato *in majori Ecclesia Neapolitana*; ma convenne poi nell'anno 1414. assegnarsi un luogo più decente al Collegio degli Eddomadarj nel centro della odierna Cattedrale dappresso alla sepoltura de' proprj Arcivescovi.

Viepiù si conferma che l'antico Cimitero degli Eddomadarj era prima situato *in majori Ecclesia Neapolitana* secondo il monumento dell'anno 1366. dappoichè da una lapide di recente scoverta abbiamo, che siccome eravi una Congregazione di Donne sotto l'invocazione del Salvatore, il sepolcro di queste si è ultimamente discoverto, che esisteva nel luogo ove al presente è la porta del Seminario. Oltre a questo sepolcro ve n'era un altro de' *Confrati* detto anche del *Salvadore*, e questo sepolcro regolarmente esser dovea collocato anche dappresso a quello degli Eddomadarj: e perciò il sito di questo antico Cimitero veniva ad esser situato nella Chiesa Stefania, e così viepiù si verifica quel che si è accennato sul documento del 1366. che il cimitero degli Eddomadarj era situato *in majori Ecclesia Neapolitana*. E conciossiachè il Ch. Canonico

onde trafsero le due fedi l'origine loro per la neceſſità di due Nazioni di rito diverſo, e del Sacerdozio Greco, e Latino , ch'ebbe a perdurare per lo corſo de' ſecoli , non oſtante poi di eſserſi a tenore della Civil polizia introdotto, che le due Sedi foſſero dirette e governate da un ſol Veſcovo Latino , ſiccome ſi è nella prima Parte di queſta

 Scrit-

---

nico Sparano in fine *della II. Parte delle ſue Memorie pag. 379. fino a 382.* ha ſinceramente rapportato come adivenne queſta nuova diſcoverta , perciò ſtimiamo di traſcriverlo colle medeſime ſue parole . „ Affinchè però niente „ reſti a deſcriverſi , onde il Pubblico ne ſia defraudato, egli è neceſſario, che „ da me ſi dia quì un monumento trovato ultimamente nello ſcavo di alcu- „ ne fondamenta per lo rifacimento di un'ala del Seminario Urbano. E per „ additare a' noſtri Concittadini la maniera , onde ſi è ritrovato, dirò , che „ l'odierno noſtro Arciveſcovo ſiccome nella Chieſa Cattedrale , ha procura- „ to di render le fabbriche nobili colle baſi di marmo , che ha cominciato „ a ſituare in ciaſcheduno de' ſuoi pilaſtri : e ſiccome nella ſoffitta della Chie- „ ſa ha riparato i nobili quadri , che erano a un di preſſo rovinati per lo „ ſcolo dell' acqua : ed ha nell' Altar maggiore della Cattedrale formati di „ argento ricchi fiori tra' candelieri , con aver due ben grandi ſplendori di „ argento allogati nella Tribuna : così paſſando al ſuo Seminario , ha volu- „ to abbellirlo con nuove fabbriche fatte nell' ala ſiniſtra quando ſi entra , „ dove è la Camerata de' grandi : e nello ſcavo fatto nel meſe di Ottobre „ dell' anno ſcorſo 1769. delle fondamenta preſſo la porta dello ſteſſo Semi- „ nario , quivi da 15. palmi in ſotto ſi è ritrovata un immagine a freſco „ della B. V. ed un marmo bianco di palmi lungo 4. $\frac{1}{4}$, e largo palmi „ 2. $\frac{1}{4}$, colle immagini di cinque Donne , le quali hanno gli occhi chiuſi, „ e le mani giunte l'una ſopra l'altra , come incrocicchiate , con in teſta „ un panneggio che la ricuopre , e in ſu le ſpalle un manto lungo che cala „ in giù : al diſotto di eſſo ſcorgeſi una veſte che ſporge le maniche fino a' „ polſi ſenza riverſi : ed una pettiera, la quale viene dattorno fregiata da „ un moccichino , che pende dal collo lungo le mani . Intorno al marmo „ ſta ſcolpita queſta iſcrizione a caratteri grandi CONFRATANCIE SAN- „ CTI SALVATORIS VETERIS ANNO MCCCCLXXV. Si avverte „ però che al diſopra il marmo è franto fino alla volta del lato ſiniſtro , „ dove comincia la parola CONFRATANCIE . Io l' ho fatto ſcolpire in „ rame , ed è l'anneſſo a queſta mia oſſervazione . Che dee dirſi di queſto „ gran monumento ? A me pare che venga ad illuſtrarſi ciocchè ſi ſapeva , „ ma oſcuramente . Quel che ſapevaſi era , che anticamente eravi l'antico „ ſe-

Scrittura debitamente dimostrato; rimasero gli originarj titoli nella nostra Chiesa permanenti con le due Croci, le quali son relative alle due Cattedre un tempo esistenti in Napoli, e materiali, e formali.

XXXI. E quì prima di chiudere questo Capitolo fa duopo contemplare, doversi con somma gelosia custodire l' antica pre-

---

„ sepolcro della Confratanza di S. Salvatore vetere colla seguente iscrizione:
„ *Sepulcrum Confratanciæ S. Salvatoris veteris*; ed il nostro Canonico Mazzocchi, credendolo degli odierni Eddomadarj della nostra Cattedrale:
„ *De Cathedrali semper unica* alla *pag.* 129. l' addita con queste parole,
„ *Postremo in antiquiore Hebdomadariorum sepulchro sic olim inscriptum fuisse ajunt, Sepulchrum Confratanciæ SS. Salvatoris veteris*: anzi nella *pag.* 137.
„ aggiugne: *Ipsismet fatentibus Hebdomadariis*. Restò oscuro per molti anni,
„ dove fosse stato questo antico sepolcro, e da chi mai si fosse fatta menzione di questa antica iscrizione. In fatti lo stesso Mazzocchi soggiugne:
„ *At ubinam ejus antiquioris inscriptionis mentio fiat, non dum reperi*. Ora
„ col presente marmo scoverto, è uscita finalmente alla luce l' iscrizione, e
„ comechè per la frattura del marmo manchi in essa la parola *Sepulcrum*,
„ non è però da negarsi, che quella sia che non ancora erasi, mentre scrivea il Mazzocchi, ritrovata. Il punto si è, che non sono maschi i morti che ivi sono scolpiti, e molto meno dagli abiti, Eddomadarj. Dunque
„ tutto ciò che si è detto di questa iscrizione, oggi che abbiamo Donne nel
„ marmo, e non Uomini va altrimenti; e ci dà motivo ad indagare qual
„ fusse codesta Confratanza. Io in tanto per le riflessioni che farò, affermo
„ costantemente, che quelle Donne sieno le Confratesse della Congregazione
„ del Ss. Salvatore nella Cattedrale; come i Cherici, e Fratelli della medesima nei tempi di Anselmo nostro Arcivescovo nell' anno 1213. furono i
„ nostri Eddomadarj. Egli è vero, che più tardi si veggono in quella
„ Confrateria aggregate le Donne: perciocchè nel marmo si addita l' anno
„ 1475. ma non perciò deve sembrar nuova codesta aggregazione di donne,
„ avendo noi altri documenti da comprovarla, affinchè non paja strana. Il
„ Du-Fresne nel suo Glossario rapporta le Confratesse, e spiegasi coll' autorità di Giovanni da Genova così *Confratissa*, *Consoror*, *vel Congregatio*
„ *Confratrum*, *vel Consororum*. Ecco dunque come poterono nel decorso del
„ tempo i Cherici del Salvatore aggregare nella lor Congregazione donne,
„ e dar loro il sepolcro in quella Confratanza. Tanto più che avendo i nostri Eddomadarj nell' anno 1414. avuto in mezzo della nostra Cattedrale
„ per concessione del Capitolo, il sepolcro che oggi vi si vede, potevano
„ be-

prerogativa delle due Croci della nostra Chiesa Metropolitana, non contenendo questa, come si è vanamente dato ad intendere, un rito abusivo ed assurdo. Egli è pur vero, che quasi in tutte le Cattedrali dell' Orbe Cattolico non s' incontra esempio che una sola Cattedrale ponga in uso due Croci; appunto perchè la Croce è il tito-

„ bene cedere alle sorelle aggregate in quella stessa lor confratanza luogo da „ ivi sepellirsi. Fu poi una tal costumanza di aggregar sorelle nelle Con„ fraterie così frequente, che in molte Congregazioni di Napoli, e nella „ stessa nostra Cattedrale la Congregazione de' Catecumeni istituita ne' tempi „ dell' Arcivescovo Mario Carafa, e ristabilita ne' tempi del Cardinal di „ Arezzo, anche oggi ha per istituto di tener nel novero Sorelle, e dar „ loro la sepoltura. Questa sembrami la più naturale spiegazione del monu„ mento nel quale possono farsi altre più rilevanti riflessioni, che io ben „ volentieri lascio agli amatori dell' antichità: bastandomi di averlo così „ nettamente illustrato. E quì dò fine, e compimento alle mie fatiche, le „ quali voglio sieno tutte a gloria dell' augustissima Triade, e per profitto „ de' Fratelli della mia Congregazione delle Appostoliche Missioni; nella „ quale essendo ascritto fin dagli otto di Gennajo dell' anno 1731. mi glorio „ di essere il menomo di tutti ed il figlio più amante di cotesta Madre, che „ mi ha educato sotto gli auspicj di S. M. Regina degli Appostoli, che è „ il titolo specioso, che gloriosamente porta, e di cui vanno tutti i di lei „ figliuoli decorosamente adorni.

Per tralasciare il dippiù che converrebbe riflettere sulle recate parole del rispettabilissimo Canonico Sparano, fermiamci un poco a ponderare quelle, dov' egli dice, *che avendo i nostri Eddomadarj nell' anno* 1414. *avuto in mezzo della nostra Cattedrale per concessione del Capitolo, il sepolcro che oggi vi si vede, potevano bene cedere alle sorelle aggregate in quella stessa lor Confratanza luogo da ivi sepellirsi*. Dunque suppone il Ch. Sparano, che il sepolcro delle sorelle aggregate fosse stato l' antico sepolcro degli Eddomadarj. Se fosse così rimarrebbe almeno assodato, che l' antico Cimitero degli Eddomadarj fosse presso la Cattedrale Stefania, per essere questo sepolcro discoverto molto dappresso alla croce della odierna Cattedrale, come a tutti si manifesta. Anzi converrebbe dirsi di vantaggio, che esser dovea collocato dentro la stessa Stefania, o ad un edificio così contiguo, che la Stefania comprendesse: dappoichè nell' anno 1366. come si è più volte accennato, gli Eddomadarj aveano il lor sepolcro situato *in majori Ecclesia Neapolitana*, e non fuori. E perciò piucchè evidentemente si conchiude, che il sito dell' antica Stefania era nella Cro-

titolo rappresentante la Chiesa e materiale , e formale: e due Croci dovendo rappresentar due titoli, mal si convengono ad una sola Cattedrale . Ma questa quasi general disciplina non potea aver luogo in Napoli , ove due Cattedre materiali vi furono erette , ed a queste consentanee le due Cattedre formali per le due Nazioni di rito di-

---

Croce della odierna Cattedrale con qualche estenzione di più, che non è la stessa odierna Croce. Ed ecco che con questa nuova discoverta , si è incontrato un nuovo vestigio dell' antica Cattedrale del Salvatore , al cui servizio così gli Eddomadarj furono addetti come aggregarono ne' tempi posteriori le sorelle per dare alle medesime luogo di sepoltura. Che gli Eddodomadarj aggregassero le sorelle, com' anche i *Confrati*, non vi ha dubbio veruno, dappoichè si rileva dagli antichi libri di Celleraria che sono a noi pervenuti , la seguente notizia , cioè nel *fol.* 17. *del Libro della Celleraria del* 1508. si porta nell' introito così : „ La Festa di la Candelora ce avimo pilgliato per le *Consori* , e *Confrati* somma 1. La Festa de lo Salvator ce avimmo pilgliato per le *Consori* , e *Confrati* summa o. ʒ. oo. ½ " , e così si porta nell' iotroito degli altri anni. Il che così essendo , fa duopo por meote che oltre il già discoverto sepolcro addetto alle sorelle , ve n' era un altro separato e distioto per li uomini *Confrati*. Ciò si dimostra da una lapide sepolcrale sita avanti alla cappella del Sagramento . Eravi nella medesima lapida la iscrizione consimile a quella delle femmine *sorelle* , se non che vi erano scolpiti *cinque Uomini* . Il Cardinal Spinelli avendo fatto il pavimento nuovo della Croce del Duomo , tolse quel marmo : Ma il Canonico Majelli , il quale era Economo , ordinò che si fosse registrato tutto ciò che si era tolto per conservarne la memoria , siccome seguì. Ciò posto: si domanda quale di questi due sepolcri apparteneva agli Eddomadarj prima di concederli alle *Consore* , ed a' *Confrati* . Se era quello come vuole il Canonico Sparano conceduto poi alle donne , o sia *Consore* : dunque rimarrà fermo , che l' aotico cimitero degli Eddomadarj era dappresso la Stefania : Se poi si dirà , che era quello appunto , destinato poi ai *Confrati* che era situato avanti la Cappella del Sagramento ; ne seguita , che questo tal sepolcro era situato non già dappresso , ma dentro l' antica Stefania.

Suppone in oltre il meritevolissimo Canonico Sparano , che avessero gli Eddomadarj nell' anno 1414. in mezzo dell' odierna Cattedrale il sepolcro per concessione del Capitolo . Ma con buona sua pace, il Capitolo in quella occasione non ci ebbe altra parte, se non che quella che si richiede da' Canoni i quali prescrissero neli antichi tempi dovere i Vescovi *adhibere consilium sui* . Cle-

diverso . E quantunque poi cessasse del tutto in Napoli la Greca liturgia , pur nondimeno si riputò giusto e ragionevole , che a' Corpi morali istituiti in tempo ch' esistevano le due Cattedre, e le due Sedi si perpetuasse l'acquistato dritto , e con ciò si conservasse la luminosa memoria della nostra antica Ecclesiastica polizia: tanto più , che

---

Cleri , e che poi dal Clero passò tal facoltà al Capitolo de' Canonici , come deputati del Clero universo . In fatti ecco come Bartolommeo Chioccarelli nella *pag.268. De Episc. Neap.* rapporta il fatto con attribuirlo all'Arcivescovo Nicola di Diano , il quale per mezzo del suo Vicario Generale , *Capitulo assentiente* (e non già *concedente*) accordò agli Eddomadarj *congruum locum intus ejusdem Ecclesiæ chorum* , il qual coro era prima collocato in mezzo della nave maggiore dell'odierna Cattedrale . Eccone le parole : *Præfuit autem Nicolaus* (de Diano) *per plures annos , & donec vixit . Plures exstant ejus Literæ ac Diplomata in Canonicorum atque Hebdomadariorum Archivio , illud præsertim quo is per Franciscum de Archeriis legum doctorem , & Generalem suum Vicarium , Capitulo assensiente , Hebdomadariis majoris Ecclesiæ congruum locum intus ejusdem Ecclesiæ Chorum , in quo ii eorumque successores sepeliri potuissent , concessit anno 1414. die 10. Octobris Indictione VIII. Joannis XXIII. Pontificis anno V. quod etiam marmorea inscriptio in eodem sepulcro ante ejus Ecclesiæ Chorum testatur hunc in modum :* Sepulchrum Hebdomadariorum Metropolitanæ Ecclesiæ Neap. pablico instrumento concessum 1414. die 10. Octobris.

Sul punto della sepoltura , dovè anche rispondere l'incomparabile Canonico Majelli nelle sue *Memorie pag.* 106. *e* 107. a ciò che si era scritto dall' altro Canonico di Rosa, il quale prima del 1740. prese a difendere la Collegiata di S. Gio. Maggiore , col pretesto di difendere anche il Capitolo Metropolitano . Sono per altro degne di ricordarsi le parole del sudetto Ch. Canonico Majelli , il quale in difesa del vero onore del Capitolo Metropolitano formò l' aurea Scrittura da noi più volte lodata , e su tal particolare scrisse così : „ Ma perchè dice lo Scrittore della Difesa , che *egli è chiaro più* „ *della luce meridiana il documento che convince la suggezione degli Eddoma-* „ *darj nel fatto asserito della sepoltura , che vantano avere nella Chiesa Catte-* „ *drale* . Preghiamo per Dio lo Scrittore a far noto al Mondo , ove si leg- „ ge questo suo leggiadro modo di acquistar sudditi e vassalli , con dare il „ parere ad una concessione di tal cosa conceduta dall' Arcivescovo , perchè „ sarà giovevole a tutti i Capitoli , e potrannosi in avvenire approfittarne. „ Se l'Arcivescovo di Napoli concede al Principe di Montemiletto una Cap- „ pel-

che dopo l'edificio dell' odierna Cattedrale, non ostante che la Basilica di S. Restitnta venisse ad attaccare al nuovo Tempio come una Cappella, che gli stia a lato; sempre questa Basilica si è nelle sacre funzioni considerata, come separata, e distinta dalla nuova maggior Chiesa. Ed invero polluta la maggior Chiesa, non s'intende polluta

---

„ pella nella Cattedrale, o una sepoltura, e domandato si ottiene il con-
„ senso del Capitolo, quel Signore è divenuto suddito del Capitolo: bello
„ e inudito pensamento: già Pietro Tocco Conte di Martina, e suoi eredi
„ e successori Principi di Montemiletto sono soggetti al Capitolo, perchè nel
„ 1370. ottennero da Bernando Arcivescovo di Napoli col consenso del Ca-
„ pitolo la Cappella di S. Aspreno. Già la casa Guindazzo, la Capece
„ Piscicelli, e l'Altorisia sono suddite del Capitolo, perchè in varj tempi,
„ giusta gl'istrumenti recati dallo Scrittore, stipularono col Capitolo di qual-
„ che obligo di celebrare uffizj, e messe. E tutto ciò si asserisce, e si pu-
„ blica per fare onore, e difendere il Capitolo, il quale di tante ciancie
„ non ha saputo mai nulla, nè avrebbe mai permesso che fossero uscite alla
„ luce del Mondo, per mettere la riputazione di tanti Uomini illustri,
„ quanti sono gl' Illustrissimi Signori Canonici in bocca de' Scioli. „

Or siccome gli Eddomadarj avean prima del 1414. il proprio privativo sepolcro sito nella maggior Chiesa, così l'ottennero di poi in mezzo del Coro dalll'Arcivescovo, *adsenfiente Capitulo*, per solennizare l'atto a tenore della disciplina Ecclesiastica, senza poterfene da ciò ritrarre alcun dritto dominicale, come alcuni de' Canonici vanamente han preteso. E ciò tanto è vero, che siccome prima non aveano i Canonici alcun dritto di eliggersi la sepoltura degli Eddomadarj, così allor quando si permise di poter anche alcuno di essi eligger ivi la sepoltura, in tal caso il Capitolo non ha verun dritto di sollennizzare l'atto che dicesi *l'orare* sopra il cadavere del Canonico che vi si sepellisce, ma tutto ciò privativamente appartiene al solo Collegio degli Eddomadarj in esclusione del Capitolo. Or in questo tal caso, se il Capitolo fosse stato il concedente, e ci avesse il preteso dritto dominicale; come mai viene escluso dal solennizzare un atto che contiene l'ultimo uffizio, che si presta a colui il quale è del loro. consorzio? Anche su questo argomento scrisse egregiamente nelle sue *Memorie* il dottissimo Canonico Majelli, le cui veramente savie, e ponderate considerazioni giova quì rapportare colle sue parole medesime nella *pag.* 103. „ L'altre due cose, delle quali „ una è nel medesimo istrumento, l'altra nella visita di Annibale di Capua „ *fol.* 398. *a t.*, fanno conoscere la buona fede colla quale lo Scrittore cita „ gli

luta S. Restituta: l'esposizioni del Santissimo si fanno contemporaneamente nell'una Chiesa, e nell' altra; come anche gli anniversarj si celebrano, col dippiù che si può riscontrare nel numero XII. del sommario degli Eddomadarj del 1752.

XXXII. La Chiesa di Roma, centro d' unità della nostra salu-

T t tise-

„ gli Autori, e porta le autorità in conferma de' suoi dettami · poichè nella „ parte che egli cita di detto Istrumento cuopre sotto alcuni puntolini la cosa più essenziale, e quello che egli combatteva, e sono le seguenti parole: „ *Quod liceat & licitum sit de cetero cum de hac vita migrare contigerit ipsos* „ *Hebdomadarios, & eorum successores ibidem sepelliri, nulli alii eis vel eorum successoribus invitis possint ibi sepelliri*: e con queste parole si giustifica sufficientemente l'espressione fatta dagli Avvocati nel memoriale, *habent proprium privativum sepulcrum*. Dalla Visita d' Alfonso Gesualdo cita „ lo Scrittore le parole, che dichiarano essere il sepolcro conceduto agli Eddomadarj in mezzo al Coro comune a' Canonici, ed agli Eddomadarj: *in* „ *quo nemini praeterquam Canonicis, qui eam elegerint, & Hebdomadariis ipsis* „ *sepelliendi jus est*. Quanto però questa Visita possa derogare ad un publico „ Istrumento colla presenza di un Vicario Generale, in nome, e parte dell' „ Arcivescovo di Napoli, e dell'intero Capitolo a tal fine congregato solennizzato, saprà ben discernerlo lo Scrittore della difesa vecchio Avvocato; ma vi lascia l'altre parole molto importanti per gli Eddomadarj, „ e sono: *& tunc Hebdomadarii cum Domino Cimiliarcha officium circa Defunctum, & pias ac sollitas preces fundant, quod officium* ORARE *nuncupatur, pro quo cuilibet praesenti, & infirmo in Libro ordinarii servitii grani* „ *quinque in punctum assignentur ex sumptibus communis massae, cuique etiam* „ *detur candela una unciae unius &c.* Così in detta Visita *fol.* 238. dal che „ si fa chiaro prima, che solo gli Eddomadarj debbano fare *l' orare* sopra il „ cadavere del defonto Canonico, che degnasse la sepoltura degli Eddomadarj dell' onore di eleggerla; poichè designando le parole della Visita il Collegio col Capo, per necessità debbonsi intendere del solo Collegio, „ perchè non sarebbe stato altrimenti necessario di far menzione del Cimiliarca, il quale presente il Capitolo non può comparire come capo del „ Collegio degli Eddomadarj, ma fa figura di semplice Canonico. E da „ ciò si dichiara in secondo luogo, che dalla Visita si considera il Collegio „ degli Eddomadarj come proprio, ed unico corpo addetto al coro della „ Cattedrale; avvegnachè per la pratica quotidiana di tutte le Chiese, „ ove è Coro, e Clero ad esso addetto, *l'orare* sopra il cadavere, che vi si „ se-

tifera credenza, e Maestra dell' altre, è stata, ed è gelosa nel conservare le antiche memorie. Si vedeano un tempo in quella Città cinque Basiliche, al presente ridotte a quattro. La Lateranense è stata mai sempre, ed è riputata la prima in ordine di tutte le altre. La Basilica di S. Lorenzo detta comunemente *Sancta Sanctorum*, esisteva fino al Pontificato di

---

„ sepellisce, spetta al detto Clero, e non già al Clero associante ancorchè sia „ del proprio ceto. Terzo, pruova la detta Visita la vicendevole obbligazione di far *l' orare* i Canonici a' defonti Eddomadarj, e gli Eddomadarj „ a' Canonici defonti, quando vogliono seppellirsi nella mentovata sepoltura „ in mezzo al coro della Cattedrale; ed è notabile, che i Canonici fanno „ *l' orare* insieme cogli Eddomadarj, acciocchè non sia escluso dal pio ufficio „ il proprio Clero della Cattedrale, ma non così dovendo fare *l' orare* gli „ Eddomadarj, nel qual caso non sono necessarj per detto *orare* i Canonici; „ nè dee far maraviglia che i soli Eddomadarj sono considerati come proprj, „ ed unico Clero della Cattedrale, ed i Canonici no; poichè gli antichi „ Canonici hanno a tutto lor potere mantenuto sempre l'alienazione da ogni „ obligo nelle cose di rito nella Cattedrale. „

Dopo di aver rapportate le parole del non mai abbastanza lodato Canonico Majelli relative alla nuova sepoltura degli Eddomadarj, che fu collocata nel centro dell'odierna Cattedrale, non dobbiamo tralasciare di far quì brevemente parola dell'antichissima imagine del Divin Salvatore, che si è conservata fin oggi nella Cappella, che volgarmente si chiama del Sagramento, e che fu nella costruzione dell'odierna Cattedrale, per memoria dell'antico titolo al Salvatore dedicata. Questa imagine, dipinta in tavola, e non ad olio, e perciò antichissima, esprime il nostro Divin Salvatore sedente sopra l'iride, e calcante co' piedi il Sole, e con in mano un libro aperto, ov'è scritto da una parte, EGO SUM LUX MUNDI, e dall' altra parte, EGO SUM VIA, VERITAS, ET VITA. Si è per lo innanzi tenuta con molta divozione, e nella prima Parte di questa Scrittura *pag.* 165. *& seq.* se n' è da noi rapportato un luminoso monumento, dal quale si va parimente a rilevare il culto che si prestava dagli Eddomadarj a questa imagine, e le sacre funzioni che si faceano *in altari Salvatoris*, come anche i legati che a costoro si faceano per celebrare gli anniversarj *ante figuram SS. Salvatoris* a pro di chi facea l'elezione della sepoltura degli stessi Eddomadarj. Or questa mirabile combinazione di tante cose unite insieme, se ogni altro mancasse, non oscuramente dimostra, che gli Eddomadarj abbiano a tal uopo continuato in virtù della primitiva istituzione uno special culto all'

di Martino V. Questo Pontefice nell' anno 1423. volle unirla alla Lateranense con tutti i suoi dritti ; ed ecco, che da quel tempo in poi si è rigorosamente osservato, che in tutte le processioni solenni di Roma, ed in altre funzioni, come in quella che si va all' incontro del nuovo Pontefice nell' atto del suo possesso, il Clero della Basi-

T t 2 lica

---

all' Altare del Salvatore, a cui prima fu dedicata la Stefania. E siccome dovè nella costruzione dell' odierna Cattedrale diroccarsi questo antico Tempio, così convenne con la vetusta imagine perpetuarne il divotissimo culto in quel sito, ove per tanti secoli perdurò la Basilica del Salvatore. In oltre egli è notabile come questa divota imagine calchi co' piedi il Sole, per dinotare per avventura, che in quel luogo ove fu il profano tempio di Ebbone, o sia di Apollo, convertitosi al culto della vera Religione, ivi il nostro Divin Redentore che è la vera luce del Mondo, dimostrasse di aver abbattuta e conculcata l' idolatria. Che ne' tempi de' Gentili ci fosse in questo luogo il Tempio dedicato al Sole, l' antico nome della contigua strada il dimostra. Fu indi ben fatto, che il Tempio di Apollo, al Divin Salvatore, e quello di Diana, alla Vergine Santissima, oggi detta S. Maria Maggiore, fossero dedicati. E si dee anche avvertire, che i vicoli dappresso al Tempio di Apollo si dinominassero, raggi del sole, come la strada principale dall' una, e dall' altra porta in lungo della antica Città, si dicesse piazza di *Sole e Luna* per li due Templi lungo questa piazza a quelle Deità consegrati. Questa antichissima imagine com' è da presupporsi, nella lunga serie de' preteriti secoli ha potuto conservarsi, se non la medesima quale vi fu la prima volta dipinta, almeno un esatto esemplare di tempo in tempo rinnovato, come per altro è stato solito di conservare in tal guisa le pristine memorie, specialmente quelle esposte alla publica venerazione. Or questa antichità, che tuttavia si conserva non già in S. Restituta, ma nella Cappella dedicata al Divin Salvatore nell' antico sito della Stefania, e con ispecial culto dal Collegio degli Eddomadarj venerata, è uno degli antichi vestigj così del sito della Basilica del Salvatore, come della istituzione fatta da S. Attanasio di questo sì antico Collegio. Ed in vero ne' tempi posteriori si sono anche non senza fondamento aggiunte le due altre imagini l' una di S. Attanasio situata a destra, e l' altra del glorioso S. Gennaro situata a sinistra, ciò indicando quella particolar premura che ebbe lo stesso S. Attanasio di stabilire il culto quotidiano alla Basilica del Salvatore colla fondazione, e dotazione del Collegio degli Eddomadarj, e questo patimenti è vestigio del sito della Stefania diverso da quello di S. Restituta in cui non ci è me-

lica Lateranense procede con elevare due Croci, le quali entrano in ogni Chiesa, e nelle altre tre Basiliche. E per riputarsi i Ministri della Basilica Lateranense come Clero della prima Chiesa del Mondo, secondochè fu dichiarato da Gregorio XI. Martino V. e da S. Pio V. oltre le decisioni della Sacra Ruota, procede il Clero Lateranense

---

è memoria di essersi con particolar culto venerato questo Santo Fondatore. Sono queste altre due imagini anche dipinte in tavola, e non ad olio; e ne piviali ci sono anche per ornamento dipinti i dodici Appostoli, com'era l'antico costume. Oltre a ciò è parimente degno di considerazione, che il corpo di questo S. Vescovo sia stato collocato non mai in S. Restituta ma nella Stefania, e nell'antico sito di questa Basilica oggi si conserva, dappoichè sotto l'altare del Divin Salvatore o sia nella Cappella di cui trattiamo, fu non senza ragione riposto.

Rimane in ultimo luogo a fare alquante riflessioni sulla situazione dell' antico Episcopio, e de' due Fonti battesimali l'uno maggiore, e l' altro minore. Chiunque legge con attenzione la cronaca di Gio: Diacono ritroverà senza fallo che sotto nome di Episcopio abbia compreso non meno l' abitazione del Vescovo, la Cattedrale e le altre Chiese che erano sotto la immediata sua cura, ma eziandio la mensa Vescovile, siccome si potrà osservare nella nota alla *pag. 269. & seq.* ove abbiam raccolti i luoghi di questo Scrittore consentanei all'assunto. E quantunque il Chioccarelli, il Caracciolo, e gli altri investigatori delle antiche nostre memorie abbiano tali cose principalmente trattate sulla scorta di Gio: Diacono, pur nondimeno si trassero in molti errori per non aver bene intesa la voce *Episcopium*, di cui spesso fece uso il Cronografo. Ed acciocchè chicchesia affermi con noi l' ampissimo significato di questa parola usata dal Diacono, rapporteremo le medesime parole del Ch. Mazzocchi, il quale nella *pag. 406. De Sanctor. Neapolitanæ Ecclesiæ Episcopor. cultu*, conobbe si chiara questa verità, ch'ebbe a dire, che sotto nome di *Episcopio* si comprendeva non solo la Piazza, ma anche il Pretorio del Duce di Napoli, che egli situa vicino alla Cattedrale, ed oltracciò quasi tutta quella regione ove era la Cattedrale situata. In tal guisa al valentuomo riuscì agevole la spiegazione dell' avvenimento rapportato dal Diacono, e da Ubaldo nel Cronico de' Duci di Napoli, allor quando Contardo il quale ammazzò il Console Andrea nel luogo della Basilica di S. Lorenzo *qui dicitur ad fontes*, fu poi ucciso da Napolitani, i quali al dir del Diacono *post tres dies unanimes irruunt Episcopium* per ammazzarlo, come seguì *confecto feroci bello*; e al dir di Ubaldo, che *in propria domo Domini Ducis*

ſe all' ultimo luogo nelle proceſſioni; e dal tempo dell' unione in poi dell' altra Baſilica di S. Lorenzo, inalbera due Croci con due padiglioni, l'una dopo l' altra. Ed ecco come quella che ſi reputa la prima Chieſa del Mondo, per conſervar la memoria dell' unione fattavi dell'altra Baſilica, ha cuſtodito finora l'uſo delle due Croci, come

---

cis fu Contardo trucidato. Ciò eſſendoſi premeſſo per dilucidazione; del fatto, ecco come il Ch. Mazzocchi ragiona: „ *Proderit pauca ex Ubaldo adſcribere. Petrus de Lullo (factionis caput) cum magna caterva venit ad Plateam cum maximo gaudio omnium Civium, & aggreſſus in propria domo Domini Ducis &c.* Contardus qui recens e Francia adveniſſet nullam Neapoli propriam domum poſſidebat. Ergo, *propria domus Domini Ducis*, idem eſt quod peculiaris domus dominorum Ducum, in qua is, invaſa tyrannide commanebat. Ante id vero ducale Prætorium unaq. ante Epiſcopium obiacebat ſpatioſior area, quæ κατ' ἐξοχὴν platea vocabatur. Nec platea ſola verum & Prætorium & pleraque regionis illius non raro *Epiſcopii* nominis ambitu continebantur. Jam vero in platea (non vero in Epiſcopio ſtricte ſumpto) committi pugnam, de qua Diaconus loquitur, decuit. Sed tamen uti dixi, & Platea, & quæ circa erant cuncta *Epiſcopium* dicebantur. Eoque Contardus in Epiſcopio confectus Diacono dicitur, qui in prætorio adiacente Epiſcopatui oppreſſus fuerat. Hæc eo pluribus expoſui, quod ſcire quonſque vox *Epiſcopii* pertineat ad plures inextricabiles difficultates enodandas ſit valiturum.

Il che così eſſendo: ben ſi manifeſta che Gio: Diacono parlando coll' idea de' ſuoi tempi, come colui il quale viſſe nella fine del IX. e principio del X. Secolo, fece uſo della voce *Epiſcopium*, come dinotante non ſolo l' abitazione del Veſcovo, e le Baſiliche che a quella ſi avvicinavano, ma anche vi compreſe tutta la piazza che vi era dappreſſo, e per conſeguenza anche i vicoli che ſeparavano gli uni dagli altri edifizj, e con queſti il Pretorio, o ſia la caſa del Duce di Napoli, e finanche tutta la regione d' intorno. Or ſe adunque Gio. Diacono ſcriveva con queſta idea dando un sì ampio ſignificato alla voce *Epiſcopium*, ne avverrà, che in tutti i luoghi ove fa uſo di queſto vocabolo può aſſai bene adattarſi queſt' ampio ſignificato ſenza voler a viva forza fargli dire, che ove nominò *Epiſcopium*, voleſſe aſſolutamente intendere o Chieſa Cattedrale, o Palazzo Veſcovile, della cui riſtretta interpretazione tutta la voluminoſa Opera del Ch. Mazzocchi *de Cathedrali Eccleſ. ſemper unic.* è diſſeminata. Per la qual coſa allor quando Gio. Diacono

me una prerogativa ben degna di essere alla posterità tramandata.

XXXIII. Or si potrà mai pretendere, che sia disdicevole nella Chiesa di Napoli il rito delle due Croci, se pur oggi così gelosamente si conserva in quella Basilica, ch'è riputata la prima dell'Universo? Altra ragione non può recarsi dell' uso

---

no disse, che Stefano I. *fecit Basilicam ad nomen Salvatoris copulatam cum Episcopio*, potè bene intendere sotto nome di Episcopso non solo la casa del Vescovo, ma ciocchè poteva essere relativo e continente alla casa dello stesso Vescovo. E quando disse del Vescovo Vincenzo, *fecit Baptisterium fontis minoris intus Episcopio*, non già dee conchiudersi, che i Fonti minori furono dentro la Cattedrale, giacchè quante volte il Diacono abbia voluto disegnar cosa appartenente alle Basiliche ha sempre spiegato qual era, cioè la Stefania, o S. Restituta. E quando disse *prope omnes Cherici Episcopii* finiron la vita per la peste, non intese già i Cherici del Palazzo del Vescovo o della sola Stefania, ma comprese i Cherici tutti della Città. E dove disse che il Duca Buono minacciò di volere confiscare *totius Episcopii servos & possessiones*, e che il Vescovo Agnello fondò la Diaconia di S. Gennaro *delegans ab Episcopio alimonia*, non volle altro intendere, che la Mensa Vescovile, ch'è lo stesso che dire, che tutte le sostanze, che per dritto appartenevano al Vescovado. E qui anche è notabile l'espressione del Diacono ove disse del Duca Buono, il quale volea *totius Episcopii servos possessionesque infiscari*, senza esser contento di dire semplicemente *Episcopii servos*, ma *totius Episcopii*, per dinotare appunto ch' egli intese di tutti i servi, e beni non solo appartenenti alla privata Mensa Vescovile, ma di tutte le altre Chiese della Città e Diocesi, o più tosto delle due Mense unite insieme derivanti dalle originarie due Cattedre poi governate da un sol Vescovo e componenti una sola Mensa, e che ben corrispondevano a quel *duas gestat Præsulum sedes . . . . quamquam UNA sit quæ regit & gubernat reliquam*.

Oltracciò non si può porre in dubbio che così i Fonti maggiori Soteriani, di cui si è altrove ragionato, erano stati costrutti nell' Episcopio, come i Fonti minori, di cui fu autore il Vescovo Vincenzo, furono nell' Episcopio situati. Sull' autorità della favolosa Cronaca di S. Maria del Principio si pretende, che il luogo de' Fonti minori Vincenziani tutta via esista nella Cappella di S. Gio. *ad fontes*, che oggi è contigua alla Tribuna di S. Restituta; all' incontro sulla più sicura autorità di Gio. Diacono abbiamo, che Contardo *coniuravit cum inimicis Andreæ Consulis, & eum in loco Basilicæ San-*

uſo delle due Croci della Baſilica Lateranenſe, ſe non ſe quella, di eſſervi ſtata unita un' altra Baſilica, affin di conſervar la memoria di sì fatta unione; giacchè non potrà mai convenire alla Baſilica di S. Lorenzo unita alla Lateranenſe che foſse ſtata quella di diverſa liturgia, che queſta non è. All' incontro oh quante ragioni vengon

Sancti Laurentii, qui ad fontes dicitur, gladio percuſſit, onde poi avvenne quel che ſi è di ſopra accennato che i Napolitani *unanimes irruunt Epiſcopium* per trucidarlo. Ciò poſto, ſe la Cappella di S.Gio. *ad fontes* è come ſi pretende il ſito de' Fonti minori Vincenziani, ne ſeguita, che la Baſilica di S. Lorenzo *ad fontes* dee eſſere il ſito de' Fonti maggiori Soteriani per eſſere indubitato che eſiſtevano queſti due Fonti per teſtimonianza dello ſteſſo Diacono, quantunque queſti non dica quel che favoleggia la Cronaca di S. Maria del Principio, che la Cappella di S. Gio: *ad fontes* contenga il ſito de' Fonti minori: e ſebbene non ſi convenga del ſito della Baſilica di S. Lorenzo *ad fontes*, giacchè il Mazzocchi non vuole che ſia quella oggi detta del Seminario contigua alla Croce della odierna Cattedrale; pur non dimeno egli ſteſſo afferma di non aver potuto individuare tal ſito. Sia pur così: ſempre ſarà vero, non contradicente il Mazzocchi, che tal Baſilica *erat in Epiſcopio*. Dunque dovrà dedurſi da sì fatte premeſſe, che eſſendo così i Fonti maggiori, come i minori *intus Epiſcopio*, nè individuandoſene da Gio. Diacono il ſito particolare; il ſito degli uni, e degli altri non ſi poſſa con ſicurezza affermare: e per conſeguenza non può affermarſi con certezza, che la Cappella di S. Gio. *ad fontes* contenga l' antichità de' Fonti minori, o la Baſilica di S. Lorenzo de Fonti maggiori. Egli è vero bensì, che *in Epiſcopio* erano ſituati ambedue queſti fonti, giacchè *in Epiſcopio* erano parimenti ſituate le due Baſiliche, cioè la Stefania, e S. Reſtituta, non oſtante che ſul principio ne' primi tempi eran diſgiunte da un vicolo, come ſi è di ſopra accennato: dappoichè poè ben toſto, riunite le due Baſiliche e ſedi ſotto la ſpecial cura e governo di un ſol Veſcovo Latino, attribuirſi all' Epiſcopio quel tratto di vicolo, che gli diſgiungeva: ed in tal guiſa mirabilmente ſi ricompongono inſieme nè ſi ſan contradicenti fra loro sì vetuſte memorie. E quantunque ſi ſia ben dimoſtrato dal Can. Majelli, e dal Serſale che la Stefania era congiunta al Palazzo Veſcovile, con aver dilucidato, che l' antico Palazzo del Veſcovo era prima ſituato ove è al preſente il Seminario, che attacca alla Croce della odierna Cattedrale: pur nondimeno ſiccome non ſi è potuto negare dal Ch. Mazzocchi col documento dell' anno 1450. da lui recato nella *pag.* 285. *De Cath. ſemp. unic.* che il Palazzo Ar-

gon prontissime a sostenere la veneranda disciplina delle due Croci della Chiesa di Napoli. Queste sono i due titoli rappresentanti le due originarie Cattedre e materiali e formali della nostra Chiesa, e quelle due Sedi Vescovili governate prima da' due Vescovi primarj l'un Greco e l' altro Latino, ed indi da un sol Vescovo Latino. Co-

Arcivescovile era situato e posto *in Platea Capuana Civitatis Neapolis juxta viam publicam a tribus partibus*, così ne seguita, che siccome la via publica da tre parti altra non era, nè esser potea se non che quella, che oggi si vede cioè dalla strada Capuana, dal vicolo de' Mannocci, e dalla strada Sommese, così ben si và a rilevare che tutto questo ampio spazio esser dovea di ragione dell' Episcopio anche ne' tempi antichi con comprendere indi da una parte la Chiesa di S. Andrea coll' Ospedale di S. Attanasio, e la Basilica di S. Restituta dall' altra, che corrisponde alla Sommese. E perciò tutto questo spazio a tempi del Diacono era *Episcopio*, ed anche *Episcopio* era non solo la gran Piazza che sporgeva alla strada Capuana, ma anche se vogliamo credere al Ch. Mazzocchi, il Pretorio, ed il Palazzo del Duce di Napoli con tutte le sue vicinanze, e la regione d' intorno. Che poi l' Episcopio siasi così ingrandito anche negli antichi tempi: chiunque riflette da una parte alla liberalità ed alla divozione de' Napolitani, e dall' altra che governarono la Chiesa di Napoli ed ampiamente la dotarono l' istessi Duci, o stretti congiunti di costoro, tra' quali Stefano II. Duca e Vescovo di Napoli, S. Attanasio zio, fratello, e nipote de' Duci di Napoli, ed Attanasio II. nipote di questo Santo, che immediatamente gli succedette, non dee punto esitare che tutto il descritto spazio si appartenesse all' Episcopio. E ciò è tanto vero, che così nel 1140. il Re Ruggiero conquistatore non già nell' abitazione de' Duci di Napoli, che per avventura si credette angusta per la Maestà d' un Sovrano, ma nel Palazzo Arcivescovile, come più decente e comodo, fu accolto e trattato. *Vedi Chiocc. de Episc. Neap. pag.* 129. e 130. Anzi nella metà del XIII. Secolo il Sommo Pontefice Innocenzo IV. co' suoi Cardinali nel Palazzo appunto Arcivescovile, ch' esser dovea proporzionato al ricetto di un Papa e de' suoi Cardinali, trovò la sua abitazione; e quel ch' è più siccome questo Papa nel 1254. finì i suoi giorni, così tutti i Cardinali in questo luogo appunto elessero il successore Alesandro IV. *Vedi Chiocc. ibid. pag.* 162. E perciò si dee fermamente conchiudere, che il Palazzo Arcivescovile prima della costruzione della odierna Cattedrale aver dovea i suoi confini dalle tre vie di Capuana, de' Mannocci, e Sommese, e come tale colla contigua Basilica del Salvatore e colle altre di S. Andrea Apo-

Così prima richiese la necessità delle due Nazioni sistenti in Napoli, così poi la continuata duplicità del Clero, e la diversità del rito sostenne le due Cattedre, e sedi sotto il governo di un solo Vescovo Latino; onde fu duopo di ascrivere alle Basiliche di rito diverso i proprj Ministri. E per la Cattedra Latina, conosciuta sotto

 nome

Apostolo ed Ospedale di S. Attanasio dalla parte di mezzo giorno, e dalla parte settentrionale la Basilica di S. Restituta formavano e comprendevano l' antico Episcopio, confidate già queste Basiliche alla immediata cura di un sol Vescovo, siccome si è altrove dimostrato. Ecco come parlandosi della Basilica di S. Restituta nelle carte date alla luce dal dottissimo Canonico Sparano dell' XI. XII. e XIII. Secolo da noi altrove accennate, si dice: *vobis cunctas Congregationes Sacerdotum & Clericorum salutifere Catholice Ecclesie Sancte Restitute de intus Episcopio Sancte Neapolitane Ecclesie*, nelle quali carte e specialmente in quella rapportata nella *pag.* 146. della Part. I. delle sue *memorie* in cui vi è la pruova invincibile che la *Stefania* era diversa dalla stessa S. *Restituta*, si manifesta evidentissimamente non solo la esistenza di queste due Basiliche, ma che l' una e l' altra si comprendevano nell' Episcopio, sì perchè la Stefania fu edificata congiunta all' Episcopio, e sì anche perchè S. Restituta nella età di queste carte si diceva *de intus Episcopio S. Neapolitane Ecclesie*. E quantunque lo stesso Ch. Canonico Sparano abbia voluto rilevare, come si è altrove da noi accennato, che in una di queste carte del 1150. si faccia menzione del Granajo, che si dice situato *in summa platea*, e si argomenti col Granajo di cui si parla nel 1150. di essere lo stesso Granajo, che tanti Secoli prima vi avesse fatto costruire il Vescovo Paolo Seniore con quelle parole di Gio. Diacono, *ante ingressum Episcopii fabricavit magnum horreum, & intrinsecum unum cubiculum*, oltre le altre riflessioni da noi fatte nella I. parte di questa Scrittura (vedi sopra facc. 142. fino a 144.) ancorchè si volesse presupporre permanente questo Granajo fabricato 400. anni e più prima da Paolo Seniore nell'istesso sito, immutabile in tante vicende de' tempi: pur nondimeno nulla pruova a suo pro, anzi conferma, che fin da quei tempi lo spazio dell' Episcopio confinava *iuxta viam publicam a tribus partibus*, cioè dalla piazza Capuana, dal vicolo de' Mannocci, e dalla piazza Sommese. Nè poi si conchiude da ciò, che uno dovea esser l' adito dell' Episcopio; giacchè è indubitato, che siccome il principale dovea averlo dalla piazza Capuana, così altri ancora aver ne potea dal vicolo de' Mannocci e dalla piazza Sommese.

Ecco

nome di *Stefania*, videsi da S. Attanasio istituito un Collegio di Sacerdoti Eddomadarj, per istabilire il primo in queste nostre contrade la pubblica messa *quotidiana*; con fornir costoro di quei dritti, e beni, che per lo corso di secoli sì remoti han conservato.

CA-

Ecco manifestati tutti i vestigi, per dimostrare ad evidenza il diverso sito delle due Basiliche, e dileguati quanti mai dubbj si son fatti, i quali nella oscurità de' tempi colle interpretazioni e testimonianze di que' medesimi che scrissero in contraria sentenza, si sono più che bisogno non era, dileguati con la più fedele scorta di tutte le più certe e sicure memorie della nostra Chiesa.

CAPO III.

De' monumenti indicanti la Croce degli Eddomadarj esser Croce della Cattedrale; e delle liti, Decisioni, e Brevi Pontificj sull' assunto delle due Croci.

I. TRa le asserzioni del dotto Avvocato della Collegiata di S. Gio. Maggiore vi fu anche quella, che nell' anno 1756. si diè agli Eddomadarj della Cattedrale *la facoltà d'inalberare la propria Croce nell' andare per plateas ed a mano sinistra della Croce de' RR. Canonici della stessa Cattedrale (a)*. Rapporta in oltre alcune Decisioni della Ruota Romana del 1737. e 1738. bandisce la Decisione del Cardinal Pignatelli del 1728. ed il Breve Pontificio dell'anno 1741. e gli condanna *ex tripode* come orrettizj, e surrettizj: e finalmente sul presupposto, che la Croce degli Eddomadarj non sia, nè possa essere la Croce della Cattedrale, conchiude doversi dichiarare da Monsignor Vicario, che gli Eddomadarj si astengano di entrare con la loro Croce inalberata nella Chiesa di S. Gio. Maggiore (*b*).

II. Ma siccome si compiace il valoroso Contraddittore di affermar cose da lui non prima convenevolmente digerite nè meditate; così vedremo in questo Capo se sieno queste o nò puri sogni, che con sì aperto coraggio non si

(a) Vedi Scritt. contr. facc. 24.
(b) Ivi facc. 37. fin' a 41.

lasciano di smaltire . E certamente appena si può comprendere com'egli supponga , che nel 1756. avessero gli Eddomadarj ottenuta la facoltà d' inalberare la propria lor Croce per *plateas* , con mostrarsi ignaro non solo di di tutti gli antichi monumenti, ed anche di quei medesimi ch'egli ha nella sua Scrittura citati; ma eziandio delle precedenti brighe colla stessa Collegiata di S. Giovanni Maggiore , già inappellabilmente decise . Converrà adunque far parola così de' monumenti come delle Decisioni a tal uopo emanate , acciocchè e gli uni e le altre sieno debitamente appalesate nelle presenti circostanze, in cui il nostro Contraddittore le ha sì felicemente o ignorate , o neglette .

III. Egli è perciò da sapersi che la facoltà di elevare la propria Croce, come Croce di Cattedrale, che usano pur oggi gli Eddomadarj , è così antica quanto è l' origine loro. E tralasciando di quì ripetere quel che si è da noi piucchè bisogno non era ad evidenza dimostrato in tutto il corso di questa Scrittura sulla fondazione di questo Collegio fatta da S.Attanasio nel IX. secolo per far celebrare nella Basilica del Salvatore , o sia nella Stefania la Messa publica quotidiana , sull' esercizio perenne del suo primitivo istituto di secolo in secolo fino a dì nostri, e sulla perpetua esistenza di questo medesimo Corpo per ragion di rito , e di culto ascritto alla Cattedrale prima e dopo della erezione del Capitolo de' Canonici ; fermianci a contemplare gli avanzi delle antiche memorie a noi pervenuti , onde si manifesta , che così la Croce degli Eddomadarj sia la Croce della Cattedrale , come la facoltà di usarla tanto è lontano che sia recentissima qual si finge accordata nell' anno 1756. che anzi surse colla formazione del Collegio nientemeno che nove secoli prima.

ma. Si è altrove accennato (*a*), che l'Arcivescovo Gio. Orsini così nell'anno 1334. diè fuori una Costituzione sopra l'Esequie compresa in XXII. distinti Capi, come nell'anno 1337. *omnes suæ Ecclesiæ consuetudines, caremonias, & solemnitates servari solitas in scriptis redigi curavit, reformavit, ac servari jussit*, e questa compilazione dal suo Autore trasse il nome di *Riti Orsiniani*. Primieramente si rifletta, che allor quando l'Arcivescovo Orsini fioriva, era a tutto punto perfezionata la odierna Cattedrale, e come si è più innanzi dimostrato, convenne in questa nuova costruzione diroccare l'antica Stefania, ch'era collocata nel sito ov'è la croce della stessa odierna Cattedrale. E parimenti si rifletta, che la Basilica di S. Restituta nel suo antico sito perdurò anche dopo la costruzione del nuovo magnificentissimo Tempio, e fu assegnata al nuovo eretto Capitolo de' Canonici della Cattedrale. Or nella divisata Costituzione dell'anno 1334. apparisCono appunto due Croci, l'una della nuova Maggiore Chiesa surrogata all'antica Stefania, e l'altra della Basilica di S. Restituta. Il documento è stato da noi trascritto nella prima Parte di questa Scrittura, che si potrà riscontrare (*b*). Ne' riti poi Orsiniani compilati, come si è detto, nell'anno 1337. si legge così: *Item quod quando HEBDOMADARII ad exequias VOCANTUR, si intus Neapolim, debent habere carolenos sexdecim, & denarios viginti: si vero EXTRA, debent habere carolenos triginta, & unum, & denarios viginti; ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST* [c]. Or avendo l'Arcive-

(a) Sopr. facc. 150. fin a 158. nella not.
(b) Vedi sop. facc. 152. nella nota.
(c) Sopra facc. 158. nella nota.

civescovo Orsini procurato di ridurre in iscrittó *omnes suæ Ecclesiæ consuetudines , cæremonias , & solemnitates* SERVARI SOLITAS, e rilevandosi da Statuti così antichi, che gli Eddomadarj poteano essere chiamati all' esequie non solo dentro la Città , ma anche fuori , ò sia entro i confini della Diocesi , e che nulla avean che fare in tali funzioni co' Canonici , ove essi soli fussero invitati a' funerali , e che ciò si era sempre osservato , ed all' incontro appalesandosi dalla costituzione del 1334. eservi nella Basilica di S. Restituta l'altra Croce che usavano , ed oggi usano i Canonici diversa da quella della Maggiore Chiesa, che s' inalberava dagli Eddomadarj, ed oltracciò essendosi inappellabilmente dichiarato nel 1756. che così la Croce de' Canonici come l'altra degli Eddomadarj sieno ambedue Croci di Cattedrale ; si potrà più oltre contendere , che il dritto così di elevar la Croce della Cattedrale , come di elevarla *intus Neapolim & extra* abbia la sua origine fin dalla istituzione di questo Corpo istituito prima da S. Attanasio per ragion di rito , e di culto alla Cattedrale Stefania , ed indi conservato nella nuova odierna Cattedrale dall' Arcivescovo Gio. Orsini , il quale di quelle antiche cerimonie solite ad osservarsi prescrisse l' adempimento , ed agli Eddomadarj conservò l' originario istituto , con quel luminoso dritto che a soli Ministri di Chiesa Cattedrale può competere di potere processionalmente associare i defunti non solo in Napoli , ma nella intera Diocesi , con affermarsi con quelle notabilissime , e memorande parole , *ET SIC SEMPER OBSERVATUM EST* .

IV. Avendo adunque il Collegio degli Eddomadarj dopo la erezione dell' odierna Cattedrale conservato non solo l'originario suo istituto Attanasiano di celebrare la Messa publica quotidiana , ma eziandio i suoi dritti , e prerogati-

gative di rappresentare per ragion di rito, e di culto il Clero della Maggiore Chiesa con la facoltà d'inalberare la propria croce *senza velo*, come Croce di Cattedrale, e di poterla inalberare *intus Neapolim*, & *extra* secondochè si rileva dai Riti Orsiniani, potrebbe questo solo vetustissimo monumento essere bastevole per ogni pruova in disinganno del nostro valentissimo Contraddittore: ma eccone degli altri. Nell'anno 1508. si dovè fare in Napoli una solenne processione funeraria per la morte di una Regina; esiccome intervennero i Canonici, e gli Eddomadarj della Cattedrale, così vi si elevarono le due Croci, che si dissero della Maggiore Chiesa di Napoli, siccome apparisce dal documento nella nota trascritto (*a*).

V. Nel-

(a) Nel num. X. facc. 47. del Sommario della Scrittura di D. Agnello Franchini intitolata: *Ragioni per l'Illustriss. e Rev. Capitolo della Metrop.* Chiesa di Napoli, *contro alla pretenzioni de'RR. Eddomadarj della medesima*, si legge così: *Ex Comisso dua Cruces in funeribus, nominantur AMBÆ CRUCES MAJORIS ECCLESIÆ*; ed indi si trascrive il documento il quale è il seguente: „ Ossequio „ Regale: Ali anni 1508. 12. Ind. a dì 13. del mese de Septembro essendo „ morta la Segnora Regina de Ungaria, lo nomo de la quale Beatrice chiamata de Ragona: In lo Castello de Capuana a la quale le fò fatto lo obsequio per le infelice Regine, cioè per la Regina Joanna la Mogliere, „ che fo de Re Farrante primo, & la Regina Sabella moglie che fò del „ Re Ferrante secondo de Ragona Figliola che fò del Re Ferrante primo, „ & figlia de la detta Regina Joanna. Lo quale obsequio le fò fatto con „ quest' ordine *videl*.

„ Tutte le Confratarie de li Battenti bene & assai ordinate a duy a „ duy colle candele accese in mano.

„ Li Frate di S. Maria de la Grazia.

„ Li Frate de S. Loyse de quelle de Paola.

„ Li Frate de S. Maria de lo Carmelo.

„ Li Frate de S. Agostino, & S. Joanne ad Carbonaro.

„ Li Frate observantine, & Conventuale de S. Francisco.

„ Li Frate de Santa Maria de Monte oliveto.

„ Li

V. Nell' anno 1566. avvenne un fatto notabile. Nella vigilia del *Corpus Domini* far si doveano due esequie: in una di esse furono invitati i Canonici della Cattedrale, e con questi gli Eddomadarj, in un altra i soli Eddomadarj. Ma siccome i Canonici si erano incaminati prima degli Eddomadarj, così questi come gli sopragiunsero situarono la loro Croce nel solito luogo, o sia a man sinistra della Croce de' Canonici, i quali mal volentieri ciò soffrendo per volergli escludere da quella associazione per non essere usciti contemporaneamente dalla Cattedrale, allora fu che il Rev. Canonico Nicola Francesco de Lama più ardito degli altri, con iscandolo ed irriverenza maltrattando il Cherico diè di mano all'asta della Croce degli Eddomadarj per abbassarla, la quale sarebbe ita a terra

---

„ Li Frate de Santo Severino.

„ Li Frate de Santo Dominico, & de S. Pietro Martire, perchè lo „ corpo fo là sepellito.

„ Li Frate, overo Canonice de S. Pietro ad ara colli lloro Rocchette „ senza cappa & cappuzzo.

„ Le quattro Parochie principale, cioè le lloro Cruce prima colli lloro „ Preite associate a duy a dui.

„ La Croce della Parrocchia colli loro Confrate cantando li Salme con- „ suete, che se diceno a li Defunti *Miserere mei Deus &c.*

„ LE DOJE CRUCE DE LA MAJORE ECCLESIA de Napole „ con li loro Preyte & Quarania.

„ Li Eddomadarii de dicta Major Ecclesia.

„ Li Signuri Canonice ben ordinate como è lloro solito a li altre ob- „ sequie &c.

„ Extracta est præsens copia a suo originali cui titulus, Comitus, exi- „ stente in Archivio Illustriss. ac Reverendiss. Capituli Metropolitanæ Eccle- „ siæ Neapolitanæ exhibito in S. Rota Romana die 27. Martii 1722. in „ causa Primiceriatus coram Lanceita: Et facta collatione cum originali „ fol. 3. adamussim concordat, o salva semper meliori &c. In quorum fidem „ hæc propria manu subscripsi. Datum Neapoli ex Archivo ejusdem Capitu- „ li die 16. Julii 1750.

„ Joseph Sparanus Canonicus Archivista &c.

„ Sequitur legalitas.

terra, ſe da alcuni ſecolari non ſi foſſe riparata. Queſto attentato fu commeſſo al largo della ſtrada di S. Lorenzo di queſta Capitale. Gli Eddomadarj in tale occaſione non fecero alcuna reſiſtenza, e moderatamente come ſi conviene a' buoni Eccleſiaſtici, proſeguirono la loro funzione, come ſe nulla foſſe accaduto loro di ſiniſtro. Ma ad iſtanza del Fiſco della Curia Arciveſcovile fu compilato un proceſſo criminale contra il Canonico Lama, il quale fu citato *ad informandum*, indi coſtituito, fu riſtretto *loco carceris* in una Camera nominata *ſopra la colonna*, gli fu dato il termine alle difeſe, e nel dì 8. Luglio di quell'anno 1566. fu dalla predetta Curia Arciveſcovile proferita ſentenza di condanna contra il mentovato Canonico Lama *ad exulandum a Civitate & Diœceſi Neapolitana per biennium continuum (a)*.

VI. Dagli atti poi della viſita del Cardinal Annibale de Capua dell'anno 1583. appariſce con tanta chiarezza la prerogativa della Croce degli Eddomadarj da riputarſi come Croce di Cattedrale cogl'inſiti dritti di Cattedralità, che non laſcia luogo a diſputarne. Ecco come trovaſi in quella regiſtrato: *In Exequiis, in quibus ipſi Hebdomadarii TANTUM abſque Canonicis accedant, venit Parochus cum Congregatione illius Parochiæ, intra cujus fines eſt demortuus ſepelliendus, verum CUM APPARET CRUX IPSORUM HEBDOMADARIORUM, QUÆ TANTUM DEFERTUR ANTE FERETRUM, TOLLITUR CRUX PRÆDICTÆ PAROCHIÆ, licet Presbyteri ipſius Parochiæ aſſociantur corpus cum defertur e Domo*

 ad

(a) Si legge una legal copia di queſti Atti criminali nel Sommario del 1752. col ſeguente titolo: *Proceſſus Criminalis pro Fiſco contra Reverendum Nicolaum Franciſcum de Lama. Reg. F. L. 149. 1. 24. Blaſius Stampa Actorum Magiſter.*

ad ferετrum, & Parochus aspergat aquam benedictam supra corpus prædictum, & accipiat candelas, quæ circa illud reperiuntur accensæ(*a*). Questo dritto fu anche confermato nell' anno 1624. con ordine penale della Curia Arcivescovile a' Confrati di tutte le Parrocchie di non dovere elevar la croce della Parrocchia dinanzi la Croce degli Eddomadarj, *dum accedit Crux RR. Hebdomadariorum*; siccome potrà rilevarsi dal documento che nella Nota trascriviamo (*b*).

VII. In oltre avvenne, che nell' anno 1682. il Cardinale Innico Caracciolo nostro Arcivescovo nella relazione, che egli ebbe a fare alla Sacra Congregazione de' riti fra le altre cose espresse, che gli Eddomadarj elevavano la propria croce senza velo, la quale si portava con quella dei Canonici, con le seguenti parole: *Pro Hebdomadariis facit, quod ipsi constituunt Collegium, habent proprium sigillum, & stallum fixum in Choro, faciunt benedictionem fontis baptismatis die Sabbati ante Pentecostem, ERIGUNT PROPRIAM CRUCEM absque velo, quæ defertur cum illa Canonicorum, omnesque Hebdomadarii sunt presbyte-*

(a) Atti di Visita an. 1582. Vedi Somm. num. 22.

(b) Die 1. Augusti 1624. De mandato Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ, & ad instantiam RR. Hebdomadariorum Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, sive eorum R. D. Cellerarii: Mandatur RR. Confratribus cujusvis Parochiæ hujus Civitatis Neapolitanæ, & in executione præsentium nominandis, & cognominandis quatenus *sub pœna librarum centum ceræ albæ elaboratæ*, & in juris subsidium Excommunicationis, minime *audeant*, seu *præsumant*, aut eorum aliquis audeat, seu præsumat IN FUNERIBUS QUIBUSCUMQUE, DUM ACCEDIT CRUX DICTORUM HEBDOMADARIORUM eorum crucem Parochiæ asportare, seu accedere debeant, & habeat ante Crucem Congregationis dictorum Hebdomadariorum, PROUT ALIAS OBSERVATUM FUIT. Et ita in possessionem dicti RR. Hebdomadarii existunt EX JURIBUS IN ACTIS PRÆSENTATIS &c. Datum in Archiepiscopali Palatio Neapolitano die prima Augusti 1624. Vedi Sommar. degli Eddomadarj del 1752. num. 23.

byteri præbendati (a). Tutte queste contestazioni di tempo in tempo emanate, confermano l'osservanza di quella originaria prerogativa, che hanno goduto gli Eddomadarj di far uso della croce della Cattedrale, come Clero principalmente addetto per ragion di rito, e di culto alla medesima Chiesa fin dai tempi di S. Attanasio loro Fondatore.

VIII. Ma ecco, che la Parrocchia di S. Gio. Maggiore, una delle quattro Parrocchie principali della nostra Chiesa indicata dalle quattro croci sotto le quali vanno processionalmente tutti i Parochi della Città, dopo di avere nell'anno 1692. acquistato la qualità di Collegiata dal Sommo Pontefice Innocenzio XII. di gloriosa ricordanza, con facoltà concedutale di potere associare per tutta la Città i defunti, cominciò nell' anno 1711. a promover brighe contra l' antichissimo Collegio Attanasiano. Ed acciocchè ben si comprenda come insurse questa novità, egli è da sapersi, che il Collegio degli Eddomadarj prima dell' anno 1609. godea le sue antiche prerogative; ma per acquistarne un altra, creduta a quei tempi assai decorosa, si vide nelle circostanze di non dovere, come sempre fatto avea per lo innanzi, associare i defunti. Questo Collegio come surto nel IX. secolo vestiva con una decente insieme e veneranda Ecclesiastica semplicità, secondoche si rileva da un antico marmo che si conserva: indi faceva uso dell' Almuzia di diverse pelli composta. Ma come si introdussero nuove insegne di rocchetto, di mozzetto, di Cappe Magne, e somiglianti, così gli Eddomadarj di quei tempi furono allucinati da questa nuova pompa Ecclesiastica: sicchè procurarono di ottenere dal Sommo Pontefice Paolo V. come vo-

(a) Vedi il Sommario degli Eddom. del 1752. num. 25.

volentieri ottennero (a) le nuove insegne ; ma siccome quel Pontefice nella bolla spedita nell' anno 1609. diè bensì la facoltà di poterne gli Eddomadarj far uso così dentro come fuori della Cattedrale , nel Coro, Capitolo, Congregazione , processioni , ed in altri atti pubblici , e privati , *non tamen in associatione mortuorum, præterquam in funeralibus eorumdem Hebdomadariorum in futurum decedentium , vel quando contingeret eos ire una cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi* , così avvenne , che da quel tem-

---

(a) Paulus Episcopus servus servorum Dei ad futuram rei memoriam . Decet Romanum Pontificem ad ea per quæ Ecclesiarum quarumlibet presertim Metropolitanarum nobis , & Sedi Apostolicæ immediate subjectarum ac personarum Ecclesiasticarum in eis Divinis officiis deservientium decori , & ornamento Divinique cultus celebritati per amplius consulitur vota libenter intendere , ac in his sui Pastoralis officii partes favorabiliter impertiri prout Ecclesiarum , & personarum hujusmodi circumstantiis debite pensatis ad devotionis Christi fidelium propagationem , necnon Altissimi laudem , & gloriam prospicit , in Domino salubriter expedire . Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Beneficiatorum Hebdomadariorum nuncupatorum Ecclesiæ Neapolitanæ petitio continebat , quod cum in dicta Ecclesia Triginta Canonici , & vigintiduo Beneficiati Hebdomadarii nuncupati , nec non decem , & octo Sacerdotes Quadraginta vocati pluresque Clerici Seminarii puerorum dictæ Ecclesiæ existant , ipsique Canonici cappas violaceas cum pellibus armellinis hyemali , æstivo vero temporibus absque hujusmodi pellibus. Dicti autem Hebdomadarii Almutia ex diversis pellibus deferant: & quia dicta Ecclesia nobis , & dictæ Sedi immediate subjecta , ac tam de sui antiquitate quam illius ministrorum hujusmodi numero celebris , & insignis in Civitate , quæ est caput Regni Neapolitani consistit ; dicti Hebdomadarii pro majori ejusdem Ecclesiæ decore , & honore plurimum cupiunt Sedi infrascriptæ privilegio per nos decorari . Quare pro parte eorumdem Hebdomadariorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eos eorumque successores ipsius Ecclesiæ Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos specialis gratiæ favore prosequi , aliosque infra dicendis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur . Nos igitur qui honestis fidelium divinis laudibus continuo insistentium votis libenter annnimus eosque favoribus prosequimur opportunis . Modernos Beneficiatos Hebdomadarios nuncupatos dictæ Ecclesiæ eorumque singulares personas a quibusvis Excommunicationis , suspensionis , & interdicti aliisque sen-

tempo in poi si astennero di intervenire a que' funerali degli estranei che si faceano prima da essi soli, e non ostante che nel 1633. procurarono di ottenere, che fosse anche loro permesso di far l'esequie degli estranei colle nuove insegne senza l'intervento de' Canonici, non ci riuscirono. Sicchè i nuovi rocchetti, e le Cappemagne fecero a' medesimi quel pregiudizio, che non fece loro il diroccamento totale dell'antica Stefania. Quindi è che dal 1609. fino al 1728. o sia per lo corso di più di un seco-

---

sententiis, censuris, & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasionem, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati modernis, & pro tempore existentibus ejusdem Ecclesiæ beneficiatis Hebdomadariis nuncupatis quod ex nunc de cætero perpetuis futuris temporibus ipsi loco dictorum Almutiorum, cappas violacias cum dossis pellibus una cum Rocchetto sine manicis hyemali, æstivo vero temporibus predictis pellibus sublatis, easdem cappas armesino violacei coloris ornatas etiam una cum dicto Rocchetto tam in dicta Ecclesia, quam extra eam, ac illius Choro, Capitulo, Congregatione, Processionibus & aliis actis publicis, & privatis, *non tamen in associatione mortuorum præterquam in funeralibus eorumdem Hebdomadariorum* in futurum decedentium, vel quando contingeret eos ire una cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi gerere, & deferre eisque uti libere, & licite valeant Apostolica auctoritate tenore præsentium de speciali gratia perpetuo sine alicujus præjudicio concedimus, & indulgemus. Decernentes eosdem Hebdomadarios desuper a quocumque molestari, perturbari, aut inquietari non posse: irritum quoque & inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari: non obstantibus præmissis, ac Apostolicis, necnon in provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis, & edendis, specialibus, vel generalibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictæ Ecclesiæ etiam juramento roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis, quoque indultis, & litteris Apostolicis eidem Ecclesiæ illiusque Præsuli, Capitulo, Canonicis aliisque personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, ac aliis clausulis, & decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis. Quibus omnibus, & singulis etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa, & in dividua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut ali-

ſecolo ſi aſtennero gli Eddomadarj per la diviſata ragione dalle eſequie degli eſtranei. E da ciò avvenne, che la Collegiata di S Gio. Maggiore eretta nel 1692. come ſi è detto, volentieri ottenne ſenza oppoſizione, la facoltà di potere aſſociare i defunti per tutta la Città. Era già il tempo che gli Eddomadarj ſe ne erano volontariamente diſpenſati, ed avevano per sì lungo tratto traſcurato l'eſercizio del loro antichiſſimo dritto di poter oltre il Capitolo de i Canonici della Cattedrale, eſſi ſoli aſſociar i defunti *intus Neapolim*, & *extra* con la lor Croce, come Croce di Cattedrale.

IX. Ma nell'anno 1713. cioè venti anni dopo l'erezione della Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, perchè parve duro, com'era ſenza fallo, che una nuova recentiſſima Collegiata far poteſſe i funerali per la Città, quando queſto era un dritto antichiſſimo de' ſoli Eddomadarj; perciò volendo ancor eſſi ripigliare l'eſercizio dell'antico lor dritto, ma ſenza voler mai laſciare le nuove inſegne ottenute da Paolo V. in poi, avvenne, che ſiccome il Capitolo de' Canonici avea determinato di non accettar più inviti di eſequie per gli eſtranei, così nel 1711. volentieri concorſe a preſtar il conſenſo di potere i ſoli Eddomadarj colle nuove acquiſtate inſegne far l'eſequie degli

---

aliqua alia requiſita forma ad hoc ſervanda foret illis aliis in ſuo robore permanſuris hac vice dumtaxat harum ſerie ſpecialiter, & expreſſe derogamus cæteriſque contrariis quibuſcumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtræ abſolutionis, conceſſionis, indulti, decreti, vel derogationis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum. Datum Romæ apud S.Petrum anno incarnationis Dominicæ milleſimo ſexcenteſimo nono, quinto idus Aprilis, Pontificatus noſtri anno quarto &c.

gli estranei ; ma allora fu che surse i Canonici della recentissima Collegiata ad opporvisi non senza anche detrimento della nostra popolatissima Città ove ad essi soli si riducesse il dritto di far funerali , e trattatasi la causa nell'anno 1713. fu dichiarato dall' Uditor della Camera Apostolica uniformemente alla predetta Bolla di Paolo V. *Quod iisdem Hebdomadariis & Presbyteris ejusdem Ecclesiæ Metropolitanæ Quadraginta vocatis , nisi cum aut una cum ipsis Canonici quoque Metropolitanæ præfatæ interessent, aut cum suorum dumtaxat Collegarum funera ducerent , defunctorum exequias cum INSIGNIBUS PRÆDICTIS obire , & per districtum & territorium dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , ejusque Granciarum propriam Crucem elevare , & sine proprii illius Parochi , aliorumque ejusdem Beneficiatorum , & Crucis Parochialis interventu , & præcedentia celebrare minime liceret .* Ma indi gli Eddomadarj porsero suppliche al Sommo Pontefice Benedetto XIII. il quale stimò ben fatto di delegare tal controversia all' Arcivescovo Cardinal Pignatelli di gloriosa rimembranza, il quale nell'anno 1728. promulgò la sua diffinitiva sentenza contra la Collegiata di S. Gio. Maggiore , la quale inserita nel breve Pontificio di Benedetto XIV. si potrà leggere nella nota seguente .

X. Ma non contenti i Canonici di S. Gio. Maggiore reclamarono dalla sentenza sotto il Pontificato di Clemente XII. e dopo di essere stata confermata la decisione del Cardinal Pignatelli, impetrata altra udienza , e commessa la causa , si emanarono con discrepanza di voti tre decisioni una del dì 18. Giugno del 1737. l'altra del dì 5. Dicembre del 1738. e la terza de' 9. Dicembre 1740. la quale non fu publicata . Con queste Decisioni si accordava bensì l'uso delle insegne di Cappa con Rocchetto nell'

nell' esequie degli estranei, ancorchè non intervenissero i Canonici della Cattedrale, ma s' interdiceva la elevazione della propria Croce ove si dovessero sepellire i cadaveri nelle Parocchie della Città.

XI. Queste sono quelle Decisioni su di cui il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore ha piantato la base della sua difesa, rapportando alcuni motivi di sì fatte decisioni fondati sul volgar sistema delle altre Cattedrali, e sull' autorità di alcuni Forensi, e Curiali, come di Panimolla, di Barbosa, di Ceccoperio, e di altri di consimile tempra. Anzi meritano quì di esser rapportate le parole del nostro valoroso Contraddittore ch' egli immediatamente soggiugne dopo di aver rapportate alcune parole delle Decisioni di cui trattiamo. Ecco com' egli dice: *Ed è degno di riflessione, che essendosi azzardati gli Eddomadarj ad asserire, che il loro corpo come sistente nella Cattedrale formava anch' esso una Collegiata, la Sacra Ruota Romana li smentì non solo perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici, che l' avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiata un corpo, ma benanche perchè sarebbe stata un orribile mostruosità il darsi Collegiata e Capitolo di Canonici in una medesima Cattedrale; onde a ragione avendo l' Attuario di questa Causa denominato in un decreto gli Eddomadarj* insigne Collegio, *dimandò lo Procuratore della nostra Clientola, che si fosse abolito e cassato*. Queste parole si leggono nella facc. 38. della contraria Scrittura. All' eleganza del dettato corrisponde una elegantissima contraddizione del nostro dotto Contraddittore, il quale avendo voluto trascrivere, non si sa per qual soda ragione, una relazione del Cardinal Pignatelli fatta alla Sagra Congregazione nel dì 13. Dicembre del 1711. in questa si parla di *Collegio degli Eddomadarj*, ed espressamente nel IX. §. da lui rapportato nella

nella facc. 33. della sua Scrittura si legge così: *Ha fatto anco costare* (il Capitolo de'Canonici) *non esser detto Capitolo tenuto ad intervenire neppure nelle associazioni e processioni annue prescritte da S. Chiesa a' Capitoli, e Cleri delle Cattedrali, come sono le Rogazioni, e simili, e nemmeno nelle processioni annue di rito peculiare di questa Chiesa Napolitana, nelle quali tutti intervengono gli Eddomadarj colla loro propria Croce, come corpo e ceto distinto, con altri del Clero della Cattedrale, senzacchè mai v'intervenga il Capitolo, eccetto quando v'interviene il Cardinale Arcivescovo*. Quì fa duopo riflettere, che per parte de' Canonici, e del Capitolo della Cattedrale, si era fatto costare con validi documenti fra le altre cose anche quanto in questo luogo si afferma. Dunque così il Cardinal Pignatelli in quella da lui trascritta relazione si ebbe ad inghiottire quella *orribile mostruosità di darsi Collegiata, e Capitolo di Canonici della medesima Cattedrale*, come lo stesso Capitolo, e li Canonici fece allora costare questa orribile mostruosità, che *gli Eddomadarj colla loro propria Croce formavano un Corpo, e ceto distinto*. Il dirsi poi, che la Sagra Ruota colle Decisioni del 1737. e 38. smentisse gli Eddomadarj, i quali si erano azzardati, com'egli dice, a ciò pretendere, e di averli smentiti *perchè non aveano alcuna Bolla de' Romani Pontefici che l'avesse dichiarata tale, requisito necessario per far diventare Collegiato un corpo*; che mai ne parrà agl' intendenti delle sacre antiche regole della Chiesa? Dunque nel IX. secolo allor quando S. Attanasio fondò il Collegio degli Eddomadarj nella Cattedrale Stefania per celebrarvi la Messa publica quotidiana, e per li Divini uffizj, siccome sempre da quel tempo in poi si è da questo Corpo esercitato un tal dritto, vi si richiedeva necessariamente una Bolla de' Romani Pontefici. Dunque l'autorità degli Or-

Y y dina-

dinarj anche nel IX. secolo era limitata da'Romani Pontefici, i quali anche a que' tempi si doveano riputare come Ordinarj degli Ordinarj. Dunque se pur egli è necessario un tal requisito, non si potrà più affermare che una tal facoltà appartenga a soli Vescovi, e che i Romani Pontefici da qualche tempo a questa parte se l'abbiano in pregiudizio altrui arrogata; e che finalmente non si debba tollerar di vantaggio, nè più si tolleri questo pregiudizio che si reca agli Ordinarj per abuso di potestà.

XII. Ma ritorniamo alle Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. Il nostro Avversario le ha pubblicamente ventilate nella sua Scrittura, ne ha trascritte le parole; ma ha tralasciato quel che più importava di esibirle negli atti della Curia Arcivescovile, nel tempo medesimo che pretende che Monsignor Vicario debba far la sua dichiarazione a norma di queste decantate Decisioni. Ma che si direbbe poi se le medesime Decisioni sieno come sono, *extra Mundum*, sì perchè non hanno mai ottenuto il *Regio exequatur*, e sì anche perchè dal Gran Pontefice Benedetto XIV. furono tutte annullate ed estinte; e con Breve del dì 7. Marzo 1741. richiamando in vita la sentenza del Dardinal Pignatelli dell'anno 1728. volle dirimere ogni disputa contra la sudetta Collegiata di S. Gio. Maggiore, e questo Breve fu debitamente esecutoriato nel Regno. Or si potrebbe mai presupporre, che il valoroso Contradditore potesse ad un tratto dar il bando a questo Breve Pontificio, a cui fu impartito il Regio *exequatur*, per farlo annullare da Monsignor Vicario, e potesse insieme dar sussistenza alle pretese Decisioni del 1737. 1738. 1740. non mai esecutoriate nel Regno?

XIII. Ma è tempo oramai di trascrivere in una nota il Breve

Pon-

Pontificio nel mentre che qui accenniamo alquante rifleſſioni (a). Allor quando ardeva la lite tra il Collegio degli Eddomadarj colla Collegiata di S. Gio. Maggiore, non ſi era ben riſchiarato il vero antico ſiſtema della Chieſa di Napoli, ſiccome agevolmente ſi ravviſa da quelle Allegazioni, che furono pro, e contra a tal uopo pubblicate; ma ciò non oſtante Benedetto XIV. il quale era mirabilmente fornito di tutte le cognizioni Eccleſiaſtiche, ove avvertì, che gli Uditori della Sacra Ruota furono diſcrepanti fra loro, e che per maggioranza di voti preteſero di correggere la ſentenza del Cardinal Pignatelli, come di colui il quale meglio degli Uditori di Ruota, dei Panimolla, dei Barboſa, e de' Ceccopedj potea conoſcere e venir in chiaro de' dritti appartenenti ai Corpi Eccleſiaſtici della ſua Chieſa, volle tutta la controverſia riaſſumere, riſchiarare i motivi delle contrarie Ceciſioni, e ſenza altro ulteriore richiamo perpetuamente riſolverla, e definirla. Egli perciò proteſta nel principio del ſuo Breve, che per tutta la ſua età non avea atteſo ad altro *quam ut e medio ſublatis contentionum, litium, diſceptationumque forenſium diſſidiis ac tricis, PER SOLAM LIQUIDAMQUE VERITATIS INSPECTIONEM jus ſuum unicuique tribue-*

(a) Benedictus Papa XIV. ad futuram rei memoriam. Laudabile Romanorum Pontificum prædeceſſorum noſtrorum inſtitutum, ut ſi quas ſuper quibuſvis negotiis emergere, & erumpere perſpexiſſent contentiones, lites, ac diſceptationes, ſtatim Apoſtolica Auctoritate & providentia dirimerent, componerentque, eo majori ſtudio tenere ac ſectari Nos maxime in Sacroſancti Apoſtolatus Specula conſtitutos decet, quo per omnem vitæ noſtræ ætatem nihil curavimus impenſius, quam ut è medio ſublatis contentionum, litium, diſceptationumque forenſium diſſidiis ac tricis, per ſolam liquidamque veritatis inſpectionem Jus ſuum unicuique tribue-

buereturm, ac justitia & pax sese invicem oscularentur. Indi enuncia la concessione fatta delle nuove insegne agli Eddomadarj da Paolo V. l'erezione fatta della Parocchia di S. Gio. Maggiore in Collegiata nel 1692., la sentenza dell'Uditor della Camera del 1713. a pro di costei, la delegazione fatta dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. al

---

buereturm, ac justitia & pax sese invicem oscularentur. Sane pro parte dilectorum Filiorum Beneficiatorum Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ, quos Hebdomadarios appellant, Nobis expositum fuit, quod felic. record. Paulus Papa V. prædecessor noster per Apostolicas suas sub Plumbo Literas Quinto Idus Aprilis Anno Incarnationis Dominicæ MDCIX. datas Insignia ipsis largitus fuerat, nimirum Cappas violaceas cum dossis pellibus una cum Rocchetto sine manicis hiemali, æstivo vero temporibus præfatis pellibus sublatis, easdem Cappas armesino violacei coloris ornatas etiam cum dicto Rocchetto, tam in dicta Ecclesia, quam extra eam, ac illius Choro, Capitulo, Congregatione, Processionibus, & aliis actis publicis, & privatis, non tamen in associatione Mortuorum, præterquam in Funeralibus eorumdem Hebdomadariorum in futurum decedentium: vel quando contingeret eos ire cum Canonicis Ecclesiæ hujusmodi. Manicæ vero deinde a bon. mem. Carolo S. R. E. Cardinali Barberino, cum hujus Sanctæ Sedis de Latere Legatus Carissimum in Christo Filium nostrum Philippum Hispaniarum Regem Catholicum Neapolim appulsum addiissent, concessæ fuerunt. In ipsa vero Insignium concessione a Paulo prædecessore prædicto facta eam clausulam, instante fortasse ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ Capitulo, appositam, non tamen in associatione Mortuorum, nempe extraneorum ab usque anno MDCXXXIII. expungendam a Congregatione tunc existentium S. R. E. præfatæ Cardinalium Sacris Ritibus præpositorum ipsi Hebdomadarii postularunt, supplici libello eidem Congregationi porrecto, in quo petierunt, ut ipsis solis, cum dictis nempe Insignibus, sine Canonicorum interventu funera ducere liceret; sed eorumdem postulatio, tamquam ipsis Canonicis forsan detrimentosa habita, minime admissa fuit. Porro Canonici Parochialis Ecclesiæ sub invocatione S. Joannis Majoris ejusdem Civitatis Neapolis, quæ (ut asseritur) in Insignem Collegiatam erecta fuit anno MDCXCII. a rec. mem. Innocentio Papa XII. itidem Prædecessore Nostro insimul eodem anno instituti, cum facultate ducendi funera, & exequias eo mode, & forma, quibus fiunt a Capitulo, & Canonicis Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ, a tunc existente Causarum Curiæ Cameræ Nostræ Apostolicæ Generali Auditore Sententiam Anno MDCCXIII. obtinuerunt; qua quidem Sententia, dein-

al Cardinal Pignatelli , che nel Breve s' inferifce , e fe ne rapporta la ragione di tal delegazione colle feguenti parole : *NEMINI ENIM COLLEGII IN METROPOLITANA ISTA CONSTITUTI* , *aliarumque Ecclefiarum Tibi SUBJECTARUM PRIVILEGIA* , *JURA* , *mores*, *& inftituta effe pofsunt* , *QUAM TIBI MAGIS*, *EX-*

---

deinde in Rem Judicatam etiam tranfacta , declarabatur , quod iifdem Hebdomadariis , & Presbyteris ejufdem Ecclefiæ Metropolitanæ Quadraginta vocatis , nifi cum , aut una cum ipfis Canonici quoque Metropolitanæ præfatæ intereffent , aut cum fuorum dumtaxat Collegarum funera ducerent , Defunctorum exequias cum Infignibus prædictis obire , & per districtum , & Territorium dictæ Parochialis , & Collegiatæ Ecclefiæ Sancti Joannis Majoris , ejufque Granciarum propriam Crucem elevare , & fine proprii illius Parochi , aliorumque ejufdem Beneficiatorum , & Crucis Parochialis interventu , & præcedentia celebrare minime liceret . Cum autem Canonici Metropolitanæ Ecclefiæ prædictæ menfe Novembri Anno MDCCXXV. Hebdomadariis præfatis , qui pro ducendis hujufmodi extraneorum funeribus inftiterant , affenfum præftitiffent , ut ab hac Sancta Sede impetrarent Indultum Infignia præfata etiam in extraneorum Exequiis cum propria Cruce ubicumque , & cum ipfis libuiffet , deferendi , donec iifdem Canonicis ad extraneorum Exequias , ut antea , accedere volentibus videretur : iidem Hebdomadarii a dicta Sententia Generalis Auditoris Cameræ Apoftolicæ prædictæ ad fel. record. Benedictum PP. XIII. itidem Prædeceftorem Noftrum appellantes , non folum pro reftitutione in integrum adverfus eamdem Sententiam ; verum etiam pro facultate Infignia præfata etiam in extraneorum exequiis fine Canonicorum præfatorum interventu ubique geftandi , atque infimul pro antedictæ claufulæ prohibitivæ delationis prædictorum Infignium in affociatione Defunctorum extraneorum in literis Pauli prædecefforis præfati appofitæ derogatione fupplicarunt . Ipfe autem Benedictus prædeceffor fupplicationis æquitatem juftitiamque poftquam perfpexiffet , Infignium hujufmodi , ut præmittitur , delationem ad formam , & tenorem Confenfus Capitularis a Canonicis præfatis præftiti conceffit , ac, prævia reftitutione in integrum , & Caufæ litifque hujufmodi a quibufcumque Judicibus , & Tribunalibus avocatione ad fe ipfum facta , commifit , & mandavit bon. mem. Francifco Cardinali Pignatello tunc temporis Metropolitanæ Ecclefiæ prædictæ Præfuli controverfiam hujufmodi Apoftolica Auctoritate dirimendam per Apoftolicas fuas in fimili forma Brevis literas tenoris , qui fequitur , videlicet " Venerabili Fratri Noftro Francifco Pignatello Epifcopo Portuenfi Sa-

» cri

EXPLORATA. S' inferifce di poi la fentenza del Cardinal Pignatelli, nella quale fi riconofcono gli Eddomadarj iftituiti da S. Attanafio fin dalla metà del IX. fecolo deputati al Miniftero della Cattedrale col dritto libero di affociare i defunti colla propria Croce, colle feguenti parole: *Quum dilecti Filii noftri Metropolitanæ Eccle-*

„ cri S. R. E. Cardinalium Collegii Decano Benedictus Papa XIII. Venerabilis Frater Nofter falutem, & Apoftolicam Benedictionem. A Metropolitanæ tuæ Ecclefiæ Beneficiatis, quos Hebdomadarios appellant, fupplices Nobis preces oblatæ funt, ut jura Collegii fui antiquis titulis fubnixa, & inveterata confuetudine firmata tueri, & confervare, eoque pacto anguftis rebus fuis opem aliquam Apoftolicæ benignitatis ferre dignaremur. Expofuerunt enim fibi per annos fere feptingentos integrum liberumque fuiffe in omnibus Civitatis illius Parochiis fine Parochiali alia Cruce, aut cujufquam earum Parochi interventu cum Cruce fua, quæ Ecclefiæ Cathedralis erat, Defunctorum exequias celebrare. Cum vero fel. record. Paulus PP. V. Anteceffor Nofter per Apoftolicas literas die ix. menfis Aprilis Anno MDCIX. datas Infignia ipfis largitus effet Cappæ Violaceæ cum doffis pellibus hiemali tempore, æftivo autem, fublatis pellibus, Armefino Violacei coloris ornatæ una cum Rocchetto fine Manicis (cui deinde Manicæ additæ funt a bon. mem. Carolo Cardinali Barberino hujus Sanctæ Sedis ad Philippum V. de Latere Legato) eam claufulam Apoftolicis illis literis, inftante ejufdem Metropolitanæ Ecclefiæ Capitulo, fuiffe appofitam, ne fcilicet in ducendis funeribus eorum, qui a Collegio fuo extranei fuiffent, nifi una cum eodem Metropolitano Capitulo, conceffis uterentur Infignibus. Præterea Canonicos Collegiatæ Ecclefiæ Sancti Joannis Majoris nuncupatæ nuper a fel. record. Innocentio XII. prædeceffore itidem Noftro inftitutos ab Auditore Generali Cameræ Noftræ Apoftolicæ Sententiam obtinuiffe, ne ipfis Hebdomadariis, & Presbyteris ejufdem Ecclefiæ Metropolitanæ liceret Defunctorum exequias obire per diftrictum, & Territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclefiæ Sancti Joannis Majoris, ejufque Granciarum fine proprii illius Parochi, aliorumque ejufdem Beneficiatorum, & Crucis Parochialis interventu ac præcedentia, eamque Sententiam in Rem Judicatam tranfiiffe. Noftræ igitur auctoritatis opem implorantes poftularunt, primum quidem, ut, prævia reftitutione in integrum, rationibus fuis nullum detrimentum per memoratam Sententiam irrogari pateremur; deinde vero, ut de Capituli Metropolitani confenfu memoratæ claufulæ de non geftandis Infignibus in „ exe-

clesiæ nostræ Hebdomadarii ab usque medio IX. sæculo a S. ATHANASIO Episcopo prædecessore nostro ejusdem Ecclesiæ ministerio deputati PER ANNOS FERE SEPTINGENTOS LIBERE CUM PROPRIA CRUCE erecta per totam hanc Urbem , ubicumque vocati fuisent , exequias defunctorum quorumcumque etiam extraneorum , & processiones

---

„ exequiis Defunctorum extraneorum , nisi Capitulo interveniente , supradictis literis fel. record. Pauli V. appositæ derogaremus , ut pio Christianæ misericordiæ operi liberius vacare sibi liceat , atque inde tenuitati Massæ suæ honestum , & injuncti servitii oneribus non indebitum subsidium accessere . Nos autem Insigne Collegium peculiari semper benevolentia prosequuti , eamdem novo testimonio declarare cupientes , motu proprio , ex certa scientia , & matura deliberatione Nostris deque plenitudine Apostolicæ potestatis, clausulæ antedictæ literarum ejusdem fel. rec. Pauli V. prædecessoris Nostri amplissime derogamus , ejusque nullam in posterum rationem haberi volumus , ita ut ipsis Hebdomadariis licitum sit una cum aliis quoque Presbyteris ejusdem Metropolitanæ Quadraginta nuncupatis Insignia sibi concessa etiam in exequiis extraneorum gestare , iisque uti , Metropolitano etiam Capitulo non interveniente . Hujusce autem derogationis beneficium ad formam & tenorem consensus Capitularis a Canonicis ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ præstiti per Decretum Capitulare die xxv. Novembris MDCCXXV. intelligendum esse , neque aliter , vel ultra valere , aut extendi posse decernimus , & declaramus . Quod vero de gestandæ præferendæque Crucis per alias Civitatis Parochias , etiam Sancti Joannis Majoris , ejusque Grancias jure , & consuetudine suppliciter significarunt ; Nos Fraternitatis tuæ definiendum demandamus . *Nemini enim Collegii in Metropolitana ista constituti , aliarumque Ecclesiarum Tibi subjectarum privilegia , jura , mores , & instituta esse possunt , quam Tibi magis explorata* . Itaque controversiam a prædicta Collegiata Ecclesia Sancti Joannis Majoris excitatam , & litem memoratis Hebdomadariis , & Presbyteris intentatam ad Nos , prævia restitutione in integrum , a quibuscumque Judicibus , ac Tribunalibus avocantes , Tibi auctoritate Nostra dirimendam committimus , ita ut , remota appellatione , sine forma strepituque Judicii , sola veritate inspecta , consilio prudentiaque tua Causæ finem imponas . Judicibus proinde ac Tribunalibus quibuscumque , etiam S. R. E. Cardinalibus , & hujus Sanctæ Sedis de Latere Legatis , aut aliis utcumque expressa mentione dignis , omnem facultatem aliter judicandi , aut interpretandi , tenore præsentium , motu , scientia , & deliberatione , nec- „ non

sioni soli SINE CAPITULO ejusdem Metropolitanæ celebrare consuevissent. Indi narrandosi le vicende dalla Bolla di Paolo V. in poi fino alla delegazione fattagli dal Pontefice, e rilevandosi *EX ANTIQUIS DOCUMENTIS DESUMTIS A LIBRIS S. VISITATIONIS*, e da altre contestazioni, che gli Eddomadarj prima dell'anno

---

„ non potestatis plenitudine similibus, sublatam esse volumus & declaramus. „ Ac Tibi, Venerabilis Frater noster perennis tuæ incolumitatis voto conjunctam Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romæ „ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die xvii. Martii MDCCXXVIII. „ Pontificatus Nostri Anno Quarto " Carolus Archiepiscopus Emissenus. „ Loco ✠ Annuli Piscatoris " Quamobrem idem Franciscus Cardinalis, & Præsul vigore præinsertarum literarum Sententiam pronunciavit tenoris, qui sequitur, videlicet " Franciscus miseratione Divina S. R. E. Cardi„ nalis Pignatellus Episcopus Portuensis Sacri Collegii Decanus Archiepisco„ pus Neapolitanus. *Cum dilecti Filii nostri Metropolitanæ Ecclesiæ nostræ* „ *Hebdomadarii ab usque medio nono Seculo* a Sancto Athanasio Episcopo præ„ decessore nostro ejusdem Ecclesiæ ministerio deputati *per annos fere septin*„ *gentos* libere cum propria Cruce erecta per totam hanc Urbem, ubicum„ que vocati fuissent, exequias Defunctorum quorumcumque etiam extraneo„ rum, & Processiones soli sine Capitulo ejusdem Metropolitanæ celebrare „ consuevissent: Cumque Anno MDCIX. a san. mem. Paulo V. Pontifice „ Maximo novorum Insignium, Cappæ nimirum Magnæ cum dossis pellibus „ hiemali tempore, æstivo vero cum Armesino violacei coloris, & Roc„ chetto sine manicis gratiam impetrassent, cum restrictione, ut hujusmodi „ novis Insignibus uti libere, & licite possent in omnibus actibus, & fun„ ctionibus in Ecclesia, vel extra, præter exequias extraneorum, nisi una „ cum Capitulo eos ire contigisset, ejusmodi exequias extraneorum a dicto „ Anno MDCIX. soli facere abstinuerunt; Anno vero MDCCXI. obtenta „ a dicto nostro Capitulo, cujus unius interesse videbatur, facultate, cum „ exequias extraneorum iterum facere soli decrevissent, & contra insurrexissent „ Canonici Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris hujus „ ejusdem Urbis, qui apud Generalem Auditorem Cameræ Apostolicæ in„ stantes pro observantia dictæ restrictionis in dicto Brevi san. mem. Pauli „ V. appositæ, & pro inhibitione tam ipsis Hebdomadariis, quam Presby„ teris ejusdem Cathedralis Quadraginta nuncupatis deferendi Crucem intra „ restrictum, & Territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ, „ ejusque Granciarum, absque interventu, & præcedentia proprii Parochi,

„ &

no 1609. procedevano all' eſequie *ABSQUE INTERVENTU PAROCHORUM*, e che abbian ſempre celebrate le proceſſioni così fiſſe come arbitrarie colla propria lor Croce, e che inoltre non abbian potuto mai aver dritto i Canonici della recente Collegiata di S. Giovanni Maggiore di opporviſi, *quippe qui non ante annum 1692. a San-*

,, & aliorum Beneficiatorum ejuſdem Eccleſiæ Sancti Joannis Majoris, Sen-
,, tentiamque in omnibus favorabilem contra dictos Hebdomadarios, & Pres-
,, byteros Quadraginta nuncupatos obtinuiſſent, eaque Sententia in Rem Ju-
,, dicatam tranſiiſſet; tandem Hebdomadarii prædicti Sanctiſſimo Domino
,, Noſtro Papæ Benedicto XIII. humiliter ſupplicarunt, ut Apoſtolica miſe-
,, ricordia, & benignitate eorum Collegio in hac Urbe antiquiſſimo, inau-
,, ditis juribus ſuis, damnato ſuccurreret, & ad exercendum pium miſericor-
,, diæ Chriſtianæ opus quoad extraneos fideles Defunctos habilitaret per dero-
,, gationem prædictæ reſtrictioni in Brevi prædicto ſan. mem. Pauli V. ap-
,, poſitæ, & per reſtitutionem in integrum a prædicta Sententia Generalis
,, Auditoris Cameræ Apoſtolicæ, quam, amota appellatione, ex ſola veri-
,, tatis inſpectione cognoſcendam, ac dirimendam litem præciperet; & cum
,, Sanctitas Sua Apoſtolica auctoritate, qua pollet, & caritate, qua in
,, opera miſericordiæ exercere cupientes fervet, prædictæ reſtrictioni pleniſſime
,, derogaviſſet, ita ut, ea in poſterum non obſtante, liberum & licitum
,, ſit Hebdomadariis prædictis actus quoſcumque, & exequias etiam extra-
,, neorum fidelium Defunctorum cum propriis, quibus nunc utuntur, inſi-
,, gnibus peragere, & celebrare; quoad vero delationem propriæ Crucis per
,, reſtrictum, & territorium dictæ Parochialis, & Collegiatæ Eccleſiæ San-
,, cti Joannis Majoris, ejuſque Granciarum abſque interventu, & præce-
,, dentia proprii Parochi, & Beneficiatorum ejuſdem Parochialis & Colle-
,, giatæ Eccleſiæ, Hebdomadariis prædictis in integrum reſtitutis, Cauſam
,, ad ſe a dicto Tribunali Auditoris Cameræ, & quibuſcumque aliis Judici-
,, bus, ac Tribunalibus, aut Congregationibus, etiam ſpeciali mentione
,, dignis, avocatam Nobis definiendam ſine ſtrepitu judiciali ex ſola verita-
,, tis inſpectione commiſiſſet ex plenitudine Pontificiæ poteſtatis; *Nos, qui-*
,, *bus veritas eſt compertiſſima ex* uſu quotidiano hujus noſtræ Eccleſiæ, &
,, Diœceſis, in qua omnes Eccleſiaſtici cœtus, tam Regulares, quam Secu-
,, lares per omnium Parochiarum reſtrictum, & territorium exequias cele-
,, brantes, libere ſine Parochorum, aut aliorum quorumcumque, per quo-
,, rum territorium tranſitur, licentia incedunt, & procedunt, nec quiſquam
,, auſus eſt umquam, vel audet ſe huic Univerſali, & antiquæ conſuetudini
,, op-

a Sanctæ memoriæ Innocentio XII. insigniti fuerint, *UT NONNISI PER INJURIAM ANTIQUIORIBUS COLLEGIIS ET COMMUNITATIBUS PRÆJUDICIUM INFERRE, ET DE ANTIQUA POSSESSIONE TURBARE PRÆSUMANT*. Quindi è che contestandosi esser tutto ciò vero ed indubitato, si pronuncia la sen-

---

„ opponere, & ex antiquis documentis desumtis a libris Sanctæ Visitationis, „ a Decretis hujus nostræ Curiæ Archiepiscopalis, ab attestationibus fere „ omnium hujus Urbis Parochorum, & plurium Parochialium Ecclesiarum „ Beneficiatorum, ex quibus evidenter constat, *Hebdomadarios* prædictos ante dictum annum MDCIX. exequias extraneorum fidelium Defunctorum „ cum propria Cruce, sub qua incedunt, & incesserunt semper, ac incedere tenentur prædicti Presbyteri Quadraginta nuncupati absque interventu „ Parochorum, & Beneficiatorum alicujus Parochiæ libere ubique celebrasse, „ & post annum MDCIX. usque ad præsentem diem exequiis Confratrum „ suorum Hebdomadariorum defunctorum, & Processiones tum statas, tum „ arbitrarias ubique cum propria Cruce una cum prædictis Presbyteris Quadraginta nuncupatis sine interventu Parochorum, & Beneficiatorum, & „ sine oppositione cujuspiam peregisse, & in dies peragere, *nec unquam* „ prædictis Canonicis Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris omnibus „ aut singulis jus competiisse, aut competere, nec privilegium aliquod fuisse, aut esse contrastandi, & se opponendi dictæ liberæ Hebdomadariorum „ facultati, quippe qui non ante annum MDCXCII. a san. mem. Innocentio XII. *insigniti fuerint, ut nonnisi per injuriam antiquioribus Collegiis,* „ *& Communitatibus præjudicium inferre, & de antiqua possessione turbare præsumant*. Quæ cum vera sint, & Nobis satis comperta, ut *pleniorem* expectare notitiam necesse non sit, auctoritate Apostolica declaramus, pronunciamus, decernimus, præcipimus, ac mandamus, Hebdomadarios prædictos, & cum iis Presbyteros Ecclesiæ nostræ Cathedralis Quadraginta nuncupatos, attenta derogatione prædictæ clausulæ restrictivæ in prædicto Brevi san. mem. Pauli V. appositæ per Sanctissimum Patrem, & D. Nostrum facta, libere posse, eisque in posterum ubique licere uti propriis, „ quibus nunc utuntur, Insignibus, non solum in Choro, Congregatione, „ Processionibus, & Exequiis Confratrum suorum Hebdomadariorum Defunctorum, aliisque Actibus publicis, & privatis tam in Ecclesia, quam „ extra eam; verum etiam in exequiis extraneorum fidelium Defunctorum „ ubique *absque interventu Crucis Parochialis*, aut Parochorum, & Beneficiatorum quorumcumque, & in specie dictæ *Parochialis, & Collegiatæ Ec-*

„ *clesiæ*

ſentenza di potere gli Eddomadarj liberamente far uſo delle loro inſegne anche nelle eſequie degli eſtranei ſenza l' intervento della Croce Parrochiale, e ſpecialmente di quella di S. Giovanni Maggiore di maniera, che eſpreſſamente ſi dichiara così: *Quæ quum vera ſint, & nobis* SATIS COMPERTA, UT PLENIOREM EX- PE-

---

„ *cleſiæ Sancti Joannis Majoris*, etiam cum dictas exequias extraneorum ſoli „ ſine Capitulo, & Canonicis Eccleſiæ noſtræ Metropolitanæ peragunt, ad „ normam tamen, & tenorem conſenſus Capitularis ab eodem Capitulo „ Noſtro præſtiti die xxv. Novembris MDCCXXV., & non aliter: nihil „ amplius obſtantibus, nec reſtrictiva prædicta, nec Sententia Generalis Audi- „ toris Cameræ Apoſtolicæ in rem judicatam tranſacta, nec quorumcumque Ju- „ dicum, Tribunalium, & Congregationum inhibitionibus, Cauſæque, ſeu Cauſis „ in hac re hue uſque ubicumque agitatis a Sanctiſſimo ad ſe avocatæ, ſeu avo- „ catis, & Nobis Auctoritate Apoſtolica definiendæ, ſeu definiendis commiſ- „ ſæ, ſeu commiſſis finem & perpetuum ſilentium imponimus. Datum „ Neapoli ex Palatio Noſtro Archiepiſcopali die xiv. Aprilis MDCCXXVIII. „ Sanctiſſimi Patris, & Domini Noſtri Benedicti PP. XIII. anno IV. „ Franciſcus Cardinalis Archiepiſcopus " Loco ✠ ſigilli " Pro Domino Ja- „ cobo Collez Secretario " D. Urbanus Perrecca " Adverſus præinſertas ejuſdem Benedicti prædeceſſoris literas, & conſequenter præinſertam itidem Franciſci Cardinalis, & Præſulis Sententiam vigore dictarum literarum Benedicti prolâtam Parocho, & Canonicis Parochialis, & Collegiatæ Eccleſiæ præfatæ reclamantibus a fel. rec. Clementis PP. XII. itidem prædeceſſoris noſtri tunc exiſtente Auditore per interpoſitum decretum cauſa hujuſmodi ad Cauſarum Palatii Apoſtolici Auditorum commiſſa fuit etiam pro aperitione oris præinſertarum ejuſdem Benedicti prædeceſſoris literarum, & deinceps præinſertæ quoque Sententiæ Franciſci Cardinalis, & Præſulis præfati vigore dictarum literarum Benedicti Prædeceſſoris pronunciatæ. In Auditorio hujuſmodi, prævia deciſione Rotali, per dilectum filium noſtrum Pompejum ejuſdem S. R. E. Cardinalem Aldourandi nuncupatum tunc temporis Patriarcham Hieroſolymitanum ejuſdem Auditorii Decanum propoſito dubio complexivo etiam Sententiæ ut ſupra per Generalem Cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ præfatæ Auditorem pronunciatæ: *An intret arbitrium pro aperitione oris, itaut conſtet de re judicata, ſeu potius de Cauſis reſtitutionis in integrum?* reſponſum fuit: Non intrare arbitrium, & conſtare de Cauſis reſtitutionis in integrum contra dictam Sententiam a dicto Cauſarum Curiæ Cameræ Apoſtolicæ Generali Auditore prolatam Anno MDCCXIII., ac prope-

PECTARE NOTITIAM NECESSE NON SIT , auctoritate Apostolica declaramus . . . . Hebdomadarios prædictos . . . . libere posse , eisque in posterum ubique licere uti propriis , quibus nunc utuntur , insignibus non solum in Choro . . . . verum etiam in exequiis extraneorum fidelium defunctorum ubique ABSQUE INTERVENTU CRU-

---

pterea licere ipsis Hebdomadariis propria Insignia deferre , & Crucem propriam elevare in associationibus Cadaverum etiam extraneorum per districtum Parochialis & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris , ejusque Granciarum , & aliarum Ecclesiarum Parochialium Civitatis Neapolis absque interventu Crucis & Parochorum dictarum Ecclesiarum , ac Beneficiatorum quorumcumque , etiamsi exequiæ peragerentur etiam sine interventu Cleri , & Capituli Metropolitanæ Ecclesiæ . Hanc sane Sententiam , prævia alia Rotali Decisione , altera tantum parte informante edita , confirmavit dilectus filius Magister Carolus Calcagninus Cappellanus pariter Noster, & Causarum Palatii Apostolici Auditorum de præsenti Decanus . Verum impetrata a Canonicis Collegiatæ Ecclesiæ præfatæ iterum appellatione , commissaque Causa huiusmodi dilecto pariter Filio Alexandro Tanario Cappellano iridem nostro , & Causarum Palatii Apostolici Auditori post varias propositiones cum suffragiorum discrepantia tres emanarunt decisiones , una quidem die xxviii. Junii MDCCXXXVII., altera vero die v. Decembris MDCCXXXVIII., tertia demum die ix. Decembris MDCCXL. per quas Hebdomadariis præfatis juxta præinsertas ejusdem Benedicti prædecessoris litteras conceditur quidem usus , & delatio propriorum Insignium , Cappæ scilicet cum Roccheito etiam in extraneorum exequiis , quamvis iisdem exequiis Canonici Metropolitanæ Ecclesiæ prædictæ minime intersint , interdicitur vero elevatio propriæ Crucis tam si Cadavera etiam extraneorum in eadem Ecclesia Parochiali & Collegiata Sancti Joannis Majoris , quam alibi in aliis Ecclesiis Parochialibus ejusdem Civitatis Neapolis humari deberent . *Præcipuum quidem harum decisionum* , quarum tertia nondum in lucem prodiit , momentum innixum esse videtur in ea juris dispositione , qua præscribitur , quod in funeribus sola Crux Ecclesiæ , in qua Cadaver humandum est , elevari debeat . Quod sane momentum in eo positum esse videtur , quod eamdem juris dispositionem , *vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatum fuit* , vel quia probationes ad eam concludendam allatæ haud sufficientes , nec plane efficaces existimatæ aut demum quia Hebdomadarii prædicti habiti non fuerunt *tamquam pars Capituli* Metropolitanæ Ecclesiæ sæpedictæ , cui facultas competit in ducendis funeribus Crucem elevandi , etiam supra Crucem Parocho-

CRUCIS PAROCHIALIS, *aut Parochorum* , *& Beneficiatorum quorumcumque* , *& IN SPECIE dictæ Parochialis* , *& Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris* , *etiam quum dictas exequias extraneorum soli SINE CAPITULO & Canonicis Ecclesiæ nostræ Metropolitanæ peragunt* .

XIV. Dopo di avere il Sommo Pontefice nel suo Breve inferi-

---

chorum , quemadmodum ex decisionibus Rotalibus & Summariis pro parte Hebdomadariorum , & ex Scriptura , Summario , & Responsione pro parte Collegiatæ præfatæ S. Joannis Majoris Auditorio præfato productis *Nobisque exhibitis* aperte colligitur . In hoc autem rerum statu Hebdomadarii præfati quamvis , attentis , quæ pro se facere existimant , argumentis , ex quibus, postquam ultima decisio in lucem prodierit , non solum ab Auditorio præfato rursus audiri probabiliter sperent , verum etiam recessum a decisis sibi polliceri possint : tamen considerantes non minus dispendia hactenus facta , quam majora imposterum subeunda , si iterum hujusmodi lis , pro qua ad eorum favorem duæ Sententiæ Rotales præinsertam Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam confirmantes emanarunt , produceretur ; Nobis humiliter supplicari fecerunt , ut nulla probationum , rationumque tam ad substinendas, quam ad infringendas memoratas Benedicti prædecessoris litteras , & earumdem vigore pronuntiatam Francisci Cardinalis & Præsulis Sententiam prædictam utrinque adductarum , & ex ipsis Rotalibus decisionibus Sententiisque, atque exhibitis Scripturis provenientium , & apparentium ratione habita, litem hujusmodi extinguere , extinctæque perpetuum silentium inponere , atque in præmissis sibi providere , & , ut infra ; de novo indulgere de Apostolica benignitate dignaremur . Nos igitur specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes , & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis , suspensionis , & interdicti , aliisque Ecclesiasticis Sententiis , Censuris , & pœnis a Jure vel ab homine quavis occasione vel Causa latis , si quibus quomodolibet innodatæ existunt , & ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes , & absolutas fore censentes , supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati , & lites publicæ tranquillitati , ac Christifidelium pietati , & religioni plurimum detrimentosas , atque adeo dirimendas esse considerantes , & omnium , & singularum Sententiarum , Decisionum , Scripturarumque hinc inde , ut præmittitur , editarum , exhibitarumque tenores , & litis ac Causæ hujusmodi statum , & merita , & alia quæcumque etiam specificam , & individuam mentionem , & expressionem requirentia , præsentibus pro plene , & sufficienter expressis , & insertis habentes , motu proprio , ac ex certa scientia

ferita la Sentenza del Cardinal Pignatelli come Delegato Apostolico , passa a rammentare i richiami fatti dal Paroco e Canonici della Collegiata , le risoluzioni indi prese , le tre Decisioni *coram Tanario CUM SUFFRAGIORUM DISCREPANTIA* del 1737. 1738. e 1740. entra a riflettere colla sua illuminatissima mente sul fondamen-

---

tia , & matura deliberatione nostris , deque Apostolicæ potestatis plenitudine litem , & Causam hujusmodi inter Hebdomadarios Metropolitanæ Ecclesiæ Civitatis Neapolis , ac Parochum , & Canonicos Parochialis & Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Joannis Majoris ejusdem Civitatis Neapolis motam , & pendentem in statu , & terminis , in quibus de præsenti reperiuntur , ad Nos harum serie cum suis emergentibus annexis, & connexis a quocumque Judice, & Tribunali avocamus , illamque sic avocatam motu , scientia , deliberatione , & potestatis plenitudine paribus perpetuo *supprimimus*, & extinguimus, *perpetuumque silentium imponimus*, necnon modernis , & pro tempore existentibus Hebdomadariis hujusmodi prævia etiam , quatenus opus sit , derogatione clausulæ in prædictis Pauli antecessoris literis appositæ , *omnia & singula* in pronuntiata a memorato Francisco Cardinali , & Præsule vigore prælatarum Benedicti prædecessoris literarum Sententia , quoad omnes partes contenta , nimirum facultatem gestandi , & deferendi propria Insignia , Cappam scilicet , & Rocchettum cum Manicis in quibuscumque functionibus , in Choro , Congregationibus , Processionibus , aliisque actibus publicis , & privatis tam intra , quam extra Metropolitanam Ecclesiam prædictam , & in exequiis , & funeribus non solum Collegarum , verum etiam extraneorum sive cum Canonicis ejusdem Metropolitanæ Ecclesiæ , sive per se ipsos solos, & Presbyteris Quadraginta vocatis , ut præmittitur , ubique ducendis , ac peragendis , atque etiam facultatem in omnibus , & singulis exequiis , ac funeribus tam Collegarum , quam extraneorum , ut præmittitur , ducendis ac peragendi hujusmodi propriam Crucem elevandi ubique in Civitate , & Dioecesi Neapolitana per districtum omnium , & singularum Ecclesiarum Parochialium, præsertim etiam Parochialis, & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris ejusque Granciarum, *& sine interventu cujusvis Parochi* , & quorumcumque Beneficiatorum , & in specie Parochi , & Canonicorum Parochialis , & Collegiatæ , ut præmittitur , S. Joannis Majoris , & cæterorum quorumcumque ejusdem Beneficiatorum , *& sine Cruce cujusvis* Parochialis Ecclesiæ , & præcipue dictæ Parochialis & Collegiatæ S. Joannis Majoris, ac insuper facultatem gaudendi eadem prærogativa elevandi Crucem propriam in omnibus , & singulis functionibus , & actibus etiam ad funera , & exequias

mento delle predette Cecisioni colle seguenti notabilissime parole : *Præcipuum quidem harum Decisionum , quarum tertia nondum in lucem prodiit , momentum innixum esse videtur in ea juris dispositione , qua præscribitur , quod in funeribus sola Crux Ecclesiæ , in qua cadaver humatum est , elevari debeat . Quod sane momentum in eo positum esse*

---

quias non pertinentibus ubique , & quandocumque per ipsos sive solos , sive cum Capitulo sæpedictæ Metropolitanæ Ecclesiæ faciendis peragendisque motu , scientia , & potestate similibus de novo , & ex integro de speciali gratia damus , concedimus , tribuimus , & impertimur . Decernentes easdem præsentes literas , & in eis contenta quæcumque , etiam ex eo , quod Parochus , Capitulum , & Canonici ejusdem Parochialis , & Collegiatæ Ecclesiæ S. Joannis Majoris , ac alii quicumque cujusvis status , gradus , ordinis , conditionis , præeminentiæ , vel dignitatis , seu alias specifica , & individua mentione , & expressione digni in præmissis quomodolibet jus vel interesse habentes , seu habere prætendentes , iisdem præmissis non consenserint , nec ad ea vocati , citati , intimati , aut auditi fuerint , tametsi suorum Indultorum , vel privilegiorum vigore consentire , seu vocari , citari, intimari , & audiri semel , vel pluries quoquomodo debuissent , aut ex alia quacumque juridica , privilegiata , & rationabili , ac etiam tali , quæ ad effectum validitatis præmissorum necessario exprimenda foret , causa, occasione , colore , prætextu , titulo , etiam oneroso , & capite etiam in corpore Juris clauso , etiam enormis , onormissimæ , & totalis læsionis ullo umquam tempore de subreptionis , vel obreptionis , aut nullitatis vitio , seu intentionis nostræ , vel interesse habentium consensus , aliove quolibet etiam maximo , substantiali , essentiali , formali , aut incogitato defectu notari , impugnari , infringi , invalidari , retractari , rescindi , in controversiam revocari , ad terminos Juris reduci , seu adversus illas aperitionis oris , restitutionis in integrum , aliudve quodcumque Juris , facti , vel gratiæ remedium intentari , vel impetrari , seu etiam motu , scientia , & potestatis plenitudine paribus concesso quempiam in Judicio vel extra illud uti , seu se juvare nullatenus posse . Sed easdem præsentes literas , & in eis contenta quæcumque semper , & perpetuo firma , valida , & efficacia existere , & fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, & obtinere debere , et ab omnibus spectat , & pro tempore quandocumque spectabit , inviolabiliter , & inconcusse observari, sicque & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios , & Delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores , & **S. R. E. præfatæ Cardinales , etiam de Latere Legatos , & hujus Sanctæ** Se-

esse videtur , quod eamdem juris dispositionem vel ex contraria consuetudine superabilem non esse putatum fuit , vel quia probationes ad eam concludendam allatæ haud sufficientes , nec plane efficaces existimatæ , aut demum quia Hebdomadarii prædicti habiti non fuerunt tamquam pars Capituli Metropolitanæ Ecclesiæ sæpe dictæ , cui facultas competit in ducendis funeribus Crucem elevandi , etiam supra Crucem Parochorum , quemadmodum ex Decisionibus Rotalibus , & Summariis pro parte Hebdomadariorum , & ex Scriptura , Summario , & responsione pro parte Collegiatæ præfatæ S. Joannis Majoris Auditorio præfato productis Nobisque exhibitis aperte colligitur. Quindi lo stesso Sommo Pontefice stimò ben fatto di estinguere una tal lite, e d'imporvi perpetuo silenzio confermando quanto si era pronunziato con la sentenza del Cardinal Pignatelli, con quelle parole , *OMNIA ET SINGULA in pronunciata a memorato Francisco Cardinali & Præsule vigore præfatarum*

Sedis Nuntios , necnon quascumque eorumdem Cardinalium Congregationes , & quosvis alios qualibet auctoritate , præeminentia , & potestate fungentes , & quandocumque functuros , sublata eis , & eorum cuilibet quavis aliter iudicandi , & interpretandi facultate , & auctoritate iudicari , & definiri debere , ac irritum , & inane , si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus præfatis Pauli, ac Innocentii prædecessorum literis , aliisque Constitutionibus , & Ordinationibus Apostolicis , ac quatenus opus sit , dictæ Parochialis , & Collegiatæ Sancti Joannis Maioris , aliarumque dictæ Civitatis Ecclesiarum , aliisve quibusvis etiam juramento , confirmatione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis Statutis , & consuetudinibus , privilegiis quoque , Indultis & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis , confirmatis , & innovatis . Quibus omnibus & singulis , illorum tenores præsentibus pro plene , & sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris , ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter , & expresse derogamus , cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die vii. Martii MDCCXLI. Pontificatus Nostri Anno primo. D. Card. Passioneus .

rum Benedicti prædecessoris literarum sententia QUOAD OMNES PARTES CONTENTA . E questo Breve Pontificio fu solennemente fornito del *Regio exequatur*, e perfettamente eseguito in tutte le sue parti ; dimanierachè la Collegiata di S. Gio. Maggiore non osò mai più comparire in giudizio per lo corso di trenta anni; se non che oggi pretende , che Monsignor Vicario debba dichiarare, che il Collegio degli Eddomadarj non possa entrar colla Croce inalberata nella Parrochial Chiesa di S. Gio: Maggiore ; e fonda tal sua pretensione sulla sentenza della Sacra Congregazione de' cinque Cardinali dell'anno 1756. promulgata sulla controversia agitata non già colla Collegiata di S.Gio. Maggiore, ma co' Canonici, e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale .

XV. Per disinganno adunque della suddetta Collegiata, prima di compiere questo Capitolo , farem parola dell' ultimo litigio già terminato tra i Canonici, e gli Eddomadarj , acciocchè evidentemente si conosca , che l' esito qualunque stato si fosse, non mai può giovare alla Chiesa di S. Gio. Maggiore , e non mai può nuocere al Collegio degli Eddomadarj a rispetto della suddetta Chiesa, e di tutte le altre Parocchie della Città. Ed in vero nell' anno 1750. si risvegliò, come si è accennato nella prima Parte di questa Scrittura, un litigio tra i Canonici, e gli Eddomadarj della medesima Cattedrale . Era il dì della Purificazione della SS. Vergine , ed essendosi fatta dal Celebrante la benedizione delle candele ed innalzata la Croce degli Eddomadarj , avvenne , che nell' atto della processione, che si facea secondo l'antico costume, si pretese da alcuni Canonici far ritirare una tal Croce , ed allora fu che introdussero giudizio nella Curia Romana , e destinatasi una particolar Congregazione di cinque Cardinali furon proposti due dubbj , il primo ; *An Breve*

SS. Domini nostri in concernentibus elevationem assertæ propriæ Crucis Hebdomadariorum , adhuc præsente Capitulo Cathedralis sustineatur , & quatenus negative? Il secondo dubbio fu proposto così : *An & de cujus bono jure constet, ita ut deinceps permittenda, vel probibenda sit retentio & elevatio duarum Crucium , & quomodo ?*

XVI. In quella occasione siccome s' intraprese per parte de' Difensori degli Eddomadarj che essi erano i Canonici del rito Latino , e che all'incontro l' attual Capitolo di S. Restituta derivava da' Canonici del rito Greco, onde questi due corpi eser doveano fra loro di pari dignità , così per parte de' Canonici mostrandosi asurda una tal proposizione , non dovea per altro riuscir malagevole a costoro di poter ottenere quel che ottennero . E pure su questi erronei principj ventilatasi la causa parve a tutti che la vittoria dovea inclinare verso quella parte ove fossero Avvocati di maggior autorità , ed opinione ; sicchè i Canonici ebbero la sorte d' indurre il gran Mazzocchi a scrivere a prò della causa comune , a cui mal volentieri concorse . Ecco quel che ne ha scritto coll'aurea sua penna il dottissimo D. Niccola Ignarra nella vita da lui nel punto che scriviamo publicata di questo sì egregio Letterato : *Forte inter Canonicos , & Hebdomadarios Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ suscitata e levissima occasione controversia, paullatim incalescentibus animis, in acerrimam disceptationem eruperat. Et Hebdomadarii quidem narrabant, duas olim exstitisse Neapoli Cathedrales Ecclesias , Græcam nimirum , ac Latinam ; & illud addebant , se in locum Græci Capituli, ut Canonicos Latini successisse , ideoque utrosque dignitate pares esse reputandos . Contra Canonici ægre ferebant, secum æquari velle Hebdomadarios, quos sibi in Ecclesia operantibus famulari, exploratissimum erat, quare indignabantur , quod qui conscii*

scii suæ conditionis erant, jura præstantiorum affectarent. Hæc autem summa controversiæ fuit; quæ in foro Neapolitano ac Romano ea contentione fuerat in utramque partem ventilata, ut jam veri vestigia, altercationum æstu agitata, non amplius apparerent. Itaque persuasum tunc vulgo fuit, eo inclinaturam victoriam, ubi adfuissent Patroni, maiore fide atque auctoritate præstantes. Quo circa Canonici Mazocchium per quidquid ei carissimum ac sanctissimum esset, exorant, uti periclitantibus Collegis iret suppetias. Quamobrem is, suspensa manu e tertio in Kalendarium volumine, ægerrime quidem, attamen intento studio, causam defendendam suscepit (a). Nell'anno adunque 1752. furono risoluti i proposti due dubbj: al primo si disse *Affirmative juxta modum. Modus est quod præsente Capitulo non liceat Hebdomadariis elevare Crucem, nisi in iis functionibus tantum, in quibus solebant ante Breve SS. Domini Nostri, & istud solitum esse desumendum ex Diariis cæremonialibus Ecclesiæ Metropolitanæ*. Or riflettendosi sul dubbio proposto, e su la sua risoluzione, è cosa evidentissima che si raggirò la quistione soltanto, se il Breve del Papa del 1741. in ciò che concerneva l'elevazione della Croce degli Eddomadarj *adhuc præsente Capitulo Cathedralis sustineatur*, giacchè non entrò mai in disputa, se dovesse o no sostenersi il Breve *absente Capitulo*, come succede in tutti i casi quando gli Eddomadarj soli *sine interventu Capituli* fanno le altre loro funzioni, processioni, o esequie. Il Capitolo de' Canonici soffriva mal volentieri che dentro la Cattedrale si elevasse la Croce degli Eddomadarj come si elevava quella addetta allo stesso Capitolo, e diè motivo alla lite la pro-

(a) *Alexii Simmachi Mazocchi Vita pag. 15. & 16.*

cessione che si faceva dentro la Cattedrale dopo la benedizione delle candele. La risoluzione poi del dubbio non fu già negativa assolutamente: ma fu affirmativa *juxta modum*, cioè dire, che il Breve del Papa dovea sostenersi intorno la elevazione della Croce degli Eddomadarj *adhuc præsente Capitulo*, colla giuntavi modificazione cioè, che presente lo stesso Capitolo, elevar non la potessero gli Eddomadarj se non se in quelle funzioni soltanto, nelle quali soleano elevarla prima del Breve del Papa, e che questo solito dovea desumersi da' Diarj ceremoniali della Chiesa Metropolitana. Si domanda oggi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore, ed al suo dotto Avvocato, si sostiene o no il Breve di Benedetto XIV. *adhuc præsente Collegiata S. Joannis Majoris?* Se fu dichiarato contro al Capitolo della Cattedrale, che il Breve si sosteneva *adhuc præsente Capitulo*, e che fu soltanto modificato per quelle funzioni che soleano farsi prima del Breve; come potrà mai avvenire, che questa risoluzione tra' Canonici, e gli Eddomadarj possa mai applicarsi alla Collegiata di S. Gio. Maggiore se non se in quel solo mostruoso sistema dato la prima volta alla luce dal nostro Contraddittore, che la sudetta Collegiata componga il Senato della nostra Chiesa Metropolitana?

XVII. Il secondo dubbio fu risoluto così: *Constare de bono jure Capituli juxta modum supra expressum, & amplius*. Quest'altra risoluzione fu consentanea alla prima: se non che si conosce evidentemente che si è fondata nel senso della moderna disciplina rispetto a' Capitoli, e sull' idea delle eccezioni proposte dagli Eddomadarj, che fondar voleano la loro indipendenza sul fondamento dell' esistenza di un altro Capitolo della Cattedrale, laddove abbiam noi dimostrato nella prima Parte di questa Scrittura, che la formazione de' nuovi Capitoli rappresentanti il Clero Dio-

Diocesano surse dalle Decretali a questa parte: e che perciò quantunque la Chiesa di Napoli avesse avuto due Sedi, e due Cleri di rito diverso; pur non dimeno allor quando si formò il corpo per gli atti giurisdizionali rappresentante il Clero universo, questo crebbe di prerogative rispetto a' Cleri delle altre particolari Chiese: ed in Napoli il Clero ascritto alla Stefania non già divenne giurisdizionale nel senso della nuova disciplina; ma per ragion di rito, e di culto persistette come prima nell' ascrizione all' istessa Stefania, a cui succedette l' odierna Cattedrale. Sicchè l' asserta indipendenza degli Eddomadarj dal Capitolo produceva degli assurdi nel senso della nuova disciplina.

XVIII. Nell' anno poi 1754. cadde la risoluzione di altri tre dubbj proposti ad istanza de' Canonici nella Sacra Congregazione de' Riti; il primo fu conceputo così: *An asserti Beneficiati Hebdomadarii nuncupati Ecclesiæ Metropolitanæ Neapolis in functionibus Ecclesiasticis teneantur servare omnia, & singula quæ præscribuntur Beneficiatis Ecclesiarum Cathedralium a Cæremoniali Episcoporum aliisque constitutionibus & ordinationibus Apostolicis &c.* Il secondo: *An dicti Hebdomadarii in die Purificationis, & in Dominica Palmarum teneantur accipere candelas & palmas respective a Canonico celebrante genuflexi, atque ipsius manus deosculantes, seu potius stantes & inclinati tantum sine manus deosculatione in casu &c.* Il terzo: *An Hebdomadarii in die cinerum teneantur recipere cineres genuflexi, sive potius stantes & inclinati tantum*. A questi dubbj fu in tal guisa risposto: *Ad primum affirmative: ad secundum, & tertium affirmative ad primam partem, & negative ad secundam*. Ecco che si manifesta da questa seconda risoluzione de' dubbj quel che si è da noi esposto, di esserfi la Congregazione de' riti regolata secondo la idea de'

de' Capitoli delle Cattedrali introdotta dalle Cecretali a questa parte .

XIX. Finalmente nel 1756. ad istanza del predetto Capitolo furon proposti nella Congregazione particolare de' cinque Cardinali , diciotto dubbj : I. *An constet de legitima, & integra extractione partitarum Diariorum, ita ut sit attendenda ad effectum de quo agitur? & quatenus negative?* II. *An & quomodo sit providendum in casu &c.* III. *An constet ex Diariis caeremonialibus , quod Beneficiati Hebdomadarii nuncupati Cathedralis Neapolitanae soliti unquam fuerint ante Breve SS. D. N. elevare illam ex duabus Crucibus Cathedralis ejusdem , quae vulgo Crux Hebdomadariorum appellari consuevit , praesente Capitulo Metropolitano ejusdem , in iis functionibus seu processionibus , in quibus non proceditur extra ambitum Ecclesiae Cathedralis ; sive potius quod ipsi una cum reliquis de Clero inferiore Cathedralis processerint semper immediate ante Canonicos , unum corpus cum iisdem constituentes sub unica illa e duabus Crucibus Cathedralis , quae vulgo Canonicorum appellari consuevit ?* IV. *An constet ut supra , quod in Processionibus publicis , & generalibus , in quibus proceditur extra ambitum Cathedralis , quando iisdem intervenit Archiepiscopus , procedentibus Canonicis una cum Archiepiscopo sub Cruce Archiepiscopali , solitum fuerit dictos Hebdomadarios elevare eam Crucem Cathedralis, quae Hebdomadariorum dicitur , non quidem immediate apud seipsos , sed ante pueros Seminarii, reliquosque de Clero inferiori, itaut hic per dictam Crucem intermediam distinctus remanserit a reliquis Cleris extraneis antecedentibus ?* V. *An constet ut supra , quod in iisdem Processionibus publicis & generalibus, quando iisdem non intervenit Archiepiscopus, soliti fuerint procedere tam Canonici, quam Hebdomadarii & reliqui omnes de Clero inferiori Cathedralis sub uno corpore , sub unica illa*

illa e duabus Crucibus Cathedralis, quæ Crux Canonicorum dicitur, exceptis dumtaxat tribus Processionibus, nimirum illa quæ fit in festo Corporis Cristi, & duabus quæ fiunt in festo Translationis Reliquiarum, & in festo Patrocinii S. Januarii Martyris? VI. *An constet ut supra, quod in dictis tribus Processionibus, quando in iisdem non intervenit Archiepiscopus, solitum antiquum fuerit usque ad annum 1652. Hebdomadarios procedere in uno corpore cum Canonicis, & reliquis de Clero inferiori Cathedralis sub unica Cruce dicta Canonicorum.* VII. *An constet, ut supra, dicto anno 1652. prima vice introductum fuisse morem præmittendi dictam Crucem immediate ante Canonicos, & alteram Crucem Cathedralis ante reliquos de Clero inferiori in Processione Corporis Cristi, & successive in aliis duabus Processionibus, quæ fiunt in festis Translationis, & Patrocinii S. Januarii Martyris.* VIII. *An constet, ut supra, dictum morem eodem anno excogitatum prima vice atque introductum fuisse ab ipsis Canonicis ad evitandum inconveniens, quod oriri cœpit ex prætenso ab Officialibus Regiis, vulgo Mazzieri, interventu inter Canonicos, & reliquos de Clero inferiori?* IX. *An constet, ut supra, Hebdomadarios illius temporis repugnasse dictæ introductioni, ne ex illa duarum Crucium elevatione ulla unquam induci posset distinctio ipsorum cœtus a corpore Capituli?* X. *An constet, ut supra, quod post annum 1680. prima vice introductus fuerit usus in Processione Translationis Reliquiarum S. Januarii Martyris mense Majo præmittendi Crucem Cathedralis, quæ dicta est Hebdomadariorum, ante Statuas cum Reliquiis SS. Patronorum, subsequente Capitulo cum reliquis de Clero inferiori Cathedralis in uno corpore sub prima ejusdem Cathedralis Cruce, quæ Canonicorum dicta est?* XI. *An constet, ut supra, memoratum usum introductum tunc fuisse, ne statuæ SS. Patronorum procederent*

sine

sine ulla Cruce praeunte ? XII. *An & quomodo solitum fuerit elevari Crucem Cathedralis , quae Hebdomadariarum dicitur , praecise in ea Processione , quae fit in festo Patrocinii S. Januarii Martyris , & quomodo inposterum elevanda sit ?* XIII. *An in solis Processionibus Funeralibus , sive Exequiis procedentibus extra ambitum Cathedralis , quibus intervenit Capitulum, solitum fuerit ab antiquo tempore, ambas Cruces lateraliter junctas , primam dictam Canonicorum a dextris , & alteram dictam Hebdomadariorum a sinistris elevari ante totum Clerum Cathedralis , nimirum Canonicos , & reliquos omnes de Clero inferiori in uno corpore procedentes , atque id pro ea dumtaxat parte functionis , quae fit per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiae tumulantis exclusive quoad eamdem . Reliquum vero functionis , quae fit intus Ecclesiam tumulantem solitum fuerit peragi sub unica prima Cruce dicta Canonicorum .* XIV. *An dicti Hebdomadarii in exequiis suorum sociorum, quas peragunt per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiae Cathedralis sine Capitulo , sed sub sola praesidentia Canonici Cimiliarchae & sub unica Cruce , quae Hebdomadariorum dicitur , inventa in foribus Cathedralis a parte interna Capitulo cum alia Cruce erecta , quae Canonicorum dicitur , soliti fuerint functionem prosequi intus Ecclesiam Cathedralem sub illa eadem Cruce , sub qua processerunt per plateas ; sive potius demissa , seu amota eadem in praesentia Capituli, prosequi functionem in uno corpore cum Canonicis sub unica illa Cruce , quam ab eisdem erectam invenerunt.* XV. *An praeter jam enunciatos casus, in alio aliquo casu solitum fuerit ante Breve SS. D. N. dictos Hebdomadarios elevare Crucem Cathedralis praesente Capitulo.* XVI. *An dicta unius e Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis , facta fuerit ab iisdem nomine ipsorum principali ; seu potius ab iisdem tamquam Ministris Cathedra-*

dralis & Capituli? XVII. *An dicta Crux Cathedralis solita elevari ab Hebdomadariis ante Breve SS. Domini N. fuerit in statu minus pretioso, ita ut sit reducenda ad pristinum, & delenda inscriptio dictans: Crux RR. Hebdomadariorum?* XVIII. *An eadem Crux Cathedralis retinenda sit intus ipsam Cathedralem, & proprie in Sacrario eiusdem; seu potius jus habeant Hebdomadarii illam penes se in Archivio proprio, seu alibi extra Cathedralem retinendi etiam invito Capitulo, & indipendenter a consensu ejusdem.*

XX. A' sopradetti dubbj fu risposto così: *Ad* I. *affirmative. Ad* II. *provisum in primo. Ad* III. *negative quoad primam partem, affirmative quoad secundam, exceptis functionibus, seu processionibus in quibus intervenit Eminentissimus Archiepiscopus. Ad* IV. *affirmative. Ad* V. *affirmative. Ad* VI. VII. VIII. IX. X. XI. *ad effectum de quo agitur, satis provisum in praecedentibus. Ad* XII. *quoad primam partem satis provisum in* V. *& ita in posterum esse servandum. Ad* XIII. *affirmative in omnibus. Ad* XIV. *negative quoad primam partem, & affirmative quoad secundam. Ad* XV. *provisum in praecedentibus. Ad* XVI. *elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam ministris Cathedralis. Ad* XVII. *negative quoad primam partem, & quoad secundam, Inscriptionem esse tolerandam. Ad* XVIII. *servetur solitum.*

XXI. Prima di far le debite riflessioni sulle risoluzioni de' proposti dubbj fa mestieri di ascoltare quel che ne ha scritto il dotto Difensore di S. Gio. Maggiore, il quale accoppiando insieme le Decisioni della Sacra Ruota del 1737. e 1738. già annullate, ed estinte, e non mai esecutoriate nel Regno, con le riferite Risoluzioni del 1756. senza farsi carico del Breve Pontificio del 1741. e senza voler comprendere lo spirito delle cennate Risolu-

 zioni

zioni del 1756. si compiacque di ragionar così : „ La
„ Sagra Ruota Romana adunque nella causa agitata tra l'in-
„ figne Collegiata di S. Gio. a Maggiore , e i RR. Eddo-
„ madarj della Cattedrale non volle loro permettere , che
„ innalberassero la propria Croce nel distretto delle Paroc-
„ chie altrui , e particolarmente nel distretto della Paroc-
„ chia della medesima Collegiata ; ma nella causa , che si
„ agitò nel 1756. fra i RR. Canonici della Cattedrale , e
„ gli stessi Eddomadarj , la Sagra Congregazione de' cinque
„ Eminentissimi , destinati dal Pontefice Benedetto XIV. di
„ gloriosa memoria, accordò ad essi la elevazione della pro-
„ pria Croce camminando *per plateas* , e per fino all'uscio
„ della Chiesa dove hassi a sepellire il cadavero , accompa-
„ gnato da loro ; onde non so capire , come non ostante
„ la determinazione fatta dalla sudetta Congregazione in
„ beneficio loro , perchè promise ad essi nel distretto delle
„ Parrocchie il portare innalberata la propria Croce, il che
„ non potevano fare per l'antecedenti Decisioni della Sagra
„ Ruota Romana , non so vedere, come abbiano lo spirito
„ di opporsi all'inchiesta fatta dalla sudetta insigne Colle-
„ giata , che non entrino nella sua Chiesa colla stessa Cro-
„ ce inalberata , quando fanno anche i Novizj della disci-
„ plina Canonica , che l'entrare nelle Chiese altrui colla
„ Croce inalberata sia segno manifesto, e chiaro di superio-
„ rità , e di giurisdizione , la quale dagli Eddomadarj non
„ si è avuta mai , nè si ha nella Chiesa di S. Giovanni a
„ Maggiore (a).

XXII. Ecco quel che il dotto Avversario ha divulgato colle stampe su tal particolare . Primieramente dicendo egli che la Sacra Ruota nella lite tra la Collegiata di S. Gio. Mag-

(a) Scrittura contr. facc. 29.

Maggiore cogli Eddomadarj non volle a costoro permettere la elevazione della Croce nel distretto dell' altrui Parocchie ; ma che poi nel 1756. la Sacra Congregazione de' cinque Cardinali nella lite promossa da' Canonici della Cattedrale cogli stessi Eddomadarj accordò ad essi una tal elevazione caminando *per plateas*, e fino all'uscio della Chiesa dove si dee sepellire il cadavere , manifesta pur egli con una sì franca asserzione , che non mai gli Eddomadarj ebbero un tal dritto , che fu loro vietato dalla Sacra Ruota, e che nel 1756. ne ottennero il permesso fino all' uscio delle Chiese . Or con buona pace del nostro Avversario, l' elevazione della Croce, che usano gli Eddomadarj essendo così antica , quanto è l' origine loro , ed avendo preteso la recente Collegiata di S. Gio. Maggiore d' impedir loro una sì cospicua prerogativa , non solo il Cardinal Pignatelli come Delegato Apostolico nel 1728. bandì una sì strana pretensione , ma eziandio il Sommo Pontefice Benedetto XIV. col rapportato Breve del 1741. volle bandire le decisioni della Sagra Ruota per rimettere nel suo vigore la sentenza del sudetto Cardinal Pignatelli nostro Arcivescovo . Come adunque si fa lecito il nostro dotto Contraddittore di menar sotto silenzio cose così rilevanti , le quali per altro distruggono del tutto le sue vanissime esagerazioni. E come mai può egli lusingarsi, ch'essendo terminata a tutto punto la controversia tra il Collegio degli Eddomadarj e la Collegiata di S. Gio. Maggiore nel 1741. voglia poi ricorrere alla risoluzione de' proposti dubbj del 1756. in una lite , in cui non ebbe mai parte alcuna la sudetta Collegiata ? Questo è lo stesso, che ideandosi le cose, e confondendole a suo talento , volersi mostrare o ignaro de' fatti i più importanti , o niente amico di quell' ordine che ci conduce alla ricerca del vero .

XXIII. Ma riflettiamo un poco sulle rapportate risoluzioni della Sagra Congregazione de' cinque Cardinali del 1756. onde si rileverà l' opposto di quel che si vuol oggi la prima volta pretendere. La controversia mossa da Canonici della Cattedrale, ed agitata in Roma risguardò l' articolo, se gli Eddomadarj *adhuc præsente Capitulo Cathedralis* potessero elevare la lor Croce. E perchè pareva, che il Breve di Benedetto XIV. tutto ciò comprendesse, si ottenne *prævia aperitione oris* l' esame, delegato dallo stesso Pontefice ad una particolar Congregazione di cinque Cardinali, giacchè non mai si entrò a disputare, se il sudetto Breve avesse luogo, *non præsente Capitulo Cathedralis*. Si ebbe per vero, che l' elevazione della Croce degli Eddomadarj potesse valere in quelle funzioni ch' eran solite farsi prima del Breve *adhuc præsente Capitulo Cathedralis:* ed essendosi poi venuto a snodare i nuovi dubbj proposti, concernenti il solito, allora fu, che si determinò, che ove avvenisse di unirsi nelle Processioni funerarie i Canonici, e gli Eddomadarj con ambedue le Croci della Cattedrale, in quel caso potessero bensì le due Croci inalberarsi *per plateas Civitatis usque ad fores Ecclesiæ tumulantis exclusive quoad eamdem*, con accennarsi che il rimanente della funzione *quæ fit intus Ecclesiam tumulantem*, fusse solito farsi da' Canonici *sub unica prima Cruce dicta Canonicocum*. Or che ha che fare la Processione funeraria, la quale si fa da' Canonici, e dagli Eddomadarj della Cattedrale uniti insieme con quella, la quale da' soli Eddomadarj per antichissimo istituto si celebra? La Croce degli Eddomadarj è incontrastabilmente Croce della Cattedrale; siccome anche la Croce de' Canonici si reputa Croce di Cattedrale. E siccome i soli Canonici han dritto di inalberare la lor Croce, come Croce di Cattedrale che si conser-

va

va tuttavia nella Basilica di S. Restituta, così i soli Eddomadari han conservato l'antico dritto di poter essi elevare la loro Croce come Croce prima addetta all'antica Stefania, ed oggi alla Maggiore Chiesa; altrimenti non si potrà mai concepire, donde traessero l'origine due Croci di Cattedrale nella Chiesa di Napoli.

XXIV. Avendosi adunque per certa cosa, ed indubitata come si ebbe incontrastabilmente nel 1756. che così la Croce che usano i Canonici, come quella che usano gli Eddomadarj, sieno ambedue Croci di Cattedrale, distinguendosi l'una dall'altra, con darsi, come conviene, nel senso della nuova disciplina, la precedenza a quella del Capitolo, con quelle parole: *ambas Cruces lateraliter junctas, primam dictam Canonicorum a dextris, & alteram Hebdomadariorum a sinistris*, rimane a vedersi se la Croce della Cattedrale di cui usano gli Eddomadarj, sia da reputarsi più tosto una Croce materiale, come pretende il Contraddittore colle abolite Decisioni della Sagra Ruota del 1737. e 1738. o più tosto una Croce rappresentante formalmente la medesima Cattedrale. Si ponga mente alla risoluzione del dubbio XIV. fatta dalla Congregazione de' cinque Cardinali. Fu questo conceputo così: *An dicta unius e Crucibus Cathedralis elevatio facta ab Hebdomadariis in casibus enunciatis, facta fuerit ab iisdem nomine ipsorum principali; seu potius ab iisdem tamquam Ministris Cathedralis, & Capituli?* Or quì invitiamo il nostro dotto Contraddittore a contemplare il proposto dubbio con le medesime sue massime. Dic' egli „ che la „ Croce degli Eddomadarj sia Croce materiale, e non potendo gli Eddomadarj rappresentare il Corpo della Chiesa „ Cattedrale che si rappresenta dal solo Capitolo, come „ questo è un privilegio personale, non può diffondersi, „ e communicarsi agli Eddomadarj *per traditionem materialis*

„ *Cru-*

„ *Crucis* , & *commutari Collegium Hebdomadariorum in Ca-*
„ *pitulum Canonicorum Metropolitanæ* [a] ". Se il dubbio proposto fosse stato risoluto così : *Affirmative in omnibus*, avrebbe il Contradittore campo a spaziarvisi con assodare, che l'elevazione della Croce facendosi dagli Eddomadarj come ministri della Chiesa Cattedrale , e del *CAPITOLO* , essi non potendo mai rappresentare lo stesso Capitolo , e quel privilegio personale , che al solo Capitolo compete , non potrebbe mai questo *per traditionem materialis Crucis* comunicare agli Eddomadarj il dritto , e la prerogativa Capitolare ; ma la sua disavventura sorge appunto dalla risoluzione del dubbio . Eccone le parole: *Ad XVI. elevationem fuisse factam ab Hebdomadariis tamquam Ministris Cathedralis* . Fu adunque dichiarato dalla Sagra Congregazione , che l'elevazione della Croce della Cattedrale che si fa dagli Eddomadarj , non si fa da essi come ministri del Capitolo . Ed ecco ita in fumo la Croce materiale . Si fa bensì da essi come ministri di Cattedrale , e come tali rappresentanti coll'atto dell'elevazion della Croce la stessa Cattedrale , e perciò quando essi van soli , come ministri della Cattedrale, e non già del Capitolo , colla Croce della Cattedrale , che inalberano, rappresentano la Cattedrale medesima . Ci dica il nostro Contradditttore , come si può formalmente rappresentare la qualità di una Chiesa ; non altrimenti , che da Ministri a quella addetti . Or se gli Eddomadarj hanno il dritto di elevare la lor Croce come Croce di Cattedrale , e formano un Collegio di Ministri addetti alla stessa Cattedrale ; si potrà più dire materiale la lor Croce , e si potrà più affermare, che essi la usino *per traditio-*

(a) Scrittura contrar. facc. 28. e 29.

rionem fatta loro dal Capitolo de' Canonici ?

XXV. Doveva intanto il nostro venerato Contraddittore ponderar meglio le recate risoluzioni della Sagra Congregazione : il che se avesse fatto, non le avrebbe certamente esibite negli atti per incontrastabile pruova del suo argomento, sì perchè quelle risguardano la controversia del Capitolo cogli Eddomadarj; sì perchè quali quelle si fossero non poteano mai giovare ad una Chiesa inferiore, qual è la Parrochial Collegiata di S. Gio. Maggiore, e finalmente perchè essendosi nel 1756. rischiarata alquanto la ragione degli Eddomadarj, i cinque Eminentissimi Porporati componenti quella particolar Congregazione non poterono affatto concorrere alla pretensione de' Canonici, i quali assolutamente voleano dichiarati gli Eddomadarj come Ministri del loro Capitolo; confondendo, come pur oggi da poco avveduti si pratica, Cattedrale e Capitolo, senza ricercar l'origine dell' una, e dell'altro, e con isconvolger tutto colla idea delle cose de' tempi in cui viviamo.

XXVI. Le Cattedre, e le Cattedrali nacquero colla fondazione del Cristianesimo. I Capitoli delle Cattedrali nel senso di rappresentazione sursero dalle Decretali a questa parte. I Vescovi co' Ministri ascritti alla Cattedrale coll'atto dell'elevazion della Croce cominciarono a rappresentare formalmente le Chiese principali; e le inferiori a queste collo stesso atto dell' elevazion della Croce si distinguevano da Ministri ad essa ascritti. E siccome non si potrà mai affermare, che i Ministri di una Cattedrale sieno Ministri di una Parocchia, o di altra Chiesa inferiore, così non si potrà mai pretendere, che i Ministri di queste rappresentar possano non già la propria, ma l'altrui Chiesa. Si ricordi il nostro Contraddittore, che i Capitoli delle Cattedrali nel senso della nuova disci-

ſciplina cominciarono a comporre per implicita deputazione del Clero univerſo il Senato del Veſcovo , e perciò furono riguardati , come componenti un ſol corpo , ed acquiſtarono il dritto di elevar la Croce di quelle Cattedrali, al cui ſervizio furono anche dedicati, ma non poteano mai togliere i dritti acquiſtati da quei corpi Eccleſiaſtici, i quali eſiſtevano prima della loro formazione. Queſto avvenimento è celebratiſſimo nella Chieſa di Napoli . Nella Stefania fu iſtituito il Collegio degli Eddomadarj da S. Attanaſio per celebrarvi la meſſa pubblica quotidiana , *ut mos eſt Eccleſiæ Romanæ* . Tre ſecoli dopo ſi formò il Capitolo de' Canonici rappreſentante il Clero univerſo ; e queſto non potendo aver luogo nella Stefania , ove già ſi trovava il Collegio formato di Sagri Miniſtri dotato anche dal ſuo Fondatore , acquiſtò l'altra Sede nella Baſilica di S. Reſtituta , riputata già l'altra Cattedrale , e per le vicende de' tempi diſmeſſa del priſtino ſuo Clero . Da ciò ſurſero le due Croci , la prima rappreſentante la Stefania , l'altra S. Reſtituta. E perciò nelle Coſtituzioni antiche , e ne' Riti Orſiniani anche dopo diroccata l' antica Stefania , e riedificatavi l' odierna Cattedrale apariſcono eſiſtenti le due Croci , ſe non che col tratto del tempo la Croce de' Canonici di S. Reſtituta ebbe la precedenza , sì per l' acquiſtata nuova preminenza di queſto Corpo , e sì anche per le unioni che di poi ſi fecero di queſti corpi Eccleſiaſtici , prima in alcune funzioni ſolenni dell' anno nel nuovo magnificentiſſimo Tempio , ove i Canonici non intervenivano , che per mercede loro aſſignata dagli Arciveſcovi , e di poi per la unione fattane da S. Pio V. il quale de' due Cori , l' uno della Maggiore Chieſa proprio degli Eddomadarj , l' altro di S. Reſtituta peculiare de' Canonici, formonne un ſolo per maggior

gior decorazione della odierna Cattedrale , lasciando non però i rispettivi dritti a' Ministri di ambedue le Basiliche. Or alcune di queste nostre riflessioni , e di quelle altre infinite , che si sono esposte nel corso di questa Scrittura, senza quì di nuovo ripeterle , dovettero far impressione tale a quei cinque Eminentissimi Porporati , che non poterono aderire alle istanze de' Canonici ; ma assolutamente dichiararono , che la elevazione della Croce della Cattedrale si faceva dagli Eddomadarj come Ministri della Cattedrale , e non già del Capitolo ; ed in tal guisa dopo tante sofferte sciagure conservarono almeno gli Eddomadarj l' antica originaria lor prerogativa di rappresentare come Ministri coll' atto della elevazion della Croce la Chiesa Cattedrale .

XXVII. La Chiesa Cattedrale è pur quella , che si rappresentava dagli Eddomadarj , come Ministri non già del Capitolo , ma della stessa Cattedrale , allor quando nel dì 24. Novembre dello scorso anno recavano la lugubre pompa nella Chiesa di S. Gio. Maggiore per seppellirvi un cadavere . E pure chi 'l crederebbe ? dopo tanti monumenti sì antichi , dopo tante Decisioni , e dopo le ultime risoluzioni sì manifeste e notorie , si commette un attentato per impedire che la Croce della Cattedrale con Ministri rappresentanti non entri in una Chiesa inferiore, anzi si permette , che venga pubblicamente violata , ed offesa : e per garantirne l' attentato è uscita in campo la recentissima Collegiata a pretendere precedenza a questo sì antichissimo Corpo , a non riconoscerlo come rappresentante la Cattedrale , ed a volergli contendere tutte le antiche sue prerogative.

CAPO IV. ed ultimo.

Delle prerogative così del coſpicuo Capitolo de' Canonici, come del Collegio degli Eddomadarj, conſentanee al dritto delle due Croci della Cattedrale di Napoli.

I. SIccome il noſtro dotto Contradittore ſi è compiaciuto affermare, che la Parocchial Collegiata di S. Giovanni Maggiore poſſa riputarſi come Senato della Chieſa Metropolitana, e che all'incontro gli Eddomadarj della Cattedrale non ſieno, nè poſſano eſſere, che ſemplici fratanzari: così eſſendo la qualità di Senato attribuita alla ſua Collegiata leſiva del dritto de' Canonici della Cattedrale, e l'altra qualità di Fratanzari nel ſenſo del noſtro Contradittore, offenſiva anzi diſtruttiva del più antico Collegio Eccleſiaſtico, che perduri nella noſtra Chieſa qual' è il Collegio Attanaſiano, ſtimiamo pregio dell'opera di quì raccorre le prerogative così del Capitolo come del Collegio Attanaſiano, onde non ſolo ne riſulti la preminenza, e la diſtinzione di sì fatti Miniſtri della Cattedrale da' Cleri inferiori, ma eziandio la corriſpondenza del dritto, che appartiene alla Cattedrale, delle due Croci, che la rappreſentano.

Prerogative de' Canonici della Cattedrale.

1. Ed incominciando dalle prerogative del Capitolo de' Canonici della noſtra Cattedrale, la principale è quel-

quella di rappresentare quali procuratori e deputati dell' universo Clero tutta la ragion Diocesana, secondochè si è da noi a debito luogo accennato (*a*). Questa prerogativa ha prodotto l' effetto dalle Decretali Gregoriane a questa parte, che i Canonici della Cattedrale si sollevassero in grado, in autorità, ed in preminenze sopra il rimanente Clero della Città, e Diocesi, ed inoltre ha tratto a se la qualità di comporre il Senato del proprio Pastore. Sicchè i Canonici, componenti questo nuovo corpo Ecclesiastico, han meritato di potersi dinominare nel dritto Pontificio *columnæ Ecclesiæ, Consiliarii, Senatores, membra Episcopi, quod simul cum Episcopo regant Ecclesiam, quod res plurimas majoris momenti Episcopi sine eorum consensu non jure faciant; quodque Sede Episcopali vacante, Capitulum in jura ac solicitudinem Episcopalis administrationis pleno jure succedit.* Questa sì fatta prerogativa ben si adatta dal Ch. Mazzocchi al Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale, siccome conviene a tutti gli altri Capitoli (*b*); e perciò non si saprà mai imaginare come possa adattarsi secondo l' avviso del nostro Contradittore la qualità di Senato del nostro Arcivescovo alla Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore contra l' universal sistema della Chiesa, e contra la polizia di tutte le Cattedrali dell' Orbe Cattolico.

11. L' altra prerogativa del Capitolo de' Canonici della nostra Cattedrale sorge dalla sua luminosa origine. Surse que-

---

[a] Vedi sopra facc. 104. e segu.
(b) Mazocch. *Part. II. Cap. 3. pag.* 195. *de Cathedr. Eccl. Neap. semp. unit.*

questo Corpo, come si è altrove dimostrato (a), nel XII. secolo di nostra salute, e fu composto dai principali di tutto il Clero, o sia dai Titolari delle Parocchie, e Diaconie, onde seco trasseso con somma giustizia la aggiuntavi decorazione di Canonici *Cardinali*. Questa in vero è una prerogativa non comune cogli altri Capitoli delle Cattedrali, i quali per lo più si composero dal Clero che vi era addetto, che menava vita claustrale e canonica. E con ragione si è da noi sostenuto, che l'origine del Capitolo de' Canonici di Napoli fu del tutto somigliante a quella del Collegio de' Cardinali della Chiesa Romana, i quali i titolari furono delle Parocchie, e e delle Diaconie di quella Chiesa, siccome tuttavia ne conservano i titoli.

III. Succede la terza prerogativa, la quale dir si può propria, e peculiare del nostro Capitolo. I Cardinali della Chiesa Romana compongono secondo la nuova disciplina il Senato, e 'l Concistoro del Papa; ma non hanno essi particolar dritto in quanto al rito, ed al culto in alcuna delle Basiliche Pontificie. Ciò avvenne, perciocchè in tempo della sua erezione queste Basiliche eran servite da' proprj Cleri ridotti in forma di Collegio; se non che dalla sublime classe de' Cardinali si sono prescelti per lo più gli Arcipreti delle predette Basiliche. All incontro i Canonici Cardinali della Chiesa di Napoli eb' bero il vantaggio di ottenere il possesso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, con la Croce rappresentante la stessa Basilica già per lo estinto Grecismo abbandonata, e negletta, e poterono con tale acquisto essere uniti, e dappresso al proprio Arcivescovo come anche a quella che

(a) Vedi sopra facc. 107. e seguenti nella nota.

che di poi si costrusse odierna Cattedrale. E da ciò trasfero ancora il vantaggio di potere ne' dì più solenni dell' anno assistere al proprio Arcivescovo nella maggior Chiesa col convenuto stipendio, siccome si è parimenti da noi a debito luogo dimostrato *(a)*.

IV. La quarta prerogativa può dirsi quella, la quale sorge appunto dallo stesso possesso dell' antichissima Basilica di S. Restituta, onde trasero i Canonici della nostra Cattedrale molti speciali dritti, ed esenzioni da noi nella prima Parte di questa Scrittura enunciate *(b)*, le quali tutte costituiscono un particolar pregio del nostro Capitolo Metropolitano. Questi dritti ed esenzioni sono tali e tante, che fecero un tempo affermare agli stessi Canonici, *hoc nostrum Capitulum esse satis ab omnibus Capitulis diversum*, *& non esse Capitulum uti nostrum*, secondochè più ampiamente fu da noi un tal punto dilucidato [*c*].

V. Merita anche di esser annoverata tra le prerogative del Capitolo la facoltà ch' ebbero un tempo di conferire insieme coll' Arcivescovo i XVI. semplici Canonicati della Cattedrale, e di sottoscrivere ancor essi dopo l' Arcivescovo la Bolla di collazione: e per unione fatta ad alcune loro prebende godono il dritto di conferire alcune fratanze, o Beneficj, per quel che ne attesta il Ch. Mazzocchi [*d*], il quale anche sogiugne, *in sacris cæremoniis ex speciali privilegio ad ritus Capellæ Pontificiæ se conformant*.

VI. Tra le prerogative del Capitolo Metropolitano è quì

(a) Vedi sopra facc. 160. e 161. nella nota.
(b) Vedi sopra facc. 178. e segu. nella nota.
(c) Vedi sopra facc. 177. e seguenti.
(d) *De Cathedr. Eccl. semp. unic. pag.* 100.

è quì acconcio rammentare quella, che ſorge dalla ſpecial cura, che preſe nell'anno 1725. di dover concorrere con ſolenne atto Capitolare alla difeſa della Croce degli Eddomadarj, come Croce della Cattedrale, contra le pretenſioni della recentiſſima Collegiata di S. Giovanni Maggiore; giacchè conveniva, come per altro conviene ad un Clero eminente rappreſentante, qual'è il Capitolo, di ſoſtenere la Gerarchia de' Cleri, così delle maggiori, come delle inferiori Baſiliche. Queſta cura medeſima è conſentanea a quella, che ſarebbe propria del Collegio de' Cardinali della Chieſa Romana nel difendere i dritti, e l'onore delle Baſiliche Pontificie in Roma, ove avveniſſe un caſo ſtrano, che le altre inferiori Chieſe di quella Città voleſsero mai contendere ne' punti di preminenza colle medeſime principali Baſiliche. Il monumento di sì bella prerogativa, che ſarà ſempre onore al Capitolo Metropolitano ſarà nella nota interamente deſcritto [a].

VII. A

(a) A dì 25. Novembre 1725. Radunatoſi l'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Capitolo nel luogo ſolito a legitima chiamata del Signor Canonico di Mauro Cellerario con precedente biglietto, *ut de more*, e dopo l'invocazione dello Spirito Santo fu dal medeſimo Signor Canonico letto, e propoſto, come per parte degl' Eddomadarj della noſtra Chieſa ſe gli era fatta iſtanza di ſupplicare in loro nome il Capitolo, che dopoi che l'era piaciuto di non uſare ancora la facoltà di uſcire all'eſequie degl' Eſtranei per mercede ſecondo la facoltà avutane dalla Santità di Noſtro Signore Papa Benedetto XIII. con Breve ſpedito a 18. Maggio 1725., col quale ſi deroga alle Concluſioni tutte per l'addietro fatte in abolizione di tali Eſſequie, & al Breve della Santa memoria di Clemente XI. confermativo di dette Concluſioni Capitolari, reſtaſſe almeno ſervito d'aver riguardo al di loro Collegio, che oltre l'eſſer intereſſato nella omiſſione di tali eſſequie veniva oppreſſo dalla Collegiata di S. Giovanni Maggiore, che cercando eſſer ſolo in far dett' eſſequie aveva con mille falſità, ſenza che eſſi Eddomadarj fuſſero inteſi, ottenuto Decreto dall' A. C., che nè poteſſero uſcir' eſſi ſolo alle eſſequie delli eſtranei in vir-

VII. A queste si aggiungono i privilegj ch' ebbero da Paolo III. di portar le cappe *ad instar Basilicæ S. Petri*, e per concessione di S. Pio V. il poter fare uso del pastorale, della mitra, e di altre insegne Pontificali, colla facoltà di benedire i sagri vestimenti, le palle, li corporali &c. e tutti questi privilegj furon confermati da Be-

---

virtù della restrittiva dell' uso della loro Insigne nella Bolla di Concessione di dette loro Insigne, nè potessero inalberare la loro Croce per tutto il distretto della Parrocchia di S. Giovanni Maggiore; Et avendo essi Eddomadarj supplicata la Santa memoria di Clemente XI. per l'ampliazione di detta restrittiva, fu dalla medesima rimessa la cognizione della Supplica alla Sagra Congregazione de' Riti, dalla quale udite le ragioni uscì Decreto = *Audiantur Canonici Cathedralis* = *Et avendo prodotta la Conclusione del contentamento datoli già dal nostro Capitolo fin dall' anno* 1711., di nuovo si disse = *Audiantur Canonici* = Ed in quanto alla seconda parte del Decreto dell' A. C. con cui si vietava di portar la Croce per detto distretto di S. Giovanni Maggiore, quando essi Eddomadarj ne furono avvisati, era già passata la Sentenza *in rem judicatam*, e facendo istanza d'esser intesi furono ripulsi.

Per tanto essendo l' una, e l' altra parte ingiuriosa al Capitolo, cercavano, che dal medesimo vi si portasse compenso.

E considerando i Signori Canonici Congregati in quanto al primo Capo esser giusto, che detti *Eddomadarj potessero uscire soli* durante il tempo, che al Capitolo parerà non usare la suddetta facoltà di uscire all' esequie.

Et in quanto alla seconda parte esser un aperta ingiustizia, che si fa ALLA CROCE DELLA CHIESA CATEDRALE, QUALE E' QUELLA DI ESSI EDDOMADARJ, il pretendere, che non possa inalberarsi per il distretto d' altre Parrocchie, e che al Capitolo spetta difendere i *DRITTI*, *e l' onore di detta Cattedrale* furono i Signori Canonici Congregati d' unanime parere, che si eleggesse uno de' Signori Canonici Procuratore con ampla facoltà di sostituire, comparire, ed agire in ogni Tribunale, dovunque fosse necessario, e dasse in nome, e parte del Capitolo, o per se, o per Sostituto il Consenso, e Beneplacito che detti Eddomadarj possano cercare, ed impetrarsi la grazia dell' ampliazione di detta restrittiva, ed uscire soli ad associare i cadaveri de Defonti estranei, dove, e quando li piacerà (purchè nella nova grazia d' ampliazione si esprima la condizione, che volendo il Capitolo ripigliare la facoltà d' andare all' essequie, essi Eddomadarj debbano ritornare *ad pristinum* di non poter uscire soli ad usare le loro Insigne nell' essequie delli estranei, *nisi cum Capitulo*, come dice la sudetta Bol-

Benedetto XIII. (*a*), dal quale anche ottennero la doviziosa Badia di S. Antonio Abate, che per lodevoli ragioni spontaneamente rifiutarono, secondo che si rapporta dal Ch. Mazzocchi. Il Capitolo fu sempre seminario de' Vescovi, e molti furon promossi al Cardinalato della Chiesa Romana, e tre di essi furono elevati alla Se-

---

Bolla della Concessione della loro Insigne) e similmente per la seconda parte se gli dasse potestà ampla di comparire, ed agire per se, o per Sostituto in ogni Tribunale, e difendere in nome, e parte del Capitolo I DRITTI E PREROGATIVE DELLA CROCE DELLA CATTEDRALE. Ed in fatti fu eletto Procuratore il Signor Canonico D. Fortunato di Mauro &c. Sequitur legalitas in forma &c. Summar. degli Eddomadarj del 1752. Num. 31.

(a) Nella Bolla di S. Pio V. si legge così: *Una cum Pastorali baculo: similiter & mitram super eorum capitibus cæteraque alia indumenta, & ornamenta ad instar Abatum, usum mitræ, & baculi habentium gestare, & in ho habitu etiam processionaliter, OMNIBUS, CONJUNCTIM, illi interessentibus una cum eodem Archiepiscopo pro tempore existente, alias liceat tantum ei qui præest incedere, celebrare in CATHEDRALI TANTUM ET EORUM ECCLESIA, ac comparere, aliaque divina exercere, nec non populum corporalia, aliaque indumenta, & ornamenta Ecclesiastica præter calices, & patenas de ordinarii consensu benedicere, ac eorum singuli in suis armis, & insigniis mitram & baculum hujusmodi gestare, & addere, prout Abates Benedictini solent, eisdem in omnibus, & per omnia omnino conformari libere, & licite valeant ac possint auctoritate Apostolica perpetuo de novo concedimus, & indulgemus.* E nella Bolla di Benedetto XIII. segnata a 28 Aprile 1725. fu questa prerogativa ampliata nei seguenti termini. *Præterea indultum eisdem Capitulo, & Canonicis inter Missarum aliaque sollemnia, memorato Archiepiscopo Neapolitano assistente, vel Pontificalia exercente, aut celebrante, Baculum, Mitram, cæteraque indumenta ad instar Abatum usum Baculi, & Mitræ habentium deferendi ab eodem Pio Prædecessore, sicut præmittitur, concessum, ac præfatam sedulam motus proprii ipsius Pii Prædecessoris in hac parte ampliantes, & extendentes, ut deinceps perpetuis futuris temporibus Capitulum, & Canonici prædictæ Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ tam in Civitate, quam in Diœcesi Neapolitanæ, etiam absente eodem Archiepiscopo inter sollemnia ejusmodi, ac in quibusvis Ecclesiasticis functionibus, in quibus paramenta sacra adhibentur Baculum, Mitram, aliaque indumenta, & ornamenta prædicta gestare, & deferre illisque uti libere, & licite possint, & valeant, motu scientia, & potestatis plenitudine paribus, tenore præsentium concedimus, & indulgemus.*

Sede Apoſtolica, i quali furono Urbano VI. Bonifacio IX. e Paolo IV. giuſta lo ſteſſo Mazzocchi , e finalmente in ogni tempo fiorì di ſoggetti coſpicui per gravità , dottrina , pietà , e per proſapia.

II. Or un Capitolo fornito di prerogative sì rare , e che compone il vero Senato della Chieſa Metropolitana a tenor della nuova diſciplina , non doveva certamente contra ogni dritto , e ragione , vederſi a fronte un Clero di una Parrocchia ultimamente eretta in Collegio colla vana prerogativa di eſser pur eſso il Senato della Chieſa Metropolitana . Egli è pur vero , che queſto nuovo ſuppoſto Senato non ſi è inoltrato più oltre a pretendere, che la Croce della Cattedrale , che s' innalbera dal Capitolo de' Canonici non poſsa entrare nella lor Chieſa ; appunto perchè ha incontrato una inſuperabile difficoltà, qual' è quella , che una Parocchia non può mai arrogarſi la qualità di Cattedrale : e ſiccome la Croce, che s' innalbera dal Capitolo de' Canonici è Croce di Cattedrale , così a queſta preſtar debbeſi la debita preminenza . Or ſe egli è così; paſſiamo a contemplare le prerogative del Collegio degli Eddomadarj , le quali ſono rariſſime , e ſingolari , onde han meritato pur eſſi di conſervare col primitivo iſtituto il dritto di rappreſentare colla Croce della ſteſsa Cattedrale il Clero della maggiore Chieſa di Napoli.

Prerogative del Collegio degli Eddomadarj.

III. Se la Chieſa di Napoli riſplende ſopra le altre per le rare prerogative del Capitolo de' Canonici poc'anzi enunciate, ſtabilito come ſi è detto dal XII. ſecolo a queſta parte ; dee eziandio vantar con ragione di conſervare fin dal IX. ſecolo in poi in mezzo a mille vicende il più

 an-

antico Collegio Ecclesiastico, che si possa con fondamento affermare di essersi nella nostra Città costituito. Perciò si contemplino le prerogative di questo Collegio, onde si manifesterà, che rappresentando esso per ragion di rito, e di culto la Cattedrale colla Croce della stessa Cattedrale, che innalbera, debba per ogni dritto sostenere la preminenza di entrare nelle Chiese inferiori come a Clero di Chiesa Matrice conviensi. Ed in vero deesi senza fallo riputare singolar pregio di una Chiesa la quale superi le altre nell'antichità del maggiore culto di religione, siccome dopo la Chiesa Romana può meritare il secondo luogo la nostra religiosissima Napoli. Si contemplino adunque quali, e quante sieno le prerogative del nostro Collegio, e se ben si convenga a' suoi individui la decantata nota di *Fratanzari*.

I. Riconosce per suo Fondatore nella metà del IX. secolo S. Attanasio della famiglia de' Duci di Napoli Vescovo di questa Chiesa. La fondazione fu diretta per lo maggior culto di religione a similitudine della Chiesa Romana. Fu il Collegio istituito nella Cattedrale Latina del Salvatore, e fu dallo stesso S. Vescovo debitamente dotato per la sua perpetua sussistenza. La idea del Santo Pontefice fu quella di far celebrare in ogni dì la Messa pubblica nella sua Cattedrale Latina, giacchè nelle altre Cattedrali ne' soli dì festivi un tal pubblico, e solenne atto di religione adempivasi. E siccome i Vescovi esser doveano i celebranti, così per rendersi quotidiano tal culto, fu di mestieri di un ceto di Ministri ridotti a forma di Congregazione, e Collegio acciocchè *per hebdomadas* perpetuamente adempissero un sì santo, e lodevole ministero.

II. I Sacerdoti, i quali composero questo Collegio nella Cattedrale con l'infisso obligo dell' istituto quotidiano

no della pubblica Messa, che invece del proprio Vescovo celebrante nella stessa Cattedrale eseguivano il principal atto di religione, erano, ed esser doveano secondo l'antica disciplina come più idonei prescelti a far le parti del proprio Pastore; e siccome la cura di costui si distendeva sopra tutta la Città e Diocesi, da ciò avvenne, che i nostri Eddomadarj esercitarono un tempo la cura delle anime per tutta la nostra Città e Diocesi (a).

III. Deesi annoverare tra le prerogative del nostro Collegio quella, che fin dalla sua fondazione abbia esattamente conservato l'esercizio del suo primitivo istituto, non ostante che per le vicende de' tempi siasi cambiata la Ecclesiastica disciplina (b).

(a) Non v'ha dubbio che gli Eddomadarj amministravano i Sagramenti, fin al XVI. secolo, siccome si ricava da' sinodi della Chiesa di Napoli, e dalla visita di Annibale di Capoa, e che indi si ebbe per vero che essi una tal facoltà avessero *in potentia*, *& non in actu*, il che economicamente s' introdusse per dar fine alle tante liti insorte tra' Parrochi della Città, delle quali avanzano molte memorie, come nel 1516. e nel 1556. Il Ch. Canonico Majelli più che altri ben informato dell' antichità della nostra Chiesa scrisse su questo particolare nella pag. 50. delle sue *Memorie*, così: „ Ma „ questa qualità di Parrochi, ed amministrazione de' Sagramenti per tutta la „ Città, e Diocesi spettava anche agli Eddomadarj: dunque gli Eddomadarj „ erano vero Collegio della Cattedrale, ed aveano l' esercizio delle ragioni „ Parrocchiali per tutta la Città e Diocesi, ch' è quello che pretendono gli „ Eddomadarj nella Causa che tengono in questa Sacra Rota, contra la „ Collegiata di S. Gio. Maggiore, che lo Scrittore con tanta ingiustizia „ difende sotto il falso pretesto di difendere il Capitolo Metropolitano. „

(a) Cade quì acconciamente il rapportare quel che il Ch. Canonico Majelli in risposta della Scrittura dell'altro Canonico di Rosa sodamente scrisse nella pag. 129. fino a 134. sull'esercizio della messa conventuale. Eccone le parole: „ Quindi passa a parlare [lo Scrittore della difesa] della dignità, „ che risiede presso il Capitolo, e nella persona di ciascheduno de' Signori „ Canonici, il che venerano gli Eddomadarj, e dichiarano, che a soli „ Canonici spetta la dignità, come primo ordine della Gerarchia della Chie-

„ sa

IV. Essendosi eretto nel XII. secolo il Capitolo de' Canonici, il Collegio Attanasiano il quale avea un' antichità di tre secoli avendo il Cimiliarca per capo cioè il primo tra gli Eddomadarj, ed essendo questi Ar-

---

„ sa Cattedrale, nè mai essi han preteso, ne possono senza nota di temerità „ pretendere in ciò uguaglianza: essendo di ordine inferiore in secondo grado, „ al quale non spetta per alcun dritto l'onore di dignità, e se per quello, „ che si è detto per dimostrare l' insussistenza delle ragioni dello Scrittore „ Avversario; o perchè han fatto, e fanno ciocchè altrove fanno le dignità „ e Canonici: ma in fatti ad essi non compete, nè il titolo di dignità, nè „ l'onorato nome di Canonico.

Dalle rapportate cose di sopra, conchiude lo Scrittore: „ E QUINDI „ PUO' AGEVOLMENTE INFERIRSI, che gli Eddomadarj ninna „ vicendevole facoltà di poter celebrare nella Chiesa Cattedrale alcuna delle „ predette sagre funzioni han potuto mai arrogarsi, come ad essi spettante; „ ma quantunque uno di loro nel Sabbato di Pentecoste benedice il Sagro „ Fonte Battesimale, e successivamente gli altri per tanto celebrino in tutti „ i giorni festivi, e meno solenni, e feriali le messe conventuali, con tutto „ ciò egli è certo, che tali funzioni le facciano per commissione del Capi„ tolo: Il motivo, che a ciò indusse i Signori Canonici pensiamo, che fos„ se il volersi sgravare dal quotidiano servigio della Chiesa; onde avendo „ ottenuta la moderazione della più assidua officiatura ordinata da S. Pio V. „ dal Sommo Pontefice Gregorio XIII., che gli obbligò ad officiare nel co„ ro solamente per la quarta parte di essi in tutto l'anno: per la terza nell' „ Avvento, e per metà nella Quadragesima; oltre i giorni Festivi più so„ lenni, e in tutte le Domeniche dell'anno, ne' quali tutti debbono, o „ all' officiatura del Coro, o all' assistenza delle messe cantate convenire, „ vollero sgravarsi dal peso soverchio di celebrare tutte le messe conventuali, „ così festive, come feriali, e vi obbligarono gli Eddomadarj, il che mag„ giormente manifesta la superiorità degli uni, e la subordinazione degli al„ tri, e che essi siano a ciò tenuti per obligo imposto loro dal Capitolo, si „ ricava apertamente dal volume della visita della Chiesa Cattedrale dell'Ar„ civescovo Annibale di Capova, in cui si legge: *Singulis vero diebus simi„ liter per circulum unus ex Hebdomadariis deputatur ad decantandam missam „ conventu alem, exceptis Dominicis Adventus, & a Septuagesima usque ad „ Pascha, & duobus festis, ac in festis præcipuis, in quibus unus ex Canoni„ cis decantat Missam*. Per questa diputazione fatta degli Eddomadarj a ce„ lebrare le messe conventuali meno solenni, e feriali, il nostro Capitolo „ non

Arciprete insieme , e Cimiliarca , avvenne che formandosi in quel tempo il nuovo Capitolo , e componendosi da' Titolari delle Parocchie , e delle Diaconie, il Cimiliarca appunto capo del Collegio Attanasiano ed Ar-

„ non ha già mai inteso di pregiudicarsi ; cioè che volendo i Signori Canonici celebrar le messe conventuali, o votive in alcuni di detti giorni festivi , o feriali , e alla presenza dell' Eminentissimo Arcivescovo , ed in sua assenza , abbiano quella facoltà, che per diritto Canonico loro ha sempre spettato , e presentemente spetta , e che questa sia la pratica , e odierna osservanza , a tutti è manifesta. „

Questo gruppo d' inconsiderate assertive, che bastano a costituire un vero illuso, dimostra essere egli un dettato veramente de' Canonici di S. Giovanni Maggiore, che coverto dall' impresa Capitolare potesse illudere a' Signori Uditori di Rota votanti, e far loro credere, che i Canonici della Cattedrale integrissimi degl' antichi , e moderni usi della loro Chiesa, attaccassero con sì deboli armi le ragioni incontrastabili degli Eddomadarj . Dice primo , che non possono pretendere gli Eddomadarj come loro spettante alcuna funzione nella Chiesa Cattedrale di Napoli . Ma è notissimo , che nell'anno 1682. volendo i Signori Canonici celebrare essi la Messa conventuale in presenza dell' Arcivescovo, qualora volesse in quella assistere, s' opposero in virtù dell' antichissimo possesso gli Eddomadarj, e si portò il giudizio nella sagra Congregazione de' Riti , la quale alla veduta del Possesso provato con chiari documenti, pronunziò a 26. Settembre: *Spectare ad Hebdomadarios*, ecco il decreto per intero, *In causa controversiæ celebrationis Missarum , vertente inter Canonicos Metropolitanæ Ecclesiæ Neapolitanæ ex una , & Hebdomadarios ejusdem Ecclesiæ partibus ex altera, proponente Eminentissimo, & Reverendissimo D. Card. Laurea in S. R. Congreg. dubium , An dominicis aliisque anni diebus , quibus juxta assignationem jam factam , Hebdomadarii tenentur celebrare Missam conventualem , si iisdem diebus Eminentissimus Archiepiscopus divinis interesse contigerit , spectet , non obstante ejusdem Archiepiscopi presentia , ad ipsos Hebdomadarios, vel ad Canonicos illas decantare , & eadem Sagra Congregatio, audita relatione Eminentissimi Archiepiscopi , & juribus hinc inde deductis ab utraque parte, & informante, censuit spectare ad Hebdomadarios in casu, in quo agitur, & ita declaravit* . Se dunque la Sagra Congregazione decretò , che la celebrazione delle messe in presenza del Signor Cardinale Arcivescovo spetti agli Eddomadarj , come non si può dire , che sia ad essi *spettante* alcuna vicendevole funzione ? e se i Canonici pretendendo volerle per se , furono in quel Sagrosanto Tribunale esclusi, come ardisce lo Scrittore di dire, che può il

Arciprete della Maggiore Chiesa fu aggregato nel nuovo Capitolo, senza lasciar mai la qualità di capo del Colle-

---

il Capitolo ripigliarsele a suo piacere, nè di questa facoltà porta lo Scrittore alcun documento, se non che il suo semplice PENSIAMO?

Secondo: dice col medesimo suo autorevole PENSIAMO, che il Capitolo avesse commessa la celebrazione delle messe conventuali agli Eddomadarj in disgravio del grave peso impostogli da S. Pio V. grave anche dopo la moderazione di Gregorio XIII. Ma come può ciò pensare lo Scrittore, avendo egli letto nel Capitolo di Alfonso Carafa, che non mai i Canonici celebravano non solo la Messa Conventuale, ma forse neppure anche letta nella Chiesa Cattedrale, il cui servizio *incumbebat Hebdomadariis?* quando S. Pio V. nel suo Breve dice: *Hinc est, quod accepimus dilectos filios Canonicos Ecclesiæ Neapolitanæ, qui quadraginta sunt, illi quotidie non assistere, nec horis Canonicis, neque Conventualium Missarum, neque aliorum officiorum Divinorum celebrationi in Choro interesse &c.* Celebravano dunque i Canonici quando non assistevano? Ma lasciando tutt'altro, chi ha mai data al Capitolo questa facoltà di commettere ad altri la celebrazione di messe, e di officj, dopo il Concilio di Trento, che comanda a' Canonici, che *omnes divina per se non per substitutos celebrent?* quando S. Pio V. comandò, *quod divina officia, ad quæ tenentur, peragunt, nec illa, vel Missas Capitulares, seu Canonicales, aut ipsis, vel Capitulo, quomodolibet injunctas per alios, qui de Capitulo non sint, sed per se ipsos celebrare, & cantare teneantur, & debeant?* ed Alfonso Carafa nell'assai volte citato Capitolo ordinò loro, che le Messe Capitolari ed anniversarj, avessero i Canonici per se stessi, e non per lo diloro Sagrestano celebrate? Dopo tante leggi e precetti, è soverchio ardire il pensare, che possa il Capitolo commettere ad altri la celebrazione delle messe conventuali, quando commetter non poteva le messe d' anniversarj; ed infatti dall'ora in processo di tempo da Canonici, e non da altri le sudette messe sono state celebrate: Tanto importa asserire con un PENSIAMO senza affatto pensare agli antichi monumenti, che ci sono degli usi di questa Chiesa rimasti. E chi potrà mai credere, che i Canonici abbian ceduta la benedizione del Sagro Fonte Battesimale assai più onorevole per gli Eddomadarj, che quel misero straccio di seta, che questi usavano porre sopra il tumulo finto ne' loro anniversarj, per lo quale furono tante liti fra Canonici, ed Eddomadarj, e lo Scrittore stesso porta questo straccio guadagnato contro gli Eddomadarj, come gloriosa insegna d'alto trionfo.

Cita di bel nuovo in questo luogo lo Scrittore per atto dell' accuratissima visita di Annibale di Capoa la cartola, che non ha affatto che fare con quella visita, e porta per titolo di *Brevis Narratio status Metropolitanæ Eccle-*

legio Attanasiano, siccome si è altrove dimostrato (a). Ed ecco come si è veduto, che il Cimiliarca sia uno de' Canonici, e nel tempo medesimo sia capo del Collegio degli Eddomadarj. Come Cimiliarca, il quale poi divenne ancor egli membro del Capitolo de' Canonici, godeva la prebenda la più doviziosa che non ebbero mai gli altri Canonici, appunto perchè era egli Arciprete, e Cimiliarca della Cattedrale, e come tale ritenne in prebenda gli originarj emolumenti che gli furono assegnati, e partecipa eziandio nel caso, che ogni dì assiste alle funzioni proprie degli Eddomadarj, degli emolumenti di costoro; e da ciò avvenne, che di lui poi si scrivesse essere Eddomadario cogli Eddomadarj, e Canonico tra' Canonici (b). Or questo Collegio addetto prima alla Catte-

---

clesia &c. fatta da qualche ignorante, senza carattere d'autorità, dalla quale ha prese le parole, che egli cita, per dinotare dalla voce *deputatur*, che sia dal Capitolo deputato, il che puerilmente imagina per non sapere l'antico, e moderno costume del Collegio degli Eddomadarj, i quali ogni Sabbato formano una tabella, nella quale *deputano per Turnum* coloro a' quali spetta celebrar la messa conventuale nella seguente Domenica, e nelle ferie della Settimana, e ciò vuol dire, che per *Circulum unus deputatur*, non già che venga d'altri suor del diloro Collegio deputato.

Soggiunge finalmente lo Scrittore, in prova della facoltà di potersi ripigliare le messe conventuali il Capitolo a suo piacere, che difatto se ne ha molte ripigliate: il che non si sà con qual fronte si possa mai asserire: perchè è notissimo a tutto il mondo, che le funzioni da lui portate di Messe funerali, e d'azioni di grazie si sono sempre fatte dopo cantata la Messa conventuale, e compite tutte l'ore del divino officio dall' Eddomadario, al quale spettava per deputazione della Tabella; che dunque si è ripigliato, se quanto spettava agli Eddomadarj si è sempre da medesimi compito? piaccia a Dio di far riconoscere allo Scrittore della difesa con quanta mala fede ha cercato di nuocere a prossimi suoi in cosa gravissima, che non potrà mai scusarlo da colpa grave, e dall' obbligo stretto di rifare i danni, e l'onore. Fin quì il ch. Can. Majelli.

(a) Vedi sopra facc. 108. fin a 129. nella nota.

(b) Vedi il Canonico Majelli pag. 61.

tedrale Stefania, ed oggi all' odierna Cattedrale se si nieghi che non sia il Clero rappresentante la stessa Cattedrale, si dovrà anche negare, che l'istituto Attanasiano che è il maggiore splendore della nostra Chiesa, o non fu vero, o non vero sia quel che sempre per lo innanzi videro i nostri Maggiori, e vediamo pur oggi cogli occhi nostri, che la Messa pubblica quotidiana sia stato, e sia un carico de' soli Eddomadarj della nostra Cattedrale.

v. Gli Eddomadarj conservano tuttavia la prerogativa, che siccome dal Capitolo de' Canonici si fa la benedizione del fonte battesimale nel Sabbato Santo di Pasqua di Resurrezione, così dal Collegio degli Eddomadarj si fa privativamente l'altra solenne benedizione del Fonte battesimale nel Sabbato Santo di Pentecoste. La qual prerogativa è ben degna di essere in una nota illustrata [a].

vi. La processione di S. Marco è privativa del solo Collegio degli Eddomadarj: v' interviene tutto il Clero del-

(a) Intorno ai due Battisteri della Chiesa Cattedrale di Napoli si è lungamente parlato nella *pag.* 270. nella Nota *e seg.* e *pag.* 304. *e seg.* e si è parimenti rapportato la Disciplina, che avea corso in que' primi secoli rispetto ai dì solenni, in cui si facea uso del sagro Lavacro. Questi erano il Sabato di Pasqua di Resurrezione, ed il Sabato di Pentecoste. Il Ministro del Battesimo era il Vescovo, ed in loro assenza que' Sacerdoti, che in grado, ed in dignità erano agli altri superiori. S' introdusse parimente il rito di farsi la Benedizione de' Fonti Battesimali nelle vigilie di Pasqua, e di Pentecoste, ed è notabile, che fin' oggi si osserva nella Chiesa di Milano, che il Rito Ambrosiano non permette di farsi la benedizione de' Fonti Battesimali, che nella sola Chiesa Cattedrale; dalla quale le altre Chiese Parrocchiali hanno obbligo di prender l'acqua, ch' è stata benedetta per mischiarla con altra, di cui usassero le altre Chiese Battesimali. La rigida osservanza del rito Ambrosiano manifesta la ricognizione

della Cattedrale col Vicario generale sotto l'unica Croce degli Eddomadarj. Questa prerogativa porta seco no-
Ee ta-

---

zione dovuta delle altre Chiese al ministero della Cattedrale. Quindi è che l'atto solenne della Benedizione del sagro Fonte nelle Cattedrali è un'atto ministeriale, che si adempisce o dal primario Pastore, o da chi ha il dritto nativo di farne le veci nella stessa Cattedrale. Vedi Giuseppe Vicecomite nelle osservazioni Ecclesiastiche sulle cerimonie del battesimo *lib. I.* Ed il Hierolescicon impresso a Roma nel 1677. Prima d'introdursi i Capitoli de' Canonici la Benedizione del sacro Fonte si adempiva dal Vescovo o da' principali Ministri del Clero ascritto alla Cattedrale. Indi sollevati i Cleri delle medesime Cattedrali alla ragion de' Capitoli surse a costoro il dritto di esercitare un tal atto ministeriale; e perciò in tutte le Cattedrali la Benedizione del sagro Fonte in assenza del Vescovo si esercita da soli Canonici in esclusione de' Manzionarj, ed Assisj.

La Cattedrale di Napoli ebbe un tempo, come altrove si è dimostrato, due Fonti Battesimali, per la necessità che vi era delle due nazioni *Greca*, e *Latina*. Estinto il Grecismo i due fonti si ridussero ad un sol Battistero. E siccome prima il Clero della Cattedrale Latina in luogo del Vescovo benediceva i Fonti Battesimali addetti alla sede latina, così il Clero della Cattedrale Greca benediceva i Fonti addetti alla sede Greca. Nella Chiesa di Napoli cessati i due Battisteri, e ridotti ad un solo, economicamente s' introdusse, che il Capitolo de' Canonici, quantunque avesse acquistati i dritti della Basilica Greca di S. Restituta, come un Clero eminente, al quale si devolsero i dritti del Clero Diocesano, ebbe il primo luogo nella Benedizione del sagro Fonte nel Sabato Santo di Pasqua di Resurrezione. Ma nel tempo medesimo non si tralasciò quel che fa il maggior pregio della Chiesa di Napoli, che il Collegio Attanasiano succeduto all'antico Clero della Cattedrale Stefania, conservasse l'esercizio del suo originario Ministero di dover ancor esso far la Benedizione dei Fonti Battesimali nel Sabato Santo di Pentecoste. E con ciò si venne a conservare non solo la pristina memoria de' due Battisteri, ma il dritto di ambi i Ministri delle Cattedrali con darsi la preferenza a quel Corpo, che posteriormente introdotto, come divenuto dalle Decretali a questa parte Senato del Vescovo, crebbe di maggior grado, di autorità, e di preminenza dello stesso Collegio Attanasiano.

Or l'esercizio di questo dritto, unito a tanti altri, che non furon mai comuni a Manzionarj, ed Assisj delle altre Cattedrali, fece ragionevolmente dire all'immortale Canonico Majelli nella *pag.* 114. che gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli tanto è lontano, che si abbiano a considerare *tanquam servitores Canonicorum*, che anzi (per parlare con l'idea de' nostri tem-
pi)

tabili consegüenze, siccome si potrà nella seguente nota ravvisare (a).

VII.

---

pi] *sono essi i Canonici delle altre Cattedrali, che non servono ad altri mai, ma son serviti*. Indi soggiugne: *ed in fatti come Canonici sono stati fondati a celebrar le messe conventuali cottidiane colli Dittici, il che in tutte le Cattedrali fanno le Dignità, e Canonici. Come Canonici soli, divisi, e diversi di rito per otto secoli han servita la Chiesa Cattedrale di Napoli, e sono stati serviti, ed assistiti, e dopo S. Pio V. per lo spazio di poco meno che 200. anni cantano le messe conventuali, e sollenni, e celebrano i Divini uffizj come Canonici, perchè questo è officio proprio intrinseco, essenziale de' Canonici, ed altre prerogative mentovate di sopra, che spettano ai Vescovi, Dignità, e Canonici de' Capitoli, le quali hanno e godono. Dalle quali cose è chiaro che HABENT PRAEEMINENTIAM*. Finalmente lo stesso esimio Letterato rivolgendosi a ciò che scritto avea l'altro Canonico De Rosa con termini assai precisi lo fa avvertito de' suoi errori, e di quelle autorità da lui recate, che non poteano essere mai consentanee al sistema della Chiesa di Napoli. Ecco le sue parole nella *pag.* 115: „ Dica lo Scrittore della Difesa, queste notizie al Cardi„ nal di Luca, ed a Novario, e veda, che gli rispondono, poichè nelle „ Dottrine da essi registrate non hanno avuti avanti gli occhi lo stato della „ Chiesa Cattedrale di Napoli antico, e moderno; ma bensì delle altre „ Cattedrali, ove i Beneficiati non fanno, nè hanno officio alcuno di pre„ eminenza, non celebrano officio Divino con intonare, assolvere, e bene„ dire i Canonici presenti, e respondenti, non celebrano messe conventuali „ non benedicono il Fonte Battesimale, non hanno la propria Croce, la „ quale portano al pari di quella dei Canonici nell' esequie capitolari, ed „ altre sì fatte preeminenze, che altrove spettano a soli Canonici, e Di„ gnità; ma nella Cattedrale di Napoli per diritto di fondazione, per anti„ chissima consuetudine di assai secoli spettano senza alcun contrasto al Col„ legio degli Eddomadarj. Alla considerazione di queste prerogative, che „ godono gli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli direbbero il Cardinal di „ Luca, Novario, ed ogni altro, che scrivesse senza livore, per solo fine „ di nuocere, che i Beneficiati della Cattedrale di Napoli non hanno officio „ di servire, non sono servitori, ma son serviti. „

(a) Ex Synodo Eminentissimi Pignatelli anni 1726. Interim ordinata fuit Processio per ipsam Ecclesiam propter temporis angustiam, praecedentibus quatuor Crucibus Ecclesiarum Parochialium, ut moris est, sub quibus Clerus universus, ac Parochi Urbani, & post hos Hebdomadarii, & Canonici Collegiatae S. Joannis Majoris sub propria Cruce, quos sequebatur CRUX ECCLESIAE CATHDRALIS cum Clericis Seminarii, qui ex antiqua consue-

vii. Le tre proceſſioni delle Rogazioni praticate dalla ſola Chieſa Latina ſi celebrano dagli Eddomadarj, eſcluſi i Canonici. La funzione ſi adempiſce in ogni anno così. Comincia con li due Conſervatorj di S. Onofrio, e di Loreto: ſuccedono i quattro Ordini de' Mendicanti: indi tutt' i Parochi ſotto quattro Croci rappreſentanti le quattro Parocchie maggiori di Napoli, le quali ſono S. Maria Maggiore, S. Gio. Maggiore, S. Giorgio Maggiore, e S. Maria in Coſmedin: e finalmente dopo tutti i Parochi ſuccede il Seminario, i Quarantiſti, e gli Eddomadarj ſotto la Croce di queſt' ultimi; ed in ciaſcuna delle tre Rogazioni entrano nelle reſpettive Parocchie dov'è il termine della Stazione, e gli Eddomadarj colla lor Croce innalberata adempiſcono nelle reſpettive Chieſe Parocchiali le altre ſagre funzioni preſcritte dalla Chie-

ſuetudine non ſejunguntur a CLERO EJUSDEM CATHEDRALIS poſtea quadraginta Presbyteri, atque Hebdomadarii: Denique ſub Cruce Archiepiſcopali per Subdiaconum paratum delata Canonici ſimiliter parati, ac ipſe Eminentiſſimus Archiepiſcopus. Sequitur legalitas &c.

Nel Sommario poi del 1752. nel num. VI. rapportaſi il documento del ſeguente tenore:

Noi ſottoſcritti facciamo fede, ed atteſtiam *etiam cum iuramento*, *quatenus opus fuerit*, qualmente in ogni anno nel giorno di *S. Marco Evangeliſta* a dì 25. Aprile dalla Cattedrale di Napoli inſino alla Chieſa di San. Maria Maggiore proceſſionalmente ſi cantano le Letanie de' Santi *dagli Reverendi Eddomadarj* con le loro proprie Inſegne di Cappa Magna, e Rocchetto SOTTO LA LORO PROPRIA CROCE, CHE E' QUELLA DELLA CATTEDRALE con uno dei detti Reverendi Eddomadarj con Piviale, e due de' Reverendi Preti detti Quaranta con le di loro proprie Inſegne di Almuccio, e Rocchetto ſenza maniche, portano le punte di detto Piviale, *e ſotto l' iſteſsa Croce vi ſeguita l' Illuſtriſſimo Monſignor Vicario Generale*, il quale ſe talvolta è impedito deſtina uno de' Signori Canonici in ſua vece, e ſotto la *ſteſsa Croce* incedono avanti gl' Alunni del Seminario di detta Cattedrale. Di più facciamo fede, ed atteſtiamo, *che le tre Rogazioni* avan-

sa Romana, e non dalla Greca. Qual merito abbia quest' altra prerogativa si può riscontrare nella nota [a].

VIII.

avanti la festività dell' Ascensione del Signore gli stessi Reverendi Eddomadarj processionalmente cantano le Letanie de' Santi vestiti nel modo di sopra *COLLA DI LORO PROPRIA CROCE* collo stesso accompagnamento di detti Preti Quaranta, e Seminaristi. La prima dalla Cattedrale insino alla Chiesa di S. Pietro in Vinculis: la seconda insino alla Chiesa di S. Maria in Cosmedin volgo di Portanova: la terza insino alla Chiesa di S. Tommaso a Capuana, ed in tutte e tre v' intervengono i detti Reverendi Preti Quaranta, e Seminaristi, *e vi siegue Monsignor Illustrissimo Vicario*, o qualche Signor Canonico da lui destinato in sua vece. Di più attestiamo, che nella Domenica di passione dalla Cattedrale insino al Chiesa *di S. Gennaro extra moenia* processionalmente si sodisfa il Voto dell' Eccellentissima Città di Napoli da detti RR. Eddomadarj *CON LA LORO PROPRIA CROCE* vestiti come sopra collo stesso accompagnamento de' RR. Preti Quaranta, e Seminaristi *coll' intervento di Monsignor Illustrissimo Vicario Generale, e l' Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo*. Nel medesimo modo a dì 14. Decembre si fa altra Processione per sodisfare il Voto dell' Eccellentissima Città dalla Cattedrale insino alla Chiesa di *S. Agnello* de' RR. Rocchettini dagli stessi RR. Eddomadarj con l' accompagnamento de' detti RR. Preti Quaranta e Seminaristi *con il solito intervento di Monsignor Vicario Generale, e dell' Eccellentissima Piazza di questo fidelissimo Popolo*. Ed in fede di ciò abbiam firmata la presente di nostro proprio carattere essendo per altro cosa pubblica, e notoria. Di Napoli questo dì 26. Aprile 1738.

Sequitur subscriptio *octo publicorum Notariorum* cum legalitatibus &c.

(a) Egli è noto dalla Storia Ecclesiastica, che così la processione che si fa nel dì di S. Marco, come quelle che si dinotano col nome di Rogazioni, l' una, e le altre sono state stabilite come preghiere pubbliche nella Chiesa Latina, e non sono state mai praticate nella Chiesa Greca. La processione di S. Marco fu istituita dal Papa S. Gregorio il Grande nell' anno 590., e per eccellenza fu dinominata la *litania maggiore*, o la *litania Romana*. Le Rogazioni poi che si fanno ne' tre giorni precedenti la festa dell' Ascenzione del Signore furono la prima volta stabilite da S. Mamerto Vescovo di Vienna nel Delfinato nell' anno 474. Dopo il Concilio d' Orleans del 511. s' introdussero per la Francia, e poco dopo in Ispagna. In tempo di Carlo Magno per le ordinanze di questo Principe furono rigorosamente osservate nella Chiesa Gallicana, onde si dissero eziandio *litanie Gallicane*, ed anche *litanie minori*. Leone III. Sommo Pontefice, il quale fiorì nella fine dell' VIII., e principio del IX. secolo introdusse in Roma le Litanie minori, o sia le Roga-

VIII. Oltre le indicate processioni di S. Marco, e di quelle dette Rogazioni le quali sono di rito universale della Chiesa Latina, i soli Eddomadarj fanno le altre di rito peculiare della Chiesa di Napoli, com'è la processione votiva di S. Gennaro *extra mœnia*, la quale ogni anno si fa nella Domenica di passione, e si adempisce per antichissimo voto fatto dalla Città intervenendovi l'Eletto del Popolo, e l'altra votiva processione nel giorno di S. Agnello coll'assistenza del Popolo si celebra anche dagli Eddomadarj nella stessa forma, che le altre.

IX. Nel Monastero di S. Gaudioso nel dì festivo del Santo colla precedente vigilia si celebra cappella dai soli Eddomadarj col loro Cimiliarca, il quale non ha sede distinta da quella degli Eddomadarj, ma occupa il primo luo-

gazioni, il cui esempio seguirono gli altri Vescovi della Chiesa Latina. Queste Litanie maggiori e minori in quelle Città ov'è la Chiesa Cattedrale si celebrano dal Clero delle Cattedrali, e dopo introdotti i Capitoli de'Canonici, da'Capitoli delle stesse Cattedrali. E tutt'i Cleri inferiori della Città cedono il luogo al Clero, o al Capitolo della Cattedrale. Nella Chiesa di Napoli nelle Litanie maggiori, e minori non interviene il Capitolo de' Canonici, ma il Collegio degli Eddomadarj. Donde mai un sì strano avvenimento? Pronta è la ragione, ove si ponga mente, che il Collegio degli Eddomadarj, il quale nella metà del IX. secolo venne a formare la Cattedrale Latina del Salvatore acquistò fin dalla fondazione il dritto di rappresentar la Cattedrale colla Croce della stessa Cattedrale, e siccome poi nel XII. secolo si formò il Capitolo de' Canonici, così tanto è lontano, che questi fussero surrogati in luogo del Clero della Cattedrale Latina, che anzi incominciarono a stare segregati nella Basilica di S. Restituta, la quale era l'altra Cattedrale Greca, che fu loro assegnata per lo estinto grecismo. Da ciò avvenne, che rimasero sempre disobligati dall'intervento di queste preghiere pubbliche sì per esservi il Clero latino addetto nella Cattedrale Stefania, e sì anche perchè con l'acquisto de' dritti di una Basilica Greca, si avvisarono di non esser tenuti a que' riti, che non volle mai la Chiesa Greca adottare. *Vedi sopra facc. 178. fino a 187. nella nota.*

luogo in ordine cogli altri a posto eguale.

x. Siccome gli Eddomadarj prima dell' erezione così del Capitolo de' Canonici, come dell' odierna Cattedrale erano considerati come socj del Cimiliarca lor capo, così in appresso fino a dì nostri non si è riputato il Cimiliarca, che come *primus inter pares* nello stesso Collegio Attanasiano, di maniera che ove manca nelle funzioni è puntato del pari che gli altri Eddomadarj dal Puntatore Eddomadario.

xi. Dopo eretta l'odierna Cattedrale, la quale fu surrogata all' antica Stefania che era la Cattedra Latina de' nostri Vescovi, il Collegio Attanasiano seguitò ad adempire nell' odierna Cattedrale il suo originario istituto della messa pubblica quotidiana, e nel tempo medesimo che il nuovo Capitolo de' Canonici stavasene segregato nell' acquistata Basilica di S. Restituta: ed è cosa notabilissima, che nel corso del XIV. e XV. secolo gli Eddomadarj si congregavano *ad sonum campanæ in Choro Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ* nelle deliberazioni del loro Collegio siccome si è altrove dimostrato (a), prerogativa in vero, la quale sola basterebbe a far concepire la vera idea che aver si debbe di questo sì antico Corpo, che oggi si pretende così vilmente malmenare.

xii. E per viepiù mostrare il dritto di questo Collegio, convien riflettere alle altre seguenti prerogative, cioè che essi hanno il Puntatore distinto da quello de' Canonici.

xiii. I tre Maestri di Scuola i quali prima, e dopo l'unione

(a) Vedi sopra facc. 130. e seg.

ne di S.Pio V. diriggono le ufficiature ne' respettivi dì festivi e feriali, sono stati sempre per lo innanzi, e sono membri del Collegio Attanasiano, la cui origine dee essere antichissima, come potrà riscontrarsi nella nota (a).

XIV. Gli Eddomadarj hanno sempre per lo innanzi creato il lor Segretario, l'Archivario, e il Cellerario, e gli altri Uffiziali con indipendenza de' Canonici, ed eleggono parimenti in ogni anno colla stessa indipendenza quattro Eddomadarj detti Uditori per esaminare i conti delle rendite, pesi, e delle puntature del Coro.

XV. Han-

(a) Si è di sopra accennato, *pag.* 278. nella nota, che Stefano II. Duca e Vescovo di Napoli diresse a Roma tre Cherici, *qui in schola cantorum* (sono parole di Giovanni Diacono) *optime edocti*, *omnique sacro Romanorum ordine imbuti*, *ad propria redierunt*. Stefano II. fiorì nella fine dell'VIII. secolo sotto i Pontefici Romani Stefano II., ed Adriano I., e resse la Chiesa di Napoli per lo corso di anni 33., e fiorì prima di S. Attanasio ad un di presso anni 50. In questo sì lungo Pontificato siccome due cose principalmente accaddero di sinistro, cioè l'incendio della Basilica del Salvatore, o sia Stefania, e la peste onde perirono quasi tutt' i Cherici della Città, così il Vescovo diè riparo al primo accidente con la riedificazione della Basilica del Salvatore, e potè anche dar riparo al secondo; anzi come a que' tempi, e specialmente sotto Carlo Magno, le altre Chiese procuravano di conformarsi nell' ordine de' divini uffizj a quello che si era introdotto nella Chiesa Romana, così la Chiesa di Napoli fu una di quelle, che mirabilmente vi riuscì. Ed in vero Stefano II. a tal uopo spedì in Roma tre Cherici per debitamente instruirsene, come seguì. Or questi tre Cherici *in Schola Cantorum optime edocti*, *omnique sacro Romanorum ordine imbuti*, furono i tre primi maestri di scuola del canto della Chiesa di Napoli, di maniera che erettosi da S. Attanasio nella metà del IX. secolo il Collegio degli Eddomadarj appunto per conservare il rito della Chiesa Romana, dovè naturalmente succedere, che nella Cattedrale Latina s'incorporassero al nuovo Collegio i tre maestri di scuola successori di que' primi tre Maestri, che ben istrutti in Roma furono i primi in Napoli addetti al magistero del canto, e del sacro ordine degli uffizj Divini. Ed eccovi non oscuramente manifestata l'origine di que' tre Maestri di scuola, che si son veduti per lo innanzi, e si veggono tuttavia fiorire nel Collegio Attanasiano.

xv. Hanno il loro antichiſſimo ſugello eſprimente l'effigie del Salvatore, alla cui Baſilica furono la prima volta dedicati [a].

xvi. Gli Eddomadarj non hanno mai avuto maſſa comune co' Canonici, onde ſi poteſſe preſumere che queſti ultimi gli aveſſero *ad famulatum* aſſunti coadiutori al ſervi-

---

(a) Quì convien rammentare quelche Bartolommeo Chioccarelli laſciò ſcritto ſull'antichità del ſugello del Collegio degli Eddomadarj. Ecco com' egli dice nella *pag.* 87. *de Epiſc. Neap. In Eccleſia S. Salvatoris, quæ Stephania vocatur intus Cathedralem Eccleſiam poſita, Collegium inſtituit Sacerdotum, qui in ea quotidie publicam miſſam cum dipticis celebrarent juſta Romanæ Eccleſiæ morem, quibus fundos dono dedit, ex quibus alerentur & neceſſarios vitæ ſumptus acciperent. Hoc autem Collegium adhuc in Neapolitana Eccleſia perdurat, vocaturque Congregetio Hebdomadariorum, quæ priſcis temporibus Congregatio Hebdomadariorum S. Salvatoris veteris nuncupabatur, & Sanctum Athanaſium eorum fundatorem appellant, ac prædicant, & in ejus rei memoriam AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS ea Congregatio hoc ſigillo uſa eſt, atque adhuc utitur, ex altera parte eſt Salvatoris imago, ex altera vero S. Athanaſii eorum inſtitutoris, & ante illam Hebdomadarii genuflexi cernuntur.* All' incontro il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 131. *de Cath. Eccl. ſemper unic.* così ſcriſſe: *Ergo quia in ejus ſigilli, quo eorum Congregatio nunc utitur, antica parte Divinus Salvator, in poſtica S. Athanaſius (quem videlicet ſui generis auctorem prædicant) ſcalpitur; hinc ſuæ ab Athanaſio origini fidem conciliant.* E più avanti *verum hic ex ſigillo ductum ficulneum argumentum eſt: quod ſigillum haud credo dici ante Chiocc. noſtris Hebdomadariis fuiſſe ullum, quo certe tempore Hannibal de Capua Hebdomadariis viſitabat, videntur eo caruiſſe.* Indi dopo quel *videntur eo caruiſſe* nella nota ſogiugne le ſeguenti parole: *Ac ſaltem poſt Hannibalem de Capua fabricatum neceſſe eſt.* E poco dopo conchiude così nella nota *pag.* 132. *ergo id ſigillum eſt Hannibale recentius, ac forſan ſedulo excogitatum, ut, invito Hannibale, ortum ſuum ab Athanaſio adſciſcerent.* Trae il valentuomo una sì fatta conſeguenza dal preſupporre, che l'Arciveſcovo Annibale di Capua nella ſua viſita aveſſe ſcritto così. *Eſt & aliud Collegium Presbyterorum numero XXII., qui vocantur Hebdomadarii. Nec mihi liquet quo tempore, & a quo fuerit inſtitutum.* Ma ſu di ciò fu convenevolmente riſpoſto a luogo più opportuno, come ſi potrà riſcontrare nella pag. 173. e 174. nella nota. Quì ſoltanto ci piace aggiugnere, che ſe Annibale di Capua nella ſua viſita non fece menzione alcuna del ſugello degli Eddomadarj, non ne ſeguita neceſſariamente, che un tal ſugel-

vizio della Chiesa, come per altro si considerano i Mansionarj, e gli Assisj degli altri Capitoli. Ciò per altro non potè avvenire nella Chiesa di Napoli per essere l'origine di costoro più antica, e tre secoli prima dell'origine de' Capitoli rappresentanti il Clero Diocesano.

XVII. Si conserva un Quadro nel luogo ove al presente si congregano gli Eddomadarj, nel quale sta dipinto il Salvatore, a destra S. Gennaro, a sinistra S. Attanasio ed al di sotto gli Eddomadarj schierati.

XVIII. Nella vasta massaria di 73. moggia situata nel luogo detto Capodichino ci è tuttavia una iscrizione indicante essere stato un dono fatto da S. Attanasio, ed in molti altri antichi poderi degli stessi Eddomadarj si vede an-

---

gello fosse posteriore, e fosse parimente, come suppone il Ch. Mazzocchi *sedulo excogitatum*. L'Arcivescovo Annibale di Capoa resse la Chiesa di Napoli dall'anno 1578. fino al 1595. e Bartolommeo Chioccarelli diligentissimo investigatore delle antichità Napoletane pubblicò la sua laboriosa Opera *de Episcopis Neap.* nell'anno 1643. cioè dire 48. anni dopo la morte di Annibale, e molto tempo prima fu occupato nella diligentissima ricerca delle nostre antichità: sicchè può considerarsi come uno Scrittore quasi contemporaneo allo stesso Arcivescovo. Or egli francamente afferma, che il Collegio degli Eddomadarj in memoria della fondazione Attanasiana ha fatto uso del suggello, che egli descrive *AB ANTIQUISSIMIS TEMPORIBUS*, e non vi fu nimo, che lo avesse corretto di questo preteso errore; come mai si potrà affermare, che il suggello degli Eddomadarj *sit recentius Hannibale, ac forsan sedulo excogitatum*? Dunque l'introduzione del suggello esser dovette contemporanea a Bartolommeo Chioccarelli, e questi dovè ingannarsi nel dire, che *ab antiquissimis temporibus* l'usassero gli Eddomadarj. Ma per finirla, oltre il sincero attestato del diligentissimo Chioccarelli, nei Libri di Celleraria, che si conservano nell'Archivio degli Eddomadarj, e che sono più antichi dell'Arcivescovo Annibale di Capoa, giacchè incominciano dal 1508. e degli anni susseguenti, si trova notato, che i Cellerarj *pro tempore* portano in esito la spesa da essi fatta di cera, e carta per fare le ricevute col proprio suggello del Collegio. Così nel Libro della Celleraria dell'anno 1508. al foglio 22. si legge: *ho liberato per far polise quaterno uno di carta, e libra mezza di cera per far LI SIGILLI*; lo stesso si legge ne' Libri degli anni susseguenti. Ed ecco che il Chioccarelli non errò nel dire quel che era certo ed indubitato dell'antichità del suggello del celebre Collegio Attanasiano.

anche situata l'effigie di questo Santo.

XIX. Tutti gli anniversarj che sono di obbligo degli Eddomadarj si celebrano da essi soli nella maggior Chiesa, laddove gli anniversarj che sono di obbligo de' Canonici, si celebrano da' soli Canonici in S. Restituta a riserba di quattro anniversarj lasciati da quattro degli Arcivescovi Decio Carafa, Innico Caracciolr, Ascanio Filomarini, e Giuseppe Spinelli di obbligo degli uni, e degli altri, che unitamente si celebrano nella maggiore Chiesa per disposizione degli stessi Arcivescovi.

XX. Siccome i Canonici hanno la lor Sagrestia in S. Restituta separata, e distinta, così gli Eddomadarj hanno l'altra Sagrestia nell'odierna Cattedrale per loro uso, e del Clero inferiore alla medesima addetto.

XXI. Gli Eddomadarj sono al numero di XXII. ed hanno a se subordinato un altro ceto di Preti detti *Quarantisti* i quali han servito sempre agli Eddomadarj, e prima e dopo l'unione di S. Pio V. E' acconcio in una nota avvertire alcune cose sul ceto de' Quarantisti [*a*].

XXII.

(a) Cade quì acconciamente di accennare alquante cose relative al ceto de' Preti detti Quaranta, o Quarantisti. Si legge negli atti del Sinodo di Alfonso Carafa dell'anno 1565. nella *pag.* 76. così: *Deinde electa est petitio OCTODECIM Presbyterorum ADJUNCTORUM XXII. Hebdomadariis Ecclesiæ Metropolitanæ & propterea QUADRAGINTA nuncupatorum, quod illum impleant numerum asserentium &c.* Dalle recate parole si manifesta, che il sudetto ceto sia composto di diciotto Preti, che questi furono aggiunti ai ventidue Eddomadarj, e che perciò trassero il nome di Preti Quaranta, o Quarantisti.

Il Ch. Mazzocchi nella *pag.* 181. fino a 188. *de Cath. Eccl. semper un.* suppone, che la origine de' Quarantisti fosse contemporanea alla pretesa origine degli Eddomadarj, ch' egli, come si è altrove accennato, fissa a' tempi dell' Arcivescovo Orsini nell' anno 1335. o 36., o nel principio dell' anno 1337. (vedi sopra *pag.* 156. nella nota): e suppone parimente che in tempo dell' Arcivescovo Anselmo nell' anno 1212. fussero compresi tra i Cherici, che si dicevano *Fratres Congregationis Salvatoris*. Indi facendo sempre ipotesi, afferma, che l' Arcivescovo Orsini nell' anno 1335. o 36. dal numero de' Quaran-

XXII. Hanno gli Eddomadarj la loro prebenda separata e distinta, la quale coll' Eddomada si conferisce dall' Ar-

---

ranta Preti ne trasse ventidue, cui dotati dal Capitolo come Assisj, e Vicarj surrogò a' Canonici nel peso quotidiano de' Divini uffizj, e gli eresse in Eddomadarj, e titolari, con lasciare gli altri rimanenti diciotto Preti nel luogo in cui prima erano di Preti mobili, non titolari, ma Collettizj.

Le recate ingegnose ipotesi del Ch. Mazzocchi non hanno alcun fondamento; e senza ripetere quello, che si è altrove dimostrato (vedi sopra *pag.* 144. e seg. nella nota) basta quì riflettere, che nel 1213. il Cimiliarca era il capo de' Cherici della Congregazione del Salvatore prima della pretesa epoca dell'origine di costoro nell'anno 1335. o 36. che in oltre il Cimiliarca è stato, ed è capo del Collegio degli Eddomadarj co' quali ha sempre composto un sol corpo, e non mai di questo tal Corpo, e Collegio si sono riputati i Preti detti Quaranta come membri, e parte del Collegio medesimo. Si aggiugne, che questo ceto de' Quarantisti non è entrato mai a parte de' dritti, e prerogative del Collegio, e nè anche è stato onorato de' dritti di sepoltura, propria, e privativa del Collegio medesimo. Questo è un ceto, come ben si difinisce nel rapportato Sinodo di Alfonso Carafa, il quale fu aggiunto ai ventidue Eddomadarj, e da ciò trassero il nome di Quarantisti. Conveniva per altro ad un Collegio Ecclesiastico di una Cattedrale avere a se subordinato un ceto di diciotto altri Preti, i quali come mobili, e collettizj, furono *ad famulatum* nel Collegio Attanasiano.

La più antica memoria, che abbiamo de' Quarantisti è quella tratta da' riti Orsiniani, ne' quali si legge così: *Insuper* [*Comitus*] *præcipiet quatuor Presbyteris ex numero Quadraginta, quod venire debeant ad fungendum Officium Ceroferarj, Annichini nuncupati*. Indi si soggiugne: *Aliis duobus ex dicto numero intimabit, alteri ut deferat Reliquiam, sive Crucem, alteri ut deferat Baculum Pastoralem, sive Crocciam*. Ed altrove si prescrive nel celebrarsi la messa, *in qua duo Presbyteri de numero Quadraginta dicunt Epistolam, & Evangelium*. Si ponga mente, che il Comito, il quale è lo stesso, che il Maestro delle sacre cerimonie, è colui, il quale fin dai tempi dell'Arcivescovo Orsini *PRÆCIPIEBAT*, *INTIMABAT* ai Quarantisti l'obbligo di dovere nelle funzioni Ecclesiastiche della Cattedrale far quelli subalterni servizj, che soltanto convenir possono agli Assisj, e Mansionarj delle altre Cattedrali. Ma chi è mai questo Comito, o maestro delle sacre cerimonie? E' stato sempre ed è uno degli Eddomadarj del nostro Collegio Attanasiano, il quale così per lo innanzi, come al presente è Capo del ceto de' Quarantisti con molte, e rare prerogative, come in un'altra nota si farà manifesto. Come adunque si potrà immaginare, che un Eddomadario *præcipiet*, *intimabit* a Quarantisti, e si voglia nel medesimo tempo dar ad intendere, che questo ceto fos-

civescovo indipendentemente, nè mai per lo innanzi il Capitolo de' Canonici ci ha potuto avere alcuna parte,

---

fosse stato prima indistinto, e confuso col Collegio degli Eddomadarj?

L'esservi adunque in una Cattedrale una Congregazione, e Collegio sì antico qual è quello degli Eddomadarj, il quale abbia anche a se subordinato un ceto di diciotto Preti, anche da tempo antichissimo, mostra evidentissimamente non solo, che gli Eddomadarj non abbiano la qualità di Assisj, e di Mansionarj; ma che anzi sieno il Clero principale della Cattedrale, quale fu istituito da S. Attanasio con aver aggiunti *ad famulatum* diciotto altri Preti, per servir loro di Assisj, e di Mansionarj, del pari, che nelle altre Cattedrali son serviti i Canonici. Ed in fatti i Quarantisti sono nell' obbligo di servire gli Eddomadarj nelle messe Conventuali con dover loro assistere da Diaconi, e Sudiaconi. Sono essi tenuti prestar lo stesso uffizio agli Eddomadarj negli anniversarj di loro obbligo, e sono obbligati nelle processioni di rogazioni e votive della Città di portar due di essi Quarantisti le fimbrie del Piviale dell' Eddomadario celebrante in segno della loro subordinazione, e sono finalmente altretti di venire all' esequie, che si fanno dagli Eddomadarj *quoties fuerint invitati ab Hebdomadariis*, ed in caso di renitenza sono multati di cento libre di cera. In somma i Preti Quaranta prestano agli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli tutti quegli ossequj, che negli altri Capitoli sogliono i così detti Eddomadarj, i quali sono puri, veri mansionarj, ed assisi, prestare a' Canonici. Ed è cosa notabilissima, e consentanea al vero sistema della Chiesa di Napoli, da noi con infinite pruove, e concordi monumenti evidentissimamente dimostrato, che i Canonici della nostra Cattedrale, siccome stavansene segregati nella Basilica di S. Restituta, così non mai d'altro corpo subalterno eran serviti da Diaconi, e Suddiaconi, ma essi a se stessi servivano; anzi dopo l'unione di S. Pio V. nel caso di dover celebrare messe sollenni nella odierna Cattedrale, non sono stati mai serviti da Diaconi, e Suddiaconi da' membri del Collegio Attanasiano, ma dal 1612. a questa parte il Cardinal Ottavio Acquaviva Arcivescovo di Napoli obbligò i Preti Quaranta ad una tale assistenza.

Il ceto de' Quarantisti, siccome nulla ebbe mai di comune col Collegio Attanasiano, così sono stati sempre *ad nutum* amovibili, ed hanno soltanto percepiti *quædam munuscula in funeribus*, siccome nello stato della Chiesa sotto l'Arcivescovo Annibale di Capua. Nell' anno poi 1650. D. Giacomo Aniello Maddia uno degli Eddomadarj del Collegio Attanasiano col suo testamento scrisse erede il ceto de' Quarantisti da ridursi in Collegio. Indi nel 1659. l'Arcivescovo Ascanio Filomarino con sua sentenza li ridusse in Collegio, e gli dichiarò bollati, ed inamovibili spiegando *sine tamen præjudicio quorumcumque*; e descrivendo i nuovi pesi, che ad essi s'ingiugnevano, soggiun-

te, e perciò sono essi possessori di veri Beneficj Ecclesiastici di libero dritto collativo (*a*).

XXIII.

---

giunse, *cum obligatione etiam ad illa onera, ad quæ hucusque tenebantur*. Sicchè i Preti Quaranta dalla munificenza di un' Eddomadario, il quale lasciò loro la pingue sua eredità, i cui frutti volle ugualmente distribuire fra loro, riconoscono quella nuova forma di Congregazione, che in adempimento della volontà dell' Eddomadario testatore ottennero dal Cardinal Filomarino.

Nell' anno 1682. dovendo il Cardinal Innico Caracciolo riferire alla Sagra Congregazione de' riti sullo stato della Chiesa di Napoli, così rappresentò intorno ai Quarantisti: *Additur quod Sacerdotibus Congregationis nuncupatæ li Quaranta ita nominati, qui cum Hebdomadariis, qui sunt duo & viginti explent numerum Quadraginta, sed nihil commune habent cum Hebdomadariis, constituentis particularem Congregationem, & paucis redditibus fruentis; per aliquot anni dies Choro Neapolitano intersunt, & sunt tertii ordinis Choris: nam primus est Canonicorum, secundus Hebdomadariorum, & tertius ipsorum Quaranta; reperitur permissum speciali concessione Missam solemnem decantare quolibet anno in die Circumcisionis Domini præsente Archiepiscopo.*

Finalmente fa d'uopo non tralasciare, che un' altro Eddomadario qual fu D. Tomaso Pagano col suo testamento de' 13. Agosto del 1713. scrisse erede il già formato Collegio de' Preti Quaranta, ordinando, che il frutto della sua eredità fosse per una metà addetto a peso di messe, e per l' altra metà al peso di venire al Coro in certi giorni designati.

(a) „ N. N. Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus N., ac Eminen„ tissimi & Reverendissimi Domini D. N. N. tituli S. Pudentianæ S.R.E. „ Presbyteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus, & tem„ poralibus Vicarius, Locumtenens, & Officialis, ac ad infrascripta ab eo„ dem Eminentissimo Domino specialiter delegatus.

„ Dilecto nobis in Christo Reverendo N. N. Sacerdoti Neapolitano „ salutem in Domino sempiternam. Vitæ ac morum honestas, aliaque laudabilia „ tuæ probitatis, & virtutum merita super quibus apud Eminentiss., & Reve„ rendiss. Dominum Cardinalem N. Archiepisc. Neapolitanum fide digno „ commendatus es testimonio Eminentiam Suam induxerunt, ut te favorabili„ bus gratiis prosequeretur. Vacante igitur una ex Hebdomadis præbendatis „ hujus Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ per obitum Reverendi N.N. ultimo „ illius Hebdomadarii Præbendati & Possessoris, qui de mense... currentis anni „ extra Romanam Curiam diem suum clausit extremum; & volente præfato „ Eminentissimo Domino Cardinali N. Archiepiscopo Neapolitano de alio „ Hebdomadario providere; ideoque præmissorum meritorum tuorum in„ tuitu, & ex speciali gratia Hebdomadam præbendatam prædictam, „ mo-

XXIII. Nella celebrazione della Messa pubblica, oggi detta Messa cantata *pro populo* i soli Preti detti Quarantisti assistono al celebrante da Diacono, e Suddiacono, o che il celebrante sia Eddomadario, o che sia Canonico, e non mai gli Eddomadarj han fatto una tale assistenza a' Canonici celebranti.

XXIV. Quando il celebrante è Eddomadario, tutta l'ufficiatura si fa, e si compisce dagli stessi Eddomadarj, nell'

" modo quo supra vacantem, tibi contulit & assignavit, committens " Nobis ut Bullas pro capienda possessione ad tui favorem expediremus; ideoque attenta præfata facultate Nobis data Hebdomadam præbendatam prædictam, modo quo supra vacantem, tibi conferimus, assignamus, ac de illa " te etiam providemus cum omnibus, & singulis ejus juribus, fructibus, " redditibus, quotidianis distributionibus, emolumentis certis, & incertis ho- " noribus quoque, & oneribus solitis & consuetis, cum obligatione tamen " quod infra quatuor menses Bullas Apostolicas pro hujusmodi Hebdomada " obtinere habeas & debeas, alias Bullæ præsentes nullius sint roboris vel " momenti. Investientes te de Hebdomada prædicta per præsentium expedi- " tionem, ut moris & juris est; committentes tibi curam, regimen, guber- " nium, & administrationem pleno jure in spiritualibus, & temporalibus; " mandantes insuper Reverendo Cellarario Collegii prædicti RR. Hebdoma- " dariorum hujusmet Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ quatenus te præ- " fatum Reverendum N. N. in Hebdomadarium & Fratrem cum pleni- " tudine juris recipiat, & stallum in Choro, & locum in Collegio det, " & assignet; necnon Reverendo hujus Archiepiscopalis Curiæ Neapolitanæ " pro Curia Actorum Magistro quatenus te Reverendum N. N. vel " procuratorem tuum nomine tuo in veram, realem, actualem & " corporalem possessionem in dictæ Hebdomadæ præbendatæ ponat, & " inducat, positumque & inductum manuteneat & defendat, faciatque tibi, " vel dicto tuo Procuratore de illius juribus, fructibus, redditibus emolu- " mentis, & obventionibus quibuscumque integre, & plenarie responderi. " Amoto exinde quolibet illicito detentore, quem Nos harum serie amove- " mus, & denunciamus amotum. Contradictores quoslibet & rebelles per " censuras, & pœnas Ecclesiasticas aliaque juris remedia compescendo. In " quorum &c. Datum Neapoli ex Palatio Archiepiscopali hac die . . . . " mensis . . . . . anni . . . . = N. Episcopus N. N. Vicarius Generalis " ex speciali mandato Eminentissimi Domini Cardinalis Archiepiscopi = " N. N. p. C. Actorum Magister = Registrata fol. . . . . . = Adest " sigillum impressum.

nell'isteſſa guiſa che ſi pratica da' Canonici ; o il celebrante è il Canonico , ed in queſto ſecondo caſo ſotto la direzione de'due Maeſtri di ſcuola feſtivi, i quali ſono del Collegio Attanaſiano .

XXV. In tutte le Cattedrali non ſi può dar principio all' uffizio divino ſenza l'aſſiſtenza almeno di un ſol Canonico ; in queſta noſtra , datoſi il ſegno , & *NEMINE EXPECTATO* , ſi da cominciamento all' uffizio [a].

XXVI. Uno degli Eddomadarj è ſtato ſempre *ab immemorabili* primo Maeſtro delle Sagre cerimonie del Cardinal Arciveſcovo , il quale è bullato , ed è capo de' Preti detti Quarantiſti [b].

XXVII.

(a) Chiara è la diſpoſizione delle leggi Corali al *fol.* 103. „ Inſtante „ hora inchoationis officii , vel miſſæ conventualis prius dimidium horæ circiter campanæ pulſentur ; eritque in Choro ſcholæ Magiſter , & qui Hebdomadæ præfuerit : & antequam dictæ Campanulæ pulſatio compleatur, „ omnes jam in Choro adeſſe debebunt . . nulloque expectato, ſtatim inchoetur , qui autem abſuerit irremiſibiliter puntetur . „

(b) Il primo Maeſtro delle ſagre cerimonie fu anticamente chiamato Comito . Gio. Diacono ſcriſſe di S. Attanaſio : *Fecit Comitidos* , *quibus Cantores per feſtivitates uterentur*. Ludovico Antonio Muratori al *num.* 123. delle ſue note , così rifletta ſulle traſcritte parole : „ Indicari heic arbitror librum „ Comitis , quem edidit Balutius *Tom.* 2. *Capitularium pag.* 1390. , & veteres non pauci commendarunt Eccleſiaſticis viris, tanquam COMITEM „ in via ad recte peragenda divina officia „ . E lo ſteſſo Ch. Inveſtigatore delle antichità *Medii Ævi* nella sua Diſſ. 43. entra per traſcorrimento a parlare del Comito , e ſcriſſe così *pag.* 479. „ Nel Codice Ambroſiano ſi legge „ *Lib. Comiſem* I. probabilmente fu ivi da ſcrivere *Librum Comitem I.* perciocchè queſto era un rituale molto raccomandato agli Eccleſiaſtici per ben „ regolare i divini offizj . Fra le azioni illuſtri di S. Attanaſio Veſcovo di „ Napoli , come abbiamo da Giov. Diacono nella ſua vita *part.* 2. del *Tom.* „ *I. Rer. Ital.* è riferito , che circa l'anno 855. *Librum etiam fecit Comitidos* „ (*o fecit & Comitidas*) *quibus cantores per feſtivitates uterentur* : cioè donò „ *Librum Comitis* come diſſi nelle note . Queſto libro fu pubblicato dal Baluzio in fine de' Capitolari , e poi più eſattamente dal Venerabil Cardinale „ Tomaſi „ . Fin quì il Muratori . Queſto Rituale antico , o Libro del Comi-

XXVII. I soli Eddomadarj nel dì dell' Epifania annunziano le feste mobili dal pulpito.

XXVIII. Gli Eddomadarj han ritenuto nel Coro anche dopo l' unione fatta da' S. Pio V. gli stalli ornati uguali a quelli de' Canonici; ed i Preti detti Quaranta come formanti un corpo subalterno introdotti *ad famulatum* si veg-

mito si è colle altre antiche carte miseramente disperso. Non ci è al presente, che un rituale detto anche Comito, che incomincia dal 1494., il quale prima si conservava nell' Archivio degli Eddomadarj, ed è querela di costoro, che il Cimiliarca D. Luigi Galeota passato lo avesse nell' Archivio Capitolare.

Non dee poi entrare in disputa, che il primo Maestro delle sagre cerimonie, dinominato anche il Comito, negli antichi tempi, sia stato, e sia uno degli Eddomadarj del Collegio Attanasiano. Nella visita di Annibale di Capua sebben si dica, che l' uffizio del Maestro delle Cerimonie si conferisca dall' Arcivescovo con Bolla ad alcun Canonico, o Eddomadario, o ad altri *pro libito*; pur nondimeno si soggiugne, *ad præsens autem eo fungitur unus ex Hebdomadariis*. Indi si soggiugne: *est caput infrascripti Collegii Presbyterorum Quatraginta, & in eorum distributionibus habet duplicatas portiones & bina suffragia*. Il che fa vedere, ch' esser non potea altri, che non fosse del Corpo del Collegio Attanasiano. Anzi prima dell' Arcivescovo Annibale non ci è memoria, che tale uffizio siasi ad altri conferito, fuorchè agli Eddomadarj, come ben si rileva dai Riti Orsiniani, e da un' istromento del 1381. E da ciò si manifesta, che sia stata erronea la enunciativa della Visita, tanto maggiormente che in altri luoghi della visita medesima, il Maestro delle Cerimonie si disegna così: *D. Fabritius Rocco tamquam Comitus, & Caput Presbyterorum Quatraginta nuncupatorum*; e più avanti si legge: *quotiescumque Dominus Generalis Vicarius Neapolitanus solemniter celebret Missam, seu Vesperam in prædicta Majori Ecclesia, vel aliis Ecclesiis, quatuor eorum, qui deputantur per COMITUM prædictum, seu Magistrum Cerimoniarum tenentur interesse*. Quindi è, che siccome il solo Comito, o Maestro delle sagre Cerimonie è il Capo de' diciotto Preti detti Quaranta, così dinominati, perchè aggiunti agli ventidue Eddomadarj, così un tale uffizio fin dall' istituzione fattane da S. Attanasio, fu addetto ad un de' Sacerdoti Eddomadarj, che composero l' Attanasiano Collegio. Le prerogative adunque del Maestro delle Cerimonie, sono le seguenti: 1. che egli sia capo de' Preti denominati Quaranta. 2. Che come capo gli spettano due voci nelle sessioni, e conclusioni. 3. Che come capo de' medesimi percipisce due porzioni nelle esequie

veggono avere ſedi diſuguali , ed inferiori a quelle de' Canonici , e degli Eddomadarj .

xxix. Hanno la lor ſepoltura dappreſſo a quella dell' Arciveſcovo , ove fu collocata nell' odierna Cattedrale nel 1414. e prima di queſto tempo, ſiccome ſi è altrove appaleſato , aveano il loro ſepolcro ſituato *in Majori Ecclesia Neapolitanæ* [a] .

xxx. Han preſtato un particolar culto all' antichiſſima effigie del Salvatore , la quale co' piedi calca il Sole , ſiccome ſi è di ſopra deſcritta , oſſervandoſi a man deſtra l' imagine dipinta di S. Attanaſio , ed a ſiniſtra quella di S. Gennaro [b] .

xxxi. Prima dell' erezione de' Capitoli delle Cattedrali, il Collegio Attanaſiano aſcritto alla Baſilica del Salvatore o ſia alla Cattedra Latina era riputato, com' eſſer dovea il Clero principale come Clero di Cattedrale . Eretto il nuovo Capitolo, e queſto acquiſtando l'altra Baſilica di S. Reſtituta nel tempo medeſimo che coll' Arciveſcovo venne a formare un ſol Corpo, ed ebbe luogo più degno, acquiſtò l'altra qualità di Clero di quella Cattedrale cogli antichi dritti anneſſi , che per lo eſtinto Greciſmo in Napoli fu aſſegnata a queſto Corpo , e con tale acquiſto non ſolo non ſi confuſero , ma ſempre ſi diſtinſero fra loro le due originarie Croci della Cattedrale di Napoli

Ggg l'una

---

quie , e proceſſioni . 4. Che come capo deſtina i Quarantiſti al ſervizio *in divinis*. 5. Che partecipar deve della porzione della loro maſſa intervenendo nel Coro. 6. Entra a parte nella rata delle meſſe. 7. Finalmente nonſolo interviene nelle ſeſsioni , e concluſioni con due voci, ma anche alla elezione del Cellerario anche con due voci ſotto pena di nullità di atto, ſiccome ſi rileva dal teſtamento di Pagano , e di Madia , e dalle viſite degli Arciveſcovi .

(a) Vedi ſopra facc. 155. e 332. e ſegu. nella nota .

[b] Vedi ſopra facc. 167. e 330. nella nota .

l'una addetta alla Stefania, e l'altra a S. Restituta con ritenere il Clero della prima la Croce che la rappresentasse, ed il Clero dell'altra anche la Croce di Cattedrale, giacchè tali furono nell'origine loro.

XXXII. Convenne per altro darsi la preferenza alla Croce della Basilica di S. Restituta per considerarsi oggi il Clero di quella Basilica di maggior preminenza, che non è il Clero dell'altra Cattedrale: giacchè componendo il Senato del Vescovo, e rappresentando l'Universo Clero ha dritto di precedere ai Cleri delle stesse Cattedrali: siccome si osserva nella Chiesa di Roma, ove il Collegio de' Cardinali, i quali fanno un sol corpo col Papa precedono ai Cleri delle Basiliche Pontificie, ed allo stesso Clero della Basilica Lateranense, il quale si reputa il primo Clero del Mondo [a]. Non dee adunque recar meraviglia se il Clero della Stefania costituito da S. Attanasio in forma di Collegio, e come tale da riputarsi il primo Clero della nostra Chiesa, sia stato poi vinto dal Clero eminente de' Canonici istituito tre secoli dopo, a cui si volle per mezzo delle Decretali trasferire la ragione del Clero universo per gli atti giurisdizionali senza poter derogare ai dritti del Clero primitivo, che per ragion di rito, e di culto ritenne nella Chiesa a cui fu ascritto (b).

XXXIII. Questa certamente è una delle singolarissime prerogative che sopra le altre conserva la Chiesa di Napoli ove si veggono risplendere due Croci, ambedue colla qualità di Croci di Cattedrale, e relative ambedue, non già a due Cattedre materiali solamente come si è os-

---

[a] Vedi sopra facc. 330. e seg.
(b) Vedi sapra facc. 100. e seg.

oſſervato per le due Croci della Baſilica Lateranenſe (a), ma anche alle due Cattedre formali, per le due Nazioni, che furono in Napoli Greca, e Latina, per li due riti, per li due Veſcovi; ed indi per le due Sedi ridotte ſotto al governo di un ſol Veſcovo Latino, per li due Battiſteri, e per le due Baſiliche; le quali coſe tutte riſvegliano una chiariſſima idea di quell' incontraſtabile dritto conſervato fino a dì noſtri al Collegio Attanaſiano di poter eſſo innalberare la propria Croce come Croce di Cattedrale, che come Clero aſcritto per ragion di rito, e di culto alla ſteſſa Cattedrale formalmente la rappreſenta anche col perenne eſercizio invariabilmente conſervato del ſuo primitivo iſtituto nel celebrare la Meſſa pubblica quotidiana fin dal IX. ſecolo a queſta parte.

XXXIV. Perciò ſi è veduto per lo innanzi, e ſi vede fino a dì noſtri in tutte le pubbliche funzioni, che ſotto la Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale vadano a luogo men degno i Quarantiſti, ed i Seminarj, e nella traslazione del ſangue di S. Gennaro ſotto la medeſima Croce vadano anche le ſtatue de' SS. Protettori di queſta Real Dominante.

XXXV. Nell' apparire della Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale, ſi rimuove la Croce delle Parrocchie (b).

XXXVI. Ne' funerali de' Canonici eſcono ambedue le Croci de' Canonici, e degli Eddomadarj. Quella de' Cano-

Ggg 2

(a) Vedi ſopra facc. 130.
(b) Nel Libro intitolato „ Breve deſcrizione del Regno di Napoli diviſo in

nonici si porta da un Cherico di S. Restituta; e quella degli Eddomadarj da un Cherico della Cattedrale secondo il solito: ambedue queste Croci vanno unite in linea eguale, con questa sola distinzione, che la destra si dà a quella detta de' Canonici, e la sinistra a quella detta degli Eddomadarj. Così queste due Croci van-

---

„ in dodici Provincie, nella quale con brevità si tratta della Città di Napoli, „ e delle cose più notabili di essa &c. con un Catalogo di tutti i sette Officj „ del Regno, e di tutti i Titolati, con l'ultima numerazione de' Fuochi, e „ Regj pagamenti raccolti, e dati in luce *da Ottavio Beltranno di Terra nova* „ *di Calabria Citra = con Privilegio =* in Napoli con licenza de' Superiori „ 1644. " vi è l'infrascritto Capitolo 13. fol. 11. delle Chiese Parocchiali.

L'Arcivescovato edificato da Carlo Secondo Rè di Napoli, che si dà nel Registro della Regja Zecca dell'anno 1298., ancorchè altri dicano da Carlo I.. Vi sono trenta Canonici compresivi il primo Diacono, Primicerio, & il Cimiliarca; Vi sono anco gl' Ebdomadarj, che uniti con diciotto Preti, overo Cappellani fanno il numero di quaranta: Vi sono due Sagrestani, dodeci Diaconi, e circa cento Giovani Clerici del Collegio detto il Seminario istituito l'anno 1586., che sono in tutto 184., oltre degli altri Cappellani di diverse Famiglie, che sono di gran numero.

DENTRO DEL DUOMO vi è la Chiesa di S. Restituta retta da predetti Canonici, la qual Congregazione vien detta il Capitolo. Vi sono anche quattro principali Parrocchie con trentasei altre Parrocchie minori tutte soggette alla maggior Chiesa, che sono Santa Maria in Cosmedin di Porta nova &c.

I Preti di questi sono detti Confrati, *e gli Ebdomadarj delle quattro Parrocchie maggiori escono con loro Croci ad accompagnare* i Defonti delle loro ottine, senza i quali a niuno si può dare Sepoltura, *però quando nelle essequie interviene la CROCE DELLA MAGGIORE CHIESA con gli Canonici, O PUR GLI EBDOMADARJ nell'apparire di quella tosto si rimove quella della Parrocchia.* L'Arcivescovado, come capo, e le predette trentasei Parrocchie ne' tempi antichi supplivano al ministrare i Sacramenti, e seppellire i morti a tutta la Città, e distretto allora divisa in venti sette ottine, poi l'anno 1536. essendo la Città ampliata, ed aggiuntevi due altre ottine, si aggiunsero alle Parrocchie molte Chiese, che furono chiamate Grancie per supplire all'amministrazione de' Sagramenti tantum &c. Sequitur legalitas in forma &c. Si legge nel Somm. num. 5., e vedi sopra facc. 345.

vanno unite *per plateas* : entravano prima così unite nella Chiesa (*a*) : ma l' esito della lite nel 1756. fu do-

(a) „ Dominus Angelus Rescigno Terræ Roccæ Piemontis Salernitanæ „ Diœcesis Neapoli commorans &c. celebrans in Ecclesia Cathedrali ætatis „ suæ annorum 60. circiter ut dixit Testis productus pro parte RR. Hebdo- „ madariorum Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ &c. & ut in actis &c. cui „ delato juramento &c.

„ Interrogatus , & examinatus super tenore supplicis libelli porrecti pro „ parte eorumdem RR. Hebdomadariorum prout in actis &c.

Respondit = Coll'occasione , che da quarant' otto anni fa finora sono stato , e sono *uno delli Sacerdoti Beneficiati* , *seu Fratanzari in sei Chiese Parocchiali di Napoli* , e più , e più volte ho essercitato l' officio di Cellerario, seu Camerlengo nell' Essequie, sò benissimo, & ho visto con gl' occhi proprj, che il Venerabile Collegio delli Eddomadarj del Domo di Napoli sono processionalmente andati *sì nell' Essequie de' Signori Canonici del Domo Defonti* , *sì Eddomadarj Defonti* , *o di Estranei* , *e per mercede* , sì in altre processioni tanto straordinarie , quanto annuali , e di Rito della Santa Chiesa universale ; e di consuetudine della Chiesa di Napoli unitamente col Collegio chiamato delli Quaranta del Domo di Napoli *sotto la propria Croce nuda di detto Collegio degl' Eddomadarj* d'argento indifferentemente per tutti i luoghi , e distretti di tutte le Parocchie così Maggiori , come minori di questa Diocesi, *& signanter della Chiesa Parocchiale* , *e collegiale di S. Giovanni* , *tanto coll' intervento dell' Illustrissimo Capitolo de' Signori Canonici di detto Domo* , *quanto senza detto Intervento* , & in tutti i detti casi si il Paroco nel di cui distretto si è fatta l'essequie , sì gl' altri Beneficiati della Parrocchia non hanno fatto altro , che dire le solite preci descritte nel Rituale , sopra il Defonto Figliano nella Casa dell' istesso con esiggere il Jus e diritti consueti , ma di poi se ne è andato via , *e l' essequie si è fatta sotto la sola Croce di detto Collegio delli Eddomadarj* , *se non è intervenuto il Capitolo suddetto* , ma se ci è intervenuto il Capitolo , *si è fatte l' essequie sotto la Croce del detto Capitolo* , *e sotto la Croce del detto Collegio delli Eddomadarj* , *la qual Croce di detto Collegio delli Eddomadarj ha ceduta la precedenza solamente alla Croce del Capitolo* , e quando in processione sono intervenuti li Parochi sempre il miglior luogo , e la precedenza anche a rispetto di questi l' ha goduto il detto Collegio degl' Eddomadarj , *e tutto ciò si è praticato ab immemorabili secondo la tradizione* , *e secondo si è visto con gl' occhi proprj senza contradizione* , *o contrasto veruno* , anche dopo l' erezione della Parocchia di S. Giovanni in Chiesa Parrocchiale Collegiata , e secondo avemo inteso ne sono decreti , & ordine di questa Curia Arcivescovile , e questo è quanto , e posso deponere per la

doversi abbassare la Croce degli Eddomadarj *usque ad valvas Ecclesiæ tumulantis præsente Capitulo* per la

la verità circa il fatto sudetto, e lo possono solamente deponere quasi tutti li Fratanzari, e Beneficiati, & in particolare il Reverendo D. Aniello Tromba, Don Agostino Santomenico, D. Sebastiano Riccardo, ed altri, che stanno intesi di tutto, e quanto ho deposto di sopra, ed è la verità, *quibus habitis &c.*

Io D. Angelo Resciguo ho deposto ut supra.

In esecuzione de' Veneratissimi Ordini di V. S. Illustrissima faciamo indubitata fede Noi quì sottoscritti Sacerdoti, qualmente ci ricordiamo, e sappiamo benissimo, che *la Croce degli Eddomadarj della Cattedrale di Napoli si sia inalborata in tutte le Funzioni, che si fanno dentro la detta Chiesa Cattedrale, e specialmente nelle Processioni dell'Ore Circolari*, che si fanno ad ogni primo Gennaro, e che si terminano a quattro detto Gennaro di ogn' Anno; nella Processione de'due Febrajo giorno della Purificazione, nella Domenica delle Palme, nelle Processioni, che si fanno per riporre il Santissimo Sagramento nel Giovedì, e Venerdì Santo al Sepolcro, e nella Processione della Benedizione del Fonte di Sabato Santo, come anche alla Processione dell'Ottava del Corpus Domini. E la *suddetta Croce* s'è portata inalberata avanti il Seminario sempre tanto *se v'è intervenuto l'Eminentissimo Arcivescovo pro tempore, quanto se non v'è intervenuto*, e ciò testiamo, e ne facciamo indubitata fede da venti, trenta, quaranta, e cinquant'anni, che sappiamo, ed abbiamo osservato il solito di detta Chiesa in occasione d'aver servita detta Chiesa da Chierici, e per assistere, e vedere dette Funzioni, e per esser questa la verità n'abbiamo fatta la presente firmata di nostra propria mano &c.

Io D. Donato Palanga Assistente nella Cattedrale di Napoli fo fede ut supra &c.

D. Gaetano Amendola fo fede ut supra &c.
D. Biase Tarallo fo fede come sopra &c.
D. Gennaro Vegliante fo fede ut supra &c.
D. Antonio Francese fo fede ut supra &c.
D. Nicola Abundo fo fede come sopra &c.
D. Antonio Bracciale fo fede come sopra &c.
D. Ignazio Scafuni fo fede come sopra &c.
D. Andrea Ottajano fo fede come sopra.
D. Gennaro di Lieto fo fede come sopra &c.
D. Domenico Micillo fo fede come sopra &c.
D. Gaetano Pulpo fo fede ut supra &c.

D. Fran-

la unità dell' uffiziatura , e perchè la Chiesa tumulante era quella in cui dovea seppellirsi il Canonico defunto .

XXXVII.

D. Francesco Porzio fo fede come sopra &c.
D. Gennaro Carpegna fo fede come sopra &c.
D. Tommaso Prezzalundo fo fede come sopra &c.
D. Giuseppe Malfettoni fo fede come sopra &c.
D. Nicola Rubinaccio fo fede come sopra &c.

Ita est in fidem &c. Ego Franciscus Aloysius Montemuro a Neapoli Regia , & Apostolica Authori^te Notarius &c.

Sequitur extractio cum leg. . . e in forma &c.

Si fa piena , & indubitata fede per Noi sottoscritti a chi la presente spetterà vedere , o sarà dire , o sarà in qualsivoglia modo presentata in Giudizio , e fuori , *etiam cum Juramento , quatenus opus sit* , come sapemo benissimo , *& de causa scientia* per esserci trovati nella maggior Chiesa Arcivescovile di questa Città di Napoli , e con detta occasione abbiamo visto qua'che *esequie di Canonico* dell'Illustrissimo Capitolo di detta Maggior Chiesa di questa maniera , cioè avanti venivano portate DUE CROCI una di esse del detto Illustrissimo Capitolo portata dal loro Clerico a mano destra ; *e l'altra de' Reverendi Signori Eddomadarj portata dal loro Clerico* a mano sinistra , dopo di esse venivano I Figliuoli del Seminario ; In secondo luogo li Signori Preti detti Quaranta insegniti ; In terzo luogo li Signori Eddomadarj con loro Insegne ; E per ultimo gl' Illustrissimi Signori Canonici , & in arrivar nella Chiesa Arcivescovile si ritrova nella porta della Chiesa il Sig. Canonico Cappellano con Piviale , dal quale si dava l'Acqua Santa , e si aspergevano tutti quelli , che venivano in detta associazione , dopo di tutti si pone esso Celebrante , *ed arrivate le dette Croci nella Porta di S. Restituta Chiesa del detto Illustrissimo Capitolo , la Croce di detti Signori Eddomadarj se se ne va via con detti Signori Eddomadarj , ed il cadavere del Defonto Canonico resta in detta Chiesa di S. Restituta* , solo colli detti Signori Canonici dove si fa l' orare , ed altro da' Signori Canonici . *Circa dell' esequie del Defonto Eddomadario* abbiamo visto farsi di questa maniera , arrivato alla casa del defonto si albera *la Croce di essi RR. Signori Eddomadarj* , e dopo di essa vengono li Figlioli del Seminario , dopoi li Signori RR. Preti detti Quaranta Insigniti , e dopoi il Collegio de' RR. Signori Eddomadarj , ed il Signor Cimiliarca , ed arrivati nella detta Chiesa Arcivescovile ivi si ritrova il detto Illustrissimo Capitolo similmente con il celebrante Signor Canonico vestito con Piviale , dando similmente l' Acqua Benedetta con Aspersorio detta Processione avanti , dopo li detti Signori Eddomadarj s' incaminano li detti Signori Canonici secondo il loro ordine con il Signor Canonico Celebran-

bran-

XXXVII. Colla sentenza dello stesso anno 1756. fu dichiarato, che gli Eddomadarj innalberavano la Croce della Cattedrale non come Ministri del Capitolo, ma come Ministri della stessa Cattedrale, la qual dichiarazione fatta in contradizione collo stesso Capitolo sostiene al Collegio Attanasiano l'originaria sua preminenza sopra tutti gli altri Cleri delle Chiese inferiori (a).

XXXVIII. Ne' funerali degli Eddomadarj, esce la Croce di costoro, sotto la quale intervengono 40. Seminaristi, i Quarantisti, e gli Eddomadarj. Giunto il cadavere alla porta della Chiesa, il corpo de' Canonici lo riceve sotto la Croce del Capitolo, e nel Coro della medesima Cattedrale si celebrano i funerali dal Canonico celebrante dopo l'unione di S. Pio V.

XXXIX. Vestivano negli antichi tempi con una decente insieme, e veneranda Ecclesiastica semplicità, come si rile-

brante nell'ultimo luogo, ed arrivati tutti nel Coro di detta Chiesa Cattedrale *ogn' uno si pone nel suo luogo, e stallo, ed ivi si fa l' orare*, e finita detta Funzione di detti Signori Canonici, se ne ritornano nella loro Chiesa di S. Restituta, & il detto Defonto si seppellisce nella loro Sepoltura, che stà nel mezzo del Coro di detta Cattedrale; Ed in fede della verità abbiamo fatta la presente sottoscritta di nostre proprie mani. Napoli li 14. d'Aprile 1739.

Io D. Francesco Montella Sagrestano Maggiore fo fede ut supra.
Io D. Giuseppe Maffettoni fo fede ut supra.
Io Clerico Giuseppe Liguero fo fede ut supra.
Io D. Francesco Salerno fo fede ut supra.
Io D. Lorenzo Ferraro fo fede ut supra.
Io Carlo Zamburri fo fede come sopra.
Io D. Tommaso Mannese fo fede ut supra.
Io D. Antonio Torelli fo fede ut supra.
Io Clerico Domenico Rossi fo fede ut supra.
Sequitur Legalitas in forma. Somm. del 1752. n. 29.

(a) Vedi sopra facc. 371. e 372.

rileva dall' antica lapide del loro sepolcro, che pur oggi si conserva nel luogo del loro Archivio.

XL. Fecero anche uso di almuzia: e Paolo V. concedette loro quelle insegne di rocchetto, cappamagna, ed altro, come vestono al presente.

XLI. Gli Eddomadarj prendono il possesso *in Choro Majoris Ecclesiæ*, che si dà loro da' due Eddomadarj più anziani in presenza di Monsignor Vicario. I Canonici hanno principalmente il possesso in S. Restituta, dove si leggono le loro bolle[a].

XLII. Gli Eddomadarj conservano la prerogativa di celebrare la Messa cantata *præsente*, & *assistente Archiepiscopo* del pari, che i Canonici (b).

XLIII. Volendosi seppellire un Canonico nel sepolcro degli Eddomadarj, l'uffizio dell' *orare* si fa dagli Eddomadarj (c).

XLV. I Maestri di Scuola preintonano l' antifona ai Canonici, e questo atto, che dirige il canto, manifesta non solo la più antica origine di questo corpo, ma eziandio l'atto di magistero; siccome si rileva dalla Bolla, che nella nota trascriviamo (d). Siccome il Canonico suddetto canta il Capitolo con l'assistenza del Maestro del-

le

(a) Ex Libro Statutorum Capituli Neapolitani Cap. 3. Statut. 2. fol. 28. Canonicatus possessio nullo pacto tribuatur alicui nisi suo ordine, servatisque servandis &c. & eo die quarti Capituli detur ipsi novo Canonico possessio Canonicatus *in Choro Sanctæ Restitutæ*, in Choro Cathedralis, & in loco Capitulari.

(b) Vedi sopra facc. 397. nella nota.

(c) Vedi sopra facc. 329. nella nota.

(d) „ N. N. Archiepiscopus Neapolitanus „.

„ Dilecte Nobis in Christo Reverendo N. N. Hebdomadario no-
„ stræ Cathedralis Ecclesiæ Neapolitanæ salutem in Domino sempi-
„ ter-

le cerimonie, quando il Cardinale assiste alle primi vesperi, *& est in crastinum celebraturus*: così l'Eddomadario Cantore, o sia Maestro di Scuola canta il Capitolo con l'assistenza del Maestro di Cerimonie, quando il Cardinale assiste alle prime vesperi, *& non est in crastinum celebraturus*.

XLV. La Croce degli Eddomadarj come Croce di Cattedrale è entrata nelle Chiese de' Regolari, non ostante i pri-

---

„ ternam. Vitæ ac morum honestas aliaque laudabilia tuarum probitatis, & „ virtutum merita, quibus novimus personam tuam esse decoratam, Nos „ inducunt, ut te favorabilibus gratiis prosequamur. Vacante igitur officio „ Magistrantiæ Scholæ festivæ nuncupato dictæ nostræ Cathedralis Ecclesiæ „ ad titulum Beneficii uni ex Hebdomadariis conferri solito per promotionem „ ad officium Magistrantiæ primæ scholæ festivæ factam in personam Reverendi Hebdomadarii N. N. vacatæ per obitum Hebdomadarii N. N. „ qui de præsenti mense . . . . . currentis anni . . . . . extra Romanam Curiam, diem suum clausit extremum. Volentes Nos ofcium dictæ Magistrantiæ Scholæ festivæ dictam nostram Ecclesiam „ providere præmissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere „ volentes officium Magistrantiæ Scholæ festivæ modo quo supra vacans tibi „ conferimus & assignamus, ac de eo te providemus cum omnibus, & singulis ejus juribus, redditibus, emolumentis certis, & incertis, honoribus, & „ oneribus solitis, & consuetis in forma; investientes te predicto officio per „ præsentium expeditionem ut juris & moris est: committentes tibi illius „ curam, regimen, gubernium, & administrationem in spiritualibus & temporalibus pleno jure; mandantes insuper RR. Hebdomadariis, ac Reverendo Cellarario Collegii Hebdomadariorum, ut te in talem recognoscant, & „ admittant, nec non Reverendo Magistro actorum nostræ Curiæ Archiepiscopalis Neapolitanæ quatenus te vel Procuratorem tuum tuo nomine in „ illius possessionem ponat, & inducat, positumque, & inductum manuteneat & defendat; amoto exinde quolibet illicito detentore, quem Nos „ harum serie amovemus, amotumque denunciamus. Contradictores, & rebelles per pœnas & censuras Ecclesiasticas compescendo. Juribus autem „ nostris nostræque Mensæ Archiepiscopalis semper salvis, & expresse reservatis: in quorum fidem &c. Datum Neapoli ex Archiepiscopali Palatio „ hac die . . . Mensis . . . . . . = N. Cardinalis Archiepiscopus = N. N. „ Segretarius = N. N. Proactorum magister = Registrata fol. . . . . = „ Adest sigillum impressum

i privilegj d' esenzione di costoro ; come dal documento (a).

XLVI. Le due Croci della Cattedrale l' una detta de' Canonici , e l' altra degli Eddomadarj nelle funzioni funerarie in cui intervengono gli uni , e gli altri , amendue s' innalberano in uguale linea, il che esclude del tut-

 to

---

[a] Vedi Summar. n. 33.
„ Coram Illustrissimo , & Reverendissimo Domino Vicario examinatus fuit Franciscus de Tranio Neapolitanus commorans a Sancta Palma „ ætatis annorum 35. in circa ut dixit Testis , cui delato Juramento &c.

Ad interrogationem primam: Domenica prossima passata nove di questo mese essendo io andato per vedere li Funerali del quondam Priore Capua , e trattenendomi nella Chiesa di S. Severino de' Monaci di S. Benedetto , dove detti Funerali dovevano venire , viddi uscire dalla predetta Chiesa alle ventidue ore in circa il Rev. Capitolo , e Canonici dell' Arcivescovato di Napoli , *con li Hebdomadarj vestiti con le Cappe , e Rocchetti* , & altri Sacerdoti , e Figliuoli del Seminario *con DUE CROCI avanti di loro una del detto Capitolo , e l' altra di detti Eddomadarj* , quali uscendo da detta Chiesa andarono alla casa del detto Priore di Capua , che era poco lontana da detta Chiesa , e di là a mezz' ora viddi poi venire l' essequie di detto Priore , quale era accompagnata dalli Figliuoli di S. Maria dell' Oreto , dalli Frati di S. Domenico , e da gran numero di Preti , e dalli stessi Signori Canonici , Eddomadarj con il Seminario , e quando il cadavere di detto Priore si avvicinava l' atrio di detta Chiesa nella strada pubblica , vidde , come li Monaci di detta Chiesa uscire fuori di detta Chiesa , & all' atrio predetto nella strada colla Croce avanti , & andorono ad incontrare il cadavere predetto , e perchè volevano loro restar vicino al cadavere , che il Capitolo predetto con li Eddomadarj andasse avanti, gli fu risposto da alcuni Canonici, che quello non era loro, ma che dovessero andare avanti , come era conveniente , e dopo molte parole andorono avanti , e si fermorono alla porta di detta loro Chiesa , dove essendo arrivato il cadavere predetto, *e le dette Croci* , che l' andavano avanti , viddi , che li Monaci predetti non volevano in conto alcuno , che intrassero nella loro Chiesa , & essendogli risposto da alcuni Canonici , *che non impedissero le Croci ; che le lasciassero entrare , perchè così era stato sempre osservato* tanto in detta loro Chiesa , quanto nell' altre Chiese de' Regolari di questa Città , e che non facevano questa novità , e che non impedissero l' essequie: li Monaci predetti *non solo non volendo consentire , che entrassero le CROCI PREDETTE* , ma con violenza si avventorono

ro la pretesa materialità di una di esse.

XLVII. Gli Eddomadarj a cui si aggiunge il carico di Maestri di scuola si proveggono dall' Arcivescovo, e per qualche tempo uno di essi volendosi provvedere dal Primicerio senza alcun titolo; fu tolto un tal abuso, come apparisce dalle visite (*a*).

XLVIII. E ben degna di quì registrarsi come prerogativa del Collegio degli Eddomadarj, l'avere in adempimento della Bolla di unione di Pio V. mostrato il debito ossequio al Clero eminente, che dal Capitolo della Cattedrale si compone, siccome fra gli altri l'attesta una loro supplica, che dal chiarissimo Canonico Majelli si rapporta (*b*).

XLIX.

---

no con molto impeto, e violenza a quelli Clerici, che portavano *le Croci*, e diedero di mano all' aste per levarle con forza, e levorono di mano da un Clerico, che portava la Croce del Capitolo, che l' asta della Croce andò in terra, con un disturbo grandissimo, e scandalo assai notabile d' infinito popolo, che accompagnava dette essequie, & in particolare dell' Officiali Maggiori di questa Città tanto del Conseglio Supremo, quanto degl' altri d' ogni sorte: Et io viddi, e sentj mormorare di detti Monaci moltissime persone, le quali dicevano, che era cosa nuova questa loro precedenza di non volere, *che le Croci predetti del detto Capitolo, ed Eddomadarj* entrassero coll' essequie predette, mentre in altre simili occorrenze de' Funerali erano entrati in detta loro Chiesa, e che così si osservava nelle altre Chiese de' Regolari, e viddi dopo molte violenze, che fecero detti Monaci *alli detti Clerici, che portavano le Croci predette*, che entrò in detta Chiesa il cadavere predetto, quale era stato impedito nella porta, che non aveva potuto entrare con molto scandalo, E LE CROCI PREDETTE andarono avanti, e questo è quello, che io so. Sequitur legalitas in forma.

(a) Vedi la Visita del Card. Filomarino del 1643.

(b) Così scrisse nella pag. 5. e 6.

Vedendo gli Eddomadarj aver perduta la seconda decisione in S. Rota contra la chiara giustizia che loro assisteva nella mentovata nota causa, crederono essere stata poca cura, ed attenzione de' Procuratori, ed Avvocati, de' quali allora si avvalevano, onde s' invogliarono di avere in difesa della lor causa il Signor D. Domenico Spinelli uomo di credito, e valore, e pensaro-

XLIX. Dal Collegio degli Eddomadarj sonó usciti da tempo in tempo Arcivescovi, Vescovi, Cappellani Maggiori, Vicarj generali di Napoli, Canonici di S.Restituta, e Vicarj Capitolari, Vicarj delle Monache, e Rettori del Seminario (*b*).

IV. Que-

---

sarono di poterlo indurre ad accettare la lor difesa per mezzo dell' autorità del Capitolo, del quale esso Signor Spinelli è aggente quì: poichè richiesto già prima dagli Eddomadarj avea rinunziata la lor causa a cagion che avea prima rinunziata anche la difesa della Collegiata di S. Gio. Maggiore. Fecero dunque ricorsò al Capitolo con una Supplica del tenore seguente, che si rappresenta al mondo tutto, acciocchè si conosca la mala fede dello Scrittore della difesa, che reca a motivo di seguire con maggior impegno le loro mosse la sincera, e sommessa volontà degli Eddomadarj abbandonando la loro causa in mano del Capitolo; perlocchè il Capitolo non è stato mai in obligo giusto di difendersi:

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori

Gli Eddomadarj di questa Chiesa Metropolitana umilissmi Oratori delle Signorie vostre Illustrissime, e Reverendissime riverentemente loro rappresentano come nella nota causa, che tengono colla Collegiata di S. Gio. Maggiore nella Sagra Rota hanno avuta la disgrazia di due decisioni contrarie al dritto incontrastabile della loro propria Croce, che lor compete per immemorabile consuetudine, e decreti di questa Corte Arcivescovile, e detta disgrazia han patita per poca attenzione de' loro Procuratori, ed Avvocati in Roma, i quali nelle loro Scritture hanno anche asserite alcune cose false ed improprie, per le quali hanno meritato il risentimento delle Signorie Vostre Illustrissime, e Reverendissime, ricorrono per tanto all' alto lor patrocinio, e le supplicano scrivere al loro Avvocato in Roma, acciocchè si compiaccia accettar la difesa della detta causa dei supplicanti, confessando non aver altro onore, che quello che deriva dalla benignità delle Signorie Vostre Illustrissime, e Reverendissime, ut Deus.

Potrà in qualche parola variare la sudetta supplica dall' originale che restò in mano del Capitolo; e sarebbe grazia publicarlo, per attestare il rispetto, ed ossequio, che gli Eddomadarj hanno sempre avuto verso di esso contro ciò che ha falsamente publicato lo Scrittore della supposta difesa.

(a) Tra gli Eddomadarj, i quali moltissimi sono promossi a gradi, e dignità maggiori, rammentiamo soltanto i soggetti che seguono. Nell' anno 1371.

IV. Queste ed altre prerogative di cui è fornito il Collegio Attanasiano, risvegliano quella idea che aver si debbe di un Corpo Ecclesiastico il più antico che siasi conservato fino a dì nostri. Molte delle rapportate prerogative sono per altro valevoli senza altro esame a non far dubitare nè punto nè poco della loro origine Attanasiana. Altre di esse contestano mirabilmente la esposta antica polizia della Chiesa di Napoli; e quasi tutte, tranne pochissime, concorrono a stabilire, e confermare l'antico già manifestato sistema dell'origine delle due Croci della Cattedrale, e del ministero per ragion di rito, e di culto annesso al Collegio Attanasiano, distinto e separato dal Capitolo de'Canonici, ch'ebbe un origine più recente, e luminosa. Ecco come, e con quali monumenti di decorazioni, e di prerogative si vede tuttavia risplendere quel Collegio fondato da S. Attanasio, e composto mai

---

1371. D. Antonio de Pastana Eddomadario della maggiore Chiesa e poi Canonico. Nel 1514. l'Abate Jannotto di Sicula Eddomadario, e poi Canonico. D. Angelo Barretta Eddomadario, Canonico, e poi Vescovo di Capri, e Vicario Generale di Napoli. D. Alessandro Trabucco Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1520. D. Sabatino Stella Eddomadario, e poi Canonico. Nell'anno 1521. D. Leonardo de Magistris Eddomadario Canonico, e Vicario Generale di Napoli, e poi Cappellano Maggiore. Nel 1525. D. Salvadore di Frasso Eddomadario, e poi Canonico. Nell' anno 1530 D. Francesco Taurelli Eddomadario, e poi Canonico. D. Loreto di Franco Eddomadario, Vescovo di Capri, e poi Vescovo di Minuri. D. Scipione Parascando Eddomadario, e poi Canonico. D. Clemente Tortella Eddomadario, e poi Canonico. D. Alessandro Russo Eddomadario, Canonico, e Vescovo di Ariano. Nel 1651. D. Angelo Sciarra Eddomadario Maestro di Scola, e Maestro di cerimonie dell'Eminentissimo Cardinal Filomarino, e dal medesimo poi Canonico. Nel 1667. D. Ottavio Gaudioso Eddomadario, e poi Canonico. Nel 1724. D. Gennaro Majelli Eddomadario, creato Canonico dall'Eminentissimo Cardinal Pignatelli, per la sede vacante di questo Arcivescovo, Vicario Capitolare, e poi alla venuta del Card. Spinelli Vicario Generale, e poi Vicario delle Monache.

mai ſempre di eſemplariſſimi Sacerdoti , che oggi ſi ſon voluti malmenare , e ridurre alla claſſe di *Fratanzari* , come ſe a' fratanzari convenir mai poteſſero non dico tutte inſieme , ma alcuna delle recate prerogative, che unicamente al Collegio Attanaſiano convengono , e poſſono convenire . Ecco con quali fondamenti ſi è ſoſtenuto , e ſi ſoſtiene il dritto di queſto sì antico Corpo di inalberare la propria Croce , come Croce di Cattedrale col legittimo atto di quel miniſtero a cui ſono ſtati addetti ed applicati : ed ecco come gli Eddomadarj di cui trattiamo come Miniſtri della Cattedrale , e non del Capitolo conſervano il dritto di inalberar quella Croce , che come Croce di Cattedrale deve eſſere da tutte le Chieſe inferiori venerata ed accolta ; onde ſenza farſi ingiuria alla maggior Chieſa, che rappreſentano per ragion di rito , e di culto , non ſia mai lecito alle altre inferiori Chieſe di ſchivarla , o di abbatterla , ſiccome è ultimamente avvenuto nell' ingreſſo dinanzi la porta della Chieſa di S. Gio. Maggiore . Irriverenza , irreligioſa e contumace, ſempremai deteſtata , e ne' paſſati tempi punita; non conſentanea al vero ſpirito dell' Eccleſiaſtica ſubordinazione ; ripugnante all'ordine , ed alla Gerarchia ; diſtruttiva de' dritti di una Chieſa Madre ; offenſiva del decoro del Miniſtero ; perturbatrice dell' oſſervanza , e fomentatrice di eſecrande diſcordie .

PAR.III.

PARTE III.

Si manifesta, che l'attentato commesso nel dì 24. Novembre dello scorso anno debba soggiacere a quella emenda, a cui il Fisco della Curia Arcivescovile ha creduto dover soggiacere, senza attendere alle pretese azioni pregiudiziali, che per difendere l'attentato si son volute industriosamente proporre.

I. Rimane in ultimo luogo di accennare alcuna cosa sulla terza dimanda fatta dalla Parocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore, distesa dal dotto suo Avvocato ne' seguenti termini, cioè: „ Fintantochè Monsignor Vicario non dichiarerà, se sia lecito, o no agli Eddomadarj della Cattedrale di entrare colla loro Croce innalberata nella Chiesa Collegiata di S. Gio. a Maggiore, non si può dar esito all' azion criminale dagli stessi Eddomadarj promossa „ (a). Ed incominciando il valoroso Difensore della Collegiata a raccontare il fatto, che nel dì 24. Novembre dello scorso anno intervenne dinanzi la porta della Chiesa di S. Gio. Maggiore in occasione che il Collegio degli Eddomadarj associava un cadavere, che dovea seppellirsi nella predetta Chiesa, e raccontando egli tal fatto in quella guisa che meno possa nuocere a coloro che l'attentato commisero, con istrappare la Croce dall'asta ove era inalberata per impedire ch'entrasse nella Chiesa di S. Gio. Maggiore, e soggiungendo che gli Eddomadarj entrati nella Sagrestia maltrattarono con parole ingiuriose il Canonico Paroco che in quella si ritrovava sca-

(a) Scritt. contr. facc. 42, e segu.

ſcagliando le ingiurie anche contro di tutti i Capitolari, paſſa a dolerſi del procedimento della Curia Arciveſcovile, e del ſuo Avvocato Fiſcale, colle ſeguenti parole. „ La Curia Arciveſcovale non oſtante che i ſudetti *Eddomadarj* non avevano dritto di entrare nella Chieſa „ di *S. Giovanni a Maggiore* colla Croce innalberata, pure „ immantinente diè corſo alla loro querela, ed ordinò *capiatur informatio*: degno di ſcuſa è Monſignor Vicario, „ perche nel 1756. quando la Sagra Congregazione ordinò, „ che poteſſero innalberare la loro Croce *per plateas*, e ſino *ad fores Eccleſiæ tumulantis excluſive quoad eamdem*, „ non era egli Vicario della Dioceſi Napolitana: Ma non sò, ſe poſſa meritar queſta ſcuſa il Reverendò Avvocato „ Fiſcale della medeſima Curia, il quale eſſendo uno del „ ceto riſpettabiliſſimo de' RR. Canonici della Cattedrale, „ ſapeva molto bene, che il Re Cattolico a petizione degli ſteſſi Canonici avea fatto dare il *Regio exequatur* alla „ Deciſione della ſudetta Sagra Congregazione; onde non „ doveva mai ammettere una querela criminale promoſſa „ da coloro, i quali non avevano alcun dritto di entrare „ colla Croce innalberata nella Chieſa Collegiata di *S. Gio. a Maggiore*, e in conſeguenza non ſi poteva interpetrare „ come azione ingiurioſa della ſteſſa Croce l'azione del Cherico, che la levò dall' aſta, mentre coſtui l'avea levata „ *ad tuendum jus* della Chieſa, che ſtava ſervendo, ed ancorchè aveſſe dato (come non diede) due pugni al Cherico che la portava innalberata, non era perciò incorſo „ nella criminalità, mentre dove ſi è inteſo ancora che ſi „ poſſa inquirere criminalmente contro del ſervitore di caſa „ il quale dà due pugni a *Fulan di Fulano*, che imperioſamente vuol entrare nella mia caſa? „ (a)

(a) Scritt. contr. facc. 43.

II. Indi profeguendo le fue doglianze feguita a dire così :
„ Da me per rendere avvertita la fudetta Curia Arcivefco-
„ vale dell' errore che avea commeffo fi ftimò fin dapprin-
„ cipio di prefentare iftanza , e di dimandare , che aveffe
„ la medefima dichiarato non effer lecito agli *Eddomadarj*
„ a tenore della Decifione della fudetta Congregazione di
„ entrare colla loro Croce innalberata nella Chiefa di *S.*
„ *Gio. a Maggiore* , e mi lufingai, che Monfignor Vicario,
„ e 'l Reverendo Avvocato Fifcale avefsero fubito alzata la
„ mano, e lafciata da parte la criminalità. Ma rimafi ingan-
„ nato , perchè l' uno e l' altro fi oftinò nel dire , che nel
„ termine del *Difenfivo* avrebbe potuto il Chierico crimi-
„ nalmente accufato , far coftare la fua innocenza ; Nè per
„ quanto mi foffi sfiatato a fuggerire ad amendue , che ef-
„ fendo la verità l' oggetto principale del Giudice, e dell'
„ Avvocato Fifcale non debbano mai permettere , che ta-
„ luno fia trattato da reo , e foggettato al corfo del giudi-
„ zio criminale , il quale porta fpefa , ed amarezza gran-
„ diffima , quando fi può all'iftante chiarire il fatto come
„ veramente è accaduto , giunfi mai a perfuaderli di una
„ cofa la quale pafsa per incontraftabile e certa prefso tutti
„ i Tribunali di Europa . Forfe fi oftinarono effi nel loro
„ fentimento , perchè il Cimiliarca tacque a Monfignore
„ Vicario la circoftanza di aver egli tre volte ordinato al
„ Chierico degli *Eddomadarj* , che aveffe abbaffata la Cro-
„ ce , e dipinfe il fatto a Sua Eminenza in quella manie-
„ ra che riufciva più aggradevole agli fteffi *Eddomadarj* ,
„ piacendoli che coftoro lo adulaffero , con foftenere , e
„ fpacciare , che nella di lui perfona ftava tutto compen-
„ diato e riftretto il Capitolo de' RR. Canonici della Cat-
„ tedrale . (*a*)

III. Indi il medefimo dotto Avvocato immediatamente fog-
giu-

(a) Scrittura contraria facciata 44.

giugne a manifestare la condotta ch' egli tenne colle se-
guenti parole, „ Onde per non lasciare esposto all'oppres-
„ sione , ed alla calunnia la innocenza del Cherico della
„ suddetta Collegiata insigne , stimai di far questa compa-
„ rire nella medesima Curia , e di accusar criminalmente
„ quegli tre Eddomadarj , che entrati nella Sagrestia avea-
„ con parole ingiuriose maltrattato il Canonico Paroco , e
„ gli altri Capitolari della Collegiata medesima. Ma che
„ quello stesso Monsignore Vicario , che al ricorso degli
„ Eddomadarj , e sull' azion criminale da essi intentata a
„ torto avea subito decretato *capiatur informatio* , quando
„ trattandosi di accusa , che si promoveva da coloro , i
„ quali erano stati gli autori della rissa , e che si faceva
„ in nome di un corpo dovea precedervi la conclusione del
„ medesimo Corpo , legittimamente convocato ; il che non
„ vi era stato affatto , non volle ordinare l' informazione
„ sulla istanza criminale della stessa Collegiata prodotta (a)".
E proseguendo a dolersi della condotta dell' Avvocato fi-
scale , ed avendo indi fatto presente alla Curia Arcive-
scovile , che il Chierico querelato non era insignito di
alcun ordine, onde si disse rispetto a costui, *partes adeant, Judicem competentem* , seguita egli a dire così : „ Licen-
„ ziatomi da lui, cioè da Monsignor Vicario, pensai subito
„ a far comparire il detto Chierico alla Vicaria Criminale,
„ e presentatosi spontaneamente , e rilasciato col mandato
„ *per Civitatem* gli feci dimandare la informazione del su-
„ detto fatto , la quale fu commessa al Signor Giudice D.
„ Giuseppe Secondo , il quale di persona per ordine della
„ stessa G. C. si portò a sentire i Testimonj, i quali nien-
„ te più deposero di quel che aveano nella Reverenda Cu-
„ ria Arcivescovale deposto . Or mentre tutto ciò si stava

(a) Scrittura contraria facc. 45.

„ agitando in Vicaria , gli Eddomadarj fecero notificare al „ Proccuratore dell'insigne Collegiata il sudetto decreto di „ Monsignor Vicario , ma non quale da lui era stato interposto , bensì coll' aggiunzione *procedatur ad ulteriora* a „ rispetto degli altri rubricati ; aggiunzione fatta dall'Attitante o per suo capriccio , o per compiacere ai sudetti „ Eddomadarj , e quel ch'è peggio si denominava nello stesso decreto il Corpo degli Eddomadarj *insigne* „ *Collegium* , quando per potersi dire Collegiata , o Collegiata insigne un Corpo di Ecclesiastici è necessario precisamente che vi sia la Bolla del Romano Pontefice , e „ che su questa Bolla siasi interposto il *Regio exequatur* , „ circostanze che non erano mai concorse, nè concorrevano „ a beneficio dei suddetti Eddomadarj , i quali non sono „ stati mai altri che semplici fratanzari ; onde stimai di „ ricorrere nella stessa Curia , e di dimandare , che si cassasse quell' *insigne Collegium* , e che si rivocasse contrario „ imperio quel *procedatur ad ulteriora* a rispetto degli altri „ rubricati , perchè essendo pregiudiziale il punto se abbiano, o nò essi la facoltà di entrare nella Chiesa di S.Giovanni a Maggiore colla Croce innalberata , prima si doveva questo punto decidere ; e poi darsi cammino all'azione Criminale intentata da loro (*a*) “.

IV. Entra poi il dotto Avvocato a disputare *in jure* volendo sostenere che dai fonti più limpidi della giurisprudenza deriva la massima , che quando si trovano intentate due azioni , e due giudizj , prima deesi dar corso a quella che sia di pregiudizio all'altra , rapportando il testo di Ulpiano nella *L.* 10. *D. de his qui sunt sui vel alien. jur.* , la *L. Quod si patrem C. de alien. Liber.* , e la

(a) Ivi facc. 46. e 47.

la *L. si quis libertatem D. de petition. hereditat.*, ne' quali casi trattandosi della controversia di alimenti , e nell' ultimo della libertà domandata da uno schiavo siccome si era opposta se sia o no figlio , o sia valido il testamento in cui fu data la libertà allo schiavo , così in quelle tali circostanze si rescrisse doversi prima decidere lo stato dell' uomo per indi la dimanda fatta degli alimenti, o della libertà . Se queste tali Leggi si possano adattare alla Causa presente chicchesia può definirlo. Gli altri esempj, e decisioni rapportati dal dotto Contraddittore risguardano le risoluzioni fatte in cause civili , come di divisione di eredità tra due coeredi , di cui uno di essi negasse di esserlo, che è il caso nella *L. 1. D. famil. ercisc.* L'altro se taluno avesse proibito al Defunto il poter testare, dovesse prima esaminarsi il punto dell'impedimento dato al Defunto di poter testare , come si prescrive nella *L. 1.* e 2. *C. si quis aliqu. testar. probib.* Della stessa condizione sono le due Decisioni rapportate dal Consiglier Marcello Marciano , e da Filippo Maradei , affermando il nostro Contradittore , che queste due Decisioni del S. C. *chiudono la bocca a chiunque mai avesse lo spirito di contradire ad una verità sì incontrastabile* , *e certa* (a). La decisione rapportata da Marciano riguardò la eccezione che D. Filippo Spinola oppose dell' incapacità a D. Giambattista Cataneo , il quale domandava la successione nel fedecommesso di D. Baldassarre Cataneo , e si disse doversi prima interloquire sulla incapacità ; e la seconda rapportata dal Maradei conteneva una riaccusa contro a Giuseppe Morcone per aver sedotti i testimonj di un testamento imputato di falsità ; e per particolari gravissime circostanze si disse , doversi prima attender l' esito del giudizio

(a) Ivi facc. 50.

dizio di ſeduzione . E dopo le recate Leggi, e Deciſioni come ſe mirabilmente fuſſero conſentanee alla controverſia di cui trattiamo conchiude co' ſeguenti termini la ſua Allegazione : „ Or certa coſa è , che , non avendo i
„ Reverendi Eddomadarj della Cattedrale la prerogativa di
„ entrare colla loro Croce innalberata nella Chieſa Parrocchiale della Collegiata inſigne di S. Gio. a Maggiore, il
„ delitto che da eſſi ſi attribuiſce al Chierico che la ſta ſervendo, ed all' Eddomadario, che ſi ſpaccia iſtigatore del
„ ſuddetto Chierico , ſarebbe ſtato commeſſo da loro , perchè attentarono di voler entrare nella ſuddetta Chieſa
„ colla Croce innalberata, quando a biſtento aveano potuto
„ ottenere dalla S. Congregazione de' cinque Cardinali nel
„ 1756. che poteſsero portarla *per plateas* , e fino *ad fores*
„ *Eccleſiæ tumulantis excluſive quoad eamdem* , ed eſsendo
„ ſtato da loro il delitto commeſso , non ſolo va in fumo
„ tutta la informazione ad iſtanza loro pigliata , ma ben
„ anche il delitto medeſimo ſi ſarebbe per eſſi atrociſſimo,
„ perchè ſi avanzarono ancora con temerità inaudita ,
„ e ſcandaloſa a maltrattare con parole ingiurioſiſſime
„ l'innocente Canonico , e gli innocenti Capitolari della
„ medeſima Collegiata inſigne ; onde a ragione ſi è domandata da queſta , che non poſsa darſi affatto luogo
„ all' azion criminale , ingiuſtamente , e calunnioſamente
„ dai ſuddetti Eddomadarj intentata , ſe prima Monſignor
„ Vicario non farà la dichiarazione ſuddetta , eſsendo il
„ punto civile pregiudiziale pregiudizialiſſimo al criminale ".

V. Ma con buona pace del noſtro venerato Contradittore, laſciando da parte di nuovamente riſpondere a quel che ſi è ſufficientemente riſpoſto nel corſo di queſta Scrittura , e ripigliando ſoltanto il ſuo argomento , non ſi è

si è inteso mai nel Foro che trattandosi di due azioni una civile e l'altra criminale possa la prima assorbire la seconda, nè egli per altro ha potuto incontrare alcuna legge che lo prescriva, o decisioni quali che fossero che contestino una novità pregiudiziale pregiudizialissima alla giustizia. La publica violenza e l'attentato qual è quello che dal creduto Chierico Vincenzo Silvestri e dal Prete assisio D. Cristofaro Gambajoli fu commesso dinanzi la porta della Chiesa di S. Giovanni Maggiore accompagnato da scandalosa irriverenza alla Croce del Signore che s'innalberava dal Collegio degli Eddomadarj con istrapparsi dall'asta la Croce istessa, è un atto certamente criminoso da tutte le leggi vietato e punito. Nè potrà mai scusarsi, giacchè non è a privati permesso contra l'autorità pubblica di farsi mai la pretesa ragione colle proprie mani. Sono note per altro le leggi, e le sanzioni a tal uopo pubblicate che non fa mestieri tesserne inutilmente il catalogo. Questo avrebbe luogo anche nel caso che l'azion civile potesse in qualche modo influire a prò di coloro che la violenza e l'attentato commisero. Ma come mai potè entrare in pensiero alla Collegiata di S. Gio. Maggiore di garantir l'attentato sull'avviso, che il Collegio degli Eddomadarj colla Croce da essi inalberata non potesse entrare nella lor Chiesa, laddove entrano in tutte le altre Parocchie e Chiese inferiori alla Cattedrale? Come mai potea immaginarsi che la sentenza del 1756. potesse valere per la medesima Collegiata di S. Gio. Maggiore; se questa fu proferita tra i Canonici e gli Eddomadarj della stessa Cattedrale, e nel solo caso che uscissero ambedue le Croci così de' Canonici, come degli Eddomadarj, e non mai si estese nè estender si potea nelle circostanze di altro caso ove i soli Eddomadarj colla Croce della Cattedrale adempissero le sagre funzioni, co-

come tutto dì l' adempiscono entrando in tutte le Chiese colla Croce inalberata come Croce di Cattedrale? Si dovrebbe la Collegiata di S. Gio. Maggiore ricordare che lo stesso Capitolo de' Canonici della Cattedrale nel 1725. capitolarmente conchiuse doversi sostenere contra le intraprese di essa Collegiata il dritto della Croce della Cattedrale che s'inalbera dagli Eddomadarj. Dovrebbe non dimenticarsi del Breve di Benedetto XIV. esecutoriato nel Regno e della stessa sentenza della Congregazione de'cinque Cardinali del 1756. ove si dichiara e conferma, che la Croce degli Eddomadarj sia Croce della Cattedrale, e che da essi si inalbera come ministri della Cattedrale medesima. Come adunque si è voluto abusare della stessa sentenza, con vanamente applicarla per la Chiesa di S. Gio. Maggiore, giacchè dopo il Breve di Benedetto XIV. non mai comparve in giudizio, non mai si dolse, e dovè prestar sempre il debito ossequio ed onore, come si presta da tutte le altre Chiese inferiori, alla Croce della Cattedrale recata da Ministri della Cattedrale medesima?

VI. Ma se a tutto ciò si aggiunga la chiara ed evidente dimostrazione finora fatta del dritto incontrastabile di questo antichissimo Corpo Ecclesiastico surto otto secoli prima che la Parrochia di S. Gio. Maggiore acquistasse forma di Collegio, e di Collegio sempre inferior alla Cattedrale, siccome si è piucchè bisogno non era appalesato con documenti convincentissimi di età in età sino a dì nostri, e con Decisioni, e Brevi Pontificj esecutoriati nel Regno, e coll'osservanza di nove Secoli; che si dovrà mai dire dell' attentato commesso dal Silvestri, e dal Gambajoli; che oggi si difende, e protegge non senza ammirazione da un intero Corpo Ecclesiastico, qual è la Collegiata istessa di

di S. Gio. Maggiore? E lasciando stare che la predetta Collegiata facea servir quella Chiesa da un Laico creduto Chierico che tuttavia sostiene al servizio della medesima, e lasciando anche stare che procuri impedire che il Gambajolì Prete assisio di essa Chiesa venga debitamente punito; non possiamo non tralasciare che la stessa Collegiata pretenda doversi prima decidere come pregiuziziale il punto civile senza darsi corso al criminale, come se l'azion criminale fosse diretta contra la stessa Collegiata, e non già contra coloro che la publica violenza commisero: la qual cosa fa molto sospicare, che avesse avuto parte o connivenza al fallo una Collegiata composta di Ministri dedicati al Santuario.

VII. Ma che ne sia di ciò: siccome lo stesso creduto Chierico Vincenzo Silvestri presentossi in Vicaria, e chiese l'accesso del Ministro per formar ivi un altro processo; così a ricorso dello stesso Silvestri essendosi dalla M. del Re N.S. commesso ai due Consiglieri Capo di Ruota di Vicaria l'informo sulla controversia dell' attentato e come si debba procedere, si attende su di ciò la determinazione Sovrana in vista della Consulta umiliatale da sudetti Ministri. Ed essendo perciò in tale stato le cose, siccome gli Eddomadarj non si sono mossi da altro spirito che da quello di dover conservare i proprj dritti, e con questi il rispetto dovuto alla Croce della Cattedrale, che come Ministri della Cattedrale medesima sostengono l'antica prerogativa d' innalberarla; così per ribattere le azioni civili han dovuto con pruove concludenti, e con sode ragioni escludere la quanto nuova altrettanto assurda pretensione di sognata precedenza a' Ministri della Cattedrale, mossa da una recentissima Collegiata, siccome si è adempito nella prima Parte di questa laboriosa Scrittura, ed han dovuto escludere parimenti l' altra di non poter

 essi

essi entrare nelle Chiese inferiori con la Croce innalberata; siccome si è nella seconda Parte della Scrittura medesima diffusamente trattato. In vista adunque della manifestata verità, e del dritto incontrastabile dell' insigne Collegio degli Eddomadarj forz' è, che la Parrocchial Collegiata di S. Gio. Maggiore si tolga d' inganno, ed abbandoni ella stessa l' errore. Ed invero l' opera nostra è stata diretta co' sensi di moderazione, e di compatimento verso la stessa Collegiata Contradittrice, il cui errore siccome non dobbiamo seguire, così rispetto a' degni Soggetti, che la compongono, ed al dotto Avvocato che la difende, siam concordi col memorando avviso di S. Gregorio il Grande: *Neque propter errorem odio habeamus hominem, neque propter hominem diligamus errorem* (a).

Napoli il dì 15. Dicembre 1772.

Francesco Peccheneda.

DO-

(a) Lib. V. Epist. 43.

DOCUMENTI



I.

Leggenda dell' antico Ufficio di S. Attanasio.

Summario del 1752. num. 4.

Particulæ extractæ ab antiquo Officio Sanctorum Protectorum Neapolis.

Officium S. Januarii Episcopi una cum Officio S. Athanasii Anelli, Asprem, Agrippini, Eusebii, & Severi, necnon Officium S. Restitutæ, & Candidæ numquam ante impressum.

Incipit Officium Sancti Athanasii Episcopi, & Confessoris.

In secundo Nocturno.

Lectio IV.

Plumbum non parvi ponderis suspensum gestavit ad Collum in servitute redigens suum Corpus, & subtus ad Carnem abscentæ grassiori vestimento laneo erat indutus, lectum relinquens in Cylitio in terra prostratus jacebat, membra propria cedebat graviter, ut stimulato corpore nulla tentatio spiritalis nequitiæ urgeret eumdem, & ut a Mundi illecebris immunis effectus Immaculatum Deo quotidianum Sacrificium immolaret.

ret : *Neapolitanam Ecclesiam , quæ Stephania vocatur Sacerdotibus , & Ministris ornavit , quibus necessarios rerum sumptus distribuit abundanter* . Idem faciens de luminaribus in Ecclesiis Beati Andreæ Apostoli , & Prothomartyris Stephani , *& de Ministris Ecclesiæ Sanctæ Restitutæ , quæ a Constantino Primo Augusto Christianissimo condita est* (ut fertur) fecit quoque Hospitale ad Peregrinorum sustentationem super gradus Atrii Ecclesiæ , ubi multa contulit prædia , Monasterium ordinavit , præficiendo Abbatem in Insula prope Neapolim Salvatoris vocatum , ubi nunc est Castrum Ovi ; Antecedens eidem Ecclesiæ Beatæ Luciæ Virginis, & Martyris cum omnibus rebus suis , simile faciens in Ecclesia Sancti Januarii Majoris Neapolitana mœnia condita . Cum ejus Cura vocabat assidue circa Ecclesias, & Monasteria , & Pupillos , & Viduas , & redimendos Captivos erat intentus *per Nicolaum Papam ad Synodum est vocatus* contra Joannem Ravennæ Episcopum , ubi in gratiæ Divinæ Collatione præstantior cunctis apparuit. Tu autem Domine &c.

Joannes Petrus Cantilena &c. Notarius &c.

II. Epo-

II.

Epoca della fondazione dell' odierna Cattedrale .

Chioccarell. De Episcop. Neap. pag. 185. *ex Registr. Regis Caroli II.* 1298. , *&* 1299. *lit. C. fol.* 207. *a t.*

SCriptum est Capitaneo, & universis hominibus Civitatis Neapolis, & districtus fidelibus suis &c. Quia libenter opera pietatis exequimur in certis facientibus simile id laudamus; igitur intellecto quod Universitas Civitatis nostræ Neapolis tamquam Deo reverens, & devota diebus proximis laudabiliter in concordia statuit , in subsidium expensarum fabricæ majoris Neapolitanæ matris Ecclesiæ, quam in honorem B. Mariæ Virginis nos ipsi DE NOVO FUNDAVIMUS , exibere qualibet Hebdomada per singula focularia tam corporis Civitatis ejusdem , quam ejus Casalium usque ad biennium , granum unum, Universitatem ipsam exinde commendamus , ad exactionem ergo grani hujusmodi pro parte Universitatis ejusdem nostra licentia implorata vobis præsentium tenore concedimus, & licentiam impertimur ut ipsam modo quo supra possitis exigere, ac recolligere grani prædicti pecuniam usque ad ipsum biennium pro opere supra dicto , præsentes nostras vobis in hujusmodi testimonium literas concedentes , ita quidem quod recollectio pecuniarum fiscalium impositarum Universitati præfatæ per Curiam non impediatur in aliquo , vel tardetur . Datum Neapoli per Bartholomæum de Capua militem &c. die 29. Augusti XII. Indict.

III. Tran-

III.

Transunto dell' Istromento del 1333.
L. D. fasc. 2. num. I.

INstrumentum celebratum Neapoli die 8. mensis Maji 1360. manu Notarii Rainoni Isclani de Neapoli reassumptionis cujusdam Instrumenti confecti Neapoli die 25. mensis Maji 1333. manu Notarii Rainaldi Isclani de Neapoli ad istantiam Cellarariorum Congregationis Hebdomadariorum majoris Ecclesiæ Neapolitanæ per quem apparet quod D. Pedrinus Baraballus de Neapoli Cimiliarcha dictæ Majoris Ecclesiæ confessus fuit ab olim usque nunc tenuisse, & possedisse, ac tenere, & possidere a dicta Congregatione quasdam domos existentes in duabus salis una ante aliam, cum una superiori coperta ad tectum, & uno cellario juxta suos fines ad annuam pensionem untiarum duarum, in qua dictus Cimiliarcha fecit quasdam aperturas de voluntate, & consensu dictorum cellarariorum per quam aperturam habetur ingressus, & exitus ad quemdam parvum locum, seu cellarellum dicti Cimiliarchæ, propterea dicti Cellararii præstiterunt assensum, & fuit ratificatum per ALIOS HEBDOMADARIOS dictæ Congregationis, prout in dicto Archivio Lit. D. fasc. 2. num. p.

Si rapporta nella Visita di Annibale di Capua del 1583. *fol. 62. a t. ad 63.* copia della quale si conserva nell'Archivio degli Eddomadarj, intitolata *: Visitatio Hebdomadariorum Majoris Ecclesiæ Neapolitanæ*.

IV. *Pro-*

IV.

Promessa di Tomasello di Pisano di dare alli Signori Eddomadarj ogni anno tarì nove per uno Anniversario lasciato da D. Nicolò Pisano, finchè li Eredi di detto D. Nicolò li diano onze sei.

1337.

NOTAR ADUARDO CASTAGNOLA.

IN nomine Domini nostri Jeshu Xpi anno a Nativitate ejusdem millesimo trecentesimo tricesimo Septimo Regnante Domino nostro Roberto Inclito Jerusalem, & Sicilie Rege, Ducatus Apulie Principatus Capue Provincie, & Forcalquerii ac Pedimontis Comite Regnorum ejus anno vicesimo nono. Die penultimo mensis Julii quinte Inditionis Neapoli nos Franciscus Campanarius de Neapoli Judex ad contractus ejusdem Civitatis Neapolis Aduardus Castagnola de Neapoli publicus per totum Regnum Sicilie Notarius, & Testes subscripti ad hoc specialiter vocati, & rogati presenti scripto publico notum facimus, & testamur quod predicto die in nostri presentia *constitutis Thomasello dicto Pisano de Neapoli ex una parte, Et Presbitero Francisco de Oliva dicto de Peregrino de Neapoli procuratore Congregationis Ciminarce, & Confratrum Sancti Salvatoris majoris Ecclesie Neapolitane ut dixit Procuratorio nomine, & pro parte dicte Congregationis dicti* do-

domini Ciminarce , *& Confratrum Congregationis ejusdem ex parte altera* . Predictus Thomasellus sponte confessus fuit coram nobis presente dicto Presbitero Francisco , & ipsum exinde interrogante quondam Dompnum Nicolaum fratrem suum in ultima sua voluntate legasse . Uncias auri sex *Congregacione prædicte* ut pro ejus anima , exinde *fieret anno quolibet* in perpetuum *unum anniversarium ante dictum Sanctum Salvatorem*, quod assendat ad summam tarenorum novem . Et propterea dictus Thomasellus sponte, & sua bona voluntate promisit, & se suosque heredes & bona sua omnia legitime obligavit dicto presbitero Francisco ab eo legitime stipulanti nomine, & pro parte dicte *Congregationis domini Ciminarce* , *& Confratrum predictorum* dare & solvere anno quolibet Congregacione prelibate tarenos novem in festo Sancte Marie de mense Augusti pro dicto Anniversario faciendo in die vicesimo tertio ejusdem mensis Augusti ante Salvatorem prelibatum , donec ipse Thomasellus, vel sui heredes dictas untias sex dederint Congregationi jamdicte, acto inter predictum Thomasellum , & Presbiterum Franciscum procuratorio nomine , & pro parte *Congregationis jamdicte Ciminarce* , *& Confratrum predictorum* , quod quandocumque ipse Thomasellus , vel sui heredes dederint , & solverint dictas sex untias dicte Congregationi Ciminarce & Confratribus ejusdem , vel aliquam possessionem , que sit redditus annuatim tarenorum novem, quod presens instrumentum statim sit cassum , ruptum , & vacuum , & nullam habeat roboris firmitatem , & restituatur dicto Thomasello , & suis heredibus prelibatis pro casso, & vacuo . Et dictus presbiter Franciscus nomine quo supra promisit & convenit dicto Thomasello , quod *dictus Dominus Ciminarca*, *& Confratres predicte Congregationis* , *ac Congregacio ipsa facient* , *& fieri faciant anno quolibet* in

in perpetuum dictum anniversarium ante dictum Sanctum Salvatorem pro anima presbiteri Nicolai predicti. Et pro predictis omnibus, & singulis adimplendis per dictum Thomasellum, idem Thomasellus se suosque heredes, & bona sua omnia legitime obligavit ad penam dupli dictarum sex unciarum dicto Presbitero Francisco, medietate ipsius pene si secus inde fieret Regie Curie applicanda, & reliqua medietate *dicte Congregacioni*, *Ciminarce*, *&* *Confratribus* ejusdem solvenda me predicto Notario tanquam persona puplica pro parte dicte Regie Curie medietatem, & omnia alia & singula predicta acta, & conventa predicto presbitero Francisco nomine quo supra a predicto Thomasello legitime stipulantibus. Et tociens dicta pena commictatur, & exigi possit cum effectu, quociens contra predicta factum fuerit, & ea soluta, vel non, aut graciose remissa presens contractus cum omnibus que in se continet in suo robore perseveret, dans & concedens dictus Thomasellus licenciam, & potestatem *dicte Congregacioni Ciminarce & Confratribus predictis* si predicta per eum promissa non observaret ipse, vel sui heredes, quod possint per se & alios eorum nomine auctoritate propria capere, & apprehendere tantum de dictis bonis ipsius Thomaselli, quod sit eis integre satisfactum de predictis & pena jam dicta . . . . Unde ad futuram memoriam *predicte Congregacionis domini Ciminarce*, *& Confratrum predictorum* presens puplicum instrumentum exinde factum est per manus predicti mei Notarii, subscriptionibus mei qui supra Judicis, & nostrorum subscriptorum testium roboratum quod scripsi ego predictus Aduardus puplicus ut supra notarius, qui predictis rogatus interfui, ipsumque consueto signo signavi, ac interliniavi superius ubi legitur, quociens contra predicta factum fuerit, & abrasi & emendavi ubi legitur,

 unde,

unde , non vitio , sed errore scribendi.

Locus signi.

✠ Ego Franciscus Campanarius qui supra Judex ad contractus subscripsi.

✠ Ego Stephanus Beneincasa de Neapoli Fysicus testis subscripsi.

✠ Ego dompnus Johannes de Johele dictus Rubeus de Neapoli testis subscripsi.

✠ Ego Presbiter Sericinlis Cipucza testis subscripsi.

✠ Ego Notarius Orlandus de palmerio de Neapoli testis subscripsi .

V. Con-

V.

Concessione di Flora Romana Vidua del quond. Bartolo Ferraro di dovere alli Signori Eddomadarj un' onza, e tarì 20. per li frutti d'una terra di detti Signori in Casoria ove si dice a Passibolo.

1340.

Lit. I.

NOTAR TOMASO CALCATA.

IN nomine Domini Amen. Anno a nativitate ejusdem 1340. Regnante Domino nostro Ruberto Dei gratia Rege.... die duodecimo mensis Decembris none Indicionis Neap..... Quod constitutis in nostri presencia..... Majoris Ecclesie Neapolitane, & Dompno Celino Costantino de Neapoli Procuratoribus, seu CELLARARIIS CONGREGACIONIS SANCTI SALVATORIS VETERIS SITA IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA nomine, & pro parte ipsius Congregacionis ut dixerunt ex una parte, & Dompna Flora Romano relicta condam Bartolis Ferrarii, & Raynaldo Ferrario filio ejus de Villa Casorie pertinentiarum Neapolis pro seipsis, & nomine, & pro parte Jacobelli Ferrarii de eodem Casali nepotis dicte Dompne Flore absentis Vassalli; seu Vassalli ut dixerunt dicte Majoris Ecclesie.... con quel che siegue.

VI.

Allogamento vendita , o vero concessione fatta dalli Signori Eddomadarj , e Beneficati di Santo Salvatore di Montemarano per anni cinque a Marino de Bayano di tutti li frutti che rendeva l' anno la Terra dove si dice a Fastignanc, & un' altra Terra pure a Marano per un' onza , e tarì nove l' anno.

1345.

Lit. K.

NOTAR PIETRO VITELLINO.

IN nomine Domini Dei Eterni Salvatoris nostri Jeshu Christi anno a Nativitate ipsius millesimo trecentesimo quatragesimo quinto Regnante domina nostra Johanna Dei gratia inclita Regina Jerusalem , & Sicilie Ducatus Apulie , & Principatus Capue provincie, & forcalquerii ac pedimontis Comitissa Regnorum ejus anno tertio feliciter amen . Die septimo decimo mensis Novembris quartedecime Inditionis Neapoli . Nos Martucius de Altodagno Judex Civitatis Neapolis ad contractus Petrus Vitellinus de Civitàte Penne puplicus per omnes Justitiariatus Terrelaboris & Comitatus Molisii & Aprutii citra ultraque farum piscarie Regia authoritate Notarius ac subscripti Testes ad hoc specialiter vocati , & rogati presenti scripto puplico declaramus notum facimus, & testamus quod predicto die in nostri presencia personaliter *constitutis* . Discretis Viris presbitero Nicolao Corzono Canuto majoris

ris Ecclesie 'Neapolitane . presbitero Thomasio Morisco presbitero Orlando de Duca. presbitero Bartholomeo Crimaldo . presbitero petro caldarone. presbitero Johanne graffillo . dompno Neapolitano Rubeo. dompno Manfrido de upino . dompno Johanne guantano. dompno Nicolao Piczulo . dompno Paulo rapicano. dompno Francisco Pellegrino . dompno Orsino Pinto. dompno Duca Surrentino. dompno Johanne paparello. dompno Manfrido Scotto, & dompno Maffeo de Argentio de Neapoli . *Edomadariis Ecclesie Neapolitane nec non & beneficiatis Ecclesie Santi Salvatoris de Montemarano pertinentiarum Neapolis* pro se ipsis , & successoribus suis ex parte una . Et Marino de Bayano de Villa Marani pertinentiarum Neapolis pro se ipso , & heredibus suis ex parte altera. *Dicti Edomadarii & Beneficiati* non vi non dolo metu nec circumventio : ne aliqua ad id inducti ; seu aliter circumventi , sed eorum bona pura gratuya , & spontanea voluntate , considerantes ut dixerunt conditionem *dicte Edomadarie* , *& ipsius Ecclesie Sancti Salvatoris predicti* in hac parte facere meliorem , subastatione legitime precedente ut dixerunt , & alii juris & factis sollempnitatibus observatis que in locandis juribus Ecclesiarum requiruntur, a Jure predicto die coram nobis , precisa & sine in tantum , locaverunt & concesserunt , & in extaleum vendiderunt , Jura omnia fructus , redditus , & proventus provenientes , & proventuros ex subscriptis terris , & possessionibus dicte Ecclesie Santi Salvatoris sitis in pertinentiis dicte Ville Marani , videlicet , ex una terra magna sita in pertinentiis dictis in contrata ubi dicitur saramgianum, juxta terram heredum condam Nicolai Caraczuli juxta terram condam heredum domini camilli de cocco juxta cavonem aquarum seu cursus juxta terram domini Nicolai filimarini juxta terram heredum condam domini pandolfigange juxta

ta terram Ecclesie Sancti Januarii de foris. Et juxta terram Stauratiorum Ecclesie porte Sancti Januarii de Neapoli. Item ex petia alia Terre sita ibidem juxta terram dicti Monasterii Sancti Januarii juxta terram heredum condam Johannelli Marogani, juxta terram heredum condam art. Nicolay de lanzano, viam puplicam & alios confines dicto Marino presenti conducenti & in extaleum ementi jura omnia fructus, redditus, & proventus predictarum duarum terrarum, cum omnibus Juribus, & pertinentiis suis, ac cum introytibus, & exitibus earum usque ad annos quinque complendos a proximo preterito mense Augusti tertiedecime Inditionis in antea continue numerando ad rationem de uncia una, & tarenis novem annuatim in carlenis argenti giliatis bone & juxti ponderis sexaginta per unciam computatis solvendis per eundem Marinum *eisdem Edomadariis, vel Sacristis, seu procuratoribus ipsorum qui pro tempore fuerint* anno quolibet durante dicto quinquennio in festo Sancte Marie de mense augusti cujuslibet dictorum quinque annorum in pace & sine molestia, & contrarietate quacumque ac dilatione, dantes, & concedentes *dicti Edomadarii, & beneficiati* plenam licenciam, & liberam potestatem, auctoritatem, & speciale mandatum, eidem Marino, & suis heredibus, terras prefatas dicte Ecclesie durante dicto quinquennio habendi, tenendi, & possidendi, locandi, & dislocandi, laborandi, & laborari faciendi, dictas terras & possessiones ac fructus redditus & proventus provenientes ex eis, petendi, percipiendi, & recolligendi, & habendi, & faciendi de eis quicquid sue placuerit voluntati durante tempore supradicto, & promisit propterea, per stipulationem legitimam & solemnem, dictus Marinus pro se, & suis heredibus, ac se suosque heredes, & bona sua omnia mobilia & stabilia seseque moventia ha-

habita & habenda ubicumque fiftentia , prefentia , & futura , *dictis Edomadariis prefentibus* , *&* *legitime ftipulantibus* , ac fe folemniter obligavit predictas terras & poffeffiones dicte Ecclefie durante dicto quinquennio laborare ; & laborari facere , cultare, & cultari facere, actis, & congruis temporibus ficut decet ita & taliter quod terre , & poffeffiones ipfe aumentum recipiant & meliorationem , & nullum dapnum ibidem facere , nec non dare folvere & affignare , integre & cum effectu anno quolibet durante dicto quinquennio *eifdem Edomadariis* , vel Sacriftis , feu procuratoribus eorum dictam unciam unam , & tarenos novem in fefto predicto , & deinde in antea ad omnem dictorum Edomadariorum , vel procuratorum eorum requificionem fimplicem , vel folemnem in pace fine moleftia & contrarietate quacumque , ac completo ipfo quinquennio dicta locatio finiatur idem marinus & fui heredes & fucceffores cadant a locatione predicta . Et verfa vice *dicti Edomadarii* , promiferunt , & convenerunt eidem Marino , ipfum vel fuos heredes, non ammovere a locatione predicta aumento quocumque eis fatto & in antea faciendo , nec non terras ipfas , fibi de jure defendere tantum , & anteftare & non aliter ab omni homine , & perfona , quociens opus fuerit hoc expreffe fuit habitum & conventum inter dictas partes , quod fi *dicti Edomadarii* , vel procuratores eorum dederint & affignaverint anno quolibet eidem Marino Arbuffellos centum, quod dictus Marinus ipfos centum Arbuffellos anno quolibet quinquennii fupradicti paftinare , feu paftinari teneatur & debeat in terras predictas ejufdem Marini fumptibus & expenfis quia fic inter dictas Partes fuit expreffe habitum , & conventum . Que predicta omnia dicte partes ambe prout ad unamquamque ipfarum fpectat, & pertinet promiferunt & convenerunt fibi ipfis ad invicem

cem presentibus & legitime stipulantibus firmiter actendere, & inviolabiliter observare, & in nullo contrafacere, dicere opponere vel venire per se vel alios de jure, vel de facto puplice vel occulte in judicio sive extra ad penam & sub pena unciarum auri decem, medietate videlicet ipsius pene Reginali Curie, vel Curie Domini Archiepiscopi Neapolitani, seu alteri Curie, ubi de jure reclamatio fiet si secus inde fieret applicanda, & reliqua pene medietate parti observanti predicta a parte contraveniente integraliter exolvenda me predicto Notario tanquam persona puplica pro parte ipsius Curie a dictis partibus, & ipsis partibus altera ab altera pro se ipsis presentibus penam stipulantibus antedictam & pena ipsa tociens commictatur petatur & exigatur cum effectu quociens contrafiet, & ea soluta vel non, aut graciose remissa, si commicti contigerit presens contractus cum omnibus que in se continet in suo robore perseveret, cum refeccione dampnorum, interesse & expensarum litis & extra, que & quas predicta & subscripta observante proinde facere contingerit vel subire in judicio sive extra. Renunciantes dicte partes sibi ipsis ad invicém super his expresse exceptioni doli mali vix motus, & in factum, re predicto modo non geste non sic celebrati contractus predicti privilegio fori scripto, & non scripto competenti & competituro legi prohibenti penam in contractibus apponi commicti exigi, & exposci conditioni indebite sine causa ob turpem causam & ex injusta causa litteris privilegiis, & rescriptis aliis quibuscumque impetratis, & impetrandis legi dicenti generalem renunciationem non valere & illi etiam juri quo cavetur, quod dicto juri renunciari non possit, beneficio restitucionis in integrum, & omnibus aliis juribus Canonicis & Civilibus, quibus contra predicta vel aliquod predictorum dice-

dicere facere opponere vel venire in judicio ſive extra tam de jure quam de facto . Et pro premiſſis omnibus, & ſingulis obſervandis , & inviolabiliter actendendis & contra non veniendo & quod predicta omnia & ſingula vera ſint predicte partes una alteri recipienti Sacramentum ab altera ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta juraverunt . Et voluerunt dicte Partes quod de predictis fierent ad eorum predictarum partium cautelam fierent duo vel plura puplica Inſtrumenta. Unde ad futuram memoriam & dictarum partium cautelam facta ſunt exinde duo puplica Inſtrumenta preſens vero ad cautelam *dictorum Edomadariorum & ſucceſſorum eorum* per manus mei predicti Notarii ſigno meo ſignatum ſigno & ſubſcriptione predicti Judicis & ſubſcriptorum teſtium ſubſcriptionibus roboratum . Quo ſcripſi ego predictus Petrus puplicus per omnes predictos Juſtus Notarius qui predictis omnibus rogatus interfui ipſaque meo conſueto ſigno ſignavi .

Locus ſigni.

✠ Ego Martucius de alto ſrygo qui ſupra Judex ad contractus ſubſcripſi.

✠ Ego Notarius Raynonus Yſclanus de Neapoli teſtis ſubſcripſi.

✠ Ego Antonius Lagnenſis de Neapoli teſtis ſubſcripſi.

VII.

Pagamento fatto da Giovanni de Scruzio in nome delli Eredi di D. Maffeo d' Argenzio di un' onza alli Signori Eddomadarj per uno Anniversario.

1350.

NOTAR LORENZO PLANULA.

IN nomine Domini Amen. Anno Nativitatis ejusdem 1350. Pontificatus SS. in Christo Patris & Domini Domini Clementis Domina providentia Pape Sexti anno octavo die sexto mensis Februarii tertie Inditionis Neapoli in Archiepiscopalis Palatio costituto in presencia mei . . . . discreti viri Dompnus Nicolaus de Juvino Abas Marinus Bucceplana. Dompnus Joannes de Finicia, Dompnus Petrus de Onorato Dompnus Attanasius de Clara & aliis quamplures *CONFRATRES CONGRECACIONIS SALVATORIS SITE IN MAJORI ECCLESIA NEAPOLITANA* ut dixerunt ex parte una. Et Presbiter Johannes de Finicia nomine & pro parte heredum condam Presbiteri Maffei de Argencio ut dixit ex parte altera asseruit dictus Johannes dictum condam Presbiterum Maffeum legasse in suo ultimo testamento dictis Confratribus dicte Congregacionis Sancti Salvatoris unciam unam de carlenis de argento pro Anniversario faciendo anno quolibet in perpetuum cum expensis duorum tarenorum quolibet anno in die obitus sui pro anima ipsius . . . . . *con quel che siegue.*

VIII. *Sen-*

VIII.

Sentenza data dal Vicario del Reverendissimo Giovanni Arcivescovo di Napoli, sopra una questione tra li Signori Eddomadarj, ed Nicolò de Senis sopra la possessione di una Terra sita a Gaudo, dove si dice alla Pedamentina di Roscelli, e fu determinato dal Vicario, detta Terra essere delli Signori Eddomadarj.

1357.

Lit. H.

NOTAR MARINO BUCCIPLENA.

IN nomine Domini Jesu Christi. Nos Maffeus de Narvia Canonicus Capuanus & Marinensis Reverendi in Christo Patris & Domini Domini Johannis Dei & Apostolice Sedis gratia Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus Vicarius Generalis. Universis & singulis presentis nostre diffinitive sententie seriem inspecturis tam presentibus quam futuris notum facimus & testamur quod orta dudum materia questionis inter presbyterum Nicolaum de Mola EBDOMADARIUM MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE ac Procuratorem CONGREGATIONIS ET

(CCCCLX)

FRATRUM SANCTI SALVATORIS DITTE MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE attorem ex una parte Et Nicolaum de Senis Cimiliarce dicti Domini Archiepiſcopi Neapolitani ſuper poſſeſſione terre infraſcripte preditti procurator attor ex una una parte, & Nicolaus de Senis Reus, ex altera ſponte & voluntarie . . . . *con quel che ſiegue, colla quale ſentenza dichiara, che detta Terra ſpetta agli Eddomadarj.*

IX. *Ven.*

IX.

Vendita fatta per Burrello dello Fredo a Surmuzio Gatiola di una Terra di moja sei arbustata & vitata, & di un mojo di Terra di selva de castagne a Porvora, quale Surmuzio permutò colli Signori Eddomadarj per questa con un altra Terra pure sita in Pozuoca.

1366.

Lit. I.

NOTAR NICOLO' JUNTOLO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo sexagesimo sexto regnante Serenissima Domina nostra Johanna Dei gratia Regina . . . . . Die vigesimo nono mensis Januariis quarte inditionis Neapoli . . . . quod preditto die in nostri presentia personaliter constitutis nobilibus viris Gurello de Luffrido de Neapoli cum consensu & voluntate Domine Parielle Capute de Neapoli uxori sue ibidem presentis & renunciantis expresse omni juri suo docium & quarte sibi competenti in & super infrascripta Terra subscriptis loco & finibus designata pro se & suis heredibus ex una parte. Et Surmutio Gactula de dicta Civitate Neapoli pro se ac cum

cum confenfu & voluntate difcretorum virorum Presbyteri Antonii de Paftina & Presbiteri Petri Ruffi de Neapoli CELARARIORUM CONGREGACIONIS FRATANCIE SANTI SALVATORIS de Archiepifcopatu Neapoli prefentibus volentibus & acceptantibus omnia & fingula infrafcripta . . . . *con quel che fiegue* .

X. *Tr*

X.

Testamento fatto da Cubello Caracciolo, nel quale fa suoi eredi Balsina sua Madre e Giovanni Nicolò Caracciolo, e lascia un Anniversario alli Signori Eddomadarj nella Cappella de' Caraccioli per tarì 10.

1366.

Lit. O.

NOTAR NICOLO' JUNTOLO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecectesimo sexagesimo sexto: Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina. . . . Die quinto mensis maii quarte Inditionis Neapoli . . . . quod olim die quinto mensis Maii quarte Inditionis Neapoli . . . . ad requisitionem nobis factam pro parte Nobilis viri Cubelli Caraczuli de Neapoli filii condam nobilis viri Francisci Caraczuli de Neapoli militis & Domine Dalane de Barrasio conjugum . . . . item dictus testator voluit & mandavit quod in Cappella sua de Caraczulis sita & costructa intus Majorem Ecclesiam Nea-

Neapolitanam fiat annuatim Aniverſarium unum per *Edometarios dicte Majoris Ecclesie Neapolitane* pro quo Aniversario faciendo dimiſit dari & ſolvi tarenos decem per annum nec non dictus Teſtator fecit conſtituit & ordinavit executores ſuos ditti sui ultimi teſtamenti . . . . *con quel che ſiegue*.

XI. *Se-*

XI.

Sepoltura degli Eddomadarj.

1366.

Lit. O.

IN nomine Domini nostri Jhesu Christi amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo sexto. Regnante Serenissima Domina nostra Domina Johanna Dei gratia Jerusalem & Sicilie Regina, Ducatus Apulie, & Principatus Capue Provincie, & Forcalquerii, ac Pedimontis Comitissa, Regnoque vero ejusdem Domine nostre Regine anno vicesimo quarto feliciter amen. Die primo mensis Octobris quinte Inditionis Neapoli. Nos Raynonus Ysclanus de Neapoli per Provinciam Terrelaboris & Comitatus Molisii ad contractus Judex, & Martinus de Nigrono de dicta Civitate Neapolis publicus ubilibet per totum Regnum Sicilie Regia & Regali authoritate Notarius, & testes subscripti ad hoc specialiter vocati & rogati. Præsenti scripto publico declaramus notum facimus & testamur quod prædicto die nobis prædictis Judice Notario & Testibus subscriptis accersitis ad quandam Domum habitationis Presbiteri Nicolai de Nola quæ fuit quondam Magistri Juliani Papæ de Neapoli sitam in platheam Portæ Sancti Januari Civitatis Neapolis juxta Domum hæredum quondam Notariis Nicolai Cimmine juxta viam publicam & alios

confines in presencia ipsis Presbiteri Nicolai Quiquidem Presbiter Nicolaus jacens in lecto qui infirmitate detentus in quadam Camera ipsius Domus sano ductus consilio considerans hujus vitæ præsentis fragilis repentina discrimina quibus propter primi parentis lapsum omnis humana conditio similiter procul dubio dignoscitur tempore limitato Et quod etiam nil certius mortis nil incertius hora mortis noleus intestatus decedere recte memorie vigens & compositæ loqutionis existens pro suæ animæ salute & cautela omnium successorum præsens suum ultimum in nostrum prefatorum Judicis Notarii & Testium subscriptorum presentia in uno eodemque contestu ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum condidit Testamentum cassans & irritans omnia alia Testamenta codicillos seu ultimas voluntates per eum abhactenus condita vel eciam ordinata Et specialiter Testamentum conditum per eum olim per manus Notarii Jacobi Marmorarii de Neapoli seu in ejus presentia cum omnibus & singulis in illo Testamento contentis & per eum dispositis Et voluit & mandavit dictus Testator quod hec sit ultima voluntas quam valere voluit Jure Testamenti & si jure Testamenti non valeat vel valebit valeat & valere debeat jure codicillorum & si jure codicillorum forsitan non valeret ipsum valere voluit jure Donacionis causa mortis ultimæ voluntatis seu quecunque alio jure melius & aptus valere potest & poterit & debet. In primis quia hæredis institucio caput tocius Testamenti racionabiliter esse dignoscitur instituit sibi heredes Magistrum Petrum & Magistrum Angelillum Paramensem Fratres suos quemlibet ipsorum in tarenis tribus tantum & non plus de qua quidem hæreditate dictus Testator voluit ipsos esse contentos & quod

quod nihil plus petere possint de bonis ipsius Testatoris modo quocumque Et si plus peterent voluit & mandavit ipse Testator quod dicti Fratres sui priventur sua hæreditate & nihil habere debeant de bonis ipsius Testatoris. Item dictus Testator asseruit & confectus fuit ac legitime recognovit presente Petrillo Paramense Nepote suo & legitime intelligente ipsum Testatorem nuper proximis diebus elapsis propter plura & accepta servitia sibi prestita per dictum Petrillum Nepotem suum ac propter alias justas & rationabiles causas moventes mentem suam donasse eidem Petrillo donationis titulo irrevocabiliter inter vivos subscripta bona stabilia videlicet: quamdam Terram cum Domo fabricæ Jardeno Palmento ussitorio sitam in Casale Santi Erasmi pertinentiarum Nolæ juxta Terram Petri Vamacharii juxta Terram hæredum quondam Petri de Giraldo de eodem Casali juxta viam publicam & alios confines. Item tres alias Domos sitas in dicto Casali juxta domos Nicolai Cacchabarii juxta Domos Cubelli Caccabarii juxta viam publicam & alios confines quas tenet ad pensionem Jacobus de Salta de eodem Casali prout hæc & alia in quodam Instrumento publico dictæ Donationis inde confecto per manus mei Notarii supradicti plenius continentur Quam donationem & dictum Instrumentum donationis & omnia & singula in dicto Instrumento contenta dictus Testator ratificavit confirmavit & acceptavit ac ratificat confirmat & firmam ipsam esse voluit in perpetuum. *Item elegit sibi sepulturam, & Corpus suum sepelliri mandavit in Cimiterio Sancti Salvatoris sito in Majori Ecclesia Neapolitana cui sumpsit pro Sepultura tarenos septem & gr. decem.* Item legavit *quod dentur Edomadariis dicti Sancti Salvatoris deferentibus Cor-*

pus suum mortuum ad dictam Ecclesiam tarenos septem & gr. decem. Item legavit dictus Testator *quod dentur dictis Edomadariis* candelas quatraginta de cera pro libera nec non eisdem Edomadariis candelas necessarias pro eis. Item dictus Testator legavit quod *dicantur quatraginta una Missa in Altari dicti Sancti Salvatoris* & legavit pro qualibet Missa grana quinque & voluit quod dicte Misse dicantur infra septem dies. Item dictus Testator legavit quod in septimo die post obitum ipsius *fiat Anniversarium* pro Anima sua *per Edomadarios &* pro eo legavit tarenos quatuor Ita *quod ille ex dictis Edomadariis* qui non intererit *a parce nobis Domine usque ad completum officium* nihil habere debeat & ymmo legavit pro dicto Anniversario candelas de cera triginta sex ponderis untie unius pro qualibet Et voluit & mandavit quod in dicto Anniversario fiat luteria una de cera super Corpus suum ad arbitrium subscriptorum exequtorum suorum. Item legavit Hospitali Sanctæ Mariæ de Virginibus de Neapoli lectum unum videlicet: Mataracium unum cultrum unum & parum unum lintheaminum pro Anima quondam Patritie de Jannecta & heredum suorum. Item legavit Hospitali Sanctæ Mariæ Nunctiatæ de Neapoli lectum unum videlicet: Mataratium unum cultrum unum & parum unum de lintheminibus pro Anima ipsius Testatoris. Item legavit Hospitali Sancti Eligii de Neapoli lectum unum videlicet: Mataratium unum cultrum unum & parum unum lintheminum pro Anima sua. Item legavit Dominæ Cizule Fasane de Neapoli tarenos quindecim. Item legavit quod post obitum suum infra dies septem fiat Rogus unus de panibus ducentis denariorum trium pro quolibet & ducentorum ovorum pro Anima ipsius Testatoris.

ris . Item legavit Presbytero Leonardo Patino suo pro Patinatico tarenum unum . Item legavit dicto Petrillo nepoti suo de grano thumulos tresdecim vegetes vacuas novem stocchum unum pulzunectum unum de ere ac henellam unam de ferro legendam unam Beate Margarite languelam unam parvam plenam de sapone, rotellam unam & burpariam unam de ferro. Item dictus Testator voluit & mandavit quod facta exequutione dicti Testamenti per infrascriptos suos exequtores totum illud quod supererit de pecunia sua & rebus suis mobilibus de quibus asseruit se fecisse inventarium *que bona in inventarium dictus Testator habere dixit in dicta Majori Ecclesia Neapolitana sub custodia Presbyteri Antonii de Pastina* detur & dari mandavit pro emenda una possessione de cujus fructibus datur Anniversarium unum in die obitus sui in perpetuum *in dicto Altari Sancti Salvatoris* pro Anima sua . Item dictus Testator fecit constituit & ordinavit suos presentis ultimi Testamenti & contentorum in eo exequtores & distributores Venerabiles Viros Presbyterum Antonium de Pastina Sacerdotem Presbyterum Angelum de Marino & Presbyterum Leonardum Paganum quemlibet videlicet ipsorum insolidum Itaquod non sit melior conditio cumpartis scilicet quod unus ipsorum inceperit alter eorum possit prosequi mediare & finire. Quibus exequutoribus & cuilibet ipsorum insolidum prefatus Testator dedit atque concessit omnimodam & plenariam potestatem in predictam suum ipsius ultimum Testamentum & contenta in eo exequendi libere & capiendi tenendi habendi & alienandi tam de bonis omnibus mobilibus & stabilibus ubicumque sitis dicti Testatoris donec ad plenum fieri possit exequtio Testamenti prædicti ejus non

non mutato tenore Unde ad futuram memoriam & predictorum heredum ac omnium eorum & cujus inde interest & poterit interesse cautelam, factum est exinde hoc presens publicum Testamentum per manus mei Notarii supradicti signo meo solito signatum sub-scriptione mei qui supra Judicis & nostrum subscriptorum Testium subscriptionibus roboratum quod scripsi Ego præfatus Martinus publicus ubilibet ut supra Notarius qui premissis omnibus rogatus interfui ipsumque meo consueto signo signavi — Adest signum.

✠ Ego Raynonus Isclanus de Neapoli qui supra Judex ad Contractus rogatus a dicto Testatore susiscripsi.

✠ Ego Andreas Ductatores de Neapoli miles Testis subscripsi.

✠ Ego Rajmondo de Artenzis de Neapolis Testis subscripsi.

✠ Ego Marinus Salandia de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Antonius Capazius de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Presbyter Nicolaus de Runcia de Neapoli rogatus a dicto Testatore Testis subscripsi.

✠ Ego Franciscus de Ernambtio de Neapoli Testis subscripsi.

✠ Ego Clericus Anellus Pisanus de Neapoli rogatus a dicto Testatore Tesiis subscripsi.

Præsentata apud Acta Curie Vicarie Regni per Notarium Nicolaum Rochum de Neapoli Procuratorem Magistri Petrilli Paramensis de Neapoli die XXVIIII. mensis Martii VI. Ind. Neapoli.

XII. Te-

XII.

Teſtamento fatto da D. Andrea de Caprina ove laſcia la metà de' ſuoi beni a' Signori Eddomadarj per un Anniverſario.

1369.

Lit. O.

NOTAR NICOLO' SPAZIO.

IN Dei nomine Amen. Anno a nativitate ipſius milleſimo trecenteſimo ſexageſimo nono. Regnante Sereniſſima Domina Domina noſtra Johanna Dei gratia Regina. . . . Die undecimo menſis Auguſti ſeptime inditionis Neapoli . . . . quod preditto die . . . . Viri Presbyteri Andree de Caprina dicti Surrentini habitatoris Neapoli . . . . imprimis dittus teſtator voluit, quod ſi mori contingat de preſenti infirmitate quod corpus ſuum ſepelliatur in Majori Ecclesia Neapolitana IN CIMITERIO Congregationis Santi Salvatoris & legavit pro ſepoltura ſua carolenos ſex . . . . item voluit mandavit legavit & declaravit quod medietas omnium bonorum ſtabilium ſuorum . . . . detur & aſſignetur per infraſcriptos executores ſuos in dicta

cta Congregatione Santi Salvatoris Ecclesie Neapolitane & de fructibus seu redditibus ipsius medietatis ipsorum donorum fiat. annuatim unum anniversarium secundum quantitatem reddituum ipsorum bonorum . . . . *con quel che siegue*.

XIII. *Pro-*

XIII.

Procura fatta dalli Signori Eddomadarj in persona di D. Marino Buctiplena Canonico Napolitano, e de' Preti Giuliano Surrentino, Gio. Surrentino, e Bertheraymo di Tomaso loro compagni &c.

1370.

Lit. P.

NOTAR NICOLO' DE GIACOMO DI VALLEFREDDA

IN nomine Domini. Anno a nativitate ejusdem 1370. Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris & Domini Domini Urbani Divina providencia Pape quinti anno octavo. Die 18. mensis Septembris none Indicionis Neapoli in presencia mei Notarii & testium infrascriptorum costituti circumspetti & discreti Viri EDOMADARII MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE CONFRATRES CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS COSTRUCTE INTUS IN DICTA ECCLESIA videlicet Abbas Antonius de Pastena Canonicus Neapolitanus Dompnus Neapolitanus de Cava Dompnus Petrus Longobardus Dompnus Leonardus de Nazara Dompnus Christofarus de Divitia Dompnus Angelus de Marino Dompnus Andreas de Amalfia Dompnus Anellus de Corona-

ronato Dompnus Antonius Bulcanus Dompnus Antonius Imparato & Dompnus Athenasius de Clara de Neapoli totam seu majorem partem predicte Congregacionis facientem ut dixerunt more solito Congregatis in dicta Ecclesia. Confisi ut asseruerunt de fide prudentia & legalitate discretorum Virorum Abatis Marini Buctiplena Canonici Neapolitani Presbiteri Juliani Surrentini Presbiteri Joannis Surrentini & Presbiteri Bertheraymi de Tomasio de Neapoli eorum Sociorum & dicte Congregacionis Confratrum . . . . . *con quel che siegue*.

XIV. *Dei*

XIV.

Donazione fatta da Margarella Bucciplena alli Signori Eddomadarj di una Casa nella piazza di Salito con peso di un Anniversario .

1371.

Lit. B.

NOTAR GIACOMO MARMORATO.

IN nomine Domini amen. . . . . Anno a nativitate ejus millesimo trecentesimo septuagesimo primo. Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia Regina . . . . . Die vicesimo septimo mensis Septembris decime inditionis Neapoli . . . . . quod preditto die in nostri presencia constitutis Domina Margarella Bucciplena de Neapoli muliere vidua jure ut dixit Romano vivente relicta quondam Magistri Neapolitani Cappelli de Neapoli pro se & suis heredibus & successoribus universalibus & singularibus ex parte una. Et presbytero Angelo de Marino de Gramacio habitatore Neapoli Cellarario CONGRECACIONIS SALVATORIS VETERIS MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE nomine & pro parte ipsius Congregacionis & ejus in ipsa Congregacione successoribus ex parte altera. Dicta Domina Margarella predicto die coram nobis & eodem presbytero Angelo

 audien-

audientibus & intelligentibus asseruit se velle sue anime providere saluti et se habere maximam devocionem ad dictum Salvatorem . Ea propter ipsa Domina Margarella . . . . . . donavit donationis titulo inrevocabiliter inter vivos & per corporalem possessionem jure proprio & in perpetuum dedit tradidit & assignavit ac obtulit dicto presbytero Angelo Cellarario presenti & recipienti nomine & pro parte ipsius Congregacionis quandam domum suam ut dixit sitam in civitate Neapolis in platea Saliti juxta domum Santi Francisci juxta domum Crielli Pellegrini juxta viam publicam & alios confines consistentem in membris subscriptis videlicet Cellario uno item Corticella una in qua est Pissina. . . . *con quel che siegue .*

XV. *Do-*

XV.

Donazione dell' Abbate Jannotto de Sicola a Franceschetta Francone di alcune case in Summa Platea e di alcune possessioni in Marianella in vita sua poi al Capitolo e Signori Eddomadarj con alcuni pesi.

1372.

Lit. B.

NOTAR NICOLA LOMBARDO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo septuagesimo secundo. Regnante Serenissima Domina nostra Johanna Dei gatia Regina . . . . . . die vicesimo septimo mensis Augusti decime inditionis Neapoli . . . . quod nobis prefatis Judice Notario & testibus ad requisitionem & preces nobis factas pro parte Venerabilis viri Abbatis Johannotti de Sicula de Neapoli Majoris Ecclesie Neapolitane Canonici . . . . donavit ex nunc donationis titulo inrevocabiliter inter vivos & ex causa donationis predicte dedit tradidit & per fustem assignavit eidem Franchelle ibidem presenti & recipienti subscripta bona stabilia subscriptis locis & finibus designata. . . . videlicet qua-

quasdam domos sitas in Civitate Neapoli in dicta platea Summe platee emptas per eum à Domina Reginalla Carsu & Cardello Arsura de Neapoli ejus filio & in parte de novo edificatas per eum juxta Ecclesiam Santi Nicolai de Barattis de dicta platea juxta domum Majoris Ecclesie Neapolitane . . . . . & fundos duos simul conjunctos sitos in villa Marillanelle pertinentiarum Neapolis qui fuerunt quondam Domini Stephani Macie de Neapoli milite cum domibus pissina palmento ussitorio & furno & com orto & terra arbustata de latino retro eos . . . . . quod post ipsius Franchelle obitum & decessum eo casu bona predicta cum juribus & pertinentiis eorum quò ad plenum dominium proprietatem & usumfructum deveniant & devenire debeant ad Capitulum predicte Majoris Ecclesie Neapolitane & ad EDOMADARIOS EJUSDEM MAJORIS NEAPOLITANE ECCLESIE modo & condicione subscriptis videlicet quod predicte domus site in dicta platea Summe platee deveniant & devenire debeant ad manus *& dominium predicti Capituli Neapolitani* . . . predicti vero fundi cum predictis orto & terra retro eos similiter eo casu deveniant & devenire debeant ad manus & dominium predictorum Edomadariorum ejusdem Majoris Ecclesie Neapolitane . Ita quod de fructibus & redditibus predictorum fundorum & terre similiter fiat & fieri debeat per eosdem Edomadarios Aniversarium unum anno quolibet in perpetuum in predicta Ecclesia Neapolitana pro anima ipsius Abbatis Johannotti juxta qualitatem & quantitatem fructuum & reddituum eorumdem fundorum & terre que bona in eo casu & post ipsius Franchelle obitum ut prefertur ad eosdem Capitulum & Edomadarios prout distincta sunt voluit devenire . . . . . *con quel che siegue* .

XVII. *Ven-*

XVI.

Vendita fatta da D. Barbato de Silvestro &c. alli Signori Eddomadarj di una Terrá arbustata e vitata a San Giovanni a Teduccio per onze 45.

1377.

Lit. L.

NOTAR. CRISTOFARO CIMINO.

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu Christi anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo septuagesimo septimo Regnante Serenissima Domina Domina nostra Johanna Dei gratia . . . . die tertio mensis Februarii quintedecime inditionis Neapoli . . . . . Quod predicto die in nostri presentia constitutis providis viris presbytero Barbato de Silvestro de Neapoli & Cubello Pellariolo de villa Santi Johannis ad Tuduczulum pertinentiarum Neapolis . . . . & providis & honestis viris presbitero Herrico Rege & presbytero Anello de Coronaro de Neapoli agentibus pro parte & nomine *CONGREGACIONIS ET CONFRATRUM CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS SITE ET POSITE INTUS MAJOREM ECCLESIAM NEAPOLITANAM* ut dixerunt . . . . inter alia bona sibi

ſibi titulo venditionis facte per Nicolaum Cunibulum & Antonium Cunibulum Fratres carnales de dicta villa Santi Johannis Coyrarios habitatores Neapoli fundum unum cum terra una retro se arbuſtata & vitata arboribus & vitibus Grecis . . . . francum liberum & exemptum ab omni onere redditu . . . . pro pretio unciarum quadraginta quinque de carolenis . . . . *con quel che ſiegue.*

XVII. *Ven.*

XVII.

Vendita fatta per Cubbella Cumina alli Signori Eddomadarj d'una terra di moja tre arbuſtata e vitata in S. Pietro a Paterno ove ſi dice a Paſſibole per onze ventinove.

1377.

Lit. D.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO.

IN nomine Dei eterni & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti anno nativitatis ejuſdem 1377. Regnante Sereniſſima Domina Domina noſtra Regina Johanna Dei gratia. . . . die viceſimo octavo menſis Aprilis quintedecime indicionis Neapoli . . . . . . Quod conſtitutis in noſtri preſencia nobili muliere Domina Cubella Cumina de Neapoli muliere vidua relicta condam Sapientis viri Judicis Guilelmi de Bono & diſcretis viris Presbitero Franciſco de Paſcali & Presbitero Petrillo Rege de Neapoli *CELLARARIIS CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS* exiſtentis in Majori Eccleſia Neapolitana nomine & pro parte ipſius Congregacionis ex parte altera . . . . . . *con quel che ſiegue* . . . .

 XVIII. *Do-*

XVIII.

Donazione fatta da Lisola Barrile di un censo sopra il porto della Città di Napoli di tarì venti per uno Anniversario nell' ultimo di Gennaro.

1378.

Lit. F.

NOTAR DOMENICO LOMBARDO.

IN nomine Domini Dei eterni & Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno nativitis ejusdem 1378. regnante Serenissima Domina Domina nostra Regina Johanna Dei gratia . . . . Die vicesimo secundo mensis Junii prime Indicionis Neapoli . . . . Quod constitutis in nostri presencia nobili Muliere Domina Ciczula Barrile de Neapoli muliere vidua relicta condam Domini Buffilli Bulconi de Neapoli militis . . . . Et Presbitero Antonio de Thomasio & Presbitero Francisco de Pascali de Neapoli Cellarariis & Procuratoribus *CONFRATANCIE CONGREGACIONIS* dicte Majoris Ecclesie Neapolitane ac *EDOMADARIIS IPSIUS MAJORIS ECCLESIE NEAPOLITANE* proprio nomine ac procuratorio nomine & pro parte aliorum *EBDOMDARIORUM*

&

& *CONFRATRUM* ipſius Congregacionis Eccleſie Neapolitane ex parte altera. Predicta vero Domina Ciczula conſideratione ſincere devotionis ſue quam habuit ſemper & habet ad ipſam Congregacionem ſeu Ebdomadarios ipſius Majoris Eccleſie Neapolitane & Confratres ipſius Congregacionis . . . . *con quel che ſiegue*.

 XIX. *Per-*

XIX.

Permuta fatta dalli Signori Eddomadarj con Pietro Pignone Barbiero di alcune case alla Porta di S. Gennaro dove si dice a Monticello con un altra di detto Pietro nella piazza Summa platea dove si dice Vurgare.

1393.

Lit. B.

NOTAR NICOLA ACCONZAJOCO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno nativitatis ipsius 1393. Regnante Serenissimo Domino nostro Lodovico secundo Dei gratia Rege . . . . die vicesimo primo mensis Maji prime Indicionis Neapoli.... Quod predicto die ad requisicionem & preces nobis factas pro parte Nobilium, & Venerabilium Virorum Domini Jacobi Capicis Ciminarche Majoris Ecclesie Neapolitane Presbiteri Christofori de Divicia Presbiteri Francisci de Facencio *CELLARARIORUM* & *EDOMADARIORUM* ac *CONFRATRUM CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS* positi intus Majorem Ecclesiam Neapolitanam ac Presbiteri Bertheraymi de Thomasio Presbiteri Francisci de Pascali Presbiteri Clementis Russi Presbiteri Car-

Carlucii Tallanuli Presbiteri Bernardi de Petrafonte Presbiteri Antonii de Thomasio Presbiteri Petrilli Jsclani Presbiteri Masulli Benincase Presbiteri Anelli de Rosa & Presbiteri Francisci Sabbini de Neapoli similiter *EDOMADARIORUM ET CONFRATRUM EJUSDEM PREDICTE CONGREGACIONIS SANTI SALVATORIS VETERIS POSITI UT PREFERTUR INTUS DITTAM MAJOREM ECCLESIAM NEAPOLITANAM* nec non Circumspecti Viri Magistri Petri Pegnoni de Anellis Barberiis abitatoris in Civitate Neapoli Filii quondam Johannis Pignoni sicut dixit. Accessimus una cum eis in Palatio Archiepiscopali ejusdem Civitatis Neapolis & in eodem Palatio constitutis & *CONGREGATIS* coram nobis ad *SONUM CAMPANELLE* more debito ac solito & consueto sicut dixerunt. In presencia Reverendi in Christo Patris & Domini Domini Guiliermi miseratione Divina Archiepiscopi Neapolitani ipsis vero Domino Jacobo Presbitero Christofaro Presbitero Francisco de Facencio . . . . *con quelche siegue.*

XX *Con-*

XX.

Concessione fatta dalli Signori Eddomadarj a Tomaso di Concolicchio di una casa ove si dice la Corte di Torre, seu S. Maria a Cellaro redditizia in annui docati tre.

1451.

Lit. A.

NOTAR BARTOLOMEO DI AFFLITTO.

IN nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Anno a nativitate ejusdem 1451. Regnante Serenissimo & Illustrissimo Domino nostro Domino Alfonso Dei gratia Rege . . . . . die secundo mensis Augusti quartedecime Indicionis Neapoli. . . . . Quod predicto die nobis predictis Judice Notario & subscriptis Testibus convocatis personaliter arcersitis ad Majorem Ecclesiam Neapolitanam precibus & requisicione nobis factis per infrascriptas partes & existentibus nobis prefatis Judice Notario & subscriptis Testibus in Choro ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane & constitutis & congregatis ibidem coram nobis ad *SONUM CAMPANELLE* more & loco solitis infrascriptis *EDOMEDARIIS CONGREGACIONIS SALVATORIS VETERIS* dicte Neapolitane Ecclesie pro tractandis eorum

rum

rum & dicte Congrecacionis utilitatibus & negociis peragendis ut dixerunt videlicet Domino Dominico Vespulo Domino Nicolao de Jacono dicto Camporutundo Domino Antonio Surrentino Domino Nicolao Severio de Concilio Domino Antonio de Czioffio Domino Angelillo Paolillo Domino Andrea de Conterio de Cava Domino Blasio Turono Domino Francisco de Blasio Domino Jacobo Surrentino Domino Massimo Salem Domino Nicolao de Cardeto Domino Minichello Scolisco Domino Angelo de Cayvano & Domino Matteo Mordente facientibus *IPSIS EDOMADARIIS* quibus supra nominibus majorem & saniorem partem DICTE EORUM CONGREGACIONIS ut dixerunt agentibus ipsis Edomadariis pro seipsis quibus supra nominibus & eorum successoribus in dicta Congregacione & pro utili causa dicte Congregacionis eorum ut dixerunt ex parte u a & nobili viro Thomasio de Conculicio de . . . . ex parte altera . . . . *con quel che siegue* .

XXI.

Donazione di D. Giannotto Caſſapoto di alcune Caſe nelli Mandeſi dove ſi dice a Cimbro alli Signori Ed_domadarj.

1458.

Lit. A.

NOTAR GIACOMO FERRILLO.

IN nomine Chriſti amen. Anno Nativitatis ejuſdem millesimo quadringenteſimo quinquageſimo octavo die decimo ſeptimo menſis Februarj ſexte Inditionis Neapoli Regnante Sereniſſimo & Illuſtriſſimo Domino noſtro Domino Alfonſo Dei gratia Rege Aragonum Sicilie citra & ultra Farum Valentie Jeruſalem Hungarie Majoricarum. . . . . . . Corſice Comite Barchinone Duce Athenarum & Ricopatrie ac etiam Comite Roſſilionis & Ceritanie Regnorum vero ejus anno quatrageſimo tertio & hujus vero Regni Sicilie citra Farum anno viceſimo quarto feliciter amen. Nos Anellus Francus de Neapoli ad Contractus Judex Jacobus Ferillus de Averſa habitator Neapolis per totum Regnum Sicilie publicus Reginali auctoritate Notarius & Teſtes ſubſcripti ad hoc vocati ſpecialiter & rogati. Preſenti ſcripto publico declaramus notum facimus & teſtamur quod predicto die

die in noſtri preſentia perſonaliter conſtitutis Venerabili viro Domno Johannotto Caſapoto de Neapoli agente ad ſubſcripta omnia & ſingula pro ſe & ſuis heredibus & Succeſſoribus ex parte una. Et venerabilibus Viris Domno Dominico Veſpulo de Neapoli Domno Johanne Antonio Juſiotta de . . . . . . Domno Jacobo Surrentino de Neapoli & Domno Andrea de Conterio de Cava *Epdomadariis Majoris Eccleſie Neapolitane ac Confratribus Confratantiæ Congregationis Sancti Salvatoris Veteris ejuſdem majoris Eccleſie Neapolitane* agentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea ad ſubſcripta omnia *pro ſe ipſis quibus ſupra nominibus in dicta Congregatione & Confratancia ac ſuis Succeſſoribus in eadem Confratancia & Congregatione & pro ipſa Confratancia & Congregatione Sancti Salvatoris Veteris ex parte altera*. Prefatus quidem Domnus Johannottus coram nobis aſſeruit preſentibus dictis Domno Dominico Domno Johanne Antonio Domno Jacobo & Domno Andrea quibus ſupra nominibus audientibus & intelligentibus ipſum Domnum Johannottum habere tenere & poſſidere tamquam verum Dominum & Patronum proprietarium & poſſeſſorem juſto titulo & bona fide ac pleno jure *quaſdam Domos conſiſtentes in pluribus & diverſis membris ſuperioribus* & inferioribus ante & aliis membris ſuis annuis introitibus & exitibus & pertinentiis ſuis omnibus ſitas in Civitate Neapolis ubi dicitur ad Cimbro parum longe a Sedile Sancti Georgii juxta Domum Eccleſie ſeu Cappelle Sancte Marie ad Cimbro juxta Domum magnifici Petri Spatarii juxta viam publicam & juxta Domum Valerii de Cava Mangtaloni francas quidem Domos ipſas ut ſupra conſiſtentes cum viis introitibus & exitibus ſaſiuis actibus

aspectibus dossitiis aperturis juribus & pertinentiis suis liberas & exemptas ab omni onere servitutis redditus sive census angaria perangaria servitio nexu & juris prestatione quacumque reali seu personali ac nemini per dictum Domnum Johannottum vel alium sui parte Domos ipsas in totum vel in partem venditas alienatas donatas permutatas concessas in solutum datas pignoratas aut alicui oneri vel obligationi submissas . Qua quidem narratione per Domnum Johannottum coram nobis ut predicitur facta ipse quidem Domnus Johannottus considerans & actendens quia senex est non longe ad solvendum cursum nature secundum ejus etatem & quod omnia hujus Mundi transitoria sunt & ad tempus & tendunt assidue ad non esse preter ea que Omnipotenti Deo & Sanctis ejus offeruntur dedicantur gratia Divini luminis illustratus ex devotione quam habuit & habet ad Salvatorem nostrum Jesum Cristum qui Crucis patibulum pro salute humane nature subire non dubitavit *& ad Divina officia & Missas que per Venerabiles Presbiteros dicte Congregationis & Confratancie in dicta Majori Ecclesia Neapolitana celebrantur & ad laudes cunctis horis Canonicis devotissime celebratas* cupiens cum rediret ad Patrem Omnipotentem *in Sepultura Epdomadariorum constructa intus predictam Majorem Ecclesiam Neapolitanam sepelliri* volens pro remissione suorum peccaminum dictis Missis Orationibus & Officiis partem habere decrevit in mente sua pro suorum remissione peccaminum de his que sibi a Deo sunt in hoc Mundo collata & specialiter de dictis Domibus predictis loco & finibus designatis cum juribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu ipsarum donationem inter vivos irrevocabilem facere *dicte Con-*

Congregationi & Confratribus piissimi Salvatoris actento quod omne donum optimum & omne donum perfectum de sursum est descendendum a Patre luminum. Igitur prefatus Domnus Johannottus debita & devota meditacione compunctus & pura devotione commotus pro remissione suorum peccaminum volens suam devotionem & deliberationem ostendere operis per effectum sponte non vi dolo vel metu commotus suasionibus inductus subductus aut aliter circumventus sed ejus libera propria bona pura mera libera gratuita & spontanea voluntate & ex sua certa scientia & liberalitate mera OB REVERENTIAM SACRATISSIMI SALVATORIS & ex causis predictis & ex liberalitate mera & pro salute Anime sue actendens quod ea que Deo in terris offeruntur in Celis vero conferunt gaudia sempiterna & pro remissione suorum peccaminum omni meliori jure via modo & forma quo qua vel quibus melius aptius cautius & de jure potuit & valuit libero animo & absoluta voluntate non errans in facto nec in jure ut dixit in nostrum qui supradicti Judicis Notarii & Testium presentia constitutus ex nunc libere jure proprio & imperpetuum Domos predictas predictis loco & finibus designatas sic francas & liberas ut prefertur cum viis introitibus & exitibus juribus membris actibus aspectibus dossitiis fasinis aperturis juribus & pertinentiis earum omnibus & cum integro statu suo & omnibus & singulis juribus & actionibus ad dictas domos & quamlibet partem ipsarum spectantibus & pertinentibus quovis modo jure & causa quacumque simpliciter & bona fide bono animo libera & absoluta voluntate donavit obtulit & largitus fuit *dicte Congregationi & Confratancie Sancti*

Sti Salvatoris Veteris Majoris Ecclesie Neapolitane donationis titulo irrevocabiliter inter vivos & ex dicta donationis & irrevocabilis donationis causa dictus Domnus Iohannottus Donator per fustem coram nobis assignavit dictis Domno Dominico Domno Johanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andree *Epdomedariis ac Confratribus dicte Confratancie Congregationis Sancti Salvatoris Veteris* majoris Ecclesie Neapolitane presentibus volentibus & bona fide recipientibus *pro dicta Congregatione & Confratribus dicte Congregationis* me quidem Notario publico ut persona publica mei officii ratione stipulante *pro dicta Congregatione Sancti Salvatoris* dicto Domno Johannotto Donatori sua vita durante usumfructum dictarum Domorum reservato itaquod post ipsius Domni Johannotti decessum statim & incontinenti usufructus predictus dictarum Domorum ipso jure consolidetur proprietati & sit *Congregationis predicte* ad habendum ex nunc in antea & in perpetuum dictas Domos ut supra consistentes & donatas cum introitibus & exitibus membris portis gradibus sasinis aperturis actibus aspectibus juribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu ipsarum per *dictos Confratres Congregationis predicte & eorum Successores in dicta Congregatione & Confratancia Sancti Salvatoris* ex dicta donationis causa tenendum possidendum utifruendum concedendum locandum & dislocandum ac faciendum & disponendum de eis tamquam de aliis rebus dicte Congregationis & Confratancie usufructu ipsarum dicto Donatori sua vita durante reservato & post ejus obitum consolidetur proprietati ipso jure sub pactis & conventionibus infrascriptis v3. *Quod Epdomedarii & Confratres predicti dicte Congregationis* post ipsius Domni Johan-

hannotti Donatoris obitum teneantur in perpetuum *pro se & suis Successoribus in eadem Congregatione* pro remissione peccaminum dicti Donatoris *celebrare & facere duo Anniversaria* more debito & consueto omni anno *in dicta majori Ecclesia Neapolitana* unum in Cappella de Minutulis & aliud ANTE FIGURAM DICTI SALVATORIS de fructibus & redditibus dictarum Domorum & pro quolibet anniversario expendere tarenos quinque de carolenis inter eosdem Confratres Congregationis predicte Et similiter omni anno de fructibus dictarum Domorum dare & assignare Presbiteris Sancti Georgii Majoris de Neapoli tarenos tres de Carolenis pro uno annniversario omni anno fiendo per dictos Presbiteros Sancti Georgii in ipsa Ecclesia Sancti Georgii pro remissione peccaminum dicti Donatoris & de reliquo fructuum predictorum dictarum Domorum annuatim celebrentur in dicta majori Ecclesia Neapolitana *per Epdomadarios dicte Congregationis Ecclesie Neapolitane* tot Misse quot dici poterunt actenta quantitate fructuum & introytuum restantium dictarum Domorum factis anniversariis predictis prout superius continetur Et teneantur *dicti Donatarii* quibus supra nominibus corpus dicti Domni Johannotti Donatoris *sepelliri facere in sepultura predicta Epdomedariorum constructa intus dictam majorem Ecclesiam Neapolitanam* sumptibus & expensis dicti Domni Johannotti Donatoris . Cedens nihilominus transferens & refutans dictus Domnus Johannottus Donator ex dicta donationis causa ut supra facta eisdem Confratribus donatarjis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus omne jus omnemque actionem usum dominium & proprietatem realem & personalem utilem & directam mixtam

tam & in rem scriptam & omnem & quamcumque aliam ipsi Donatori competens competentem & competiturum & competituram acquisitum & acquisitam quocumque jure titulo sive causa in & super dictis Domibus ut supra donatis & quavis parte ipsarum & contra & adversus personas quascumque ratione earumdem usufructu predicto ipsi Donatori vita ejus durante reservato ac Anniversariis & Missis predictis imperpetuum omni anno modo quo superius est expressum reservatis super fructibus & introytibus Domorum predictarum . Ita quidem quod ex nunc in antea liceat & licitum sit dictis *Donatariis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione* dictas Domos ut supra donatas & oblatas ex nunc in antea habere tenere & possidere & . . . . post ipsius Donatoris decessum jura fructùs redditus & proventus reconsolidentur ipso jure proprietati dictarum domorum ut premittitur donatarum & ipsos liceat percipere recolligere & habere ex causis predictis & pro eisdem & suis juribus in Judicio comparere excipere causari prosequi consequi & se tueri & omnia alia universa & singula in Judicio & extra judicium facere & generaliter exercere quemadmodum dictus Donator ante dictam factam donationem facere poterat & valebat . Ponens dictus Donator dictos Donatarios quibus supra nominibus in locum vicem dominium & privilegium suum dictarum Domorum ut supra donatarum & cujusque partis ipsarum cum pactis & declarationibus predictis & constituens eosdem Donatarios quibus supra nominibus presentes & volentes Procuratores in rem propriam dicte Congregationis quoniam dictus Donator nullum Jus nullamque actionem proprietatem dominium vel privile-

vilegium fibi nec alteri cuicumque perfone retinuit feu quomodolibet refervavit in & fuper dictis Domibus ut fupra donatis nifi ufumfructum predictum fua vita durante & anniverfaria & Miffas predictas modo quo fuperius eft expreffum . Et conftituit fe dictus Donator dictas Domos ut fupra modo premiffo donatas cum juribus & pertinentiis fuis omnibus precario nomine , & pro parte dictorum Donatariorum quibus fupra nominibus & eorum Succefforum *in dicta Congregatione ac ipsius Congregationis & Confratrum* ejufdem tenere & etiam poffidere donec dicti Donatarii quibus fupra nominibus per fe vel alium feu alios eorum *& dicte Congregationis nomine* corporalem & vacuam poffeffionem dictarum Domorum ut fupra donatarum & cujufque partis ipfarum ut expedit adepti fuerunt & corporaliter affecuti Quas apprehendendum capiendum tenendum & poffidendum deinceps auctoritate propria & folum prefentis Inftrumenti vigore ex nunc dictus Donator poteftatem omnimodam & plenariam dedit tribuit & conceffit eifdem Donatariis quibus fupra nominibus & fuis Succefforibus *in dicta Congregatione ac Confratribus ejufdem Congregationis* volens & ftatuens exprefse dictus Donator quod hujufmodi precaria pofseffio & inveftitura per fuftem vim locum & effectum habeat vere realis & corporalis poffeffionis dictarum Domorum ut fupra donatarum & cujufque partis ipfarum lege, jure ufu Conftitutione & Confuetudine qualibet in contrarium non obftante Et quod liceat & licitum fit dictis *Donatariis* quibus fupra nominibus ac *Confratribus dicte Congregationis & eorum Succefforibus aut Procuratori ipsius Congregationis* quandocumque voluerint in cafibus premiffis auctoritate propria & folum prefentis Inftrumen-

men-

menti vigore propterea revocare a manu cujuſcumque Detemptoris & Poſſeſſoris ipſarum Domorum ut ſupra donatarum & cuiuſque partis ipſarum per quorumcumque manus poſſeſſio ipſarum ambulaverit. Et promiſit & convenit dictus domnus Johannottus Donator per ſtipulationem legitimam & ſollemnem dictis Domno Dominico Domno Iohanni Antonio Domno Jacobo & Domno Andreé Donatariis quibus ſupra nominibus preſentibus *recipientibus & ſtipulantibus pro dictis Epdomedariis & Confratibus Congregationis predicte & pro ipſa Congregatione* me etiam Notario publico ut perſona publica mei officii ratione ſtipulante *pro dictis Confratribus dicte Congregationis & eorum Succeſſoribus in dicta Congregatione & pro ipſa Congregatione* ac ſe ipſum Domnum Johannotum ejuſque heredes ſucceſſores & bona ejus omnia mobilia & ſtabilia ſeſeque moventia preſentia & futura licita & inlicita habita & habenda ubicumque ſita & poſita & in quibuſcumque conſiſtentia juraque actiones debita recolligentias & nomina Debitorum & alia quecumque bona & jura que ſine ſpeciali obligatione & pacto obligari non poſſunt uſque ad legem & preter legem ſollemniter & legitime obligavit donationem predictam modo predicto factam & ſub pactis declarationibus & reſervationibus predictis & omnia & ſingula ſupradicta & infraſcripta in preſenti Inſtrumento contenta & declarata & preſens Inſtrumentum ſemper & omni futuro tempore habere tenere & inviolabiliter obſervare ac haberi teneri & obſervari facere ratas gratas & firmas ac rata grata & firma ratum gratum & firmum habere tenere & obſervare & contra & adverſus eas vel ea aut ipſorum aliquod non facere dicere non infin-

fingere opponere allegare vel venire per se vel alios eius nomine de jure vel de facto in judicio sive extra palam publice vel occulte aut aliter quovis modo nec eosdem Donatarios quibus supra nominibus ac dictos Confratres & dictam Congregationem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earumdem aut juribus earum turbare vexare requirere vel impetere aut aliquatenus molestare nec in Jus vel in Judicem trahere quoquo modo nec questionem litem causam seu controversiam aliquam eis movere vel inferre mòveri vel inferri facere aut moventi vel inferenti assistere vel consentire per se vel alios ejus nomine immo semper & omni futuro tempore asserere dicere & fateri in Judicio & extra judicium dictam donationem dictarum Domorum per dictum Domnum Johanaottum Donatorem ut supra factam dicte Congregationi modo premisso & ex causis predictis esse ac fore factam palam publice & bona fide propter suorum remissionem peccaminum nec donationem predictam modo aliquo revocare beneficio jurium quorumcumque & ex causis quibuscumque justis atque dignis. Necnon & dictas Domos cum juribus & pertinentis suis omnibus promisit dictus Donator dictis Donatariis presentibus & ut supra stipulantibus dictas Domos ut supra donatas & quamlibet partem ipsarum cum iuribus & pertinentiis suis omnibus & cum integro statu suo omni futuro tempore dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione presentibus recipientibus & ut supra stipulantibus defendere & antestare disbrigare & excalumniare ac semper de evictione & evicti causa earumdem teneri in Judicio quocumque Ecclesiastico vel se

culari ab omnibus hominibus omnibusque personis Universitate Collegio & personis aliis quibuscumque publicis vel privatis Ecclesiasticis vel secularibus cujuscumque status gradus & conditionis fuerint in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum possessione vel proprietate earumdem aut juribus earum pretendentibus & allegantibus quomodolibet jus vel actionem habere seu dictos Donatarios quibus supra nominibus & eorum Successores in dicta Congregatione aut dictam Congregationem vel ab eis causam habentes inquietantibus vexantibus vel turbantibus quomodolibet super eis aut aliqua parte ipsarum quociens & quando fuerit oportunum omnemque litem causam molestiam controversiam vel questionem que eisdem Donatariis quibus supra nominibus aut dictis Confratribus & suis Successoribus in dicta Congregatione moverentur vel fierent per quamcumque personam Ecclesiasticam vel secularem in & super dictis Domibus ut supra donatis vel aliqua parte ipsarum teneatur & debeat dictus Dominus Johannottus Donator & eius heredes & successores ad omnem dictorum Donatariorum quibus supra nominibus ac Confratrum dicte Congregationis aut Procuratoris eiusdem requisitionem & denunciationem simplicem vel sollemnem in se assumere subire & prosequi ipsius Donatoris & eius heredum & successorum propriis sumtibus laboribus & expensis & tam in causa principali quam appellationis & in Judicio quocumque usque ad finem & dictos Confratres dicte Congregationis & ab eis causam habentes victores & potiores facere in causa premissa ac eorum Successores servare indemnes quia sic fuit actum & expresse conventum coram nobis inter partes easdem quibus

bus supra nominibus per pactum sollemni stipulatione vallatum sub pena & ad penam unciarum auri centum pro reali observatione omnium & singulorum premissorum medietate vid. ipsius pene si eam committi contingat Curie Regie Curie Domini Archiepiscopi Neapolitani vel alteri cuicumque Curie Ecclesiastice vel seculari in qua de predictis reclamari forte contingat applicanda & reliqua medietate pene ejusdem dictis Donatariis & suis Successoribus quibus supra nominibus in dicta Congregatione applicanda me predicto Notario tamquam persona publica medietate dicte pene pro parte ejusdem Curie & dictis Donatariis pro se ipsis quibus supra nominibus & suis Successoribus in dicta Congregatione reliquam medietatem pene ejusdem a dicto Donatore sollemne & legitime stipulante penam ipsam acto inter dictas partes quibus supra nominibus coram nobis quod pena ipsa tociens committatur petatur & exigatur cum effectu a dicto Donatore & suis heredibus & successoribus quotiens proinde contrafiet ipsaque pena commissa vel non commissa exacta vel non exacta aut gratiose remissa presens nihilominus Instrumentum cum omnibus que in se continet in suo vigore perduret rato manente pacto cum refectione & integra restitutione omnium & singulorum damnorum interesse & expensarum litis & extra litem que fierent propterea quoquo modo de quibus damnis interesse & expensis stari & credi debeat assertioni cum juramento tantum dictorum Donatariorum quibus supra nominibus aut eorum Successorum in dicta Congregatione vel Procuratoris sui nulla alia probatione quesita itaquod reduci non possit ad arbitrium boni viri nec quomodolibet appellari vel aliter exinde reclamari vel supplicari . . .

in casu controventionis premissorum vel alicuius ipsorum vel ubi evictio forte fieret dictarum Domorum vel alicuius partis ipsarum & tam pro dicta pena quam pretio ac valore Domorum predictarum ac damnis interesse & expensis occasione premissorum forte subiendis liceat & licitum sit dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis successoribus in dicta Congregatione per se vel alios eorum dicte Congregationis nomine auctoritate propria absque jussu vel licentia Judicis Magistratus seu Pretoris & sine decreto Curie vel mandato solum presentis Instrumenti vigore tantum de bonis quibuscumque dicti Donatoris & eius heredum & successorum mobilibus & stabilibus habitis & habendis ubicumque sitis & positis & aliis bonis & juribus ut supra obligatis prout elegerit & maluerit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto eis quibus supra nominibus tenere vel alteri dare quod satisfiat eis quibus supra nominibus integre & plenarie de premissis nulla denunciatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua Juris vel facti sollemnitate servata que in huiusmodi bonis capiendis vendendis alienandis vel in solutum tenendis & dandis de iure vel consuetudine requiruntur quam captionem apprehensionem bonorum venditionem alienationem & distractionem ipsorum casu & modo predictis teneatur & debeat & ex nunc promisit dictus Donator pro se & suis heredibus & suis successoribus ratificare & acceptare ac ratas gratas & firmas habere & contra non facere dicere opponere allegare vel venire immo bona ipsa ut supra capienda vendenda alienanda vel in solutum tenenda & danda defendere & antestare ac de evictione teneri eisdem Donatariis

tariis quibus supra nominibus & successoribus suis in dicta Congregatione & cui vel quibus per dictos Donatarios quibus supra nominibus vel eorum successoribus in dicta Congregatione fuerint vendita alienata vel in solutum retenta & data & quod omni faciende venditioni alienationi in solutum dationi & retentioni dictorum bonorum ut supra obligatorum per dictos Donatarios quibus supra nominibus vel eorum successores in dicta Congregatione teneatur & debeat dictus Donator & ejus heredes & succesores consentire & talem Emptorem & acceptorem cauthelare ad consilium sapientis & interim dicta bona per dictum Donatorem ut predicitur obligata constituit se dictus Donator pro se & suis heredibus et successoribus dictorum Donatariorum quibus supra nominibus & eorum successorum in dicta Congregatione occasione premissorum precario nomine tenere & etiam possidere non obstante si dicta bona ut supra obligata ad quemcumque tertium possessorem pervenerint quod precarium liceat & licitum sit dictis Donatariis quibus supra nominibus & suis successoribus in dicta Congregatione quandocumque voluerint in casibus premissis auctoritate propria & solum presentis Instrumenti vigore propterea revocare & ad se advocare lege iure usu constitutione & consuetudine qualibet non obstante. Et renunciavit dictus Domnus Johannottus Donator super premissis & quolibet premissorum eisdem Donatariis quibus supra nominibus presentibus & recipientibus & ut supra stipulantibus exceptioni & actioni doli mali vis metus & in factum praesentis non sic celebrati contractus & rei predicto & subscripto modo non sic geste seu aliter habite quam in presenti Instrumento continetur & est expressum omni privilegio Fori scripto. &

non

non ſcripto impetrato vel impetrando conceſſo vel concedendo & in corpore Juris Canonici vel Civilis clauſo vel non clauſo beneficio reſtitutionis in integrum conditioni indebiti ob cauſam & ſine cauſa & ex injuſta nulla & turpi cauſa exceptioni dicte donationis dictarum Domorum non facte ex cauſis predictis & cum conditionibus predictis aliorumque pactorum promiſſionum & conventionum non ſic factarum & ſecutarum realiter modo premiſso legi dicenti bona capta incontinenti vendi non poſse ſed certum tempus expectari debere ad illa vendendum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem uſurarum apponi committi exigi & expoſci legi finali Cod. de revocandis Donationibus jurique dicenti donationem factam ultra quincentos aureos abſque Judicis inſinuatione non valere legi dicenti quod dolo futuro non poteſt renunciari licteris privilegiis cedulis & reſcriptis quibuslibet in contrarium impetratis & impetrandis ac conceſſis & concedendis promiſit non uti Et generaliter omnibus aliis Juribus Canonicis & civilibus exceptionibus queſtionibus compenſationibus allegationibus & defenſionibus Juris et facti quibus & propter que dictus Donator vel eius heredes & ſucceſsores contra & adverſus predicta vel aliquod predictorum venire poſset quoquomodo vel ab ipſorum obſervantia ſe tueri de jure vel de facto in judicio ſive extra aut aliter quovis modo jurique dicenti generalem obligationem non valere & juri per quod cavetur quod predicto juri renunciari non poſſit certioratus prius dictus Donator ut dixit de Juribus ipſis omnibus ac effectibus & beneficiis eorumdem antequam renunciaret eiſdem. Et pro predictis omnibus & eorum ſingulis ſupradictis & infraſcriptis firmiter acten-

den-

fendis adimplendis & inviolabiliter observandis prediſtum Domnum Johannottum Donatorem & ejus heredes & succeſsores & contra non veniendo dicendo vel opponendo ſed quod prediſta omnia & eorum ſingula vera ſunt prout ſuperius ſunt expreſsa prefatus Domnus Johannottus eiſdem Donatariis quibus ſupra nomiminibus preſentibus recipientibus & ut ſupra ſtipulantibus ſponte taſtis ſcripturis ad Sanſta Dei Evangelia juravit & preſtitit juramentum . Unde ad futuram memoriam & diſtorum Donatariorum quibus ſupra nomibus & eorum Succeſsorum in diſta Congregatione ac diſte Congregationi cautelam faſtum eſt exinde de premiſſis hoc preſens publicum Inſtrumentum per me prediſtum Notarium ſigno meo ſolito ſignatum ſubſcriptione mei qui ſupra Judicis & ſubſcriptorum Teſtium ſubſcriptionibus roboratum quod ſcripſi & meo ſigno ſignavi Ego prædiſtus Notarius Jacobus Ferrillus qui premiſſis omnibus rogatus interfui ac autem ſuperius interlineavi in uno loco ubi legitur poſt & in alio loco abraſi diſte Congregationis & in alio loco interlineavi ubi legitur diſte Congregationis Congregationis Domnus & in alio loco abraſi ubi legitur ſucceſſores & emendavi Ego prediſtus Notarius Iacobus quod accidit non vitio ſed errore ſcribendi.

Locus Signi.

Preſentibus Judice Anello Franco ad Contraſtus = Abbate Petro de Urſolea = Domno Johanne Mirella = Domno Dionisio de Monda de Mariliano = Notario Salvatore Apicella & Marino Palumba.

Ego Anellus Franchus de Neapoli qui ſupra Judex ad contraſtus ſubſcripſi.

Ego

Ego Presbyter Dionisius de Monda de Marigliano Testis subscripsi.
Ego Presbyter Johannes Mirella de Neapoli Testis subscripsi.
Ego Abbas Petrus Ursuleus de Sancta Agatha Testis sum.
Ego Notarius Salvator Apicella de Neapoli Testis interfui & me subscripsi.

XXII.

XXII.

Conceſſione fatta dalli Signori Eddomadarj d' una caſa alli Mandeſi vicino San Giorgio a Gio. Setaro vicino le Caſe di S. Maria a Cimbro per doc. otto l' anno.

1471.

Lit. A.

NOTAR LIGUORO DI CASANOVA.

IN nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini milleſimo quadrincenteſimo ſeptuageſimo primo Pontificatus Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini noſtri Domini Sixti Divina providentia Pape quarti anno primo Die vero vigeſimo ſexto menſis Novembris quarte Indictionis. Per hoc preſens publicum Inſtrumentum cunctis pateat evidenter & ſit notum quod in mei Notarii publici & Teſtium infraſcriptorum ad hoc ſpecialiter vocatorum & rogatorum preſentia. perſonaliter conſtitutis venerabilibus Viris Domno Antonio di Fraſſo Domno Antonio de Roſſo Domno Gabriele Girolla Domno Nicolao de

Consilio Domno Jacobo Surrentino Domno Angelillo Paulillo Domno Francisco Lupariello Domno Antonio de Rogeriis Domno Johanne de Pontecurbo Domno Petro de Mercurio Domno Luca Dannano Domno Minechello Scolesio Domno Dionisio de Monda Domno Christophano de Matera Domno Marcho Chyojano Domno Stephano Valentino Edomadariis Majoris Ecclesie Neapolitane *congregatis & cohadunatis in unum ad sonum campane in Coro ipsius Majoris Ecclesie Neapolitane* facientibus ut dixerunt majorem & saniorem partem ipsius *Congregationis Edomadariorum & Sancti Salvatoris veteris ipsius Ecclesie Neapolitane* agentibus pro se ipsis nomine dicte eorum Congregationis & eorum successoribus in eadem ex parte una. Et egregio leg. Doctore Domno Johanne Setario de Salerno Cive & habitatore Neapolis agente ad infrascripta omnia pro se & suis heredibus & successoribus ex parte altera Prefati Edomadarii nomine dicte eorum Congregationis asseruerunt coram nobis dicto Domino Johanne presente audiente & intelligente se ipsos Edomadarios nomine dicte eorum Congregationis habere tenere & possidere per se vel alium seu alios eorum & dicte Congregationis nomine tenentes & possidentes juste & rationabiliter & justo titulo & pleno jure quamdam Domum in parte ruinosam cum uno Casaleno discoperto cum Curti furno & putheo cellario consistentem in quadam sala habentem finestram super viam publicam & cum quadam camera & quoquina habentibus similiter fenestram super viam publicam. Item & in quadam alia camera. ad quam habetur assensus a dicta Curti & in dicto Casaleno sitam & positam in Civitate Neapolis in

in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli supra apothecas dicte Congregationis juxta viam publicam & alios confines. Francam quidem Domum ipsam premisso modo consistentem liberam & exemptam ab omni venditione alienatione concessione & ab omni alia specie & genere servitutis & nemini per eos quibus supra nominibus vel alium seu alios ipsius Congregationis nomine venditam alienatam concessam seu distractam aut alicui oneri & obligationi submissam. Subjungentes Edomadarii in eorum assertione prefata quod tractantes utilitatem commodum & augumentum dicte eorum Congregationis qui Edomadarii ipsi consueverunt dictam Domum ad annuam pensionem locare aliquando pro uncia una aliquando pro ducatis septem & aliquando ad plus pro ducatis octo sine apothecis inferioribus & annuatim expendunt in reparatione ipsius Domus ut locatores ipsius commode habitare valeant sed in reparationibus necessariis adeo quod facta inter eos computatione & calculo ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatumque habuerunt inter se pluries sollemniter pro utilitate commodo augumento & melioratione dicte eorum Congregationis dictam Domum premisso modo consistentem sine apothecis inferioribus concedendi in perpetuum in emphitheusim ad annuum redditum sive censum condecentem alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum competentem Domum ipsam ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & opportunis nec non & fabricari & reparari fa-

facere dictum Casalenum intus dictam domum existentem Et sequentes tractatum hujusmodi concessionis qu de se ipsi Edomadarii dictam hujusmodi concessionem facere & firmare non poterant sine auctoritate licentia & decreto Ordinarii Neapolitani Idcirco ipsi Edomadari quibus supra nominibus infrascriptam .petitionem in scriptis obtulerunt & presentaverunt Reverendo Domino Julio Carrafa Canonico Neapolitano Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii miseratione Divina Titulo Sancti Eusebii Sacrosancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicario generali ipso Reverendissimo Domino Cardinale Archiepiscopo Neapolitano in Urbe Romana existente cujus quidem petitionis tenor de verbo ad verbum sequitur & est talis. Reverende Domine Juli Carrafe Vicarie Neapolitane reverenter exponunt *Edomadarii Majoris Ecclesie Neapolitane Congregationis Sancti Salvatoris veteris Majoris Ecclesie Neapolitane* prefate dicentes quod cum ipsi exponentes nomine dicte eorum Congregationis habeant teneant & possideant juste & rationabiliter ac justo titulo & pleno jure. quamdam Domum in parte ruinosam cum Casaleno discoperto cum Curti furno & putheo sitam & positam in Civitate Neapolis in plathea Sancti Georgii Majoris juxta Ecclesiam & bona Sancte Marie ad Cimbrum juxta bona Hospitalis & Ecclesie Sancte Marie Annunciate de Neapoli juxta viam publicam & alios confines francam &c. que consueta fuit locari ad annuam pensionem pro uncia una per annum aliquando pro ducatis septem & ad plus pro ducatis octo absque apothecis & annuatim expendunt in reparatione ipsius Domus adeoquod facta inter eos computatione & computo

puto ad plus non restat eis duas partes dicte pensionis annuatim tractatumque habuerunt prout habent pro evidenti utilitate comodo augumento & melioratione dicte Congregationis dictam Domum absque apothecis cum casaleno curti furno putheo & juribus ac pertinentiis suis concedendi alicui plus offerenti & dare volenti pro se & suis heredibus & successoribus in perpetuum in emphitheusim ad annuum canonem redditum sive censum condecentem cum pacto quod conductor ipsius teneatur & debeat infra certum terminum statuendum ad suas proprias expensas Domum ipsam reparari & casalenum fabricari facere & quia hujusmodi concessio fieri non potest absque licentia V. D. quare placeat committere alicui Deum timenti qui de predictis expositis se diligenter informet & V.D. referat oretenus vel in scriptis & si per relationem hujusmodi V. D. invenerit exposita fore vera dictamque concessionem modo predicto fiendam cedere in evidentem dicte Congregationis utilitatem dignemus in eadem concessione fienda vestrum benignum ordinarium assensum pariter & consensum prebere & prestare ac alia facere in premissis si & prout jura volunt. Qua quidem petitione sic ut premittitur presentata eidem Domino Vicario & per ipsum visa lecta & intellecta volens se Dominus Vicarius ipse de contentis in eadem diligenter informare commisit Venerabili Viro Domino Nicolao Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informaret & sue Dominationi referat quam quidem commissionem ipse Dominus Vicarius scripsit & annotavit per scripturam sue proprie manus ascriptam in fine dicte petitionis quam vidimus legimus inspeximus & cognovimus & erat tenoris subsequentis. Commictimus Presbytero Nicolao Car-

Cardeti Canonico Neapolitano ut de predictis se diligenter informet & nobis in scriptis referat de quibus ejus conscientiam oneramus Nos Julius Carrafa Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini Oliverii Sancte Romane Ecclesie Presbiteri Cardinalis Archiepiscopi Neapolitani in spiritualibus & temporalibus Vicarius Generalis Datum Neapoli die VIII. Septembris 1471. Qui quidem Dominus Nicolaus Cardeti Commissarius habita commissione predicta & procedens ad illius executionem diligenter & mature se contulit ad dictam domum & oculata fide inspexit & constito sibi sufficienter de veritate expositorum in dicta petitione relationem fecit eidem Domino Vicario per scripturam sue proprie manus ascriptam in dicta petitione post dictam suam commissionem quam relationem vidimus legimus inspeximus cognovimus & erat prout est tenoris & continentiæ subsequentis. Reverende Domine mi Vicarie recepta presenti commissione volens ut teneor vestris parere & hobedire mandatis personaliter me contuli ad supradictam Domum ipsaque per me visa & revisa habitaque super contentis & expositis in dicta petitione diligenti informatione & reperi exposita per omnia fore vera videtur mihi pro evidenti utilitate comodo aumento & melioratione dicte Congregationis quod dicta concessio fiat ut exponitur ad annuum Canonem redditum sive censum ducatorum octo solvendorum per conductorem & suos heredes & successores in perpetuum in emphitheusim eidem Congregationi in medietate mensis Augusti & teneatur reparare & fabricare ut exponitur infra annos duos Et ita refero V. D. Ego prænominatus Domnus Nicolaus Cardeti Commissarius ut supra cui V. D. continue me commendo manu propria.

Ipsa-

Ipſaque relatione ſic ut premittitur facta eidem Domino Vicario & per ipſum Dominum Vicarium viſa lecta & intellecta Dominus Vicarius ipſe contentus exſtitit ſuumque decretum auctoritate ordinaria ex ſuo Vicariatus officio in eadem conceſſione facienda & firmanda ſollemniter interpoſuit & eiſdem Edomadariis licentiam conceſſit ſub hac forma videlicet. Contentamentum auctoritatem pariter & decretum noſtri Vicariatus officii impartimur quod dicta conceſſio fiat juxta relationem dicti Commiſſarii Nos Julius Carrafa Vicarius prenominatus. Datum Neapoli die XXIII. Octobris 1471. De quo quidem decreto & omnibus ſupradictis nobis impromptu extitit per dictos Edomadarios facta plena fides per exhibitionem dicte petitionis cum commiſſione relatione & decreto prefato aſcripto in eadem petitione poſt dictam relationem manu propria ipſius Domini Vicarii prout vidimus inſpeximus & cognovimus. Subſequenter vero dicti Edomadarii tractantes comodum & utilitatem dicte eorum Congregationis ac ſequentes dictum eorum tractatum hujuſmodi conceſſionis dictam domum predictis loco & finibus deſignatam premiſſo modo conſiſtentem per loca publica conſueta & debita Civitatis Neapolis ad ſonum Tubicte & vocem preconis per Raynaldum tubictam M. Curie Vicarie publice bamniri & ſubhaſtari fecerunt occultato nomine dicti Domini Johannis exponi faciendo in ipſis primis ſubhaſtationibus ſi quis intendebat dictam Domum ſic ruynoſam ſine apothecis inferioribus conducere in perpetuum in emphitheuſim ſub annuo redditu ſive cenſu cum pacto de reparando ipſam Domum ad ſuas expenſas de omnibus neceſſariis & oportunis & de fabricari faciendo dictum caſalenum ut compareret coram ipſis Edomadariis infra

infra certum competentem terminum in ipsis subhastationibus prefixum qui Edomadarii ipsi parati erant domum ipsam premisso modo consistentem in perpetuum in emphitheusim concedere plus offerenti & meliorem dicte Congregationis conditionem facere volenti & sic similiter exponi faciendo in secundis subhastationibus jam factis in ipsis secundis addendo quod inveniebantur ducati octo annuatim pro annuo redditu sive censu dicte domus si quis intendebat plus dare aut meliorem conditionem dicte Congregationis facere ut compareret coram ipsis Edomadariis infra alium competentem terminum in ipsis secundis subhastationibus prefixum quia parati erant concedere & sic etiam dicendo & narrando in tertiis subhastationibus jam factis ut in primis & secundis dictum est addendo tamen in ipsis tertiis subhastationibus quod si quis infra alium competentem terminum in ipsis subhastationibus prefixum non comparuisset coram ipsis Edomadariis quod domus ipsa liberabatur pro dicto redditu sive censu ducatorum octo annuatim prout de subhastationibus ipsis constat per publica Instrumenta exinde confecta manu mei Notarii publici infrascripti ad quas quidem subhastationes nemo comparuit qui tandundem vel plus offerret & dare vellet preterquam dictus Dominus Johannes qui comparuit & obtulit se conducturum ipsam domum premisso modo consistentem pro dicto redditu ducatorum octo annuatim cum pactis infrascriptis. Unde volentes dicti Edomadarii quibus supra nominibus dictum eorum tractatum hujusmodi concessionis realiter ad effectum ducere cum prefato Domino Johanne tamquam plus exinde offerente & dare volente ac meliorem conditionem dicte Congregationis faciente cognoscentes Edomadarii ipsi concessionem hujusmodi cedere in evidentem

tem utilitatem & comodum & aumentum ipsius Congregationis Edomadarii ipsi unanimiter concorditer & pari voto nemine eorum discrepante predicto die coram nobis cum auctoritate licentia & decreto quibus supra ac precedentibus subhastationibus & aliis debitis sollemnitatibus a Jure & a consuetudine Neapolitana requisitis sponte non vi dolo vel metu cohacti suasionibus inducti vel aliter quomodolibet circumventi sed eorum bona pura mera libera gratuita & spontanea voluntate & absque aliquo vitio pravitate alludii sive fraudis stipulatione legittima precedente dictam domum sine apothecis inferioribus sic ruynosam premisso modo consistentem predictis loco & finibus designatam cum Juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus & cum omnibus intra & infra se habitis & contentis ac cum integro statu suo ac omnibus ad ipsam domum spectantibus & pertinentibus quoquomodo libere jure proprio in perpetuum in emphitheusim concesserunt & ex hujusmodi concessionis causa per fustem assignaverunt eidem Domino Johanni ibidem presenti recipienti & stipulanti pro se & suis heredibus & successoribus ad annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de carolenis argenti ad rationem tarenorum quinque pro quolibet ducato cum pactis infrascriptis. Quem quidem annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatis ut supra dictus Dominus Johannes conductor per se & suos heredes & successores dare solvere & assignare promisit & convenit eisdem Edomadariis quibus supra nominibus recipientibus & stipulantibus anno quolibet in medietate mensis Augusti in perpetuum in emphitheusim in pace & sine contrarietate quacumque

 cum

cum pactis infrascriptis videlicet quod dictus Dominus Johannes Conductor teneatur & debeat & sic coram nobis promisit eisdem Edomadariis ibidem presentibus recipientibus & stipulantibus ut supra infra spatium trium annorum a presenti die in antea computandorum dictam domum ad suas proprias expensas reparari facere de omnibus necessariis & oportunis nec non fabricari & cooperiri facere dictum casalenum cum pactis emphitheoticis solitis apponi in contractibus emphitheoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine habitis & firmatis inter partes prædictas & præsertim quod si ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores cessaverit vel cessaverint aut defecerit vel defecerint aliqua ratione vel causa non justa vel rationabili a solutione dicti annui redditus per byennium continuum quod statim elapso dicto biennio incidat in commissum & cadat seu cadant a jure eorum hujusmodi concessionis cum omni melioratione que reperiretur facta in domo & dictis membris premisso modo declaratis dumtaxat & tunc liceat Edomadariis qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione domum ipsam premisso modo consistentem & distinctam cum dicta melioratione dumtaxat ut supra capere propria eorum auctoritate solum presentis Instrumenti vigore eamque tenere & possidere vel alteri concedere & dare & de ea facere & disponere tanquam de aliis propriis bonis & juribus Congregationis predicte & quandocumque interim stante concessione hujusmodi firma dictus Dominus Johannes Conductor voluerit vel sui heredes & successores voluerint dictam domum cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare quod prius & ante omnia teneatur & debeat vel teneantur & debeant requirere seu requiri face-

facere Edomadarios qui pro tempore fuerint in eadem Congregatione & si ipsi Edomadarii domum ipsam cum dicta melioratione emere voluerint pro eadem Congregatione pro eo seu tanto pretio quantum ab aliis personis emere eam volentibus inventum fuerit cum clara facta veritate & Sacramento ipsorum venditoris vel emere volenti seu volentibus pro eodem pretio vendere & alienare teneatur & debeat seu teneantur & debeant & si Edomadarii ipsi requisiti ut supra emere noluerint ut supra seu tantum pretium quantum ab aliis inventum fuerit dare noluerint aut solvere distulerint infra juris terminum mensium duorum quod tunc & eo casu liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus heredibus & successoribus domum prefatam cum omni melioratione per eum vel eos in eadem facta vendere & alienare cui voluerint salvo semper & reservato eidem Congregationi dicto annuo redditu debito ut supra cum pactis in presenti Instrumento contentis Ita quidem quod ex presenti die in antea domus prefata cum juribus & pertinentiis suis omnibus sic franca libera & exempta ut superius dictum est deveniat jure concessionis hujusmodi cum pactis superius & inferius annotatis sub dicto annuo canone redditu sive censu dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatis ut supra ad habendum per ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores domum ipsam predictis loco & finibus designatam cum juribus & pertinentiis suis omnibus sub dicto annuo canone redditu sive censum tenendum possidendum utifruendum donandum locandum dislocandum vendendum alienandum precedente requisitione predicta donandum legandum in dotem

Ttt 2 dan-

dandum & omnia alia faciendum & disponendum tanquam de propria re in emphitheusim eis ut premittitur concessa & prout de jure disponere possunt & debent ex juribus concessionis hujusmodi Cedentes propterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa ac transferentes in eumdem Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores omne jus omnemque actionem utile dominium possessionem & potestatem quod & quam dicti Edomadarii quibus supra nominibus habent & habere pretendunt in & super dicta Domu & ejus juribus & possessione quocumque jure titulo ratione vel causa & ponentes ipsum Dominum Johannem conductorem & suos heredes & successores ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis in locum vicem dominium & privilegium eorum & dicte eorum Congregationis nihil eis & dicte eorum Congregationi aut alteri persone retinendo vel quomodolibet reservando super domo prefata ut premittitur concessa nisi directum dominium secundum naturam emphiteoticam Inducentes ptopterea ipsi Edomadarii quibus supra nominibus ex hujusmodi concessionis causa cum pactis superius & inferius annotatis eundem Dominum Johannem Conductorem ibidem presentem recipientem & stipulantem ut supra per fustem in corporalem possessionem dicte domus sibi & suis heredibus & successoribus modo predicto concesse cum juribus & pertinentiis suis omnibus & constituerunt se dicti Edomadarii quibus supra nominibus ex nunc in antea dictam domum precario nomine & pro parte dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit eidem Domino Johanni Conductori & ejus he-

heredibus & ſucceſsoribus quandocumque de cetero voluerit ſeu voluerint dictum precarium revocare & ad ſe advocare ſine ſollemnitate qualibet ſola voluntate. Et amplius dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus promiſerunt eidem Domino Johanni Conductori preſenti ibidem recipienti & ſtipulanti ut ſupra ad omnem ipſius Domini Johannis Conductoris vel ejus heredum & ſucceſsorum requiſitionem ſimplicem vel ſollemnem realiter ponere & inducere ipſum Dominum Johannem vel ſuos heredes & ſucceſsores vel alium ſeu alios eorum nomine in veram realem vacuam & expeditam ac pacificam poſseſſionem & tenutam dicte Domus & ipſum vel ipſos realiter de eadem poxeſſione inveſtire & ponere libere & ſine contrarietate quacumque & voluerunt dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus quod dicta precaria poſseſſio & inveſtitura per fuſtem habeant vim locum & effectum vere realis & corporalis poſseſſionis ac traditionis & aſſignationis dicte domus lege jure uſu & conſuetudine qualibet in contrarium non obſtante. Et promiſerunt & convenerunt dicti Edomadarii quibus ſupra nominibus eidem Domino Johanni Conductori ibidem preſenti recipienti & ſtipulanti ut ſupra conceſſionem hujuſmodi modo predicto factam cum pactis & conventionibus superius & inferius annotatis & omnia & ſingula ſupradicta infraſcripta & in preſenti Inſtrumento contenta per ſe & eorum ſuccessores in dicta Congregatione habere omni tempore ratam gratam & firmam ac rata grata & firma & non revocare retractare interrumpere infringere annullare vel violare aut in aliquo contrahire per ſe vel alium ſeu alios ipſorum & dicte Congregationis nomine in Judicio & extra & contra non facere dicere opponere allegare vel venire,

nire nec ipſum Dominum Johannem Conductorem & dictos ſuos heredes & ſucceſſores ammovere nec ammoveri facere a conceſſione predicta per aliquod incantum ſeu augumentum per quemcumque faciendum nec predictum Dominum Johannem Conductorem per ſe vel alium ſeu alios moleſtare turbare vexare requirere vel impetere per ſe vel alium ſeu alios ipſius Congregationis nomine in & ſuper dicta domo ut ſupra conceſſa cum juribus rationibus & pertinentiis ſuis omnibus directe vel indirecte quoquomodo niſi ſuper perceptione dicti annui Canonis redditus ſive cenſus dictorum ducatorum octo de carolenis argenti modo predicto ſolvendorum ut ſupra & in caſibus ſuperius expreſſatis & a jure permiſſis nec litem cauſam moleſtiam controverſiam vel queſtionem eidem Domino Johanni Conductori & ſuis heredibus & ſucceſſoribus movere vel inferre moveri vel inferri facere moventi vel inferenti aſſiſtere vel conſentire palam publice vel occulte in Judicio ſive extra nec in caſibus ſupradictis & a jure permiſſis ſed ipſum Dominum Johannem Conductorem & ſuos heredes & ſucceſſores permictere pati & ſinere pacifice & quiete dictam domum predictis loco & finibus deſignatam cum Juribus & pertinentiis ſuis omnibus modo predicto ſibi conceſſam ſub predicto annuo Canone redditu ſive cenſu dictorum ducatorum octo de carolenis argenti debendorum & ſolvendorum modo ſuperius declarato & cum pactis conventionibus declarationibus & reſervationibus ſupradictis & infraſcriptis habere tenere & poſſidere pacifice & quiete ipſaque utiliter donari utifrui ac ipſius pacifica poſſeſſione gaudere & a preſenti contractu conceſſionis dolum malum abeſſe abſuturumque eſſe nec non predictam

do

domum ut supra modo predicto concessam cum juribus & pertinentiis suis omnibus eidem Domino Johanni Conductori & dictis suis heredibus & successoribus ex nunc in antea & in perpetuum defendere & antestare auctorizare disbrigare & excalumniare ac de omni vitio & evictione ac evictione teneri voluerunt nomine dicte eorum Congregationis ab omnibus hominibus & personis publicis & privatis Ecclesiasticis & secularibus Collegio & Universitate quacumque & personis aliis quibuscumque pretendentibus vel allegantibus quomodolibet jus titulum causam aliquam vel actionem habere vel pretendere ratione & causa quacumque in & super dicta domo ut predicitur concessa cum juribus & pertinentiis suis omnibus & etiam super proprietate quam possessionem & potestatem ad omnem ipsius Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum requisitionem simplicem vel sollemnem ac ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos heredes & successores molestantibus vel turbantibus quomodolibet super ea in Judicio & extra omnemque litem causam molestiam controversiam vel questionem que fieret per personam quamcumque singularem publicam vel privatam Collegium & Universitatem & personam aliam ad omnem ejusdem Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum requisitionem simplicem vel sollemnem in quacumque Curia Ecclesiastica vel seculari & coram quocumque Judice Ecclesiastico vel seculari ordinario delegato seu delegando & commissario & tam ante litem contestatam quam post & in omni parte Judicii & tam in causa principali quam appellationis in se ipsos Edomadarios quibus supra nominibus & in ipsam Congregationem & successores suos in

in ea assumere prosequi & subire ipsorum Edomadariorum quibus supra nominibus & successorum ipsorum in dicta Congregatione propriis sumptibus laboribus & expensis & in omnem eventum & causam ipsum Dominum Johannem Conductorem & suos predictos heredes & succefsores victores & potiores facere in causa premissa ac eos preservare indemnes & penitus sine damno omni futuro tempore & in perpetuum ipsis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis tam de jure quam de consuetudine consuetis & debitis & a dicto annuo Canone redditu sive censu dictorum ducatorum octo debendorum ut supra dictum est semper salvis & exprefse reservatis dictis Edomadariis quibus supra nominibus ipsi Congregationi & succefsoribus suis in dicta Congregatione quod sic exprefse stetit atque convenit inter partes easdem sub pena pecuniaria infrascripta . Et versa vice dictus Dominus Johannes Conductor pro se & suis heredibus & succefsoribus ratificans emologans & acceptans predictam concessionem modo predicto factam de dicta domo predictis loco & finibus designata cum juribus rationibus & pertinentiis suis omnibus cum pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis sponte predicto die coram nobis Judice & Notario supradictis & Testibus infrascriptus dictus Dominus Johannes Conductor pro se & suis heredibus & successoribus predictis dictis Edomadariis quibus supra nominibus presentibus recipientibus & stipulantibus per se nomine dicte eorum Congregationis & successoribus suis in ea promisit & convenit sollemni stipulatione dictam domum predictis loco & finibus designatam actari & reparari facere ad suas proprias expensas infra

infra dictum terminum modo superius declarato & solvere date tradere anno quolibet in perpetuum eisdem Edomadariis nomine dicte eorum Congregationis & successoribus suis in ea dictum annuum canonem redditum sive censum dictorum ducatorum octo de prefatis carolenis argenti & computatorum ut supra in Festo Sancte Marie de mense Augusti anni cujuslibet venientis in pace & sine molestia cavillatione & contrarietate quacumque omni exceptione & excusatione remotis cum dictis pactis conventionibus declarationibus & reservationibus supradictis & infrascriptis servatis & annotatis in contractibus emphiteoticis perpetuis tam de jure quam de consuetudine & a dicta prestatione dicti annui Canonis redditus sive census & aliis supradictis non deficere vel cessare aut in longum pertrahere vel differre. Cum pacto habito & firmato inter partes predictas sollemni stipulatione interveniente predicto die coram nobis quod quandocumque ipse Dominus Johannes Conductor vel sui heredes & successores dabit seu dabunt excambium dicti annui redditus cum augmento & melioratione dicte Congregationis tunc & eo casu dicta domus cum Juribus & pertinentiis suis omnibus remaneat eidem Conductori & dictis suis heredibus & successoribus francha & libera a dicto annuo Canone redditu sive censu & ab omni alia specie & genere servitutis quia sic actum extitit & expresse conventum inter partes easdem. Pro quibus omnibus & eorum singulis actendendis observandis & inviolabiliter adimplendis & in nullo contraveniendo per dictas partes & quamlibet ipsarum spectat & pertinet & prout quelibet ipsarum tangitur in premissis & de non revocando retractando annullando vel infringendo predicta & subscri-

ſcripta quoquomodo prediſto die coram nobis diſte Partes ambe quibus ſupra nominibus & quelibet ipſarum altrinſecus & viciſſim obligaverunt ſe ipſas ad invicem una pars alteri & altera alteri preſenti recipienti & ſtipulanti ab altera modo ſubſcripto videlicet diſti Edomadarii quibus ſupra nominibus obligaverunt ſe nomine diſte eorum Congregationis diſtam Congregationem & ſucceſſores ſuos in ea ac bona omnia ipſius Congregationis mobilia & ſtabilia ſeſeque moventia ubicumque ſita & poſita habita & habenda preſentia & futura licita & illicita jura aſtiones debita & nomina debitorum alia cujuſcumque vocabuli appellatione diſtinſta & ea ſignanter bona que ſine ſpeciali paſto obligari non poſſunt uſque ad Legem & preter Legem diſto Domino Johanni Conduſtori preſenti recipienti & ſtipulanti pro ſe & ſuis heredibus & ſucceſſoribus & diſtus Dominus Johannes Conductor obligavit ſe heredes ſucceſſores & bona ſua omnia mobilia & ſtabilia ſeſeque moventia ubicumque ſita & poſita habita & habenda merces mercimonia mercantias jura aſtiones debita & nomina debitorum & alia cujuſcumque vocabuli appellatione diſtinſta & ea ſignanter bona que ſine ſpeciali paſto obligari non poſſunt uſque ad legem et preter legem diſtis Edomadariis preſentibus recipientibus & ſtipulantibus ſollemuiter & legitime ad penam & ſub pena unciarum quinquaginta pro reali obſervatione omnium & ſingulorum prediſtorum medietate videlicet ipſius pene ſi eam commiſti contingat ex faſto diſtorum Edomadariorum quibus ſupra nominibus & ſucceſſorum in diſta Congregatione Camere Sedis Apoſtolice Curie Archiepiſcopalis Neapolitane aut alteri cuicumque Curie Eccleſiaſtice ubi fuerit exinde reclamatum applicanda

canda . Et si ex facto dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & Successorum similiter commicti contingat Regie Curie aut alteri cuicumque Curie Ecclesiastice vel seculari ubi fuerit exinde facta reclamatio seu querela applicanda & reliqua medietate dicte pene Parti observanti predicta & subscripta a Parte contraveniente & non observante predicta & suis heredibus & successoribus integre persolvenda me infrascripto Notario tanquam persona publica pro parte dictarum Curiarum & uniuscujusque ipsarum & dictis partibus quibus supra nominibus sibi ipsis ad invicem altrinsecus & vicissim una ab altera & altera ab altera presente penam stipulantibus antedictam acto expresse inter partes ipsas quibus supra nominibus quod pena ipsa tociens commictatur petatur & exigatur cum effecta quociens fuerit exinde quomodolibet contraventum seu contraveniri aliquatenus attentatum ipsaque pena commissa vel non commissa & exacta vel non exacta aut gratiose remissa si commicti contigerit per aliquam ipsarum partium quibus supra nominibus presens nihilominus Instrumentum cum omnibus que in se continet in suo semper robore & efficacia perseveret & in sua permaneat firmitate rato manente pacto cum refectione & integra restitutione omnium & singulorum damnorum interesse & expensarum litis & extra litem que fierent propterea quoquomodo de quibus damnis interesse & expensis stari & credi debeat asertioni cum juramento tantum partis lese predicta & subscripta observantis nulla alia probatione quesita . Itaquod non possit appellari vel aliter exinde reclamari nec redduci peti ad arbitrium boni viri lege qualibet non obstante quodque in casu contreventionis predictorum & subscriptorum

 vel

vel alicujus ex eis ubi per aliquam ipsarum partium quibus supra nominibus contraventum fuerit in premissis vel aliquo premissorum quoquomodo liceat & licitum sit parti lese per se vel alium seu alios auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine requisitione aliqua solum presentis Instrumenti vigore manu etiam militari & armata si expedierit capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto aut jure pignoris sibi tenere & dare tantum de bonis omnibus & quibuscumque mobilibus & stabilibus ubicumque sitis & positis habitis & habendis & aliis superius obligatis partis contravenientis & non observantis donec fuerit & sit ipsi parti lese & observanti tam de premissis omnibus & singulis superius premissis & declaratis qua medietate dicte pene damnis expensis & interesse conjunctim vel divisim integre & plenarie satisfactum nulla denunciatione seu citatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua juris vel facti sollemnitate servata que in talibus requiruntur que quidem bona ut supra taliter obligata partes ipse quibus supra nominibus constituetunt se altrinsecus & vicissim una ab altera & altera ab altera precario nomine tenere & possidere quod precarium liceat & licitum sit parti observanti predicta & suis heredibus & successoribus in casu predicto quandocumque voluerit seu voluerint dictum precarium revocare & ad se advocare sine sollemnitate qualibet sola voluntate & licitum sit & liceat parti lese & predicta observanti in casu controventionis predictorum predicta bona sic generaliter obligata auctoritate propria absque jussu Judicis licentia Curie mandato & decreto Pretoris & sine sol-

sollemnitate qualibet capere & apprehendere vendere & alienare vel in solutum & pro soluto sibi tenere & dare ietiamsi bona ipsa ad alienas manus forsitan devenirent aut transirent. Itaquod sit ipsi parti lese integre & plenarie tam de premissis omnibus & singulis qnam medietate dicte pene damnis expensis & interesse satisfactum super quibus omnibus & eorum singulis dicte partes ambe quibus supra nominibus & quelibet ipsarum sponte voluntarie & expresse ex certa earum & cujuslibet ipsarum scientia renunciaverunt & quelibet ipsarum renunciavit prout ad unamquamque ipsarum spectat & pertinet exceptioni doli mali vis metus & infactum & rei predicto modo non geste seu aliter habite & se habere quam ut superius continetur & est expresum presentis non sic celebrati contractus predicte exceptioni dicte concessionis & locationis modo predicto ut supra stipulationum & promissionum predictarum non factarum non secutarum ut superius continetur privilegio Fori scripto & non scripto competenti & competituro condicioni indebite ob causam & sine causa ob turpem causam nulla ex injusta & turpi causa licteris Privilegiis czedulis & Rescriptis quibuslibet Apostolicis, Regiis, & aliorum quorumcumque Dominorum specialium & particularium impetratis & impetrandis concessis & concedendis & ipsis impetratis seu concessis non uti etiamsi esent motu proprio impetrate & concese aut in Judicio producte & presentate sub quacumque forma serie & expressione verborum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem usurarum apponi commicti exigi & exposci beneficio restitutionis in integrum legi dicenti probationis modum non ese angustiandum & bona capta in continenti vendi-

vendi non posse sed certum tempus expectari debere ad illa vendendum & omnibus aliis juribus legibus exceptionibus compensationibus actionibus allegationibus & defensionibus Juris & facti quibus & propter que dicte Partes ambe quibus supra nominibus vel earum aliqua se posset de predictis vel aliquo predictorum defendere vel ab ipsorum observantia se tueri de Jure vel de facto in judicio sive extra Jurique dicenti generalem renunciationem non valere & illi etiam juri quo cavetur quando predicto juri renunciari non possit certiorate prius & informate dicte Partes ambe quibus supra nominibus & quelibet ipsarum ut dixerunt per Jurisperitum de juribus ipsis legibus exceptionibus & renunciationibus ac effectibus & beneficiis eorumdem antequam renunciarent eisdem & pro reali observatione omnium & singulorum predictorum quodque predicta omnia & eorum singula vera sint & firmiter observentur per dictas Partes quibus supra nominibus & qualibet ipsarum prout ad unamquamque ipsarum partium spectat & pertinet prout acta promissa & conventa sunt superius expressa sponte predicto die coram nobis dicte Partes ambe quibus supra nominibus & quelibet ipsarum ad Sancta Dei Evangelia Sacrosanctis scripturis per eam & unamquamque ipsarum corporaliter manu tactis juraverunt & corporalia prestiterunt juramenta & quelibet ipsarum juravit & corporale prestitit juramentum una pars alteri presenti recipienti & stipulanti ab altera acto expresso inter partes ipsas quibus supra nominibus quod pena ipsa per dictam penam pecuniariam & e converso una per aliam non tollatur impediatur aut differatur sed de utraque simul vel separatim in uno judi-

judicio vel diversis uneque libello vel diversis & in omni Curia & Foro Ecclesiastico vel seculari agi intentari & accusatio fieri possit quibuslibet Privilegiis non obstantibus quoquomodo Legi quando civilis actio criminali prejudicat & aliis in contrarium disponentibus nullatenus obstituris quibus Partes ipse & quelibet ipsarum quibus supra nominibus expresse renunciaverunt & voluerunt dicte Partes quibus supra nominibus quod de predictis fiant fieri possint & debeant per manus mei Notarii publici infrascripti duo publica consimilia Instrumenta eadem continentia in effectu ad consilium sapientis virtutis & facti substantia non mutata unum unicuique ipsarum partium pro cautela assignandum sumptibus & expensis dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum. Cum potestate quod possit hoc Instrumentum corrigi & emendari & clausula sufficiens suppleri una vice vel pluribus vicibus per manus mei Notarii publici infrascripti Unde ad futuram memoriam & dicti Domini Johannis Conductoris & ejus heredum & successorum cautelam factum est exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mei Notarii publici infrascripti acta fuerunt hec in loco predicto sub anno Pontificatu die mense & inditione predictis. Presentibus ibidem Venerabilibus providis & discretis viris Domino Leonardo de Ryano Domino Andrea Brancatio Domino Angelo Musanna Canonicis prefate Ecclesie Neapolitane Presbytero Michaele de Sancto Angelo & Presbytero Gabriele Funicella iis omnibus de Neapoli Testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis.

Et ego Ligorius de Casanova de Neapoli publicus Apostolica & Regia auctoritatibus Curieque Archiepiscopalis Nea-

Neapolitane Notarius quia premiſſis omnibus & ſingulis dum in modum predictum agerentur & fierent prout ſuperius continentur una cum prenominatis Teſtibus preſens interfui eaque omnia & ſingula ſic fieri vidi & audivi publicavi & in notam abſumpſi & in preſentem publicam formam redegi & me exiſtente in aliis negotiis occupato per alium fidelem ſcribi feci ideo hic me ſubſcripſi ſignumque meum ſolitum & conſuetum appoſui rogatus & requiſitus in fidem & teſtimonium omnium & ſingulorum premiſſorum. Adeſt ſignum Notarii.

IN.

INDICE
DELLE COSE PIÙ NOTABILI.

La N. indica la nota della pagina che si cita.

A

di Cardinali N. 110. *a* 111. *di cui poi fecero uso, e per qual ragione* N. 115. *Sul principio ritennero la cura di quelle Chiese nelle quali erano incardinati, che poi in progresso di tempo abbandonarono, colla erezione de' Vicarj Curati* N. 116. *Un tempo fu loro costituito lo stipendio dalla Mensa dell' Arcivescovo per intervenire nella odierna Cattedrale* N. 162. *Vennero obligati all' assistenza dell' Arcivescovo celebrante nella unione col Collegio degli Eddomadarj* 192. *I Canonici Diaconi dal principio del XIV. secolo fin al* 1602. *preferiti a' Presbiteri Cardinali, e perchè* N. 178. *e seg. Si distingueano negli abiti, facendo uso i primi del color rosso, ed i secondi del giallo corrispondente al color di paglia* N. 181. *Uso stravagante de' Canonici Diaconi, e Suddiaconi di non ministrare a' Canonici Presbiteri celebranti, e di questi a non esser tenuti celebrare nella lor Cattedrale, corretto nel Capitolo del Cardinal Alfonso Carafa, onde abbia origine* N. 182. *e seg. e l' altro, di non esser tenuti assistere all' Arcivescovo celebrante, ed ossequiarlo* N. 183. *e seg. e di esser esenti dalla visita dell' Arcivescovo* N. 184. *e seg. Prima della Unione fatta da S. Pio V. non furono mai serviti da altro Corpo subalterno, ma essi a se stessi servivano* N. 412. *Nell' anno* 1343. *eravene un numero indefinito, che si ridussero a XL. per non potersi sostentare* N. 160. *Formano un sol Corpo coll' Arcivescovo in quanto alle deliberazioni, e dritti giuridizionali* 202. *distinti dal rimanente del Clero* 205. *a* 208. *Lor prerogative* 386. *a* 393. *Ved.* Capitolo.

Canonici di S. Giovanni Maggiore si distinguono, nè possono essere inseriti nel Capitolo della Cattedrale da esso loro segregato, e preminente 205. *a* 208. *Non formano le membra dell' Arcivescovo, nè il Senato della Chiesa Metropolita-*

Nell'

D

F

Gio.

G

no

N

O

Presbiteri sono i coadiutori de' Vescovi 78. *in Napoli crebbe il loro numero nel IV. Secolo* 80.

Processione nell' ingresso dell' Augusto Re Filippo V. nell' anno 1702. *in cui il Collegio degli Eddomadarj separatamente dal Capitolo precedè alla Collegiata di S. Gio. Maggiore* 204. *Così anche in quelle di S. Gennaro*, del Corpus Domini, *e nelle altre in ogni anno*, *ed in quelle di penitenza del* 1728. *e del* 1731. 211. 405. *Processioni di S. Marco delle Rogazioni*, *si sono fatte e si fanno da soli Eddomadarj*, *e non da' Canonici* 400. *a* 404. *e perchè* N. 187. N. 404. *e seg.*

Q

Quarantisti, Ceto *di XVIII. Preti distinto dagli Eddomadarj* , *aggiunto a' medesimi* ad famulatum : *erano prima amovibili ; poi ridotti in Collegio*, *e bullati* N 410. *a* 413.

R

S. *Restituta*, *antica Basilica* 239. *Si è creduto di esser fondata da Costantino il Grande* 101. *ma senza alcun fondamento di ragione* N. 255. *e seg. Da S. Attanasio vi furono unite le due altre Chiese de' SS.Gio. Battista*, *ed Evangelista*, *e vi fu collocato un Custode co' Cherici Offiziali*, *cioè un Clero per celebrarvi i Divini Uffizj secondo il Ch.Mazzocchi* 265. *assegnando loro il debito sostentamento*, *iv. e* 101. *Abuso de' Custodi* N. 136. *e seg. quali cessati*, *nella fine dell' XI. e nel XII. Secolo servì per le assemblee di tutto il Clero*, *iv. Ristorata a spese del Clero*, *e non del Capitolo di Napoli*, *come pretese il Ch.Mazzocchi* N. 135. *non conceduta* ad emphyteusim al Capitolo, *iv. passò nel possess-*

S

Patriarchi di Constantinopoli specialmente nel X. Secolo in Napoli, con cui si appropriavano le Chiese, onde ne son nate le Staurite N. 182.

Stefania, o sia Chiesa del Salvatore, non si contrasta che sia stata Cattedrale 244. *e seg. Fu edificata da Stefano I. Vescovo di Napoli siccome attesta Gio. Diacono* 245. *Sogno del Chioccarelli* N. 270. *Interpretazione contraria al senso ed alla lettera delle parole del Diacono fatta dal Ch. Mazzocchi* 245. *e perchè* 246. *Sistema dal medesimo escogitato, che questa sia la prima Chiesa edificata in Napoli da Costantino il Grande per Cattedrale, la quale oltre il general nome di Chiesa Maggiore, o Chiesa Napolitana, ebbe il suo primo special nome di* Chiesa del Salvatore N. 247. *Incendio in essa accaduto dopo la metà dell' ottavo Secolo* 248. *e seg. nel racconto del quale Gio. Diacono conferma che tal Chiesa era stata edificata da Stefano I.* 250. *e seg. Argomento che si desume dal Diacono, che non era essa costrutta in tempo del Vescovo Sotero, il quale fiorì undici anni prima del di lei Fondatore Stefano I.* N. 272. *Riedificazione della medesima fatta da Stefano II. Duce, e Vescovo di Napoli* 256. *e seg. Dall' istesso Gio. Diacono vien distinta da S. Restituta* 260. *Espunzione che si fa dal Ch. Mazzocchi della voce* Sancta *dalle parole del Diacono per dar ad intendere che questa Chiesa del Salvatore sia la stessa di S. Restituta* 261. *Viene parimente distinta da Pietro Suddiacono* 262. *Altra ipotesi del Ch. Mazzocchi per abbattere quest' altro monumento, cioè che S. Restituta fosse stato un Oratorio contiguo alla Stefania, in cui furono trasportate dall' Isola d' Ischia le reliquie di questa Santa da Costantino figlio di Costante nell' VIII. secolo, iv. a* 263. *Si risponde alla sudetta ipotesi, iv. e seg. la quale viene anche contraddetta dal Ch. Sparano* 265. *Nuova ipotesi dell' istesso Ch. Mazzocchi contraddicente all' addotta di sopra, cioè che la Chiesa del Salva-*

tore

I L F I N E.

